SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 1/V

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUARTO

TOMO UNDICESIMO

PARTE SECONDA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE DELLA PARTE SECONDA (*)

I. — *DOCUMENTO 453* — RELAZIONE SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE SVOLTA DAI DOTTORI MIGNOSI E DI CARA PRESSO IL COMUNE DI AGRIGENTO IN ORDINE AL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO, PER IL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 1966 ..... *Pag.* 609

II. — *DOCUMENTO 464* — RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1965 DALLA VI DIVISIONE DELL'ASSESSORATO ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA ..... » 1347

III. — *DOCUMENTO 485* — CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI AGRIGENTO AI RILIEVI CONTESTATI DALL'ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI A SEGUITO DELLE ISPEZIONI DI CARA-MIGNOSI E DELLA RELAZIONE DELLA « COMMISSIONE MARTUSCELLI » ..... » 1397

IV. — *DOCUMENTO 248* — RELAZIONE, TRASMESSA IL 9 OTTOBRE 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE STRAORDINARIA SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI CALTANISSETTA, IL 13 AGOSTO 1964, DAI DOTTORI RENATO GIABBANELLI E ALFONSO RIZZOLI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, ALLE CONCESSIONI E ALLE LICENZE DI COMMERCIO ..... » 1509

INDICE DEI NOMI ..... » 1557

(*) Vedi nota (3) a pag. XII della Parte Prima (N.d.r.)

DOCUMENTO 453

RELAZIONE SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE SVOLTA DAI DOTTORI MIGNOSI E DI CARA PRESSO IL COMUNE DI AGRIGENTO IN ORDINE AL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO, PER IL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 1966

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Prot.D/ 1662

Raccomandata-Espresso

Roma, 16 giugno 1967

1

Onorevole Presidente,

La prego di voler disporre l'invio a questa Commissione, con cortese sollecitudine, di un elenco delle ispezioni e delle inchieste disposte dal Governo regionale o dall'Assessore per gli enti locali, a qualsiasi titolo effettuate dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento regionale sugli enti locali ad oggi, sulle amministrazioni provinciali, amministrazioni comunali, amministrazioni delle aziende municipalizzate e degli enti istituzionali, indicando la data, l'oggetto e il nome dei funzionari all'uopo incaricati.

In attesa della Sua gradita comunicazione, Le invio i migliori saluti

(Donato Pafundi)

Onorevole Presidente
della Regione Siciliana
PALERMO

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Prot.D/ 1665

RACCOMANDATA-ESPRESSO

Roma, 21 luglio 1967

2

Onorevole Presidente,

La prego di voler dare cortese urgente riscontro alla mia lettera del 16 giugno u.s. n.D/1652 con la quale (1) Le veniva richiesto un elenco delle ispezioni e delle inchieste disposte dal Governo regionale c dall'Assessore per gli enti locali sulle amministrazioni provinciali, comunali, aziende municipalizzate ed enti istituzionali con la Regione.

La prego altresì di disporre che sia inviata a questa Commissione parlamentare d'inchiesta la relazione redatta dall'ispettore della Regione Dott.Mignosi sul Comune di Agrigento a seguito dei noti eventi.

La ringrazio e Le invio i migliori saluti

(Donato Pafundi)

Onorevole Presidente
della Regione Siciliana
PALERMO

(1) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 611. (N.d.r.)

Do. 453

Data di arriv. 1967
Prot. D Tit. 1667
N.

3

Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Palermo, li 21 LUGLIO 1967

086 Rel. Gab.

Onorevole Presidente,

in relazione alla Sua n.1652 del 16 (2)
giugno u.s., Le comunico che ho già provveduto a richiedere all'Assessore regionale per gli Enti Locali l'elenco occorrente a codesta Commissione. (3)

L'Assessore per gli Enti Locali, con lettera di cui Le unisco copia, mi ha assicurato di avere già (4)
impartito disposizioni per la compilazione dell'elenco, pur rappresentando le obiettive difficoltà che non consentono l'invio dello elenco medesimo entro un termine molto breve

Nel pregarLa di voler tenere in debito conto le prospettate difficoltà, Le dò assicurazione che non mancherò di insistere perchè l'elenco sia approntato al più presto possibile.

Con i migliori saluti.

(Francesco Coniglio)

On.le Sen. Donato PAFUNDI
Presidente della Commissione Parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della Mafia in
Sicilia
Senato della Repubblica
R O M A

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 611. (N.d.r.)
(3) L'elenco citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 464, alle pagg. 1353-1371. (N.d.r.)
(4) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 614. (N.d.r.)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

722/DAC

Palermo, lì 19 LUG. 1967

Caro Coniglio,

in relazione alla richiesta contenuta nella Tua lettera Gab.085/Ris. del 34 corr., (5) Ti comunico che ho dato disposizioni al competente Ufficio perchè faccia tenere, nel più breve tempo possibile, un elenco delle ispezioni e delle inchieste, a qualsiasi titolo effettuate dalla entrata in vigore dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali, sulle amministrazioni provinciali, comunali e di aziende municipalizzate, munito delle indicazioni richieste. -

Mi permetto rappresentarTi - sebbene abbia espressamente segnalato l'urgenza che la questione riveste - che tale elenco non può essere inviato entro un termine molto breve, dovendo l'Ufficio incaricato riscontrare moltissimi provvedimenti, emanati dall'Assessorato nello spazio di oltre 10 anni. -

Cordiali saluti

(Vincenzo Carollo)

Carollo

n.le Professore
Francesco Coniglio
- PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA -
P a l e r m o

(5) La lettera citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

Doc. 103

Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Data di arrivo 26 AGO 19
Prot. D Tit.
N.

4

Palermo, li 25 AGO 1967

N.087 Ris.Gab.

Onorevole Presidente,

in riscontro alla Sua n.1665 del 21 c.m., mentre richiamo la mia nota n.086 del 21 luglio 1967, Le trasmetto la relazione redatta dal Dr.Mignosi e dal dr.Di Cara sulla ispezione condotta presso il Comune di Agrigento nel settore edilizio urbanistico. (6) (7)

Con i migliori saluti.

(Francesco Coniglio)

On.Sen.Donato PAFUNDI
Presidente della Commissione Parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della Mafia in
Sicilia
ROMA

(6) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 612. (N.d.r.)

(7) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 617-1345. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE 5

MIGNOSI

PARTE I
(CAP. I - IX)

1

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ENTI LOCALI

Ufficio Ispettivo

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

DEL

COMUNE DI AGRIGENTO

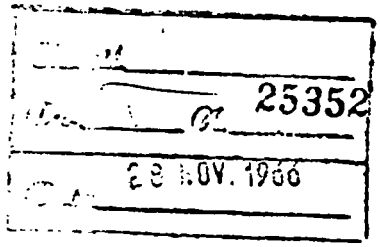

PARTE I^a^

(Ispezione effettuata dal Dott. Raimondo Mignosi)

Agosto - Novembre 1966

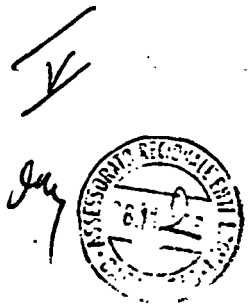

2

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica ed edilizia del Comune di Agrigento - Parte I^

P R E M E S S A

Atti richiamati :

- Allegato A - Decreto Assessore Regionale Sviluppo Economico n.1771 del 4 maggio 1964 (Nulla osta ai sensi dell'art.3 legge 21.12.1955,n.1357). (8)

(8) L'allegato A, e tutti gli altri atti successivamente citati, o indicati nel testo come allegati, non sono stati peraltro, raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

P R E M E S S A

La presente relazione sulla attività del Comune di Agrigento nei settori amministrativi della edilizia e della urbanistica è documentata con riferimento agli atti di quella amministrazione comunale.

Il vecchio agglomerato urbano di Agrigento è insediato su una collina che a mezzogiorno prospetta sul mare, con un angolo visuale panoramico equivalente ad un settore di cerchio il cui raggio misuri mediamente una diecina di chilometri. Il territorio compreso in tale schematico settore si estende in declivio verso la costa e può sezionarsi approssimativamente con le quattro linee direttrici che congiungono la sommità della collina rispettivamente : a sud ovest con Villaseta e Porto Empedocle, a sud-sud-ovest con la zona del Caos, a sud-sud-est con la valle dei Templi, a sud est con il villaggio Peruzzo e S.Leone.

Il versante settentrionale della collina opposto al mare è precluso all'espansione urbanistica dalla natura del terreno.

I versanti ad est ed ad ovest dell'abitato non sono mai stati tenuti in particolare considerazione nè dalla iniziativa privata nè dalla previsione pubblica.

In effetti la naturale tendenza della espansione urbana si rivolge alle pianure che conducono al mare.

Per tali ragioni le quattro direttrici meridionali sopra indicate vanno considerate come le più idonee ai fini di un discorso sulle possibili direttrici di espansione della città.

Le due fasce centrali sono, però, sia pure in diversa misura ed in modo non continuo, interessate dalla presenza di zone di carattere archeologico (Valle dei Templi), monumentale (Caos) e da preponderanti interessi panoramici; viceversa le due fasce esterne (rispettivamente verso Porto Empedocle e verso San Leone) a condizione che il loro asse abbia inizio dalle opposte estremità orientale ed occidentale dello attuale agglomerato, rappresentano le principali possibilità di espansione, continua o alternata, a seconda delle condizioni geografiche del suolo e delle esigenze paesaggistiche che diversamente le interessano.

E che può dirsi ancora oggi, malgrado la frana del 19 luglio abbia interessato l'estremità sud occidentale della città, se si accetta il principio (del resto pacifico quando si tratta della espansione verso San Leone) di una espansione non continua ma a nuclei satelliti indipendenti.

E' possibile formulare valide ragioni di preferenza per l'uno o l'altro orientamento urbanistico, ma sembra naturale che entrambe le direttrici di espansione vengano contemporaneamente accettate come soluzioni diverse dei diversi aspetti che l'unico problema pure presenta.

Una alternativa radicale.

In ogni caso, artificiosa e irrazionale sembra la radicalizzazione della alternativa che ha caratterizzato la posizione del problema ogni qualvolta esso sia stato affrontato in sede di programmazione.

Tale fenomeno, puntualmente riscontrato in tutte le occasioni presentatesi fin dalla prima elaborazione del piano di ricostruzione della città dopo le devastazioni provocate dall'ultima guerra, va oltre ogni plausibile ragione di disinteressata concezione urbanistica e supera perfino i limiti della naturale dialettica fra le prospettive di sviluppo in senso industriale ed in senso tradizionale che la scelta fra le possibili direttrici di espansione evidentemente implica, non fosse altro che per la possibilità dello sbocco portuale che una sola di esse presenta.

Non sembra, infine, che il fenomeno possa trovare apprezzabile giustificazione nella considerazione della naturale tendenza di larghi strati della popolazione agrigentina alla valorizzazione della zona residenziale di S.Leone, in contrasto con esigenze di sviluppo più razionali e moderne che potrebbero essere rappresentato dai sostenitori della valorizzazione di altre zone meno dotate di interesse affettivo.

Siffatte considerazioni potrebbero condurre alla scelta di soluzioni concorrenti e differenziate, nei criteri a presidio della scelta delle aree da destinare all'espansione

urbanistica, nella misura in cui possono distinguersi e qualificarsi gli insediamenti prevalentemente residenziali da quelli prevalentemente industriali.

Il fenomeno rilevato si presenta invece in forma di radicale ed esclusiva tendenza in direzioni diametralmente opposte, ciascuna con la pretesa di offrire una soluzione globale ed uniforme al problema dell'ampliamento urbanistico, inspiegabilmente ritenuto privo di molteplici differenti aspetti ed esigenze, compatibili fra loro mediante la previsione ed il coordinamento di diverse ed armoniche soluzioni.

Interessi contrastanti.

Tutto ciò accredita la conclusione che alla radice degli opposti orientamenti si possano rinvenire gruppi di interesse talmente pressanti ed oltranzisti da riuscire a determinare la stasi e l'abbandono di ogni soluzione generale pur di non rischiare il compromesso della più modesta concessione agli interessi contrari.

Si sarebbero fronteggiate, quindi, due soluzioni urbanistiche massimaliste, tendenti, in inconciliabile dialettica fra loro, alla integrale realizzazione di disegni esclusivi da attuarsi per mezzo della attività di programmazione dell'amministrazione pubblica.

Ciò implica, evidentemente, il condizionamento di ogni pubblico interesse ai vantaggi che particolari interessi privati avrebbero potuto ricavare dall'espansione di Agrigento verso Villaseta e Porto Empedocle, od al contrario, verso il villaggio Peruzzo e S.Leone.

Apposite indagini di carattere storico catastale, anche relativamente ai trasferimenti di proprietà nei periodi in cui si è profilato temporaneamente un più deciso orientamento dell'Amministrazione in un senso

o nell'altro, opportunamente condotte con riferimento alle due fasce di territorio sud occidentale e sud orientale del Comune di Agrigento, potrebbero rivelare utili indicazioni per l'individuazione personale degli interessi predetti.

Non sembra, tuttavia, che la speculazione sulle aree edificabili ed il loro accaparramento possano considerarsi la sola o la più importante causa del detto fenomeno della radicalizzazione dell'alternativa espansionistica.

La speculazione sugli insediamenti industriali.

Diversi più sfuggenti elementi lasciano piuttosto pensare come causa principale ad interessi collegati all'insediamento di complessi industriali privati alla cui facilitazione sarebbe ordinata la espansione della città, con le derivanti infrastrutture di base a carico della finanza pubblica, particolarmente nel senso della direttrice Agrigento - Porto Empedocle, dove già si è registrato qualche esempio sufficientemente significativo.

Tutto ciò sarebbe ancora comprensibile, anche se non giustificabile, qualora il tiro alla fune che ne è derivato non avesse raggiunto i limiti dell'assurdo irrazionale rappresentato dalla rinuncia ad ogni occasione di pianificazione urbanistica e dalla conseguente paralisi di ogni attività regolamentatrice e previsionale in questo campo.

Assenza di ogni programmazione.

Basti pensare che dei molti programmi (piano di ricostruzione, piano regolatore generale, piano regolatore intercomunale, piano paesistico ed altri piani particolareggiati) elaborati nell'intero periodo del dopoguerra, non uno solo è giunto a maturazione. Le conseguenze dannose di tale sistematica circostanza sono rilevanti sia sotto il profilo della mancata utilizzazione delle risorse finanziarie statali destinate alla realizzazione dei program-

mi di sviluppo urbanistico locali sia principalmente sotto il profilo del coattivo riflusso dello spontaneo processo di sviluppo edilizio, che mammano è andato maturando in connessione al più ampio fenomeno del boom edilizio in campo nazionale, verso le aree del centro urbano, in mancanza di aree di sfogo periferico ed extra urbano.

Un addensamento urbanistico innaturale

Sembra potersi ritenere che, a motivo della relativamente esigua estensione della vecchia zona urbana, la tendenza al massimo sfruttamento delle aree edificabili centrali, tipica dell'intensivo sviluppo edilizio delle grandi città, dove il fenomeno ha una sua logica economico-sociale non si sarebbe dovuta verificare ad Agrigento qualora si fosse previsto e disciplinato in tempo utile un ordinato sviluppo urbanistico ed edilizio che del resto, per le obiettive condizioni topografiche dell'aggregato sarebbe stato per sua natura più sensibile a sollecitazioni centrifughe che non ad artificiosi criteri di addensamento nelle aree centrali e di sviluppo "verticale", a cui viceversa è stato inevitabilmente condizionato dall'inerzia dei pubblici poteri nella indicazione e nella attrezzatura di nuove zone di espansione.

Il fenomeno dell'addensamento per tale causa ~~che, come si è già detto,~~ non è involontario; risulta addirittura apertamente teorizzato nella motivazione di un provvedimento dell'autorità regionale (1), (9)

(1) - Nulla osta dell'Assessore regionale dello Sviluppo Economico n.1771 del 4 maggio 1964, "per il rilascio da parte del Sindaco di Agrigento di una licenza edilizia in deroga ai limiti di altezza fissati (mt.25) dall'art.39 del regolamento edilizio comunale e fino all'altezza di mt.38, per la costruzione dell'edificio della ditta Elvira Martorana". (Allegato A);

(9) La correzione apportata a penna — e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo — risalgono al documento originale. (N.d.r.)

laddove si afferma che, "in rapporto alle difficoltà di reperimento di aree edificabili, le più moderne tendenze urbanistiche, di cui dovrà tenersi conto in sede di formazione del piano regolatore della città, mirano ad uno sfruttamento sempre più intensivo delle aree edificabili, sviluppando in altezza le costruzioni, sì da consentire una maggiore disponibilità di aree da destinare ai servizi della collettività."

L'affermazione del principio di uno sviluppo "verticale".

Il forzoso concentramento nelle aree interne dell'abitato di uno sviluppo urbanistico "verticale", è stato così posto a fondamento della prima fra le autorizzazioni che l'Assessorato regionale per lo Sviluppo Economico ha avuto occasione di rilasciare ai sensi dell'art.3 della legge 21.12.1955,n.1357, per una licenza in deroga ai limiti di altezza fissati dal Regolamento edilizio.

Non solo : ma esso, gabellato come prodotto delle "più moderne tendenze urbanistiche",è stato espressamente indicato come criterio informatore "di cui dovrà tenersi conto in sede di formazione del piano regolatore", e ciò in una sede occasionale e particolare, quasi che l'affermazione di un principio tanto fondamentale non potesse attendere il maturare della occasione pertinente per essere additato, come canone incontrovertibile, agli organi locali cui competeva la prima elaborazione del piano regolatore.

10

Invero, per l'autorità da cui promanava l'assunto, e per la non pertinenza della sede in cui fu espresso, esso si pone più in forma di pressione indebitamente esercitata sul libero orientamento dell'amministrazione locale, che come legittima espressione di un potere di controllo preventivo e di direttrice di massima per lo sviluppo urbanistico di Agrigento.

Autonomia locale e pressione governativa.

Non è che un esempio, fra i tanti, che si è voluto citare per il suo peculiare significato nello sviluppo della tesi, largamente suffragata dai fatti riscontrati nel corso dell'indagine, secondo cui l'abuso dei poteri governativi centrali e di controllo in generale, collegato a particolari interessi locali, violentando l'autonoma determinazione delle civiche amministrazioni, ne sfuma la consapevolezza e ne riduce la responsabilità.

La storia dello sviluppo urbanistico ed edilizio di Agrigento è intessuta di esempi come questo ed è avviluppata nella mostruosa spirale della dinamica antigiuridica vicendevolmente sollecitata dalla alterazione del senso della pubblica utilità da parte degli organi di amministrazione locali e governativi.

Ne è derivata una reciproca copertura di responsabilità, in una nebulosa confusione dei confini che non è intellettualmente onesto tentare di diradare per isolarne la causa più pregnante, senza chiamare in giudizio la legislazione, il costume politico, e, principalmente, la capacità di influenza che su tutto - costume, legislazione, ed amministrazione - esercita la prevalenza di gruppi sociali dominanti.

10

Queste considerazioni non possone essere in questa aede sufficientemente sviluppate perchè troppo evidentemente esulano dall'oggetto della presente relazione.

Pertanto occorre chiarire che la specifica indicazione di responsabilità emerse a carico degli organi del Comune, deriva dai limiti naturali di competenza dell'intervento ispettivo e non dalla esclusività di tali responsabilità.

Esse, infatti, andrebbero considerate nel contesto di una più generale indagine sull'andamento dell'amministrazione pubblica in Sicilia, ed in particolare sull'esercizio dei controlli di legittimità sugli Enti Locali, perchè possa pervenirsi a giudizi conclusivi ispirati a principi di giustizia e di equità.

12

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica ed edilizia del Comune di Agrigento - Parte I^a^

Capitolo I^o^

PIANO DI RICOSTRUZIONE

Atti richiamati :

- Allegato B - Deliberazione del Consiglio comunale n.114 del 27.6.1961 - (Approvazione piano di ricostruzione) -

- Allegato C - Deliberazione del Consiglio comunale n.114 bis del 27.6.1961 - (Piano di ricostruzione - approvazione norme di attuazione).

Allegato C/bis - Elenco delle amministrazioni comunali succedutesi dal 1943 al 10.2.1966

PIANO DI RICOSTRUZIONE

Il D.L.L. 9 giugno 1945, n.305 (T.U. delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici) conteneva norme di emergenza per la riparazione degli edifici recuperabili per l'esigenza del ricovero delle persone rimaste prive di alloggio in dipendenza di azioni belliche. Data l'urgenza di tale finalità potevano essere vietate le ricostruzioni e le nuove costruzioni non necessarie o ritenute tali da intralciare o ritardare la esecuzione dei lavori indispensabili a dare una abitazione ai senza tetto (art.44, comma I^) .

Pertanto occorreva chei i Comuni nei quali potevano essere eseguite le ricostruzioni e le nuove costruzioni venissero espressamente determinati con decreto ministeriale (art.44, ultimo comma).

La condanna della ricostruzione intensiva.

Il Comune di Agrigento venne incluso fra quelli che versavano in tali condizioni, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.45 del 16 giugno 1945, con il quale veniva implicitamente riconosciuta la impossibilità di fronteggiare le esigenze di ricovero dei senza tetto con le sole opere di riparazione di edifici danneggiati.

Fin da allora, quindi, sia pure con la giustificazione delle contingenti esigenze dello immediato dopoguerra, fu sancito il principio che il vecchio centro urbano di Agrigento non potesse approfittare della triste occasione delle distruzioni belliche al fine di diradare la propria densità urbanistica, ma doveva essere condannato, mediante l'espediente della ricostruzione o delle nuove costruzioni sulle aree rese libere da totale distruzione, ad una attività edificatoria di tipo intensivo.

13

Questo dato di fatto va registrato per quello che è, senza alcuna implicazione critica nei riguardi della legislazione del tempo e prescindendo dalla valutazione di merito dei motivi di opportunità del provvedimento ministeriale.

Ma il legislatore del 1945 si era preoccupato, già in precedenza, di "contemperare, nei paesi danneggiati dalla guerra, le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il futuro sviluppo degli abitati."

Un'occasione perduta : la previsione del futuro sviluppo.

Infatti con D.L.L. 1 marzo 1945, n.154, proprio al fine sopra indicato, era stata prevista la possibilità della adozione di un piano di ricostruzione in quei Comuni che dal Ministro dei Lavori Pubblici venissero inclusi in appositi elenchi. Detti piani di ricostruzione, in cui finanziariamente interveniva lo Stato, avrebbero dovuto essere formati con criterio di urgenza (entro tre mesi) ed avrebbero dovuto indicare, fra l'altro, le zone destinate all'edificazione al di fuori del perimetro abitato, nonchè una adeguata disciplina edilizia con caratteristiche tipologiche nuove anche per le zone interne all'abitato. (2)

La tempestiva previsione per il Comune di Agrigento della necessità dell'adozione di un piano di ricostruzione avrebbe consentito la realizzazione di certe premesse che avrebbero potuto condizionare favorevolmente il futuro sviluppo urbanistico della città.

Va ribadito che, per la realizzazione di un tale programma, il Comune avrebbe potuto avvantaggiarsi delle notevoli

---

(2) - "Le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali " di cui alla lettera c) dell'art.2 del citato D.L.L.n.154 del marzo 1945, si prestavano ad un razionale assetto mediante sventramenti destinati alla realizzazione di nuove vie, piazze e giardini.

facilitazioni fiscali e finanziarie previste dagli artt. 15 e 21 della successiva legge n.1402 del 1951.

Il riconoscimento di tale necessità - giova sottolinearlo - era riservato all'apprezzamento discrezionale del Ministro dei Lavori Pubblici (e nessuna iniziativa in tal senso poteva essere promossa dai comuni interessati), ancorchè l'applicazione di tutte le altre disposizioni del D.L.L.n.154 del marzo 1945 fosse demandata, per la Sicilia e la Sardegna, ai rispettivi Alti Commissariati.

Una discriminazione dannosa.

Il Ministro dei Lavori Pubblici non ritenne di includere Agrigento fra i Comuni bisognevoli di un piano di ricostruzione. Fu ritenuta sufficiente l'applicazione dei contingenti e disordinati provvedimenti di emergenza previsti dal D. L.L.n.305 del giugno 1945 per il ricovero dei sinistrati.

Soltanto una serena indagine sui criteri seguiti in tutto il territorio nazionale nella scelta dei Comuni riconosciuti bisognosi di piani di ricostruzione potrebbe fornire utili indicazioni al fine di valutare se l'esclusione del Comune di Agrigento fosse dovuta a motivi di equità o non piuttosto alla ragione di una politica amministrativa discriminatoria e colonialistica nei confronti dei centri abitati siciliani e sardi.

L'iniziativa locale

Fatto sta che, quando nel 1951 fu consentito al Comune di prendere l'iniziativa di richiedere l'inclusione negli elenchi dei Comuni autorizzati alla formazione di piani di ricostruzione (3), il Comune di Agrigento avanzò tempe-

---

(3) - La legge 27 ottobre 1951,n.1402 (concernente modificazioni al D.L.L. 1 marzo 1945,n.154), diversamente da quanto previsto in precedenza circa la esclusività dell'apprezzamento discrezionale governativo nella formazione degli elenchi dei Comuni bisognevoli di un piano di ricostruzione, introduceva la possibilità dell'iniziativa locale, fissando un termine di otto mesi entro il quale (30.giugno 1952) i comuni interessati avrebbero potuto chiedere di essere iscritti in tali elenchi. (art.2,comma 2^).-

stivamente la propria richiesta in tal senso (4), dimostrando di avvertire l'esigenza di una diciplina urbanistica che, probabilmente, per effetto della applicazione delle prime misure di emergenza del dopoguerra era stata già in parte compromessa. (5)

Vero è che subito il Ministero dei Lavori Pubblici trasmise gli atti al Provveditorato alle OO.PP. per l'istruttoria (6), ma solo il 24 gennaio 1953, con Decreto Ministeriale n.224, il Comune di Agrigento venne finalmente incluso nel trentaseiesimo elenco dei Comuni autorizzati alla formazione di un piano di ricostruzione.

---

(4) - Nell'istanza proposta dal Sindaco al Ministero dei Lavori Pubblici ed inviata per conoscenza anche al Provveditorato regionale alle OO.PP. (lettera n.5059 del 14 marzo 1952), l'esigenza della formazione di un piano di ricostruzione nel Comune di Agrigento era motivata con l'elevata percentuale (48 %) dei vani distrutti (n.1106), gravemente danneggiati (n.2400) o lievemente danneggiati (n.4020) da eventi bellici, sul totale dei vani preesistenti (n.15389).

(5) - Il Decreto Ministeriale n.45 del 16 giugno 1945, già citato, aveva incluso il Comune di Agrigento nel primo elenco dei Comuni nei quali, a preferenza dei piani di ricostruzione doveva farsi luogo alla ricostruzione dei vecchi edifici demoliti in previsione non già del futuro assetto urbanistico, ma per il ricovero dei senza tetto il cui numero, peraltro, rispetto al numero dei vani disponibili non risulta calcolato.

(6) - Nota Ministero Lavori Pubblici n.1016/XXIII del 29 marzo 1952.

Un incarico dall'alto.

Immediatamente dopo potè essere conferito l'incarico per la progettazione del piano ; la scelta cadde sull'Ing. Granone (7) il quale, per l'elaborazione del progetto si avvalse dell'attività dei suoi amici componenti lo studio professionale presso il quale lavorava a Roma (Ing. Luciano Del Bufalo ed Ing. Biuso) e che, infatti, firmarono pure il progetto e gli allegati grafici, poi consegnati alla fine del 1954, malgrado il termine assegnato al Comune per la presentazione del progetto fosse di soli tre mesi dalla data del citato D.M. n.223 del gennaio 1953 (8).

In sede di progettazione del piano di ricostruzione si pose, per la prima volta nel dopoguerra, il problema della scelta di una "zona al di fuori del perimetro abitato" da destinare all'espansione urbanistica (9).

---

(7) - Nel marzo 1953 (con lettera del Sindaco n.2666/U.T. datata 11 marzo 1953) il Comune informava il Provveditorato alle OO.PP. di avere conferito l'incarico all'Ing. Giuseppe Granone di Roma, riferendosi ad una nota provveditoriale n.4870 del 18.2.1953, non rinvenuta agli atti, con la quale presumibilmente era stato segnalato il nominativo del progettista da incaricare, che risultava essere figlio del Capo di Gabinetto del Ministro dei LL.PP. allora in carica.
La stipulazione della convenzione fra il Comune e l'Ing. Granone e la determinazione del compenso dovuto fu poi curata dal Provveditorato OO.PP. cui era stato conferito incarico in tal senso con lettera del Ministero dei LL.PP. n.870 in data 11 maggio 1953.
Il disciplinare d'incarico fu stipulato dal Genio Civile il 10.7.1956 col n.ro 6931/Rep., modificato con atto aggiuntivo n.7401/Rep. del 21.5.958 e reso esecutivo con D.M. n.6135/23 del 26.10.1959.

(8) - Risulta agli atti che fin dal 12 marzo 1954 il Comune, con lettera n.3154/U.T. aveva sollecitato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche la presentazione del progetto da parte del progettista.
Si ignora quali termini fossero previsti nel disciplinare di incarico, per la consegna del lavoro da parte del progettista, ma "per quanto riguarda gli eventuali termini di scadenza - scriveva l'Ing.Granone all'Ing.Messina il 3.7.1953 - non c'è affatto da preoccuparsi poichè ho già preso accordi qui al Ministero e con il Comm. Scimone."

(9) - La legge 27 ottobre 1951, n.1402 prescriveva che il piano di ricostruzione dovesse indicare "le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano". (art.3 lett.d).

18

Dalla consultazione degli atti potuti rinvenire presso l'Ufficio Tecnico non risulta che il Comune abbia formalmente orientato i progettisti nel senso della indicazione di particolari zone di espansione, anzi non è chiaro il criterio seguito per l'orientamento delle direttrici di espansione della città.

Ingerenza nella progettazione.

Per la verità il problema sembra essere stato trattato in sede diversa da quella della amministrazione locale interessata attraverso una serie di contatti personali intercorsi fra l'On.le La Loggia il Comm. Granone (Capo di Gebinetto del Ministero dei LL.PP.) il Prof. De Angelis, il Prof. Valle ed il Comm. Scimone come risulta dalla lettera personale inviata dal progettista Ing. Granone all'Ing.Messina Capo dell'Ufficio Tecnico comunale. (10).

18

---

(10) - Dott. Ing. Luciano Del Bufalo - Dott.Ing. Giuseppe Granone - studio Via Flaminio Ponzio 10 - tel.599271 - Roma 3 luglio 1953 -, "Gent.mo Ingegnere, mi dispiace di dover rispondere alla Sua gent.ma lettera del 23 giugno u.s.con ritardo, ma solamente l'altro ieri sono rientrato dalla Calabria ove ho dovuto rimanere a lungo. - La prego di volermi scusare per questo mio silenzio e per non essere venuto, come da me promesso ad Agrigento. - Certamente sarà stato messo al corrente dei colloqui che l'On.le La Loggia ha avuto qui a Roma con mio padre, con i Proff. De Angelis e Valle, nonchè con l'Ing. Del Bufalo, mio amico con cui lavoro e che mi sostituisce durante la mia assenza.- Il Prof. De Angelis che ben conosce la Vostra bella città promise all'Onorevole di inviargli un elenco di limitazioni a cui ci si dovrà attenere per la costruzione della nuova zona di espansione ; tale elenco o schema di disposizioni l'Onorevole avrebbe poi dovuto inviare a mio Padre. - Ieri mi è stato consegnato, brevi manu, dal Prof. Valle un elenco di limitazioni per cui ne invio, allegata alla presente, una copia a Lei che per la Sua esperienza e conoscenza delle esigenze della Città ci deve orientare e consigliare per l'ubicazione più idonea del nuovo complesso.- Le limitazioni a cui ci si dovrà attenere sono molto restrittive e richiedono per la costruzione del rione una superficie molto estesa e penso perciò che oltre alla zona da Loro prescelta, opportunamente modificata, ci si dovrà forse orientare anche su un'altra fascia in modo da realizzare un centro armonico ed elegante che dia un senso di continuità tra la zona antica e quella di nuova espansione. - Secondo gli accordi presi tra l'On.le La Loggia ed il Prof. De Angelis non è escluso che si debba fare un sopraluogo con lo stesso Prof. De Angelis ed il Presidente Valle. Per quanto

Da tale lettera si evince che la zona di espansione prescelta originariamente (zona a sud ovest dell'abitato a valle della circonvallazione sud) non era sufficiente per la completa realizzazione del nuovo quartiere, e che pertanto sarebbe stato necessario aggiungervi un'altra area.

Per la scelta di questa seconda zona di espansione insorgevano le difficoltà derivanti dai vincoli a tutela del patrimonio archeologico della Valle dei Templi.

Nessuna collaborazione con gli organi di vigilanza sul patrimonio archeologico.

Per questo motivo la Soprintendenza ai Monumenti, fin dall'agosto 1953 aveva rappresentato al Comune la necessità del concerto con il Ministero della P.I., e della collaborazione con i suoi organi periferici, per la elaborazione del piano di ricostruzione (11).

Data la procedura seguita nella progettazione del piano, il Comune disattese tale invito alla collaborazione con gli organi periferici competenti in materia di tutela dei vincoli archeologici.

---

riguarda gli eventuali termini di scadenza non c'è affatto da preoccuparsi poichè ho già preso gli accordi qui al Ministero e con il Comm.Scimone. La ringrazio per le Sue gentili espressioni ed a presto rivederLa Le invio cordiali saluti." f.to suo dev.mo Granone Giuseppe - Dest. Ill.mo Ing. Dott. Giuseppe Messina , Via Atenea n.37 - Agrigento.

(11) - Con nota n.1031 del 10 agosto 1953 la Soprintendenza ai Monumenti si richiamava peraltro espressamente alle disposizioni della legge 29 giugno 1939,n.1087 e del relativo regolamento 3 giugno 1940,n.1357. Questa lettera venne trasmessa in copia, da parte dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico comunale (con nota n.9901/U.T. del 18 agosto 1953) al progettista Ing. Granone perchè ne tenesse conto dato che ""la questione delle limitazioni poteva meglio essere risolta a Roma"".

Ill/
/19

Fu così che si pervenne alla definitiva elaborazione del progetto Granone nel quale, oltre alla ricordata zona a sud ovest dell'abitato, veniva prevista, come seconda zona di espansione, un'area "di indubbia importanza archeologica".

Da ciò derivò la conseguenza che quando il progetto venne depositato alla Segreteria Generale del Comune (12) al fine di consentire la proposizione di eventuali osservazioni, contro di esso, oltre a numerose opposizioni di privati, vennero proposti anche rilevanti e fondati rilievi di legittimità e di merito da parte della Soprintendenza ai Monumenti.

La conseguente alterazione del progetto.

Il Comune stesso ne riconobbe la fondatezza ed, essendo finalmente posto nella necessità di esprimere il proprio avviso, nelle controdeduzioni all'opposizione della Soprintendenza, assicurò che, nella stesura definitiva del piano di ricostruzione, sarebbe stata esclusa la seconda zona, la quale, per l'esiguità della superficie inizialmente prescelta come zona di espansione, aveva dovuto aggiungervisi con evidente sicuro danno del patrimonio archeologico .

Infatti, nelle predette deduzioni che il Sindaco presentò in data 30 gennaio 1955, si legge : "le osservazioni presentate dalla Soprintendenza alle Antichità di Agrigento sul piano di ricostruzione, e specificata-

---

(12) - Ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n.1402 il progetto fu depositato presso la Segreteria Generale del Comune per un periodo di trenta giorni a decorrere dal 23 dicembre 1954 e di ciò fu dato pubblico avviso; (G.U., p.II e III, dell'8.1.1955) -

mente sulla zona II sono fondate poichè essa zona è effettivamente di rilevante interesse archeologico e pertanto delle osservazioni presentate si dovrà tenere debito conto nell'approvazione definitiva del progetto."

"Nell'attuazione esecutiva del progetto del piano di ricostruzione, dovranno essere tenute presenti le riserve ed osservazioni della Soprintendenza, che , fra l'altro, corrispondono a precise norme di legge sulla tutela e conservazione del patrimonio archeologico di rilevante interesse nazionale."

Una previsione strumentale.

Non si comprende,invero, come tali lapalissiane considerazioni siano state recepite così tardivamente dall'amministrazione comunale, seppure con tanta convinzione, se non ricorrendo alla duplice ipotesi o della iniziale estraneità del Comune ai lavori di progettazione, o di una aprioristicamente calcolata rinunzia ad una sufficiente previsione di espansione urbanistica.

Infatti, data l'avvertenza dell'Ing. Granone riguardo all'insufficienza della sola prima zona di espansione, l'aggiunta di una seconda zona (ricadente in area vincolata) sembra avere avuto un valore fittizio e strumentale.

Il piano di ricostruzione nasceva, pertanto, così mutilato rispetto alle previsioni delle immediate necessità di espansione, da costituire, fin dalla sua origine, uno strumento inadeguato, e, pertanto, come poi si vedrà, ritenuto meritevole di accantonamento.

21

Il progetto di piano di ricostruzione, inoltrato successivamente al Provveditorato alle OO.PP., venne presentato al Comitato Tecnico amministrativo con una relazione del Prof. Caracciolo, quale presidente di una apposita commissione consultiva, nella quale è detto fra l'altro : "La Commissione osserva che nel caso specifico in esame sia meritevole di approvazione il principio di conservare, per quanto possibile, l'integrità del vecchio nucleo e data la sua situazione, sia veramente il caso di attuare una espansione dell'aggregato per la duplicazione o gemellazione a cui ben si presta la sola prima zona (zona a sud ovest dell'abitato, a valle della circonvallazione sud). Tutto ciò ove beninteso si studi un quartiere autonomo satellite capace di assorbire l'attività quotidiana degli insediati. Tale soluzione risolverebbe anche l'importante problema del decentramento e quindi del decongestionamento del vecchio nucleo urbano."

Il parere del C.T.A.-

Il Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta del 21 dicembre 1956 ebbe ad esprimere, sul progetto del piano, il proprio parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche : (12 bis)

"1) - esclusione della "cosidetta zona di indubbia importanza archeologica", al fine di mantenere per essa il vincolo come richiesto dalla Sovraintendenza alle Antichità , considerato anche che "la superficie di ampliamento, denominata come I^ zona, appare sufficiente" per la espansione.

(12 bis) - Il contenuto del parere del C.T.A. qui riportato, è tratto testualmente da una lettera dell'Ing. Granone al Sindaco, del 23 marzo 1957. (l'originale non è stato rinvenuto).

23

- 20 -

Questa esclusione non comporta alcuna modifica al piano, solo che, come si è detto, nella redazione degli stralci non si dovrà prendere in considerazione detta II^ zona.

2) - sistemazione del vecchio nucleo :

a) - Per la nuova arteria a sud dell'aggregato (era stata richiesta dall'Amm.ne comunale) il C.T.A. "pur riconoscendo che l'attuazione di una nuova strada apporterebbe notevolissimi vantaggi alla viabilità del vecchio nucleo urbano", non condivide "l'attuazione in quanto comporterebbe un complesso volumetrico da demolire di notevole entità, complesso quasi esente da danni bellici."
Ciò valu dire che nella redazione degli stralci per l'attuazione del piano non dovrà venir presa in considerazione la previsione di quell'arteria.

b) - Per l'allargamento delle strade a nord del vecchio nucleo, sul centro ed ai margini il C.T.A. ammette le demolizioni "solo in quanto investanoimmobili danneggiati da eventi bellici". E di ciò si dovrà tener conto nella redazione degli stralci per l'attuazione del piano di ricostruzione.

3) - Data la saturazione del vecchio nucleo il C.T.A. osserva che è "veramente il caso di attuare una espansione dell'aggregato per la duplicazione o gemellazione a cui ben si presta la sola I^ zona."

Vu/23

Pertanto il C.T.A. ha approvato l'espansione ma solo e limitatamente alla prevista I^ zona ed in modo che venga a costituirsi un "quartiere autonomo satellite capace di assorbire la attività quotidiana degli insediati".

Questo potrà ottenersi con le costruzioni degli edifici privati purchè corrispondano alle esigenze connesse con l'attività quotidiana degli insediati.

Un piano di ricostruzione non può prevedere le costruzioni che soddisfino a quelle esigenze, ma occorrerà tenerle presenti in sede di approvazione dei progetti dei vari edifici : mentre nella I^ zona sono stati già previsti i lotti per le costruzioni di edifici per i servizi pubblici quali chiesa, mercato, uffici, ecc. ; onde creare una zona satellite autosufficiente.

4) - Per quanto riguarda la sistemazione della rete viaria in genere, prevista nel piano di ricostruzione nulla ha osservato, sempre però escludendo la II^ zona di espansione." -

Il primo intervento della Regione.

Il parere del Comitato Tecnico Ammministrativo del Provveditorato alle OO.PP. venne poi dallo stesso comunicato , per il seguito di competenza, all'Assessorato Regionale dei lavori pubblici che soltanto all'inizio del 1957 fu per la prima volta interessato all'argomento. (13)

---

(13) - Il parere del C.T.A.n.34934 espresso nella seduta del 21.12.56 fu trasmesso dal Provveditorato alle OO.PP. all'Assessorato regionale LL.PP., con lettera n.1357/3^/VI del 19 gennaio 1957.

Immediatamente lo stesso Assessorato, condividendo nel merito i rilievi formulati nel parere del C.T.A., non solo rimise gli atti al Comune per la conseguente rielaborazione in conformità del progetto, ma invitò espressamente quella amministrazione a giustificare i motivi che avevano determinato il notevole ritardo nella elaborazione del piano di ricostruzione. (14)

A tale invito il Comune diede risposta dopo quasi cinque anni, con lettera n.4367/U.T. del 21 novembre 1961.

L'inerzia del Comune.

Sembrano inspiegabili le ragioni di tanta inerzia da parte degli organi amministrativi e deliberativi del Comune, tanto più che fin dal 30 maggio 1957 l'ufficio tecnico comunale aveva provveduto, come risulta da una relazione al Sindaco, ad "approntare il progetto con le varianti e modifiche disposte con il voto del C.T.A., ed ha provveduto, altresì, con atto separato alla redazione delle norme edilizie di graduale attuazione", predisponendo pure, in data 17.5.1957, la richiesta relazione sui motivi del ritardo nella quale si legge fra l'altro : "Il piano di ricostruzione è stato prodotto con notevole ritardo a motivo della inclusione del Comune di Agrigento solo nel 36.mo elenco.....e per le remore con cui si è svolta la procedura amministrativa."

Dagli atti non si è potuto rilevare alcun elemento utile per individuare le cause della prolungata resisten-

(14) - L'Ass.to reg.le LL.PP., nel trasmettere al Comune con lettera n.1245/u. del 30.1.57, il parere n.34934 del c.t.a.ne condivide la fondatezza ed invita il Comune a rielaborare il piano di ricostruzione modificandolo in conformità al detto parere ed integrandolo dei seguenti atti :&) delib.cons.di approvazione del piano di ricost.rielaborato, vistata dalla c.p.c.; 2) norme edilizie di graduale attuazione del piano ; 3) relazione sui motivi del ritardo della elaborazione del piano.

za del Comune all'invito di rielaborare il piano di ricostruzione secondo il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato OO. PP. ed ai numerosi solleciti che da ogni parte gli venivano rivolti per tale necessario adempimento. (15)

L'elemento formale risolutivo, in quanto più vicino in ordine di tempo al risveglio della attività comunale, potrebbe individuarsi in una lettera personale del Prefetto al Sindaco (n.11035 del 6 maggio 1961), oppure nel contenuto della seguente lettera del Genio Civile, di poco pre-

---

(15) - I primi solleciti che risultano pervenuti al Comune per la ritrasmissione del piano di ricostruzione rielaborato secondo il parere del C.T.A. sono del 1959 (lettera del Genio Civile di Agrigento n.9762 del 18 luglio 1959, sollecitata con successiva n.13285 del 7 ottobre) Anche di fronte all'insistenza della Prefettura e dell'Assessorato regionale lavori pubblici (lettera del Prefetto di Agrigento n.25481/IV del 23 settembre 1959 e dell'Assessore regionale ai LL.PP. n.20430/U9 del 26 ottobre successivo) il Sindaco, rompendo un triennale silenzio, comunicava al Genio Civile (lettera n.35962/U.T. del 30 ottobre 1959) che "il progetto del piano di ricostruzione con le rettifiche disposte con voto del C.T.A. n.34934 del 21.12.56 deve essere ancora approvato dal Consiglio comunale. Tale approvazione è stata già posta allo ordine del giorno di Consigli comunali precedenti, ma a tutt'oggi la pratica non è stata ancora trattata ; era stata inclusa ancora una volta all'ordine del giorno del Consiglio comunale che doveva riunirsi nei giorni 10 e 11 ottobre, Consiglio che è stato rinviato alla prima decade del prossimo mese di Novembre."
Nell'anno seguente, a tale comunicazione, un nuovo sollecito del Genio Civile (lettera n.10133 del 30 luglio 1960, acquisita agli atti del Comune col n.24353/Gab. del 3.8.960) rappresenta al Comune che "la mancata adozione del piano di ricostruzione impedisce la realizzazione dell'espansione verso sud in terreno idoneo e libero da vincoli panoramici ed archeologici."
Il Comune rispose alla nota n.10133 citata, sia pure dietro sollecito del Prefetto (lettera n.18012/IV del 20.8.60) con lettera n.26686 del 26 agosto successivo assicurando che l'argomento sarebbe stato inserito all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. La stessa assicurazione si riscontra in una lettera del 19/1/61 (n.253/U.T.)al Genio Civile.

16

cedente (n.5369 del 24 aprile 1961):

Necessità del piano anche se limitata.

"Come ripetutamente fatto presente con le precedenti note, deve mettersi in evidenza che per il Comune di Agrigento l'attuazione del piano di ricostruzione ha carattere di vitale importanza in quanto permetterebbe la realizzazione di una zona di espansione edilizia, prevista nel piano stesso, nel versante sud della città vecchia sulla direttrice per Porto Empedocle, su terreno idoneo alla edificazione e libero da vincoli panoramici ed archeologici, ed inoltre non franoso, evitando così l'espansione attuale della città sia verso il versante Nord, ricadente, com'è noto su terreni poco stabili e franosi, sia verso la Valle dei Templi con grave e irreparabile depauperamento del suo patrimonio panoramico ed archeologico."

[redacted]

Si trattava pur sempre del dilemma chiave della direttrice di espansione della città verso San Leone o verso Porto Empedocle. La soppressione della seconda zona di espansione prevista dal progetto Granone (a sud est dell'abitato, verso San Leone, ma troppo incidente sulla zona archeologica della Valle dei Templi) aveva forse indotto i sostenitori della direttrice per San Leone a premere sulle determinazioni delle amministrazioni comunali succedutesi dal 1956 al 1960 (16) nel senso dell'abbandono del piano così mutilato.

Sintomatico appare al riguardo il senso di irritazione che traspare da una annotazione a matita sulla lettera con cui il Provveditorato alle OO.PP. [redacted]

(16) - Sindaco Lauretta (27.6.56 - 17.1.58) ; Sindaco Di Giovanna (18.1.58 - 5.11.60) v.allegato.

aveva comunicato il parere del C.T.A. il 19 gennaio 1957. Vi si legge, *infatti* :

"Avanzare domanda al Ministero perchè lo Stato si sostituisca al Comune per l'attuazione del piano di ricostruzione, dato che questo, date le condizioni deficitarie, non può provvedere."

Detta disposizione apocrifa non ha avuto seguito : è evidente che si trattava solo di una espressione di stizza e di rammarico per il pregiudizio arrecato alla possibilità di un passaggio a sud est (sulla Valle dei Templi) verso San Leone.

Cinque anni per decidersi al sacrificio di San Leone.

Con la nuova amministrazione insediatasi nel gennaio 1961 (17), la situazione sembra mutata. Finalmente, infatti, il 27 giugno 1961 il Consiglio comunale si decide ad approvare, nella stessa seduta, le deliberazioni n.114 e 114 bis concernenti rispettivamente il piano di ricostruzione e le relative norme di attuazione. (Allegati B e C)

Erano trascorsi circa sedici anni da quando il legislatore del dopoguerra aveva previsto la possibilità di intervenire nella ricostruzione dei centri abitati danneggiati, e quasi nove anni da quando era stata stata messa in cantiere la progettazione del piano di ricostruzione di Agrigento.

Le due deliberazioni anzidette contenevano un vizio quasi impercettibile che nascondeva però un

---

(17) - Sindaco Foti (25.1.1961 - 21.1.1965) (v.allegato C/bis)

germe letale : nacquero prive degli allegati grafici necessari alla certa definizione del loro contenuto.

Nel verbale della seduta consiliare del 27 giugno 1961 relativo alla approvazione del piano di ricostruzione si dice che : "esso piano prevede la costruzione di un quartiere di ampliamento del centro urbano," mentre, più oltre si legge che "dopo accurato studio sono state prescelte due zone che per la loro ubicazione ed esposizione e natura di terreno si prestano alla realizzazione di centri residenziali."

Una sola zona di espansione a sud ovest

Più avanti si parla di una prima zona di espansione alla quale però non ne segue una seconda.

Risulta ancora che un consigliere abbia chiesto di "avere in visione possibilmente i disegni" per "conoscere qual'è la zona di espansione" e che il Sindaco gli "fornisce i disegni richiesti" dopo di che lo stesso consigliere fa rilevare che la zona di espansione scelta non è la più idonea in quanto vi sono molti dislivelli da superare, mentre la più idonea sarebbe stata quella verso il mare dalla parte pianeggiante di San Leone."

[redacted]

Ciò non pertanto il Consiglio approva "il piano di ricostruzione presentato dall'amministrazione, ad unanimità".

VIII/29

Il piano in buona sostanza, prevede, riguardo alla zona di espansione ("prevista sulla altura che si protende verso il mare immediatamente a sud della nuova via di circonvallazione in corrispondenza dell'imbocco della galleria, prima della Stazione ferroviaria") una zonizzazione con sette tipi edilizi di varia caratteristica (verde pubblico, giardini privati, zona a villa podere, zona a villa, estensivo, estensivo medio, edifici collettivi) che è impossibile individuare senza riferimento ad allegati planimetrici.

[redacted]

Ebbene, la deliberazione n.114 ne è priva.

L'altra, n.114 bis, nel prevedere la graduale attuazione del piano di ricostruzione riassume "le norme edilizie e la zonizzazione" del piano di ricostruzione, che sono "illustrate nella relazione che accompagna il progetto di cui al parere favorevole del C.T.A del Provveditorato alle OO.PP."...." "con riferimento alla cartina allegata."

Ma anche quest'ultima deliberazione non risulta corredata, nel suo originale depositato alla Segreteria generale del Comune, della planimetria necessaria recante le firme del Segretario, del Sindaco e del Consigliere anziano, quale parte integrante di un atto deliberativo indecifrabile senza di essa.

30

Nessun rilievo venne sollevato al riguardo dalla Commissione provinciale di controllo nè per la mancanza della planimetrie dal contesto dei due atti deliberativi nè per la violazione dell'art.5 della legge 27 ottobre 1951,n.1402 che prevede l'ostensibilità del piano di ricostruzione per trenta giorni nella segreteria del Comune con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio.(18)

Un controllo di legittimità senza... ..esame.

Si trattava - come dice la relazione dello ufficio istruttore della Commissione di controllo a proposito della deliberazione n.114 - di "atto di massima" (sic !), e pertanto esso fu reso esecutivo nella seduta del 4 agosto 1961 con decisione n.14055/10578. La deliberazione n.114 bis sulle norme di attuazione fu pure riscontrata esente da vizi di legittimità con decisione n.20291/15690 del 7 novembre 1961.

Il rilievo formulato riguardo alla mancata inserzione delle planimetrie,a corredo delle due deliberazioni, agli atti ufficiali del Consiglio, viene ancora oggi considerato puramente formale poichè la carta planimetrica allegata all'originario progetto del piano di ricostruzione (tuttora acquisita agli atti dell'Ufficio Tecnico) potrebbe ritenersi sufficiente ad integrare il deliberato consiliare.

---

(18) - La deliberazione n.114 del 27 giugno 1961 risulta ~~[illegible]~~ pubblicata all'albo per un solo giorno (2.7.1961).

31

Ma - indipendentemente dalla fragilità di tale argomentazione che non regge dinanzi alla considerazione che il progetto era stato sostanzialmente mutato per effetto della opposizione della Soprintendenza ai monumenti e sopratutto del parere del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. - si vedrà più avanti come, se il piano di ricostruzione non venne poi attuato, ciò fu dovuto proprio alla incertezza dei riferimenti cartografici.

[redacted]

Dopo l'approvazione del piano di ricostruzione e delle relative norme di attuazione da parte del Consiglio comunale, ebbe inizio una nuova serie di sollecitazioni per superare le remore e le lungaggini che continuarono a caratterizzare, nel corso degli anni, l'iter amministrativo della pratica.

In tale opera di sollecitazione si distingue il Genio Civile cui premeva di "convogliare finalmente in zona tecnicamente idonea e libera da vincoli panoramici ed archeologici l'espansione edilizia, che finora preme disordinatamente nelle zone tecnicamente ed urbanisticamente meno idonee perchè affette da movimenti franosi e male orientate, per mancanza di altre aree".(19)

---

(19) - Lettera n.15326 del 23 novembre 1961.- Già in precedenza il Genio Civile aveva invitato il Comune a restituire all'Assessorato reg.le LL.PP. il piano di ricostruzione per il definitivo provvedimento di approvazione (lettera n.9957 del 27 luglio 1961 e n.14325 del 28 ottobre successivo). Con tale ultima lettera, anzi, viene manifestato l'intendimento di "proporre all'Assessorato reg.le dei lavori pubblici il finanziamento per la costru-

Perfino l'Assessorato regionale agli Enti Locali, che, a quanto risulta dagli atti rinvenuti presso il Comune, non era mai intervenuto (20) nella vicenda, invita il comune a dare sollecito riscontro alla lettera (di quattro anni prima) con cui l'Assessorato dei Lavori Pubblici aveva trasmesso al Comune il parere del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. sul progetto originario.

[redacted]:

Quando finalmente gli atti relativi al piano di ricostruzione furono trasmessi, per la definitiva approvazione, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si rivelò l'impossibilità di un esame di merito per l'insufficienza degli elementi (fra cui appunto la mancanza di planimetrie allegate) occorrenti all'accertamento della corrispondenza fra i rilievi espressi sul progetto dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. ed il piano successivamente approvato dal Comune.

Fu necessario l'invio di un funzionario dello Assessorato, l'Ispettore Centrale Dott. Mancuso con il compito di effettuare tale accertamento (21) che fu condotto a termine il 22 dicembre 1962 con un rapporto (n.13086) che si può riassumere nei

---

zione di una strada di accesso e di penetrazione nella zona di espansione edilizia prevista nel versante sud della città vecchia sulla direttrice per Porto Empedocle."

(20) - Lettera n.5184 del 7 novembre 1961.

(21) - L'incarico fu conferito al Dott. Mancuso con lettera n.22680 del 4 dicembre 1962.

termini seguenti :

"La copia del progetto del piano di ricostruzione ricevuta per l'esecuzione dell'incarico coincide con quella esaminata dal C.T.A. per il parere n.34934. Le modifiche suggerite dal C.T.A. sono :

1) - abolizione della seconda zona di espansione ;
2) - abolizione arteria a sud dell'abitato ;
3) - ammissibilità delle demolizioni per l'allargamento della strada a nord del vecchio centro urbano a condizione che la demolizione interesserà soltanto edifici danneggiati ;
4) - accoglimento delle opposizioni Griffo (Soprintendente Antichità), Cavallaro, Firetto, Vaiana e e Clemente, Mirabile, Lena, Crapanzano, La Vecchia, Miceli, Bennice, e Guaia, Gimbertone (cioè di tutte quelle pervenute).

Ciò premesso, dall'esame del progetto si è rilevato : per i punti 1) e 2) il Comune si è adeguato ai rilievi mediante l'abolizione della seconda zona di espansione e della nuova arteria a sud dell'abitato , mediante cancellazioni in rosso sulla planimetria ; per il punto 3) si desume che in genere la norma suggerita dal C.T.A. appare rispettata salvo che per due fabbricati posti nella zona a N.E. del vecchio agglomerato ; sul punto 4) nulla può dirsi."

[redacted]:

L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici non potè ritenere sufficienti tali conclusioni. Era intervenuto infatti un nuovo rilievo espresso dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. (n.770 del 22 febbraio 1962) la quale riteneva necessaria le resti-

tuzione del piano di ricostruzione approvato dal Consiglio comunale, all'Ente interessato "perchè sui grafici venissero apportate le variazioni di cui alle raccomandazioni contenute nel voto del C.T.A. n.34934 del 21 dicembre 1956" (22).

L'Assessorato, pertanto, rinviò al Comune (con lettera n.9446/U.9 del 13 giugno 1962) il piano di ricostruzione per apportarvi "con nuovo atto deliberativo" le modifiche suggerite dagli organi tecnici consultivi.

Posto di fronte alla necessità di dovere determinare in maniera inequivoca (23) i reali termini della zonizzazione e la individuazione dell'area di espansione della città previsti dal piano di ricostruzione, il Comune non seppe resistere ad una così provocatoria esigenza di chiarezza ....ed abbandonò del tutto ogni idea di ricostruzione.

Il piano di ricostruzione, infatti, è ormai morto e sepolto. (24)

---

(22) - Così si deduce da una lettera del Genio Civile al Comune N.8380 del 4 agosto 1962. La lettera della Sezione Urbanistica n.770 citata nel testo non si è rinvenuta agli atti.

(23) - Le cancellazioni in rosso apportate dall'Ufficio tecnico comunale ai disegni allegati all'originario progetto Granone non erano state ritenute sufficienti.

(24) -L'unico sollecito dell'Assessorato (lettera n.12948 del 23.7.1962) suscitò un laconico riscontro del Comune (lettera n.30477 del 4.8.962) : "si assicura che al prossimo Consiglio sarà sottoposta la voluta rielaborazione del piano di ricostruzione."

35

Per la città di Agrigento il danno fu incalcolabile. Ma tutti vi si rassegnarono.

[redacted] L'ultimo richiamo levatosi a conclusione di questa incredibile vicenda è del Genio Civile, che, nel silenzio generale, andava ancora balbettando nell'agosto 1962 (lettera n.9479): ".....questo Ufficio non può più rilasciare certificati di idoneità per aree diverse da quella della direttrice di espansione..."

Le responsabilità: Dei fatti sopra riferiti, oltre all'impressione negativa sull'andamento generale dell'intera vicenda ed alle responsabilità di natura politica o comunque di natura tale da esulare dalla competenza di questa sede emergono alcune considerazioni più pertinenti che qui di seguito si rassegnano sommariamente:

1) - Fin dalla data del 27.6.1961 il Prefetto di Agrigento avrebbe potuto, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art.13 della legge 27 ottobre 1951, n.1402 adottare quelle misure di salvaguardia che in attesa della definitiva approvazione del piano di ricostruzione, potevano favorirne la futura attuazione.

del Prefetto Non risultando agli atti del Comune che nulla sia stato fatto in questo senso, non può ritenersi con certezza alcun giudizio riguardo ad una eventuale inerzia del madsimo organo governativo della provincia.

Tuttavia va rilevato che, qualora in altra sede non dovesse risultare alcuna responsabilità del Prefetto nel senso del mancato esercizio di un potere previsto dalla legge a salvaguardia del pubblico interesse, tale risultanza non potrebbe che aggravare la responsabilità degli altri organi che, in diversa sede e misura, avrebbero dovuto

36

esplicare una attività conducente al fine della realizzazione del piano di ricostruzione.

della C.P.C., 2) - Appare censurabile il comportamento della Commissione provinciale di controllo per i seguenti motivi :

a) per avere dichiarato esente da vizi di legittimità la deliberazione consiliare n.114 del 27.6.1961 che, in violazione dell'art.5 della legge n.1402 del 1951, avrebbe dovuto essere pubblicata, nelle forme prescritte da tale norma, mentre è risultato che ciò non si è verificato;

b) per non essersi avvalsa della facoltà di cui all'art.37 dell'Ordinamento degli Enti Locali al fine di accertare l'esatta portata del contenuto normativo delle deliberazioni nn.114 e 114 bis del 27.6.1961 , le quali, in mancanza degli allegati cartografici, non potevano pienamente essere esaminate sotto il profilo della legittimità ; un esame accurato del testo in relazione agli allegati avrebbe potuto consentire di ravvisarvi, sopratutto nelle norme edilizie e di zonizzazione, violazioni di leggi e di regolamenti ;

c) per non aver esercitato le funzioni di cui allo art.252 dell'Ordinamento degli Enti Locali che ad essa conferiscono la competenza dell'accertamento del danno.

Sembra infatti che, anche se poteva pervenirsi a conclusioni negative riguardo alla sussistenza di danni conseguenti alla mancata attuazione del piano di ricostruzione, ciò non si sarebbe dovuto presumere se non dopo avere esperito i relativi necessari accertamenti.

Ulli/37

Peraltro, qualora dovesse risultare da una tale indagine che l'amministrazione comunale abbia erogato spese per la realizzazione di opere che sarebbero state effettuate con gli speciali vantaggi finanziari previsti dallo art.15 della legge n.1402 del 1951 nel caso si fosse pervenuti alla approvazione del piano di ricostruzione, la differenza fra l'ammontare della spesa effettuata dal Comune ed il minore costo consentito dall'applicazione di tale norma potrebbe configurarsi come danno procurato all'Ente o ai terzi ai fini dell'integrazione di una responsabilità civile degli amministratori che con dolo o colpa grave abbiano ostacolato l'iter formativo del piano.

dell'Assessorato Enti Locali,

3) - L'Assessorato regionale degli Enti Locali, cui non furono ignote, come si è detto, le remore frapposte dagli organi comunali alla definitiva approvazione del piano di ricostruzione, non ha esercitato alcuna efficace azione di vigilanza, nel caso specifico, nè sul Comune, nè sulla Commissione provinciale di controllo.

del Ministero e dell'Ass.to LL.PP.

4) - Il Ministero dei Lavori Pubblici in primo tempo, e l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto (~~legge~~ D.P.R.30.7.1950,n.878) hanno mancato di esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art.2, comma 3°, della legge n.1402, una volta accertata l'inadempienza del Comune relativamente alla compilazione del piano entro i termini prescritti.

Le responsabilità penali.

5) - La mancata acquisizione agli atti ufficiali del Consiglio comunale, in sede di approvazione delle delibera-

38

zioni n.114 e n.114 bis del 27 giugno 1961, dei documenti essenziali del piano di ricostruzione di cui all'art.4 della legge n.1402 del 1951, potrebbe integrare gli estremi dell'illecito penale a carico del Segretario Generale del Comune che assistette alla seduta, sotto il profilo dell'omissione di atti d'ufficio, nonchè in quanto sia possibile configurare il reato di falso ideologico nei fatti che diedero luogo al risultato dell'equivocità delle norme approvate, anche a carico del Sindaco e del Consigliere anziano che controfirmarono il verbale della stessa seduta.

6) - Successivamente all'approvazione delle predette deliberazioni, il mancato riscontro degli inviti rivolti all'amministrazione comunale per la integrazione di tali atti con le varianti proposte dagli organi tecnici consultivi, sembra potere integrare il reato di omissione di atti d'ufficio a carico del Sindaco, essendo stato accertato il mancato inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale, unico organo competente nella fattispecie, a deliberare in senso contrario agli inviti predetti data la precedente espressione di volontà nel senso della approbazione di un piano di ricostruzione.

35

40

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica ed edilizia del Comune di Agrigento - Parte I^a^

Capitolo II^a^

PIANO REGOLATORE

Atti richiamati :

- Allegato D - Deliberazione del Consiglio comunale n.160 del 15.5.1953 - (Istituzione della Commissione urbanistica) -

- Allegato E - Deliberazione del Consiglio comunale n.160 bis del 24.5.1953 - (Nomina della Commissione urbanistica) -

- Allegato F - Deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 9.8.1956 - (Bando di concorso per il piano regolatore generale di Agrigento) -

40

41

- Allegato G - Deliberazione del Consiglio comunale n.48 del 13.9.1956 - (Bando di concorso per il Piano Regolatore Generale di Agrigento).

- Allegato H - Lettera Assessorato Regionale LL.PP. n.411/U.9 del 25.1.1957 - (Bando di concorso per la compilazione del piano regolatore generale)

- Allegato I - Deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 19.2.1957 - (Piano regolatore - - bando di concorso)

- Allegato L - Deliberazione della Giunta municipale n.245 del 26.3.1957 - (Piano regolatore - bando di concorso - integrazione norme composizione Commissione giudicatrice)

- Allegato M - Deliberazione della Giunta municipale n.347 del 26.4.1957 - (Piano regolatore - bando di concorso - approvazione direttive di massima - atto d'urgenza)

- Allegato N - Deliberazione del Consiglio comunale n.174 del 5.6.1957 - (Ratifica deliberazione G.M.n.347 del 26.4.1957)

- Allegato O - Deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 13.2.1959 - (Piano regolatore intercomunale)

- Allegato P - Deliberazione del Consiglio comunale n.113 del 27.6.1961 - (Piano regolatore ; committenza incarico redazione ed approvazione disciplinare)

- Allegato Q - Decreto Assessore Reg.le Sviluppo Economico n.3320 del 17.4.1963 - (Autorizzazione alla formazione di un piano regolatore intercomunale fra Agrigento e Porto Empedocle)

- Allegato R - Deliberazione del Consiglio comunale n.127 dell'11.12.1963 - (Piano regolatore intercomunale - richiesta contributo regionale)

- Allegato S - Deliberazione della Giunta Municipale n.479 del 30.7.1964 - (Piano regolatore intercomunale - contributo regionale.)

41

42

PIANO REGOLATORE

Dopo le distruzioni e i danneggiamenti arrecati dagli eventi bellici al centro dbitato di Agrigento, "le case vennero costruite nello stesso sito e nelle stesse forme e dimensioni , con una aggravante, che fu adoperato materiale costruttivo assai scadente, mentre non si profittò subito della possibilità del trasferimento in quartieri razionalmente studiati per motivi igienici, come previsto dalle leggi promulgate."

Con tali accorate espressioni di un dattiloscritto anonimo, rinvenuto accidentalmente fra gli atti del piano regolatore di Agrigento, ha inizio la tormentata storia di un altro problema, irrisolto come quello già esposto del piano di ricostruzione al quale per molti versi è collegato e che ne costituisce , in certo senso, il seguito.

Il primo orientamento per l'espansione [redacted]

E' del 1952 una proposta dell'amministrazione comunale al Consiglio per il conferimento dell'incarico di elaborare "un piano di espansione del centro abitato con direttrice verso sud ovest" agli Ingg.Camilleri, Vaiana, Rubino e Rizzica.

Lo stanziamento per le relative spese di L.2.000.000, venne ridotto dal Consiglio comunale a L.1.500.000 con una deliberazione che non ebbe però pratica attuazione perchè la previsione finanziaria non fu iscritta in bilancio.

L'esigenza di regolare in ogni modo l'espansione urbanistica, intanto, premeva in modo da indurre la amministrazione comunale, a seguito di una relazione dell'Ufficio Tecnico, a tentare di aggirare l'ostacolo principale che si frapponeva ad una formale pianificazione (la perenne discordia sulla scelta delle direttrici) con un espediente inteso a garantire una certa disciplina pur lasciando impregiudicato il problema di fondo.

Il primo tentativo di disciplinare la espansione : un compromesso.

Il 15 maggio 1953 il Consiglio comunale istituì, con atto n.160, a tal fine, una Commissione urbanistica con il compito "di dare pareri sui progetti di nuove costruzioni destinate a sorgere oltre l'attuale periferia della città." (art.1) nonchè di esprimere parere "sui progetti di nuovi rioni urbani, sui progetti di ampliamento e riforme di quelli esistenti.....ed in genere su tutto quanto interessa il regime urbanistico della città". (art.4)

La stessa deliberazione, ancorchè pubblicata per un solo giorno (24 maggio 1953) aveva sostanzialmente un valore regolamentare per disciplinare lo sviluppo edilizio della città, "frattanto che il Comune non provveda all'attuazione di un regolare piano di espansione della medesima."

Così era motivata la coeva deliberazione consiliare n.160 bis con la quale veniva nominata, per il periodo di 4 anni la Commissione urbanistica composta di 11 componenti " ai sensi delle norme sulla istituzione e funzionamento della commissione, statuite con la deliberazione n.160.

Questo secondo atto fu pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Il tentativo, però, non fu coronato da successo. Non risulta infatti che la Commissione urbanistica abbia mai svolto alcuna attività, nè si provvedette a rinnovarla alla scadenza del quadriennio di durata in carica.

I primi rilievi tecnici.

Una lettera del Genio Civile n.20185 del 28.11. 1955, concernente la costruzione del nuovo Ospedale Civile, rivela che a quel tempo erano in corso altri studi preliminari per la sistemazione urbanistica della zona della Rupe Atenea ; con tale nota si sollecitava dal Comune "l'intensificazione dei lavori di rilevamento fotogrammetrico della periferia dell'abitato, già inviato dall'E.I.R.A. allo scopo di potere approntare con la massima sollecitudine lo studio relativo alla sistemazione urbanistica dell'intera zona interessante il costruendo complesso ospedaliero alla Rupe Atenea.." e si suggeriva all'Assessorato regionale lavori pubblici la assunzione del relativo onere finanziario "non potendosi ulteriormente procrastinare lo studio della sistemazione della zona nella quale risulta che vari privati vanno intanto costruendo disordinatamente."

Le prime polemiche sulle direttrici.

Frattanto veniva sviluppandosi una campagna di stampa in favore della scelta di aree di espansione urbanistica diverse da quelle contigue all'abitato sulle quali l'amministrazione conduceva i rilievi preliminari al piano regolatore in progetto.

Sul Giornale di Sicilia del 31 dicembre 1955 il Prof. Mario La Loggia, occupandosi della "espansione urbanistica di Agrigento", sosteneva l'inadeguatezza della zona " dove sorge la città e dove secondo alcuni tecnici dovrebbe svolgersi il piano regolatore" che

viceversa avrebbe dovuto prevedere "soluzioni da proiettare con tranquillità nel futuro o, quanto meno, durature per un periodo non inferiore a cento anni."

Veniva svolgendosi una serrata critica nei confronti dei progetti pubblici e privati più accreditati, ritenuti "soluzioni per l'espansione in zone molto limitate e quindi non suscettibili di assurgere alla dignità di piani regolatori propriamente detti della città, ma semplici programmi di fabbricazione" da inserire piuttosto nel Regolamento edilizio, mentre si prospettava la tesi che "un vero e proprio piano regolatore ad Agrigento non può attuarsi se non in una zona completamente vergine, in pianura, affrontando il problema con lungimiranza e con coraggio...."

Il sogno di una nuova Agrigento.

Si sosteneva, in effetti, il radicale trapianto della città nella zona costiera di San Leone "pianeggiante, movimentata da quattro poggi (i quattro colli della nuova Agrigento), vergine da costruzioni, ove facilissima appare la regolazione geometrica", una pianificazione urbanistica avveniristica e globale ("strade rettilinee a doppia carreggiata di 9 metri ciascuna,....una piazza in ogni via principale.. .. larghi marciapiedi alberati con ficus beniamina.. la via dei negozi.....la zone degli uffici comunali, provinciali, regionali e governativi....la zona residenziale con grandi palazzi e grattacieli.....la zona dei villini....") per la fondazione ex novo di una grande città con un "braccio industriale" verso ovest (litoranea per Porto Empedocle e zona industriale

della Montecatini) e con un "braccio commerciale e turistico" verso est (collegamento diretto, "con l'aeroporto in fase di progettazione in contrada Cannatello").(25)

Le pressioni esercitate attraverso la stampa sull'amministrazione e sulla pubblica opinione incidevano in un momento particolarmente delicato, durante la fase preliminare degli studi e dei rilievi tecnici disposti dall'amministrazione comunale per l'individuazione delle aree più idonee all'espansione urbanistica.

Proprio in quel periodo, infatti, erano stati affidati all'Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici (E.I.R.A.) i rilievi del territorio comunale.

Difficoltà finanziarie.

Trattandosi di indagini tecniche molto costose (L.15.000 per ettaro), il Comune dopo aver provveduto alla spesa relativa a 100 ettari (fascia di territorio a sud dell'abitato fra il cimitero Bonomorone e l'Addolorata), chiese all'Assessorato regionale dei lavori pubblici il finanziamento di L.15.000.000 per i rilievi da eseguire su altri mille ettari di territorio (lettera n.2432/U.T. del 20 gennaio 1956).

L'atto di nascita del piano regolatore generale.

Interveniva frattanto l'obbligo di predisporre un Piano Regolatore generale della città. Infatti con decreto interassessoriale n.255 del 12 marzo 1956 Agrigento fu compresa nell'elenco dei Comuni aventi l'obbligo di redigere un Piano Regolatore Generale.

---

(25)- Le citazioni sono tratte da una serie di articoli pubblicati dal Prof. La Loggia sul Giornale di Sicilia e che tutt'ora sono custoditi fra gli atti dello Ufficio tecnico comunale ("Allo studio tre progetti di sistemazione urbanistica" del 3.1.56 ;"La sistemazione della rete stradale" del 4.1.56 ; "La città deve estendersi verso il mare" del 10.1.56)

Il termine assegnato dalla amministrazione regionale al Comune per tale adempimento venne fissato in un primo tempo entro il 12 marzo 1958, e successivamente prorogato al 31 dicembre 1961.

Concorso pubblico per la progettazione.

Si pervenne così alla soluzione di bandire un concorso pubblico nazionale per lo studio del Piano Regolatore Generale della città di Agrigento, senza alcuba indicazione di massima circa le direttrici di espansione dell'abitato e senza alcuna formale preferenza delle aree da destinare a zone urbane.

Il bando venne approvato in un primo tempo con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 9 agosto 1956. In seguito all'annullamento di tale atto da parte della Commissione provinciale di controllo per violazione dell'art.189 dell'Ordinamento Enti Locali, venne adottata una nuova deliberazione (n.48 del 13 settembre 1956) che prevedeva l'inclusione di un rappresentante della C.P.C. nella Commissione giudicatrice.

Si eludono le scelte di fondo.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, cui il bando di concorso era stato inviato per i provvedimenti di competenza, ritenne che esso, per la eccessiva genericità del contenuto con cui l'amministrazione si disimpegnava dalla responsabilità di scelte fondamentali e di indirizzi di massima, fosse da modificare nel senso di una maggiore specificazione dei fini perseguiti e "che prima di procedere alla pubblicazione del bando sia predisposta ed appro-

47

vata dagli organi competenti la relazione da fornire ai concorrenti come direttiva e guida per lo studio e la elaborazione del Piano".

Con lettera n.411/U 9 del 25 gennaio 1957 l'Assessorato regionale dei lavori pubblici trasmetteva, pertanto, al Comune uno schema contenente in raffronto col bando approvato dal Consiglio comunale, le modifiche ed integrazioni ritenute opportune (allegato H) tra cui l'esclusione del rappresentante della Commissione provinciale di controllo dalla Commissione giudicatrice.

L'interesse alla valutazione dei progetti.

Con deliberazione del Consiglio n.15 del 19 febbraio 1957, il Comune fece proprie le modifiche apportate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sia pure con qualehe riserva specie per la composizione della Commissione giudicatrice.

Infatti, con deliberazione successiva della Giunta municipale n.245 del 26 marzo 1957 (ratificata dal Consiglio con atto n.155 del 22.5.1957) contrariamente a quanto previsto nella citata deliberazione n.15 conforme ai rilievi dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici, il Comune ritornava sul proprio precedente avviso di prevedere fra i componenti la commissione giudicatrice un legale designato dal Consiglio comunale (anzi che il Capo dell'Ufficio Legale del Comune), un funzionario dell'Ente Provinciale del Turismo (anzi che il suo Presidente), due esperti di urbanistica designati dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo (anzi che da quello di Agrigento.)

In ottemperanza al rilievo formulato dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, vennero pure approvate (con deliberazione della Giunta municipale n.347 del 26.4.55) le direttive di massima da fornire ai concorrenti per la elaborazione del piano regolatore.

Orientamento verso Porto Empedocle.

Tali direttive furono contenute in una relazione, tempestivamente predisposta dall'Ufficio Tecnico, avente però carattere prevalentemente descrittivo ed espositivo, dove, riguardo alla "determinazione di zone di ampliamento si vincolano i concorrenti a "tenere conto del piano di ricostruzione in fase di approvazione" che prevedeva un orientamento preciso nel senso della zona a sud ovest della città. Tale zona dovrebbe risultare da una "cartina allegata" che, viceversa, come gli altri elaborati grafici ai quali la deliberazione fa riferimento non risulta acquisita all'atto deliberativo originale.

La creazione di eventuali quartieri satelliti veniva relegata nella eventualità, mentre riguardo alla zona da destinare all'insediamento della grande industria, veniva indicata la fascia costiera fra Porto Empedocle e San Leone.

La zona industriale.

Quest'ultima direttiva fu oggetto di vivaci critiche in Consiglio comunale al momento della ratifica della deliberazione di Giunta n.347 (ratifica deliberata con atto consiliare n.174 del 5.6.1955).

Da parte dei sostenitori della valorizzazione urbanistica e industriale di Villaseta (sulla direttrice Agrigento - Porto Empedocle) fu osservato che la fascia costiera

fra Porto Empedocle e San Leone era troppo limitata per essere scelta come zona industriale, mentre da parte dei sostenitori della valorizzazione di San Leone venne ribattuto che la previsione di una zona industriale a Villaseta avrebbe indebitamente favorito la società Montecatini (consentendole un risparmio di circa 150 milioni) poichè la previsione, nel Piano regolatore, di Villaseta come zona industriale avrebbe comportato per lo Stato l'onere di provvedere alle relative infrastrutture viarie, mentre la costruzione di una via di collegamento rientrava già nei programmi della Montecatini.

Tuttavia le direttive di massima deliberate dalla Giunta, nelle quali erano indicati anche i principali problemi che i concorrenti avrebbero dovuto risolvere nella elaborazione di un progetto di Piano Regolatore, vennero ratificate.

[illegible]

Trattandosi di atti con i quali gli organi comunali operavano una scelta nella controversa materia dell'indicazione di nuove aree di espansione, sarebbe illusorio ricercarvi indicazioni non equivoche . Entrambe le deliberazioni citate, infatti, (G. M.n.347 e C.C.n.174) sono prive dei relativi allegati grafici, pure espressamente previsti, necessari a fornire tassativi elementi di orientamento ai concorrenti.

Per la copertura delle spese occorrenti per la premiazione dei progetti di piano regolatore vincitori l'amministrazione comunale richieše un contributo

50

dall'Assessorato regionale Lavori Pubblici nella misura di L.5.500.000.

Tale richiesta (26) fu avanzata contemporaneamente all'inoltro (27) degli atti relativi al bando di concorso. Mentre però riguardo a questo ultimo l'Assessorato espresse parere favorevole (28) rendendo operante l'intendimento del Comune di procedere alla progettazione del Piano Regolatore Generale, riguardo al contributo nelle spese, fino al febbraio 1958 non era stata ancora adottata alcuna determinazione. (29)

La mancanza di fondi: premessa di immobilismo.

Tuttavia, a parte gli aspetti finanziari, deve concludersi che nei primi mesi del 1958 la via per la formazione di un Piano regolatore generale del Comune di Agrigento era aperta a concrete soluzioni sia per l'intervenuta approvazione del bando di concorso sia per la disponibilità di tempo. Unica difficoltà, sempre di carattere finanziario, era costituita dalla impossibilità per il Comune di fornire ai progettisti concorrenti una cartografia aggiornata del territorio comunale per cui era stato chiesto, senza esito, un finanziamento regionale che consentisse il pagamento dei rilievi aerofotogrammetrici .

---

(26) - Lettera n.30980 del 18 settembre 1957.

(27) - Lettera n.3879 del 18 settembre 1957.

(28) - Lettera n.15259 del 28 ottobre 1957 .

(29) - In data 28 ottobre 1957 l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, aveva chiesto, per potere prendere in esame la concessione del contributo, una deliberazione di Giunta sul riparto delle somme richieste. Successivamente ad un sollecito del Comune (lettera n.4046 del 31 gennaio 1958) rispondeva evasivamente con lettera n.2427 del 18 febbraio 1958.

51

Tale difficoltà sussisteva anche al momento in cui il Comune fece proprie le modifiche apportate dall'Assessorato regionale LL.PP. all'art.4 dello schema di bando di concorso (v.allegato).

Del resto, come si vedrà più oltre le difficoltà di carattere finanziario non erano esclusive del Piano Regolatore generale e si presentarono anche in seguito per l'attuazione dei mutati programmi dell'amministrazione.

L'idea di un piano intercomunale per un irreversibile orientamento verso Porto Empedocle.

La verità è che mentre si dava corso formale (anche con una certa speditezza, almeno nell'ultimo anno) alle procedure necessarie per la progettazione di un Piano regolatore generale, andavano contemporaneamente maturando propositi opposti, tendenti al suo accantonamento per sostituirvi un progetto di piano da elaborarsi senza concorso pubblico ed aprioristicamente ispirato al principio della confluenza, oltre che industriale anche urbanistica, dei due comuni di Agrigento e Porto Empedocle nella reciproca direttrice di Villaseta.

Infatti, mentre si era ancora nel vivo della attività deliberativa per ottenere l'approvazione assessoriale del bando per il progetto del Piano Regolatore generale, un "Centro Studi per lo Sviluppo Economico e Social-e della Provincia di Agrigento" patrocinava la "creazione di un'unica zona di espansione urbanistica degli abitati delle due città"7. Nel mese di luglio 1957 si svolgeva presso la Camera di Commercio di

/52

Agrigento un convegno fra gli amministratori dei due Comuni dal quale emerse un favorevole orientamento nei confronti del "quartiere unico di espansione degli abitati di Agrigento e Porto Empedocle", talchè i due Sindaci interessati convocarono una riunione a livello tecnico per approfondire il tema.

La riunione ebbe luogo il 25 luglio 1957 presso l'Ufficio Tecnico comunale di Agrigento con la partecipazione dell'Avv. Morgante, dell'Ing.Messina e del Geom.Schembri.

Le conclusioni risultano dal seguente verbale:

Dalle decisioni di massima alle valutazioni tecniche

"""I convenuti, rifacendosi alle conclusioni favorevoli cui in proposito è pervenuta la riunione tenutasi ieri presso la Camera di Commercio, decidono di omettere qualsiasi considerazione di ordine generale sull'argomento e di passare senz'altro :

a) ad esaminare sotto il riflesso del reperimento delle aree edificabili, i progetti di costruzioni edilizie ai quali sono attualmente interessati il Comune di Agrigento ed il Comune di Porto Empedocle ;

b) a prendere nota delle possibilità di coordinamento fra le dette iniziative e la creazione del nuovo quartiere;

c) a segnalare le iniziative che, in un piano coordinato di attività, i due Comuni possono assumere per l'adempimento del detto programma urbanistico.

L'Ing. Messina per il Comune di Agrigento ed il Geom. Schembri per il Comune di Porto Empedocle forniscono pertanto i seguenti elementi :

1) precisano che nessun progetto di costruzione di edifici destinati ad uso pubblico è attualmente in corso presso i rispettivi uffici ;

2) precisano del pari che nessun progetto è in corso relativamente a costruzioni di edifici da eseguirsi direttamente dai due Comuni, neanche per alloggi sovvenzionati dallo Stato o dalla Regione ;

1/53

3) comunicano che i rispettivi Comuni sono tenuti a fornire le aree occorrenti per le costruzioni di cui ai sottoelencati progetti, finanziati dallo Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n.640 :

= Comune di Agrigento =

a) - lotto di mq.1200 per i fabbricati attualmente in corso di progettazione ad opera del Dr. Ing. Francesco Di Mino per conto dell'I.A.C.P.- L'amministrazione comunale ha già concesso la area in località Giacatello ;

b) - lotto di mq.3.000 richiesto dall'U.N.N.R.A.- C.A.S.A.S. che l'amministrazione ha già segnalato - ai fini della successiva compra - nella zona sud della via di circonvallazione ;

c) - si prevedono ulteriori richieste da parte dello I.A.C.P.

= Comune di Porto Empedocle =

a) - lotto di mq. per l'esecuzione del progetto dell'I.A.C.P. per l'importo di L.200.000.000 in fase di appalto. (10)
L'Amministrazione comunale ha già concesso il terreno in località Salsette ;

b) - lotto di mq.600 richiesto dall'U.N.N.R.A.- C.A.S.A.S. per la costruzione di due palazzine dello importo complessivo di L.30.000.000

4) - I Comuni di Agrigento e Porto Empedocle collaborano, ai sensi della legge 2 luglio 1949 n.408, con l'I.A.C.P. ai fini del reperimento delle aree occorrenti per le costruzioni di cui ai progetti sotto elencati :

a) - Agrigento - dovrà segnalare mq.5.000/6.000 per un lotto di costruzioni dell'importo di L.100 milioni;

b) - Porto Empedocle - ha già concesso in Via IV novembre il terreno occorrente per la costruzione di un lotto di edifici dell'importo di L.75 milioni i cui lavori saranno prossimamente appaltati.

(10) Così nell'originale. (N.d.r.)

5) - L'I.A.C.P. (per la gestione INA-CASA) richiede, ai sensi della legge 26.11.1955 n.1148, le seguenti superfici di terreno nei quali i Comuni sono tenuti ad installare i servizi pubblici :

a) - Agrigento - mq.42.500 che il Comune aveva segnalato in zona Lauricella (S.Leone)

b) - P.Empedocle - mq.21.500 ai fini della costruzione di alloggi per l'importo di L.302.000.000.

6) - L'Ing. Messina informa poi che il Comune di Agrigento :

a) è stato richiesto dal Ministero dei Trasporti di esprimere parere relativamente ad un'area di mq.3.600 sita a nord della via di circonvallazione (sottogas) che si vorrebbe destinare alla costruzione di alloggi per i dipendenti delle FF.SS. ;

b) è stato richiesto di segnalare mq.20.000 di terreno necessario per la costruzione di alloggi finanziati dalla Regione (legge 19.5.1956,n.33) ed in corso di progettazione ad opera del dr. ing. Giuseppe Sciascia ;

c) ha deliberato (cons.18.7.1953 n.224) di acquistare in località S.Gregorio mq.30.000 destinato alla costruzione degli impianti del C.O.N.I.-

[illegible] sui piani di ricostruzione

7) - i comuni di Agrigento e di Porto Empedocle hanno entrambi apprestato ai sensi della legge 27 ottobre 1951 n.1402 i piani di ricostruzione tutt'ora in corso di approvazione da parte del Ministero dei LL.PP.-
E' già intervenuto l'esame del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo che ha espresso parere favorevole alla approvazione pur proponendo taluni emendamenti.

I convenuti, esaurito l'esame delle pratiche anzidette con approfondita discussione concordano nei seguenti rilievi :

Una grave affermazione.

1) - I piani di ricostruzione attualmente predisposti dai due Comuni sono incompatibili con la creazione di un nuovo quartiere destinato ad accogliere unitariamente gli incrementi urbanistici delle due Città ;

2) - I piani di ricostruzione, peraltro, sotto l'aspetto tecnico amministrativo e finanziario possono costituire strumenti essenziali per la agevole realizzazione del nuovo quartiere sempre che le due amministrazioni :

55

a) - riprendano in esame i piani già unilateralmente predisposti per rielaborarli con un criterio di complementarietà reciproca in guisa da destinare allo ampliamento dell'abitato due zone contigue al confine dei rispettivi territori il cui complesso verrebbe a costituire il nuovo quartiere;

b) - approntino nelle more dell'approvazione dei piani come sopra emendati, un primo stralcio della lottizzazione delle zone di ampliamento degli abitati in modo da soddisfare le richieste in atto di terreni destinati all'edilizia sovvenzionata indirizzando sin da ora nelle zone prescelte le costruzioni che si eseguono ad iniziativa degli Enti pubblici ;

c) - predispongano con criteri unitari i due progetti complementari delle vie, delle fogne, e delle reti idriche da costruire nelle zone di ampliamento ;

d) - chiedano al Ministero dei lavori pubblici di assumersi la esecuzione dei piani non potendovi provvedere per le loro condizioni finanziarie i due comuni.

Per le iniziative anzidette sembra utile indire a breve scadenza una riunione degli Architetti che hanno elaborato il Piano di Ricostruzione per esporre loro il nuovo programma e coordinare gli studi conseguenziali e l'attività connessa dei due Uffici tecnici comunali.

3) - In stretto coordinamento con le iniziative di cui sopra vanno progettate altresì dai due comuni, ciascuno per quanto è di uso più immediato interesse ma con valutazione e destinazione unitarie, i servizi pubblici di cui entrambi in atto abbisognano, quali il macello, il mercato e simili. La realizzazione sarà perseguita secondo una più immediata valutazione della congiuntura amministrativa e nell'ambito di piani di ricpstruzione oppure attraverso un consorzio di servizi da costituire appositamente.

Rischi calcolati

4) - In relazione a quanto si prospetta alla lettera b) del punto 2), è auspicabile che gli enti gestori di fondi per la edilizia sovvenzionata, segnatamente l'I.A.C.P., indirizzino subito la loro attività costruttiva - anche per i progetti in fase di immediata esecuzione - nella zona prescelta per il nuovo quartiere accettando le eventuali remore allo uopo necessarie al fine di evitare che cospicui investimenti di denaro pubblico sfuggano alla nuova direttrice di espansione delle città. A tal fine appare utile che i Comuni,

d'intesa con i detti Enti gestori, rivedano gli atti di destinazione e di concessione di aree di cui ai punti 3) e 4) delle superiori premesse.

5) - limitatamente agli impianti del C.O.N.I. e per altre eventuali opere per le quali sussista analogo effettivo pericolo di storno degli stanziamenti in caso di ulteriore ritardo, si prospetta la opportunità di procedere alla immediata individuazione delle aree nella zona in linea di massima prescelta per il nuovo quartiere ed in modo da non arrecare pregiudizio al futuro programma.

I sottoscritti ritengono di avere adempiuto nei termini anzidetti il compito loro demandato, essendo ogni ulteriore esame degli argomenti manifestamente subordinato alle decisioni di competenza degli Organi comunali."

Il piano regolatore intercomunale contro ogni pubblico interesse.

Da tale riunione emergevano rilievi di una certa gravità : venne infatti chiaramente messa in luce la circostanza che la realizzazione del ventilato piano di regolatore intercomunale implicava la necessità di sovvertire radicalmente tutti i programmi urbanistici ed edilizi non solo in corso ma anche già in avanzato stato di maturazione nei due Comuni, con il rischio di imprevedibili ritardi e di irrimediabile sacrificio dei finanziamenti pubblici già ottenuti.

Mentre già da un anno l'amministrazione coltivava l'idea di un piano regolatore intercomunale, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ignaro del silenzioso mutamento, seguiva lo sviluppo della pratica relativa al piano regolatore generale, ricordandone i termini di scadenza.

Con lettera circolare n.10868/U.9 del 1 giugno 1958 il Comune veniva avvertito della prossima scadenza del

57

termine (3 giugno 1958, ai sensi del decreto inter-assessoriale n.255 del 12 marzo 1956), successivamente prorogato, per la elaborazione del piano regolatore generale.

Il carro innanzi ai buoi

Stranamente in contrasto con tale intervento diretto ad accelerare la procedura per la realizzazione del piano regolatore generale, è il contenuto di un biglietto autografo del Prof. Caracciolo datato 9 aprile 1958, rinvenuto fra gli atti d'ufficio, con il quale l'illustre urbanista ringraziava il Sindaco del tempo...."avendo saputo dall'Ing. Rubino dell'intenzione dell'amministrazione comunale di nominarlo per la redazione del Piano regolatore intercomunale".

In effetti gli adempimenti formali per l'invio di un progetto di piano regolatore intercomunale furono preceduti da intese ufficiose ed ufficiali a vario livello; nell'estate del 1958, ad esempio, con uno scambio di note (30) fra i Sindaci dei due Comuni di Agrigento e Porto Empedocle si convenne nell'intesa di massima.

Intanto il Sindaco provvedeva ad informare il Provveditorato alle Opere Pubbliche dell'intendimento di revocare gli atti già emanati (e superiormente approvati) per l'elaborazione del piano regolatore generale e di sostituirli con altri provvedimenti intesi alla formazione di un piano intercomunale.

Al Provveditorato (con nota n.20445/U.T. dell'11.6.1958) veniva riferito che il concorso per la progettazione del piano regolatore a suo tempo deliberato non aveva potuto essere bandito per ragioni finanziarie e che nel

(30) - Con lettera n.20446 del 12.6.1958 il Sindaco di Agrigento,"a seguito delle intese verbali precedenti" avanzava formale proposta al Sindaco di Porto Empedocle per la redazione di un piano regolatore comune alle due città. Il Sindaco di Porto empedocle comunicava la propria adesione di massima alla proposta, con lettera n.4665 del 7 luglio 1958.

frattempo era maturata l'idea di seguire la procedura di cui all'art.12 della legge urbanistica e di procedere quindi alla redazione di un piano regolatore intercomunale unitamente al Comune di Porto Empedocle" che aveva "pienamente aderito all'iniziativa".

La lettera del Sindaco così continuava :

Il Comune chiede conforti ufficiali

""Allo scopo di confortare l'azione che questa Amministrazione intende iniziare, si prega codesto Ufficio di volere cortesemente esprimere un proprio parere sui seguenti punti :

1) - se è opportuno e consigliabile procedere alla redazione del suddetto piano intercomunale, anzichè del piano regolatore per il solo territorio di Agrigento, come precedentemente previsto;

2) - se è opportuno abbandonare il sistema del pubblico concorso ed affidare l'incarico a professionisti competenti in materia, allo scopo di evitare le lunghe e laboriose procedure per l'espletamento del concorso ed allo scopo di pervenire alla realizzazione del piano di che trattasi con l'urgenza che il caso richiede.

E' opportuno rilevare al riguardo che la elaborazione del precedente bando di concorso e relativa approvazione da parte delle competenti autorità tutorie ha richiesto circa due anni."

All'Assessorato, invece, con lettera n.19978 del 20 giugno 1958, veniva richiesto di esprimere il proprio parere sull'iniziativa di un piano regolatore intercomunale, sottolineando che essa comportava l'abbandono del "sistema del pubblico concorso". "...Affidando, invece, l'incarico (della progettazione del piano) a professionisti di comprovata competenza" - si diceva nella lettera - si sarebbero evitate "sia le lunghe e laboriose procedure necessarie per l'espletamento del concorso, sia il maggiore onere finanziario che il concorso stesso comporte-

Ille 53

rebbe.....al fine di pervenire alla realizzazione del piano con l'urgenza che il caso richiede".

Dal tenore delle citate comunicazioni traspare la preoccupazione di giustificare, da una parte, l'arresto delle procedure per la progettazione del piano regolatore generale ed il tentativo di coprire, dall'altra, le pesanti responsabilità che l'amministrazione comunale andava ad assumersi con l'accantonamento di un programma già in fase di avanzata esecuzione e con la scelta di soluzioni di minore garanzia per il pubblico interesse a causa dell'abbandono della modalità del pubblico concorso.

Non essendo state rinvenute agli atti le risposte formulate dal Provveditorato alle OO.PP. e dallo Assessorato regionale dei LL.PP., ai quèsiti proposti, si ignora se l'iniziativa dei due comuni abbia ricevuto il conforto di tali organi superiori.

Nel febbraio dell'anno successivo, comunque, rompendo ogni indugio, il Consiglio comunale di Agrigento, con atto n.6 del 13.2.1959, deliberava formalmente di revocare il bando di concorso pubblico per la progettazione di un piano regolatore generale e di conferire il mandato di prendere gli opportuni contatti con urbanisti di sua scelta da incaricare, senza la formalità del pubblico concorso, della progettazione del piano regolatore intercomunale.

Si pervenne così, alla definitiva determinazione di elaborare un piano regolatore intercomunale in luogo del piano regolatore generale che a sua volta aveva praticamente sostituito il piano di ricostruzione al quale non fu dato seguito. Il processo verbale dell'approvazione della

60

citata deliberazione n.6 del 1959 presenta spunti di notevole interesse.

"Pareri" irrituali..

Vi si rileva anzitutto che il Genio Civile ed il Provveditorato alle OO.PP. avrebbero espresso il proprio parere favorevole all'iniziativa dell'amministrazione ; tale circostanza non è riscontrabile per la irrituale forma con cui il detto parere sarebbe stato espresso, verbalmente, nel corso di una riunione tenuta presso l'ufficio del Genio Civile.

...e motivazioni infondate.

Tutt'altro che contingenti appaiono, inoltre, le giustificazioni di ordine finanziario e di maggiore celerità di attuazione addotte a sostegno della preferenza del piano regolatore intercomunale su quello generale. Traspare, infine, evidente l'interesse di orientare la progettazione del piano nel senso della valorizzazione industriale ed urbanistica della zona di Villaseta e di conferire al Sindaco la più ampia discrezionalità sulla scelta dei progettisti.

La deliberazione venne adottata a maggioranza col solo dissenso dei consiglieri La Loggia, Vaiana e D'Alessandro.

Sancita, con tale atto, una svolta fondamentale nella programmazione urbanistica di Agrigento, dovrà trascorrere ancora oltre un anno perchè l'amministrazione dia corso all'attività che avrebbe dovuto derivarne. Ad interrompere l'inerzia, nel luglio del 1960, giova una lettera (n.9572 del 19 luglio 960) del Genio Civile, tendente ad acquisire notizie sullo stato della pratica relativa all'ormai superato progetto di piano regolatore generale.

61

La difficile scelta dei progettisti... ..già incaricati.

In seguito a tale richiesta il Consiglio comunale, riunitosi nello stesso mese, respinge la proposta del Sindaco di incaricare gli urbanisti Caracciolo, Bonafede e Rubino della progettazione del piano regolatore intercomunale, ed impegna l'amministrazione a chiedere all'Assessore regionale dei Lavori pubblici l'autorizzazione preventiva prescritta dall'art.12 della legge urbanistica del 1942 per la formazione di piani regolatori intercomunali.

Di ciò il Sindaco diede notizia al Genio civile (lettera n.23549/U.T. del 13.8.1960), mentre all'Assessorato regionale dei Lavori pubblici(che aveva già sollecitato l'approvazione del piano regolatore generale entro il nuovo termine del 31 dicembre 1961;circolare n.13656/U.9 del 25.8.1960) lo stesso Sindaco forniva assicurazione di adempimento (lettera n.27192/U.T. del 31.8.1960) impegnandosi, fra l'altro, a riproporre al Consiglio la nomina dei progettisti del piano regolatore intercomunale, con evidente confusione di linguaggio.

Frattanto, l'Ufficio tecnico comunale, con relazione del 16 agosto 1960, rappresentava al Sindaco l'urgenza di dare esecuzione al deliberato consiliare circa la richiesta della preventiva autorizzazione regionale per la formazione di un piano intercomunale ai sensi dell'art.12 della legge urbanistica.

62

La Giunta municipale deliberò in tal senso con atto n.795 del 16 settembre 1960.

Poichè l'esame di tale deliberazione da parte della Commissione provinciale di controllo richiese un periodo di cinque mesi (la decisione favorevole fu adottata il 28 febbraio 1961), soltanto in data 5 aprile 1961 potè essere interessato dal Sindaco (con istanza n.11966) l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ai fini della prescritta autorizzazione.

Da notare che, alla data di tale istanza, il Comune di Porto Empedocle non disponeva ancora di alcun atto formale esecutivo che esprimesse la volontà di formare un piano regolatore comune alla città di Agrigento.

Pressioni sul Comune di Porto Empedocle.

Premeva intanto, prima ancora della richiesta della autorizzazione regionale, poi rilasciata soltanto nell'aprile del 1963, l'interesse alla nomina dei progettisti.

Si è rinvenuto fra gli atti d'ufficio un pro memoria dell'Ing. Rubino del 14 settembre 1960 con il quale si rappresenta all'amministrazione comunale l'opportunità di sollecitare il Comune di Porto Empedocle a deliberare la formazione di un piano intercomunale e di affidare la progettazione dello stesso a due docenti di urbanistica e a due ingegneri liberi professionisti designati rispettivamente dai due comuni interessati.

Ed infatti, due anni prima dell'autorizzazione dello Assessorato regionale dei lavori pubblici, il Consiglio co-

Ville/63

munale di Agrigento decise di incaricare, per la elaborazione di un progetto di piano regolatore intercomunale, i proff. Caracciolo e Bonafede, dell'Università di Palermo, e l'Ing. Rubino libero professionista di Agrigento, riservando al Comune di Porto Empedocle la designazione del quarto progettista.

Discussa la scelta del progettista locale.

La relativa deliberazione (n.113 del 27. giugno 1961), chè prevedeva un compenso professionale di L.7.200.000 ed un termine di consegna di sei mesi a decorrere dalla data nella quale saranno forniti dal Comune di Agrigento tutti gli elaborati cartografici", diede luogo ad un acceso dibattito sulla opportunità della nomina dell'Ing. Rubino e fu approvata con maggioranza di stretta misura.

Il Comune di Porto Empedocle, dal canto suo, alcuni giorni dopo il citato promemoria dell'Ing.Rubino aveva incaricato l'Ing. Terrasi per la progettazione del piano regolatore intercomunale unitamente al Comune di Agrigento. Essendo stata però tale deliberazione (n.158 del 20.8.1960) annullata dalla Commissione provinciale di controllo perchè il Consiglio era già decaduto, essa venne reiterata nel successivo 1961 (deliberazione consiliare n.6 del 17.9.1961) con una motivazione nella quale si fa riferimento ad un invito rivolto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici al Comune di Porto Empedocle, fin dal 1956, per la redazione di un piano regolatore intercomunale con Agrigento.

64

Risulta, invece, che soltanto nell'aprile 1961 l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici prendeva in considerazione la richiesta di autorizzazione per la formazione del piano regolatore intercomunale invitando il Comune di Agrigento a fornire alcuni atti necessari all'esame preliminare del problema, con lettera n.7016/U.9 del 19 aprile 1961 . (31)

Confusione fra piano generale e piano intercomunale.

Contraddittoriamente, nel successivo ottobre 1961, lo stesso Assessorato tornava a sollecitare (con nota n.20082) il Comune di Agrigento, per la elaborazione del piano regolatore generale "essendo prossimo a scadere il termine del 31 dicembre 1961".

Indipendentemente, però, da ogni avviso che potesse essere espresso dai competenti organi regionali sulla opportunità della formazione di in piano intercomunale in luogo di due piani regolatori distinti (32) i due comuni interessati continuavano a procedere nello iter per la realizzazione di un piano regolatore comune.

Infatti, da una lettera del Sindaco di Agrigento a quello di Porto Empedocle (N.3439/U.T. dell'8 marzo 1962) si rileva che lo stato della pratica, per gli atti già compiuti era il seguente :

---

(31) - Il Comune vi diede riscontro dopo circa un anno, con lettera n.4692/U.T del 18 marzo 1962. In calce alla citata lettera dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è segnata la seguente annotazione : "Il sottoscritto esprime parere contrario alla realizzazione del piano intefcomunale" f.to Ing.Francesco Butticè.

(32) - L'art.12 della legge urbanistica del1942 dispone che "quando si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni....., il Ministro dei lavori pubblici (in Sicilia l'organo regionale corrispondente) può, a richiesta di una delle amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale". L'iniziativa locale è pertanto chiaramente limitata alla eventuale richiesta.

65

1) - Inoltrata domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per l'autorizzazione alla formazione del piano regolatore intercomunale (n.11966 dell'8 aprile 1961) ;

2) - Deliberato l'incarico per la progettazione (delib. n.113 del 27.6.1961) ;

3) - Effettuato da parte dell'Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici (E.I.R.A.), il volo per la formazione della cartografia necessaria ;

4) - In preparazione diverse commissioni di studio ;

Interviene la competenza dell'Ass.to Sviluppo Economico.

Nè le competenti autorità regionali nella loro corrispondenza ufficiale con gli organi comunali, mostravano di accorgersi che essa si svolgeva nell'equivovo di un diverso linguaggio. Ancora una volta nel marzo 1962 la Regione (33) diffidava il Comune di Agrigento per la formazione del Piano regolatore generale richiamandosi all'art.8 della legge urbanistica (34) ed ancora una volta il Comune rispondeva (lettera n.14485/U.T. del 14.5.1962) assicurando evasivamente che erano in corso i lavori di progettazione del piano regolatore intercomunale previsto, com'è noto, da un'altra norma della stessa legge .

---

(33) - La competenza già esercitata in materia dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici era, frattanto, stata trasferita all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico. E' di quest'ultimo la lettera n.645 del 29 marzo 1962 con la quale venivano ricordate al Comune di Agrigento tutte le proroghe già concesse per la scadenza dei termini (3.3.1958 ; 3.6.1960 ; 31.12. 1961) entro i quali avrebbe dovuto approvarsi il piano regolatore.

(34) - Che prevede i termini, le proroghe relative, e, in caso di inadempienza la facoltà (mai esercitata) dell'organo governativo, di sostituirsi al Comune nella formazione dei piani regolatori.

66

Intervenuta frattanto la legge 18 aprile 1962, n.167 concernente disposizioni per favorire la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", nella considerazione che la formazione di un piano delle zone da destinare alla edilizia popolare, da essa prevista, "è strettamente collegata alla redazione del piano regolatore intercomunale in quanto trattasi di piani particolareggiati" il Comune di Agrigento ne conferisce l'incarico agli stessi progettisti del piano intercomunale con deliberazione della Giunta Municipale n.689 del 26 luglio 1962. (35)

L'autorizzazione del piano intercomunale.

Finalmente nell'aprile 1963 l'Assessorato regionale per lo sviluppo economico ritenne "urgente ed indifferibile" autorizzare, ai sensi dell'art.12 della legge urbanistica, la formazione di un piano regolatore intercomunale per Agrigento e Porto Empedocle.

Il relativo decreto assessoriale n.3320 del 17.4.1963 è motivato con la considerazione che "i Comuni di Agrigento e Porto Empedocle, nel corso del loro sviluppo si trovano in uno stadio di compenetrazione edilizia e strutturale, per cui si impone sostituire alla sistemazione separata dei singoli nuclei , la pianificazione delle aree polinucleari omogeneizzate."

---

(35) - Nel frattempo, a seguito del decesso del Prof. Caracciolo, il Comune ne aveva deliberato la sostituzione col Prof. Calandra (deliberazione della Giunta municipale n.558 del 12 giugno 1962)
Da notare che il Comune di Porto Empedocle non si trova nelle condizioni volute dall'art.1comma 1della legge n.167. Esso è pertanto escluso dalla possibilità di partecipare ad un piano consortile per l'acquisizione di aree previste dalla stessa legge, se non a seguito di specifica determinazione (facoltativa, a' sensi del comma secondo della norma citata) del Consiglio com.le.

67

E' noto, in realtà, che fra le due periferie intercorre una diecina di chilometri di aperta campagna.

Il Comune di Agrigento potè così dedicarsi agli aspetti finanziari della progettazione, il cui costo, secondo quanto sostenuto al tempo dello accantonamento del piano regolatore generale avrebbe dovuto essere più economico.

Il costo finanziario del piano intercomunale

In realtà di contro alla spesa di L.5.500.000 prevista per il piano comunale, l'originaria previsione di L.7.000.000 per il piano intercomunale si rivelò subito inferiore di oltre la metà ai 18 milioni in effetti occorrenti. (36)

Sembra però che gli interessati fremessero per l'ansia di potere chiedere alla Regione i contributi per fronteggiare gli insostenibili oneri del piano intercomunale ancora prima che esso venisse autorizzato.

Sono acquisiti agli atti due documenti significativi di un tale stato di animo. Il primo è una copia di una istanza al Presidente della Regione per ottenere il finanziamento della spesa (L.7.000.000)

---

(36) - Un preventivo dell'Ufficio Tecnico comunale del 10 dicembre 1963, vistato dal Sindaco, porta i seguenti dati :

1) - Cartografia a scala 1/5000 per il territorio dei due Comuni, ed a scala 1/2000 per i centri abitati (redatta dalla E.I.R.A) - Fattura (ige compresa)..... L.8.300.000
2) - Onorario ai progettisti secondo il disciplinare d'incarico L.7.200.000
3) - Spese varie per commissioni, mappe catastali, disegni e copie eliografiche L.2.500.000

Totale L.18.000.000

Ue/68

occorrente per i rilievi aerofotogrammetrici dell'E.I.R.A. (37). Il secondo è un "promemoria per il Comune di Agrigento (38), a firma dell'Ing. Rubino che dispone testualmente di "adottare deliberazione del Consiglio comunale che autorizza il Sindaco a chiedere alla Regione Siciliana, Assessorato per lo Sviluppo Economico, il contributo regionale per la redazione dei piani regolatofi."

Necessità di un finanziamento.

In calce a detto pro-memoria è annotata , con data 3 gennaio 1963, la conseguente disposizione del Sindaco al Segretario Genarale di "preparare relazione per la prossima Giunta che delibera con i poteri del Consiglio".

Soltanto alla fine del 1963, però, l'Assessorato regionale per lo Sviluppo Economico veniva richiesto di un contributo di L.10.000.000 " per fare fronte alle spese occorrenti per la redazione del piano regolatore intercomunale, con istanza del solo Sindaco di Agrigento in data 17 dicembre 1963 corredata da un preventivo di 18 milioni.

---

(37) - Domanda n.5470, senza data, a firma dei Sindaci di Agrigento e Porto Empedocle, con riferimento al seguente preventivo dell'EIRA :

1) - Carta topografica di ettari 1200 (a L.3.500)	L.4.200.000
2) - Carta topografica di ettari 1200 (a L.2.000 perchè di scala diversa- - - - - - - - - - - -	L.2.400.000
3) - Spese varie- - - - - - - - - - - - - - - - - -	L. 400.000
Totale....	L.7.000.000

Un primo contributo regionale era stato chiesto per spese di analoga natura al tempo dei rilievi che precedettero la progettazione del piano regolatore generale di Agrigento (vedi nota 26). (11)

(38) - Pro-memoria acquisito agli atti col n.5767/S.Ct. del 5 febbraio 1963 e col n.605/U.T. dell'8 febbraio 1963.

(11) Cfr. pag. 668. (N.d.r.)

A tale istanza il Sindaco era stato autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n.127 dell'11 dicembre 1963.

Nel trasmettere al predetto Assessorato le citate deliberazioni n.558 della Giunta municipale e n.127 del Consiglio il Sindaco aveva cura di far presente che l'amministrazione comunale aveva "già corrisposto notevoli somme a titolo di acconto spese ed anticipazioni sugli onorari ai progettisti incaricati, e pertanto richiedeva che il contributo venisse liquidato direttamente al Comune. (lettera n.7356 del 22 febbraio 1964).

E' del 29 agosto 1963, infatti, una lettera dello Ing. Rubino al Sindaco con la quale lo stesso, "anche a nome degli altri tecnici" si dichiarava disposto "per la firma del disciplinare d'incarico che trovasi in corso di redazione presso gli uffici di segreteria".

7 milioni di contributo

Il contributo regionale fu poi concesso nel 1964 (38 bis) dall'Assessorato per lo Sviluppo Economico, dopo che il Comune aveva assunto l'impegno di spesa relativo alla differenza fra il contributo e l'ammontare complessivo.

Tale impegno di spesa fu assunto con deliberazione della Giunta municipale n.439 del 20 luglio 1964 che ripartiva come segue il totale delle spese occorrenti per la redazione del progetto di piano regolatore intercomunale:

L.10.000.000	a carico della Regione
L. 5.600.000	(pari al 70 % dell'onere residuo) a carico del Comune di Agrigento;
L. 2.400.000	(pari al 30 %) a carico del Comune di Porto Empedocle;
L.18.000.000	in Totale

(38 bis) - D.A.n.1966 del 13.5.64.-Il contributo (di L.7.200.000) non è stato, però, ancora liquidato.-

Fino alla data del 13 marzo 1965 la predetta deliberazione non era stata ancora ratificata dal Consiglio, come risulta da una comunicazione in tal senso del Comune (n.3922/U.T.) allo Assessorato per lo Sviluppo Economico che ne aveva fatto richiesta con lettera n.0258/U.9 del 29 gennaio 1965.

La ratifica ebbe luogo, poi, con deliberazione del Consiglio n.30 del 16 novembre 1965.

Il predetto Assessorato regionale si preoscupò pure di seguire l'andamento dei lavori di progettazione, come risulta, tra l'altro, da un sollecito effettuato il 23 febbraio 1966 (n.1280/II Urb.) riscontrato dal Comune con lettera n.7572 del successivo 19 marzo nella quale era detto che "gli urbanisti incaricati della redazione del Piano regolatore intercomunale hanno già elaborato la zonizzazione e le direttrici generali del progetto ed hanno assunto lo impegno di presentare l'elaborato completo entro aprile 1966 per essere sottoposto al Consiglio comunale.

Un progetto anonimo.

In effetti il progetto fu presentato soltanto il 5 agosto 1966 e diede luogo ad un incidente che ancora una volta conferma il sistematico malvezzo di lasciare deliberatamente del generico la previsione della delimitazione cartografica dei piani.

E' acquisita agli atti una recente corrispondenza telegrafica fra l'Assessorato Sviluppo Economico e il Comune circa la autenticità della planimetria allegata al progetto di piano regolatore intercomunale.

In un primo telegramma (39) l'Assessorato ha chiesto di conoscere i motivi della mancata firma da parte dei progettisti di tale allegato anche al fine di accertare se il progetto fosse stato prodotto da un solo progettista o dal collegio a suo tempo incaricato.

[redacted]

Nella risposta del Comune (40) si sostiene che la planimetria in questione sarebbe stata acquisita dal Comune, nella persona dell'Assessore ai lavori pubblici, in plico raccomandato non contenente peraltro alcuna lettera di trasmissione e che la planimetria, in quanto elaborato di massima non ancora approvato dai competenti organi comunali, non necessiterebbe di alcuna firma.

Tale incredibile assunto, secondo il quale, oltre ogni limite di ragionevolezza, chiunque avrebbo potuto inviare anonimamente il documento in questione ed il Comune lo avrebbe preso in conside-

---

(39) - Telegramma n.7259 dell'11 agosto 1966 da Assessorato Sviluppo Economico al Sindaco di Agrigento : Oggetto : ""Planimetria piano regolatore generale presentata da Assessore comunale lavori pubblici at riunione venerdì corrente Genio Civile "" Testo : ""Pregasi comunicare stesso mezzo data consegna at Comune planimetria, nominativo progettista aut progettisti effettuare consegna, data et numero assunzione protocollo Comune detto elaborato, motivi mancata sottoscrizione planimetria da parte progettisti at contrario planimetria piano legge 167 risultata firmata "" f.to Mangione Assessore Sviluppo Economico.

(40) - Telegramma n.27009 del 12 agosto 1966 - Dal Sindaco di Agrigento all'Assessorato regionale Sviluppo Economico :
""Riferimento tele 7259 datato 11.8.1966,planimetria schema piano regolatore intercomunale risulta trasmessa plico raccomandato n.1297 datato 4.7.66 et indirizzato Gallo Assessore comunale mancante lettera trasmissione;bollo entrata comune 6.7.66 planimetria non firmata progettisti trattandosi elaborato di massima da sottoporsi esame preventivo comuni."" f.to Ginex Sindaco Agrigento.

razione al punto di esibirlo come proprio agli organi competenti dell'amministrazione regionale, fu respinto dall'Assessorato (XX) il quale contestò al Segretario Generale del Comune l'inadempienza dei suoi doveri relativi alla conservazione degli atti. (41)

All'esame della Regione una bozza apocrifa di piano intercomunale,

La successiva risposta del funzionario chiamato in causa rivela (42) che gli atti relativi al piano regolatore intercomunale già in possesso dell'Assessorato Sviluppo Economico e già sottoposti all'esame in sede qualificata al fine della loro approvazione governativa, altro non sono da considerare che "bozze informi" di una prima stesura di un progetto sulla cui base i Consigli comunali interessati "daranno esatte et precise indicazioni ai progettisti per definitiva redazione piano massima".

---

(41) - Telegramma da Assessorato Sviluppo Economico at Comune Agrigento : N.7693 punto presente est diretto conoscenza Prefetto Agrigento et Sindaco Comune Agrigento punto oggetto : planimetria piano regolatore generale non firmata progettisti punto Testo vostra signoria con tele 27009 non risponde richiesta virgola non precisa progettista aut progettisti che inviarono planimetria non firmata virgola giustifica mancata firma planimetria con motivi inammissibili perchè legge professionale et contratto tra comune et progettisti richiedono firma planimetria et sua assunzione atti comune punto Invitasi Segretario Generale Comune virgola responsabile conservazione atti comune virgola rimettere tale ogni notizia rilevabile uffici comunali in merito detta planimetria punto Ricordasi che legge comunale Sicilinna obbliga segretario comune tenuta atti comune in via esclusiva punto Prefetto Agrigento virgola data qualità impiegato statale del segretario comunale virgola est pregato intervenire modi legge punto Mangione Assessore regional- e Sviluppo Economico.

(42) - Telegramma n.28259 del 23.8.1966 da Segretario gen.le comune Agrigento all'Assessorato reg.le Sviluppo economico : "Riscontro tele 7693 precisasi che progettisti incaricati redazione piano regolatore sono come est noto codesto Ass.to architetto Prof.Roberto Calandra architetto Prof.Antonio Bonafede Ing.Domenico Rubino et Architetto Domenico Torrasi questo ultimo per Porto Empedocle.Per quanto riguarda schema generale piano regolatore inviato at assessore ll.pp. questo comune dr.Gallo et dallo stesso consegnato gabinetto Sindaco sei luglio scorso chiriscesi trattarsi di bozza ripetesi bozza che dovrà essere sottoposta esame et studio amministrazioni Agrigento et Porto Empedocle che daranno esatte et precise indicazioni sopracitati progettisti per definitiva redazione piano massima.Ribadiscesi che sopracitata bozza poichè non accompagnata lettera trasmissione diretta comune non est [illegible] protocollata in entrata." f.to Segretario Generale Comune Gnoffo.

La pietosa storia del piano regolatore di Agrigento si ferma su questa riprova di meschina furberia che viene a ragione esprime in sintesi l'inequivoco significato di tutta una serie di atti equivoci.

Dopo quanto è stato sopra riferito sulle modalità procedurali seguite nella formazione del piano regolatore di Agrigento, sembra inverosimile che esse abbiano potuto trarre origine dalla legge urbanistica del 1942. Il primo articolo di tale legge recita, peraltro, testualmente : "Il Ministero dei Lavori Pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio della città, (1) il rispetto dei caratteri tradizionali, (2) di favorire il disurbanamento e (3) di frenare la tendenza all'urbanesimo."

Alla luce dei fatti amministrativi riscontrati presso il Comune di Agrigento relativamente a questa materia, non è chi non avverta la sostanziale irrisione e lo stridente contrasto di tale citazione. Sembra quasi incredibile che l'intero iter svolto nel corso di un decennio per la formazione di un piano regolatore (comunale o intercomunale che sia) abbia potuto evolversi nel modo che si è detto nell'ambito di una cornice legislativa di tale tenore.

Il controllo di legittimità sugli atti del Comune.

Una particolare attenzione merita il comportamento seguito dalla Commissione Provinciale di controllo di Agrigento in ordine all'attività deliberativa del Comune per la redazione del piano regolatore.

Il primo atto formale del Consiglio comunale (Deliberazione n.7 del 9 agosto 1956) concerne l'approvazione di uno

schema di "bando di concorso per il piano regolatore generale" fu annullato dalla Commissione di controllo (con decisione n.3401 del 1.settembre 1956) per violazione dell'art.189 dell'Ordinamento degli Enti Locali. Correttamente infatti la motivazione dell'annullamento riteneva, che importando una spesa per il Comune"la deliberazione "doveva indicare l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte".

In realtà, nella deliberazione l'ammontare della spesa è indicato, sia pure in particolare, in complessive L.3.900.000.

...gio di ...gettone di ...senza.

Sembra potersi ritenere che l'apparentemente irrilevante lapsus contenuto nella predetta motivazione, abbia tratto origine da una prima stesura del provvedimento di annullamento che aggiungeva alla principale (violazione art.189) una motivazione secondaria : la mancata previsione dell'ammontare della spesa per il funzionamento della Commissione giudicatrice del concorso.

Poichè nella precedente relazione di ufficio era stata osservata in prima istanza la mancata previsione della inclusione di un membro della Commissione Prov.le di controllo nella composizione della Commissione giudicatrice del concorso,devesi dedurre che la principale preoccupazione dell'organo di controllo non fosse tanto quella del rispetto dell'art.189 citato, quanto quella di assicurare ad un proprio componente la remunerata partecipazione ai lavori di tale Commissione, indipendentemente da ogni valutazione di specifica competenza nonchè - come poi venne osservato dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - di pratica utilità, "dato che la deliberazione della

amministrazione comunale che approva il piano, dovrà essere sottoposta, in ogni caso, all'esame della C.P.C.."

La strumentalizzazione del controllo di legittimità.

Invero, quando con la deliberazione n.48 del 13 settembre 1956, a seguito del motivo di annullamento della precedente deliberazione n.7, il Consiglio comunale, oltre a prevedere la copertura finanziaria del concorso con una disposizione ugualmente illegittima (43), si fece un dovere di includere nella Commissione giudicatrice anche un rappresentante della C.P.C., quest'ultima nulla ebbe più da rilevare sotto il profilo della legittimità (decisione n.4572 del 2 ottobre 1956, relatore Guarraggi), tanto da indurre a ritenere non solo l'ipotesi dell'interesse privato in atti d'ufficio ma altresì quella della concussione ove possa provarsi che siano state esercitate sugli amministratori comunali abusive pressioni per indurli alla inopportuna modifica dell'atto n.7 (l'unica sostanziale) introdotta con il successivo n.48.

La riprova della fondatezza di tali conclusioni è data dal comportamento della Commissione provinciale di controllo nei confronti della successiva deliberazione consiliare n.15 del 19 febbraio 1957.

Con tale atto il Comune modificava ancora una volta il bando di concorso in conformità alle osservazioni suggerite

---

(43) - La deliberazione n.48 del 13 settembre 1956 si conclude con la seguente testuale espressione :"Fare fronte alla spesa relativa che, giusta quanto dispone l'art.8 ammonta a L.3.900.000, con apposito stanziamento che verrà creato nel bilancio 1957 in corso di compilazione". E' evidente che una siffatta previsione non è sufficiente ad integrare la osservanza dell'art.189, a parte la considerazione che nel bilancio 1957, poi approvato dal Consiglio nel mese di maggio, la spesa di L.3.900.000 veniva bensì prevista (all'art.150) ma realizzazione del relativo impegno era subordinata alla contrazione di un mutuo ordinario - Ciò non diede luogo ad alcun rilievo da parte della C.P.C.-

76

dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici.

Come si è detto, fra tali osservazioni era anche quella relativa alla inopportunità dell'inclusione di un rappresentante della C.P.C. nella Commissione giudicatrice del concorso. Pertanto, "essendosi il Comune uniformato alle direttive dell'Assessorato LL.PP." - motivava il relatore Morgante - " si propone di lasciare decorrere il termine" (sic!).

Il sistema del "D.D.T."

Ed infatti, malgrado nella decisione originale della C.P.C. risulti firmata dal solo relatore (e non anche dal Presidente e dal Segretario) l'annotazione "D.D.T.- 29.3.57", il Segretario comunicò poi al Comune che la deliberazione n.15 era divenuta esecutiva per decorrenza di termini il 10 aprile 1957.

Di fronte alla sopravvenuta impossibilità di sostenere dignitosamente l'interesse alla nomina di un rappresentante della C.P.C. nella Commissione giudicatrice, nessun rilievo fu dato alla circostanza che nella deliberazione n.15 il Comune avesse omesso di prevedere i mezzi per la copertura finanziaria dell'onere, malgrado tale rinnovata violazione dell'art.189 più volte citato, fosse stata rilevata dal funzionario istruttore. (44).

---

(44) - Nella relazione d'ufficio (22.3.1957) è rilevato che "l'Assessorato Lavori Pubblici, nel confermare l'art.13 del testo deliberato, ha cancellato la parte riguardante la spesa e la relativa impostazione per la qual cosa questa C.P.C. con decisione n.3401 dell'1.9.56 aveva precedentemente annullata la delibera n.7 del 9.8.56 in quanto mancante dell'ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte".
Peraltro non è esatto che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici avesse suggerito la soppressione della disposizione relativa alla spesa, essendosi viceversa limitato, riguardo all'art.13 a "confermare il testo deliberato" dal Comune. La verità è che, trattandosi soltanto di una questione di legittimità e non anche di una questione di interesse (ormai insostenibile) la C.P.C. non diede alcun peso alla rilevata violazione di legge che precedentemente aveva sollevato per motivi strumentali !

Quando nel febbraio 959 il Consiglio comunale deliberò di revocare gli atti (n.48 del 13.6.56 e n.15 del 19.2.57) relativi all'approvazione del bando di concorso per la progettazione del piano regolatore generale e di incaricare direttamente dei tecnici per la progettazione di un piano intercomunale, la relativa deliberazione (n.6 del 13.2.1959), sia per l'importanza del contenuto, sia per la vivacità del dibattito consiliare, avrebbe dovuto essere esaminata con particolare attenzione dalla Commissione di controllo.

Un esame accurato.....

Invero l'ufficio istruttore in data 24.2.1959, aveva proposto di chiedere al Comune, onde poter vagliare la legittimità dell'atto : "1) copia di tutti gli atti relativi al concorso già indetto e richiamati nell'atto in esame ; 2) se il concorso sia stato espletato e, nel caso negativo, in quale fase siano state fermate le operazioni relative ed il motivo che ne avrebbe determinato la stasi; 3) qual'è la volontà del Comune di Porto Empedocle in ordine all'atto in esame e in quale misura questo dovrebbe intervenire nella spesa generale del progetto. Tale volontà deve risultare da apposito atto consiliare ; 4) come si intende fronteggiare la spesa".

Il riscontro di tali elementi avrebbe consentito, evidentemente, secondo l'ufficio, non solo la possibilità di un esame di legittimità della deliberazione n.6 citata, ma avrebbe potuto altresì fare emergere elementi sufficienti al rilievo di eventuali danni per l'Ente in conseguenza dello abbandono di una programmazione urbanistica già avviata da oltre tre anni.

Vedi 78

Non risulta, però, che le proposte dell'Ufficio istruttore siano state sottoposte all'esame della Commissione di controllo la quale, con decisione a firma del solo relatore Guarraggi, nella seduta del 27 marzo 1959, rendeva esecutivo il provvedimento, nulla rilevando, attesi i chiarimenti forniti dal Comune (lettera n.8300/Segr. del 12 marzo 1959) secondo i quali trattavasi soltanto di "deliberazione di massima " senza impegno di spesa.

.....che non fu fatto.

Risulta, bensì, che le osservazioni preliminari dell'ufficio istruttore sopra riportate sono state cancellate con segni ad inchiostro rosso, e che di esse non fu tenuto alcun conto nè in sede di richiesta di chiarimenti (lettera n.3733/I del 4 marzo 1959), nè in sede di esame dell'atto (che peraltro venne riesaminato il successivo tre novembre 1960, in occasione dell'approvazione della deliberazione di Giunta n.795 del 16 settembre 1960 con la quale il Sindaco veniva autorizzato a richiedere all'Assessorato reg.le dei LL.PP. l'autorizzazione alla formazione di un piano intercomunale ai sensi dell'art.12 della legge urbanistica).

Quando poi il Consiglio comunale, ancor prima che tale autorizzazione fosse data ("Tale decreto - riferiva il Sindaco - è ora alla firma dell' Assessore competente ") deliberava (con 18 voti contro 14) di incaricare una commissione di tecnici per la progettazione del piano intercomunale non ancora autorizzato in via preventiva (e pertanto in violazione dell'art.12 della legge urbanistica), la Commissione di controllo, esaminata la rela-

79

Illegittimità manifeste, trascurate dalla C.P.C.

tiva delibera (n.113 del 27.6.1961) nella seduta del 28 luglio successivo si astenne dal decidere, consentendo che divenisse esecutiva per decorrenza di termini (10.8.1961), malgrado risulti che l'ufficio avesse rilevato : "a) non sono stati specificati i mezzi di bilancio con cui si intende far fronte alla spesa (art. 189 Ordinamento Enti Locali) ; b) violazione dello art.100 dello stesso Ordinamento. Infatti al n.5 dello atto in esame si è stabilito di corrispondere ai professionisti un terzo delle proprie competenze all'atto del conferimento dell'incarico. Qualora la Commissione avedse l'intenzione di non annullare l'atto per i predetti vizi di illegittimità, occorrerebbe richiedere il Decreto dell'Assessorato reg.le ai LL.PP. previsto dallo art.12 della legge urbanistica".

Successivamente il Consiglio comunale autorizzò il Sindaco a rivolgere una istanza per ottenere un contributo di L.10.000.000 dall'Assessorato reg.le per lo Sviluppo Economico, per fronteggiare parzialmente le spese occorrenti alla redazione del progetto del piano regolatore intercomunale. La deliberazione (n.127 dell'11.12.1963) prevedeva che la differenza fra il contributo regionale ed il totale della spesa occorrente (18 milioni) sarebbe stata assunta a carico dei due comuni interessati rispettivamente nella misura del 70 % e del 30 %. Il Comune di Agrigento, pertanto, con tale atto si impegnava finanziariamente senza indicare i mezzi per fronteggiare la spesa che, per altro, data l'incertezza

80

del contributo regionale, non potè essere indicata nel suo preciso ammontare. La violazione dello art.189 dell'Ordinamento degli Enti Locali era, pertanto, palese, poichè prima di richiedere il contributo il Comune doveva dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari necessari ed evitare che l'eventuale accoglimento dell'istanza rivolta alla Regione si risolvesse in una spesa insufficiente per la completa redazione del progetto.

La Commissione di controllo non rilevò il predetto vizio di legittimità e l'atto divenne esecutivo, con decisione n.1241/1561 del 24.1.1964.

Una lezione

Il rilievo venne invece eccepito dall'Assessorato regionale per lo Sviluppo Economico che invitò il Comune (lettera 2283 dell'8.6.64) ad indicare con quali mezzi sarebbe stata fronteggiata la spesa a carico del Comune.

La Giunta municipale ottemperò a tale necessario adempimento con atto n.439 del 20.7.64.al quale la Commissione di controllo dedicò un più attento esame richiedendo chiarimenti (lettera n.16057 del 25.9.1964) di natura contabile che furono rassegnati dal Comune (lettera n.35400/S.G.) e ritenuti esaurienti al fine dell'approvazione dell'atto avvenuta con decisione n.16057/28359 del 15.12.1964.

81

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica
ed edilizia del Comune di Agrigento -Parte I^

82

Capitolo III^

REGOLAMENTO EDILIZIO

Atti richiamati :

- Allegato T - Deliberazione cons.n.12 del 31.3. 1955 -(Regolamento edilizio - Approvazione)
- Allegato U - Deliberazione cons.n.58 del 14.9. 1956 -(Programma di fabbricazione- Rinvio)
- Allegato V - Deliberazione cons.n.13 del 19.2. 1957 -(Programma di fabbricazione- Approvazione)
- Allegato Z - Deliberazione cons.n.14 del 19.2. 1957 -(Regolamento edilizio - Approvazione)
- Allegato a) - Deliberazione cons.n.105 del 20.2. 957 -(Regolamento edilizio - completamento.
- Allegato b) - Deliberazione della G.M.n.175 del 22.3.1958 - (Modifica programma di fabbricazione).

REGOLAMENTO EDILIZIO

L'esigenza di disciplinare l'attività edificatoria nel territorio del Comune di Agrigento, mediante l'elaborazione di un Regolamento edilizio da sostituire a quello vigente dal 1870 ed ormai superato dalle nuove necessità, venne avvertita per la prima volta fin dai primi mesi del 1953.

Fra gli atti rinvenuti, il più remoto reca la data del 13 aprile 1953. Si tratta di una relazione dell'Ufficio Tecnico comunale con la quale viene sottoposto all'esame del Sindaco e della Giunta uno schema di nuovo Regolamento edilizio predisposto dall'ufficio e composto di 96 articoli raggruppati in 9 capi.

Con lettera n.6312 del 13 maggio1953 il Sindaco del tempo trasmise lo schema di Regolamento edilizio predisposto dall'Ufficio Tecnico ai capigruppo consiliari avvertendo che l'argomento sarebbe stato discusso "al prossimo Consiglio comunale". Ma,a quanto risulta dagli atti potuti consultare,solo due anni dopo il Consiglio comunale approvò per la prima volta un Regolamento edilizio. (43 *bis*)

Il primo schema di regolamento.

Nella seduta straordinaria del 31 marzo 1955, fu adottata la relativa deliberazione n.12 del 31.3.1955 (pubblicata per un solo giorno all'albo pretorio il 10.4.1955)/.

La lunga carenza di disciplina regolamentare in materia edilizia è andata ben oltre i limiti di tale ritardo; infatti, anche dopo il predetto adempimento del Consiglio comunale sono trascorsi altri tre anni prima che il Regolamento adilizio entrasse in vigore.

(43 *bis*) - Lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio era stato sottoposto all'esame del Consiglio in data 15 maggio 1953 ; ma, con deliberazione n.161, fu deciso di rinviare l'argomento ad altra seduta.

(12) L'atipica progressione numerica delle pagine da 69-*bis* a 76-*bis* risale al documento originale. (N.d.r.)

Intanto gravi conseguenze venivano attribuite alla assenza di tale fondamentale normazione, dallo Ufficio Tecnico comunale, mediante apposite relazioni inoltrate al Sindaco e tutt'ora acquisite agli atti.

[illegible] insulto al decoro del capoluogo."

In una prima relazione del 20 ottobre 1954, precedente alla approvazione del R.E. da parte del Consiglio comunale, l'Ufficio Tecnico aveva "denunziato" l'aggravarsi delle inadempienze da parte dei privati nella esecuzione di nuove costruzioni. Intorno alla città e nella sua immediata periferia - veniva precisato - stanno sorgendo moltissimi nuovi fabbricati, in maniera veramente irregolare, come ubicazione, quota, allineamenti e forma". Dopo la citazione di alcuni esempi, dimostrativi dell'assunto che "la gran parte delle costruzioni vengono eseguite in opposizione alle buone regole dell'edilizia...", la relazione così prosegue : "Il perdurare di tali gravi inconvenienti, mentre sono di grave intralcio alla espansione del centro urbano, sono un vero insulto al decoro del capoluogo".

Conclusivamente veniva proposta l'adozione di alcuni provvedimenti fra cui quello di "Provvedere con urgenza alle pratiche per l'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio comunale" di cui l'ufficio aveva già predisposto lo schema fin dall'aprile 1953.

Con una seconda relazione del 4 marzo 1955 l'Ufficio Tecnico aveva rilevato la necessità di "integrare il Regolamento edilizio comunale delle norme stabilite dall'art.34

della legge sull'urbanistica " (44) poichè " senza tale regolamentazione le costruzioni si eseguiranno in maniera disordinata, compromettendo gravemente l'espansione del centro urbano e la sistemazione urbanistica".

La necessità di una zona di espansione.

"Il lavoro da approntare - vi si legge - è rilevante e nello stesso tempo urgente ; esso non può essere eseguito dall'ufficio che può soltanto collaborare con i tecnici che dovranno eseguirlo..." Pertanto si propone "di nominare un gruppo di almeno tre ingegneri che con la collaborazione dello scrivente rediggano a carattere di urgenza un piano d'espansione della città con precedenza alla parte Sud."

In calce a tale relazione è annotata la seguente disposizione :"In Giunta, con proposta per gli Ingg.Barbato, Di Mora e De Vecchi, sotto la direzione dell'Ing.Vaiana"f.to illegibile.

Con una successiva relazione del 18.10.1955, posteriore alla approvazione del R.E., l'Ufficio Tecnico, richiamandosi alle due precedenti citate, segnala al Sindaco "l'aggravarsi delle inadempienze edilizie da parte dei privati" ed esprime il fra l'altro il "parere che per meglio regolare l'attività edilizia privata è necessario sollecitare l'approvazione da parte degli organi regionali del Nuovo Regolamento Edilizio".

---

(44) - Art.34 legge 17 agosto 1962, n.1150 : "I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonchè con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione."

L'inosservanza di tale disposizione da parte del Consiglio comunale al momento della approvazione del R.E., malgrado la proposta dell'U.T.C., ha ritardato notevolmente l'approvazione del R.E. da parte degli organi superiori, come si dirà più oltre.

La mancata previsione nel Regolamento edilizio di un programma di fabbricazione ai sensi dell'art.34 della legge urbanistica, già segnalata dall'Ufficio Tecnico comunale, costituì l'oggetto principale dei rilievi espressi, in sede di parere, dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

I rilievi del Prov.to oo.pp. sul regolamento proposto dal Comune.

Infatti, a seguito della richiesta effettuata da tale organo con lettera n.3556 del 26 settembre 1955, la Sezione Urbanistica, con lettera n.3841 del 20 dicembre successivo, esprimeva il proprio parere in ordine al Regolamento edilizio approvato dal Comune di Agrigento con la deliberazione consiliare n.12 del 31 marzo 1955, rilevando :

a) - la necessità di integrare il Regolamento con un apposito capitolo intitolato :"Ordinamento urbanistico comunale" contenente il programma di fabbricazione ai sensi dell'art.34 della legge urbanistica ;

b) - l'opportunità di indicare, nello stesso programma di fabbricazione, le "eventuali direttrici di espansione" della città ;

c) - la necessità di corredare il Regolamento con una "pianta planimetrica dell'intero territorio comunale a scala non inferiore a 1/10.000";

d) - che per i fabbricati a carattere industriale fosse prevista una apposita norma di rinvio al Regolamento generale di Igiene del Lavoro (R.D.14.4.1927,n.536);

e) - la necessità che all'art.3,n.2 del R.E. fosse incluso, fra i documenti da allegare al progetto, il progetto colorato della facciata ;

86

f) - "che l'art.39 relativo all'altezza dei fabbricati sia riferito, oltre che alla larghezza delle strade, anche in funzione della zonizzazione da inserire nel programma di fabbricazione";-

Resistenza alla necessaria previsione di un programma di fabbricazione.

Le resistenze dell'amministrazione comunale alla approvazione di tale programma indussero l'Ufficio Tecnico comunale a formulare la proposta di una speciale Commissione per l'elaborazione della programma di fabbricazione. Con tale proposta si concludeva una relazione del 9 agosto 1956 nella quale era precisato che "l'Ufficio aveva approntato una proposta del predetto programma di fabbricazione sin dal maggio scorso ma essa non potè essere esaminata dalla passata amministrazione non disponendo questa di poteri deliberativi".

Contestando la validità del principio sancito dal Consiglio comunale nell'adunanza dell'8 agosto "che esso programma di fabbricazione non deve essere approntato perchè potrebbe influire sulla progettazione del Piano Regolatore Generale da parte dei concorrenti" l'ufficio osservava che fino a quando il Comune non si fosse adeguato alla disposizione dell'art.34 della legge urbanistica richiamata dallo Ispettorato di Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP., il Regolamento Edilizio non avrebbe potuto essere approvato dagli organi superiori. D'altra parte - si legge nella citata relazione dell'U.T.C.- "l'entrata in vigore del predetto Regolamento edilizio riveste carattere di urgenza per potere meglio regolare l'attività edilizia pubblica e privata."

87

- 74 bis -

88

Sembra che, in seguito,a tale relazione, una Commissione nominata dal Sindaco (45) abbia affrontato lo studio dei problema, ma il Consiglio comunale, riunitosi successivamente, deliberava ancora una volta, a maggioranza,il rinvio del programma di fabbricazione e la nomina di una nuova Commissione composta dai capigruppo consiliari e dei componenti la Commissione edilizia, per un nuovo riesame dell'argomento.

Il rinvio di un programma troppo rigoroso.

Così risulta dalla deliberazione n.58 del 14 settembre 1956 : "Piano di fabbricazione della città-Rinvio ". Dal verbale della seduta si rileva che la tesi del rinvio è stata sostenuta dai consiglieri Bosco, Carubia, Morello, Borsellino, Fera, Gaglio, D'Alessandro contrariamente all'opinione del consigliere La Loggia. Le critiche di merito al progetto di programma di fabbricazione in esame riguardavano lo eccessivo rigore dellæ norme limitative dell'altezza dei fabbricati (Borsellino, Morello, Fera, D'Alessandro).

L'impasse fu superata finàlmente nel febbraio 1957 con il compromesso di escludere dal programma di fabbricazione la disciplina delle costruzioni nel vecchio

---

(45)- Si è rinvenuta copia di un verbale, in data 29 agosto 1956, di una seduta di Commissione (cui partecipavano gli ingg.Rubino, Rizzca e Zirretta) durante la quale venne esaminato lo schema del Programma di fabbricazione predisposto dall'U.T.C., mentre da un successivo verbale del 4 settembre risulta esaurito l'esame e chiusa la discussione.

centro urbano (46) su cui vertevano le più acute discordanze. (deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 19 febbraio 1957 ; "Piano di fabbricazione).

Un compromesso : la esclusione del centro urbano dalla disciplina edilizia.

Venne così approvato il programma di fabbricazione in un testo (presumibilmente identico a quello costituente il Capo IX del Regolamento edilizio oggi in vigore) concordato in seno alla Commissione nominata dal Consiglio il 14 settembre 1956.

In realtà dal verbale della seduta 19/2/57 del Consiglio si rileva "...l'approvazione del programma di fabbricazione quale risulta dall'allegato che si manda (sic !) a fare parte integrante del Regolamento edilizio come capo IX."

Nella stessa seduta consiliare del 19 febbraio 1957 venne approvato, con deliberazione n.14, il Regolamento edilizio nel testo risultante dalle modifiche apportate (su quello approvato dal Consiglio nel marzo 1955) a seguito dei rilievi del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

---

(46) - Così delimitato, secondo un appunto firmato dal Geom.Cuffaro dell'Ufficio Tecnico: "Perimetro vecchio centro abitato compreso tra le vie : Via Gioeni , p.zza Plebis rea ciglione nord al limitare della cattedrale e Seminario, lato esterno quartiere S.Croce sino all'incrocio del Piazzale della Chiesa Addolorata, via Garibaldi sino alle case Mutilati, largo Carmine , nuova via di Circonvallazione della via Garibaldi sino all'incrocio con la via Empedocle, V. Empedocle fino all'incrocio con via Gioeni e Porta Atenea ".
La delimitazione del vecchio centro urbano assume particolare importanza per la possibilità di applicazione dell'ultimo comma dell'art.39 del Regolamento edilizio che a tale zona fa riferimento richiamandosi alla delimitazione fissata dal programma di fabbricazione.
In realtà dal programma di fabbricazione approvato con atto n.105 del 20.2.1957, furono stralciate le norme riguardanti sia la delimitazione che la disciplina edilizia del vecchio centro urbano.

Ul/89

- 76 bis -

90

Antigieniche le costruzioni del centro urbano.

Il successivo giorno 20 l'Ingegnere Capo dello Ufficio Tecnico (Messina) e l'Ufficiale Sanitario (Pinzarrone), con una relazione al Sindaco, rappresentano la violazione dell'art.56 del regolamento di igiene e sanità costituita dal deliberato consiliare relativo all'altezza massima dei fabbricati , e propongono che, per evitare nuovi pregiudizievoli ritardi nell'approvazione del Regolamento edilizio da parte degli organi superiori, l'altezza massima dei fabbricati venga stabilita nella misura di 2 volte (anzi che 2 volte e mezzo) la larghezza dello spazio antistante.

Tale relazione venne presa in considerazione lo stesso giorno 20 del Consiglio comunale, che ritornò all'argomento per modificare quanto già deliberato il giorno innanzi relativamente all'altezza massima dei fabbricati nel vecchio centro urbano.

La previsione di una altezza eccessiva.

Il primo comma dell'art.39 del Regolamento approvato con la deliberazione n.14 del 19 febbraio 1957 prevedeva, infatti, fra l'altro, "Nelle zone che cadono nel vecchio centro urbano, non comprese nel piano di fabbricazione, l'altezza massima dei fabbricati non può essere superiore a due volte e mezzo la larghezza degli spazi pubblici e privati verso cui prospettano."

Nella seduta consiliare del successivo 20 febbraio una proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di ridurre l'altezza massima dei fabbricati alla misura massima di solo due volte la larghezza degli spazi antistanti, non venne

90

accolta in un primo tempo dalla maggioranza avendo suscitato riserve ed opposizione da parte di alcuni consiglieri.

[redacted]

Per superare tale riserva ed opposizioni il Vice-Sindaco - secondo quanto riferisce il verbale - propose l'approvazione di un emendamento aggiuntivo allo art.39, il cui contenuto, in quanto prevedeva la più ampia possibilità di deroga alle norme del regolamento edilizio relativamente alle costruzioni nel vecchio centro urbano, stemperava di fatto la limitazione di altezza proposta dall'Assessore ai lavori pubblici in una soluzione di compromesso che, facendo salvo il principio del limite di altezza (due volte la larghezza degli spazi antistanti), ne prevedeva al contempo la possibilità di disapplicazione, possibilità estesa, con l'occasione, a tutte le norme del R.E., a discrezione dell'amministrazione.(47)

La trovata del Vice Sindaco piacque al Consiglio ("I consiglieri si dichiarano senz'altro favorevoli alla proposta del Dott. Di Giovanna", dice il verbale) e "riassumendo la discussione, il Sindaco da atto che in conseguenza di quanto fatto precedere, l'altezza dei fabbricati non dovrà superare due volte la larghezza dello spazio pubblico antistante , e che il regolament o discusso e approvato nella seduta precedente dovrà intendersi definito nel senso testè stabilito."

91

---

(47) - L'emendamento aggiuntivo mutuato dal regolamento edilizio del Comune di Milano, recita testualmente :"Non potranno ottenere il nulla osta quei progetti che in qualsiasi modo contravvengano alle prescrizioni del presente regolamento edilizio e di quelli di igiene e polizia urbana, salvo, e solo per quanto riguarda il vecchio centro urbano, come delimitato nel piano di fabbricazione, quando si tratti di ricostruzioni totali o parziali, o di riforme o di sopraelevazioni di edifici esistenti, nei quali casi potranno, su conforme parere della Commissione edilizia, ottenere il nulla osta quei progetti che rappresentino evidenti migliorie ancorchè in essi le dette prescrizioni non siano state tutte rigorosamente rispettate." Tale norma è, in realtà, di larga applicazione per l'impossibilità di stabilire la delimitazione del vecchio centro urbano, a causa della mancanza delle planimetrie del programma di fabbricazione.

Così recita la deliberazione n.105 del 20 febbraio 1957. Non sembra dubbio che con tale atto il Consiglio abbia introdotto, per la prima volta, la più ampia facoltà discrezionale di consentire deroghe al Regolamento edilizio nel vecchio centro urbano.

L'artificio della deroga in funzione del principio di una minore altezza.

Dal contesto del relativo verbale infatti è chiaro che l'ultimo comma dell'art.39 del regolamento è stato proposto ed approvato (il 20 febbario) come condizione per convogliare l'unanimità dei consensi su un'altra norma : quella limitativa dell'altezza massima dei fabbricati.

Dallo stesso processo logico, invertito, si deduce che finchè l'altezza massima consentita per i fabbricati del vecchio centro urbano fu di due volte e mezzo lo spazio antistante (come deliberato il giorno precedente con atto n.14) non era stata ritenuta l'opportunità di introdurre la possibilità di deroga. Essa, pertanto, venne ritenuta dal Consiglio soltanto nella seduta del 20 febbraio ed in relazione alla proposta di maggiore limitazione di altezza intervenuta successivamente alla deliberazione n.14 del 19 febbraio.

Il riscontro degli atti originali riserva però una sorprendente rivelazione. L'ultimo comma dell'art.39 del R.E., nello stesso testo proposto dall'Assessore ai Lavori Pubblici nella seduta del 20 febbraio, risulta inserito nel testo del Regolamento edilizio approvato nella precedente seduta del 19 febbraio s Esso, peraltro, nella trascrizione a mano del Registro delle deliberazioni, è riportato tra virgolette, come si suole per i brani ripresi da altro testo.

Quest'ultima circostanza potrebbe avere attinenza col fatto che la disposizione è stata mutuata dal Regola-

(*) del Vice Sindaco,

mento edilizio di Milano ; ma è da notare che a tutt'oggi, nella ultima ristampa dell'opuscolo "Regolamento edilizio della città di Agrigento" (Tip.F.lli Ciaravello, 1966) l'ultimo comma dell'art.39, unico esempio in tutto il testo, è ancora riportato tra virgolette.

Qual'è dunque il testo autentico dell'art.39 deliberato il 19 febbraio ?

...o la riduzione della altezza massima per sancire il principio della deroga ?

In tale data fu deliberata un'altezza massima di due volte e mezzo ; l'indomani, per accettare la riduzione di tale misura a due volte, il Consiglio accoglie la norma che ne consente la deroga. Come mai nel testo del 19 febbraio tale norma si trova riportata mentre la misura dell'altezza massima vi risulta sempre di due volte e mezzo ?

Che cosa è dunque accaduto ?

L'interrogativo è della massima importanza perchè nel decreto interassessoriale di approvazione del Regolamento edilizio non si fa alcuna menzione della deliberazione n.105 del 20 febbraio 1957 ma vi si legge testualmente : "E' approvato, nel testo definitivo deliberato dal Consiglio comunale con atto n.14 del 19 febbraio 1957, il regolamento edilizio della città di Agrigento". Ogni modifica apportata al detto testo "definitivo" successivamente alla data del 19 febbraio sarebbe priva di ogni efficacia giuridica sino a quando non fosse stata approvata nei modi voluti della legge urbanistica (cioè,tra l'altro, con decreto dello'As-

sessore regionale ai lavori pubblici di concerto con quello degli enti locali) ; la giurisprudenza in tal senso è specifica e costante.

[illegible]

La deliberazione consiliare n.105 del 20 febbraio 1957 non ha avuto alcun seguito dopo il visto di legittimità della Commissione provinciale di controllo. Dunque l'unico testo di regolamento edilizio giuridicamente valido è quello approvato il 19 febbraio . Se esso conteneva originariamente la norma di deroga di cui all'ultimo comma dello art.39, come può spiegarsi la circostanza che tale norma risulta proposta, discussa ed approvata il successivo giorno 20 ?

Il Vice Sindaco che la propose in tale data e tutti i consiglieri che la discussero ed approvarono non ricordavano di avere già trattato l'argomento il giorno prima ? Può darsi. Ma allora, perchè non ebbe seguito l'altra norma che vi era collegata e l'altezza massima dei fabbricati rimese quella di due volte e mezzo approvata il 19 e poi modificata il 20 febbraio ?

Il mistero di una doppia approvazione della stessa norma.

Si è trattato di un errore del Segretario ? (errore in che consistente ? Nell'avere dato per approvato anche il giorno prima ciò che era stato approvato solo il giorno dopo ? Nell'avere dato per approvato anche il giorno dopo ciò che era stato approvato solo il giorno prima ? O per avere dato per approvato ciò che non fu approvato mai ?) Può darsi. Ma allora perchè non fu dato seguito alla deliberazione del 20 febbraio ? Forse perchè ci si accorse dell'errore e si ritenne superfluo

94

darvi seguito dal momento che l'ultimo comma dell'art.39 era già stato deliberato nella precedente seduta del 19 febbraio ?

Uno strano coordinamento in testo unico.

Ma, a parte la deroga, il limite di altezza previsto dai due atti era diverso ! E poi, se l'errore è stato quello di inserire nel testo del 19 la possibilità di deroga approvata il 20, perchè non si è mai rimediato ?

Ma, allora, nessuno si è mai accorto dell'errore ? Un errore che riguarda la norma più discussa di tutto il regolamento e la cui applicazione ha consentito, nel corso di otto anni, la fabbricazione di edifici nel vecchio centro urbano non solo in deroga ai limiti di altezza ma "ancorchè le prescrizioni (del R.E.) non siano state tutte rigorosamente rispettate" ? Sembra da escludersi.

Una ipotesi molto grave.

L'ipotesi più attendibile, al di là di ogni svista, dimenticanza o errore, è che si accredita nel contesto di una consapevole determinazione di lasciare adito ad ogni possibile discrezionalità nel consentire le costruzioni nel vecchio centro urbano indipendentemente dalle prescrizioni formali del Regolamento, è quella del falso in atto pubblico perpetrato mediante una non veritiera inserzione nel verbale della seduta del 19 febbraio di una sola parte del deliberato consiliare del 20 successivo, in modo da fare rientrare nel testo di regolamento approvato dai competenti organi regionali il 18 marzo 1958 una norma (art.39, u.c.) da questi ignorata che, per l'aberrazione del suo contenuto, verosimilmente non avrebbe resistito al vaglio dei pareri tecnici richiesti per l'omologazione, escludendone viceversa la norma restrittiva del limite di altezza,

pure approvata nella seduta del 20 febbraio.

Il verbale della seduta consiliare del 19 febbraio 1957 è sottoscritto con le firme originali del Sindaco Lauretta, del Consigliere Anziano Bonfiglio e del Segretario Generale Fiorentini.

Il verbale della seduta consiliare del 20 febbraio 1957 è sottoscritto con le firme originali del Sindaco Lauretta, del Consigliere Anziano La Loggia e del Segretario Generale Fiorentini.

Norme regolamentari giuridicamente inefficaci.

Va rilevato, in ogni caso, che la deliberazione n.105 del 20 febbraio 1957, in quanto concernente norme regolamentari edilizie non confortate successivamente dai pareri e dai provvedimenti approvativi richiesti dalla legge urbanistica per la validità di tali norme, deve considerarsi priva di efficacia giuridica secondo quanto afferma inequivocabilmente la costante giurisprudenza.

Analogo rilievo merita il contenuto di una deliberazione della Giunta municipale(n.175 del 22 marzo 1958), successiva al decreto interassessoriale citato, con la quale viene integrato il piano di fabbricazione (art.86 del R.E.) con l'indicazione di una zona di espansione urbanistica (Villaseta) e viene apportata una rettifica al testo dello stesso art.86.

Anche in questo caso, si tratta di norme regolamentari emanate senza l'osservanza delle forme prescritte per la loro approvazione da parte dei competenti organi dell'amministrazione centrale della Regione e pertanto da ritenere prive di ogni efficacia giuridica.

Responsabilità della C.P.C.-

Sull'attività deliberativa del Comune per la approvazione di norme regolamentari in materia edilizia, la Commissione provinciale di controllo non ha esercitato alcuna efficace funzione per garantire la legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione.

La prima deliberazione consiliare (n.14 del 19.2.1957) approvativa del Regolamento edilizio trasmessa alla C.P.C. il 6 marzo 1957, e ricevuta il 25 successivo, risulta pubblicata per un solo giorno (3.3.1957) (48) in violazione dell'art.197dello Ordinamento degli Enti Locali. Tale rilievo pregiudiziale non fu eccepito.

"Chiarimenti"sul Regolamento edilizio

L'ufficio istruttore ritenne (28.3.1957) che per l'esame della deliberazione fosse necessario richiedere i provvedimenti di cui è cenno nella deliberazione stessa e cioè : 1) Il testo precedente del Regolamento (49) ; 2) Copia del parere della Sezione Urbanistica; 3) Copia del parere del Consiglio provinciale di Sanità ; 4) Copia della nota dell'Assessorato rgg.le LL.PP. del 27.6.1956 .(50)

---

(48) - Così risulta dalla copia di deliberazione agli atti della C.P.C. firmata dal Sindaco Lauretta e dal Segretario Genarale Fiorentini. Dagli atti consultati al Comune risulta invece che la deliberazione n.14 del 19.2.1957 è stata pubblicata all'albo pretorio dal 15 maggio al 28 maggio (14/88) del successivo anno 1958 (soltanto, cioè, dopo l'approvazione interamenoriale).

(49) -Com'è noto esso era stato deliberato il 31 marzo 1955 (atto cons.n.12) ed era stato sottoposto al controllo della G.P.A. - Non poteva quindi trovarsi agli atti della C.P.C. -

(50) - Per una singolare coincidenza si tratta degli stessi atti che nel corso della presente ispezione sono stati cercati invano fra gli atti del Comune. E' evidente che senza la consultazione di tali documenti è impossibile verificare la legittimità del Regolamento approvato il 19.2.1957. - Di essi si sono potuti rinvenire, però, solo copie informi.

Malgrado il relatore Morgante avesse proposto (30.3.57) di approvare l'atto anche senza i chiarimenti richiesti dall'ufficio istruttore "poichè dal verbale risulta che il Comune si è uniformato ai rilievi della Sezione Urbanistica, del C.P. di Sanità e dell'Assessorato", la Commissione decise (2.4.57) di richiedere i"chiarimenti come dalle osservazioni dell'ufficio".

Un esame sommario

Il successivo 3 maggio l'ufficio istruttore ritenne "che l'atto possa essere approvato" perchè dagli atti trasmessi dal Sindaco di Agrigento a richiesta della Commissione è dato rilevare che il Provveditorato OO.PP., sezione urbanistica, con nota n.3481 del 20.12.1955 suggerì alcune modifiche .....che il Comune introdusse solo in parte."

Peraltro, sempre secondo l'ufficio, malgrado la notorietà di alcune opposizioni di cittadini (telegramma del 16.9.1955, di cui peraltro non è stata trasmessa copia) la deliberazione "dovrà ritornare all'Assessorato LL. PP. per gli ultimi incombenti di competenza".

A che servivano allora i "chiarimenti"?

(In altri termini, poichè sarebbe stato effettuato un esame di merito dall'organo governativo centrale, poteva farsi a meno dell'esame di legittimità).

Più interessante è la proposta del relatore Morgante che è del seguente tenore :"N.R.-Si prppone di richiedere il parere del Consiglio provinciale di Sanità ex art.36 cpv. legge 17.8.1942,n.1150, pur notando che tale parere potrebbe anche seguire l'approvazione da parte della C.P. C.- 13.5.1957".

98

L'introvabile parere del Consiglio Prov.le di Sanità.

Interessante davvero ! Quindi fino al 13 maggio 1957 il parere del C.P.S. non era stato ancora emesso ? Ma nella deliberazione è detto che tale parere fu adottato nella seduta del Consiglio prov.le di Sanità del 25 giugno 1956 ! Anzi il Sindaco ne riferisce il contenuto. Si sarà trattato di una svista dell'Avv. Morgante? Solo consultando l'originale parere del C.P.S. potrebbe risolversi il dubbio. Il fatto è, però, che tale originale non si è rinvenuto nè agli atti del Comune, nè agli atti della C.P.C., nè agli atti del C.P.S. (dove con la cortese collaborazione del Medico Provinciale [redacted] sono state effettuate ricerche vane ; solo in un registro del predetto ufficio - secondo quanto verbalmente comunicato dallo stesso, [redacted] - si ha notizia di una "approvazione con modifiche") (51).

[redacted]

In ogni modo, l'annotazione del relatore rivela con certezza una cosa : che fra gli atti inviati dal Comune su richiesta della C.P.C., il parere del Consiglio Provinciale di Sanità non c'era. I rilievi principali di tale parere, come è noto, riguardavano i limiti massimi d'altezza dei fabbricati.

Nessun dubbio sfiorò poi la Commissione di controllo sulla integrità testuale dell'atto in esame, del quale avrebbero dovuto fare parte integrante le planimetrie indicate allo art.86 del Regolamento. Evidentemente fu riconosciuta la legittimità di una deliberazione che prevedeva limiti di zone diversamente disciplinate senza che tali limiti risultassero

---

(51) - L'originale di questo parere del C.P.S. sembra essere come l'araba fenice. Quando nel 1958 l'Ingegnere Capo del Genio Civile Tomasini doveva riferire, come relatore, al Consiglio Provinciale di Sanità convocato per il 4.2.1958, sul Regolamento edilizio di Agrigento approvato con la deliberazione n.14 del 19.2.1957, sentendo la necessità di consultare gli atti relativi, inviò un ufficiale (G.C.n.1395 del 30.1.1958) al Prefetto, al Comune ed allo stesso ufficio Provinciale di Sanità per avere 1) il parere della sezione urbenistica del Prov.to OO.PP. ; 2) il parere del Consiglio Prov.le Sanità del 25.6.1956 ; 3) le planimetrie a scala 1/10.000 e 1/2.000 citate dall'art.86 del R.E.- Non è risultato che a tale lettera sia stato risposto, almeno da parte del Comune.

in alcun modo definiti, talchè l'esecutività dell'atto (decisione n.5017/6859 del 10.5.1957) potesse consentire indiscriminatamente l'applicazione di una tipizzazione edilizia in luogo di un'altra, oltre alla assoluta impossibilità di definire quali fossero le zone agrarie, industriale, edilizie ed il vecchio centro urbano la cui delimitazione tanta importanza assume per l'applicazione della deroga ai limiti di altezza.

Sulla deliberazione n.105 del successivo giorno 20, concernente ulteriori modifiche al regolamento edilizio approvato il giorno innanzi, la Commissione non rilevò alcuna delle incongruenze qui osservate a proposito dell'ultimo comma dell'art.39.(pag.76-81) (13)

Contrariamente alle osservazioni dell'ufficio istruttore e del relatore che proponevano il rinvio perchè l'atto, di contenuto regolamentare, non era stato pubblicato per 15 giorni ma solo il giorno 3.3.57, la C.P.C. non ebbe nulla da rilevare (decisione n.4633/3788/ del 26.3.57) . Si è già detto del resto che l'atto non ebbe seguito.

Neppure la successiva deliberazione di Giunta n.175 del 22 marzo 1958 ebbe seguito. Eppure riguardava importanti modifiche al Regolamento edilizio introducendovi la indicazione di una zona di espansione (Villaseta). Forse è perchè veniva avvertita la misteriosa sensazione del fatale destino della futura inefficacia di tali atti per mancanza di inoltro alle superiori autorità, che la Commissione di controllo non trovava nulla da rilevare nel fatto che esse non venivano pubblicate all'albo ai sensi di legge (anche la ci-

100

(13) Cfr. pagg. 707-712. (N.d.r.)

tata deliberazione n.175 come la successiva ratifica n.50 del 27.6.58 furono pubblicate per un solo giorno: rispettivamente il 23.3.58 ed il 13.7.58.)

Una girandola di planimetrie - fantasma.

Che importanza poteva avere quindi la circostanza che i cittadini non avessero potuto prendere visione delle planimetrie (a scala 1/25.000, come dice la n.175 per l'individuazione delle zone di espansione, ed a precisazione di un preteso errore materiale contenuto nella precedente n.14) quando tale possibilità non era stata garantita nè nel marzo 1955, nè nel febbraio 1957, dal momento che tali planimetrie, se pure videro la luce, si sarebbero poi sbiadite al punto da scomparire del tutto?

In ordine alla deliberazione consiliare (n.13 del 19.2.1957) con la quale il Comune approvò il programma di fabbricazione voluto dal Provveditorato alle OO. PP. come parte integrante del Regolamento edilizio, la Commissione di controllo (marzo 1957) decise di chiedere chiarimenti (su proposta del relatore Guarraggi) malgrado l'ufficio istruttore avesse proposto di "prendere atto".

Era sfuggito evidentemente a tale ufficio sia il contenuto regolamentare dell'atto (per cui si configurava la violazione dell'art.197dell'Ordinamento EE.LL., essendo stata limitata ad un solo giorno, 3.3.57, la pubblicazione all'albo), sia la gravità della circostanza che con la deliberazione n.13 si approvava un piano di fabbricazione risultante da un "allegato" non contestuale e peraltro non allegato affatto.

Nella successiva seduta del 14.5.1957 la C.P.C., prendendo atto dei chiarimenti richiesti al Comune (con nota n.4171 del 21.3.57) e comunque non acquisiti agli atti

della stessa, approvava la deliberazione non tenendo in alcuna considerazione il rilievo del relatore Morgante (13.5.57) circa la necessità di acquisire il parere del Consiglio Prov.le di Sanità sul programma di fabbricazione inserito nel Regolamento edilizio. Tale parere in effetti non fu mai richiesto dal Comune, perchè l'art.86 del Regolamento - come si è già rilevato - non è stato approvato nelle forme volute dalla legge urbanistica e pertanto deve considerarsi privo di efficacia giuridica.

L'approvazione regionale del Regolamento edilizio.

Una considerazione ancora va fatta sulla validità del decreto interassessoriale U/9 n.4261 del 18 marzo 1958 con cui è stato approvato il Regolamento edilizio.

Com'è noto, ai sensi dell'art.36 della legge 17 agosto 1942 n.1150, i Regolamenti di Comuni per cui è obbligatoria la redazione di un piano regolatore, vengono approvati con decreto del Ministro dei LL.PP. di concerto col Ministro degli Interni, uditi i pareri del Consiglio Superiore dei LL.PP. e del Consiglio Superiore di Sanità.

Nel territorio della Regione Siciliana, le funzioni del Consiglio superiore dei LL.PP. vengono svolte, ai sensi dell'art. 7 del D.P. 30.2.50 n.579 concernente fino all'entrata in vigore della legge 29.12.62, n.28, che ha istituito il Comitato Tecnico amministrativo regionale, dal Comitato Tecnico- amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP..

La città di Agrigento è stata compresa nel primo elenco dei Comuni aventi obbligo di redigere il piano regolatore generale dei rispettivi territori con decreto interassessoriale n.255 del 12.3.1956.

102

Il parere dato, sul testo del regolamento edilizio modificato ed integrato, dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo con foglio n.76 del 15 gennaio 1958, andava pertanto espresso dal Comitato tecnico amministrativo presso il predetto Provveditorato.

Un atto viziato.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di approvazione del Regolamento edilizio che se può essere disatteso dal Giudice ordinario, ai sensi dello art.5 della legge 20.3.1865, n.2248 all.E, per il principio della esecutorietà degli atti amministrativi, deve comunque essere eseguito. L'amministrazione non ha infatti alcun diritto di non dare esecuzione ad un atto annullabile ed i terzi hanno l'obbligo di conformarvisi.

Masul Regolamento Edilizio di Agrigento pende costantemente la spada di Damocle della impugnativa e dell'annullamento. Forse, fino a quando esso verrà interpretato nel senso più favorevole alla speculazione delle imprese di costruzione, la spada non si abbatterà sul suo capo.

[redacted]

I motivi di illegittimità che viziano l'approvazione del Regolamento edilizio di Agrigento costituiscono infatti una possibile arma di continuo ricatto nei confronti della amministrazione che, nelle controversie eventuali con i privati costruttori potrebbe essere costretta a transigere comunque pur di evitare il rischio di spingere i propri rapporti contenziosi con i proprietari ed i costruttori fino al limite della eccezione d'illegittimità di tutta la norma-

Ulli/103

tiva regolamentare edilizia, di cui potrebbe essere privata da un momento all'altro, per effetto di un possibile formale riconoscimento delle irregolarità seguite nel processo di formazione del R.E.-

Il caos istituzionalizzato.

Riguardo poi alle conseguenze della inefficacia del piano di fabbricazione e della tipizzazione edilizia previste nell'art.86 nonchè alla inefficacia delle determinazioni della zona di espansione di Villaseta, nonchè riguardo alla incertezza delle delimitazioni cartografiche delle varie zone edilizie, potrebbero citarsi numerosi esempi dei gravi effetti prodotti da un siffatto stato di cose.

Una inchiesta difficile, ma chiarificatrice.

Qualora potesse dimostrarsi la sussistenza di elementi di volontarietà e predeterminazione nella formazione di tali organiche e quasi programmatiche premesse di una necessitata attività amministrativa antigiuridica, e qualora in tale attività possano ravvisarsi violazioni di legge penale, sarebbe conseguente la configurazione di un ampio disegno criminoso meticolosamente predisposto fino al limite della possibile integrazione del reato di associazione per delinquere.

Già fin dal 1961 l'autorità giudiziaria aveva intuito la gravità delle possibili conseguenze derivanti dalla incertezza delle norme regolamentari vigenti in materia edilizia, con particolare riferimento alle indicazioni cartografiche indispensabili per l'applicazione delle norme del Regolamento edilizio.

Si riporta qui di seguito il testo integrale di una lettera con la quale il Pretore di Agrigento Dott.Umberto

Feliciangeli ha richiamato l'attenzione su tale argomento non solo del Comune, ma altresì (e non per mera conoscenza) dell'Assessore regionale all'Amministrazione Civile e della Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP.:

"""PRETURA DI AGRIGENTO - Agrigento li 2.7.1965-N.375

Al Sig. Sindaco di AGRIGENTO - All'Assessore regionale dell'Amm/ne Civile - Palermo - Alla Sezione Urbanistica del Provv.alle OO.PP. - Palermo.-

Municipio di Agrigento - Archivio - Prot.n.21732 U-T, data 7 LUG 1965 - Cat. - Clas. - Fasc. -

Con decreto del 18.3.1958 adottato di concerto tra il Presidente della Regione Siciliana e l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici con n.U/9 n.4261, veniva approvato nel testo definitivo il regolamento edilizio della città di Agrigento deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 19.2.1957. Tale regolamento all'art.86 prescrive che i limiti delle zone di fabbricazione risultano dalle planimetrie 1 : 10.000 e 1 : 2.000 allegate al regolamento stesso del quale fanno parte integrante.

Viceversa con la copia del regolamento rimessami dall'Amm/ne comunale con nota di prot.23902 del 18.7. 1959, vi è una sola pianta senza alcuna specifica indicazione.

Ho chiesto, a suo tempo, con nota dell'8 settembre 1961, chiarimenti al Sig. Sindaco di Agrigento dell'epoca, ma non ho ottenuto risposta.

Rinnovo oggi la richiesta inoltrandola anche alla sezione urbanistica del Provveditorato alle OO.PP.di Palermo, poichè per la esatta applicazione delle norme regolamentari debbo conoscere con esattezza se la pianta allegata al regolamento sia l'unica esistente, sia una di quelle cui fa cenno l'art.86 e se pertanto sia utilizzabile a fine di conoscere la esatta portata delle norme.

Soggiungo che il decreto di approvazione della regolamento è del 18.3.1958 però il Consiglio comunale con delibera n.175 del 22.3.1958 stabiliva di integrare l'art.86 estendendone la zona di espansione alla località Villaseta e sostituendo alle carte da 1 : 10.000 a 1 : 2.000 le carte da 1 : 25.000 e da 1 : 5.000.-

Desidero conoscere se tale delibera ha seguito l'iter di legge e se il testo del regolamento sia da ritenersi modificato in base a tale delibera o non.

E' appena il caso di sottolineare l'Importanza delle precisazioni richieste e prego, pertanto, le Autorità in indirizzo di volermi rispondere con cortese sollecitudine.

IL PRETORE

f.to Umberto Feliciangeli

Città di Agrigento - Segreteria Generale - 6 lug. 1965 ÷

"Assessore Gallo per competenza" f.to illegibile.

Questa lettera cadde nel silenzio più assoluto. Non risulta che il Comune vi abbia dato riscontro nè che gli altri organi interessati ne abbiano valutato la gravità del contenuto o si siano adoperati in qualche modo perchè venisse rimediato alla carenza normativa che i fatti riferiti dal Pretore dimostravano in tutta la sua evidenza.

La denunzia del "dossier" scomparso.

Soltanto agli inizi degli accertamenti ispettivi che si concludono con la presente relazione il problema è stato posto in luce in tutta la sua gravità ed è stato rappresentato immediatamente (rapporti al Procuratore della Repubblica citati nelle appendici allegate) suscitando sensazionali ripercussioni nell'intera opinione pubblica nazionale.

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica
ed edilizia del Comune di Agrigento -Parte I^

Capitolo IV^

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Pur essendosi già trattato l'argomento, in tema di Regolamento edilizio, conviene ritornarvi separatamente per porre in una luce di lodevole considerazione la recente iniziativa dell'amministrazione comunale di integrare la normativa regolamentare con un programma di fabbricazione diverso da quello previsto nel citato Regolamento all'art.85, di cui si è rilevata l'inefficacia giuridica e la genericità delle delimitazioni zonali ai fini dell'applicazione dei diversi tipi edilizi.

La necessità dell'elaborazione del programma di fabbricazione discende - come si è detto - dall'art.34 della legge urbanistica del 1942.

Un regolamento edilizio incompleto.

Il Consiglio comunale di Agrigento nell'approvare (31.3.1955) il primo testo di Regolamento edilizio omise di inserirvi un "ordinamento urbanistico comunale" cioè, un piano di fabbricazione, con l'individuazione dei limiti di ciascuna zona e dei tipi edilizi, come poi ebbe a rilevare la sezione S.I.G. del Provveditorato alle OO. PP. di Palermo.

Pertanto si rendeva necessario integrare conseguentemente il regolamento edilizio che allo scopo era stata restituito dalla Prefettura in data 26.4.1956.

Di questa necessità si faceva interprete l'Ingegnere Capo dell'U.T.C. con una relazione del 9 agosto 1956 nella quale si affermava da un lato che l'Ufficio Tecnico aveva preparato una proposta di piano di fabbricazione sin dal

maggio 1955 e dall'altro che il Consiglio comunale.. "..nell'adunanza dell'8/8/56, avrebbe sancito il principio che esso programma di fabbricazione non deve essere approntato perchè potrebbe influire sulla progettazione del Piano Regolatore Generale da parte dei concorrenti.....".

Nella citata relazione, inoltre, l'Ing. Capo auspica la nomina da parte del Sindaco di una Commissione per la elaborazione del programma di fabbricazione, ed il Sindaco Lauretta in margine ordina :"La Commissione edilizia esprima il parere relativo."

Due anni di laboriosi studi e riesami.

In effetti la Commissione edilizia nella seduta del 29.8.56 prese in esame uno schema di programma di fabbricazione elaborato dall'Ufficio Tecnico (quale sia stato questo schema originario non è dato sapere) e ne discusse, proponendo modifiche , anche nella seduta del 4.9.56.-

Si sconosce in quale testo il piano di fabbricazione sia stato poi proposto al Consiglio il 14.9.56. In quella sede suscitò notevoli preoccupazioni in alcuni consiglieri (Borsellino, Gaglio, D'Alessandro) la rigorosità delle norme di fabbricazione ; ne conseguì un rinvio della trattazione dell'argomento "per un più approfondito esame da parte di una Commissione composta dai Capigruppo e dai componenti la Commissione edilizia."

Il programma di fabbricazione ritornò in Consiglio il 19.2.1957 (delib.n.13) e venne approvato nel testo presentato e quale risulta dall'art.86 del R.E.-

106

Si può dire che la sua mancata inclusione nell'originario regolamento del 1955 s'inquadra nella generale tendenza di lasciare la materia edilizia quanto più possibile nel vago.

E' infatti pensabile che l'obbligo di cui allo art.34 della legge urbanistica sia semplicemente sfuggito ; d'altra parte non è stato possibile verificare se l'argomento "programma di fabbricazione" fosse stato mai messo all'o.d.g/ del Consiglio prima che il Provveditorato alle OO.PP. ne evidenziasse la necessità ; ciò a causa della mancanza di una sistematica e ordinata raccolta degli oo.dd.gg.-

L'origine del programma di fabbricazione

Non è stato nemmeno possibile verificare quale sia stato, nella definitiva scelta di quel particolare piano di fabbricazione di cui all'art.86 del R.E., il contributo degli uffici tecnici del Comune, i quali, secondo l'Ingegnere Capo, avrebbero preparato lo schema relativo già dal 1955, schema che non si è potuto individuare.

Ciò sarebbe stato utile ai fini di una più chiara delineazione delle varie responsabilità nella scelta del piano con così elevati indici di fabbricazione. I cui effetti, comunque, non hanno mai preoccupato gli amministratori.

L'esigenza di ridimensionare la tipizzazione edilizia con l'adozione di un nuovo programma di fabbricazione è stata avvertita solo di recente, in sede di elaborazione del piano delle aree.

Tale piano è stato coordinato, infatti, con un nuovo programma di fabbricazione con indici notevolmente meno elevati di quelli previsti dall'art.86 del R.E.. Si veda a

109

Modifiche del regolamento in sede impropria.

questo proposito la deliberazione consiliare n.6 del 7.7.66. Ma si tratta di piani per la cui esecutività è necessaria tutta una particolare e complicata procedura e quindi non possono immediatamente garentire il capovolgimento della politica edilizia fino ad ora seguita.

A tal fine sarebbe stato necessario, come è stato richiesto da qualche consigliere in quella stessa seduta del 7.7.66, bloccare la concessione delle licenze edilizie o almeno limitarla ai progetti di notevole urgenza e interesse, finoa che non sia possibile una formale revisione del Regolamento edilizio, non solo relativamente al programma di fabbricazione, ma anche per tutte quelle norme che richiedono modifiche o chiarificazioni.

110

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica ed edilizia del Comune di Agrigento - Parte I^a

112

Capitolo V^o

NORME EDILIZIE PER LA
FRAZIONE DI SAN LEONE

729

- 97 -

113

NORME EDILIZIE PER LA FRAZ. S. LEONE

Un piano regolatore per il lido [redacted] di S. Leone

Con atto di Giunta n.131 dell'11.2.1953, adottato con i motivi dell'urgenza (reso esecutivo con provvedimento n.7069/Rag. del 26.2.1953) e ratificato con atto consiliare n.141 del 14.3.1953 (a sua volta reso esecutivo con provvedimento n.ro 10968 del 26.3.1953) veniva affidato l'incarico di redazione del Piano regolatore della frazione S.Leone all'Ingegnere Capo ed ad altri tecnici dell'U.T.C. (in ore extra ufficio e dietro un compenso di Lire 200.000).

Con "relazione d'affari per il Sindaco e la Giunta" dell'1.6.1954, nel rassegnare "i grafici, disegni, rilievi, planimetrici ed altimetrici, per regolamentare le costruzioni e la viabilità della frazione S.Leone", l'Ingegnere Capo fa presente che "in mancanza di un piano regolatore per la città di Agrigento" non è possibile varare quello della frazione S.Leone : ne consegue la necessità (sempre secondo l'Ing.Messina) di dare al lavoro eseguito dall'U.T.C. l'intestazione di "piano di viabilità e norme edilizie per l'abitato di S.Leone".

Il suo ridimensionamento.

Nella stessa relazione veniva rilevata la necessità (derivante dall'art.34 della legge urbanistica) di inserire nel Regolamento edilizio un programma di fabbricazione con la indicazione dei limiti di zonizzazione.

Per la frazione di S.Leone, avrebbe dovuto inserirsi nel R.E. la relativa normativa disciplinante che prevedeva :1) - il piano di viabilità con le direttrici di espan-

sione dell'abitato ; 2) - la delimitazione delle varie zone ; 3) - le caratteristiche delle costruzioni a carattere estensivo, stabilendo il minimo della estensione dei lotti da destinare per fabbricati ed il rapporto tra la parte coperta di fabbricati e quella da destinarsi a zona verde; 4) - i tipi di recinzione dei vari lotti ; 5) - le caratteristiche architettoniche delle costruzioni.

Non risulta che le raccomandazioni ed i suggerimenti dell'Ing. Messina abbiano sortito alcun effetto, talchè gli organi comunali competenti hanno trascurato sinora di dare alla frazione di S. Leone alcun piano di viabilità e zonizzazione.

L'unica disciplina di questa particolare materia è contenuta nell'art.9 del Regolamento edilizio, approvato nel febbraio 1957, che pur prevedendo una certa disciplina edilizia fa rinvio riguardo al piano di viabilità e zonizzazione, ad "un piano che sarà redatto dall'Ufficio Tecnico comunale". Risulta, peraltro, che fra gli atti dell'ufficio tecnico sono acquisiti alcuni elaborati (planimetrie relative ad un piano di viabilità e zonizzazione di S.Leone) recanti la data del 1953.

Un rinvio pregiudizievole

E' evidente quindi, che il Consiglio comunale del 19 febbraio 1957 rinviò, sine die, la soluzione del problema del piano di fabbricazione di S.Leone pur avendo la possibilità di risolverlo in quella sede.

In precedenza, nella seduta consiliare del 31.3.55 il consigliere Miceli aveva già posto il problema chiedendo quali provvedimenti si intèndessero adottare per

113

per la sistemazione delle vie della città e della frazione S.Leone.

In quell'occasione l'Assessore ai Lavori Pubblici La Loggia aveva dichiarato che "si provvederà per intanto alla sistemazione del Viale della Vittoria e della Via Lungomare di S.Leone, mediante il rifacimento dei marciapiedi e l'esecuzione di alcuni lavori di riparazioni varie". Nella stessa seduta - com'è noto - era stato approvato nel suo primo originario testo, poi modificato a seguito dei pareri degli organi superiori competenti, il regolamento edilizio successivamente definito il 19 febbraio 1957.

Considerando che fin da allora la zona residenziale di S.Leone era stata riconosciuta meritevole di particolare disciplina in vista delle sue particolari caratteristiche, la inerzia dell'amministrazione riguardo alla emanazione delle norme edilizie e del piano di viabilità di cui peraltro era disponibile lo schema, costituisce motivo di perplessità.

Decadenza di un mito.

Non si può dire che lo sviluppo edilizio della frazione sia conforme nemmeno ad un criterio determinato ed è certamente molto diverso da quello che era stato previsto negli elaborati predisposti nel 1953.

Ma indipendentemente dalla insufficienza delle norme edilizie previste dall'art.9 del regolamento edilizio alla piena garanzia delle caratteristiche dell'abitato, esse vengono in pratica ampiamente disattese, non tanto riguardo ai limiti di altezza dei fabbricati, quanto riguardo alle distanze fra le costruzioni e la lottizzazione per cui gra-

116

dualmente va pregiudicandosi sempre più irrimediabilmente la possibilità di un assetto urbanistico tipico, conforme alle esigenze di un centro turistico balneare.

115

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica
ed edilizia del Comune di Agrigento -Parte I^

117

Capitolo VI^

ZONA INDUSTRIALE

Atti richiamati :

- Allegato c) - Deliberazione consiliare n.174 del 5.6.1958.

116

ZONA INDUSTRIALE

Si è già visto (pag.44) che in sede di dibattito consiliare sulle direttive di massima per la progettazione del piano regolatore generale, l'orientamento dell'amministrazione per l'espansione urbanistica verso Porto Empedocle, e più ancora la previsione di una zona industriale del Comune di Agrigento nella fascia costiera limitrofa al territorio di Porto Empedocle (zona del Caos), furono oggetto di aspre critiche (vedasi il verbale relativo alla deliberazione consiliare n.174 del 5 giugno 1956). (14)

Il fascino della industrializzazione.

In realtà sul problema della zona industriale sembrano essersi sviluppate notevoli contrasti di interesse fra i due Comuni di Agrigento e Porto Empedocle, ciascuno dei quali tendeva ad acquisire nel proprio territorio l'insediamento di grandi industrie nazionali.

Essendo avvantaggiato in tale contrasto il Comune di Porto Empedocle, sia per la disponibilità di attrezzature portuali che per la evidente maggiore possibilità di iniziativa e di pressione dei suoi amministratori nei confronti di determinati organi regionali,

Ciò spiegherebbe da una parte il relativo disinteresse del Comune di Porto Empedocle nei confronti del piano regolatore intercomunale patrocinato dal Comune di Agrigento in funzione di una programmazione industriale comune, prima ancora che urbani-

(14) Cfr. pag. 666. (N.d.r.)

stica , e dall'altra l'accanimento dimostrato da certi ambienti politici agrigentini nei loro costanti tentativi di orientare l'amministrazione nel senso di una programmazione urbanistica condizionata all'esigenza di agganciarsi al processo di industrializzazione promosso con più concrete prospettive dal Comune di Porto Empedocle.

L'urbanistica al servizio di interessi industriali.

In tale quadro, il problema urbanistico è stato snaturato e strumentalizzato, con la sola conseguenza di determinare l'acuirsi della eterna polemica sulle direttrici di espansione che, come si è detto, in premessa, ha costituito la principale componente dell'abnorme sviluppo urbanistico ed edilizio della città.

Alla luce di quanto precede, si comprende il senso di quanto si è potuto riscontrare riguardo al problema della creazione di una zona industriale in Agrigento che non s'è mai potuto inserire in un preciso indirizzo di politica industriale.

Nel 1955, non per iniziativa del Comune di Agrigento ma per sollecitazioni estranee, fu costituita la zona industriale di Porto Empedocle.

Da una lettera del Presidente della Regione (n.512/30 del 18.2.1955) al Sindaco di Agrigento si apprende che la Giunta regionale aveva deciso la costituzione di una fascia industriale a Porto Empedocle che avrebbe interessato per una superficie di circa 55.000 mq. ad est della contrada Caos, il territorio di Agrigento, del quale, pertanto, era

118

necessario l'assenso. - Questo si ebbe con atto di Giunta n.154 del 28.2.1955 ratificato con delibera n.14 del 31.3.1955.

Alterni programmi della Regione.

Inopinatamente, però, la zona industriale fu poi istituita (pare con decreto interassessoriale n.5064 del18.4.56 non rinvenuto agli atti) solo limitatamente alla zona del Caos con esclusione, quindi, del territorio agrigentino. Non si hanno elementi per stabilire quali siano stati i motivi che hanno indotto la Regione a modificare l'originaria decisione di creare una zona industriale interessante anche il territorio di Agrigento.

La reazione di questo Comune non fù nè immediata nè decisa.Si limitò a far voti con atto di Giunta n.557 del 28.7.59 per l'ampliamento della zona industriale di Porto Empedocle dal Caos fino al fiume Akragas - Così il Consiglio con delibera n.229 del 30.7.60.-

Intanto su iniziativa della Camera di commercio locale, veniva creata un'azienda speciale per la zona industriale (che nel carteggio è quasi sempre denominata "zona industriale Porto Empedocle - Agrigento") la quale tiene la sua prima seduta il 18.5.1959.

Il Consorzio per lo sviluppo industriale

Subito dopo, la stessa Camera di Commercio, il Comune di Porto Empedocle e l'Amministrazione Provinciale di Agrigento costituivano (atto n.55658 del notaio Faravino registrato il 20.11.1959) il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento al quale quest'ultimo comune aderiva con atto del consiglio n.250 del 25.9.61. Frattanto era stata iniziata

dal Comune di Porto Empedocle una pratica di ampliamento della zona industriale per altri 9000 mq..

Nessuna intesa fra i due Comuni

Per conto suo il Comune di Agrigento aveva preso, in sede di piano di fabbricazione, l'iniziativa di indicare un'altra zona industriale (destinata, però, in via di fatto, all'industria con carattere artigianale) intorno al quadrivio di Spina Santa a nord dell'abitato. - Questa doppia direttrice di sviluppo dell'industria media nella fascia costiera meridionale sulla direttrice Porto Empedocle - S. Leone, e quella piccola a Spina Santa è confermata nel nuovo piano di fabbricazione redatto dagli Ingg. Calandra, Rubino, e Bonafede in aggiunta al piano della legge 167 recentemente approvato con la delibera n.6 del 7/7/66.

Discordie sulla scelta della zona industriale di Agrigento.

Siffatta dislocazione dell'industria, non ha nel Consiglio suscitato particolari preoccupazioni. Ne aveva suscitato, invece, in alcuni consiglieri al momento della ratifica della deliberazione di giunta n.347 del 26/4/1957. In quella sede (delib.p.174 del 5.5.57) il consigliere Morello aveva rilevato la ristrettezza della zona scelta lungo la direttrice San Leone Porto Empedocle "a meno che non si voglia impegnare la spiaggia". La stessa preoccupazione esprimeva il consigliere Vaiana.

Per quanto riguarda la zona di Spina Santa il consigliere Micciché ne sottolineava l'impossibilità di sviluppo per la mancanza delle infrastrutture. Nella

stessa seduta il consigliere Buscaglia accennava a una pratica per la zona industriale di Agrigento iniziata nel 56, richiamandosi anche ad un incarico della relativa progettazione che sarebbe stato affidato all'Ing. D'Alessandro e poi revocato perchè la Regione Siciliana s'era espressa sfavorevolmente.

Una politica industriale svogliata.

Tuttavia dal riscontro degli atti non sembra che alcun incarico di progettazione sia stato formalmente affidato all'Ing. D'Alessandro nè si sono potuti rinvenire gli elaborati grafici che, in seguito alla citata determinazione della Giunta regionale del 1955, sarebbero stati predisposti dall'Ufficio Tecnico, secondo informazioni non confermate.

Non si è nemmeno potuto riscontrare agli atti che la Regione si sia espressa esplicitamente in senso contrario ad una zona industriale esclusiva di Agrigento. Come detto avanti, risulta soltanto che il decreto interassessoriale istitutivo della zona industriale di Porto Empedocle escludeva il territorio di Agrigento.

Da quanto è stato detto si può evincere che in linea di massima i poli di sviluppo industriale sono stati posti nelle due zone di Spina Santa e lungo la direttrice Porto Empedocle - San Leone. Ciò nonostante piccole industrie sono sorte un pò dappertutto, e sopratutto fabbriche di laterizi e mattoni, a Villaseta, a Fondacazzo, a San Michele, vicino al complesso INA CASA, ecc.

121

123

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica ed edilizia del Comune di Agrigento -Parte I^

Capitolo VII^

PIANO DELLE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (LEGGE 167)

Atti richiamati :

- Allegato d - Deliberazione cons.n.689 del 26.7. 1962 - (Incarico progettazione piano delle aree).
- Allegato e - Deliberazione cons.n.663 del 1.8.63 (Conferma incarico progettazione piano aree.)
- Allegato f - Deliberazione cons.n.6 del 7.7.65 (Approvazione piano zone Legge 167) e del programma di fabbricazione.)

PIANO DELLE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Legge 167)

Con legge 18 aprile 1962, n.167, pubblicata sulla G.U. del 30.4.1962, vengono dettate precise disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per la edilizia economica e popolare.

Scopo principale della legge (come si legge nella circolare del Ministero LL.PP. n.4470 del 19.4.1962 che organizza un convegno a Roma per il 7.5.1962 sullo argomento) è quello di curare comprensori di aree, urbanisticamente definiti attraverso appositi piani, da destinare alla costruzione di alloggi di carattere economico e popolare nonchè servizi ed impianti complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico (art.1).

La redazione del piano è obbligatoria per i Comuni capoluogo di provincia e l'art.2 della legge fissa il termine di 180 giorni per la compilazione dello stesso, trascorso il quale, sarà nominato dal Prefetto un apposito Commissario, salvo il caso di proroga concessa dal Ministero su richiesta del Comune.

Obbligo del Comune di Agrigento alla formazione del piano.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Agrigento, con relazione di affari al Sindaco ed alla Giunta del 6.6.1962, faceva presente quanto sopra ed invitava pertanto gli organi di amministrazione attiva a provvedere alla nomina degli urbanisti per la redazione del piano, indicando gli stessi ax suo tempo incaricati della redazione del piano regolatore intercomunale (Prof. Calandra, Prof.Bonafede, Ing.Rubino) data la

stretta interdipendenza tra i due piani e dato che il piano delle aree per l'edilizia economica e popolare al altro non è che "un piano particolareggiato di una zona residenziale di un piano regolatore."

Anzi che al piano regolatore, l'Ufficio del Genio Civile si riferisce invece al piano di ricostruzione considerandolo ancora in attesa di approvazione da parte dell'Assessorato LL.PP., contrariamente alla realtà dei fatti (v.pag.32).- Detto ufficio, infatti, con nota n.7009 del 9.6.1962 diretta al Comune e per conoscenza agli Assessorati Regionali degli Enti Locali e dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato i precisi compiti posti a carico del Comune dalla legge 167, suggeriva, relativamente al problema della scelta delle aree di cui all'art.3 della stessa legge, la scelta della zona di espansione a sud ovest della città a valle della nuova via di circonvallazione sud e sulla direttrice per Porto Empedocle, zona "che risulta perfettamente stabile ed assente da vincoli panoramici ed archeologici" e peraltro prevista come zona di espansione nel piano di ricostruzione. (15)

[illegible] Pur di salvare il principio dell'espansione verso tale zona, contigua all'abitato, verso sud ovest, sulla quale aveva sempre insistito, il Genio Civile suggeriva inoltre, la possibilità, in vista della formazione del piano regolatore intercomunale, della costituzione di un apposito Consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1 della legge per la formazione di un piano unico delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare.

(15) Cfr. pag. 652. (N.d.r.)

126

Invero non risulta che il Comune di Porto Empedocle intendesse procedere alla formazione del piano previsto dalla legge 167, nè in forma autonoma, nè in forma consortile (v.nota 35, pag.62) (16)

In mancanza di specifica qualificazione e di competenza tecnica, ed anche a motivo delle più volte rilevata mancanza di precise indicazioni cartografiche, non si è in grado di stabilire con certezza se la zona di espansione già prevista nel piano di ricostruzione, e successivamente nelle direttive di massima dei piani regolatori generale e intercomunale coincidano fra loro e se trattasi sempre della stessa zona indicata nella citata lettera del Genio Civile ("zona a sud ovest della città, a valle della nuova via di circonvallazione sud e sulla direttrice per Porto Empedocle").

Una indagine tecnica che andrebbe fatta.

L'accertamento sarebbe di estremo interesse perchè permetterebbe di rilevare se tale zona (che "risulta perfettamente stabile" secondo la citata nota del Genio Civile n.7009 del 1962) rientri nell'area interessata dal movimento franoso del luglio scorso.

Non si può neppure stabilire in che misura sia stato tenuto conto, in sede di redazione del piano di cui alla legge n.167, delle predette indicazioni del Genio Civile e se il "comprensorio previsto ad Agrigento alta, identificato a valle di via Dante" di cui è cenno nel piano delle aree poi approvato il 7 luglio 1966, presenti una qualche attinenza topografica con la zona in argomento.

(16) Cfr. pag. 684. (N.d.r.)

Il senno di poi.

Certo è che dopo l'approvazione da parte del Comune del piano delle aree per l'edilizia economica e popolare (deliberazione n.6 del 7.7.66) e successivamente al verificarsi della frana del 19 luglio, il Genio Civile ha avvertito il Comune (lettera raccomandata n.7954 del 1^ agosto 1966) che "la zona di Agrigento alta (n.1, tav.2) ricade nelle immediate vicinanze del rione Addolorata dove si sono verificati i recenti movimenti franosi" e che "detta zona, pertanto, dovrà essere esclusa dal piano prevista dalla legge n.167".

Si ripete che, in difetto di competenza e qualificazione tecnica, nessuna deduzione può trassi in questa sede sulla circostanza, lamentata in ambienti qualificati del Comune, che la zona più gravemente interessata dal movimento franoso insisterebbe sulla linea di espansione verso Porto Empedocle, dove cioè avrebbe dovuto, secondo i sostenitori di tale direttrice, avere inizio quel processo di "compenetrazione edilizia e strutturale" di cui è cenno persino nel decreto dell'Assessore reg.le allo Sviluppo Economico di autorizzazione alla formazione di un piano regolatore intercomunale (vedi pag.62). (17)

Ciò premesso, ed escludendo ogni valutazione di merito sul contenuto del piano delle aree, si rassegnano le risultanze degli accertamenti effettuati riguardo al lungo processo di formazione del predetto piano.

Tale incarico fu affidato, come suggerito dall'Ufficio tecnico agli stessi urbanisti incaricati della formazione

126

(17) Cfr. pag. 684. (N.d.r.)

del piano regolatore intercomunale, ai quali veniva fissato un termine per la presentazione del piano stesso : 16.11.1962, data di scadenza dei 180 giorni fissati dall'art.2 della legge.

Un infausto inizio. 1962.

L'atto formale del conferimento fu deliberato dal Consiglio comunale il 26.7.1962 (n.689). Questa deliberazione però fu approvata dalla Commissione provinciale di controllo dopo oltre un anno (decisione n.15536 del 24.9.1963, perchè i chiarimenti richiesti dall'organo di controllo per l'esame dell'atto furono rassegnati dal Comune soltanto in data 6.9.1963.- Ma ancora prima che l'atto di conferimento d'incarico divenisse esecutivo, esso venne travolto da una successiva deliberazione (n.663 dell'1.8.1963) con la quale il Consiglio "confermava" l'incarico già conferito agli Ingg.Calandra, Bonafede e Rubino "prorogando" il termine per la presentazione dei progetti al 30 novembre 1963 ed essendo scaduti i 180 giorni entro i quali per legge il piano avrebbe dovuto essere approvato, autorizzava il Sindaco a richiedere al competente Assessorato reg.le dei LL.PP. la concessione della necessaria proroga.

Prime difficoltà. 1963

Tale deliberazione, trasmessa alla C.P.C. con nota n.30075 del 14.8.1963, venne così relazionata dal funzionario istruttore : "si chieda copia esecutiva della delibera n.689 del 26.7.1962". Il chiarimento proposto potrebbe non essere così pleonastico come dovrebbe dedursi dal fatto che non esisteva una "copia esecutiva" della delibera n.689.

In effetti, l'ufficio istruttore sostanzialmente rilevava che il contenuto dell'atto in esame non era tanto quello della proroga di un incarico già conferito quanto quello di un

primo conferimento ex novo (55) deliberato oltre il termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto non solo aver progettato ma addirittura approvato il piano.

Vero è che tale termine non è perentorio, ma la sua scadenza comportava la possibilità per gli organi competenti di esercitare la funzione sostitutiva.

La Commissione di controllo, tuttavia, sulla proposta del relatore Bisagna, ritenne trattarsi di una semplice autorizzazione per richiesta di proroga e rese l'atto esecutivo (Decisione n.13048 del 18.8.1963).

La nomina dei progettisti : un fatto compiuto.

La verità è che il Comune considerò pienamente valido ed esecutivo il primo incarico (conferito nel luglio 1962) tanto è vero che prima ancora della seconda deliberazione di " proroga", i progettisti erano già al lavoro come risulta dal carteggio relativo alla richiesta di proroghe dello originario termine del 16.11.1962.

Poichè tale termine andava nel frattempo a scadere senza che gli incaricati avessero adempiuto ai propri impegni, il Comune provvedeva ad inoltrare domanda di proroga al Ministero LL.PP. fino al 15.3.1963.

Una serie di proroghe.

Ma anche quest'ultimo termine veniva a scadere infruttuosamente e con lettera del 15.3.1963 l'Ing.Rubino a nome di tutti e tre progettisti chiedeva una ulteriore proroga non inferiore a 6 mesi data la difficoltà incontrate nella redazione del piano per la " mancata comunicazione dei dati relativi ai programmi costruttivi che i vari Enti che operano nel campo dell'edilizia popolare contano di realizzare in Agrigento e per la mancata disponibilità della cartografia aggiornata

---

(55) - Tanto più che nella deliberazione n.663 veniva dichiarato che " soltanto ora può conseguirsi ai predetti urbanisti la cartografia necessaria per la redazione dei piani".-

che codesto Comune attende che venga consegnata da parte dell'E.I.R.A. - cartografia che risulta indispensabile per uno studio accurato del piano di che trattasi ".

In mancanza di dati precisi, previsioni infondate?

Il Comune con nota n.11880 del 30.3.1963 (~~allegato~~) da una parte trasmetteva all'Ing. Rubino per tutti e tre gli urbanisti incaricati, i programmi costruttivi presentati dai vari Enti che operano nel campo dell'edilizia popolare ed indicava il numero di 10.000 vani, come orientativamente necessario per lo svilippo dell'edilizia economica e popolare nel decennio (56). - Nella stessa nota venivano indicate le zone da impegnare per il piano e cioè la zona S.O. della Circonvallazione Sud (zona dell'espansione del piano di ricostruzione) per 6.000 vani; la zona quartiere satellite di Villaseta per i rimanenti 4.000 - vani . Veniva ancora posta in luce l'esigenza della redazione di un nuovo piano di fabbricazione comprendente le aree da vincolare ai sensi della legge 167 da sottoporre all'approvazione del C.C.- D'altra parte il Comune, con istanza del 10.4.63 provvedeva a chiedere all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici una proroga fino al 15.9.1963, giustificando il ritardo nella redazione del piano (come per la precedente richiesta di proroga) con la mancata consegna, da parte dell'E.I.R.A. di Firenze, della cartografia del territorio di Agrigento.

---

(56) - Il Comune, con nota n.40287 del 13.10.1962 diretta all'Ufficio del Genio Civile, alla gestione Ina Casa, all'I.N.C.I.S. e all'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, aveva richiesto gli enti in indirizzo di comunicare il numero dei vani per la costruzione di case popolari, programmati negli esercizi finanziari 1962/63 e seguenti. L'Istituto Autonomo per le Case popolari indicava(nota n.6135/6136 del 29.10.62) in 100 il numero di alloggi programmati per l'esercizio finanziario 1962/63 e l'I.N.C.I.S(nota n.292 del 27.11.62) in 200 il fabbisogno degli alloggi per il decennio successivo per la locale classe impiegatizia (non risulta acquisita agli atti alcuna risposta da parte della Gestione Ina-Casa, mentre il Genio Civile con nota n.12141 del 23.10.62 comunicava di essere sprovvisto dei dati richiesti).-

Alla Prefettura di Agrigento e al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Sicilia che (rispettivamente con nota n.7530 del 27.3.1963 e con tele n.21399 del 24.6.63) chiedevano notizie in ordine agli adempimenti della 167, veniva pertanto comunicato da parte del Comune (rispettivamente con nota n.14105 del 9.4.1963 e n.25961 del 2.7.63) lo stato della pratica.

Un fitto carteggio.

L'Assessorato LL.PP. intanto a cui era stata indirizzata la domanda di proroga del 10.4.63, chiedeva copia della delibera di incarico n.689 del 26.7.62 nonchè copia della lettera del 15.7.63 con cui i progettisti incaricati avevano chiesto una ulteriore proroga di 6 mesi. Poichè però sulla deliberazione n.689 la C.P.C. aveva chiesto chiarimenti e pertanto essa non era ancora esecutiva il Comune adottava ed inviava allo Assessorato richiedente (nota n.2147 del 6.9.63) copia dell'altra delibera (n.663 dell'1.8.63) che modificava e sostituiva la precedente del 28.7.62,n.689" .-

La Prefettura frattanto tornava a sollecitare (nota n.20692 del 4.9.63) mentre l'I.N.C.I.S. in data 17.10.63 chiedeva la planimetria della zona assegnata all'Istituto.

Le prime dannose conseguenze del ritardo.

Ma anche l'ulteriore proroga andava a scadere infruttuosamente sebbene l'approvazione del progetto di piano di zona per l'edilizia economica e popolare diventasse improrogabile ai fini dell'attuazione dei programmi edilizi della G.E.S.C.A.L. in applicazione della legge 14.2.1963,n.60 e di quelli del Ministero dei LL.PP., in applicazione della legge 4.11.63,n.1460, come riconosciuto dagli stessi urbanisti incaricati che

con lettera del 9.3.1964 fanno finalmente presente di aver proceduto alla redazione di uno " schema preliminare" e di esser in grado di ultimare la stesura in " brevissimo tempo " ove venisse fornita la cartografia definitiva completa di piano quotato e di mappe catastali.

La mancata consegna di tali elaborati viene apertamente imputata, come causa di remora all'Ufficio tecnico comunale.

Frattanto la Prefettura con nota n.3735 del 20.2.1964, dopo aver posto l'accento dulla opportunità che il Comune provvedesse all'adozione del piano di zona di cui alla 167 onde evitare fra l'altro pregiudizi notevoli alla realizzazione dei programmi di costruzione di alloggi da parte di Istituti vari (I.A.C.P. - I.N.C.I.S. - G.E.S.C.A.L.), assegnava il termine di giorni 30 per l'approvazione del piano, a scanso di interventi sostitutivi.

1964.Una diffida perentoria.

Il Comune rispondeva (nota n.7792 del 29.2.64) giustificando il ritardo con la mancata consegna da parte dell'E.I.R.A. della cartografia richiesta di cui peraltro sarebbe venuto in possesso a giorni, e assicurava l'approvazione del piano di zona entro il termine assegnato. Uguale assicurazione veniva fornita al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo(nota n.10087 del 14.3.64) che aveva sollecitato l'adozione del piano con nota n.7461 del 4.3.64.

La cartografia dell'E.I.R.A. veniva in effetti inviata (con nota del 14.3.64) agli urbanisti, cui, ancora una volta, si rappresentava l'urgenza di concludere i lavori di progettazione iniziati ormai da due anni.

In data 3.4.64 (nota n.1078) la Prefettura tornava a sollecitare, mentre il Comune provvedeva a sollecitare gli urbanisti il 14.4.64 (nota n.15479), il 19.5.64 (nota n.18832), il 5.6.1964 (nota 21232) ed ancora in data 26.6.64 (nota n.23831) dove vengono mossi in rilievo i gravi pregiudizi che il ritardo dell'approvazione del piano avrebbe arrecato.

Una sequenza ossessiva.

Finalmente con tele del 17.7.64 l'Ing.Calandra assicurava la sua venuta con lo schema del piano delle aree, ma subito dopo, in data 1 agosto, faceva presente di non poter adempiere al superiore impegno per motivi di salute che lo costringevano ad un forzoso riposo fino al 20 agosto, e di aver comunque incaricato il professore Bonafede di convocare una riunione di tutto il gruppo di progettisti per l'approvazione delle elaborazioni del piano curate senza la partecipazione dell'Ing. Rubino.

Frattanto la Prefettura tornava a sollecitare il 2.7.64 e il 29.9.64 e il Comune assicurava di aver indetto una riunione di progettisti per il 25 luglio, riunione che, per quanto già avanti detto, non veniva tenuta.

Ancora la Prefettura il 9.9.1964 ritornava ad invitare il Comune ad una sollecita approvazione del piano e a convocare la Commissione di cui all'art.11 della legge 167 per la elencazione delle aree da acquistare o da espropriare. Il Comune assicurava che la Commissione era stata convocata per il 28.9.64 e di aver sollecitato ulteriormente gli urbanisti.

132

Dopo altri solleciti della Prefettura (9.11.64, 27.11.64 e 11.1.65), finalmente il 7.4.65 i progettisti chiedevano al Sindaco di fissare una riunione ad Agrigento per potere depositare ed illustrare il progetto di massima del piano delle zone (che nella precedente lettera del 9.3.1964 avevano dichiarato essere pronto) unitamente allo schema del piano regolatore intercomunale e a quello del programma di fabbricazione.

1965..... La riunione veniva fissata per il 27 aprile 1965 presso il Gabinetto del Sindaco.

Nella riunione veniva però solamente preso impegno da parte dei progettisti che il progetto generale del piano di zona sarebbe stato presentato entro il 15 maggio, ed entro il successivo 10 giugno quello esecutivo. Tanto veniva comunicato alla Prefettura (in data 28.4.65) e all'Assessorato Sviluppo Economico (in data 12.5/1965) che avevano chiesto notizie sullo stato della pratica.

Ma il 19.5.65, con una lettera telegramma diretta ai progettisti, l'Assessore Gallo constatava che l'impegno non era stato mantenuto.

I progettisti però assicuravano la spedizione del piano di massima entro il 26 maggio.

Un'altra diffida. L'Assessorato Sviluppo Economico in data 14.10.65 assegnava il termine di giorni 30 per l'approvazione del piano e minacciava interventi sostitutivi. Il Comune assicurava (nota del 29.10.65, n.32750) che entro il mese di dicembre il piano sarebbe stato sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

Ma lo stesso Comune il 30.12.65 comunicava

Alli/133

alla C.P.C., che ne chiedeva notizie, che non era ancora stato presentato da parte dei progettisti incaricati il progetto del piano delle zone e, comunque assicurava che lo stesso sarebbe stato portato per l'approvazione del C.C., entro il mese di gennaio 1966, termine entro

....1966

il quale si sperava i progettisti avrebbero presentato gli elaborati. Ma alla data fissata per tale presentazione (15.1.66) i progettisti facevano ancora sentire la loro mancanza talchè l'Assessore ai Lavori Pubblici, con telegramma del 15 gennaio, era costretto a lamentare tale mancanza e fissare per il giorno 21 una ulteriore riunione. Tale riunione presumibilmente venne poi rinviata, con telegramma del 29.1.66, per il giorno 4 febbraio.

La presentazione dei progetti comunque non avvenne neppure in quella sede, ed il Comune con nota n.7573 del 9.3.66 comunicava all'Assessorato Sviluppo Economico (che con nota n.1281 del 23.2.66 aveva richiesto notizie in merito) che l'approvazione del piano delle aree da parte del C.C. sarebbe avvenuta entro il mese di aprile. Lo stesso veniva comunicato il 16.3.66 alla Prefettura.

Termine di un lungo travaglio.

Ma nemmeno tale data veniva rispettata in quanto il 24.5.66 il Comune faceva presente che il piano sarebbe stato pronto il giorno 15 giugno e che si sarebbe portato all'approvazione del Consiglio nella seduta del 15 giugno medesimo.

Finalmente il piano veniva presentato e veniva così approvato dal C.C. in data 7.7.66 con deliberazione n.6, dopo quattro anni dall'incarico conferito agli urbanisti per la redazione del piano. (Delibera n.689 del 26.7.1962).-

134

Ma sia il Genio Civile, sia la Presidenza della Regione (che con telegramma del 12 agosto 66 aveva chiesto l'invio, ai sensi dell'art.6 della legge, del progetto), sia ancora la Soprintendenza (che anch'essa aveva chiesto copia del progetto con telegramma del 19 agosto 1966) avanzavano osservazioni e rilievi.

Quattro anni di progettazione per nulla.

Il Genio Civile (con nota n.1954 dell'1.8.66) faceva rilevare che la zona di Agrigento(n.1, tav.2) ricade nella immediata vicinanza del rione Addolorata, dove si sono verificati i recenti movimenti franosi e che pertanto detta zona doveva essere esclusa, mentre la Soprintendenza (con nota n.952 del 5.9.66) e la Presidenza della Regione (nota n.5313 del 21.9.66) rilevavano che le zone II e III ricadevano in parte notevole entro il perimetro del vincolo paesistico del Decreto del Presidente della Regione n.807 del 6.8.66, pubblicato sulla G.U. Reg. Siciliana n.39 del 13 agosto 1966.

Erano trascorsi esattamente quattro anni per pervenire a questi risultati.

Dal verbale della seduta consiliare del 7 luglio 1966, di poco precedente al verificarsi del movimento franoso, si rileva che nel proporre all'approvazione del Consiglio comunale il progetto del piano delle aree di cui alla legge 167 predisposto dai tecnici a suo tempo incaricati, l'Amministrazione (relatore l'Assessore ai LL.PP. Dr. Gallo) tiene a precisare che il principio ispiratore tenuto presente nei criteri di scelta delle aree per l'edilizia economica, è stato quello di considerare tale piano inserito nel contesto generale della problematica urbanistica della Città, in armonia con le linee fondamentali del piano regolatore intercomunale (" il cui schema è stato proprio ieri invitato al Comune dai sigg.progettisti " - v.pagg.66, 67, 68 e nota relativa) ed in coordinamento con un nuovo (18)

(18) Cfr. pagg. 688, 689 e 690. (N.d.r.)

programma di fabbricazione (diverso da quello indicato nel vigente art.86 del R.E. - v. pag. 96) che del predetto piano regolatore " costituisce una anticipazione ". (19)

Va dato atto che, nella stessa sede, l'Assessore Gallo, richiamandosi alle indicazioni espresse dai gruppi consiliari nelle diverse circostanze" ebbe a sostenere l'impegno programmatico del più rigoroso rispetto dei vincoli panoramici a salvaguardia della " incantevole Valle dei Templi con la sua estesissima zona archeologia"..... " destinata a parco archeologico pubblico " annunciando altresì, " con sommo piacere che questo nostro Consiglio entro il mese di ottobre dovrà occuparsi dell'esame e della adozione del Piano regolatore.."

Il fatale movimento franoso verificatosi dopo pochi giorni da tali dichiarazioni, con la conseguenza dei noti interventi ispettivi, sostitutivi e giudiziari nonchè con l'improvviso inasprimento dell'esercizio di poteri di ingerenza più o meno competenti a vari organi dell'Amministrazione regionale e statale (per non dire della sopraggiunta crisi amministrativa del Comune) impedisce la possibilità di verificare se la fondamentale seduta consiliare del 7 luglio scorso debba considerarsi dimostrativa di una positiva volontà di dare finalmente, dopo oltre un decennio di tortuose ed alterne vicende, un definitivo assetto organico alla programmazione urbanistica ed alla dispiplina edilizia di tutto il territorio di Agrigento.

La scelta di fondo emersa dalla seduta del

(19) Cfr. pag. 728. (N.d.r.)

13°

Consiglio indica chiaramente uno sviluppo urbanistico nel senso della direttrice verso San Leone e la vicina contrada Cannatello. Non si può comprendere come ciò possa conciliarsi con l'originaria ispirazione del piano regolatore intercomunale che, come si è detto a proposito di tale argomento, implicava l'opposto orientamento di uno sviluppo verso Porto Empedocle (v.pag.62)- (20)

Una grossa scelta politica.

Ancora una volta sembra opportuno qui richiamare l'attenzione sulla complessa problematica connessa alla alternativa possibilità di espansione urbanistica di Agrigento, di cui si deve sottolineare il sostenziale substrato dialettico-ideologico, per le implicazioni sociali, economiche e politiche che stanno alla radice di ogni orientamento che ponga problemi di scelte economiche in senso industriale o meno.

Il piano di fabbricazione all'esame della C.P.C.-

Contro la deliberazione n.6 del 7 luglio 1966 sono state inoltrati alcuni esposti alla Commissione provinciale di controllo perchè ne tenesse conto in sede di esame di legittimità.

1) - Opposizione del Consigliere comunale Ins. Filippo Morello del 16 agosto 1966 relativamente alla parte concernente il piano di fabbricazione che diveva essere approvato in separata sede dato che il piano della 167 e il piano di fabbricazione, - si assume nell'esposto - seguono iter differenti.

Chiede pertanto alla C.P.C. l'annullamento della parte relativa al programma di fabbricazione (per violazione dell'art. 35 Ordinamento Enti Locali).

(20) Cfr. pag. 684. (N.d.r.)

139

- 121 -

L'Ing. Morello risulta assente nella seduta del 7.7.66 in cui è stata approvata la delibera n6.-

2) - Opposizioni dei sigg. Carreca Emilio (18.8.66), Vassallo Domenico e Antonietta (13.8.66) , Di Prazza M.Rosa (16.8.66), Vassallo Angelo e Maria(16.8.66) e Di Naro Calogero (16.8.66) concernenti oltre a numerosi rilievi di merito sulla inopportunità della destinazione a zona agricola del territorio della frazione San Leone nel quale sono comprese aree di loro proprietà, abche eccezioni di illegittimità da cui sarebbe viziato il programma di fabbricazione ammesso alla deliberazione n.6 citata.

Nella seduta del 7 ottobre 1966 la Commissione provinciale di controllo " per avere sufficenti elementi di giudizio " ha deciso di chiedere al Comune(lettere n.17168 del 18.10.1966) l'invio di undici documenti per acquisire chiarimenti sia in ordine agli adempimenti relativi alla pubblicità dell'atto sia in ordine alla sua legittimità sostanziale " per quanto attiene al programma di fabbricazione ", sia in ordine ai piani di zona della legge n.167.-

Non risulta che tali elementi sono stati ancora rassegnati dal Comune.

La Commissione di controllo era stata interessata dall'Assessorato Sviluppo Economico (telegramma in data 6.8.1966), per il tramite dell'Assessorato Enti Locali (nota n.17815 del 29.8.1966) " per una sollecita approvazione della deliberazione", in ordine alla quale la C.P.C. - secondo il predetto assessorato - avrebbe dovuto limitarsi all'esame formale".-

---

138

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica
ed edilizia del Comune di Agrigento -Parte I^ -

140

Capitolo VIII^

TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E
PIANO PAESISTICO

Atti richiamati :

- Allegato 9 - Deliberazione G.M.n.450 del 27.7.6~ (Ricorso del Comune avverso l'approvazione del Piano paesistico).

139

- 122 -

TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PIANO PAESISTICO

Ai sensi dell'art.2 della legge 29 giugno 1939, n.1497, una speciale Commissione provinciale, istituita con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, compila un elenco per la tutela delle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e di quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La Commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Agrigento, la quale si era dichiarata favorevole all'imposizione dei vincoli panoramici nel territorio di Agrigento già nelle sedute del 26 maggio 1948 e del 1^ maggio 1954 (i relativi verbali delle sedute non sono acquisiti agli atti del Comune. Quanto sopra, comunque, risulta dal verbale della seduta della Commissione dell'8.1.64), nella seduta del 10 luglio 1956, dopo sopralluoghi effettuati da tutta la Commissione, stabiliva all'unanimità di precisare le zone da sottoporre a vincolo, nonchè di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme quei punti di vista o panoramici che erano stati considerati come bellezze singole negli elenchi precedenti e ciò per evitare errori di interpretazione e lentezze burocratiche nell'iter amministrativo. Alla riunione però prendevano parte con voto deliberativo l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Agrigento e il Soprintendente alle Antichità per la provincia di Agrigento che ai sensi del citato art.2 della legge 29.6.1939, n.1497, non possono fare parte della Commissione, dal che derivava, come poi faceva notare il Pretore di Agrigento in una sua sentenza, la nullità assoluta della deliberazione adottata, attenendo "la regolare composizione dell'Organo alla sua esistenza."

La sostanza e la forma.

1140

L'elenco delle località da sottoporre a vincolo veniva comunque pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Agrigento e depositato nella Segreteria comunale dal 7 agosto al 7 novembre 1956 senza ricorsi nè opposizioni, e quindi approvato dal Ministro P.I. con decreto del 12 giugno 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.7.57, n.165) che dichiarava di notevole interesse pubblico la zona della Valle dei Templi e dei punti di vista della città sulla stessa valle, siti nell'ambito del Comune di Agrigento, sul presupposto che la zona predetta "oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano."

La zona vincolata comprendeva la Valle dei Templi ben delimitata nei suoi confini e 6 punti di vista della città, accessibili al pubblico, dai quali si godeva la visione della stessa Valle, anch'essi delimitati e precisati.

Nullità del vincolo paesistico.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.165 del 4.7.57 contenente il predetto decreto ministeriale del 12.6.57, veniva pubblicata senza ricorsi hè opposizioni, all'albo Pretorio del Comune di Agrigento dal 29.7 al 20.10.1957. Anche il decreto ministeriale doveva però considerarsi nullo, e ciò sia perchè oggetto di approvazione era un atto giuridicamente inesistente, sia per il fatto che tale decreto avrebbe dovuto essere emanato, ai sensi dell'art.13 della legge n.1497 del 1939, di concerto con l'Assessore Reg.le per il Turismo essendo stata Agrigento riconosciuta stazione di soggiorno e di turismo con decreto interministeriale del lontano 28.10.1927.-

In conseguenza, come faceva ancora rilevare il Pretore di Agrigento nella sentenza di cui sopra, il mancato adempimento del " concerto", trattandosi di atto complesso, rendeva inesistente il decreto ministeriale in argomento.

Trattandosi di nullità e non di ~~nullità~~ annullabilità, non conseguiva l'inapplicabilità (sia relativamente al D.M. del 7.12.1957 che all'elenco delle bellezze d'insieme e dei punti di vista deliberato dalla Commissione Provinciale BB.NN. nella seduta del 10.7.56) del principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi con le conseguenze enormemente pregiudizievoli che poi si sono puntualmente verificate. Il territorio di Agrigento rimaneva praticamente senza vincolo fino alla deliberazione della Commissione del 26/2 - 8.3.65 in cui veniva deliberato un nuovo elenco delle bellezze d'insieme e di punti di vista belvedere.

Ampliamento del vincolo...nullo.

A prescindere comunque da queste considerazioni, il comprensorio vincolato con decreto ministeriale non subiva modifica alcuna fino al 14 giugno 1962, data in cui la Commissione per la tutela delle BB.NN. si riuniva per l'esame di alcune proposte di estensione dei limiti di vincolo panoramico (proposte che già avevano formato oggetto di esame da parte della Commissione in una precedente seduta del 23 settembre 1961) e, dopo aver ascoltato una relazione degli architetti Berardi e Chiaruzzi sul piano Paesistico che stavano elaborando per incarico della Soprintendenza ai Monumenti, alla unanimità deliberava di confermare quanto la Commissione stessa aveva deliberato in precedenza e di estendere il vincolo panoramico sulla Valle dei Templi redigendo apposito elenco suppletivo.-

142

Tale elenco, pubblicato dal 30 luglio 1962 al 31 ottobre 1962 all'Albo Pretorio del Comune, senza ricorsi nè opposizioni, veniva approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana (a cui nel frattempo erano formalmente passate le attribuzioni del Ministero della P.I. in materia di tutela paesistica) del 14 gennaio 1964 che non veniva però pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il comprensorio sottoposto a vincolo veniva ancora ampliato con la deliberazione della Commissione BB.NN. dell'8.10.1963 che includeva in un secondo elenco suppletivo delle bellezze di insieme del territorio comunale di Agrigento la zona del Caos, di alto valore storico e turistico.

Punti di vista... ...ciechi.

Da questo momento il processo di ampliamento del comprensorio vincolato del territorio di Agrigento subiva una inversione di rotta che avrebbe portato alla riduzione del comprensorio medesimo e dei punti di vista belvedere.

Era il punto di vista n.3 del D.M. del 12.6.57 (via Panoramica Empedocle e suo prolungamento) che subiva i primi attacchi nella seduta dell'8.1.64.

La proposta del Presidente della Commissione, dott.Roberto Musumeci, di tutelare tutta la zona a valle della via Empedocle e del suo prolungamento (oggi via Porta di Mare) veniva infatti bocciata con 6 voti contrari su sette componenti presenti e votanti. La zona veniva quindi suddivisa in 6 distinti tratti dei quali soltanto due venivano ritenuti tutelabili e precisa-

mente il primo(dalla piazzetta antistante l'abside della Chiesa di S.Pietro fino all'incrocio con la via delle Torri) e il quinto (tratto da Piazza Sinatra compresa, fino all'angolo ovest del palazzo Vita).

Nella stessa seduta i punti di vista di cui ai nn.4 e 6 del citato decreto Ministeriale, su proposta del Prof.Zirretta, venivano eliminati (con 6 voti favorevoli e 1 astenuto) perchè entrambi non più accessibili al pubblico in quanto recintati.

Così gli originari 6 punti di vista deliberati dalla Commissione nella seduta del 10.7.56 e quindi approvati dal Ministro della P.I. con il decreto del 1957, in un arco di tempo inferiore al decennio venivano ridotti a 4 di cui uno (il 3^), il più importante belvedere sulla Valle dei Templi, fortemente mutilato.

Finita l'opera di mutilazione.....

Il processo di riduzione del compressorio tutelabile continuava nella seduta del 26.2 - 8.3.1965 dove veniva deliberata una nuova delimitazione ridotta del vincolo panoramico relativo alle bellezze d'insieme e dei punti di vista belvedere, ulteriormente ridotti rispetto al deliberato dell'8.1.64 (veniva infatti eliminato il punto di vista relativo al tratto della via Empedocle che va dalla piazzetta antistante l'abside della Chiesa S.Pietro fino all'incrocio con via delle Torri).

....si approva il nuovo vincolo.

L'elenco deliberato, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18.5 al 17 agosto 1965 veniva quindi approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.807 del 6 agosto 1966 che ampliava, però, il perimetro della zona da vincolare.

Un discorso a parte va fatto per il piano territoriale paesistico della Valle dei Templi che non conseguì effetto alcuno restando allo stato di progetto.

V/144

Il piano paesistico. Com'è noto il Ministro della Pubblica istruzione ha facoltà (art.5 legge 29.6.1939, n.1497) di disporre un piano territoriale paesistico delle vaste località incluse nell'elenco delle bellezze d'insieme e dei punti di vista belvedere deliberato dalle Commissioni provinciali BB. NN. - Scopo del piano, che deve essere redatto dalla Soprintendenza competente per territorio in collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati (art.23 del R.D. 3.6.1940 , n.1537), è quello di disciplinare nel dettaglio l'attività edilizia, nonchè la scelta e la distribuzione della flora nel territorio sottoposto a vincolo paesistico.

Una iniziativa necessaria. Della redazione del piano territoriale paesisitico della Valle dei Templi, commessa dal Ministro della P.I. alla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale, venivano incaricati gli architetti Berardi e Chiaruzzi. (57)

L'incarico veniva portato a compimento alla fine del 1963 - inizio 1964, ed in data 20.2.64 (nota n.519), a cura della Soprintendenza, il progetto relativo, unitamente ad un regolamento con allegato un foglio contenente "norme edilizie del Comune di Agrigento", veniva trasmesso al Comune ed alle Associazioni ed Enti prescritti per le dovute pubblicazioni, che all'albo pretorio avveniva dal 23/2 al 23/5/1964.

Il progetto elaborato, avente per base l'elenco delle bellezze d'insieme deliberato dalla Commissione BB.NN. nella seduta del 10.7.1956 poi approvato con D.M.del 12.6.57, nonchè l'elenco suppletivo deliberato nella seduta del 14.6. 1962, interessava una vasta area comprendente, oltre alla zona archeologica della Valle dei Templi anche zone agricole ed urbane variamente estese rispetto all'abitato di Agri-

---

(57) - Ciò si rileva dal verbale della seduta della Commissione prov.le BB.NN. dell'8.1.1964.-

145

gento in direzione est, sud est, sud, nonchè, per le esigenze di tutela della zona del Caos, anche, in parte, in direzione sud ovest. Praticamente esso interessava l'intera prospettiva meridionale della città e lasciava libera l'espansione urbanistica non soggetta a vincoli paesistici solo verso Nord (zona costantemente indicata dal Genio Civile come franosa e non idonea all'edificazione), verso sud est (limitatamente alla direttrice corrente fra l'estremo occidentale dell'abitato e Porto Empedocle, a nord di Villaseta) e, verso sud (limitatamente ad una modesta superficie immediatamente a valle della circonvallazione sud).

Un progetto rigoroso.

Il piano suddivideva il territorio in sette zone, contrassegnate con le lettere da A a G e fissava il rispetto assoluto della zona A, in modo da impedire completamente la edificabilità sull'area della città antica, mentre l'ammetteva in gradazioni diverse nelle restanti zone da un minimo nelle zone B,C e D ad un massimo delle zone E ed F.-

Accompagnava il piano un regolamento, composto da 46 articoli, contenente norme di vario genere alcune delle quali attribuiscono un potere di deroga al Soprintendente (art.9), altre (artt.4,7,10,38) un ampio potere discrezionale, altre ancora (artt.38,39,42,43,45) pongono divieti ed impongono obblighi(spesso di "facere") a privati interessati.

La reazione del Comune.

Ma il Comune non aveva comunque intenzione di dare esecuzione a tale progetto. Due giorni dopo la scadenza del termine per la sua pubblicazione (nota n.20319 del 25/5/64) si premurava di chiedere un parere circa l'immediata operatività del piano stesso con l'avvenuta pubblicazione ad un legale del foro agrigentino, che si pronunciava negativamente. Meno di un mese dopo (deliberazione G.M.n.387 del 23.6.64

resa esecutiva dalla C.P.C. con atto n.15856 del 10.7. 1964), sul presupposto che nel progetto del piano "si appalesano talune illegalità sostanziali e formali tali da non conciliarsi con l'armonico sviluppo edilizio nel territorio agrigentino il cui patrimonio artistico e panoramico va tutelato con mezzi più idonei", affidava lo incarico allo stesso legale (dietro compenso di Lire 500.000) di produrre ricorso avverso il piano paesistico approntato dalla Soprintendenza.

Dalla collaborazione alla lite.

Dell'idea di impugnare il progetto si rinviene una tangibile traccia in una relazione che l'Ufficio Tecnico comunale il 15.6.1964 predisponeva per il Sindaco e la Giunta. In essa si sosteneva la necessità di precise direttive per una dettagliata e fedele esecuzione delle norme del piano territoriale paesistico, che, si sosteneva, (in contrasto con la Soprintendenza che in precedenza aveva affermato, con la nota n.519 del 20.2.1964 di trasmissione del progetto, di aver ricevuto la collaborazione dell'ufficio tecnico nella compilazione del piano),— non era stato mai consegnato nè dato in visione all'Uffieio stesso.

Nè d'altra parte poteva altrimenti essere. Se il Comune aveva deciso di impugnare il piano doveva premunirsi contro eventuali critiche di illogicità del suo comportamento per aver ricorso contro un atto compilato con la sua collaborazione, e nello stesso tempo l'asserita mancata collaborazione forniva ottima motivazione per alcune eccezioni di illegittimità del piano (violazione art.23 del R.D. 3.6. 1940, n.1537) contenute nel ricorso successivamente presentato.

Il ricorso predisposto dal legale incaricato dal Comune veniva esaminato dalla G.M. nella seduta del 27.7.1964, cui partecipava lo stesso legale, ed approvato con "atto interno" n.450.

Esso nelle grandi linee conteneva :

I motivi formali dell'opposizione al piano.

1) - Alcune eccezioni di illegittimità costituzionale della legge 29.6.1939 in relazione all'art.42, 2^ e 3^ comma, per avere il legislatore costituzionale previsto una riserva di legge non soltanto in ordine ai modi di acquisto ed al godimento del diritto di proprietà bensì anche ai limiti che ad esso possono imporsi, limiti che non devono incidere radicalmente sul contenuto del diritto ma solamente sopprimere facoltà accessorie o attenuare una o più facoltà essenziali, equivalendo il sacrificio totale dei diritti del proprietario ad una vera e propria espropriazione che importi quindi la necessità dell'indennizzo.
Il regolamento del piano paesistico - è detto nel ricorso del Comune - per i poteri che attribuisce al Soprintendente (asservimenti coattivi : artt.6,8 ; poteri discrezionali idonei a sovvertire la disciplina predisposta : artt.7,9,10 ; divieti assurdi : artt.38,39,40) e sopratutto perchè vieta qualsiasi costruzione nella zona A, svuota del suo contenuto il diritto di proprietà senza peraltro stabilire, e non poteva farlo, un dovuto indennizzo.

2) Una eccezione di incompetenza del Ministro della P.I. a richiedere la formazione del progetto che doveva invece essere richiesta dal Presidente della Regione Siciliana a cui spettano le attribuzioni del Ministro P.I. per effetto del combinato disposto dell'art.1 del D.L.30.6.47,n.567 e dell'art.2 del R.D.L. 18.3.1944,n.91.-

148

3) - Si eccepiva ancora la nullità del progetto per la nullità dell'elenco approvato con D.M. 12.6.57 e del D.M. medesimo ; il primo per irregolare composizione dell'organo ; il secondo per essere stato emesso senza il concerto con l'Assessore reg.le del Turismo.

4) - Violazione art.23, 2^ comma, R.D. 3.6.40,n.1357, per non avere la Soprintendenza chiesto la collaborazione dell'Ufficio Tecnico del Comune per la redazione del piano.

Nel merito il ricorso del Comune osservava :

[redacted]

Il progetto redatto ha solo il nome di piano, in realtà essendo "un coacervo di disposizioni mancanti di un vero spirito programmatico "da cui emergono "l'assoluta mancanza di fantasia creativa e la incapacità di concepire un programma" nonchè le "preoccupazioni di natura urbanistica estranee alle finalità della legge, dirette a porre sotto il controllo del Soprintendente ogni fatto relativo all'incremento e allo sviluppo edilizi della città in modo che questo possa avvenire o meno secondo le sue personali concezioni, con il relativo esautoramento dell'autorità comunale."

Il ricorso si concludeva con un invito diretto al Presidente della Regione siciliana ed al Ministro della Pubblica Istruzione, secondo le competenze, ad annullare o comunque non approvare il progetto di piano paesistico, invito che ha prodotto i suoi effetti perchè il piano territoriale paesistico della Valle dei Templi è rimasto allo stato di progetto.

[redacted]

Va comunque aggiunto che, in ordine ai piani territoriali paesistici la competenza è riservata al Ministro della P.I., in quanto sia l'elaborazione dei singoli piani che la previsione di una apposita Commissione impegnano direttamente e specificatamente il bilancio dello Stato - (Circolare Ministero P.I. n.1051 del 20.2.1964).-

149

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica ed edilizia del Comune di Agrigento -Parte I^

Capitolo IX^

COMMISSIONE EDILIZIA

Atti richiamati :

- Allegato h - deliberazione consiliare n.262 del 13.12. 1958 - (nomina Commissione edilizia)
- Allegato i - deliberazione cons.n.80 del 21.10.1951 (nomina Commissione edilizia)
- Allegato l - Elenco delle Commissioni edilizie dal 1952 ad oggi.
- Allegato m - Deliberazione della G.M. n.701 del 12.7. 1957 (atto interno)
- Allegato n - Deliberazione della G.M. n.161 dell'11.2. 1958 (composizione Commissione edilizia- atto interno)

COMMISSIONE EDILIZIA

Precedentemente all'entrata in vigore del vigente regolamento, la Commissione edilizia aveva durata annuale, salvo proroga di un anno (ciò fin dal 1933) ; essa si componeva di 4 membri di diritto (Sindaco o suo delegato, Ufficiale Sanitario, Ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico, Comandante VV.FF.) e di 5 membri eletti dal Consiglio. Successivamente fu incluso fra i membri di diritto il rappresentante della Sovrintendenza ai Monumenti.

Per gli anni 1950 e 1951 durò in carica la Commissione nominata con deliberazione consiliare n.262 del 13.12.1948.

Essa fu rinnovata con successivo atto del Consiglio comunale n.80 del 21 ottobre 1951.

La successione delle diverse Commissioni edilizie costituite con deliberazioni formali dal 1952 ad oggi risulta da apposito elenco (Allegato 8).

Omissione nel rinnovo delle Commissioni edilizie.

La Commissione nominata con deliberazione consiliare n.162 del 15 marzo 1953, durò in carica oltre il termine di scadenza del mandato, e cioè fino al 21 marzo 1956.

Tale irregolarità si riscontrerà anche in seguito.

Al riguardo può dirsi che se da una parte, per il principio della"prorogatio", gli atti posti in essere da un organo decaduto sono da considerare pienamente validi, d'altra parte il ritardo nella rinnovazione dell'organo costituisce una irregolarità imputabile alla responsabilità di quegli organi cui è attribuita la competenza di provvedere al rinnovo.

Il 21 marzo 1956 vennero nominati i nuovi componenti elettivi della Commissione (Deliberazione consiliare n.163)

151

nelle persone dei sigg.Bonfiglio, Vaiana, Morello, Cipolla e Firetto, che avrebbero dovuto mantenere la carica per un anno.

Essendosi, però frattanto rinnovato il Consiglio comunale, ancora prima di tale scadenza, fu posto all'ordine del giorno, nella seduta del 10 agosto 1956 (dopo appena quattro mesi dalla loro nomina) il rinnovo dei componenti elettivi.

L'argomento fu però rinviato per un più maturo esame in relazione alla esigenza di adeguare la ricomposizione della Commissione alle norme del nuovo regolamento edilizio in corso di approvazione (che prevedevano una durata biennale).

Ma la Commissione edilizia nominata nel 1956 non svolgeva regolarmente i suoi lavori, per la sistematica assenza dei suoi componenti elettivi.

Già nella seduta del 28.6.1957, l'Assessore supplente Buscaglia che la presiedeva di fatto, constata la presenza soltanto dell'Ingegnere Capo dell'U.T.C. e dell'Ufficiale Sanitario ; ciononostante ".....considerata la necessità....." la commissione esprime parere sui progetti in esame. Lo stesso accade nella seduta del 10.7.1957, venendo così esaminati complessivamente i seguenti progetti : Patti Pasquale, Nocera Calogero, D'Alcantara Rosalia, Di Leo Gerlando, Società OSMA, Salemi Salvatore, Bongiorno Stefano, Mendola Angela, Pirrera Giovanna, Gulisano Giuseppe, Agozzino Luigi. Soltanto nella seduta del 12.7.1957 il Presidente Buscaglia dichiara non potersi procedere allo esame dei progetti per mancanza del numero legale.

I pareri resi dalla Commissione in mancanza del numero legale sono da considerarsi viziati da nullità radicale. La gravità del rilievp sembre non essere sfuggita all'Assessore Buscaglia, che infatti, nella qualità di delegato alla trattazione della materia dei lavori pubblici (58) lo stesso giorno riferiva alla Giunta municipale sulla disfunzione della Commissione edilizia, proponendo una determinazione della Giunta nel senso di consentire che la stessa fosse autorizzata a svolgere le sue sedute con la sola presenza dei componenti di diritto. La Giunta, disattendendo tale soluzione (atto interno n.701 del 12.7.1957), si limitò a prendere atto delle dichiarazioni dell'Assessore circa la necessità e l'urgenza di rinnovare la composizione della Commissione che, peraltro, veniva considerata"scaduta fin dal 5. dicembre 1956".

Lo stesso Assessore si riservò, in quella occasione di presentare concrete proposte a tal fine.

Una grave disfunzione.

Il giorno successivo, però, (13.7.1957), nel presiedere una nuova seduta di Commissione "l'Assessore ai lavori pubblici", con proprio atto autonomo, "considerato che l'attuale Commissione edilizia è da tempo decaduta per decorrenza di termine dalla data di nomina ; considerato che i componenti la detta Commissione più volte invitati non si sono presentati con la conseguenza della non trattazione dei progetti giacenti in questo Ufficio Tecnico ; ritenuta la necessità di dare corso alle numerose domande di richiesta di licenza di costruzioni edilizie ;

---

(58) - Non si è potuto riscontrare la effettiva sussistenza di una delega in tal senso.

dispone ....." alla presenza dell'Ing.Messina , dell'Ufficiale Sanitario Dott. Pinzarrone e del Segretario ff. Micciché, di esprimere parere favorevole per i seguenti progetti : Riggio Salvatore, Imbergamo Giovanni,Russo Giuseppe, Luigi Di Mino, Iannuzzo Francesco P.,Alletto Calogero, Alletto Concetta, Agrò Calogero , Agrò e Ragusa, Sciascia Emanuele.

Nelle stesse condizioni e con la stessa formula, nelle sedute del 26/7/57,19/8/1957,31/8/957, 7/9/1957,2/10/1957,24/10/1957,18/11/1957 venivano approvati, comunque esaminati ben 91 progetti.

Usurpazione di funzioni.

La irregolarità di una così aberrante procedura è macroscopica sia per la palese violazione delle norme regolamentari che disciplinavano l'attività della Commissione edilizia, sia per l'invalidità dei pareri emessi, sia per l'usurpazione delle funzioni proprie di tale organo collegiale, sia per l'omissione di provvedimenti idonei a ripristinare la legalità della funzione ; e ciò senza entrare nel merito della qualificazione dell'Assessore Buscaglia a presiedere le sedute della Commissione.

La composizione della Commissione edilizia modificata con "atto interno".

Alcuni mesi dopo la Commissione fu rinnovata , ma in maniera quanto mai irregolare. Infatti con proprio atto interno (n.161 del 11.3.58) la Giunta municipale deliberava che nelle more dell'approvazione del Regolamento Edilizio la Commissione edilizia si componesse del Sindaco, Vice Sindaco, Assessore ai LL. PP.,Comandante VV.FF. e Ingegnere Capo.

154

Con questa composizione e in base a questo atto interno di Giunta la Commissione edilizia s'è riunita nelle sedute del 14/3/58,21/3/58,24/4/58,16/5/58 esaminando complessivamente 76 progetti. Nelle seddte successive del 3/9/58,8/9/58,12/9/58,17/9/58, 30-9-58 e 3/10/58 partecipò alle sedute anche il rappresentante della Sovrintendenza.

In effetti il provvedimento interno emesso dalla Giunta l'11 marzo 1958 sembra non doversi considerare un atto formale di costituzione della Commissione, ma soltanto una determinazione tendente a confortare una prassi, peraltro già istaurata, mediante la quale, dato il sistematico assenteismo dei componenti elettivi, le funzioni della Commissione venivano esercitate di fatto da un organo collegiale arbitrariamente composto dalla Giunta.

Anche in questo caso le numerose gravissime irregolarità che palesemente si riscontrano, potrebbero configurarsi oltre che sotto il profilo amministrativo, anche sotto quello penale.

Peraltro, il Consiglio comunale aveva già nominato la nuova C.E. fin dal 29/6/58 (delib.n.168) ma essa potè tenere la sua prima seduta soltanto il 26 novembre successivo. La deliberazione n.168, infatti, risulta pubblicata soltanto il 3/8/58 ed esecutiva per decorrenza di termini il 9/10/58.-

Il ritardo della normalizzazione.

Il ritardo con cui tale regolarizzazione della situazione fu realizzata assume un rilievo di particolare gravità proprio in considerazione della urgenza richiesta

dalla necessità di porre fine all'attività illegittima esercitata dall'amministrazione comunale.

Infatti, riguardo poi all'attività svolta dalla Commissione edilizia nel periodo luglio - ottobre 1958, indipendentemente dal rilievo della sua irregolare composizione, va osservato che il ritardo nella pubblicazione della deliberazione consiliare n.168 del 29 giugno 1958, ricostitutiva della Commissione in conformità delle norme regolamentari, potrebbe configurare una responsabilità anche penale del segretario cui incombeva l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della deliberazione entro i termini previsti dall'art.197 dell'Ordinamento Enti Locali.

E ciò, indipendentemente, dalla ricerca della cause determinanti del ritardo con cui l'atto fu dichiarato esecutivo dopo altri due mesi dalla Commissione di controllo.

L'ultima Commissione, tutt'ora in carica, fu nominata con delib.n.246 del 25/9/1961. Con tale atto sono stati nominati componenti elettivi effettivi i sigg.: M.Bonfiglio, Di Maria, Cantone, Vaiana, Frangiamore, mentre i sigg. Guarraggi, Fucà e Gebbia sono stati nominati componenti elettivi supplenti.

Poichè il Regolamento edilizio vigente prevede una durata in carica della Commissione di un solo biennio, se ne deduce che dal 1963 ad oggi l'amministrazione è responsabile della sua mancata rinnovazione.

In proposito è da osservare che tale inadempienza può essere addebitata al Consiglio comunale solo nel caso che l'argomento sia stato ad esso formalmente sottoposto.

156

Ma poichè risulta che l'elezione dei nuovi componenti elettivi della C.E. non è stata inserita all'ordine del giorno delle sedute consiliari che hanno avuto luogo dall'ottobre 1963 ad oggi, ne deriva che il mancato esercizio da parte del Sindaco succedutisi in tale periodo di tempo dell'attribuzione di cui all'art.46, primo comma, dell'Ordinamento Enti Locali riguardo a questo particolare oggetto, potrebbe integrare gli estremi del realto di omissione di atti d'ufficio, nei loro confronti.

Il riscontro degli ordini del giorno del Consiglio comunale, raccolti in maniera frammentaria e disordinata, non ha consentito, però, di dedurre con certezza tale omissione.

Al riguardo va pure osservato che nella relazione del Dott. Di Paola del 1964, la scadenza del termine di durata della Commissione edilizia era stata rilevata, e che da allora ad oggi, malgrado le contestazioni mosse dall'Assessorato per gli Enti Locali ed il lungo perdurare della irregolare situazione, la funzione sostitutiva di cui all'art.91 dell'Ordinamento Enti Locali non sia stata esercitata. (21)

Da quanto precede emerge anzitutto la gravità delle disfunzioni delle Commissioni edilizie succedutesi nel tempo.

Gravi conseguenze.

La nullità dei pareri resi da tale organo collegiale nelle sedute in cui non si è potuto raggiungere il numero legale importa la conseguenza di viziare la legittimità degli atti rilasciati sulla base di tali pareri. Peraltro nei casi in cui il Regolamento edilizio attribuisce un valore

(21) La relazione citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 191, alle pagg. 309-514. (N.d.r.)

139

- 139 - 159

vincolante ai pareri della Commissione (deroghe di cui all'art.39) il vizio di legittimità assume una maggiore rilevanza, anche se non addirittura sotto il profilo della nullità radicale del provvedimento del Sindaco, almeno sotto il profilo dell'illecito penale (abuso d'ufficio) configurabile nella circostanza della emanazione di atti amministrativi in violazione di un preciso divieto della norma regolamentare.

Riguardo alla Presidenza delle sedute della Commissione edilizia, si rileva che la sua assunzione da parte dell'Assessore ai Lavori Pubblici o da altro Assessore, presupponendo una specifica delega da parte del Sindaco, importa non solo la conseguenza, quando tale delega non sussiste, della invalidità degli atti posti in essere nel corso della seduta, ma altresì l'eventuale emergenza, in presenza di possibili elementi dolosi, di una usurpazione di funzioni da parte dell'amministratore che abbia convocato e presieduto la stessa.

Invero, l'art.14 del Regolamento edilizio prevede che solo in caso di assenza o impedimento del Sindaco la Commissione possa essere presieduta dal Vice Sindaco o, in terza ipotesi, da un Assessore (non necessariamente quello dei LL.PP.) "espressamente delegato di volta in volta".

[redacted]

Dal contesto della predetta disposizione sembra evidente che non sia conforme al regolamento la prassi di una delega permanente (peraltro non scritta, contrariamente al combinato disposto degli artt.72 dell'O.E.L. e 25 del Regolamento di esecuzione) generalmente seguita per la presidenza della Commissione edilizia di Agrigento.

158

Soltanto nel periodo 1961 - 1965 la Commissione veniva quasi sempre presieduta dal Sindaco Foti che in caso di impossibilità a parteciparvi delegava espressamente l'Assessore Grillo di volta in volta (note del 24.3.64 ; n.180 del 13.4.64 ; n.217 dell'8.5.64, ad esempio). Malgrado questa procedura formalmente più regolare dimostri che la norma regolamentare fosse nota, i successivi amministratori hanno ritenuto che la destinazione di un assessore al ramo dei LL.PP. lo investa di competenza generale in tutti gli affari afferenti alla materia, inclusa la presidenza della Commissione edilizia.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

MIGNOSI

PARTE I

(CAPX. XI - LIGURIA)

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica
ed edilizia del Comune di Agrigento -Parte I^

Capitolo X^

ATTIVITA' EDILIZIA DELL'ULTIMO ANNO

(Comportamento degli organi comunali)

ATTIVITA' EDILIZIA NELL'ULTIMO ANNO 162

(Comportamento degli organi comunali)

In che modo il complesso delle norme che presiedono all'attività edilizia nel Comune di Agrigento, e delle quali si è cercato di tracciare la storia evidenziandone il faticoso divenire, le cause, il contenuto, i complessi rapporti, sia stato tradotto nella prassi quotidiana, emerge dalla indagine svolta in relazione alle singole licenze edilizie rilasciate.

Tale indagine, sistematicamente eseguita attraverso l'esame delle pratiche secondo il loro ordine decrescente a partire dall'ultima licenza rilasciata nel luglio 1966, riguarda il periodo di un anno. (Dall'esame si sono sottratte soltanto le licenze i cui fascicoli, al momento dell'ispezione, risultavano in possesso dell'Autorità giudiziaria.)

200 licenze edilizie.

In questo periodo, e precisamente dal 19.7.65 al 15.7.66 sono state rilasciate n.200 licenze edilizie. Per alcune di esse non sono state riscontrate irregolarità degne di nota trattandosi generalmente di costruzioni molto modeste sopratutto in Giardina-Gallotti o a San Leone.

Dall'esame di tutte le fasi procedurali per il rilascio delle licenze si è potuto, innanzitutto, valutare il comportamento degli organi comunali preposti, per l'art.5 del R.E., al controllo dell'attività edilizia e cioè, in ordine di tempo, l'Ufficiale Sanitario, il tecnico incaricato del sopraluogo, l'Ingegnere Capo, la Commissione edilizia, il Sindaco.

L'Ufficiale Sanitario.

La prima fase della procedura è rappresentata, dal parere dell'Ufficiale Sanitario. Il parere dovrebbe essere espresso entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, ma il

161

termine non viene mai rispettato sicchè quella che dovrebbe essere la prima si svolge invece fra le ultime fasi del procedimento. Non sono rari i casi in cui il parere dell'U.S. interviene dopo quello della C.E.- Ma questa potrebbe considerarsi una violazione di lieve conto se non fosse indice, fra i tanti, inserita nel contesto di ben più gravi carenze della funzione di tale organo.

Vigilanza igienico-sanitaria

Com'è noto all'Ufficiale Sanitario la legge demanda la vigilanza sulle condizioni igienico - sanitarie del Comune ; vigilanza che in materia edilizia ed in funzione del rilascio della licenza, si traduce nell'obbligo di esprimere il parere preventivo sui progetti di nuove costruzioni (o modifiche di costruzioni preesistenti), alla luce di quanto il Regolamento sanitario e lo stesso regolamento edilizio stabiliscono per la tutela dell'igiene e della sanità delle abitazioni. Nessun esempio si è potuto rinvenire di parere contrario dell'Ufficiale sanitario o di una sua opposizione in seno alla Commissione edilizia con preciso riferimento alla violazione di norme sanitarie o al pregiudizio che da una irregolare costruzione spesso viene alle condizioni di aria e di luce dello ambiente, nemmeno quando il pregiudizio è palese.

I pareri contrari espressi dall'Ufficiale Sanitario sono, in genere, per violazione degli artt.39 e 86, che, di per se, almeno in astratto, potrebbero anche non arrecare pregiudizio sotto l'aspetto igienico e sanitario.

E' noto che una particolare importanza per l'igiene delle abitazioni, o di costruzioni ad altri usi adibite, assumano gli impianti per lo smaltimento delle acque luride realizzati sia con pozzo nero, sia con allacciamento alla fognatura pubblica, fossa settica o altro. I relativi schemi che dovrebbero corredare, assieme agli altri grafici, la domanda di licenza, nella maggior parte dei casi mancano;

nè l'Ufficiale Sanitario si preoccupa perchè vengano acquisiti agli atti. Trascurando,in tal modo,un'accurata vigilanza su uno degli aspetti fondamentali della igiene pubblica.

La superficialità di tale vigilanza è dimostrata ancora dal fatto che molto spesso quelli che devono essere meditati e motivati pareri, altro non sono che semplici e generiche annotazioni (spesso in foglietti volanti, più spesso illegibili), delle quali, qualche volta, lo stesso U.S. perde memoria, tanto è vero che le ripete. Si danno dei casi un cui l'U.S.per lo stesso progetto ha annotato per ben tre volte il suo parere e in maniera sempre diversa (si veda la licenza n.736 del 18.7.66). Spesso, inoltre, le annotazioni non contengono alcun parere ma la riserva di esprimerlo in sede di Commissione edilizia, contravvenendo così all'art.5 del R.E. - Ma, quel che più conta, dai verbali delle sedute della C.E., quasi mai risulta che l'Ufficiale sanitario abbia illustrato il suo parere in quella sede. (22)

L'Ufficio tecnico.

Lo stesso art.5 del R.E. impone che subito dopo il parere dell'Ufficiale sanitario, l'Ingegnere Capo faccia eseguire da un tecnico un sopraluogo per gli accertamenti prescritti. Il tecnico poi redigerà sull'esito del sopraluogo apposita relazione ed esprimerà il suo parere.

Notevoli sono risultate le carenze dei tecnici incaricati dei sopraluoghi. Innanzitutto perchè nelle loro relazioni e pareri, quasi sistematicamente ignorano le violazioni di norme fondamentali dettate a garanzia di una sana e razionale edilizia,quali gli artt.2,23,26,27,29,31 ecc. del R.E.-

163

(22) Cfr. pagg. 808-809. (N.d.r.)

Inoltre i dati accertati e riportati dal tecnico non sempre danno una visione completa della situazione di fatto. Non sono rari gli esempi, in cui il tecnico trascuri l'indicazione del rapporto tra area coperta e lotto. Anzi nel caso di sopraelevazioni (fuori del vecchio centro urbano) è consapevole della trascuranza ; infatti annota nel modulo d'ufficio "trattasi di sopraelevazione" con la conseguenza che se l'edificio che si sopraelevava violava il rapporto di superficie indicato dalla tabella di tipizzazione, la violazione si ripete per la sopraelevazione stessa aggravata dalla maggiore altezza raggiunta.

Accertamenti non veritieri.

Si danno dei casi in cui i dati riportati dal tecnico non corrispondono alla situazione di fatto. Ma anche ad avere nei giusti termini accertato la situazione di fatto, al momento del suo confronto con le prescrizioni della norma il tecnico non sempre trae le dovute conclusioni o tutte le dovute conclusioni. (si veda a questo proposito, fra le altre, la licenza n.676). (23)

Spesse addirittura si traggono conclusioni aberranti come nei numerosi casi in cui, in relazione all'altezza di un edificio che prospetti su strade a diverso livello, viene applicato il criterio della media. (somma dell'altezza consentibile sulle due strade più il dislivello fra di esse; il tutto diviso due, uguale altezza raggiungibile dell'edificio, misurata dalla strada a valle).

I tecnici nelle loro relazioni e nei loro pareri hanno sempre ritenuta legittima l'altezza di un edificio che rientri nel superiore criterio anche quando abbondantemente viene a superare non solo l'altezza consentita dal 1^ comma dell'art.39, ma altresì i limiti massimi per le singole zone edilizie riportate dalla tabella di tipizzazione e lo stesso limite di cui al 3^ comma dello stesso articolo.

(23) Cfr. pagg. 868-869. (N.d.r.)

Certamente all'origine di queste insufficienze sta in parte l'incertezza, l'equivocità, qualche volta la contraddittorietà di norme fondamentali quali gli artt.9,39 e 86 del R.E. di cui più avanti si dirà.

Ma non si può nemmeno negare che ci sia stata nei tecnici del Comune, una buona dose di arrendevolezza nei confronti di tesi precostituite a favore di privati costruttori. Non mancano infatti, relazioni di tecnici, confermate dall'Ing. Capo, che dando per certo che un determinato edificio ricade fuori del programma di fabbricazione, sostengono in conseguenza che per esso non possono applicarsi le norme del R.E.e quindi nessun limite di altezza. Sfugge, stranamente, ai tecnici che in tal senso hanno riferito, che all'edificio in questione, al più non potrà applicarsi il programma di fabbricazione cioè l'art.36, ma non anche tutte le altre norme del R.E., in ispecie l'art.39, che trovano, e sarebbe assurdo che non la trovassero, applicazione in tutto il territorio del Comune.

L'Ingegnere Capo.

Lo stesso Ingegnere Capo cui spetta la direzione dell'Ufficio Tecnico comunale nessuna iniziativa ha preso per denunziare a chi di dovere le carenze della normativa; e, ancor più grave, nessuna efficace supervisione ha esercitato sulla attività di relazione dei tecnici incaricati dei sopraluoghi.

Al contrario incorrendo nelle stesse carenze, spesso le aggrava. Non si contano, infatti, i casi in cui il parere del tecnico, contrario per accertate e inequivoche violazioni di norme regolamentari, viene contraddetto dal parere favorevole dell'Ing. Capo genericamente motivato, e qualche volta senza nessuna motivazione (si vedano, ad esempio, le licenze n.632 del 10.1.1956, n.592 del 22.10.1965,584 del 2.10.65,ecc.) (24)

(24) Cfr. pagg. 934-940, 981 e 989-991. (N.d.r.)

167

Si danno dei casi in cui l'Ing. Capo dispone ulteriore sopraluogo ; ma mai in conseguenza di una relazione positiva del tecnico, per accertare,cioè, che effettivamente quel dato progetto non violi alcuna norma ; viceversa, sempre in occasione di relazioni negative, quasi si volesse cercare in che modo fosse possibile venire incontro ai desideri dei costruttori. In genere, infatti, il secondo sopraluogo è disposto su istanza dell'interessato e quasi sempre da risultati soddisfacenti per il costruttore.

E' derivato da tutto questo qualcosa come un'atmosfera di "lasciar fare" che via via ha impregnato di se tutto l'ambiente dell'Ufficio tecnico, travolgendo le difese dei funzionari più coscienziosi.

Non si è lontani dal vero se si afferma che spesso le irregolarità edilizie, delle quali si hanno copiosi esempi, affondano le loro radici in questa atmosfera, nella estrema "elasticità" dimostrata dai funzionari dell'ufficio tecnico, (dai geometri all'Ingegnere Capo), nelle loro relazioni e nei loro pareri.

In che misura l'atmosfera cui s'è ora accennato, sia stata introdotta, imposta, dall'esterno dell'Ufficio Tecnico, non emerge dall'esame delle singole licenze se non in rare occasioni. (Indicativa a questo proposito la seguente motivazione a firma del Sindaco Foti, apposta in calce ad una relazione dell'Ingegnere Capo in cui si afferma che la via Nuova Favara è esterna al piano di fabbricazione :"si rilascino le integrazioni di licenze fino all'altezza di mt.25 per i fabbricati sulla via Nuova Favara."

166

La Commissione edilizia.

L'ulteriore fase dell'iter procedurale per il rilascio della licenza edilizia, stabilisce sempre l'art.5 del Regolamento, è il parere della Commissione edilizia alla quale la domanda di licenza con i relativi disegni deve pervenire corredata di tutti i pareri, non solo degli organi del Comune , ma anche, ove necessario, delle altre amministrazioni competenti.

La Commissione è istituzionalmente posta a tutela non solo di una sana e regolamentare edilizia, ma anche alla tutela delle bellezze naturali e storiche che da sempre hanno fatto il vanto di Agrigento; e ciò sia per la autorità che le viene dall'essere organo collegiale, sia, sopratutto, per la sua composizione, dove tutti gli interessi pubblici e di categoria sono rappresentati : dall'ufficiale sanitario, all'Ing. Capo, al rappresentante della Sovrintendenza, al Capo dell'Amministrazione comunale, ai liberi professionisti ecc.

E tuttavia, proprio questa Commissione, ha consentito le maggiori irregolarità edilizie in Agrigento.

In primo luogo, "dispensando" pareri favorevoli, il più delle volte immotivati, anche in presenza di relazioni tecniche e di pareri dell'ingegnere capo contrari ; sempre trascurando in quest'ultimo caso di inserire nel testo della sua deliberazione il diverso parere dell'Ing. Capo, come impone l'art.5 del R.E.-

Ma sopratutto arrogandosi il potere di modificare sostanzialmente il R.E. con delle determinazioni di massima assolutamente estranee alla sua natura di organo consultivo.

E' il caso della famosa determinazione presa nella seduta del 3.4.1965 quando la C.E., «all'unanimità, sentita la re-

lazione del Presidente, fa propria la proposta dello stesso in ordine all'esame di quei progetti di costruzioni la cui altezza, sfiorando il limite massimo regolamentare, non consente al costruttore di coprire l'ultimo piano eventuale residuo e pertanto determina, per sanare il divario tra le altezze massime e il numero massimo di piani previsto dal secondo comma dell'art.39 (vedi tabelle di tipizzazione edilizia allegate al R.E.) che possano essere consentite in eccedenza all'altezza massima prevista per ogni zona, quelle frazioni di altezza che consentono la copertura dell'ultimo piano residuo e comunque alla concorrenza massima di mt.1,50. (diconsi metri uno e centimetri cinquanta).

Criterio generale di tolleranza.

Lo stesso criterio di tolleranza la Commissione edilizia comunale determina di applicare anche per la lunghezza delle costruzioni nel senso di consentire, per migliore utilizzazione del fronte, una lunghezza massima di tolleranza di metri 2 rispetto a quella prevista dal Regolamento edilizio comunale per le singole zone.»

In tal modo non solo viene generalizzato (sia pure entro il limite di una maggiore altezza di mt.1,50) il principio della deroga previsto dall'art.39 soltanto in casi eccezionalissimi(come avanti si dirà), ma altresì il relativo potere di deroga il cui esercizio la legge (art.3 legge n.1357 del 1955) condiziona ad una rigorosa procedura ed alla esistenza di determinate circostanze, viene trasformato in un potere ampiamente discrezionale non più sottoposto ai limiti o condizioni di legge.

Gli organi comunali interessati anzichè denunciare l'irregolarità o comunque protestare hanno subito preso atto della

168

determinazione della C.E. letteralmente uniformandovisi. Numerosissimi, infatti sono i casi in cui lo Ufficio tecnico nei suoi pareri o il Sindaco, in sede di ordine di rilascio della licenza, richiamano la determinazione della C.E. alla stregua di norma regolamentare.

Interpretazioni modificative del R.E.-

Altra determinazione di massima, la Commissione adottò nella seduta del 9.1.1964, stabilendo che nei casi in cui un edificio prospetti su vie a diverso livello e non sia possibile la costruzione dell'edificio "a scalare", l'altezza dello stesso ".....verrà determinata dalla media aritmetica dell'altezza massima consentita dal R.E. per la strada a monte rispetto alla ampiezza della stessa, maggiorata della stessa altezza più il dislivello. L'altezza così ottenuta rappresenta quella raggiungibile dal fabbricato misurato a partire dalla strada o dal suolo più basso anche privato."

Questa determinazione è stata successivamente corretta nella seduta n.28 del 10.11.1964 nel testo seguente : "A questo punto la Commissione a precisazione di quanto aveva precddentemente stabilito.....chiarisce : quando non si tratti di edificio a scalare la media sarà ottenuta con il seguente criterio : altezza massima consentita sulla strada a livello più alto più altezza massima consentita sulla strada a livello più basso più il dislivello tra le due quote, il totale diviso per due. La cifra risultante sarà l'altezza massima misurata dal punto più basso."

Tenuto conto della configurazione del terreno su cui sorge Agrigento certamente sarebbe stato utile che il R.E. avesse previsto l'ipotesi di edifici prospettanti su vie a diverso livello. Ma al più la C.E. avrebbe potuto farsi pro-

1/169

motrice di una modifica del R.E. in tal senso, ma mai modificarlo da se. In ogni caso, nei termini in cui fu adottata la superiore determinazione, consentì ulteriori gravi deroghe ai limiti di altezza fissati dal R.E.- Deroghe che anche in tal caso vennero concesse direttamente dal Sindaco (o chi per lui) senza ricorso ad alcuna procedura e senza nemmeno una particolare motivazione.

Riassumendo, il progetto di una qualunque costruzione edilizia nel suo iter attraverso gli organi comunali interessati, già all'inizio, si sottrae ad un accurato esame sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Nè l'organo che con specifica competenza successivamente interviene, cioè l'ufficio tecnico, riesce ad evidenziare tutte le irregolarità in relazione alle prescrizioni del Regolamento E.

Il vaglio dei progetti.

Infatti, come detto sopra, non tutte le irregolarità emergono in sede di relazione del tecnico incaricato del sopraluogo, e di quelle che emergono alcune, o anche tutte vengono spesso trascurate dall'Ing. Capo. Analogamente opera la C.E. che alcune volte non tiene conto degli eventuali pochi rilievi dell'Ingegnere Capo così che non sono rari i casi di progetti che, irregolari dall'inizio riescono a non perdere alcuna delle loro irregolarità lungo tutto l'iter procedurale e che vengono integralmente approvate dalla Commissione stessa.

Il Sindaco, cui il Regolamento E. attribuisce il potere ultimo di rilasciare la licenza senza essere vincolato ad alcun parere (tranne nei casi di licenza in deroga),

Il Sindaco.

avrebbe avuto, teoricamente, il potere di infrenare il disordine edilizio reso possibile dalla leggerezza degli organi comunali preposti al ramo. In realtà tale organo non ha dimostrato alcuna preoccupazione, ma il più completo disinteresse e ciò è dimostrato dall'avere abdicato, tacitamente, al potere di rilasciare la licenza edilizia, come gli riconosce il regolamento, a favore dell'Assessore ai lavori pubblici. Quasi tutte le licenze rilasciate nell'anno esaminato portano, infatti, la firma di quest'ultimo.

Si prescinde da ogni giudizio sulla validità di una delega, tacita o espressa, per il rilascio delle licenze edilizia di cui è stato detto in altra parte della presente relazione. Qui preme sottolineare che nessun organo, del Comune, collegiale od individuale che fosse, s'è mai decisamente eretto a difesa dell'interesse della collettività ad un sano e ragionevole sviluppo edilizio.

La concorrenza di tutti gli organi anzidetti, nel senso univoco di porre in essere provvedimenti irregolari è indicativa pure della convinzione diffusa che nel conforto di una concorde volontà di più organi diversi e nell'assenza di isolate discordanze, riposi la reciproca copertura delle responsabilità.

Un esempio particolarmente significativo di tale convinzione è dato dal recente atto interno di Giunta n.425 del 28-9 - 1966 con il quale si ritiene a precisare che la determinazione di massima adottata dalla Commissione edilizia nella seduta del 3.4.1965 riguardo alla generalizzazione del criterio della cosidetta "minideroga" (m.1,50), era stata fatta propria dalla stessa Giunta municipale.

171

Con tale atto (n.425 del 28.9.1965), per coprire la responsabilità della Commissione edilizia la quale aveva illegittimamente ritenuto una "interpretazione" modificatica del R.E.) si tende evidentemente a coonestare tale responsabilità che viene addossata anche alla Giunta, anch'essa, peraltro, incompetente ad introdurre con propria deliberazione interna modifiche regolamentari sia pure sotto la specie della norma interpretativa.

Una deliberazione non registrata.

Indipendentemente dalle intenzioni che sono state poste a fondamento dell'adozione del citato atto n.425, esso chiaramente tende ad evidenziare la responsabilità del Segretario Generale che non aveva curato, come suo dovere, la registrazione di un deliberato della Giunta i cui componenti, a distanza di oltre un anno "ricordano perfettamente di avere, a suo tempo, adottato, su proposta dell'Assessore competente, un atto interno interpretativo dell'art.86..."-

Poichè dalla circostanza emerge una responsabilità anche penale (omissione di atti d'ufficio), sembra opportuno rilevare che l'ipotesi dell'illecito penale è duplice ed alternativa potendosi pervenire nell'eventuale esclusione del reato sopra detto, all'eventuale integrazione di un altro più grave reato (falso) imputabile ai componenti la Giunta.

Premesse queste sommarie condiderazioni[59] sul comportamento degli organi preposti al controllo dell'attività edilizia sembra opportuno un breve cenno sulle violazioni delle norme del R.E. più frequentemente riscontrate nell'esame di vari fascicoli ; violazioni ora di lieve entità, ora gravi

(59) - Il comportamento di tutti gli organi comunali avrebbe meritato invero una più diffusa relazione, che è stata però impedita dai termini e dalle condizioni di cui è cenno nella seconda appendice a proposito della incompletezza dell'ispezione.

172

o gravissime ; attenendo esse certe volte ad alcuni aspetti formali, all'iter procedurale, altre volte al contenuto sostanziale delle singole norme.

Per l'illustrazione di tali violazioni si è creduto opportuno riportare le stesse secondo il loro ordine nel Regolamento edilizio, tralasciando quelle norme la cui violazione non riveste carattere di ricorrenza o di particolare gravità, e quelle oltre che per il loro contenuto esclusivamente tecnico sfuggono alla natura amministrativa dell'indagine.

1) - Art.1 - Le nuove costruzioni edilizie, dippone il primo comma di questo articolo, la modifica delle strutture e dell'aspetto e l'ampliamento di edifici esistenti, non possono essere intrapresi senza licenza del Sindaco. Orbene, s'è accertato, che sopratutto per le sopraelevazioni, spesso la licenza viene concessa, ed a volte anche chiesta, quando i lavori sono stati iniziati. Solo in pochi casi gli organi responsabili hanno provveduto in conseguenza.

2) - Art.2 - "La licenza non può essere rilasciata per quelle costruzioni che riducano la visibilità delle strade.. ..ovvero turbino gli effetti architettonici o le bellezze naturali". Norma raramente rispettata.
Dell'entità di siffatta violazione chiunque può rendersi visivamente conto, sol che si attraversi le strade di un qualunque quartiere della città.
Basti, comunque, pensare alle numerose costruzioni in cui il rapporto altezza dell'edificio e larghezza della strada, stabilito dal regolamento (e già di per se pregiudizievole) non viene rispettato.
Una considerazione a parte va fatta in relazione all'obbligo che il regolamento edilizio pone per il rispetto delle bellezze naturali con la presente norma e con quella più specifica del-

173

lo

lo art.71; le quali costituiscono lodevole esempio di vincolo panoramico imposto dal Comune stesso e i cui organi preposti alla vigilanza delle costruzioni, appunto per questo, avrebbero dovuto tenerne maggior conto. Al contrario essi mai hanno fatto rilevare la violazione di queste norme.

3) - art.3 - Una particolare menzione merita il numero 6 di questo articolo perchè sancisce l'obbligo del versamento all'amministrazione dei diritti di istruttoria delle pratiche, il cui ammontare è stato stabilito con deliberazione di Giunta n.423 del 3.6.1958(esecutiva per atto della C.P.C. dell'8.7.1958). La norma regolamentare e la deliberazione dell'esecuzione si appalesano illegittime perchè stabiliscono una prestazione patrimoniale a carico dei privati istanti, che non trova fondamento in una previsione normativa ordinaria, attributiva del corrispondente potere impositivo. Sussiste conseguentemente la violazione dell'art.23 della costituzione giacchè manca una disposizione legislativa generale e astratta volta a giustificare la prestazione imposta ai privati (C.d.S. adunanze del 25.5.66 ; C.C.26/1/57,n.4 e 18/3/57,n.57).

4) - Art.6 - Nella domanda di licenza, stabilisce l'articolo va inserita un'apposita dichiarazione con cui il proprietario, il costruttore ed il direttore dei lavori impegnano sotto la loro personale responsabilità di osservare, nell'esecuzione delle opere, le norme legislative e regolamentari in materia edilizia. La mancanza di questa dichiarazione, sancisce il successivo art.8, produce la nullità della licenza concessa.

La norma avrebbe soltanto un significato ed un effetto psicologici in quanto comunque le norme legislative e regolamentari vanno rispettate a prescindere da una formale dichiarazione in questo senso. In realtà essa sembra intesa a nascondere una riserva dell'Adm.ne di violare le norme sull'edilizia, lasciandone le responsabilità ai privati interessati. Comunque tale dichiarazione generalmente non è contestuale alla domanda come prescrive l'articolo, ma è presentata immediatamente prima del rilascio della licenza e non risulta mai protocollata.

5) - Art.7 - Prima di ritirare la licenza occorre che l'interessato comprovi di aver versato alla cassa comunale la cauzione stabilita nella licenza stessa a garenzia della esatta esecuzione del progetto. La cauzione va calcolata in misura del 2 per cento dell'importo preventivo dell'opera.

Tale norma è stata ritenuta incostituzionale dal Pretore di Agrigento con recente sentenza del 25.1.1965. Ciò nonostante l'Amministrazione non ha provveduto formalmente a modificarla anche se ha adottato una apposita deliberazione (n.20 del 10.1.1964) con la quale si è ricorso all'espediente pratico di accettare a garanzia una polizza fideiussoria.

Per il calcolo della cauzione non si è seguita la misura stabilita dall'articolo. (2 % sull'importo preventivo) perchè ritenuta eccessiva. Anche in questo caso, invece di modificare la norma, si è ricorso all'altro espediente pratico di calcolare l'ammontare della cauzione sulla base di L.5.000 per ogni vano legale, nel presupposto che L.5.000 per vano,

175

grosso modo, corrispondono al 2 % del costo, ad Agrigento, dell'opera.

Ciononostante il calcolo in argomento non sempre ubbidisce ai criteri sopradescritti, in quanto il numero dei vani legali tenuti a base del superiore computo non corrisponde (molto spesso) al numero dei vani tenuti a base per il calcolo dei diritti di istruttoria di cui all'art.3.

6) - Art.9 - Unitamente alla tabella di tipizzazione di cui all'art.86, detta norme da seguire per le costruzioni nella zona estensiva a villini di S.Leone, con specifico riferimento ad un piano di viabilità e zonizzazione che avrebbe dovuto essere redatto dall'ufficio tecnico comunale, (di cui s'è parlato in altra parte della presente relazione) e con riferimento alla estensione minima dell' lotto edificabile, al rapporto tra superficie coperta ed estensione del lotto, alle distanze dai confini, all'altezza ecc. Da notare la contraddizione circa la estensione minima del lotto che in questo articolo è indicata in m.400 mentre nella tabella di tipizzazione edilizia in mq.500. - Altra contraddizione riguarda il rapporto tra lotto ed area coperta, qui è indicato in 1/3 e nell'art.86 in 3/10.
La violazione più grave di questo articolo riguarda la estensione del lotto, inferiore, al minimo stabilito, il rapporto di superficie e le distanze dai confini ; mentre le violazioni più ricorrenti riguardano gli ultimi tre punti dello stesso articolo cioè l'obbligo di recintare le aree prospicienti le vie pubbliche, e di dare alle costruzioni uno stile architettonico uniforme ed in armonia con le caratteristiche balneari della zona.

176

7) - Art.30 - Stabilisce alcune norme relative all'altezza e all'ampiezza degli ambienti e delle luci e vedute. Spesso gli organi preposti al controllo sulle costruzioni fanno rilevare la violazione dei primi due commi dell'articolo (altezza e ampiezza degli ambienti), mai degli altri.

8) - Art.39 - Tale articolo (nel testo che è stato tenuto presente, edito dai fratelli Ciaravello) stabilisce la altezza massima che possono raggiungere le costruzioni edilizie. È precisamente il primo comma stabilisce il principio generale secondo il quale l'altezza massima delle nuove costruzioni "non può superare" due volte la larghezza degli spazi pubblici e privati verso cui prospettano.

Il superiore principio subisce nello stesso comma, un correttivo in peius, limitatamente alle zone che ricadono nel vecchio centro urbano (dove le nuove costruzioni possono raggiungere una altezza pari a due volte e mezzo la larghezza degli spazi verso cui prospettano) e un correttivo in melius, limitatamente alle restanti zone della città comprese nel programma di fabbricazione, (dove, con riferimento alle singole zone, l'altezza massima è stabilita dalla tabella di tipizzazione edilizia che non prevede comunque altezze superiori ai 25 metri).

Il terzo comma dell'art. 39 stabilisce l'ulteriore principio secondo il quale l'altezza massima delle nuove costruzioni è, comunque, e dovunque, fissata in metri 25 . Questo principio contempla, tuttavia, la possibilità di deroga da esaminarsi caso per caso da concedersi previo parere della C.E. e dietro deliberazione della Giunta comunale e "salvo comunque le disposizioni del comma precedente sull'altezza delle costruzioni."

177

L'ultimo comma, infine, stabilisce, sostanzialmente, un analogo potere di deroga alle prescrizioni regolamentari nei confronti di "ricostruzioni totali o parziali", o di riforme e di sopraelevazioni di edifici esistenti" nel vecchio centro urbano, dietro parere favorevole della C.E. e sempre che i relativi progetti rappresentino evidenti migliorie.

Da quanto sopra si evince che la possibilità per le nuove costruzioni di derogare al limite massimo di 25 metri è condizionata al rispetto dei limiti di altezza fissati dal 1^ comma dell'articolo, cioè solo quando la maggiore altezza è consentita dal rapporto ivi fissato tra larghezza della strada e altezza dell'edificio e solo quando si tratti di costruzioni che non ricadono nelle zone della città comprese nel piano di fabbricazione in quanto che non prevedano altezze superiori ai 25 metri.

La deroga prevista per le ricostruzioni e modifiche di edifici nel vecchio centro urbano, è vincolata non solo al parere favorevole della C.E. ma altresì ad una particolare motivazione che non può limitarsi a riportare la generica espressione della norma "progetti che rappresentino evidenti migliorie" ma deve altresì specificare in che consistono le migliorie.

L'uno e l'altro tipo di deroga, comunque, avrebbero dovuto seguire la particolare procedura prevista dall'art.3 della legge 21.12.1955,n.1357 secondo la quale per i Comuni che sono obbligati alla compilazione del piano regolatore generale, (Agrigento è compresa nel primo elenco dei Comuni obbligati di cui al decreto interassessoriale n.255 del 12.3.56) il rilascio delle licenze edilizie in applicazione di dipposizioni le quali consentono di derogare alle norme del regolamento edilio, è subordinata, attualmente in Sicilia, al nulla osta

178

dell'Assessorato per lo Sviluppo Economico previo parere del Comitato Tecnico Amministrativo ~~istituito~~ del Provveditorato alle OO.PP. ~~con legge regionale n. 28 del 29-12-1962~~ e sentita la Sezione Urbanistica e la Sovrintendenza ai Monumenti. Da quanto sopra scaturiva la necessità di adeggare la norma esaminata regolamentare alla procedura prevista dalla legge n.1357 del 21.12.1955, senza la quale le licenze edilizie rilasciate in deroga sono da considerarsi, illegittime come da costante giurisprudenza (C.d.S.n.805 del 26.11.1960 e C.G.A.n.344 del 18.9.1964).

Consapevole di questa esigenza l'Assessorato regionale LL.PP. già con nota n.15217 del 31.8.1961 invitava il Comune di Agrigento a modificare le norme contenute nell'art.39 del R.E.. - L'Ingegnere Capo in una relazione al Sindaco dell'8.9.1961 proponeva le conseguenti modifiche ; per le quali, malgrado ulteriore sollecito del l'Assessorato predetto non veniva adottato alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Anche l'Assessorato regionale degli Enti Locali sollecitava le modifiche in argomento con nota n.2741 del 9.8.1962 che il Comune di Agrigento subito riscontrava il successivo 25 ottobre assicurando che "la pratica sarà trattata nella prossima seduta consiliare" .Agli ulteriori solleciti dell'Assessorato degli EE.LL. del 12.6.63, del 19.12.1963 e dal 7.2.1964 e della Commissione provinciale di controllo di Agrigento del 15.1.1964, il Sindaco del tempo comunicava, con nota dell'8.2.1964, di avere già nominato una Commissione con il compito di elaborare entro il 15 dello stesso mese di febbraio alcune

modifiche al R.E. (con speciale riferimento all'art.39) che sarebbero state sottoposte all'esame del Consiglio comunale nella successiva seduta.
Nonostante l'assicurazione e l'ulteriore sollecito dello Assessorato degli Enti Locali del 27.6.1964 nessuna modifica del R.E. veniva deliberata dal Consiglio comunale (sebbene la relativa proposta fosse stata inclusa nell'o.d.g.) " per chiusura anticipata della sessione, " (Sic !), come comunicava il Sindaco del tempo, con nota n.25099 del 10.7.1964 tenendo al assicurare comunque, " che l'argomento sarà riproposto al Consiglio nella sua prima seduta che si prevede prossima".

Passando ad esaminare in che modo l'art.39 ~~xxxdro~~ venga applicato nei singoli casi si è rilevato quanto segue:
1) - innanzitutto sono stati sempre ritenuti derogabili i limiti di altezza posti, per le nuove costruzioni, dal primo comma dell'art.39;
2) - il limite dell'altezza massima di m.25 è stato derogato non solo senza il ricorso all'iter procedurale previsto dalla citata legge n.1357, non solo in assenza delle valide ragioni cui la stessa legge subordina la deroga, ma addirittura, avvolte, senza nemmeno la procedura prevista dalla stessa norma regolamentare;
3) - per quanto riguarda l'ultimo comma dell'art.39 non si è mai ritenuto che esso contemplasse un vero e proprio potere di deroga per il cui esercizio dovesse essere seguita la procedura di legge, ma un semplice potere discrezionale attribuito al Sindaco e che ha permesso le più varie e gravi violazioni del R.E.-

9) - Art.40 - Detta il criterio da seguire per la misurazione dell'altezza degli edifici, che va fatta sullo asse della facciata a partire dal marciapiede e, in difetto, dal suolo della via o piazza e, in difetto ancora dal terreno naturale sino al ciglio esterno del cornicione di gronda.
Innanzi tutto la misurazione degli edifici in progetto non sempre viene fatta dagli stessi tecnici comunali sull'asse della facciata. Ma quel che è più grave, nel caso di fabbricati ricadenti su strade a diverso livello, la misurazione dell'altezza viene fatta qualche volta dalla quota della strada più alta, cioè dal punto più favorevole per il costruttore.

10) - Art.43 - Stabilisce il distacco fra i fabbricati che in linea generale non può essere inferiore a m.8 a meno che la strada non sia inferiore a tale misura, nel qual caso il distacco è uguale alla larghezza della strada e mai inferiore ai m.5. - Comunque devono essere osservati i distacchi di cui alla tabella della tipizzazione edilizia.
La norma è tra le più trasgredite, con conseguenze molto gravi per la visibilità delle strade e per le condizioni di luce e aria delle zone, e la salubrità delle stesse.

11) - Art. 50 - Stabilisce a quale altezza dal suolo possano essere costruiti i balconi e le terrazze pensili e quali ampiezze gli stessi possono raggiungere in relazione alla ampiezza della strada. Anche questa norma è fra le più trasgredite con conseguense analoghe a quelle sopra dette.

181

12) - Art.86 - Divide il territorio di Agrigento nelle zone edilizia agraria e industriale. Per le zone Agraria e industriale non detta particolari norme. La zone edilizia, invece, viene ulteriormente suddivisa nelè le seguenti altre zone : a tipo intensivo, a tipo semiintensivo, a tipo estensivo medio, estensiva ed estensiva a villini. Con riferimento a dette zone e ulteriormente suddividendo alcune di esse, una tabella allegata al presente articolo detta delle pre-scrizioni tassative per quanto riguarda l'altezza massima, il numero dei piani, la larghezza degli edifici, l'utilizzazione del suolo, le distanze dei fabbricati e l'estensione dei lotti edificabili.

Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni fatte sull'assenza di planimetrie originali che ha reso impossibile l'esatta individuazione di ciascuna zona e che in conseguenza ha creato grossi problemi di interpretazione.

Dalle planimetrie non originali in uso dall'Ufficio Tecnico non si evince, infatti, nell'ambito della prima zona (intensiva) l'ulteriore distinzione tra zona intensiva A e intensiva B per le quali valgono prescrizioni diverse. Gli organi comunali interessati, in genere, hanno ignorato la superiore distinzione limitandosi ad applicare le prescrizioni della zona A notevolmente più favorevoli per i costruttori.

La mancanza delle planimetrie originali ha prodotto una ulteriore grave conseguenza consentendo ai privati interessati di contestare la validità della "zonizzazione" operata

182

dagli uffici comunali in base a planimetrie non originali e di svolgere continua opera di pressione per l'inclusione delle costruzioni interessate in una zona piuttosto che in un'altra o addirittura far ricadere la costruzione fuori del piano di fabbricazione ove, più volte si è sostenuto, non sarebbero applicabili le norme del regolamento edilizio. Tesi palesemente aberrante che tuttavia, in qualche caso è stata sostenuta anche dai tecnici del Comune compreso l'Ing. Capo.

Esempio tipico di quanto sopra è quello relativo alla esatta delimitazione della zona 3 B - estensiva media - che nella parte descrittiva dell'art. 86 è così definita: "b) zona dietro rupe Atenea nel prolungamento della via Cicerone", e che nella tabella di tipizzazione edilizia viene ulteriormente specificata "nel rione di via Cicerone"

Nei confronti di tale zona si è verificato un processo di graduale riduzione. Infatti dalla interpretazione più ampia basata sulla chiara specificazione contenuta nella tabella di tipizzazione, per la quale la zona in questione comprende tutto il rione di via Cicerone e, quindi, questa via, il suo prolungamento, e la via Nuova Favara, si è cominciato con l'escludere quest'ultima che verrebbe a ricadere addirittura fuori del piano di fabbricazione. Una presa di posizione ufficiale in tal senso è stata adottata dal Sindaco del tempo, Foti, che, in data 13.11.1963 su conforme rapporto dell'Ingegnere Capo annotava "si rilascino le integrazioni di licenze fino all'altezza di metri 25 per i fabbricati prospicienti sulla via Nuova Favara". Questa

presa di posizione fu adottata in occasione di un progetto presentato da tale D'Alessandro.
Ulteriore riduzione la zona in argomento doveva subire successivamente, in quanto ne veniva esclusa la stessa via Cicerone, come in occasione di un progetto presentato da tali Daina Francesco e Criminisi Giuseppe. La loro istanza, tendente a quel fine, fu sottoposta all'esame della Commissione edilizia in data 28.5.1965 che espresse parere favorevole all'esclusione "dalla zona estensiva media dalla parte ricadente nella via Cicerone" ritenuta compresa nella zona a tipo semi-intensivo.

A prescindere dai problemi relativi alla esatta individuazione delle varie zone, si può affermare, in conclusione, che i limiti indicati dalla tabella di tipizzazione, in maniera tassativa ed inderogabile, come avanti accennato risultano, al contrario fra i più frequantemente violati.

Per il raggiungimento dei loro obiettivi non consentiti dal R.E. in special modo con riferimento all'altezza fissata dagli artt.39,e 86, i privati costruttori hanno seguito un procedimento nelle grandi linee uniforme.

Essa iniziava con la presentazione di progetti di edifici dell'altezza e numero dei piani desiderati. Generalmente questo primo progetto veniva licenziato per una altezza ed un numero di piani inferiori a quelli previsti dal costruttore; il quale riproponeva il progetto originario(a volte prima del rilascio della licenza, appena avuta notizia del parere condizionato della C.E.) sotto forma

186

di sopraelevazione di edificio esistente. La richiesta licenza a sopraelevare oltre i limiti regolamentari alcune volte veniva giustificata dal fatto che sarebbero state cedute all'uso pubblico aree private, (quasi sempre di modesta estensione) e addirittura in alcuni casi col fatto che per edifici comunque vicini erano state consentite per altezze anàloghe.

Quasi sempre veniva rilasciata la licenza a sopràelevare per la altezza originariamente proposta o al massimo con l'esclusione di qualche piano che, comunque, non sanava l'irregolarità.

La Licenza veniva concessa anche nel caso in cui il nulla osta della Sovrintendenza relativo al progetto originario fosse stato condizionato al raggiungimento di una altezza massima notevolmente inferiore ; in questi casi, stranamente, il rappresentante della Sovrintendenza a i Monumenti il cui ufficio aveva concesso quel nulla osta condizionato, si nascondeva nell'anonimità del parere favorevole della C.E.-

185

187

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica
ed edilizia del Comune di Agrigento - Parte I^

Capitolo XI^

ATTIVITA' EDILIZIA NELL'ULTIMO ANNO

(Licenze di costruzione dal 19.7.1965 al 19.7.1966)

116/186

188

POS. 1934

LICENZA N. 737 del 19. 7. 1966

SINATRA Giovanni

Domanda dell'1. 3. 1966 per la costruzione di una casa rurale sulla Via per San Leone/.

Nessun notevole rilievo.-

187

Pos. N° I328 .....

189

LICENZA N° 736 del I9/7/66. .....

LICCICHE' FRANCO (GALVANO GIOVANNI) .....

(A Sud della Via Crispi) .....

(Progettista: Ing. Antonio Vita) .....

A) Domanda del Sig. Micciché Franco in data 26.3.64 - .....

Progettista: Ing. Vita. .....

I) Nulla Osta Sovrintendenza del I9.I2.I964 (notare, come sarà fatto rilevare nell'Ufficio Tecnico, che il progetto presentato alla Sovrintendenza ha un piano in meno di quello presentato al Comune). .....

2) Nulla Osta condizionato VV.FF. del 29/I2/I964. .....

3) Nulla Osta Genio Civile del I8/4/I964 condizionato ai soli fini del consolidamento abitato. .....

4)L'U.T. esprime: Parere contrario il 4.6.I964 perchè il progetto viola l'art. 86 del Reg. Edilizio; .....

Parere favorevole in calce al rapporto dell'ufficio Tecnico dell'II/3/65 . .....

Parere favorevole condizionato alla costruzione di una fossa settica il I6/3/I965 (tale condizione non viene riprodotta nella licenza). .....

5) Diritti istruttoria L. 24.000 (ordine di introito n.290 s. del 3I.I2.I964. .....

6) Relazione tecnica del 9.3.65 in cui si rileva:

a) L'opera progettata supera di m.3,66 l'altezza massima prevista per la zona semintensiva (20mt) e di 2 piani, il massimo consentito (7 al posto di 5).

b) Il progetto presentato alla Sovrintendenza prevede una altezza di m. 20, quello presentato all'Ufficio Tecnico prevede una altezza di m. 23,60.....

c) Violazione dell'art.86 per la maggiore altezza di m. 3,60.

d) Con la eliminazione di un piano vengano osservate le predette norme regolamentari.....

7) Parere Ing. Capo dell'II.7.1965: "Il progetto presentato al Comune ha un piano in più di quello con il Nulla Osta della Sovrintendenza , si esprime parere favorevole per il; progetto portante il nulla osta della Sovrintendenza".....

Da osservare: a) L'Ufficio tecnico non rileva che la zona semintensiva prevede un numero di piani massimo di 5, mentre anche il progetto vistato dalla Sovrintendenza viene sempre a violare l'art. 86 (6 piani al posto di 5).....

b) Il piano terra prevede una altezza di m. 3,50 (vedi relazione tecnica) in violazione della lettera c/dell'art. 30 del R.E.(3,50).

8) La C.E. nella seduta n. 4 del 2.4.65 "esprime parere favorevole condizionato esclusa la elevazione del 6° piano oltre il piano terra.

9) Cauzione di L. 510.000 (fideiussione n.53.924 del 6.7.66).

10) Nomina ispettore per le opere di cemento armato. .....

B) Dichiarazione del Sig. Liccione Franco del 18.I.1966 di rinuncia alla licenza a favore di Inglina Tommaso).....

C) Dichiarazione di Inglina Tommaso del 5.5.1966 di rinuncia alla licenza in favore di Galvano Giovanni. .....

D) Licenza edilizia a favore di Galvano Giovanni n.736 del 19.7.1966.....

189

191

pos.n° 1962

LICENZA n° 735 del 18-7-1966

BOSCARINO? DAINA e CRIMINISI (proprietari e costruttori)

Ing.Rizzica (Progettista e dir.lav.)

Domanda del 24-II-1965 (firmata soltanto da Daina) per la costruzione di un edificio di civile abitazione composto di un piano seminterrato e cinque elevazioni, in via Imera (zona intensiva), per una altezza su detta via di ml 17,70.

Per il relativo progetto il C.C. per ben due volte negò l'autorizzazione a costruire, non ritenendo l'area idonea: la prima volta con nota del 27-IO-1964, la seconda con nota del 3-4-1965.

Con istanza del 24-II-1965 gli interessati richiedevano al C.C. il riesame della pratica; all'uopo presentavano una relazione geologica sulla zona dell'ing.Rizzica e illustravano i lavori che intendevano eseguire a consolidamento della zona.

In conseguenza il C.C. concedeva l'autorizzazione con delle precise condizioni, fra le qualiche oltre il muro di sostegno e che gli interessati s'impegnavano a costruire a valle dell'edificio, si costruisse un contromuro a valle del primo e altro muro di sostegno a monte dell'edificio per consolidamento della scarpata di via Imera. Detti muri, raccomandava particolarmente il C.C., dovevano essere completamente indipendenti dall'edificio.

Quest'ultima condizione fu ritenuta non rispettata nel progetto presentato dagli interessati, in sede di sopralluogo, dal tecnico comunale (Cardella). Questi non rilevò alcuna violazione regolamentare e perciò diede parere favorevole purchè si rispettassero le condizioni poste dal C.C(Il tecnico trascurò di controllare il rapporto fra superficie coperta e lotto, limitandosi ad annotare che mancava la relativa indicazione nel modulo d'ufficio e integrazione della domanda). Il parere del tecnico veniva confermato dall'Ing.Capo (31-3-1966). Ciononostante la C.E. dava parere favorevole(7-4-66)senza richiamare le condizioni del C.C.(non richiamate nemmeno nella determinazione del sindaco). La licenza tuttavia fu rilasciata anche alle condizioni del C.C.

Per il superiore progetto l'U.S. si era, intanto, espresso due volte, il 2-4-66 e il 4-5-66, cioè dopo la C.E.

1130

Pos. N° I660 192

LICENZA N° 734 del I9.7.I966. .....

ALAIMO CONCETTA IN ANODIO .....

Proprietario Alaimo C. .....

Progettista: Direttore lav.: Ing. Morello .....

Domanda di licenza presentata dalla interessata in data I.4.65 per la sopraelevazione di due piani (quinto e sesto) di un fabbricato in Via Venezia. Dopo i pareri favorevoli di V.F., della Sovrintendenza e dell'Ufficio San., l'Ufficio Tecnico, in seguito a sopralluogo del 22/IO/65 eseguito dal Geom.Cuffaro, ha accertato, trattandosi di zona "B" intensiva (larghezza della strada m.5): ....

a) altezza di m. 2C,80 al posto di m. I6.

b) numero di piani 6 al posto di 5 .....

c) lunghezza dell'edificio maggiore di m. 50 sul fronte sud

d) distacco di m. 4 dal lato sud; ....

e pertanto, " violazione dell'art. 86 di cui alla tabella della tipizzazione edilizia". Per quanto riguarda l'altezza il tecnico comunale tiene conto del limite massimo previsto dalla tipizzazione di cui all'art. 86 del R.E. e non anche della larghezza della strada (in un prospetto l'edificio consente un'altezza notevolmente inferiore), ...

Sulla scia di quanto ritenuto dall'Ufficio Tecnico hanno espresso parere contrario l'Ing. Capo in data 25/IO/65 e quindi la C.E. nella seduta del 30/II/65, all'unanimità, "perchè si violano gli art. 39 e 86del R.E.", ...

La stessa C.E. però nella seduta del primo Aprile I966, sulla

istanza avanzata in data 28/I2/65 dall'interessata che chiede il riesame del progetto, "esprime parere favorevole ..... all'unanimità, per consentire l'armonizzazione architettonica dell'edificio e anche per motivi di equità, a condizione che tutta la facciata dell'edificio sia uniforme anche nei colori dell'intonaco compresa la parte esistente, rifacendo tutto il prospetto nel caso fosse eseguito". .....

Su determinazione del Sindaco (per il Sindaco l'Ass. Gallo) del 23/4/66 è stata quindi rilasciata la licenza N°. 734 del I8/7/66 a firma del predetto assessore. .....

RILIEVI: .....

I°) violazione dell'art. 5 del R.E.: il parere contrario dell'Ing. Capo del 25/IO/65 non è stato trascritto nella deliberazione della C.E. dell' I/4/65, difforme dal predetto parere. .....

2°) Violazione degli art. 39 e 46 del R.E. relativamente alla maggiore altezza, al maggior numero dei piani (6 al posto di 5) e alla maggiore lunghezza (superiore di m. 50); .....

3°) violazione dell'art. 43 del R.E. per il distacco di m 4 dal lato Sud. .....

4°) Manca l'autorizzazione del G.C. per l'idoneità dell'area necessaria anche nel caso di sopraelevazione; .....

manca la dichiarazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore delle aree edificabili. .....

5°) La licenza è stata sospesa per ordine dell'Ass. ai lavori pubblici. Non si è riusciti ad accertarne il motivo.

II/192

194

LICENZA N° 733 (non datate) .....

MONTANA LAMPO Salvatore ..... (Via Crispi)

Domanda in data 20.5.64 .....

I) Parere favorevole VV.FF. in data I8.5.64 .....

2) Diritti istruttoria L. I6.000 (ordine di intrbito .....
n. 962 del 3.6.64).....

3) Parere favorevole U.S. il I3.I2/64.....

4) N.O. Sovrintendenza del 22.I2.64 .....

5) Idoneità area del 9.4.65 condizionata ai soli fini del consolidamento abitato.. .....

RILIEVI: .....

I) L'Ufficio tecnico, in data I0.6.65 osserva:... ....

a) il progetto prevede una maggiore altezza rispetto a quella stabilita per la zona semintensiva di m. 0,30. .. .. .

b) lo stesso progetto prevede la costruzione di un edificio di n. 7 piani; due piani in più di quelli, previsti per la zona semintensiva, cioè cinque.. .....

c) l'altezza del piano terra è prevista in metri lineari 2, in violazione dell'art. 30 lett. c) del R.E..... .

Conclusivamente, violazione degli artt. 30 lett. c) e 86 (per la maggiore altezza) del R.E. .....

Da osservare che nella conclusioni della relazione tecnica non si fa cenno alla violazione dell'art. 86 per il maggior numero dei piani previsti nel progetto.....

2) Parere contrario dell'Ing. Capo dell'U.T. del 24.6.65 per violazione del solo art. 30, e successivo parere favorevole del 30.II.65, "considerato che l'edificio è a livelli diversi

II/193

e che i locali a valle sono adibiti a garage ".

3) Parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 30.II.65 n. 26 dove si afferma testualmente "esaminati gli atti ed i rapporti dell'Ufficio e tenuto conto che il piano terreno , che è inferiore a m. 4, è adibito a garage esprime all'unanimità parere favorevole".

4) Licenza senza data e senza firma. Non risulta neanche firmata al N° 733 del registro delle licenze. Non si sono potuti accertare i motivi. Non si è a conoscenza per altro, se il proprietario abbia iniziato i lavori.

Ille
194

196

Pos. N° I766.....

LICENZA N° 732 del I6.7.I966.....

SANTARTINO PIETRO.....

Domanda del I7.7.I965 per la costruzione di una stalla.....
in Via Zeta di Giardina Gallotti.....

Nessun notevole rilievo.....

=========.....

POS. N° I767.....

LICENZA N° 73I del I6.7.I966.....

SANTARTINO PIETRO.....

Domanda del I7.7.65 per costruzione di un piano sopraelevato
(una sola camera) in Via Zeta di Giardina Gallotti.....

Nessun notevole rilievo.....

=======.....

Pos. N° I758.....

LICENZA N° 730 del I6.7.I966.....

CHIARAMONTE FRANCESCO.....

Sopraelevazione di un fabbricato in Via Battisti.

Nessun notevole rilievo.....

195

197

Pos. N° I728.....

LICENZA N° SZ 729 del I6.7.I966.....

CASA' GESUA.....

Domanda del 20.5.65 per la costruzione di un vano terreno in Via Napoli di Giardina Gallotti.....

Nessun notevole rilievo.....

==========.....

Pos. N° I367 .....

LICENZA N° I 728 del 8.7.I966.....

PAGOLIA MARIA.....

Mancano quasi tutti gli atti.....

196

Pos. N° 266 198

LICENZA N° 727 DEL 16.7.1965 .....

R O M A N O F I L I P P O .....

Domanda del 25.3.1960 per l'ampliamento e la sopraelevazione ... .. di un fabbricato per abitazione civile in Via Esseneto. ... .

Con provvedimento n. 35390 del 9.II.1960, non agli atti, pare .... venisse rifiutata la licenza per la sopraelevazione oltre i mt. . 9,80, quanti cioè ne avrebbe consentito la strada ad ovest, larga mt. 4,90. In questo senso si era espresso in sede di affrettato sopralluogo il tecnico del Comune e quindi l'Ing. Capo e la C.E. .. Si trascurò di rilevare che il prospetto principale dell'edificio .. insisteva sulla Via Esseneto larga in quel punto dai m. 8,03 ei ... mt. 8,15 e quindi, almeno per quel prospetto era consentita una .. altezza di circa 16 metri (Art. 39 R.E.).....

Il provvedimento veniva impugnato innanzi alla C.G.A. (il ricorso non è agli atti) e da questi annullato per errato presupposto di fatto.

La licenza è stata concessa appunto " in esecuzione della sentenza del consiglio di Giustizia Amministrativa ... ".

La qual cosa è notevolmente irregolare perchè il C.G.A. non ha ordinato di concedere alcuna licenza e quindi il Comune per la pratica in argomento avrebbe dovuto riprendere dall'inizio tutto l'iter procedurale. Al contrario:

I) Non sono stati disposti altri sopralluoghi, oltre quello effettuato dal tecnico del Comune in data 19.8.60, per accertare se il costruendo edificio non violasse altre norme regolamentari e soprattutto per verificare come mai il tecnico comunale abbia potuto dare per le strade che circondano l'edificio misure diverse di quelle che poi risultarono con la verifica disposta dal C.G.A. Il tecnico infatti accertò in sede di sopralluogo le seguenti misure: strada a sud 3,50, a ovest 4,90, a est 3,10 e trascurò la strada principale a nord, cioè la Via Esseneto. Il C.G.A. accertò invece M. 6,10 per la strada a ovest, m. 6,03 e 8,15 per la Via Esseneto e m. 3,15 per le altre.

./.

199

2) Non risulta sia stato mai sentito il parere dell'U.S. nè visti i N.O. dei VV.FF. nè della Sovrintendenza (l'edificio sorge in zona vincolata dai punti di vista), nè il N.O.del G.C.

3) Il progetto non è ritornato in commissione.
Da quanto sopra emerge una eccessiva fretta e superficialità tanto nel negare la licenza quanto nel concederla.

Si rileva inoltre:
a) I diritti all'Amm. sono stati calcolati in L. 2.500 per un ammontare di 13 vani mentre la cauzione è stata calcolata in L. 145.000 per un ammontare di 29 vani (L. 5.000 X vano).
b) non risultano versati i contributi alla cassa degli Ingegneri.

/138

200

Pos. I48I

LICENZA N° 726 del 5.7.I966

CASTRO VINCENZO per CASTRO CALOGERO (Abitante in Via Dante)

Proprietario costruttore: Castro Calogero
Progett.e Dirett.Lavori Ing. Giorgi Giovanni.

I) Domanda in data 29.8.64
2).Parere del comandante dei VV.FF. condizionato all'istallazione di una colonna antincendi del 25.8.64
3) Diritti dovuti all'Amministrazione per esame progetto: L. I4.000 pagate il I5.I2.64
4) Parere della Sovrintendenza del 29.I2.64
5) Nulla Osta del G.C., condizionato ai soli fini del consolidamento abitato, del I6.I.65
6) Manca la nomina dell'Ispettore alle opere in cemento armato.
7) Parere u.T. (Geom. Cardella) del 26.5.65 :
"vengono rispettate le prescrizioni della tipizzazione ed. lizia di cui alla tabella allegata all'art. 86 del R.E. e non viene osservato l'art. 50 per quanto riguarda lo sbalzo di mt. I,IO, in media, ricadente sulla Via Dante. Nella stessa relazione tecnica si afferma però che " il fabbricato si distaccherà dal confine est di m. 5,00 e avrà "un distacco inferiore a m. 5,00 dal muro della ferrovia dello Stato".

V. foglio seg. (*)

Questa ultima irregolarità: minore distacco di m. 5,00 dal muro della ferrovia non viene fatta rilevare nelle conclusioni della realzione tecnica che parla espressamente di rispetto delle prescrizioni della tipizzazione edilizia e fa rilevare soltanto la violazione dell'art. 50.
8) La C.E. nella seduta n. 26 del 30.II.65 " esaminato il progetto lo rinvia per la soppressione degli sbalzi nella Via Dante."
9) Dichiarazione di Castro Calogero del 9.4.66 di rinuncia alla licenza a favore del fratello Vincenzo.

133

- 2 -

201

I0) Con fideiussione n.52090 del 2.5.66 è stato eseguito il deposito cauzionale di L. 350.000.=

~~III~~ La cauzione è stata calcolatain ragione di L. 5.000 per vano (vani utili 70X 5000 = 350.000.=)

II) Parere favorevole, condizionato alle osservazioni della C.E., dell'UFF. San. del I4.5.66. Violazione dell'art.5 del R.E.

I2 Dichiarazione ex art. 6 di Castro Vincenzo e del nuovo direttore dei lavori Marretta Giovanni.

I3) Diritti dovuti alla Cassa previdenza Ing. ed Arch. versati il 23.5.66 in L. 49.I00.=

I4) Dichiarazione, ai fini dell'imposta sull'incremento delle aree fabbricabili, incompleta e senza data.

I5) La C.E. nella seduta n. 36 dell'I.2.66 esprime parere favorevole " a condizione che lo sbalzo sulla Via Dante venga fatto dal 2° piano in poi e con l'astenzione del Prof. Giovanni Zirretta.

(*) Nella stessa relazione tecnica si afferma però che "il fabbricato viene costruito in adiacenza con il fabbricato della ditta Sariano" mentre nell'istanza presentata dal proprietario e dal progettista direttore dei lavori del 29.5.64, si afferma che "non esistono fabbricati limitrofi" ——

[illegible]/200

Pos. I640 2[illegible]

LICENZA N° 725 del 2/7/66

SANFILIPPO FRANCESCA

Domanda del I9.3.65 per la demolizione e ricostruzione di un edificio da adibirsi a magazzini e a civile abitazione in Via Imera per complessivi tre piani.
Il parere del tecnico comunale e dell'Ing. Capo è contrario per violazione della distanza minima fra i fabbricati (art.43 R.E.
La C.E. dà parere favorevole alle condizioni poste dall'U.S. e a condizione che sia vistò prima il N.O. della Sovrintendenza.
Trascura, senza per altro riportarlo nel testo della sua deliberazione come vuole l'art. 5 del R.E., il parere contrario dell'Ing. Capo.
L'Assessore Gallo, per il Sindaco, rilascia, rilascia la licenza senza richiamare la condizione del previo rilascio del N.O. della Sovrintendenza; ciò in base ad una relazione a firma di Salemi e Butticè nella quale si afferma che il costruendo edificio sorgerà in zona non vincolata dai punti di vista panoramici.

=======

Pos. N° I985

LICENZA N° 724 del 27.6.66

LENTINI e VISCUSI

Domanda del 26.4.66 per la costruzione di un villino in S. Leone.

Nessun notevole rilievo.

201

203

Pos. N° I874

LICENZA N° 723 del 24.6.I966

RANDISI REGINIA

Domanda del I2.II.65 per la costruzione di due magazzini a piano terra in Via Conçerie.

Dei pareri descritti manca quello dei VV.FF.
La costruzione è alla distanza di m. 2 dalla proprietà delle Ferrovie.
Trattasi di zona intensiva per la quale sono previste costruzioni di 2 o 3 piani minimo (a seconda che rientrino nel tipo A o B) e della lunghezza minima di I2 m. la costruzione per la quale è stata concessa licenza è di un solo piano della lunghezza di m. 8,80.
Ciò nonostante il tecnico comunale nella sua relazione ha affermato che la costruzione " rientra nei dati regolamentari ad eccezione della strada che è trazzera larga m. 6,25 con l'arretramento".

==========

Pos. N° I940

LICENZA N° 724 del I6.6.I966

MONTANA LAMPO CARMELA

Proprietario: De Castro Teresa e Diva (poi Montana Lampo).
Costruttore: Montana Lampo Carmela
Progettista: Guido Cassano (poi Vincenzo Indelicato)
Dir. Lav.Guido Cassano (poi E. Matinella)

PREMESSE:

I) La relazione tecnica dell'I.4.66 fa rilevare:
   a) violazione dell'art. 39del R.E. (altezza 26;90)
   b) violazione dell'art. 50del R.E.(sbalzi m. I;30) sulla Via S. Giacomo.
   c) violazione dell'art. 45 del R.E.(distacchi inferiori a m. 8 dal lato est e dal lato nord.

2) Parere dell'Ing. Capo dell'U.T.del 22/4/66: "favorevole a condizione" che l'altezza venga contenuta in m.(25 + I,50)

m. 26,50

b) che il distacco a nord sarà costante di m. 8

c) che vengano soppressi gli sbalzi.

Per il lato est l'edificio prospetta su una via pubblica e può essere applicato l'art.4I".

3) Le osservazioni dell'Ing. Capo vengono fatte proprie dalla C.E. in data 30/4/66 e vengono riprodotte come condizioni nella licenza edilizia N° 722.

RILIEVI:

I) Si ritiene che, nonostante quanto sostenuto dall'Ing. Capo e quindi dalla C.E. e dal Sindaco, la licenza sia stata concessa in violazione dell'art. 39 e dell'art. 43 del R.E. e cioè:

a) violazione dell'art. 39: l'altezza massima del fabbricato doveva essere stabilita in m. 25. Non si ritiene infatti valida la determinazione della C.E. nella seduta N° 5 del 3.4.65 e quindi applicabile il criterio che ritiene legittima l'altezza di m. 26,50 (25 m. + I,50). Con determinazione della C.E. non si possono apportare modifiche al regolamento edilizio.

b) violazione dell'art. 43: distacco dal lato est inferiore a m. 8. L'applicazione dell'art 4I, cui fa riferimento l'Ing. Capo nel suo parere, se è infatti possibile per il lato est confinante con Via Pietro S. Giacomo, non si ritiene invece applicabile per il lato confinante con Via Volati non ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 4I medesimo per la sua applicazione.

2) Cauzione versata L. 4IO.OOO.=, da versare L. 495.OOO.= (99 vani per L. 5.000 cadauno).

203

205

Pos. I792

LICENZA N° 72I del I3.6.I966

C U M B O GIOVANNI (S. Leone)

I) Domanda in data 28.8.65 per la costruzione di un villino a S. Leone.
2) Pagamento di L. I.000 (5 Vani) per diritti istruttori, versati l'II.9.65 con quietanza N°2307.
3) Relazione tecnica del 20.4.66 (Cardella). "Non viene osservato l'art. 30 lett) b del R.E. perchè il vano del piano seminterrato destinato a garage ha una altezza di m. 2 inferiore a quella prescritta che è di m. 3,30".
4) Parere favorevole dell'Ing. Capo dell'U.T. del 2I.4.66 "a condizione che il seminterrato abbia l'altezza non inferiore a m. 3,30".
5) La C.E. nella seduta n.45 del 2I.4.66 "all'unanimità esprime parere favorevole a condizione che prima di procedere alla colorazione dell'intonaco esterno sia sottoposto all'esame dell'apposita Commissione il campione dei colori".
6) L'U.S. in data 4.5.66 "esprime parere favorevole con il giudizio espresso dalla C.E.".
7) Cauzione di L. 30.000 (quietanza n.202 del I6.5.66).
8) Dichiarazione ex art. 6 del I7.5.66 del solo proprietario.
9) Nuovo parere favorevole dell'U.S. del 20.5.66. N.O. dall'aspetto igienico sanitario".
I0) Determinazione del Sindaco del 6.5.66 " si rilasci licenza alle condizioni dell'Ing. Capo e della C.E."
II) LICENZA EDILIZIA N° 72I del I3.5.66 alle condizioni dell'Ing. Capo e della C.E. (che il seminterrato non abbia una altezza inferiore a m. 3,30 e che prima di procedere alla coloritura ... (vedi punto 5)

RILIEVI

I) Violazione art. 5 R.E. a)l'Uff. San. ha espresso due pareri dopo quello della C.E. b) il; parere dell'Ing. Capo del 2I.4.66, difforme da quello della C.E., non viene riprodotto nella deliberazione di quest'ultima.

2) Violazione art.6 R.E. manca la dichiarazione del proprietore

dei lavori e del costruttore. 266

3) Manca la dichiarazione dell'incremento di valore delle aree fabbricabili.

=======

.....

Pos. N°I4I6

LICENZA EDILIZIA N° 720 del 3I.5.I965

Progettista: Vaiana Alfonso.
Proprietario terriero: Sciascia
Costruttore: De Francisci
Edificio: Via Nuova Favara

I°.6.64 : Istanza De Francisci.
Dalla relazione tecnica illustr. del progettista Vaiana emerge: ed. lungo 32 m., largo I6 "altezza media complessiva m. 25 - 8 piani dal suolo - 24 appartamenti di 4 vani + accessori (4 appartamenti per piano)".

I0.6.65- In realtà l'altezza media 25 non è quella media, ma quella minima. Sul lato nord l'altezza è di M.28,50.
I piani sono 9 (Relazione sopralluogo del geometra Cardella) la quale conclude rilevando che il progetto osserva la regola dell'art. 39.

28.I0.65 -Parere favorevole dell'U.T. "sull'asse della facciata misura m.25 dal ciglio della Via Nuova Favara".
Secondo Cardella (poichè l'edificio insisterebbe sul territorio non compreso nel vecchio centro urbano e nel programma di fabbricazione) dovrebbe applicarsi, per la determinazione dell'altezza massima la norma principale dell'art. 39 (2 volte gli spazi prospicienti che nel caso in ispecie misurano m.I3,85).L'altezza consentita sarebbe m.27,70

I0.9.64 Istanza De Francisci per autorizzazione a spianare ed a costruire un muro di sostegno in attesa della definizione della pratica avvicinandosi l'inverno "che puo pregiudicare la stabilità dellaV. N. Favara". In calce a detta istanza. qualcuno si chiede se il G.C. abbia rilasciato N.O. sulla idoneità dell'area.

Nota del G.C. del 26.I0.64 (rif.istanza del 27.3.64). senza parere "in quanto l'area ricade al di fuori del centro abitato".

207

I9.6.64 - VV.F. Parere favorevole a condizione che nel pozzo scala sia istallata colonna antincendi con idranti ai piani alternati. Pozzo di scala sopraelevato per aereazione e illuminazione.

30.6.64 - L'U.T.C., nel chiedere al De Francisci l'integrazione della documentazione fa espressa richiesta (N.2) del N.O. della Sopr.Monumenti ai sensi della legge 29.6.I939 N° I497.

I2.I.65 - La Soprintendenza ai Monum. (nota 2033/64/T3I3NN/I746) nega il N.O. "perchè il progetto non rispetta le norme del piano terr.paesistico che per la Via N.Favara impone l'alt.max. di m.I4 perchè zona semintensiva F " (Giaccone)
Parere U.S. (richiesto con nota U.T. n.293 del 2.7.64), favorevole a condizione.Dichiarazione art. 6 il IO.5.65.
Manca l'ispezione nelle strutture C.A. malgrado nominato ing. Piscopo con prot. n.9038/2443 del IO.5.65.

20.5.65 - Vers te 37.200.= per diritti istruttori.

2I.I2.65 Invito a versare L. 900.000.=(art.7 R.E.), cauzione che non risulta versata.

30.II.64 Parere favorevole C.E. a condizione che l'edificio non superi i m. 25 di altezza e che sia realizzata una fossa settica.

Mancano accertamenti successivi.
Mancano diritti cassa Prev. Ing.

Pos. I978

LICENZA N° 7I9 del 3I.5.66 (firmata da Dr. Gallo)

FASULO GIUSEPPE (proprietario)
Progettista e direttore; Arch. Fucà Bruno
Costruttore:??
Costruzione di un motel in S. Gregorio.

N.R. tranne che manca la dichiarazione ex art.6

206

Pos. N° 1912 208

LICENZA N° 718 del 30.5.1966

A L B A G I U S E P P E

Domanda del 5.2.66 per la costruzione in S. Leone di un fabbricato per esposizione a civile abitazione.

Il tecnico del Comune aveva rilevato la violazione dell'art.66 in quanto il fabbricato si estendeva per una lunghezza di m. 29 mentre non doveva superare i m. 25 ricadendo nella 5a zona estensiva a villini di S. Leone.

L'Ing. Capo al contrario dissentendo diede parere favorevole poichè il fabbricato "non ricade nella zona urbanistica di S. Leone".

Infatti sia l'estensione della zona a villini di S.Leone non è data sapere per la mancanza della originaria planimetria allegata al R.D. e pertanto non è possibile verificare l'affermazione categorica dell'Ing. Capo

E' stata concessa licenza alle condizioni fissate dalla C.E.fra le quali al n° 3 ("la scala e l'ascensore per l'abitazione debbono essere indipendenti da quelli a servizio dei saloni d'esposizione") e la 4 (" che sia il I° che il II° piano vengono destinati a saloni d'esposizione") ⟹

269

Pos. N° I597

LICENZA N° 7I7del 28.5.I966

NOCERA CARMELA - Via Belvedere.

Con istanza del I9.I2.64, la Sig.na Nocera Carmela chiede la licenza edilizia per l'ampliamento di un fabbricato rurale in Giardina Gallotti, Via Belvedere.

Il fabbricato sarà composto da un seminterrato da destinare a sottopassaggio e pagliera, e di un piano sopraelevato comprendente un appartamento.

I diritti di istruttoria vengono calcolati in L.I.4CO per 7 vani.

Tanto l'U.S. quanto i VV.F. esprimono parere favorevole, rispettivamente in data I.2.66 e I8.I2.64.

L'U.T.C. in data I9.2.66 esprime pure parere favorevole sia per quanto riguarda l'ampliamento in superficie, che per il; nuovo volume della costruenda opera.

La C.E., esaminato il progetto, nella seduta n.47 del 27.4.65, esprime parere favorevole.

Il Sindaco, a firma dell'Ass. Gallo, concede la licenza edilizia N° 7I7 del 28.5.66.

SI OSSERVA:

La cauzione è stata calcolata in L. I5.000.=, giusta fideiussione n.I02.579 del I8.5.66 delle Assicurazioni Generali di Venezia, mentre invece secondo il calcolo comunemente seguito dall'Amministrazione, sulla base di L. 5.000 per vano, avrebbe dovuto essere di L. 35.000

Pos. N° I724

LICENZA N° 7I6 del 28.5.66

RAGUSA CARMELO.

Domanda del 20.5.65 per sopraelevazione di un fabbricato in Giardina Gallotti. Trattasi di sopraelevazione di un solo piano.

Niente da osservare.

Ui/108

Pos. N° 1911 **210**

LICENZA N° 715 del 18.5.66

[illegible] GIUSEPPA

Domanda del 5.2.66 per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in Via Belvedere.

Esistono due pareri dell'U.S. entrambi successivi al parere della C.E.

Il primo in data 4.5.66 è del seguente tenore:
" si esprime parere favorevole come da giudizio espresso dalla C.E." (quale sia questo giudizio non è dato rilevare dai verbali della Comm.

Il secondo in data 14.5.66 dice soltanto "si esprime parere favorevole"

Nessun altro notevole rilievo.

========

Pos. 1607

LICENZA N° 714 del 18.5.66

[illegible] VINCENZA

Domanda del 5.4.65 per la sopraelevazione di due vani nella Frazione Giardina Gallotti.

Nulla di notevole da rilevare.

========

Pos. 1952

LICENZA N° 713 del 18.5.1966

[illegible] ARRINO ROSA

Ampliamento di un edificio - Via Beccaria.

Nessun notevole rilievo.

======

Pos. N° 1115

LICENZA N° 712 del 18.5.1966

D'[illegible] SALVATORE

Costruzione di un villino a S. Leone (P.T. e I piano)

Nessun notevole rilievo.

[illegible]/109

Pos. I9I3 **211**

LICENZA N° 7II del I8.5.I966

ALLETTO VINCENZO

Domanda del I4.2.66 per la costruzione di un edificio in Piazza S. Giacomo.
Trattasi di un edificio progettato per una altezza di m.43 sulla Via Re e m.38,IO in P.za S.Giacomo.

Per il Geom.Comunale, Carreca, le altezze regolamentari calcolate sulla base delle larghezze della Via Re e P.za S. Giacomo, sarebbero, invece, rispettivamente di m. 30,25 e m. 36,50 .
Evidentemente il geom. del Comune ha trascurato che il limite massimo dell'altezza, comunque calcolata in qualunque posto, è di m. 25.

La C.E. ha consentito un'altezza sulla Via S. Giacomo (e cioè la strada più alta e perciò punto più favorevole al costruttore); di m. 28,50, ponendo conseguenzialmente la condizione che dal progetto vengano eliminati gli ultimi due piani.

La licenza è stata rilasciata alle condizioni della C.E. e perciò in deroga senza far ricorso ad alcuna procedura di deroga.

L'Uff. San. del Comune ha espresso il suo parere in data 24.5.66 cioè dopo che si era espressa la C.E., il cui parere risale al 2.4.66.

========

Pos. N° I664

LICENZA N° 7IO del I6.5.66

LICENZA N° 600 del I7.II.65

D'ACQUA GAETANO

Domanda del 5.4.65 per la costruzione di un edificio per civile abitazione in Via Dante.
Licenza N° 600 del I7.II.65.
I) Manca la relazione tecnica che deve accompagnare il progetto.
2) L'Ufficio tecnico ha rilevato la violazione dell'art. 44 mentre l'Ing. Butticè, per l'Ing. Capo, esprimeva "[illegible] favorevole non venendo violato l'art. 44". Le due tesi in [illegible] contraddizione, non vengono minimamente chiarite o dimostrat[illegible] dall'uno nè [illegible] altro.

3) Da un sopralluogo per il rilascio di un certificato di stato grezzo (per la Sig.ra Montante Concetta), eseguito dal Geom. Cardella, è stata rilevata la costruzione abusiva (perchè non prevista nel progetto licenziato) di un piano seminterrato sotto il livello di Via Dante. Non risulta siano stati presi provvedimenti. 212

4) Cauzione di L. 77.000 anzichè L. 895.000 (L.5.000 per vano).

LICENZA N° 710 del 16.5.1966.

Concessa su domanda del 7.12.65 (del 2.4.66) per la sopraelevazione di altri tre piani più un piano attico nonchè due piani seminterrati (i quali ultimi all'epoca del sopralluogo risultarono già costruiti allo stato grezzo).

1) Il nuovo progetto non è stato sottoposto come il primo al parere della Sovrintendenza nè sono stati ripresentati alla Prefettura i calcoli delle strutture in cemento armato.

2) L'U.S. ha espresso parere in sede di C.E. come si era riservato di fare.

3) I pareri dell'Uff. tecnico e dell'Ing. Capo sono contrari per la violazione dell'art. 39.
La C. E. dà parere favorevole soltanto per un'altra sopraelevazione altre quelle previsto dal precedente progetto e per i seminterrati.

La licenza è stata concessa alle condizioni della C.E., ma poichè anche così l'edificio verrà a superare il massimo di m. 25 trattasi di Licenza in deroga senza ricorso ad alcuna procedura.

Comunque, trattandosi di un edificio che ricade in una delle zone del piano di fabbricazione la cui tabella di tipizzazione pone dei limiti di altezza tassativi e non derogabili, non poteva essere concessa alcuna deroga, nemmeno col ricorso alla procedura prevista dalla legge.

211

Pos. I33I

213

LICENZA N° 709 del I3.5.I966

(LICENZA N° 528 del 2I.6.I965)

SUTERA SARDO GIUSEPPE - Via Francesco Crispi.

LICENZA N° 528 del 2I.6.65

La superiore licenza è stata concessa su domanda dell'I.4.64 a firma di Saieva Calogero (seguita da una istanza del I0.4.65 con la quale si chiedeva che la licenza venisse rilasciata a Sutera Sardo Giuseppe).

La Sovrintendenza in data 2I.I2.64 concede il proprio N.O. sulla base di un progetto diverso da quello presentato al Comune, perchè prevedeva un piano in meno rispetto a quest'ultimo, (cioè un piano terreno e 5 sopraelevazioni anzichè 6).

L'U.S. non ha espresso parere; s'è riservato di farlo in sede di C.E. Tanto si evince da una dichiarazione a sigla dell'U.S. che ha soltanto valore di annotazione.

Esiste, in un foglio volante, altra annotazione di N.O. dell'U.S. Non essendo datato non si può stabilire se trattasi del parere che l'U.S. si era riservato di dare in sede di commissione (dal relativo verbale non risulta alcuna precisazione al riguardo).

La licenza N° 528 del 2I.6.65 è stata concessa a condizione che venisse eliminata la sesta sopraelevazione, eliminazione accettata dalla Ditta con rescritto posto nel progetto stesso. Anche così viene superato il numero dei piani previsto dal R.E., 5 complessivamente, mentre la licenza ne consente 6 e cioè un pianterreno + 5 soprael.

Il superiore progetto subì una prima modifica nel senso che venissero aggiunte altre due sopraelevazioni utilizzando gli spazi ricavati con sbancamento del terreno lasciando inalterata l'altezza dell'edificio. La relativa domanda è del I6.7.65.

Per questa modifica esistono i consueti pareri e N.O. degli uffici e organi competenti, ma non il N.O. della Sovrintendenza.
Per la superiore modifica non esiste il provvedimento finale e cioè la licenza.

LICENZA N° 709 del I3.5.66

Con altra domanda del I3.I.66 la stessa Ditta Sutera Sardo Giuseppe chiedeva l'ampliamento dell'edificio in costruzione consistente

214

nell'aggiunta di altro corpo di fabbricato.

Il nuovo ampliamento comporta anche l'aggiunta di altri piani (2) all'edificio autorizzato con la precedente licenza n.528?

Il tecnico del Comune rileva che il nuovo edificio supera i limiti di fronte (lunghezza) e di altezza previsti dal R.E.

Il Genio Civile ha dato(23.6.66) l'autorizzazione rilevando, tuttavia che il nuovo fabbricato verrà ad addossarsi ad un serbatoio idrico privato.,

L'Ing. Capo dà parere favorevole a condizione che si rispetti l'altezza di cui al N.O.della Sovrintendenza per l'edificio esistente. Tutti gli altri pareri sono favorevoli anche se condizionati.

Nonostante i gravi rilievi sopra illustrati viene concessa la licenza per l'ampliamento in argomento N° 709 del I3.5.66 e su conforme parere della C.E. a condizione che venga eliminato l'ultimo piano e che l'altezza non superi quella del fabbricato esistente a Nord dell'edificio in questione ed a suo tempo determinata dalla Sovrintendenza.

Il progetto dell'edificio préesistente approvato dalla Sovrintendenza prevedeva, come detto avanti, 5 sopraelevazioni oltre il piano terra. A questi 6 piani nel progetto attuale ne sono stati aggiunti altri due, più i due piani ottenuti con lo sbancamento e per i quali ancora non c'era licenza; per rispettare quindi l'altezza stabilita dalla Sovrintendenza si sarebbero dovuti eliminare 4 piani e non soltanto uno.

Da rilevare che
Anche a voler calcolare l'altezza consentibile per il nuovo edificio mediante l'applicazione del sistema della media, esso edificio risulta, secondo il tecnico comunale, di m. 5,55 superiore al consentito; cosicchè anche seguendo detto criterio si sarebbero dovuti eliminare almeno i due ultimi piani.

In atto, per quanto riguarda la parte a valle, il fabbricato risulta già costruito con i 9 piani autorizzati. Per la parte a monte i lavori non sono stati ancora iniziati.

OSSERVAZIONI: I) Violazione art. 86 R.E. essendo stato il fabbricato autorizzato per un'altezza superiore ai m. 20,00. Sostanzialmente trattasi della concessione di deroga (senza ricorso a particolare procedura) in zona per la quale vi sono limiti di altezza non derogabili.

2) Anche applicando il criterio della media, tale art. viene ugualmente a violarsi, per un'altezza di

Metri 2,35, prevàdendo la licenza edilizia la eliminazione dell'ultimo piano. 215

==========

Pos. N° I915

LICENZA N° 708 del . . . . (Gentile Francesco)

Domanda del I4/I2/65 per la costruzione di un fabbricato di due piani con un vano ciascuno in Giardina Gallotti.

Il Gentile Francesco pare non sia il proprietario del terreno sul quale sarà costruito l'edificio. Si veda a questo proposito la dichiarazione di tale Casà Rosa (fatta davanti all'ufficiale di governo "Casà Girolamo) con la quale la detta Casà autorizza il prprio genero Gentile Francesco a costruire sul proprio terreno.

L'edificio, inoltre, come rileva il tecnico del Comune, prospetta direttamente su una strada private non rispettando i distacchi di legge.
Di questo grave rilievo non tiene conto l'Ing. Capo nel suo parere favorevole.
Anche la C.E.dà parere favorevole a condizione "che se il proprietario dispone di area, il fabbricato deve arretrarsi in modo da portare la larghezza della via private come quella di Via Asti.
Evidentemente non si tratta di una condizione tassativa dato che lascia sottintendere che in caso non si disponga di area edificabile si può costruire sul confine della via privata.

Ulli/214

P.S. N° 1894

216

LICENZA N° 707 del 9-5-1966

R A I A A N G E L A

Domanda del 19-I-1966 per la costruzione di un villino in via Magazzini Cavalieri (S. Leone)
Nessun notevole rilievo

===== == ======

P.S. N° 1958

LICENZA N° 708 del 6-5-1966

SODANO CALOGERO

Domanda del 31-3-1966 per la costruzione di tre corpi di edificio su di un lotto di terreno in S. Leone.
Nessun notevole rilievo, tranne che due dei fabbricati stanno tra di loro, ma soltanto in parte, alla distanza di ml 5,15. L'Ufficio tecnico non ha ritenuto irregolare questo distacco inferiore a quello regolamentare di ml. 6, in quanto ha considerato la distanza media tra i due fabbricati che è uguale a ml. 5,10. Il R.E., tuttavia non fa riferimento ad alcuna media; pertanto ciascun punto di ogni fabbricato non può essere costruito a meno di ml. 6 da altri fabbricati (distacco minimo stabilito dalla tabella di tipizzazione per la zona di villini di S. Leone).

715/216

POS. N.1971

Licenza n.705 del 6.5.1966

CASA' GAETANO

Domanda del 22.4.1966 (data del protocollo) per la costruzione di una abitazione in S.Leone.-

N.R. tranne che il parere dell'Ufficiale Sanitario ha la stessa data di quello della Commissione e che manca il N.O. dei VV.FF.-

---

POS.N.1620

Licenza n.704 del 4.5.1966

CASTALDO SALVATORE

9.2.1965 - Domanda per ampliamento al piano terra dell'edificio di proprietà dell'istante sito in via Cicerone n.42 al fine di costruire un magazzino ed una cameretta soprastante - (ZONA SECONDA - SEMINTENSIVA).

26.3.1965 - Esatte £. 600 per istruttoria pratica.

22.5.1965 - Visto per l'idoneità dell'area, condizionato dal Genio Civile.

3.6.1965 - Parere dell'Ufficiale sanitario.

29.11.1965 - Parere dell'Ufficio Tecnico (Geom. Carreca) - contrario per violazione dell'art.43 del R.E. - Distacco inferiore a ml.8 dal fabbricato Vitello (non costruito).

24.11.1965 - Parere contrario dell'Ing.Capo dell'U.T.C.

7.12.1965 - Parere della C.E. - contrario - per violazione art. 43 R.E.

30.3.1966 - Nota n.12120 del Comune con la quale si comunica all'interessato il diniego di rilascio della licenza.

6.4.1966 - Istanza del Cataldo per il rilascio della licenza nonostante il parere contrario della C.E. nella considerazione di:

./.

218

a) - il parere della C.E. è erroneo in quanto la distanza va osservata tra fabbricati e non tra progetti. Il progetto del Vullo è stato approvato nel 1965 ma non ne è seguita nè la licenza nè la costruzione;

b) - il parere della C.E. è anche erroneo giacchè il progettato e non costruito edificio Vullo non dista dal fabbricato del Cataldo m. 8 ma solo m. 4,70 e pertanto anche illegittima sarebbe una licenza rilasciata al Vullo.

21.4.1966 - parere del Geom. Carfeca dell'U.T.C. " effettivamente retrostante al fabbricato Cataldo esisteva un camerino di larghezza circa ml. 3,30, crollato a suo tempo, quindi il fabbricato Vullo se costruito verrebbe ad essere posto a meno di ml. 8,00.

Poichè la licenza di costruzione al detto Vullo non è stata ancora rilasciata appare legittimo approvare il progetto del Cataldo che riguarderebbe la ricostruzione con ampliamento del predetto camerino."

26.4.1966 : parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

26.4.1966 : parere favorevole dell'Ing. Capo dell'U.T.C.-

26.4.1966 : parere favorevole della C.E.

28.4.1966: deposito cauzionale di L. 10.000=

28.4.1966 : dichiarazione ex art. 6 R.E.

4.5.1966: licenza edilizia.

218

219

POS. N° 1967

LICENZA N° 703 del 4-5-1966

M O N T A L B A N O R O S A L I A

Domanda del 4-4-1966 per l'ampliamento e la sopraelevazione di una casa in S.Leone

Nessun notevole rilievo

215

229

Licenza N. 702 del 3.5.1966

(e precedente N.342 del 19.9.1964)

Pratica n. 1956 : Ditta Filippazzo, poi Inglima

Con istanza dell'11.9.1964 la Signora Filippazzo Gerlandina, madre dell'assessore comunale ai LL.PP. in carica al tempo della ispezione, chiede licenza per "la ricostruzione di alcuni magazzini diruti " su un'area di sua proprietà in via Nicodemi a S.Leone.

La predetta area (estesa mq.144 (ml.18x8) , come risulta dalla relazione tecnica illustrativa redatta in data 7.9.1964 dal Geom.Mario Alletto ed allegata,insieme ai disegni del progetto di ricostruzione, alla istanza) era stata acquisita dalla proprietaria l'11 maggio 1963 da Cipolla Vincenzo, come risulta dall'atto in Notar Camilleri n.8982/Rep. e n.7212/ Progr. della stessa data (area di mq.144 = ml.18x8) rilasciato in copia il 14.9.1964, al tempo, cioè dell'istanza.

Il progetto allegato ( ) all'istanza prevede la costruzione di quattro vani terreni compresi in un fabbricato alto mt.4,50 " che sorgerà quasi per intero sull'area occupata in precedenza dalle vecchie costruzioni ovvero su una superficie di ml.18x8". Ma nell'apposito stampato dell'ufficio sottoscritto in data 11 Sett.1964 dalla proprietaria e dal progettista (il direttore dei lavori era ancora da nominare) viene dichiarato che, di contro ad una superficie da coprire di mq.144, la superficie netta dell'area disponibile sarebbe di mq.189. Peraltro, nello stesso modulo, alle voci " distanza dai confini ", " distanza degli edifici limitrofi " e " altezza del fabbricato " non è dichiarata alcuna indicazione.

La pratica è corredata dei seguenti atti : Parere favorevole dei Vigili del Fuoco in data 10 Sett.1964 - Parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 16 stesso mese (rilasciato a richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale n.451 di pari data). Versamento di L.800 (L.200 per vano) per diritti di istruttoria risultante da quietanza di tesoreria n.1578 del 16.9.1964 giusta ordine d'introito n.1576 di pari data - (Sulla minuta dell'invito al pagamento rivolto all'interessata dall'Ufficio tecnico comunale è annotata quietanza a firma Gallo).

./.

221

Malgrado la disposizione scritta (risultante sulla copertina del fascicolo) con la quale veniva incaricato il Geom. Salemi di " accertare personalmente " e riferire per la Commissione edilizia, l'Ufficio Tecnico esegue un accertamento sopraluogo a mezzo del Geom. Italo Cuffaro il quale dichiara con relazione del 22. 9. 1964 che la prevista costruzione ricade sulla superficie coperta in precedenza (mq. 144 su mq. 180) e che pertanto " ne consegue il rispetto delle attuali distanze dalle circostanti proprietà limitrofe" e, conclusivamente, che "l'opera progettata non contrasta con le norme del Regolamento edilizio".

In calce alla predetta relazione l'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico comunale esprime " parere favorevole, trattandosi di ricostruzione".

La Commissione Edilizia, nella seduta n. 22 del 24. 9. 1964, esprime unanimemente parere favorevole al rilascio della licenza a condizione, fra l'altro, che venga data notizia della fine dei lavori e che vengano rispettate le norme della Legge 25 Nov. 1962 n. 1684.

Dopo il versamento della cauzione di L. 10. 000 da parte dell'interessata (quietanza n. 163 del 14. 10. 1964) il Sindaco rilascia licenza edilizia n. 342 in data 19 Sett. 1964, dopo appena 38 giorni dalla data dell'istanza.

In merito è da osservare :

1) - La licenza di costruzione rilasciata alla Signora Filippazzo viola le disposizioni degli artt. 9 e 86 del Regolamento edilizio : a) perchè l'area disponibile per l'edificazione è inferiore ai mq. 400 voluti dalla lettera b) del citato art. 9, b) perchè la superficie destinata alla costruzione è superiore ad 1/3 dell'area disponibile (lett. c art. 9); c) perchè non sono rispettate le misure previste dalla tabella di tipizzazione edilizia allegata all'art. 86 citato.

Peraltro la relazione tecnica del Geom. Cuffaro non è veritiera riguardo all'estensione dell'area ed, inoltre, trae una conclusione (" il progetto non contrasta col R. E. ") che non consegue ad un corretto raffronto fra i reali dati di fatto da lui accertati e le norme del Regolamento edilizio.

Questo rilievo potrebbe configurare l'ipotesi di una violazione di norme penali (falso in certificazione) ed inficia i presupposti di fatto sui quali si è fondato il successivo esame dell'istanza e del progetto, viziando in definitiva lo stesso provvedimento di licenza.

./.

221

Con successiva istanza del 21.3.1966 la signora Filippazzo chiede che la licenza a lei intestata venga " volturata alla Ditta Inglima Pietro che si sottoscrive per accettazione ". Sembra evidente che, alla data di tale istanza, l'esecuzione del progetto di ricostruzione di un piano terreno non aveva avuto luogo; altrimenti non avrebbe avuto significato la domanda di " voltura ".

Il Sindaco, con propria determinazione di pari data, accoglie la istanza di voltura sulle seguenti premesse ;

1) che la licenza scadesse il 19.10.1966 (due anni dopo il rilascio);

2) ~~che~~ per avvenuto rinnovo;

3) vista la dichiarazione di cui all'art. 6 R.E. presentata in data 21.3.1966;

4) visto l'atto di vendita dell'area di proprietà Filippazzo al Sig. Inglima (atto di compravendita in notar Calogero Baldacchino n. 25534 redatto in data 12.3.1966, trascritto in data 15.3.1966 al n. 5851 del reg. d'ordine e n. 5469 particolare).

In ordine al punto 3) è da notare che il Sig. Inglima, con dichiarazione del 21.3.1966 si è impegnato, unitamente al progettista Geom. Abbetto, " ad attenersi strettamente al progetto per il quale la licenza è stata rilasciata" (" ricostruzione di un piano terreno diruto ").

In merito è da osservare:

a) che alla data dell'istanza di " voltura" la licenza rilasciata alla signora Filippazzo era già scaduta, mentre nel provvedimento di accoglimento dell'istanza si afferma che essa deve ancora scadere. Invero, l'art. 5, u.c., del Regolamento edilizio prevede che " la licenza ha la durata di un anno". La licenza n. 342 reca la data del 19 Ott. 1964, mentre l'istanza di voltura è del 21.3.1966.

b) che la " voltura" della titolarità della licenza edilizia da una ditta ad un'altra, in seguito a trasferimento di proprietà non è prevista dal Regolamento edilizio, che consente viceversa il rilascio di una nuova licenza al nuovo proprietario a richiesta di quest'ultimo.

Indipendentemente dal rilievo della irregolarità amministrativa della determinazione del Sindaco, in essa potrebbero individuarsi gli estremi di un illecito penale (falso ideologico).

VII/222

./.

Peraltro non è chiaro il motivo reale della " voltura", a meno che non si ricorra all'ipotesi che nel contratto di compravendita fra la Filippazzo e l'Inglima sia stata inclusa, oltre alla vendita dell'area, anche la cessione del diritto di costruzione già maturato dalla venditrice. Tale contratto non è acquisito agli atti (pur essendo stato dichiarato " visto" dal Sindaco nel suo provvedimento del 21.3.1966), anzi nell'istanza di voltura è precisato che esso non viene allegato, ritenendosi sufficiente la citazione dei suoi estremi.

Si inserisce, a questo punto della pratica, un nuovo elemento : E' acquista agli atti un'istanza del Sig. Inglima tendente ad ottenere una nuova licenza edilizia per l'esecuzione di un progetto per la costruzione di un edificio di tre piani.

L'istanza è datata 25.2.1966, vale a dire prima della stipula del contratto d'acquisto e prima della dichiarazione con la quale lo stesso Inglima si impegnava alla fedele esecuzione dell'originario progetto (geom. Alletto) di ricostruzione del solo piano terreno per il quale era già stata rilasciata la licenza edilizia.

Nella relazione tecnica illustrativa che accompagna il progetto, redatta dall'ing. G. Fabiano, è prevista la costruzione di un edificio rettangolare alto mt. 12,90 ed i cui lati misurano rispettivamente ml. 18 e ml. 8. L'edificio ha un corpo centrale, corrispondente al vano scala, che raggiunge l'altezza di mt. 14, mentre i balconi sporgono dalla facciata di m. 1,20. Vi si prevede la realizzazione di sei appartamenti (due per piano) comprensivi di tre vani ciascuno oltre gli accessori.

Nell'istanza per ottenere la nuova licenza, dichiara l'Inglima " di avere acquistato dalla Signora Filippazzo Gerlandina, l'appezzamento di terreno sito in San Leone nel Viale Zeta (ex via Nereidi) con annessi i magazzini diroccati da ricostruire come dal progetto approvato dalla Commissione edilizia nella seduta n. 22 del 24.9.64" ed aggiunge : " avendo in animo, oggi, di apportare modifiche al piano terra, trasformandolo in abitazione civile e di elevare due piani oltre il piano terra, come dall'allegato progetto, prega la S.V.I. di volere esaminare detto progetto onde iniziare i lavori stessi".

Vlr 223

./.

224

Risulta agli atti che in pari data è stato compilato il modulo a stampa nel quale però nessuna dichiarazione viene resa in ordine ai quesiti di cui ai numeri da 1 a 9. Viene però dichiarato che nella prevista costruzione " non si farà uso di strutture in cemento armato". Infine il modulo, comprendente la dichiarazione di cui all'art. 6 del Regolamento edilizio, risulta sottoscritto dal Sig. Inglima nella qualità di istante e dal Geom. Fabiano nella qualità di progettista e direttore dei lavori.

Altra analoga dichiarazione risulta sottoscritta in bollo, dagli stessi, in data 30 aprile 1966.

Contrariamente a quanto affermato dall'interessato con la istanza sopra riferita riguardo alla mancata esecuzione del progetto di ricostruzione previsto dalla licenza n. 342 intestata alla Signora Filippazzo, la relazione sopraluogo eseguita dall'Ufficio Tecnico comunale a mezzo del geom. Angelo Alaimo afferma "trattasi di sopraelevazione su un fabbricato demolito e ricostruito con licenza n. 342 del 19. 10. 1964". Il che, oltretutto, contrasta con la previsione dell'ing. Fabiano di 2 appartamenti di 3 vani oltre accessori per ogni piano (compreso quello terreno) poichè l'originario progetto di ricostruzione del solo piano terreno prevedeva la realizzazione di 4 vani terreni.

In tale relazione d'ufficio, che reca la data del 26 aprile 66, (e che si riferisce inspiegabilmente ad una istanza Inglima del 30 marzo 1966 non riscontrata in atti) è detto inoltre che la costruzione progettata ricade nella zona indicata nella tabella di zonizzazione allegata all'art. 86 del R. E. come " estensiva a villini (S. Leone)" e che pertanto la distanza tra costruzioni dovrebbe essere di mt. 6, mentre nel caso specifico il lato ovest del fabbricato progettato ha una aderenza con altro edificio esistente.

In calce alla predetta relazione-sopraluogo il capo dello Ufficio tecnico comunale (f. to Butticè) annota:
" Parere favorevole visti gli atti di proprietà e considerato che trattasi di sopraelevazione di fabbricato e che in casi similari si sono espressi eguali pareri favorevoli".

./.

225

Non è chiaro se con tale riferimento agli "atti di proprietà" - che, come già detto non risultano acquisiti agli atti d'ufficio - l'ing. Buttice intendesse alludere al prestigio della venditrice ovvero alla sussistenza di qualche clausola contrattuale che espressamente prevedesse un qualche impegno di deroga alle norme regolamentari del Comune.

Riguardo all'estensione dell'area disponibile in relazione alla superficie da coprire con costruzioni, nulla riferisce la citata relazione sopraluogo mentre da una dichiarazione dell'interessato risulta confermato che la superficie coperta e quella fabbricabile misurano entrambe mq. 144. (Dichiarazione del 30 aprile 1966 a firma Pietro Inglima ai fini dell'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a seguito di utilizzazione edificatoria).

Nella pratica si registrano infine:
il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario(2. 4. 1966); il versamento dei diritti di istruttoria (versate L. 1. 800 l'1. 4. 1966); il versamento della cauzione (L. 90. 000 il 29. 4. 1966);il versamento del contributo in favore della Cassa di Previdenza degli Ingegneri (L. 15. 380 il 2. 5. 1966); nonchè, successivamente al rilascio della licenza, il collaudo delle strutture in cemento armato eseguito il 12. 8. 1966 dall'Ing. Piscopo, e visto dal Prefetto con provvedimento di nulla osta (ai sensi dell'art. 4 R. D. 16. 11. 1939 n. 2229) numero 16264/2439/IV del 9 Sett. 1966. Contrariamente a quanto dichiarato riguardo alla negativa previsione dell'uso di strutture in cemento armato.

La Commissione edilizia ha espresso il suo parere favorevole con votazione unanime (seduta n. 47 del 27 Aprile 1966. Presenti : Gallo (Presidente), Zilletta, Pinzarrone (uff. san.), Frangiamore, Di Maria, Musumeci, Barbera, Buttice (in luogo dell'Ing. Messina, Capo dell'ufficio tecnico comunale, con funzioni di Segretario), a condizione che al momento del rilascio della licenza venga prodotta tavola a colori del prospetto" (condizione che non risulta osservata).

La licenza di costruzione reca il n. 702 ed è stata rilasciata il 3 maggio 1966.

Vli/225

./.

226

In merito è da considerare, oltre agli stessi rilievi eccepiti in ordine alla concessione della licenza n. 342 (violazione artt. 9 e 86 del Regolamento edilizio), che una serie di altre irregolarità caratterizza l'iter istruttorio della pratica (false dichiarazioni dell'Inglima, errati riferimenti, vizi del parere del capo dello Ufficio Tecnico, ed altre minori), mentre può dedursi che, in forza di eventuali indagini giudiziarie, possa più nettamente risolversi il dubbio di un interesse privato negli atti d'ufficio compiuti dall'assessore ai LL. PP. Dr. Gallo.

POS. N. 1949

Licenza n. 701 del 3.5.1966

MACALUSO ELENA

domanda dell'11. 3. 1966 per la costruzione di un villino in S. Leone.

Per l'art. 9 del R. E., essendo la superfice del lotto di circa mq. 500, l'area edificata non avrebbe dovuto superare i mq. 150 (raggiunge invece mq. 166).
Manca inoltre il parere dei VV. FF. -

POS. N. 1659

Licenza n. 700 del 30.4.1966

CIULLA GIUSEPPE - STRADA STATALE 115

Con istanza del 31/3/1965 il sig. Ciulla Giuseppe ha chiesto il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un piano terra, nel terreno di sua proprietà sito a Villaseta, sulla S. S. 115.

Il predetto, in data 3/8/1964, aveva avuto approvato apposito progetto, per la costruzione di un magazzino-rimessa non ancora realizzato ed al posto del quale, con il nuovo progetto, intendeva

226

./.

realizzare un piano terra da destinare a civile abitazione.

I diritti di istruttoria vengono pagati per L. 800 (4 vani), mentre la cauzione viene fissata in L. 20.000.

L'Ufficiale sanitario ed i VV.FF. esprimono parere favorevole, rispettivamente, in data 28.7.1965 e 27.3.1965. Anche l'U.T.C. esprime parere favorevole, avendo ritenuto che il progetto rispetti le norme del R.E.-

La C.E., nella seduta del 30.11.1965, esprime parere favorevole ed in data 30.4.1966 viene rilasciata la licenza edilizia n.700 a firma dell'Assessore LL.PP. Gallo.

Si osserva :

L'altezza del piano terra è di mt. 3,20 mentre a norma dell'art.30, lett.c) del R.E. avrebbe dovuto essere di metri lineari 3,90.-

---

POS. N. 1953

Licenza n.699 del 30.4.1966

CAMPIONE GIUSEPPE

Domanda del 16.3.1966 per la costruzione di un appartamento di civile abitazione a pianterreno in S. Leone.

Nessun notevole rilievo.

POS. N. 1520

Licenza n.698 del 30.4.1966.

GRAMOGLIA V. E PUMA G.

Domanda del 16.10.1964 per la sopraelevazione di un 3° piano in Via Imera 14.

Nessun notevole rilievo.

./.

Fle/227

228

POS. 1828

LICENZA N. 345 del 19.10.1964 (F.to Castiglione)

LICENZA N. 697 del 29.4.1966 (F.to Gallo)

CUPANI Calogero

Licenza n. 345 del 19.10.1964

Domanda del 5.3.63 di Luigi Pennica (al quale in seguito si è sostituito Cupani Calogero) per la costruzione di un edificio in Via Dante.

In data 17.12.63 la C.E. rinviava, per la sua rielaborazione, il progetto che prevedeva una altezza dell'edifico in Via Dante di mt. 36,20 (un piano terreno e 10 sopraelevazioni) mentre la Sovrintendenza aveva dato N.O. fino a m. 20 (un pianterreno e 5 sopraelevazioni).

In data 2.1.64 veniva presentato il nuovo progetto che prevedeva regolarmente 20 metri di altezza per un piano terra e 5 sopraelevazioni.

Su parere favorevole della C.E. del 14.1.64 e senza che venisse nuovamente sentito il parere dell'Uff. tecnico nè dell'Ing. Capo veniva concessa licenza il 19.10.64 (il lungo lasso di tempo trascorso dal parere della C.E. e il rilascio della licenza si spiega, forse, con la necessità di ottenere il N.O. delle FF.SS. interessate alla costruzione).-

Licenza n. 697 del 29.4.1966

In data 2.10.65 veniva presentato un progetto di modifica e sopraelevazione dell'edificio. La modifica consiste sopratutto in una diversa sistemazione del fabbricato, mentre la sopraeleva

Pli/128

Gallo, al momento di ordinare il rilascio della licenza ha inflitto al costruttore un'ammenda di L. 90.000 (l'art. 88 del R.E. prevede un massimo di L. 80.000).

Per quanto sopra, la licenza n.697 oltre che in violazione dell'art. 86 è stata concessa anche in sanatoria.

POS. 1388/1385

LICENZA N. 696 intestata a

MONTANA Settimo

Il relativo fascicolo, all'atto della ispezione, risultava in possesso dell'Autorità Giudiziaria. -

POS. 1615

LICENZA N. 695 intestata a

LANDOLINA Antonino

Il fascicolo relativo, all'atto dell'ispezione, risultava in possesso dell'Autorità Giudiziaria. -

POS. 1779

LICENZA N. 694 del 28.4.1966

SCIACCA Vincenzo

Ufficio 230

zione nell'aggiunta di altri due piani ai sei precedentemente approvati.

Il nuovo edificio raggiunge così un'altezza di m. 26, 80.

Il tecnico del Comune, Geom. Cardella, (e dopo di lui l'Ing. Capo e la C.E.) s'è limitato a rilevare l'irregolarità dell'edificio soltanto per 30 cm. di maggiore altezza rispetto al limite di tolleranza stabilito dalla C.E. - Non ha controllato se l'edificio coprisse un'area superiore ai 7/10 dell'intero lotto, vasto mq. 800.

Questo limite già veniva superato col vecchio progetto che copriva un'area di mq. 600 anzicchè di mq. 560 ($\frac{7/10 \times 800}{10}$).

Ha rilevato la presenza nel nuovo progetto di balconi larghi m. 1,00, ma niente eccepito nonostante gli stessi non potessero superare i m. 0,80 (art. 50 R.E.).

Soprattutto nessuno ha richiamato il limite massimo di m. 20 posto dalla Soprintendenza per l'edificio in argomento.

Inoltre l'Ufficiale sanitario non ha espresso parere ma si è riservato di farlo in sede di C.E. -

Non esiste la dichiarazione ex art. 6 del Sig. Cupani che si è nel frattempo sostituito al vecchio proprietario costruttore Pernica.

In data 18.10.65, il Cupani gli fa domanda di certificato di stato grezzo. In calce alla domanda è annotato (a firma Salemi) che i certificati non possono essere rilasciati dato che il fabbricato è stato trovato difforme dal progetto in seguito di sopralluogo del Geom. Cardella "Occorre pertanto - continua l'annotazione - progetto di variante da approvarsi regolarmente".

Il che fa supporre che le modifiche chieste col nuovo progetto già fossero state eseguite (in che misura non è dato sapere dato che non c'è traccia del sopralluogo eseguito dal Cardella). Non risulta sia stata ordinata la sospensione dei lavori. L'Assessore

231

Domanda del 24.6.1965 per la sopraelevazione di un settimo piano (oltre al piano terra e l'ammezzato) a valle della Via Manzoni.

Con la sopraelevazione progettata viene ad essere superato il limite massimo di mt. 25 anche a calcolare detto limite dalla parte più favorevole per il costruttore, cioè dal prospetto Nord.

Il tecnico del Comune, Geom. Cardella, nel rilevare una maggiore altezza di mt. 1,50, osservava che essa rientrava nei limiti di tolleranza stabiliti dalla C.E. nella seduta del 3.4.65, n.5.

L'Ing. Capo Messina il 6.12.1965 dava parere contrario rilevando che in effetti la maggiore altezza, misurata all'ingresso è di mt. 3,30 e non di mt. 1,50. - Il 14.12.1965 cambiava il parere in favorevole "per mt. 26,40 come controllato dal geom. Carreca dal piano stradale Via Mirati".

Comunque stiano le cose, trattasi di licenza in deroga in quanto la Comm. edil. non può stabilire misure diverse da quelle consentite dal Reg. Edil., solo che trattandosi di limiti posti dalla tabella di tipizzazione edilizia in maniera tassativa essi non sono derogabili (art. 39, comma 1 e 3).

==========

POS. 1920

LICENZA N. 693 del 23.4.1965

MAZZA Attilio

Domanda del 12.2.1966 per la trasformazione e l'ampliamento di un magazzino in appartamento per civile abitazione in S. Leone. -

Nessun notevole rilievo. -

==========

V/231

232

POS. 1835

LICENZA N. 692 del 23.4.1966

PULLARA - CIVILTA'

Domanda del 14.10.1965 per la sopraelevazione di un edificio in Via Minerva.

PREMESSA

In data 4.1.64 Pullara e Civiltà presentavano domanda per la costruzione di un edificio che, dall'allegato progetto, risultava di un piano terra più sei sopraelevazioni per un'altezza di m. 24,60.

Su richiesta dell'Ufficio (si veda annotazione, a margine della domanda di Butticè, senza data) le dimensioni dell'edificio venivano ridotte a 5 sopraelevazioni per un'altezza di 20 metri, ~~mentre~~ mediante correzioni in rosso apportate sul progetto originario. - Quindi le misure dell'edificio da autorizzare sono da intendersi queste ultime. E così le intende il tecnico Comunale geom. Zuppardo Gerlando che fa riferimento ad un edificio alto 20 metri con un piano terra e 5 sopraelevazioni. - Per lo stesso tecnico, trattandosi di un edificio da sorgere nella seconda zona semintensiva, l'altezza consentibile è di m. 20. In realtà l'altezza deve essere calcolata in base alla larghezza della strada (m. 4) e all'arretramento (m. 3) cioè m. (4+3)x2 = 14.

L'ing. Capo dava parere contrario per violazione degli artt. 39 e 86.

L'art. 86 viene violato in quanto l'edificio prevede un numero di piani (6 compreso il piano terra) maggiore di quello previsto per la zona semintensiva dalla tabella di tipizzazione, (cioè 5).

La C.E. in data 12.1.1965, a maggioranza, dà parere favorevole a condizione che venga eliminato l'ultimo piano.

232

Per il Geom. del Comune CARRECA l'altezza massima consentita è, tenuto conto dello sbancamento effettuato, di m. 23,75

In realtà l'altezza dell'edificio, dal progetto, risulta di metri 24,60.

L'ing. Capo dà parere favorevole e così la C.E. il 6. 12. 66.

Quindi si rilascia la licenza il 23. 4. 1966.

Dagli atti non si evince a quale piano si riferisca la sopraelevazione per la quale si chiede licenza. Nè la domanda, infatti, contiene precisazione in merito, nè i progetti presentati delimitano la parte di fabbricato che si vuole sopraelevare. La nota della Sovrintendenza parla della sopraelevazione del 6° e 7° piano, mentre la nota del Comune agli interessati, relativa al pagamento dei diritti d'istruttoria, accenna alla sopraelevazione del 6° piano.

I progetti che portano il timbro della Commissione sono 3. Tutti presentano tagli e incollature.

Il progetto completo di planimetria, pianta, sezione e prospetto è diviso in due parti, successivamente incollate, il timbro è posto nella parte che contiene soltanto la planimetria.

Nell'apposito modulo d'Ufficio, a integrazione della domanda precedente, la proprietaria del terreno (mq. 1050) risulta tale Galisi Matilde; mentre in quello attuale i proprietari sono gli stessi e la superfice è di mq. 1290. La superfice coperta nel primo è di mq. 509 nel secondo di mq. 475. Non è stato possibile chiarire le superiori discordanze.

Manca la dichiarzione ex art. 6 per il progetto di sopraelevazione.

==========

POS. 1580

LICENZA N. 691 del 23. 4. 1966

CARAFASSI Angelo

1/234

234

Essa peraltro non accenna a limiti di altezza. Lasciando così aperta la possibilità al seguente equivoco: quale è da considerarsi l'ultimo piano, la quinta sopraelevazione o la sesta ?

In realtà il progetto presentato dagli interessati, per quanto detto all'inizio, è da intendersi composto di 6 piani complessivi; quindi la condizione deve intendersi quale eliminazione del 6^ piano (contando il piano terra) cioè della 5sopraelevazione.

D'altra parte soltanto così si rientrerebbe nel limite massimo dei 5 piani previstodalla tabella di tipizzazione.

La licenza (n. 489) è stata rilasciata "a condizione che venga eliminato l'ultimo piano (sesto piano)", perpetuando così l'equivoco.

In una copia del progetto c'è la seguente annotazione in rosso: "si accettano le correzioni in rosso" a firma di Dimora e Pullara, senza data. Ma le correzioni che si accettano non sono state imposte da nessuno, ma rappresentano una autonoma rielaborazione del progetto da parte degli interessati, già prima che il progetto stesso iniziasse il suo iter. - In altri termini si vuol fare passare per condizione imposta dall'Amm.ne ciò che è stata anteriore propria determinazione.

In data 14.10.1965 Pullara e Civiltà presentano lo stesso progetto che avevano presentato in un primo tempo, quello cioè composto di 7 piani (pianterreno + 6 sopraelevazioni) chiedendo la sopraelevazione del fabbricato. Anche la relazione tecnica di accompagnamento è la stessa;.

Diverso è invece il progetto presentato alla Sovrintendenza che prevede 7 sopraelevazioni oltre il piano terra, cioè con 2 sopraelevazioni in più rispetto al progetto anteriormente approvato dalla Sovrintendenza, la quale ora accoglie la sopraelevazione per un solo piano;.

237

235

Ampliamento di due vani della casa sita in Via Lo Cicero.

1) Domanda del 19.12.1964
2) Parere favorevole dei vv.ff. del 19.12.1964
3) Diritti istruttori di L. 600 pagati l'8.1.1965
4) Parere favorevole dell'Ufficiale sanitario dell'11.1.1966
5) Parere favorevole dell'Uff. Tecnico 1.3.1966
6) " " " Ing. Capo " "
7) Cauzione L. 10.000 (quietanza n. 53 del 18.4.1966)
8) Dichiarazione ex art 6 del 20.4.1966
9) " incremento valore dell'area edificabile del 20.4.1966
10) C.E. n. 38 del 31.7.1966 parere favorevole all'unanimità.-

RILIEVI

Non è stato chiesto il nulla osta sulla idoneità dell'area, necessario anche se trattasi di ampliamento del primo piano.

****

POS. 1965
LICENZA N. 690 del 23.4.1966

Dr. VINTI Giovanni

(Modifica ed ampliamento del fabbricato sulla SS. 139 - Zona industriale - Progettista: ing. Aldo Sciascia).é

Domanda del 14.4.1966/:
a) Diritti istruttori L. 600 versati il 19.4.1966
b) Cauzione L. 5.000 versati il 21.4.1966
c) La C.E. nella seduta n. 44 del 19.4.66 da parere favorevole
d) Parere favorevole dell'U.S. del 21.4.66

235

236

e) Disposizione del Sindaco del 21.4.1966 "Si rilasci la licenza".
f) parere dell'Ufficio tecnico del 29.4.66: "trattasi di trasformazione di un magazzino in appartamento di civile abitazione e nell'ampliamento di un vano in aggiunta al(illegibile) appartamento nonchè la trasformazione di una rimessa....."

Nulla da osservare - Esternamente il fabbricato non viene modificato lungo la S.S. 189"
g) parere favorevole dell'Ing. Capo del 29.4.66
h) Dichiarazione incremento valore del 26.4.66
i) Licenza edilizia n.690 del 23.4.1966.-

RILIEVI

1) Violazione dell'art.5 poichè la C.E. si è espressa prima che sul progetto si esprimessero l'Uff.San., l'Uff.Tecn. e l'Ing.C.

2) Manca il versamento dei diritti alla Cassa di Previdenza ingegnieri ed architetti;

3) Il Geom.Carreca, in sede di relazione tecnica descrive la zona interessata dal progetto come "zona industriale".

Il progetto prevede fra l'altro la trasformazione di un magazzino in abitazione civile e l'ampliamento di un vano ad uso pranzo-soggiorno;

4) Manca la dichiarazione ex art. 6 prevista a pena di nullità.-

POS. 1457
LICENZA N. 669 intestata a

SCARRABA Calogero

Il fascicolo relativo risultava, al momento dell'ispezione, giacente presso l'Autorità Giudiziaria.

237

LICENZA N. 688 del 12.4.1966

PRESTI Angelo (Via Gioeni)

Con istanza del 18.1.65, il Sig. Presti Angelo ha chiesto la licenza per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione in Via Gioeni, per una altezza dal lato Sud. di m. 24,40 così composto: un piano sottostrada, un piano terra e sei elevazioni.

Il Genio Civile con provvedimento del 16.4.65 ha autorizzato, con prescrizioni, la costruzione de qua, ai sensi della legge 25.11.62, n.1684; art. 2.

La Sovrintendenza ai Monumenti, con lettera n. 803 del 13 marzo 1965, concedeva il proprio N.O., "salvo l'applicazione delle norme del R.E" .

I diritti di istruttoria sono stati versati il 26.4.65 in lire 30.800, per complessivi vani legali 154 (a L. 200 cadauno).-

In data 4.6.65 veniva eseguito dal Geom. Cuffaro un sopralluogo dal quale è risultato che l'altezza del fabbricato (24,40 da un lato e mt. 28,50 dall'altro), il numero dei piani rispettivamente 7 e 8 e la lunghezza dell'edificio (mt. 60), superavano i limiti consentiti dal Regolamento; infatti, secondo quanto previsto all'art. 86 e in relazione all'ampiezza della strada (Mt. 8), il costruendo edificio avrebbe dovuto avere le seguenti caratteristiche: altezza fabbricato mt. 16; numero piani da 2 a 5; lunghezza edificio da m. 12 a 50.

Il tecnico accertatore, pertanto, concludeva il superiore verbale dando parere contrario per la rilevata violazione della tabella di tipizzazione edilizia di cui all'art. 86 e per violazione dell'art. 44 del R.E. - Tale parere veniva condiviso dall'Ing. Capo U.T.C.-

237

239

La C.E., nella seduta del 7.12.65, esprime parere contrario per violazione dell'art. 44 R.E.

L'interessato, in data 10.12.65, presentava altro progetto modificato per la costruzione di un edificio composto da un piano scantinato, un piano terra e 6 piani. - La lunghezza del fabbricato restava identica a quella del progetto bocciato mentre l'altezza veniva portata a mt. 23,40 essendo state ridotte di cm. 10 le altezze di ogni piano (da mt. 3,30 a mt. 3,20) e di cm. 30 l'altezza del piano terra (da mt. 4,50 a mt. 4,20).

L'ufficio tecnico osservava le stesse violazioni delle norme di cui agli artt. 44 e 86 R.E. - anche se, per quanto riguarda la altezza, era stata apportata la insignificante riduzione di mt. 1.- che a suo tempo aveva motivato il rigetto del primo progetto: l'Ufficiale sanitario conferma anch'egli il proprio parere contrario, per violazione dell'art. 44 R.E.

La C.E. nella seduta del 29.12.65, esprime questa volta parere favorevole, inserendo, però, una condizione che riguarda la lunghezza dello scivolo dell'autorimessa mentre nessuna osservazione muove sui rilievi posti in luce dall'U.T.C e che pure interessano, nella sostanza, importanti norme del R.E. a

Il Sindaco, pertanto, (a firma dell'Assessore Gallo) in relazione alle pronunce dell'U.T.C., della C.E., del G.C. e della Sovrintendenza, adotta il seguente provvedimento: "si autorizza alle condizioni della C.E. del 7.12.1965", il cui parere, proprio in quella seduta era stato contrario. Ciò nonostante, viene rilasciata la licenza edilizia n. 688 del 12.4.1966, previo versamento, attraverso polizza fideiussoria, di L. 680.000 quale cauzione.

Si osserva ancora:

a) Il secondo progetto, nella sostanza, ripete le stesse violazioni del regolamento edil. contenute nel primo; senonchè la prima volta si adottò legittimamente un provvedimento di rigetto,

238

239

la seconda volta viene adottato un provvedimento di approvazione.

b) violazione del combinato disposto degli artt. 39, 1° e 3° comma, e 86 del R.E., relativamente ai limiti di altezza tassativamente indicati dalla tabella di tipizzazione e pertanto non derogabili.

POS. 1791

LICENZA N. 687 del 12.4.1966

TERRASI Carmelo e Gino

Domanda del 24.8.1965 per la costruzione di abitazione a 3 piani in S. Leone.

Nessun notevole rilievo. -

POS. 1926

LICENZA N. 686 del 5.4.1966.

FUSCHINO Giovanna

Domanda del 21.2.1966 per la costruzione di una villa in San Leone.

N.R. tranne che la dichiarazione ex art. 6 è coeva al rilascio della licenza. -

---

239

240

POS. 1233

LICENZA N. 685 del 2.4.1966

PECORARO Amedeo

Domanda del 19.12.1963 per la sopraelevazione e l'ampliamento di un fabbricato in Via Tortorelle.

Contestualmente si chiede licenza in sanatoria per l'edificio esistente costruito abusivamente.

I pareri e i nulla osta di rito sono favorevoli alle solite condizioni.

Si fa notare che il progetto col visto del G.C. presenta soluzione di continuità.

Il tecnico del Comune ha rilevato la violazione dell'art. 50 del R.E. per la presenza di sbalzi di m. 0,98 anzicchè di 0,80.

La C.E. ha espresso parere favorevole il 14.5.1964; ma prima che venisse concessa la licenza, con domanda del 21.7.64 veniva richiesta una variante del progetto consistente nella costruzione sul prospetto nord di balconi pensili (si veda relazione tecnica).

Il Sindaco ha disposto accertamenti sul titolo di proprietà del terreno antistante il prospetto nord, il quale terreno nel progetto originario risulta largo 4 metri, nel progetto divenuto 6 metri.

Non risulta siano stati sottoposti ai pareri e N.O. di rito.

La licenza è stata concessa, su nuovo parere favorevole della C.E. del 9.11.1964, soltanto in data 2.4.1966 e alla condizione che i pensili non fossero inferiori ad un'altezza di m. 4 dal terreno.-

==========

POS. 1719

LICENZA N. 684 del 30.3.1966

Fabbricato ALBANO in Via Callicratide

Non risulta siano stati eseguiti accertamenti sul titolo di proprietà del

241

Con istanza del 24.5.1965 il Sig. Albano Carmelo chiede la licenza per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione composto da un piano terra, un ammezzato più altre 7 elevazioni.

Il Genio Civile, con nota n. 7247 del 3 luglio 1965, autorizza la costruzione del fabbricato, dichiarando la idoneità dell'area, a condizione, però, che vengano eseguiti particolari accorgimenti nella posa della fondazioni.

In data 27 settembre 1965, il predetto presenta altro progetto in sostituzione di quello più sopra illustrato. Sul nuovo progetto, che prevede la costruzione di ben 12 elevazioni, nella seduta del 28.12.65, la C.E. così si esprime: "tenuto conto che l'edificio sorgerà in vie di diverso livello, applicato il criterio della media, esprime parere favorevole per l'altezza di m. 24 misurata dal piano della via Callicratide. Per quanto riguarda la deroga la Commissione ritiene di rinviare la decisione in altra seduta, per un migliore esame".

I diritti di istruttoria, calcolati sul primo progetto, ammontano a L. 31.200. L'Uff. San. esprime parere contrario per violazione dell'art. 39 R.E. - La cauzione è stata versata in lire 805.000 con fideiussione della Compagnia Anonima Assicurazione Torino.

Dal sopraluogo eseguito dal Geom. Cardella in data 11.12.65 è risultata la violazione delle prescrizioni della tipizzazione edilizia di cui alla tabella allegata all'art. 86 R.E., e ciò sia per quanto riguarda la utilizzazione del suolo, che supera i 6/10 consentiti, sia per quanto riguarda l'altezza (superiore ai m. 20 consentiti).

Nonostante i superiori rilievi, l'Ing. Capo, in calce allo stesso verbale redatto dal Geom. Cardella, esprime parere favorevole per un'altezza di mt. 24, essendo l'edificio posto fra due strade a livelli diversi.

242

In relazione anche al parere della C.E., il Sindaco in data 30.3.66 rilasciava la licenza edilizia n. 684, a condizione tra l'altro che l'altezza dell'edificio non superasse i m. 24 misurati dalla Via Callicratide (lato più basso) e, comunque, con la eliminazione degli ultimi 5 piani.

La ditta Albano e l'ing. progettista e direttore dei lavori, in calce allo stesso originario progetto, avevano infatti dichiarato di accettare la cancellazione dei 5 piani non consentiti/.

Si osserva :

1) l'idoneità dell'area è stata data nel progetto presentato in data 25.5.65, mentre la licenza viene concessa sul progetto presentato il 27.9.65.-

2) l'art. 86 del R.E. prevede, nella 2^ zona semintensiva, una altezza massima di m. 20. Anche a volere ritenere valido il criterio della media per i fabbricati proppettanti su strade a diverso livello, si rileva l'errato calcolo operato dalla C.E. - Infatti detto criterio darebbe questo risultato /: m. 20 (per la via Callicratide larga m. 10) + 16(per la Via Diodoro larga m. 8) + m. 10,30 di dislivello, diviso 2 = m. 23,15 e non 24,32.-

---

POS. 1715

LICENZA N. 683 intestata ad

ANALFINO Michele

Il relativo fascicolo al momento dell'ispezione risultava giacente presso l'Autorità Giudiziaria.-

---

242

243

POS. 1746

LICENZA N. 682 del 24.3.1966

DI ROSA Francesco

Domanda del 23.6.1965 per l'ampliamento di un fabbricato in S. Leone.

Rilievi:

Manca la relazione dell'Ufficio tecnico comunale e quindi anche il parere dell'Ing. Capo entrambi richiamati come favorevoli nel modulo d'ufficio ad integrazione della domanda.

Il parere dell'Uff. San. è contrario per violazione dell'art. 9.

A questo proposito esiste in calce alla domanda una annotazione a firma di Carreca che dice testualmente : "Essendo il terreno segnato ad Abbate di proprietà dello stesso Di Rosa, vengono osservate le norme dell'art. 9 del R.E."

L'esattezza dell'affermazione del Carreca non è suffragata dalla presentazione dei titoli di proprietà.

La cauzione è stabilita in L. 90.000 ma, i vani essendo venti, sarebbe dovuta essere di L. 100 000.=

POS. 1885

LICENZA N. 681 del 24.3.1966

GUARNERI Vincenzo

Domanda del 22.12.1965 per la costruzione di un Villino in S. Leone.

Nessun notevole rilievo.-

244

POS. 1683

LICENZA N. 680 del 24.3.1966

TORNABENE Calogero (Propr. e costrutt.)

Vaiana (Progettista e Direttore dei lavori)

Domanda del 2.4.65 per la sopraelevazione del settimo piano (oltre al piano terra) di un fabbricato sito in Via Nuova Favara.

Premessa:

Il Dr. Ferlisi Giovanni in data 16.12.1963 presentava domanda di licenza per la costruzione del fabbricato in parola. Il progetto si riferiva ad una costruzione di 6 piani (più il piano terra) per un'altezza di m. 25 sulla via Favara (consentibile perchè detta ~~[illegible]~~ via ricade fuori del piano di fabbricazione e perchè la Via Favara in quel punto, con i 3 metri di arretramento dell'edificio, raggiunge, secondo il geom. Carreca, che eseguì il sopraluogo, m. 13).

Al Dott. Ferlisi si sostituì in seguito il Tornabene Calogero.

I progetti che ora si allegano alla domanda di sopraelevazione del 7° piano prevedono un edificio alto sulla via Favara m. 26,40. Il che significa o che è stato costruito un settimo piano di m. 1,40 o che il presistente fabbricato non è stato costruito conformemente ai progetti approvati.

In realtà una difformità del fabbricato esistente dai progetti era stata riacontrata tanto dal geom. Martello Alfonso, quanto dal geom. Cardella, in sede di sopraluogo per il rilascio di certificati di stato grezzo, su domanda del Tornabene.

Invece nonostante le difformità riscontrate dal geom. Martello l'ing. Butticè dava parere favorevole per il rilascio dei certificati richiesti.

[illegible]

245

Ma le difformità rescontrate non riguardavano l'altezza dell'edifico. Comunque il Tornabele presentava un progetto di variante in data 8. 10. 1965 che veniva autorizzato in data 3. 11. 65.

Altra variante per il 7 piano ha chiesto il Tornabene 1° 8. 6. 66 ed è stata autorizzata il 6. 7. 1966.

La sopraelevazione per la quale si è rilasciata la licenza n. 680 non è regolamentare in quanto supera i m. 25-

L'ing. Capo aveva dato parere favorevole perchè mt. 1,40 di eccedenza rientra nei limiti di tolleranza stabiliti dalla C. E. -

245

POS. N°1585

LICENZA N° 679 INTESTATA A

DIANA GERLANDA

Il fascicolo relativo all'atto dell'ispezione risultava in possesso dell'Autorità giudiziaria.

POS. N° 1586

LICENZA N° 678 DEL 21-3-1966

ANANIA GIUSEPPE (già D'ACQUA GAETANO)

In data 18 dicembre 1964 i sigg.D'Acqua Gaetano e Anania Giuseppe presentavano istanza per la costruzione di un edificio nella via Imera,composto da un piano terra e sei piani,per complessivi 42 appartamenti e n.6 magazzini - Progettista l'Ing. A.Vita.

L'altezza del fabbricato è prevista in mt.24,70.

Dalla relazione del Tecnico comunale,Geom.Cardella, a seguito di sopraluogo del 3.11.1965 viene messo in evidenza che l'opera - così come è stata progettata) rientra nei dati regolamentari.

In data 7.9.1965 il sig.D'Acqua ritira la propria firma dal progetto, facendo presente altresì che lo stesso và intestato soltanto al dott.Anania Giuseppe.

In Genio Civile, su tale progetto, con nota n.849 del 10 febbraio 1965,esprime parere contrario sulla idoneità dell'area in questione perchè : a) l'ala Ovest del fabbricato ricade sulla volta della sottostante Galleria ferroviaria; b) nella zona ad Est del fabbricato esiste una rigida scarpata interessata da un valloncello a profonda solcatura.

247

Lo stesso Genio Civile, però, con altro foglio del 20.6.1965, n.6561, cambia avviso e trasmette l'autorizzazione a costruire il fabbricato de quo, subordinandola alla osservanza di alcune condizioni, ivi comprese il rilascio del N.O. da parte delle FF.SS., ricadendo la costruzione in vicinanza di una Galleria Ferroviaria.

La Sovrintendenza sin dall'11 marzo 1965 aveva apposto il proprio nulla osta su tale progetto, ai sensi della legge 29.6.1939, n.1497, N.O. trasmesso al Comune, con nota n.801 del 13.3.1965.

Esistono agli atti due pareri dell'Ufficiale sanitario: il primo a firma del dott.Giannone in data 30.8.1965 favorevole "" a condizione che venga costruito un idoneo pozzo nero con depuratore della capacità idonea ai servizi igienici dell'intero edificio "", l'altro in data 8.3.1966 ed a firma del dott.Rosario Pinzarrone, con il quale si esprime il N.O. incondizionatamente.

Per la istruttoria vengono pagate £.56.800 sulla base di 284 vani legali a £.200 ciascuno.

La C.E. nella seduta del 6.12.1965 esprime parere favorevole a condizione che prima del rilascio della licenza vengano prodotti i N.O. della Sovrintendenza ai Monumenti e delle FF.SS. Tale ultimo N.O. è stato posto in evidenza dallo stesso Genio Civile in sede di rilascio del provvedimento di idoneità dell'area.

L'Amministrazione delle FF.SS. con foglio n.28458 del 17.12.1965 esprime il proprio N.O. - In tale lettera si parla di progetto rielaborato.

Agli atti del fascicolo ciò non risulta.

L'Amministrazione comunale, in relazione all'apposita richiesta prodotta il 12.1.1966, rilascia pertanto al dott.Ananic la licenza di costruzione n.678 del 21.3.1966 per la realizzazione del piano terra soltanto. - La cauzione viene versata in Lire 60.000 mentre invece, poichè il piano terra comprende n.40 vani, detta cauzione avrebbe dovuto essere di £.200.000, ove si voglia tener conto del calcolo in base al quale l'U.T.C. solitamente fissa la misura di detta cauzione (£.5.000 per ogni vano).

247

249

Alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri sono state versate £.30.000. -

Si osserva :

1) - diverso avviso espresso dal Genio Civile sulla idoneità dell'area;

2) - errata valutazione dell'ammontare della cauzione da versare;

3) - la presente costruzione sorge sulla zona ritenuta dall'U.T.C. industriale. - Si dice ritenuta, mancando gli originali delle planimetrie agli atti del Comune

---

POS. N° 1794

LICENZA N° 677 DEL 5/3/1966 -

ANNENSE ANTONINO

Costruttore : Pullara -

Direttore lavori : Fabiano -

Domanda del 31.8.1965 per la costruzione di una abitazione in San Leone.

Il tecnico comunale aveva rilevato la violazione dell'art.86 del R.E. in quanto l'edificio superava in lunghezza i mt.25 regolamentari,

L'Ing.Capo dà parere favorevole trascurando il superiore rilievo.

Anche la C.E.è favorevole a condizione che l'edificio venga distaccato 16 mt. dal ciglio della strada (seduta dell'1.2.1966).

L'Assessore Gallo, per il Sindaco, dispone il rilascio della licenza a condizione che il distacco dal ciglio della strada sia di mt.9.

248

249

POS. N° 1110

LICENZA N° 676 DEL 5/3/1966

MEZZANO OTTAVIO E BRUCCOLERI

(progettista e direttore : ing. Spitali)

Domanda del 30.7.1963 a firma di Vinti Amedeo, per la costruzione di un edificio tra via Dietro Piazza Cavour e via Picone,(fra le quali esiste un dislivello di circa 20 m.),composto di un pianterreno e 10 elevazioni per una altezza di 36 metri.

Successivamente,con domanda del 27.8.1963,al dott.Vinti si sostituiscono Mezzano e Bruccoleri.

I nuovi proprietari costruttori,con la domanda del 27.8.1963,presentano un nuovo progetto di edificio con 6 piani,complessivamente. Per questo nuovo progetto la C.E. dà parere favorevole l'11.11.1964, a condizione che la copertura dell'edificio non superi il piano di calpestio della via Picone e a condizione che essa copertura venga costruita in maniera da consentire l'accesso al pubblico. In conseguenza l'assessore Gallo,con provvedimento annotato in calce alla domanda,non rilascia licenza " se prima non sia risolta la prativa amministrativa relativa allo uso pubblico del terrazzo di copertura chiedendo un parere allo avv. Noto Enrico". Successivamente con esposto del 27.7.1965 si controdeduceva, da parte degli interessati,alla decisione di cui sopra e si presentava un progetto nuovo di edificio composto di 11 piani e alto sulla via Picone 14,50 metri chiedendo licenza di costruzione.

Questo secondo progetto,uguale a quello originario presentato dal dott.Vinti, è ritornato in C.E. il 29.12.1965 e da essa approvato a condizione che l'estradosso dell'edificio non superi il livello di calpestio della via Picone. La licenza è stata rilasciata a questa condizione.

Ille
249

250

Il tecnico del Comune, geom.Cardella, ha eseguito due sopraluoghi luoghi, il primo il 24.9.1964 sulla base del progetto che prevedeva sei piani e l'altro il 13.12.1965 sulla base del progetto che prevede 11 piani. Col primo ha rilevato la violazione dell'art.86 perchè la fronte dell'edificio unitamente agli edifici contigui supera il limite massimo di 50 mt.di lunghezza previsto dal R.E.- Non rileva tuttavia che la superficie coperta è quasi il 100/100 dell'intero lotto di mq.150; non rileva nemmeno che per i primi tre piani l'edificio che gli prospetta difronte sulla via Dietro Piazza Cavour, degli 8 metri regolamentari.

L'Ufficiale sahitario s'era espresso con parere contrario l'1.8.1964 per violazione dell'art.86 del R.E., successivamente il 6.10.1964, ha dato N.O. precisando che la violazione dell'art.86 non riguarda gli aspetti igienico sanitari.

Manca la dichiarazione ex art.6.-

Contro il primo progetto (presentato dal dott.Vinti) era stato avanzato un primo esposto dell'11.11.1963 denunciate le violazioni regolamentari e di legge del progetto stesso.

Un altro esposto del 16.6.1966 denuncia che la ditta Mezzano-Bruccoleri sta fabbricando non in conformità al progetto e al regolamento.

Il Comune con nota del 21.6.1966 assicura gli esponenti che la costruzione è conforme al progetto licenziato.

POS. N° 2/60

LICENZA N° 675 DEL 4.3.1966

SALSEDO ALFONSO

Fabbricato Salsedo Alfonso - Sopraelevazione in via Picone.

Il progetto viene presentato il 22.10.1959 al Comune.

Con foglio n.8304 del 14 luglio 1960 il Genio Civile esprimeva parere contrario sulla idoneità dell'area sulla quale doveva realizzarsi l'ampliamento di un fabbricato già esistente e, sull'intero, una

251

sopraelevazione di altri due piani, oltre la costruzione di un magazzino a piano terra.

La C.E. intanto il 17.2.1960 aveva espresso parere favorevole a tale ampliamento e sopraelevazione. Uguale parere favorevole è stato fiato dalla Sovrintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale con nota 1.8.1959,n.596.

A seguito del parere contrario del Genio Civile, il Comune non rilasciava la licenza; la Ditta;però,iniziava ugualmente i lavori.

In data 18.6.1963 l'U.T.C. accertava l'inizio dei lavori senza licenza e, in pari data,veniva notificata alla Ditta apposita ordinanza per sospensione delle opere già realizzate abusivamente.

Non avendo la Ditta eseguito la citata ordinanza, il Comune, con foglio n.12967 del 21.3.1964,chiedeva,ai fini della demolizione, il parere alla Sezione Urbanistica Compartimentale del Provveditore OO.PP., ai sensi dell'art.32, 3° c., della legge del 1942 n.1150.

La predetta Sezione Urbanistica con rapporto del 12.1.1965, diretto al Provveditore alle OO.PP. ha fatto presente che il Genio Civilecon sua relazione n.9154 del 18.8.1964 ha espresso il parere che la stabilità del fabbricato da ampliare può essere assicurata, eseguendo le opere che sono state suggerite dal Prof.Ing.Giuseppe Rizzica, tecnicoassistente la Ditta Salsedo Alfonso.

Anche l'Ufficio Tecnico dello stesso Provveditorato concorda con il parere del Genio Civile, prescrivendo comunque altri adempimenti.

La predetta Sezione,pertanto,conclude affermando che il fabbricato costruito dalla Ditta Salsedo Alfonso può sussistere,in quanto è conforme alle norme del Regolamento Edilizio e pertanto il Comune di Agrigento potrà rilasciare livenza di costruzione dopo che la Ditta, sotto la sorveglianza del Genio Civile di Agrigento, avrà eseguito le opere di consolidamento proposte dall'Ing.Rizzica (Tecnico di parte della Salsedo) con la prescrizione suggerita dallo Ufficio Tecnico del Provveditorato alle OO.PP. -

251

E' questo uno dei casi in cui da un lato v'è la volontà del Comune di procedere alla demolizione delle opere abusivamente costruite e dall'altro l'intendimento degli Organi Statali (Genio Civile e Provveditorato alle OO.PP.)di giungere alla concessione, in sabatoria, della licenza edilizia per le opere abusivamente realizzate.

Il Genio Civile, infatti, con foglio n.6790 del 19.6.1965, diretto al Comune, concedeva - contrariamente a quanto aveva sostenuto con il foglio n.8304 del 14.7.1960 con il quale era stato negato il N.O. - il proprio nulla osta sul rilascio in sanatoria della licenza edilizia della costruzione, e ciò in quanto la Ditta aveva già provveduto ad eseguire le opere di fondazione previste dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP., con il rapporto del 12.1.1965.

Da rilevare che in precedenza con foglio n.2471 del 4.3.1964 lo stesso Ufficio del Genio Civile aveva invitato il Comune ad adottare i provvedimenti di cui all'art.32 della legge 17.8.1942,n.1150 a carico della Ditta, avendo la stessa costruito un edificio a tre elevazioni su un'area dichiarata non idonea. - Ed il predetto Ufficio - interessato dal Comune con foglio n.9635 del 6.3.1964, al fine della dichiarazione della idoneità dell'area - con lettera n.2716 dell'11.3.1964 insiste anche nella necessità che il Comune adotti, in merito all'inadempienza della Ditta Salsedo, i relativi provvedimenti di competenza ai sensi dell'art.32 della legge 1942,n.1150.

La licenza edilizia veniva rilasciata in data 4 marzo 1966,n.675, (allegato) a firma dell'Assessore Gallo e previo versamento della cauzione calcolata in £.30.000.

Agli atti del fascicolo, esiste copia della sentenza n.167 emessa dal Pretore di Agrigento, dott.U.Provenzani, il 23 aprile 1964 nella causa penale contro Salsedo Alfonso - causa iniziata su denuncia del 3.2.1964 da parte del Comune - imputato di contravvenzione agli artt.31 - 32 e 41 lett.b) della legge 17.8.1942,n.1150 e dall'art.1 e segg. e 89 del Reg.Edil., per avere intrapreso una costruzione senza avere preventivamente ottenuto la licenza edilizia.

Con la citata sentenza il Salsedo è stato assolto, con formula ampiamente liberatoria, perchè il fatto non costituisce reato.

253

Si assume, infatti, che il Salsedo costruì avendo avuto approvato il progetto il 17.2.1960. - Se egli non ha adempiuto al materiale ritirato della licenza, ciò non può costituire violazione alla legge urbanistica in quanto sostanzialmente - com'è risultato da apposito sopraluogo - si tratta dell'adempimento di una formalità al quale l'imputato venne meno

Nella relativa udienza, il tecnico comunale Martelli Alfonso, precisava che il Salsedo non aveva provveduto alle formalità per il materiale rilasciat della licenza.

Si osserva

La sentenza è del 23 aprile 1964.- Agli atti del fascicolo esiste soltanto il parere favorevole della C.E., reso in data 17.2.1960.

Com'è noto il parere della C.E. è obbligatorio ma non vincola il Sindaco nella concessione della licenza, che è un atto successivo e che solo abilita il cittadino a dare inizio ai lavori di cui al progetto approvato.

Nella specie, la licenza a quella data non poteva essere concessa, perchè il Genio Civile con foglio del 14.7.1960 aveva espresso parere contrario sulla idoneità dell'area de quo.

A seguito di intervento del Provveditorato alle Opere Pubbliche in data 12.1.1965 (Rapporto n.21901/36009) lo Ufficio del Genio Civile concedette il relativo N.O. e ciò proprio in relazione al fatto che la Ditta Salsedo " aveva provveduto ad eseguire le opere di sottofondazione di cui al rapporto dela Sezione Urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo n.21901/36609 del 12.1.1965".

Come precisato avanti, la licenza edilizia venne rilasciata soltanto il 4 marzo 1966.

POS. N° 1711

LICENZA N° 674 DEL 2/3/1966

GELO MARIA E CARMELO (Propriet.costr.)

Domanda del 13.5.1965 per la sopraelevazione del 2° e 3° piano di un fabbricato tra Via Rosolino Pilc e Solferino.

253

254

L'Ufficio tecnico aveva rilevato la violazione dell'art.36 in quanto la Via Rosolino Pilo è larga appena 3 metri e quindi non consente la sopraelevazione chiesta.

L'Ing.Capo Messina ritiene invece che poichè l'edificio è posto fra strada a diverso livello l'altezza dell'edificio può essere così calcolata: mt.24,00 (via Solferino) + mt.6 (via Pilo) + 4 (dislivello) : 2 = mt.17. - Cioè l'altezza prevista dal progetto.

1) Il superiore criterio non è contemplato dal R.E. -

2) Manca il parere della Sovrintendenza per (vincolo del Punto di vista 2), nonchè il N.O. del Genio Civile.-

3) Dal registro la licenza risulta sia stata rilasciata il 3.2.1966 mentre l'ordine del Sindaco (per lui l'Ass.Gallo) "" si rilasci licenza"" è del 19.7.1966.-

Tuttavia le copie della licenza portano la data del 3.2.1966.

Un esposto a firma di Cutoa Concetta ed altri denunciava, in data 3.5.1966, la violazione del R.E. perchè si costruiva a 3 metri dal loro fabbricato un edificio di 4 piani. La licenza era stata concessa soltanto per la sopraelevazione del 2° e del 3° piano ma non risulta siano stati presi provvedimenti per accertare eventuali costruzioni abusive. Inoltre, alla data dell'esposto, si evince dallo stesso, era in corso la costruzione del piano terra e del primo piano.

Il Sindaco ha risposto all'esposto precisando che " il progetto relativo è stato esaminato tenendo conto delle differenze delle quote delle strade e delle altezze che le stesse consentono a norma di regolamento". Il che è inesatto perchè il R.E. non tiene conto dei dislivelli delle strade.

POS. N° 1799

LICENZA N° 673 DEL 2/3/1966

ARGENTO GIUSEPPA E RUSSO GIUSEPPE - FABBRICATO IN SAN LEONE -

Istanza del 16/9/1965 per la concessione della licenza per la

255

sistemazione e l'ampliamento di un fabbricato esistente in S.Leone.- Progettista Geom.Bartolozzi Bernardino.-

L'Ufficiale Sanitario il 17.9.1965 ha espresso parere favorevole.

La C.E. in data 6.10.1965 ha espresso parere favorevole,a condizione che venga presentata la tavola dei prospetti a colori a norma del R.E..- Ciò viene rispettato.

In data 16.11.1965 viene prodotto prospetto di variante.

Sulla variante non viene più riportato il prospetto colorato.

La C.E. in data 6.12.1965 esprime parere favorevole.

La licenza venne rilasciata - su quest'ultimo progetto - il 2.3.1966,n.673.

Si osserva

Sulla variante non è stato sentito il parere dell'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art.5 del R.E.-

---

POS.N° 1830

LICENZA N° 672 DEL 28.2.1966

VOLPE GIOVANNI

Con domanda del 3.8.1964 veniva presentato da Giovanni Volpe un progetto di sopraelevazione del 4° piano (oltre il piano terra) di una ala dell'edificio posto in via Dinoloco 9.

L'Ufficio tecnico rilevava la violazione dell'art.43 (distacchi minori minori di metri 8) e dell'art.39 (altezza superiore a 2 volte la larghezza della strada). In conseguenza, tanto l'Ing. capo,in data 24.3.1965,quanto la C.E., in data 2.4.1965, davano parere contrario.

L'interessato con esposto del 24.5.1965 chiedeva il riesame del progetto da parte della C.E. e altro sopraluogo per verificare l'altezza del progetto che non sarebbe stata superiore a 2 volte e mezzo la larghezza della strada.Il geom.Salemi annotava in calce

252

all'esposto, e l'Ing.capo vistava, che l'esposto stesso non poteva essere preso in considerazione in quanto il limite di altezza di 2 volte e mezzo (di cui al primo comma dell'art.39) non può essere invocato per l'edificio in parola, in quanto non ricade nel vecchio centro urbano ma nella seconda zona semintensiva.

In data 10.10.1965 Volpe Giovanni presentava altro progetto, relativo sempre alla sopraelevazione del 4° piano.

Il geom.Salemi, in sede di sopraluogo, rilevava ancora distacchi inferiori al consentito e ricordava il precedente parere contrario della C.E. per violazione dell'art.39.

L'Ing.capo Messina, al contrario dava parere favorevole " trattandosi di regolarizzazione di fabbricato già a suo tempo autorizzato".

L'Ing.capo si riferisce al fatto che l'ala dell'edificio opposta a quella che ora si vuole sopraelevare, era stata già sopraelevata al 4° piano come da licenza n.237 del 3.3.1964. Questa licenza fu rilasciata su domanda di Volpe Calogero in data 30.3.1963.

Per il progetto relativo a quest'ultima licenza l'Ufficio tecnico aveva relazionato rilevando distacchi minori del consentito e una altezza superiore al doppio della larghezza della strada. Ne consegue il parere contrario dell'Ing.Capo(17.5.1963) e della C.E.(12.7.1963).

L'interessato avanzava esposto in d data 16.7.1963 per il riesame del progetto sostenendo che i distacchi irregolari si riferivano a brevi tratti di frontale dell'edificio.

Il Sindaco Foti annotava in margine all'esposto (assieme al numero di telefono di Volpe) l'ordine per l'Ing.capo di riesame della pratica (13.9.1963).

Ne seguiva altro sopraluogo del geom.Salemi che confermava le misure precedentemente rilevate dall'Ufficio tecnico, e altro parere contrario dell'ing.capo (22.9.1963) per violazione dell'art.39.

La C.E., invece, pronunciandosi di nuovo il 30.10.1963 dava parere favorevole perchè : " l'area a nord e a ovest del fabbricato pur essendo privata per la loro configurazione non consente l'edificazione" (sic!); volendo dire con ciò, probabilmente, che siccome l'edificio prospetta su area privata non edificata, nè edificabile per la sua conformazione, è consentibile per esso una altezza superiore di quella prevista dall'art.39 1° comma.

257

Si viene così a violare il 3° comma dell'art.43 che vieta ai proprietari di edifici prospettanti di fronte ad area privata di utilizzare quest'area ai fini di dare all'edificio una maggiore altezza.

Entrambe le licenze delle quali s'è detto, quindi, sono state concesse in deroga al limite di due volte la larghezza della strada stabilito in maniera inderogabile.

Inoltre da un verbale si sopraluogo eseguito dal Geom. Alfonso Martelli in data 12.6.1963 risulta che il proprietario costruttore Volpe Calogero aveva già provveduto abusivamente alla costruzione, allo stato grezzo della sopraelevazione per la quale aveva chiesto licenza il 30.3.1963 che gli fu rilasciata il 3.3.1964.

Anche la sopraelevazione dell'altra ala dell'edificio chiesta da Volpe Giovanni risulta realizzata allo stato grezzo in data 24.2.1966 (cioè prima del rilascio della licenza); Si veda a questo proposito la dichiarazione dello stesso interessato, stessa data, nella quale si afferma non doversi realizzare strutture in cemento armato ma soltanto la copertura dell'ultimo piano.

Non risulta siano stati presi provvedimenti in nessuno dei due casi. Le licenze, quindi, oltre che in deroga come sopra detto sono da considerarsi in sanatoria.

POS. N° 1614

LICENZA N° 671 DEL 28.2.1966 (f.ta Gallo)

POSANTE GERLANDO E ZAMBUTO FILIPPO

Proprietario costruttore : Posante Gerlando e Zambuto Filippo
Progettista Direttore lavori : Ing. Alfonso Spitali.

Sulla domanda di licenza del 25.1.1965 per la sopraelevazione di un piano attico dell'edificio di proprietà dei Sigg. Posante e Zambuto, dopo il parere contrario del Geom. Cuffaro, in sede di sopraluogo del 26.5.1965 e dell'Ing. Capo, perchè il progetto veniva a violare l'art.86

258

del R.E. (l'art.86, trattandosi di zona 3/B/Estensiva media: Rione via Cicerone, prevede una altezza massima di mt.14 e un numero di piani massimo di 5 mentre il progetto prevede un'altezza di mt.29 e un numero di piani di 9), la C.E., nella seduta del 7.8.1965, esprimeva parere favorevole per la deroga della maggiore altezza qualora si venisse a realizzare motivi di pubblica utilità, evidentemente non tenendo conto che i limiti fissati dall'art.86 non sono derogabili.

Evidentemente, comunque, tali " motivi di pubblica utilità" erano di difficile realizzazione se, inspiegabilmente, si è dovuto procedere ad un secondo sopraluogo tecnico il 31.8.1965 (Geom.Carreca), dove veniva accertato che l'edificio in questione " ricade fuori dal piano di fabbricazione", per cui non era necessario seguire l'iter per la deroga come del resto era stato fatto dalla precedente Amministrazione per casi analoghi.

L'Ing.Capo, nel suo parere del 6.12.1965, esprimeva quindi parere favorevole per il piano attico in conformità del rapporto del Geom/ Carreca, atteso che " la strada come da rapporto si sopraluogo del 26.5.1965 " (quello effettuato dal Geom.Cuffaro)" è larga mt.14,00 oltre l'arretramento di mt.200, complessivamente mt.16,00".

Sulla scia di quanto ritenuto dal geom.Carreca e dall'Ing.Capo pertanto la C.E., nella seduta del 7.12.1965, esprimeva parere favorevole, e il Sindaco (per il Sindaco Gallo) concedeva licenza edilizia il 28.2.1966.-

RILIEVI :

1) Violazione dell'art.5 del R.E.: il parere dell'Ufficiale Sanitario è posteriore (18.2.1966) all'esame del progetto da parte della C.E. (seduta del 7.8.1965 e del 7.12.1965).

2) Non risulta sia stato nominato l'ispettore per le opere in c.a.

3) Manca la dichiarazione prevista dall'art.6 del R.E.-

4) Non è stato chiesto il N.O. alla Sovrintendenza ai Monumenti.

Non si riesce, in realtà, a stabilire con esattezza se l'edificio in questione rientra o meno nella zona vincolata/

1/248

259

Presumibilmente ricade lungo la linea di delimitazione (per come risulta dalla planimetria fornita dall'Ufficio Tecnico) tracciata dalla Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nella seduta del 26.2/8-3-1965 (il progetto è stato esaminato dopo tali date).

Si ritiene che nel dubbio doveva comunque richiedersi il N.O. alla Sovrintendenza, secondo una prassi che si afferma (da parte degli interessati) essere generalmente seguita dall'Ufficio tecnico.

5) Non è stato possibile atabilire se l'edificio in questione ricade nella zona 3/B Estensiva media (Rione Via Cicerone) prevista nella tabella allegata all'art.86 del R.E., zona soggetta a vincoli particolari, oppure ricade fuori dal piano di fabbricazione, a cui risultano applicabili i limiti di altezza previsti dal 1° e 3° comma dell'art.39 del R.E. (2 volte la larghezza della strada) e comunque il limite massimo di 25 metri derogabili ai sensi della legge del 1955.

In un primo sopralluogo eseguito dal geom.Cuffaro in data 26.5.1965 viene infatti sostenuto che il predetto edificio ricade nella zona 3/B Estensiva media per cui vengono a violarsi le norme dell'art.86 del R.E. (altezza mt.29 al posto di mt.14 e numero dei piani 9 al posto di 5). Tale tesi viene poi confermata dall'Ing.Capo nel suo parere del 26.5.1965 e quindi indirettamente dalla C.E. che nella seduta del 7.8.1965 esprime " parere favorevole per la deroga della maggiore altezza qualora si vengano a realizzare motivi di pubblica utilità.

Successivamente però; ed inspiegabilmente, viene effettuato un sopralluogo dal Geom.Carreca il 31.8.1965 dove viene sostenuto cosa diversa e cioè che l'edificio in argomento " ricade fuori dal piano di fabbricazione " per cui non è necessario seguire l'iter della deroga.

L'Ing.Capo nel suo parere del 6.12.1965 conferma quanto sostenuto dal Geom.Carreca e quindi la C.E. nella seduta del 7.12.1965 esprime parere favorevole per la costruzione del piano attico.

Mancando gli originali delle planimetrie allegate al R.E. non si riesce ad esprimere un giudizio sugli opposti pareri.

Riescono comunque inspiegabili i criteri seguiti dall'Ufficio tecnico per la determinazione della delimitazione delle varie zone di cui all'art.86 del R.E.

259

260

6) Violazione dell'art.39 del R.E.-

Anche a voler considerare l'edificio ricadente fuori dal piano di fabbricazione, è chiaro che per la maggiore altezza ai mt.25 bisognava far ricorso all'iter per la deroga di cui al 3° comma del predetto articolo.

Si ritiene infatti che alle costruzioni ricadenti fuori dal piano di fabbricazione vada applicato non soltanto il limite di altezza previsto dal 1° comma dell'art.39 (2 volte la larghezza della strada) ma anche quello previsto dal 3° comma dello stesso articolo (altezza massima m..25) poichè trattasi di norma, come la prima, a carattere generale e quindi applicabile, in mancanza di altre norme particolareggiate eventualmente più restrittive, a tutte le costruzioni.

7) Non si riesce a stabilire l'esatta larghezza della strada su cui prospetta l'edificio.

L'Ing.Capo, nel suo parere del 6.12.1965 al riguardo così afferma testualmente : " la strada come da rapporto di sopraluogo del 26.5.1965 è larga mt.14,00 oltre l'arretramento di mt.2,00, complessivamente mt.16,00 ".

Il rapporto di sopraluogo del 26.5.1965, cui fa riferimento l'Ing.Capo, non parla affatto di arretramento ma stabilisce semplicemente in mt.14,00 la larghezza della strada. E' fin troppo evidente che nel caso dovesse risultare di mt.14,00, dato che il prospetto prevede una altezza di mt.29, verrebbero ad essere violate le norme di cui al primo comma dell'art.39 del R.E. (altezza = 2 la larghezza), il cui limite inderogabile, viene, sembra, ritenuto applicabile e dall'Ing. Capo e dalla C.E. rispettivamente in sede di parere del 6.12.1965 e del 7.12.1965 anche alle costruzioni ricadenti fuori dal piano di fabbricazione e quindi all'edificio in argomento.

I sopradetti pareri fanno infatti riferimento ad una larghezza della strada superiore ai mt.14.

160

261

POS. N° 1696

LICENZA N° 670 DEL 22.2.1966

BARBARO CARMELO

Trattasi della costruzione di una casa rurale di un vano.

Nessun notevole rilievo.

POS. N° 1644

LICENZA N° 545 DEL 27.7.1965
LICENZA N° 669 DEL 28.2.1966

LAURICELLA FRANCESCO (S.Leone)

Proprietario-Costruttore: Lauricella Francesco -
Progettista-Direttore lavori: Ing.Alfonso Vaiana -

Licenza edilizia n.545 del 27.7.1965

1) Domanda in data 19.3.1965 (la relazione tecnica parla di "4 piani in elevazione" mentre il progetto prevede 3 piani)
2) VV.FF. parere favorevole il 16.3.1965 -
3) Versamento diritti istruttori (30 vani x 200 = £. 6.000) pagati il 5.4.1965 -
4) Relazione tecnica del 22.4.1965 del Geom.I.Cuffaro: " vengono osservate le norme del vigente R.E. per la frazione di S.Leone" -
5) Parere favorevole dell'Ing.Capo del 23.4.1965 -
6) C.E. del 28.4.1965 ' Parere favorevole" -
7) Determinazione del Sindaco (Assessore Gallo) del 3.6.1965 : " Si rilasci licenza " -
8) Nomina ispettore per le opere in c.a. con nota n.12740/2156 del 19.6.1965 -

261

262

9) Dichiarazione art.6 P.R. del 19.6.1965 -

10) Cauzione versata con quietanza n.00089 del 16.7.1965 £.150.000 -

11) Licenza n.545 del 27.7.1965 a firma dell'Assessore Gallo -

Rilievi :

1) Violazione art.5 R.E.: manca il parere dell'Uff.sanitario -

2) Manca il versamento dei contributi versati alla Cassa Previdenza ingegneri ed architetti.

Licenza n.669 del 28.2.1966

1) Domanda del 10.6.1965 con cui si " chiede una licenza di costruzione di una palazzina di sei quartini in S.Leone via Restivo, il cui progetto è stato approvato".

Tale domanda risulta senza seguito

2) Domanda del 29.11.1965 per modifiche da apportare al progetto già approvato e per il quale era stata concessa licenza. Le modifiche consistono nell'avere ricavato tre appartamenti per piano invece di due".

3) Sopraluogo del 23.12.1965 del Geom. Cardella. " viene rispettato l'art.9 del R.E." -

4) " Parere favorevole" dell'Ing.Capo del 29.12.1965 -

5) Parere favorevole dell'Uff.sanitario dell'1.2.1966 -

6) La C.E. esprime parere favorevole in data 1.2.1966 -

7) Determinazione del Sindaco in da a 22.2.1966 " Si rilasci licenza" -

8) Licenza edilizia n.669 rilasciata il 28.2.1966 -

9) Domanda del 3.2.1966 in cui si chiede il rilascio di "un certificato allo stato grezzo del fabbricato di nove appartamenti"...

Sulla domanda un appunto a firma dell'Ing.Cardella dell'11.3.66: "Si fa rilevare che le modifiche sono state apportate dopo il rilascio della licenza del 28.2.1966 n.669 relativa alle modifiche stesse".

Il sopraluogo dello stesso geometra per il rilascio del certificato aveva accertato in data 11.3.1966 che le modifiche in pratica erano già avvenute.

262

263

Le modifiche(cioè portate da 2 a 3 gli appartamenti per ogni piano) sarebbero state apportate in meno di 11 giorni. Ciò contrasterebbe comunque con la richiesta del 3.2.1966 da parte dell'interessato che chiede un certificato di stato grezzo per nove appartamenti (3 per piano) e quindi fa pensare che le modifiche fossero già state apportate a quella data.

Si ritiene pertanto che il costruttore abbia apportato modifiche al progetto originario senza la relativa licenza (licenza che già era stata concessa il 28.2.1966) e che il Geom.Cardella abbia affermato cose non esatta.

RILIEVI:

1) Manca il versamento dei diritti istruttori dovuti all'Amministrazione per l'esame del progetto di modifica.
2) Manca il versamento di una ulteriore cauzione determinata in base al numero dei piani che vanno a costruirsi.
3) Manca, come per il primo progetto, il versamento di contributi dovuti alla Cassa Previdenza ingegneri e architetti .
4) Manca la dichiarazione di cui all'art.6 per le opere di modifica.

163

licenza N. 668
su parere dell' A. G. al momento
dell' ispezione

164

POS. N° 1647 264

Licenza n. 667 del 18.7.1966

CAPRARO GERLANDO, DELEO GIUSEPPE E NOCERA LIBERTINO - FABBRICATO A VALLE DELLA VIA MARIO RAPISARDI -

Con istanza del 16.3.1965 i Sigg.Capraro, De Leo e Nocera hanno chiesto la licenza per la costruzione di un fabbricato a valle della via Mario Rapisardi, composto di 8 piani, di cui uno seminterrato e uno rialzato.

Il Genio Civile in data 26.4.1965 esprime parere favorevole condizionato. I diritti di segreteria calcolati in £.73.400.- I VV.FF. esprimono parere favorevole condizionato.

In data 10.11.1965 dal sopraluogo eseguito dal Geom.Cuffaro Italo, è emerso quanto appresso:

1) - l'altezza del fabbricato, dal lato Sud, supera i limiti consentiti (metri 34,60 rispetto ai mt.25 ammissibili);
2) - l'utilizzazione del suolo supera i 7/10 dell'area disponibile, limite fissato dalla tabella di tipizzazione allegata all'art.86 del R.E.-

Dato, pertanto, il criterio stabilito dalla C.E. nella seduta del 10.1.1964, n.28, l'altezza può calcolarsi come segue: larghezza strada lato Nord: mt.25 più mt.25 lato Sud più mt.6,40, il tutto diviso due uguale 28,20 che è l'altezza massima consentita.

Nulla viene osservato dal tecnico circa la violazione dell'art.44 sull'ampiezza dei cortili.

La Sovrintendenza con foglio n.1446 del 29.7.1965 concede il proprio N.O. " salvo l'applicazione delle norme del R.E." -

La C.E. nella seduta del 10.12.1965 rinvia il progetto perchè venga rielaborato giusto art.44 (ampiezza dei cortili).- Niente viene eccepito per quanto riguarda la violazione dell'art.86 R.E., che pone limiti comunque inderogabili.

In data 14.12.1965 il progetto, rielaborato secondo quanto suggerito dalla C.E., viene ripresentato per l'approvazione.

Nella seduta del 14.12.1965, la C.E. esprime parere favorevole.

In data 18.2.1966 viene così rilasciata la licenza edilizia n.667, a firma dell'Assessore Gallo e con la condizione che l'altezza non superi i mt.28,20 - e ciò proprio sulla base di quanto osservato dall'Ing.Capo U.T.C.- Viene pertanto ad essere abolito un piano.

Si osserva :

1) - La C.E. in virtù del citato criterio stabilito dalla stessa, autorizza la costruzione dell'edificio per un'altezza superiore ai mt.25,00 - Non si vede, però, fino

265/11.

265

a che punto debba ritenersi leggittimo un parere della C.E.che è in contrasto con una norma regolamentare,la quale,in quella zona,prevede un'altezza di mt.25,00

Il citato criterio,anche a volerlo considerare legittimo,potrebbe essere ritenuto esatto,nel modo in cui è stato applicato,solo che la larghezza delle due strade consentisse,tanto a nord che a sud,il limite massimo di altezza di 25 sulla base dell'equivalenza " altezza = 2 volte la strada .

2) Gli organi responsabili hanno,comunque,trascurato che i lilmiti posti dall'art.86 sono tassativi e inderogabili,e ciò in relazione a quanto prescrive al primo e terzo comma dell'art.39.

3) - Il nuovo progetto,rielaborato, non è stato accompagnato dalla relazione tecnica che avrebbe dovuto essere redatta dal progettista.

4) - Sul fabbricato,la Ovest,esistono dei corpi in aggetto,per una lunghezza di mt.1,50, che dal primo piano in su riducono la distanza tra le proprietà della Ditta e quella limitrofa del sig.Stefano Zappardo e mt.2,50 in violazione dell'art.86 del R.E. - Soltanto dal pianb terra la distanza è di mt.4,00. - In relazione all'art.86 il distacco avrebbe dovuto essere di mt.10.

Al riguardo è stato prodotto apposito esposto al Sindaco sig.Zuppardo.-Nessun provvedimento,però, è stato curato dall'Amministrazione.

POS. N° 1853

Licenza n. 666 del 18.2.1966

COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI TURISTICI
(JOLLY HOTEL)

1) Domanda del 24.9.1965

2) Cauzione £. 10.000 (quietanza n.29 del 2.2.1966)

3) Diritti dovuti all'Amministrazione per istruttoria £?600 (quietanza n.2857 del 24.11.1965)

4) Sopraluogo tecnico (Carreca) del 29.11.1965 " La costruzione ricade nella zona previsto a verde pubblico" e poi, nella parte conclusiva,testualmente : " Nulla da rilevare. Occorre però il nulla osta della Sovrintendenza essendo la zona vincolata".

666

5) L'ing.Capo in data 29.11.1965 : " Parere favorevole"

6) La C.E. nella seduta del 30.11.1965 esprime parere favorevole

7) Contributi versati alla Cassa Previdenza ing. L. 300 il 20.12.1965

8) Determinazione del Sindaco in data 27.12.1965 " Visto quanto prevede si rilasci licenza"

9) Dichiarazione ex art.6 del 19.2.1966

10) Licenza edilizia n.665 del 18.2.1966 (f.to Gallo)

RILIEVI

1) L'edificio ricade nella zona destinata a verde pubblico. Ciò è quanto afferma il tecnico incaricato del sopraluogo e quanto risulta dalla planimetria (non originale nè conforme all'originale) fornita dall'Ufficio Tecnico.

2) Manca il N.O. della Sovrintendenza necessario trattandosi di zona vincolata.

3) L'Ufficiale sanitario si è espresso in sede di C.E. e pertanto violazione art.5 R.E.

POS. N. 1394

LICENZA N. 665 DEL 18.2.1966

SUTERA SARDO GIUSEPPE - VIA FRANCESCO CRISPI

Con istanza del 5 giugno 1964, il sig.Saieva Calogero presentava un progetto per la costruzione di un fabbricato sull'area di risulta della demolizione di un vecchio edificio di proprietà dello stesso Saieva.

Il progetto prevedeva un piano seminterrato, un piano terra, da destinare a magazzini, e 2 piani con un appartamento ciascuno.

Su detto progetto tanto l'Ufficiale Sanitario che la Sovrintendenza esprimevano parere favorevole rispettivamente in data 23.6.1964 e 23.12.1964, n.1719.

Per la istruttoria venivano versati £.2.800 sulla base di

1/267

di 14 vani da realizzare. Dal sopraluogo eseguito il 7.5.1965 dal Geom.Cuffaro è risultata la violazione dell'art.86 R.E. in quanto l'utilizzazione del suolo era maggiore di quella consentita ed il distacco dei fabbricati da un lato era di mt.8,00, dall'altro, di mt.3,50 e cioè inferiore al minimo consentito (mt.8,00).

Intanto,con istanza del 24.2.1965,il sig.Sutera Sardo Giuseppe,sostituendosi al sig.Saieva,avendo acquistato il terreno di che trattasi,presenta per l'approvazione altro progetto redatto dall'ing.Vaiana Alfonso vistato soltanto dal Capo dei VV.FF.,che ha espresso parere favorevole.

Il Genio Civile in data 13.4.1965 dichiarava la idoneità dell'area in questione, condizionandola a determinati accorgimenti per quanto riguardava sopratutto la posa delle fondazioni.

La C.E. in data 28.5.1965 dava, sul nuovo progetto, parere contrario,non essendo esso idoneo a quello a suo tempo presentato dal sig.Saieva Calogero e che aveva riportato il N.O. dalla Sovrintendenza ai Monumenti "Salvo le osservazioni delle norme del R.E." Viene altresì eccepito la violazione dell'art.86 del R.E.-

In data 4.8.1965 il Saieva insisteva sull'approvazione del progetto. Eseguito altro sopraluogo in data 6.8.1965, da parte del Geom.Cardella viene osservato quanto segue :

1) il distacco del costruendo fabbricato,mentre da un lato è di mt.8,00, dall'altro è di mt.3,50. ed è pertanto inferiore di mt.4,50, rispetto a quanto previsto dalle norme del R.E.-

2) Anche la utilizzazione del suolo è superiore a quella massima consentita.

Il predetto tecnico conclude che, date le irregolarità rilevate,potrebbe invocarsi l'applicazione dell'art.69 del R.E solo ove si trattasse di semplice demolizione di un vecchio fabbricato e di ricostruzione dello stesso, senza ampliamento.

L'ing.Messina, in data 13.12.1965 dà parere favorevole, anche se nella specie non poteva trovare applicazione l'art.69, non potendo la nuova costruzione - in quanto realizzata su un'area maggiore - essere posta in armonia con le norme del R.E.-

Pli/268

268

La Sovrintendenza anche su tale progetto esprime con nota n.2263 del 26.7.1965 parere favorevole " salvo l'applicazione delle norme del R.E."-

Anche i VV.FF. danno parere favorevole e la stessa C.E., nella seduta del 14.12.1965, così si esprime : "... chiede licenza per la modifica del fabbricato in corso di costruzione sulla Via Crispi....

La Commissione, ad unanimità dà parere favorevole. A questo punto si allontana il componente Ing.Vaiana Alfonso " In relazione a tale ultima fase, vuol porsi in evidenza il momento in cui avviene l'allontanamento dell'Ing.Vaiana e, cioè, dopo l'esame del nuovo progetto. Infatti, il predetto Ing.Vaiana è rientrato non appena la Commissione ebbe finito di esaminare il successivo progetto presentato dai sigg.Cofalo, Di Leo e Neura, come può leggersi nel testo del verbale relativo al parere espresso su quest'ultimo edificio.

In data 27.12.1965, l'Assessore Gallo dispone comunque il rilascio dela licenza, che avviene in data 18.2.1966 n.665, a firma dello stesso.

SI OSSERVA:

1) Violazione ed errata applicazione dell'art.69 del R.E. in quanto trattandosi di edifizio non avente pregio artistico e storico la ricostruzione totale avrebbe dovuto avvenire nel rispetto delle norme del R.E. e ciò sia per quanto riguarda i distacchi dai fabbricati esistenti, sia per quanto attiene alla utilizzazione della superficie da occupare.

Sotto tale profilo la licenza è da ritenere illegittima.

2) L'Ing.Vaiana partecipa alla seduta della C.E., pu essendo il progettista dell'esaminando progetto, determinando la nullità della relativa licenza (art.20 R.E.)

3)L'ammontare della cauzione non rispetta il criterio in base al quale dovrà essere stabilita. Vengono versate £.80.000 su 18 vani legali compreso il seminterrato.

Un particolare curioso si riscontra in una annotazione contenuta in calce al foglio sul quale l'assessore Gallo ha disposto in data 27.12.1965 il rilascio della licenza. Tale annotazione

VF/69

così dice : " Poichè da un riesame appare che l'edificio viene ad essere ampliato e quindi non può applicarsi l'art.69 del R.E., si procede all'iter come per legge per la revoca della licenza edilizia" 19.9.1966 f.to Gallo. Niente fino alla data del 6.10.1966, è stato però curato o promosso per tale revoca. Nessuna ordinanza di sospensione delle opere è stata frattanto adottata; ordinanza che nelle more della perfezione del procedimento di revoca era ed è pure assolutamente necessaria.

POS. N. 1600

LICENZA N. 664 DEL 18.12.1966

SODANO GIUSEPPE

(Vaiana progettista direttore)

Domanda del 15.12.1964 per la costruzione di una settima sopraelevazione su un edificio già costruito in via Nuova Favara

Con la nuova sopraelevazione l'edificio supera l'altezza massima prevista per qualunque nuova costruzione (mt.25). La licenza, pertanto, è stata concessa in deroga e senza seguire la particolare procedura prevista dalla legislazione vigente per la concessione delle deroghe. Al momento del sopraluogo eseguito dal geom.Cuffaro il settimo piano per il quale si chiedeva licenza era stato già costruito allo stato grezzo. La licenza, perciò, oltre che in deroga è stata concessa in sanatoria.

Il geom.Cuffaro, in sede di sopraluogo, riconosce regolare l'altezza di mt.26,50 raggiunta dall'edificio, in quanto la via Nuova Favara è larga mt.13 e la stessa ricade fuori del piano di fabbricazione " giusta attestazione rilasciata alla ditta Bosco Gaetano" (vedere pratica n.878 in data 18.12.1963). Del medesimo parere l'Ing.capo.

Anche a volere considerare esatta l'affermazione secondo la quale la via Nuova Favara sarebbe fuori del piano di fabbricazione, essendo detta via larga mt.13 non si poteva comunque concedere alcuna deroga (sempre con ricorso alla precedura di legge) per un'altezza superiore ai 26 metri. Ciò in quanto il limite d'altezza (2 volte la strada) stabilito dal primo comma dell'art.39 inderogabile.

270

POS. N.1755

LICENZA N. 663 DEL 18.2.1966

LEA SANSO IN DI LEO

Nessun notevole rilievo

POS. N. 1761

LICENZA N. 662 DEL 18.2.1966

CIBELLA ANTONINO (S.Leone)

Proprietario-Costruttore: Cibella Antonino
Progettista-Direttore lavori: Ing.Cutaio

Sulla domanda presentata dal Sig.Cibella Antonino in data 17.7.1965 tendente ad ottenere una licenza di costruzione per un edificio di civile abitazione su un terreno sito in prossimità di S.Leone,dopo il parere favorevole dei VV.FF. del 16.7.1965, il parere dell'Ufficiale sanitario (condizionato alla costruzione di una fossa settica) del 5.10.1965 e quello favorevole dell'Ing.Capo del 5.10.1965,la C.E.,ispiegabilmente,nella seduta n.32 del 15.12.1965 " all'unanimità esprime parere contrario per violazione dell'art.9 del R.E. e perchè la planimetria non rispecchia la situazione dei luoghi".

L'interessato in data 19.12.1965,presenta allora nuova domanda con un nuovo progetto sostanzialmente uguale al primo tranne che nella parte relativa alla planimetria riguardante la situazione di luoghi.

Tale progetto, senza istruttoria alcuna, viene portato., dopo appena dieci giorni,in C.E. la quale,nella seduta n.33 del 28.12.1965 (la successiva seduta cioè) " all'unanimità esprime parere favorevole ".

271

Viene quindi rilasciata licenza n.662 in data 18.12.1966 (Per il Sindaco firmato: Gallo).

RILIEVI

1) Mancanza di istruttoria per il progetto presentato con domanda del 19/12/1965.
2) La costruzione nella parte più lunga, che non costituisce però progetto principale, presenta una larghezza di ml.25,90.

POS. N° 1837

LICENZA N° 661 DEL 19.2.1966 (f.to: Gallo)

FERLISI GIUSEPPE (S.Leone)

Proprietario-Costruttore: Ferlisi Giuseppe
Progettista : Geom.Paci Emanuele
Direttore Lavori : Ing.Alfonso Vaiana

1) Domanda del 20.10.1965 -
2) Versamento diritti istruttori £.4.800 (vani 24) quietanza numero 2648 del 26.10.1965 -
3) " Parere favorevole" dell'Ufficiale sanitario del 9.11.1965 -
4) Relazione tecnica (Geom.Alaimo) del 7.12.1965 : " Il fabbricato non ricade nel programma di fabbricazione per cui non si deve applicare il vigente R.E.- Comunque si fa rilevare che è stato progettato a mt.3,00 e mt.4,00 dal confine e mt.10 e 6 dei fabbricati vicinori."
5) L'Ing.Capo in data 14.12.1965 dà " parere favorevole" -
6) La C.E. in data 14.12.1965 : " esprime all'unanimità parere favorevole a condizione che la copertura della gabbia della scala segua l'andamento della rampa della scala" -
7) Determinazione del Sindaco (f.to Gallo) del 27.12.1965: " Si rilascia alle condizioni della Commissione edilizia del 14/12/1965"-

272

8) Dichiarazione sul valore dell'area del 21.1. 1966 -

9) Cauzione di £.150.000 (Fideiussione n.49863 del 28.1.1966)

10) Dichiarazione ex art.6 del 21.1.1966 -

11) Nota prefettizia n.2475/2360 del 17.2.1966 di nomina dell'ispettore per le opere in c.a.

12) Licenza n.662 del 18.2.1966 (f.to Gallo) alle condizioni poste dalla C.E. nella seduta del 14.12.1965 .

RILIEVI

1) Non si riesce a capire come il Geom. Alaimo abbia potuto fare una affermazione così categorica circa la determinazione della zona su cui cade l'edificio: " non ricade nel programma di fabbricazione". Lo stesso progettista, nella relazione tecnica che accompagna il progetto teneva a precisare che "il fabbricato raggiunge un'altezza dal livello della strada di mt.11,10 inferiore ai 12 metri stabiliti dalla R.E.C. " Il progettista cioè ritiene applicabile al progetto i limiti previsti dall'art.9 e dall'art.86 del R.E. per la zona di S.Leone.

2) Mentre il progetto prevede un'altezza dal livello della strada di mt. 11,10 e un numero di piani 3,dalla parte opposta il progetto prevede un'altezza di mt.14,90 (dislivello di mt.3,80) e un numero di piani 4.

Applicando le norme previste per la zona di S.Leone vengono a violarsi, si crede,le norme per l'altezza.-

POS. N° 1824

LICENZA N° 663 DEL 18.2.1966 (f.to: Gallo)

FUSCHINO EDOARDO (San Leone)

Proprietario : Fuschino Edoardo

Costruttore: Picarella Mario

Progettista :Geom.Benito La Mantia

Dir.Lavori: Ing.Vita Gaetano -

---

1) Domanda in data 2.10.1965

273

273

2) Diritti istruttori £.2.000 (10 vani) versati il 4.10.1965, quietanza n.2477 -

3) "Parere favorevole" dell'Uff.Sanit.del 4.11.1965 -

4) Sopraluogo tecnico Geom.Salemi "Nessuna violazione delle norme regolamentari" 18.11.1965 -

5) "Parere favorevole" dell'Ing.Capo in data 22.11.1965-

6) "Parere favorevole" all'unanimità della C.E. nella seduta n.28 del 7.12.1965 -

7) Cauzione di £.40.000 (quietanza n.26 del 27.1.1966) -

8) Nomina ispettore per le opere in c.a.con prefettizia n.816/2342 del 19.1.1966 -

9) Dichiarazione ex art.6 del 27.1.1966 -

10) Dichiarazione del valore del terreno in data 27.1.1966 non protocollata (Si dichiara un valore di £.100.000 mentre poi un contratto di vendita dello stesso lotto allegato agli atti risulta che il terreno è stato venduto a £.3.500 mq. (mq.459 circa per 3.500 = 1.606.500)-

11) Licenza ed n.660 del 19.2.1965 (f.to Gallo) -

Nessun notevole rilievo ulteriore -

POS. N° 1763

LICENZA N° 659 DEL 18/2/1966

GANGAROSSA CALOGERO

Costruzione cappella al cimitero

Nessun notevole rilievo

Ulli
224

POS. N° 1508

LICENZA N°658 DEL 19.2.1966 274

CUMBO GAETANO E ALBANO SALVATORE (Via Matteotti)

Proprietario-Costruttore: Cumbo Gaetano e Albano Salvatore;

Progettista-Direttore dei lavori: Ing.Vincenzo Cusumano e Geom.Pennica.

In ordine alla pratica in oggetto in data 27.9.1966 è pervenuto esposto (Aff.n.) alla Commissione,di certa Garofalo che richiama l'attenzione degli Organi responsabili sul pericolo che l'erigendo fabbricato possa causare un movimento franoso,data la natura del terreno,le infiltrazioni di acqua,l'eccessivo sbancamento operato, l'eccessivo numero di piani previsti nel progetto.

Premesse :

Sulla domanda per il rilascio di licenza edilizia presentata da Cumbo Gaetano e Albano Salvatore in data 29.9.1964,dopo i pareri del Comandante dei VV.FF.,del G.C.,dell'Ing.Capo (ma non dell'Ufficiale Sanitario che si era riservato di esprimere parere in seno alla C.E.),la C.E., nella seduta n.1 del 12.1.1965 decide di eseguire un sopraluogo per esaminare la parte del progetto relativa alla viabilità,dato che esso prevede arretramenti,un porticato,l'ampliamento di una curva.

Tale sopraluogo eseguito dalla C.E.produce la richiesta verbale di altri elaborati al fine di migliorare la viabilità sulla via Matteotti.

I nuovi elaborati vengono trasmessi al Comune con istanza degli interessati del 18.5.1965 e sottoposti al parere della C.E.,nella seduta n.13 del 19.5.1965,che decide di chiedere la modifica del progetto tenendo conto di alcune prescrizioni.

Con istanza del 25.7.1965 gli interessati presentano i nuovi progetti-rifatti secondo le prescrizioni della C.E.nella seduta n.13 del 19.5.1965 - che vanno in C.E. (dopo che su di essi si era espresso solo l'ufficio tecnico) nella seduta n.23 del

275

13 agosto 1965. La C.E.esprime parere favorevole alle condizioni (12 in tutto) trascritte nel verbale della seduta,che importano la rielaborazione del progetto. Gli interessati,però, con istanza del 30.8.1965,lamentano le modifiche apportate dalla C.E.,nella predetta seduta n.23 del 13.8.1965,ai progetti che erano stati elaborati in conformità alle prescrizioni che la stessa C.E.,nella seduta n.13 del 19.5.1965,aveva dettato.

Tale istanza fu sottoposta al parere della C.E. che, nella seduta n.25 del 29.11.1965.approva il progetto alle stesse condizioni di cui alla precedente seduta n.23 del 13 agosto 1965 tranne che per l'ultima condizione (arretro della Salita S.Vincenzo in modo da consentire un distacco di m.7 dei fabbricati di fronte).

RILIEVI

Violazione dell'art.5 del R.E. :

1) Sul progetto che è andato in C.E. nelle sedute nn.23 del 13.8. 1965 e 25 del 29.11.1965 non si è espresso l'Ing.Capo nè l'Ufficiale Sanitario,per come prescritto dal predetto art.5 -

L'Ingegnere Capo infatti ha dato il suprescritto parere in data 12.1.1965,relativamente al primo progetto che è andato in C.E. nella seduta n.1 del 12.1.1965,e in data 5.5.1965,relativamente al progetto rielaborato in conformità ai suggerimenti verbali forniti dalla C.E. in sede di sopraluogo,ma non ha espresso alcun giudizio relativamente al progetto,rielaborato in base alle prescrizioni dettate dalla C.E.nella seduta del 19.5.1965 n.13, che come si è sopra detto,e andato in C.E.in data 13 agosto e in data 29 novembre 1965.

Anche l'Ufficiale Sanitario che relativamente al primo progetto si era riservato,in data 18.11.1964,di esprimere il suo parere in sede di C.E.,in ordine al progetto che è andato in Commissione nella seduta del 13 agosto e del 29 novembre 65 si è espresso favorevolmente solamente in data 7.2.1966 - dopo cioè la seduta della stessa C.E. - per come si evince da un appunto manoscritto sul modulo di ufficio presentato ad integrazione della domanda di licenza.

276

2) Violazione dell'art.39 1° comma del R.E. e dello art.3 della legge 21.12.1955,n.1357 per l'altezza maggiore di quella prescritta (2,1/2 la larghezza della strada,trattandosi di centro urbano):

a) Prospetto sulla Via Matteotti - La C.E.,nella seduta n.25 del 29.11.1965, ha prescritto un'altezza di ml.36,50 per il cantone Sud e di ml.30 per il cantone Nord.

La strada ,per come accertato dal Geom.Cardella (sopraluogo del 6.2.1965 al fine del rilascio dell'autorizzazione alla demolizione), presenta una larghezza nel punto più stretto di ml.5,88 (e non 6,15 come invece ha accertato il Geom. Carreca il 2.1.1965,in sede di sopraluogo tecnico per il rilascio della licenza edilizia relativamente al progetto).

Si poteva pertanto prescrivere una altezza di ml.14,70 (= 5,88 x 2,1/2).

Considerando,comunque,che gli interessati hanno concesso una striscia di terra al Comune lungo la via Matteotti della larghezza di circa ml.1,80 nel punto più largo;(la licenza prescrive al punto 16) che la sede carrabile della via Matteotti debba raggiungere la larghezza di ml.6. Dato che nel punto più stretto essa è larga mt.4,20 ne consegue un arretramento del fabbricato di circa mt.1,80,l'altezza massima consentita poteva essere di ml.19,20 circa (= 7,68 x 2,1/2).

Anche a voler considerare derogabile quanto tassativamente prescritto dal 1° comma dell'art.39,per l'altezza maggiore a m.25 si doveva chiedere la deroga ai sensi della legge 21.12. 1955,n.1357, invece si è dato luogo all'applicazione dell'ultimo comma dell'art.39 secondo la corrente interpretazione data a tale prescrizione dall'Amministrazione comunale e dall'Ufficio tecnico.Cioè che si tratti di un semplice potere discrezionale attribuito al Sindaco e non di un vero e proprio potere di deroga per il quale,quindi, sarebbero applicabili anche nella fattispecie le norme di cui all'art.3 della citata legge del 1955 n.1357.

b) Prospetto sulla salita S. Vincenzo - la C.E. nella predetta seduta ha prescritto una altezza di ml. 36,50 per il cantone sud e ml. 20, rispett. il primo visibile, per il cantone nord.

La larghezza della strada, come accertato dai geom. Carrera e Cordella, è di ml. 2,10 nel punto più stretto 277

Dato che il progetto prevede la costruzione in arretrato, l'altezza va misurata (sempre fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.39)alla luce di quanto prescrive l'art.42.

Il punto più stretto sembra essere di mt.4,70 circa (gli interessati affermano non inferiore a ml.5),per cui l'altezza massima raggiungibile del fabbricato poteva essere quella di ml. 11,75 (4,70 x 2,1/2).

Questa altezza,peraltro,doveva essere misurata,secondo quanto prescrive l'art.40 del R.E.,dal terreno naturale,e non dal piano della via S.Vincenzo,per come invece prescrive la C.E. nel suo parere.

Ma anche a non dover ritenere applicabile l'art.40 del R.E.,la violazione dell'art.39,1° c.,è certa,poichè l'altezza prescritta dalla C.E. è di ml.20 per il Cantone Nord (cioè per il punto più favorevole per l'interessato dato che la salita S.V.va dal Sud verso Nord) mentre doveva essere,per come si è detto,di ml.11,75.

Per le ragioni sopra esposte si rileva la violazione della legge 21/12.1955,n.1357 e l'errata interpretazione dell'art.39 u.c.

3) Violazione dell'art.42,primo comma,del R.E.

La costruzione in arretrato deve effettuarsi a mt.3 del ciglio stradale.

Ciò non viene realizzato nel progetto in argomento.

Almeno in 4 punti il distacco dal ciglio stradale è infatti inferiore a mt.3 - Tale distacco regolamentare era stato invero prescritto dalla C.E. il 13.8.1965 (punto 12),ma tale prescrizione è stata abrogata nell'ultima seduta del 29.11.1965.

4) Violazione dell'art.43 per il distacco di ml.4,70 circa di uno dei cantoni sulla via S.Vincenzo.

5) La cauzione versata,per come risulta dalla licenza, ammonta a £.1.680.000 considerando che i vani legali presi a base per la determinazione dei diritti istruttori dovuti all'Amministrazione sono 405,doveva essere versata una cauzione di £.2.025.000 (405 x 5.000).

278

6) In una istanza, diretta all'amministrazione comunale dai Sigg. Cumbo Gaetano a Albano Salvatore datata 29.6.1965, per ottenere l'autorizzazione all'occupazione della sede stradale per l'esecuzione di opere di sostegno, essi si dichiarano proprietari dell'area che invece a quella data era di proprietà dell'Istituto delle Suore francescane. Detta proprietà è passata ai Sigg. Cumbo e Albano in data 7.7.1965, data in cui è stato stipulato l'atto pubblico presso il notaio Antonino Schifani di Agrigento già registrato al n.3585 del 21.7.1965 (ciò risulta da una dichiarazione che i sunnominati Cumbo ed Albano hanno fatto il 19.1.1966 ai fini dell'imposta sull'incremento del valore delle ~~xpax~~ aree fabbricabili)

Una delle due dichiarazioni sembrerebbe quindi falsa.

7) Non si conosce se sia stata data esecuzione alla prescrizione di cui al punto 22 della licenza secondo la quale doveva stipularsi " regolare atto anche in forma amministrativa di tutti gli spazzi ed opere che vengono trasferiti all'Amministrazione comunale per uso pubblico prima del rilascio di certificati di stato grezzo e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del rilascio della licenza".

LICENZA N° 657 DEL 15.2.1966

Fabbricato - Mezzano Ottavio e Pullara Giuseppe ex Presti Assunta in Via De Gasperi.

Nell'agosto 1963 la sig.ra Presti Assunta chiedeva al Sindaco la licenza per la costruzione di un fabbricato nella via De Gasperi.

La progettata costruzione doveva essere composta da un piano terreno, due piani ammazzati ed otto elevazioni, oltre un piano attico.

Il Genio Civile con provvedimento del 5.IX.1963 dichiarava le idoneità dell'area a condizione che all'atto della posa delle fondazioni venissero osservate determinate prescrizioni. La Sovrintendenza ai Monumenti, esaminato tale progetto, con lettera del

1963
20 gennaio faceva presente alla Ditta che per la concessione del N.O. era necessario che il progetto venisse riprodotto per una altezza massima di mt.25,00. In data 5 agosto 1963, veniva così ripresentato il progetto per la realizzazione di un fabbricato così composto: un piano terra, due ammezzati e 5 piani per una altezza complessiva di mt.25 così suddivisi : mt.9 per il piano terra e due ammezzati e mt.16 per gli altri 5 piani. Tale prospetto veniva così a violare le prescrizioni contenute all'art.30 del regolamento edilizio sotto il profilo della irregolare altezza dei singoli ambienti.

La Sovrintendenza, con foglio n.760 del 16.3.1964, concedeva il proprio N.O. e faceva presente - in relazione ad apposita richiesta della Ditta - che, per regolamento, l'altezza massima consentita è di mt.25,00 e che una eventuale deroga, dovrà essere oggetto della procedura ai sensi della legge 21.12.1955, n.1357.

I diritti di istruttoria venivano pagati dall'Impresa per lire 22.600. Il deposito cauzionale avveniva con quietanza n.264 del 10.11.1964 per £.1580.000. La C.E. esaminato il progetto in data 28.7.1964 dava parere favorevole ed in data 16.11.1964 veniva rilasciata la licenza edilizia ai sigg. Pullara Giuseppe e Mezzano Ottavio, che nel frattempo erano succeduti alla sig.ra Presti, avendo (1) stabilito che l'altezza non dovrà superare i m.25 e secondo quanto disposto dalla Sovrintendenza ai Monumenti con la nota 16.7.1964.

Esiste agli atti un calcolo eseguito dall'U.T.C. il 22.6.1964, secondo il quale applicando il criterio della media, l'altezza del fabbricato rispetto al punto più alto, avrebbe potuto essere di mt.24,20.

In data 12.1.1965 la Ditta presentava progetto di variante e ne chiedeva l'approvazione.

Le modifiche consistevano nella modesta rotazione del tratto Nord-Ovest del fabbricato e nella migliore distribuzione interna degli ambienti. M L'altezza rimaneva invariata rispetto all'originario progetto. La C.E. il 12.4.1965 dava parere favorevole ed il

(1) acquistato il relativo terreno. Su detta licenza venne, tra l'altro

280

Sindaco in data 3.6.1965 concedeva la licenza edilizia (n.511) " ad integrazione di quella n.337 del 16.11.1964". In calce a tale licenza, il Sindaco (a firma dell'Assessore Gallo), in relazione ad una richiesta avanzata dall'Impresa, autorizzava la sostituzione della cauzione di lit.580.000 versate in denaro con la polizza fidejussoria del 23.7.1965, n.46032, di uguale importo emessa dalla Compagnia Anonima Assicurazione di Torino, e contemporaneamente ordinava lo svincolo delle £.580.000, a suo tempo versate.

Intanto, la predetta Impresa onde realizzare il massimo dei vani ed incoraggiata anche dal sistema dai più seguito presentava altro progetto di sopraelevazione, al fine di realizzare altri due appartamenti per un'altezza massima rispetto al lato Nord della Via De Gasperi di ben metri 33,36. I diritti di istruttoria venivano versati per altre £.6.800. La Sovrintendenza con nota n.133 del 26.1.1966 a firma del Sovrintendente Dott.Giaccone, cambiava avviso rispetto ai limiti in precedenza fissati (mt.25 altezza) e senza alcuna motivazione a sostegno della nuova determinazione, concedeva il proprio N.O. per la esecuzione delle opere progettate, ai sensi della legge 29.6.1939, n.1497 sulla tutela delle bellezze naturali, salvo l'approvazione delle norme del Regolamento Edilizio.

Da rilevare che, a seguito di richiesta di N.O. avanzata dalla Ditta con istanza del 2.11.1965, alla stessa Sovrintendenza, detto Organo con foglio n.3549 del 24.12.1965 così si era espresso: "...questo Ufficio non può consentire la realizzazione (della sopraelevazione dei 2 piani) perchè supera in altezza i limiti consentiti dal Regolamento Edilizio. Occorre, pertanto, che venga espletata la pratica relativa alla concessione in deroga" F.to Giaccone.

A distanza di pochi giorni - come rilevato - la stessa Sovrintendenza, senza alcuna nuova motivazione, concede il proprio N.O., con la seguente generica condizione : " Salvo l'applicazione delle norme del Regolamento Edilizio".

281

Il N.O.datato 26.1.1966,segue la richiesta avanzata direttamente dall'Impresa il 15.1.1966.

Occorre,a questo punto,porre in evidenza che tanto l'U.T.C. quanto la stessa C.E. avevano espresso - su tale progetto - parere favorevole, a condizione che "il rilascio della licenza venisse subordinato al parere della Sovrintendenza, essendo la zona vincolata come dichiara il Prof.Musumeci (la seduta è del 5 agosto 1965 e cioè lo stesso giorno in cui il progetto risulta protocollato in entrata all'U.T.C.)

Agli atti del fascicolo manca il solito modulo a stampa nel quale vengono annotate le varie fasi della istruttoria e vengono segnati i pareri degli Uffici responsabili.

Comunque,intervenuto il N.O.da parte della Sovrintendenza,l'Impresa otteneva la licenza edilizia n.657 del 15.2.1956 a firma dell'Assessore Gallo, per la sopraelevazione di altri 2 piani, per un'altezza di mt.33,36.

OSSERVAZIONI

La Sovrintendenza,mentre in un primo tempo,assumendone felicemente la iniziativa,limita il N.O.per un'altezza di mt.25, successivamente cambia avviso,permettendo non solo la realizzazione di un'altezza di mt.33,36, ma niente più osservando sulle necessità della osservanza della particolare procedura prevista dalla legge 21.12.1955,n.1357,che pure era stata posta in evidenza da tale Organo all'atto della concessione del primo N.O. in data 16.3.1964 e ribadita successivamente con il foglio n.3549 del 24.12.1965,con il quale chiaramente si escludeva la possibilità della realizzazione di due piani in sopraelevazione, se non attraverso l'osservanza della particolare procedura già citata.

Non può,pertanto, non porsi in evidenza la ~~particolare responsabilità~~ responsabilità dell'Organo ~~tutorio~~ che ha permesso la realizzazione di un fabbricato la cui altezza è contraria alle norme del

282

Regolamento Edilizio, (peraltro non è stato ancora richiesto il decreto assessoriale di deroga), [illegible] tenuto conto che in un primo tempo detto Organo aveva preteso la modifica del progetto per quanto riguarda la misura dell'altezza, che progettata per più di mt.30,00 viene modificata in mt.25,00,riportando così il N.O. della Sovrintendenza.

Da osservare che in altri casi, la Sovrintendenza ha preteso che il progetto avrebbe dovuto essere presentato, ai fini del N.O.,tramite l'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico,ai sensi dell'art.3 della legge n.1357.

Trattandosi di edificio ricadente nella zona II semintensiva l'altezza massima che lo stesso avrebbe potuto raggiungere sarebbe stata di mt.20 (art.86 R.E.) e sempre che la larghezza della strada sulla quale l'edificio prospettq l'avesse consentito ai sensi sensi del 1° comma dell'art.39 R.E.- Entrambi i due limiti non sono derogabili. In ogni caso anche a volerli considerare tali, per la deroga si doveva far ricorso alla procedura di legge.

POS. N° 1641

LICENZA N° 656 INTESTATA AD

ANALFINO MICHELE

Il relativo fascicolo al momento dell'ispezione risultava in possesso dell'Autorità giudiziaria.

283

~~Pos. N. 1249~~ licenze N. 655.

283

In possesso dell'A.G. al momento dell'ispezione

LICENZA N. 654 del 29. 1. 1966

Pos. N. 1269

SCIACCA Calogero (Via Dante)

Con istanza del 25. 6. 65, il Sig. Sciacca Calogero chiedeva la licenza di costruzione di un fabbricato composto dal lato Nord (Via Dante) di 7 piani oltre il piano terra e dal lato Sud (terreno privato) da ben dieci elevazioni. - Il dislivello dal piano di campagna della Via Dante (lato Nord) rispetto a quello del terreno privato (lato Sud) è di circa m. 6,50, altezza che ha consentito al proprietario, la realizzazione rispetto al lato Sud, di due piani.

La relativa relazione illustrativa, redatta dal progettista dell'edificio, Ing. Antonio Vita, chiarisce, per contro, che trattasi di un fabbricato per civile abitazione composto da un piano terra e sette piani sopraelevati, non considerando cioè gli altri due che vengono a realizzarsi rispetto al lato Sud.

Per il suddetto esame vengono pagati L. 38.400 in data 5. 8. 1965. - La cauzione di L. 1.045.000, è stata eseguita con fideiussione n. 102347 del 10. 1. 1960 delle Assicurazioni Generali Venezia. Alla Cassa Previdenza degli Ingegnieri sono stati versate L. 200.500. =

L'Ufficiale sanitario con foglio del 6. 8. 65 esprime parere favorevole dal lato igienico-sanitario.

La Soprintendenza ai monumenti, con foglio del 29. 7. 65, ha espresso il proprio N. O., "entro i limiti consentiti dal Regolamento Edilizio".

284

Il Genio Civile, con provvedimento n. 8587 del 3. 11. 65, ha autorizzato la costruzione de qua, condizionando i lavori a determina

284

ti accorgimenti per quanto riguarda le fondamenta ed insistendo nella necessità, attesa la configurazione del terreno, della costruzione di muri di sostegno a protezione del costruendo edificio.

Tanto il costruttore quanto il direttore dei lavori hanno sottoscritta la dichiarazione ex art. 6 Reg. Ed. non includendola nella domanda che accompagna il progetto. La C.E., nella seduta del 28.12.1965 ha espresso il proprio parere alla condizione che il fabbricato, nella via Dante, si allinei con i cantoni dei fabbricati contigui ad Est ed a Ovest.

La licenza edilizia venne rilasciata in data 29.1.1966, n. 654, e riporta tra l'altro la condizione imposta dalla C.E. - Non è stato tenuto conto però che l'opera progettata non rispetta alcune prescrizioni del R.E. e ciò sia per quanto riguarda l'altezza che per il distacco dal fabbricato ad est che è di m. 8,00 anzichè di m. 10,00.

In ordine all'altezza viene posto in rilievo il fatto che rispetto al piano del marciapiedi della Via Dante essa raggiunge m. 26,60, e non m. 25,00 previsto dal R.E.; la maggiore differenza viene però ritenuta possibile, in relazione a quanto stabilito dalla C.E. nella seduta del 3.4.65 secondo cui "vengono a consentirsi, in eccedenza all'altezza massima prevista per ogni zona, quelle frazioni di altezze che consentono le coperture all'ultimo piano residuo e comunque sino alla concorrenza massima di m. 1,50 "

Ciò peraltro potrebbe al più giustificare la maggiore altezza di m. 1,60 rispetto al piano della Via Dante ma non l'altezza complessiva di ml. 34,50 rispetto al lato Sud del fabbricato, e cioè una deroga, rispetto al regolamento, di ben m. 9,50, che, comunque non avrebbe dovuto essere possibile dato che i limiti di altezza fissati dalla tabella di tipizzazione sono inderogabili.

285

Tale irregolarità viene messa in evidenza nella relazione di sopralluogo del 19. 10. 65 da parte del Geom. Cardella e sulla quale il Capo dell'Ufficio Tecnico dà parere favorevole a condizione che l'edificio si allinei con quelli esistenti. - Niente viene eccepito a riguardo dell'altezza.

In data 29. 1. 66 venne pertanto rilasciata la relativa licenza edilizia.

Alquanto generica infine la limitazione posta dalla Soprintendenza che concede il proprio N. O. nel citato progetto con la seguente clausola: ".....entro i limiti consentiti dal R. E." mentre in altre circostanze ha ben precisato le condizioni ai fini della esclusione di ogni possibilità di equivoci.

****

286

Pos. I783 **286**

LICENZA N° 653 del 28.I.66 volturata l'I.6.66

a favore della Ditta Ingrao Salvatore.

LA LOGGIA MARIO poi INGRAO SALVATORE

Proprietario: La Loggia Mario - poi Ingrao Salvatore
Prog. Dir.Lav.: Ing. Spitaleri Alfonso
Costruttore: Marchica Gaetano

Sulla domanda presentata dal, Prof. Mario La Loggia il 5.8.65 tendente ad ottenere una licenza per la costruzione di un fabbricato nella Via F. Crispi composto di 6 piani, dopo il N.C. della Sovrintendenza del 27.7.65, condizionato all'applicazione delle norme del R.E. e il N.C. del Genio Civile sulla idoneità dell'area, l'U.T., in seguito a sopraluogo effettuato dal Geom. Cantea, il 2.IO.65 faceva notare che venivano "rispettate le norme del R.E. eccetto l'utilizzazione dell'area che non si è tenuto conto" e quindi esprimeva parere favorevole, a condizione che il fabbricato "venga posto da tutti i punti a non meno di 4 m. dai confini".

Dopo il parere dell'Ing. Capo dell'U.T.C. del 5.IO.66 "favorevole a condizione che il fabbricato sia posto a non meno di m. 4,00 da tutti i confini" e il N.O. dell'U.S. del 5.IO.66 "con le condizioni poste dall'Ing. Capo" il progetto andava in C.E. che nella seduta n.24del 6.IO.66esprimeva "parere favorevole" a condizione che presenti la tavola dei prospetti e colori a norma del R.E." e successivamente nella seduta n.26del 30.II.66, esprimeva parere favorevole alla approvazione della tavola dei colori.

Si rilasciava, quindi, la licenza edilizia N°653 del 28.I.66 che, in seguito ad istanza dell'intestatario del 22.3.66 veniva volturata a favore del Sig. Ingrao Salvatore con provvedimento del Sindaco (per il Sindaco firmato:Gallo) dell'I.6.66.

OSSERVAZIONI:

I) Violazione dell'art 86del R.E. La tabella allegata al predetto art. 86 prevede, per la zona 2a semintensiva su cui cade la costruzione progettata un numero massimo di 5 piani. Il progetto in argomento per cui è stata concessa licenza, prevede invece la costruzione di 6 piani.

287

Il geom. incaricato del sopraluogo del 2.IO.65 non ha fatto rilevare tale violazione sebbene risultasse evidente dal confronto delle due tabelle relativa alla tipizzazione edilizia, di cui al modulo di ufficio, compilata dallo stesso funzionario.

2) Violazione dell'art.86 del R.E.
L'utilizzazione massima del suolo, ai sensi della tabella allegata all'art. 85, è prevista in 6/IO dell'estensione del lotto.
Il sopraluogo del 2.IO.65 accertato l'utilizzazione di mq 500 su una estensione del suolo di mq 800 (500 è maggiore di 6/IO di 800.)
Inoltre, dalla promessa di vendita di tale lotto del I5.3.65 tra i Sigg. La Loggia Mario e Ingrao Salvatore, allegata alla domanda per ottenere la voltura della licenza a favore di quest'ultimo, risulta che la sua superficie non è nemmeno di mq.800 (per come accertato dal geom. incaricato del sopraluogo) ma di mq 750 circa.

Il geom.incaricato del sopraluogo ha rilevato la irregolarità ma ha aggiunto che di essa non si è mai tenuto conto.

3) Il Geom. incaricato del sopraluogo del 2.IO/65 ha accertato una distanza dell'edificio dei confini di m. 4, ma inspiegabilmente nelle sue conclusioni esprime parere favorevole " a condizione che il fabbricato venga posto da tutti i punti a non meno di m. 4 dai confini"

4) Manca il parere dei VV.FF.

5) Violazione dell'art.5, 3° comma. - Il parere della C.E. è difforme da quello dell'Ing. Capo. Cio nonostante quest'ultimo non viene trascritto nel testo della deliberazione della C.E. per come prescrive l'art. 5 del R.E.

6) Il Prof. Mario La Loggia, nella dichiarazione resa al Comune il 27.I.66 sul valore del terreno dichiarava un valore di L.I.000.000.=
Dalla promessa di vendita dello stesso al Sig. Ingrao Salvatore del I5.3.65 risulta che il prezzo dello stesso è stato stabilito in L. 5.000.000.=

7) Non è stata presentata da parte del nuovo intestatariodella licenza Sig. Ingrao Salvatore, la dichiarazione di cui all'art.6 del R.E.

283

Pos. I62I 288

LICENZA N° 652 del 22.I.1966

MESSINA GIUSEPPE

Costruzione di un villino in S.Leone (variante)

Nessun notevole rilievo.

=======
.....

Pos. N° I626

LICENZA N° 65I del 22.I.1966

TEDESCO CALOGERO

Costruzione chiosco bar in San Nicola (zona con vicolo archeologico).

N.R. Emanne il mancato rispetto del distacco dal confine est che è di appena metri 2.

=======
.....

Pos. N° I42I

LICENZA N° 650 del 22.I.1966

CASA ANTONINO

Un vano terra in giardino Gallotti.

Nessun notevole rilievo.

======
.....

Pos. N° I040

LICENZA N° 649 del 22.I.1966

D'AMICO GIUSEPPE (Principato Filippo -Costruttore).

Su domanda del 29.7.65 per la sopraelevazione dei piani 4° e 5° (oltre il piano terra) di un fabbricato in Via Cicerone.

PREMESSA.

In data 20.5.63 il D'Amico aveva presentato un primo progetto per la costruzione del fabbricato in argomento per 5 piani oltre il piano terra e per m.20,60 di altezza.

289

289

La C.E. rinviava in data 3.5.64 detto progetto perchè venisse rielaborato in conformità alle norme regolamentari. Infatti il fabbricato, dovendo sorgere in Via Cicerone la quale è compresa nella zona 3/B estensiva media, non può superare l'altezza di m.I4. L'interessato rielaborò il progetto che fu approvato per un'altezza di m. I4 e con 3 piani oltre il piano terra.

Viene ora presentato, in data 29.7.65 il; progetto di sopraelevazione di altri due piani e per un'altezza di m.20,20.

Nella domanda di licenza che accompagna il progetto si confuta che la Via Cicerone faccia parte della zona 3/Bestensiva media perchè ricade fuori dal piano di fabbricazione o tutt'al più nella zona semintensiva. Si sostiene nella stessa domanda che le planimetrie colorate di cui si serve l'U.T. non possono avere valore normativo in quanto non risulta che le planimetrie menzionate nel regolamento vi siano mai state allegate nè esiste nel regolamento alcuna contrassegnazione numerica della zona nè alcuna indicazione di colorazione delle stesse.

Il geom. del Comune, CANDELA, nel sopraluogo del IO.8.65 richiama la deliberazione della C.E. nella seduta N° I4 del 28.5.65 con la quale si era disposto di considerare la Via Cicerone rientrante non nella zona 3/B estensiva media ma in quella semintensiva.

Pertanto rileva solo una altezza eccedente di cm. 20 rispetto al consentito, trascurando che la Via Cicerone anche a ricadere nella zona semintensiva consente edifici con un massimo di 5 piani (con la sopraelevazione l'edificio in esame ne verrebbe ad avere 6).

Anche l'Ing. Capo Messina dà parere favorevole pur se la facciata nord dell'edificio raggiunge l'altezza di m. 27,40 (detta facciata prospetta sulla campagna).

ALTRI RILIEVI.

I) Manca il parere dei VV.FF.

2) N.O. della Sovrintendenza è del I4.I.64 cioè relativo al primo progetto presentato dall'interessato

3) La cauzione è calcolata per 30 vani (L.I50.000.=) mentre i diritti dell'AAA. per 24 vani (L.4.800.=).

4) Il parere dell'U.S.è del I8.I.66 cioè successivo al parere della C.E. (30.II.65).

V/190

Pos. N° I8IS **290**

LICENZA N° 648 del 22.I.I966

NELI IRMA (S.Leone)

Proprietario: Neli Irma

Prog. Dir.Lav: Ing.Pontalena Luigi

====

I) Domanda in data 22.9.65

2) Diritti istruttori L. 3.600.= (vedi I8)

3) Nulla Osta U.S. del 22.9.65

4) Nulla da osservare in sede di sopralluogo dell'I.IO.65

5) Parere favorevole dell'Ing. Capo della 5.IO.65

6) La C.E. nella seduta N° 27 del 6.I2 65 "all'unanimità esprime parere favorevole".

7) Determinazione del Sindaco del 20.I2.65 "Si rilasci la licenza ".

8) Cauzione di L. I05.000.= (fideiussione n.773 del 20.I.66)

9) Nomina ispettore per le opere in c.a. con prefettizia n.5I8/2392 del I5.I.66.

I0) Dichiarazione ex art.6 del ~~I8.2.~~ I8.I.66

II) Dichiarazione sul valore del terreno del I8.I.66

I2) Contributi alla Cassa Prev. Ing.ed Arch.versati il 2I.I.66

I3) Licenza n.648 del 2..I.66 (Per il Sindaco: f.to Gallo).

Nessun notevole rilievo.

Pos. N°1559 **291**

LICENZA N° 647 del 22.I.1966 (F.to Gallo)

FINOCCHIARO GIUSEPPA nata Curto (S.Leone)

Proprietario: Finocchiaro Giuseppa
Costruttore: Giuseppe Messina
Dir. Lavori: Andrea Carsi
Progettista: I° Progetto: Geom.Pennica
II° Progetto: Illeg.le

---

1) Domanda in data 29.9.64
2) Versamento diritti istruttori L. I.400 (vani 7) - II.I.65
3) Parere favorevole dell'U.S. - IO.3.65
4) Parere favorevole dei VV.F. - 8.I.65
5) Relazione tecnica del 22.3.65 (Italo Cuffaro):

"La distanza dal confine sud ha un minimo di m. I,OO circa e quella dal bordo stradale di m. O,OO". Inoltre
"Dai grafici del progetto si rileva che la parte sud-Ovest dello ampliamento verrebbe a distaccarsi circa m.I,OO dalla linea di confine del lotto adiacente. Il fabbricato esistente ed il corrispondente ampliamento sono sul ciglio della Via Caratozzolo."

Concludendo:
"Violazione dell'art. N° 9comma c) del vigente R.E. Non si è osservato il distacco dal bordo stradale prescritto dalla tabella allegata all'art. 86 per quanto concerne la V zona estensiva di S. Leone".

6) L'Ing. Capo il 29.4.65 "parere contrario per violazione dell'art 9 del R.E."
7) La C.E. nella seduta n. IO del 6.5.65 "esprime il parere di rinviare l'esame affinchè il progetto venga rielaborato con l'arretramento dell'opera da edificare alla distanza di m. 3 dal confine prospiciente la stradella Caratozzolo".
La C.E. nulla dice per la distanza minore di m. 3 dal confine sud.
8) Con istanza del 22.3.65 (protocollata al n.I725I U.T. 29.5.65) l'interessata chiede il riesame del progetto, presentando nuovi elaborati, così esprimendosi " Nella seduta del la C.E. ha esaminato il predetto progetto esprimendo parere di rinvio perchè venisse rielaborato con l'arretramento di m. dal bordo della strada.

Pertanto la sottoscritta presenta gli elaboraticome da perare di cui sopra" (gli spazi bianchi sono sulla nota originale). 292

Relativamente alla predetta istanza è da notare:

a) L'istanza medesima è del 22.3.65, la stessa data del sopralluogo da parte del Geom. dell'U.T. pertanto l'interessata non poteva sapere cosa avrebbe fatto la C.E. nella seduta n.IOdel 6.5.65

b) Gli spazi in bianco relativi alla data della seduta della C.E. e al numero di metri di arretramento indicano, assieme alla data, che l'interessata ha presentata istanza prima che la C.E. si pronunciasse.

c) L'interessata dà come avvenuta il 22.3.65 la riunione della C.E. che è invece di molto posteriore cioè del 6.5.65

d) Relativamente al nuovo progetto, relazione tecnica del 29.5.65 dello stesso Geom. Cuffaro, sul retro della predetta domanda, che conclude "vengono osservati i dati regolamentari richiesti dal vigente R.E.".

IO) Parere favorevole dell'Ing. Capo (F.to Butticè) del 5.9.65

II) Parere favorevole dei VV.FF. del 28.5.65

I2) La C.E. nella seduta del 5.8.65 n.I9 "Considerato che sono state rispettate le norme stabilite dalla commissione nella seduta n.ICdel 6.5.65n.8 e che la rielaborazione del progetto rispetta le norme del R.E. si esprime parere favorevole".

I3) Dichiarazione ex art. 6 del I3.I.66

I4) Cauzione di L. 5.000 con quietanza n.62 del I3.I.66

I5) Licenza n. 647 del 22.I.66 (F.to Gallo).

I6) Agli atti una dichiarazione dell'8.4.65 da parte di certo Amato Francesco proprietario di un lotto posto tra due lotti di proprietà della sig.ra Finocchiaro Giuseppa; " con l'ampliamento da realizzare il fabbricato verrebbe a distaccarsi dal mio confine di m. I,OO-Poichè in atto tra le parti vi è atto di permuta il sottoscritto consente alla sig.ra Curto Giuseppa in Finocchiaro di costruire a m. I dal confine predetto".

I6) Agli atti risultano 4 grafici, diversi a due a due, su cui risulta stampigliata: la C.E. li ha approvati in data 5.8.65 seduta n.I9

I progetti risultano diversi, per come si è detto, anche per la firma del progettista.

M/293

293

Si ritiene che mentre i primi due, in uno dei quali c'è il parere favorevole dei VV.FF.dell'8.I.65, sono relativi al progetto originale, rinviato dalla C.E.; gli altri due, in uno dei quali c'è il parere favorevole dei VV.FF. del 28.5.65,si riferiscono al nuovo progetto presentato e sottoposto all'approvazione della C.E. appunto nella seduta del 5.9.65, composto di un solo vano (presumibilmente un garage).

CONCLUSIONI

I) La relazione tecnica del 22.3.65 nelle sue conclusioni e la C.E. nella seduta del 6.5.65, non fanno riferimento alla distanza minore di quella regolamentare dal confine sud (I metro a posto di 3)

2) L'istanza del 22.3.65 parla di prigetto rinviato dalla C.E. ed accenna alle sue prescrizioni, ma è anteriore di circa due mesi rispetto alla data in cui la C.E. effettivamente si è riunita per l'esame del progetto(vedi precedente punto 8) (25)

3) Relativamente alla nuova istanza del 2..3.65 sul nuovo progetto non si è espresso l'Uff. Sanitario.

4) Sebbene la relazione tecnica non vi accenni, sembra che il nuovo progetto preveda solo la costruzione di un ambiente (garage) al posto di due ambienti (garage e sala da pranzo) di cui al progetto rinviato.
Anche perchè non si spiegherebbe come, con un arretramento di m. 3dalla strada possano costruirsi ancora i due ambienti tenuto cònto che il progetto originario prevedeva una costruzione confinante con la strada e distante dal confine opposto di m.I

5) Una copia del progetto originario(rinviato come si è visto dalla C.E.nella seduta del 6.5.65)risulta però stranamente approvato dalla C.E. nella seduta n.I9 del 5.8.65. La stampigliatura con il parere favorevole della C.E. e le firme dei componenti della C.E. risulta infatti,riprodotta sui progetti relativi al garage approvati dalla C.E., nella seduta del 5.8.65 e sulla copia del progetto originario relativo alla costruzione di due ambienti (garage e sala da pranzo) sulla quale copia risulta pure stampigliato il parere favorevole espresso dai VV.FF.l'8.I.65 Non si sa quale dei due progetti approvato sia stato consegnato all'interessato per la sua realizzazione.

---

(25) Cfr. pagg. 910-911. (N.d.r.)

5) La stessa licenza edilizia fa riferimento al parere espresso 294
dei VV.FF. 18.I.65 sul primo progetto, a quello dell'U.S.
del 10.3.65, sempre sul primo progetto, e a quello espresso
dall'Ing. Capo il 29.4.65 (che abbiamo visto contrario) sempre
relativamente al primo progetto.
Ciò è inspiegabile. Si può solo pensare ad errori materiali.

7) Il geom. Carreca il 10.10.66 ha accertato che è stato costruito un solo ambiente a distanza di 3 m. dalla strada. Ma non pure però si tratta di un garage perchè nel prospetto è stata ricavata una semplice porta.

Non è stato comunque possibile stabilire la distanza del fabbricato dal confine sud.

295

295

Pos. N° I648

LICENZA N° 646 del 22.I.I966 (F.to: Gallo)

CAPRARO COSTANTINO

Proprietario costruttore: Capr.ro Costantino.

Progettista: Ing.Alfonso Vaiana

Dir. Lav.: Alfonso Vaiana

I) Domanda presentata il I6.X.65

2) Nota all'U.T. per il parere del I3.4.65

3) Parere condizionato dei VV.FF. del 29.3.65

4) Nulla Osta condizionato ai soli fini del consolidamento abitato del 26.4.65. Il progetto sottoposto all'esame dei V/.FF. e del G.C. è diverso da quello sottoposto all'esame della C.E. Esso prevede una più ampia utilizzazione del suolo dal lato Est.

5) Pagamento diritti istruttori in L. 36.660.= (vani I83) quietanza n.° 349 del I7.5.65

6) Nota della Sovrintendenza ai monumenti N° I426 del 29.7.65 con cui si comunica il N.O. - Non esiste agli atti copia di progetto approvato regolarmente firmato bollato da parte della Sovrintendenza.

7) Relazione tecnica del I0/II/64 in seguito a sopraluogo del Geom. Italo Cuffaro. - Dopo aver rilevato che il fabbricato ricade nella zona intensiva A e aver riportato nella apposita tabella i dati previsti dall'art. 86 del R.E. per la zona intensiva A, il funzionario incaricato accerta:

a) una trazzera che fiancheggia il lato est e sud del fabbricato della larghezza di 7,50 - 3,90 e 4,50, mentre negli altri lati (Nord - Ovest), esistono spazi privati.

b) Una altezza del lato sud di m. 34,60 e quindi superiore ai limiti consentiti (25 metri).

c) un numero di piani a Sud che supera i limiti consentiti (I0 anziché 8)

d) una utilizzazione del suolo (438/600) che supera i 7/I0 previsti)

e) un distacco della costruzione ad est inferiore (7metri) ai limiti consentiti (I0 metri). - Il funzionario, dopo aver rilevato che si può applicare quanto stabilito in materia di altezza della C.E. nella seduta N° 28 del I0.II.64 per i terreni accidentati e che pertanto la costruzione può raggiungere i metri 29,80 dal lato più basso contro i metri 34,60 di progetto conclude riscontrando la "violazione dell'art. 86 del R.E.".

H) L'Ing. Capo in data I3.I2.65 dà " parere favorevole con la eliminazione dell'ultimo piano tenuto conto della media dei 296 livelli, e che l'edificio ad est venga ridotto a m. I2".

A) Anche con la prima condizione posta dall'Ing. Capo si viene sempre a violare la misura stabilita dalla tabella allegata all'art. 86 per l'altezza di m. 25,00.
Pur ritenendo legittima la deliberazione della C.E. relativamente alla determinazione dell'altezza massima degli edifici posti in zone con dislivello, la costruzione avrebbe potuto raggiungere dal lato sud metri 29,80. Invece con l'eliminazione di un solo piano, per complessivi m. 3,I0 si viene sempre a superare la altezza massima consentita dal criterio della media (34,60 meno 3,I0 uguale 3I,50) di circa m. I,70. Lo stesso numero di piani portato da I0 a 9 supera di un piano il numero prescritto.

B) Non si riesce a capire il perchè della riduzione dell'edificio dal lato est da m. I5 a m. I2 - Vero è che l'edificio, nella parte oggetto della riduzione, prospetta nel punto più stretto della trazzera, ma è pur vero che il distacco dal fabbricato esistente ad est resta sempre inferiore ai m. I0 prescritti, poichè la parte oggetto della riduzione è a Sud-Est mentre il fabbricato esistente è a Nord-Est rispetto all'edificio progettato.
Restano ferme pertanto tutte le irregolarità rilevate dal sopraluogo.

C) La C.E. nella seduta del I4.I2.65 dà parere favorevole alla unanimità alle condizioni dell'Ing. Capo.

I0) Sul progetto andato in commissione il I4.I2.65 è stato espresso un nuovo parere dei V.F. del 6.I2.65 condizionato a "che vengano rispettate le condizioni stabilite nel precedente progetto".

II) Nomina ispettore per le opere il C.A. con prefettizia n. 26474 del 5.I.I966.

I2) cauzione di L. 525.000

I3) Dichiarazione sul valore dell'edificio del I9.I.66 (non protocollata).

I4) Dichiarazione ex art. 6 del I9.I.66 (non protocollata).

I5) Contributo cassa geometri L. I20.I75 versati il 2I.I.66 (su un valore di L. I20.I75.000.=).

I6) Licenza edilizia del 22.I.I966 (F.to: Gallo).

I/297

297

R I L I E V I

I) Il progetto sottoposto all'esame di VV.FF. e del G.C. che si sono rispettivamente espressi in data 29.3.65 e 26.4.65 è diverso da quello sottoposto all'esame della C.E. e da questa approvato nella seduta del I4.I2.65. Quest'ultimo infatti prevede, rispetto al primo, una minore utilizzazione nell'area lungo il prospetto Est.

2) Agli atti risulta una nota della Sovrintendenza (n.I426 del 29.7.65) in cui si comunica il N.O. di competenza, ma manca la copia del progetto regolarmente bollata e firmata da parte della Sovrintendenza.

3) Non risulta dagli atti il parere che l'Ufficiale Sanitario avrebbe espresso il 28.7.65. Nel modulo di ufficio predisposto ad integrazione della domanda di licenza si legge, nella parte riservata all'U.S., la seguente annotazione dell'impiegato incaricato: "si esprime parere favorevole fino a I6 m. - rapporto in data 28/7/65."
Tale rapporto, come si è detto, non risulta acquisito agli atti, nelle premesse della licenza si fa, peraltro, riferimento ad un parere dell'Ufficiale sanitario emesso in data 29.7.65.

4) Non si può accertare mancando gli originali delle planimetrie allegate al R.E. se il fabbricato ricade nella zona intensiva A o in quella B. Il funzionario incaricato del sopralluogo del I0.II.64 ha ritenuto che ricadesse nella zona A.

5) Violazione delle norme di cui alla tabella allegata all'art.36 relativamente a:

a) Altezza. E' stato accertato in sede di sopralluogo del I0.II.64 che la costruzione progettata presenta una altezza dal lato nord di m. 25e dal lato Sud di m. 34,60.
Il progetto approvato dalla C.E.per cui è stata concessa licenza risulta alto, dal lato sud m.3I,50 (=34,60 - 3,I0 ultimo piano).
Anche a voler condiderare legittima la deliberazione della C.E. della seduta n.28 del I0.II.64 relativa alla determinazione della altezza massima nelle zone poste a diverso livello, il fabbricato dal lato sud, poteva raggiungere un'altezza massima di m.29,80 = $\frac{25(N) + 25(S)}{2} + 9,60$ (D). (sempre che gli spazi pubblici e privati sui quali l'edificio prospetta a nord e a sud consentano l'altezza massima di m. 25. Ma il Geom. Cuffaro ha accertato che a est e a sud l'edificio prospetta su una trazzera di metri da 7,50 a 3,90)

298

298

Il progetto per cui è stata concessa licenza risulta pertanto superiore di m. I,70 circa rispetto all'altezza stessa stabilita col criterio della media applicato nella misura massima possibile.

B) Numero massimo di piani. Il progetto approvato presenta un numero di piani dal lato sud di 9 al posto degli 8 regolamentari

C) Utilizzazione del suolo. In sede di sopraluogo è stato accertato che l'utilizzazione del suolo da parte della costruzione progettata superava i limiti regolamentari previsti (7/IO): infatti 433/600 è maggiore di 7/IO.
Anche con l'eliminazione di quasi un vano dal lato est, secondo le prescrizioni poste dalla licenza relativamente alla riduzione del lato Est del fabbricato da m.I5 a m.I2, l'utilizzazione del suolo da parte dell'opera progettata è superiore a quella prescritta dall'art. 86 del R.E.

D) Distacco tra fabbricati. E' stato accertato in sede di sopralluogo un distacco, nel lato est, dal fabbricato prospiciente, inferiore a m.7 nel punto più stretto e non superiore a m. 8,IO nel punto più largo. Anche con la riduzione del fabbricato del lato est da m. I5 a m. I2, il minore distacco rispetto a quello regolamentare (IO) resta invariato, poichè la parte oggetto della riduzione è a Sud Est, mentre il fabbricato prospiciente è a Nord Est rispetto all'edificio progettato.

E) E' agli atti un nuovo parere espresso dai VV.F. in data 6.I2.65 (sul progetto andato in C.E.) che fa riferimento al precedente parere espresso il 29.3.65. In sostanza i VV FF. si sono espressi in due occasioni.

7) La cauzione versata ammonta a L. 525.000.= Dato che il numero di piani (presi a base per il pagamento dei diritti istruttori dovuti alla Amministrazione) ammonta a I83, essa avrebbe dovuto essere versata nella misura di L. 9I5.000.= (I83 X 5.000 = 9I5.000.=).

8) Il Sindaco nel rilascio della licenza, tra l'altro, fa riferimento alle condizioni poste dai VV.FF. in data 29.3.65 e a quelle poste dall'U.C. in data 26.I.65 che, come visto, si riferiscono a progetti diversi.

299

Pos. N° I705 299

LICENZA N° 645 del 22.I.I966

VECCHIO SALVATORE

Costruzione in Giardina Gallotti di un piccolo alloggio.

N.R.

=======

Pos. N° 7

LICENZA N° 644 del 22.I.I966 (F;to: Gallo)

GINEX VINCENZO e MESSINA GERLANDA (Villaseta)

Costruttore proprietario: Ginex Vincenzo e Messina Gerlanda.
Prog. Dir. Lavoro: prima: Geom. Montana Lampo Angelo
poi: " Antonio Iacono.

=======

Con domanda del 3.3.I960 il Sig. Ginex Vincenzo chiede il rilascio di una licenza per la costruzione di una casa di abitazione a due piani in Villaseta in Via Zanca.

Il progetto, senza alcuna istruttoria, va in C.E. la quale dà parere favorevole nella seduta del 4.6.60.

L'istanza non ha seguito, tanto che lo stesso Ginex Vincenzo chiede, con ulteriore istanza del 2I.5.64, il rilascio della licenza per la realizzazione di un progetto già approvato dalla C.E.

Sia l'U.T. sia il Sindaco (Foti) ritengono necessario un sopraluogo dato il lasso di tempo trascorso dall'approvazione del progetto da parte della C.E. Anche i VV.FF. hanno nel frattempo modo di esprimere il loro parere favorevole il 22.8.64 su un progetto però diverso da quello approvato dalla C.E. nel I960, almeno nel prospetto, e comunque redatto da un diverso progettista (Geom.A. Iacono).

L'U.T. incaricato del sopraluogo, il 23.IO.64, accerta che la costruzione, relativamente al piano terra, era già stata eseguita (conformemente comunque al progetto con lievi modifiche interne) mentre il primo piano risulta costruito in parte (muri, perimetrali).

Il Sindaco (Bosco), visto il rapporto dell'U.T. determina 300 "che si può rilasciare licenza". La licenza, inspiegabilmente viene rilasciata il 22.I.66 al N°644.

R I L I E V I

1) Violazione dell'art.5 del R.E.
Risulta che il progetto è stato sottoposto all'esame della C.E. per il prescritto parere senza istruttoria alcuna. Infatti:
a) il parere dell'U.S. è del 19.I.66 mentre il progetto è andato in C.E. il 4.6.60.
b) manca il sopraluogo del tecnico comunale all'uopo incaricato ed il prescritto parere dell'Ing. Capo dell'U.T. La relazione dell'U.T. del 23.IO.64 e la conferma di quanto in esso contenuto da parte dell'Ing. Capo in data 9.II.65 sono state fatte in esecuzione della determinazione del Sindaco del IO.9.64 che ha ritenuto opportuno un nuovo accertamento tecnico essendo trascorsi molti anni dalla data di esame del progetto da parte della C.E. (4.6.60).

2) Violazione dell'art. 3 del R.E.: il parere favorevole dei V.F. è posteriore (22/3/64) all'esame del progetto da parte della C.E. (4.6.60).

3) Il progetto su cui è apposto il parere favorevole dei V.F. è diverso da quello approvato dalla C.E. (almeno nel prospetto) e comunque è stato redatto da un diverso progettista. Il progetto esaminato dalla C.E. risulta infatti firmato dal Geom. Montana Lampo Angelo mentre il progetto esaminato dai V.F. risulta firmato dal Geom. Antonio Iacono.

4) Non si è potuta accertare la causa di tanto tempo trascorso tra la data di esame favorevole del progetto da parte della C.E. (4.6.60) e la data di rilascio della relativa licenza (2I.I.66).

5) Dal sopraluogo effettuato il 23.IO.64 risulta che l'interessato aveva già da tempo iniziato i lavori senza essere in possesso della licenza, ma non risulta siano stati conseguiti provvedimenti.

301

301

Pos. N° 1612

LICENZA N° 643 del

G R E C O FILIPPO

Al momento dell'ispezione risultava in possesso dell'autorità giudiziaria

=======

Pos. N° 1857

LICENZA N° 642 del 22.I.1966

CONCESSIONI EDILIZIE

Domanda del 22.6.65 per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in S.Leone.

Il Geom. Carreca rileva il 13.12.65 la violazione dell'art.86 perchè la superficie coperta del lotto (mq 190 su un lotto di mq 400) superava il massimo consentito.

L'Ing. Capo il 13.12.65 deve parere favorevole "perchè la violazione dell'art. 86 è soltanto sulla superficie coperta ".

L'U.S. il 14.12.65 si riserva il parere in sede di C.E. La C.E. s'è pronunciata lo stesso giorno ma non risulta che l'U.S. vi abbia espresso il suo parere e tuttavia nel modulo a integrazione della domanda, nella parte riservata all'ufficio, è annotato(ma senza firma), con riferimento al parere xix dell'U.S. quanto segue:" favorevole in data 14.12.65.
L'Ass.; Gallo, per il Sindaco, in data 27.12.65 dispone: "visto quanto precede e visto il parere dell'ing.Capo in data 13.12.65 e dell'Uff. San. in data 14.12.65 - si rilascia licenza".
In data 16.5.66 il Nicoletti chiede l'autorizzazione ad apportare modifiche al precedente progetto.
In data 17.5.66 il Geom. Carreca accerta che la variante consiste nell'arretramento dell'edificio sul lato nord.
Nella stessa data tanto l'Ing.Capo quanto la C.E. danno parere favorevole.
E pertanto il vice Sindaco determina: " si rilasci licenza alle condizioni imposte dalla C.E." la quale non aveva imposto alcuna condizione. Non risulta comunque sia stata rilasciata la licenza per la variante.

Risulta invece una lettera del Sindaco (F.to Gallo) datata il I2.5.65 indirizzata al Nicoletti e a tale Farruggia Raimondo con la quale si invita a produrre copia dell'atto di acquisto del terreno interessato dato che la planimetria della zona dove sorge il fabbricato presentata dal Nicoletti risulterebbe non conforme alla reale situazione dei luoghi.

Come sia stata accertata la superiore difformità non risulta, nè risultano ulteriori provvedimenti.

==========

Pos. N° I384

LICENZA N° 641 del 22.I.I966 (F;to Gallo)

PICARELLA MARIO (proprietario)

Progettista Dir. lavori: Ing. Gaetano Vita

I) Domanda senza data (protocollata il 25.5.64). Il Sig. Picarella Mario chiede il rilascio di una licenza per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione nella Via Gioeni.

2) Nota del G.C. del 27.5.64 in cui si richiede al Comune l'attestazione che l'interessato ha presentato domanda di licenza. L'attestazione viene rilasciata il I2.6.64.

3) L'I.4.64 il G.C. chiede all'interessato una relazione geologica sulle caratteristiche dell'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio.

4) Parere favorevole dell'U.S. del 23.6.64.

5) Con nota n.2207/64 del I2.I.65, diretta all'interessato, la Sovrintendenza fa presente [redacted] di non essere aliena dal condedere il proprio N.O. "purchè venga ripresentato il progetto che prevede l'altezza ridotta di un piano."

6) Nulla Osta del G.C. del 30.6.65, condizionato ai soli fini del consolidamento abitato.

7) Parere condizionato dei VV.FF. del I6.7.65.

8) Pagamento diritti istruttoria L. 9.600.=(vani 48) con quietanza n.0I349 del 26.7.65.

9) Sopraluogo U.T. (Geom. Cardella) del 9.I0.65:
" Zona intensiva A: l'opera progettata rientra nei dati regolamentari ad eccezione del distacco dall'altro fabbricato Est che è di m. 8 anzichè I0".

10) Parere dell'Ing. Capo del 19.II.65 "favorevole essendo 303 staccо di m. 8,00 quello sempre praticato dal Comune.

11) La C.E. nella seduta n.26 del 30.II.65 esprime all'unanimità parere favorevole (presente il Prof. Giovanni Zirretta cui la Sovrintendenza aveva comunicato per conoscenza il 12.I.65 che avrebbe concesso il N.O. per il fabbricato in argomento a condizione che venisse presentato altro progetto con un piano in meno. Cosa che non risulta sia stata fatta.).

12) Dichiarazione sul valore dell'area del 27.12.65 (non protocollata).

13) Dichiarazione di Picarella del 27.12.65 (non protocollata) in cui si afferma che non si farà uso di strutture in c.a. bensì di ferri a T e tavelloni.

La Sovrintendenza con la nota citata del 12.I.65, comunicando di non essere aliena dal concedere il proprio N.O. a condizione che l'edificio venisse ridotto di un piano, sostanzialmente rifiutava il N.O. per il progetto originario.

Nè l'U.T. nè la C.E., però, nel suo parere dato all'unanimità (presente anche il Prof. Zirretta cui la predetta nota della Sovrintendenza era stata inviata per conoscenza) nè l'Amministrazione comunale, in sede di rilascio di licenza, hanno minimamente tenuto conto della predetta nota.

14) L'interessato in data 16.5.64 (in sede di compilazione del modello d'ufficio ad integrazione della domanda aveva dichiarato assieme al progettista che avrebbe fatto uso di, strutture in c.a.

Però con successiva dichiarazione del 27.12.65 (non protocollata) ha affermato cosa esattamente diversa e pertanto è stata concessa licenza senza che la Prefettura avesse nominato l'ispettore per le opere in conglomerato cementizio. Tuttavia risulta una nota prefettizia del 27.5.66 (dopo cioè che è stata emessa licenza) in cui viene nominato un Ispettore per le opere in c.a.

1/204

304

Pos. N° I763

LICENZA N° 640

NOBILE IGNAZIO

Il; relativo fascicolo risultava, al momento dell'ispezione, presso l'autorità giudiziaria.

Pos. N° I702

LICENZA N° 639

SICCHI EDITORE

Il relativo fascicolo risultava, al momento dell'ispezione, presso l'autorità giudiziaria.

Vedi 303

Doc. N° 1517

305

LICENZA N° 638 del 22.I.1966

D'ALESSANDRO FRANCESCO

Domanda del 20.7.65 per l'approvazione di una variante al progetto di cui alla domanda del 10.10.64 relativo ad un fabbricato all'angolo tra Viale della Vittoria e la Salita Alessi.

PROTESTA

In data 10.10.64 il D'Alessandro presentava il progetto di un edificio all'angolo del Viale della Vittoria con la salita Alessi composto di 8 elevazioni più un piano attico e uno scantinato per un'altezza di m.30,20.
L'11.2.65 il Geom. Cardella, in fase di sopralluogo rilevava la violazione dell'art. 86 per un'altezza di m.5,20 superiore alla massima consentita nella zona intensiva in cui sarebbe sorto il fabbricato, e distacchi inferiori ai 10 m. regolamentari dai fabbricati Sciascia e della Cooperativa Domus.
L'Ing. Capo il 24.3.65 esprimeva parere favorevole per un'altezza massima di m.25 e con esclusione del piano attico e all'ulteriore condizione che i distacchi dai fabbricati non siano "inferiori a m.8."
Praticamente si confermano i distacchi di m.8 dalla casa Sciascia e Domus previsti dal progetto. Ma trattandosi di zona intensiva, dove è permessa l'altezza massima di m.25, i distacchi regolamentari dovevano essere di m.10 (come è stato visto a proposito della licenza n.[illegible], pare che consentire distacchi di m. 8 anche nella zona intensiva rientrasse nella "prassi consolidata" secondo l'Ing.Capo).
Non è stato rilevato che ad Est sulla salita Alessi il distacco dello edificio De Vecchi è di appena 5 m.(si veda la planimetria) mentre anche lì sarebbe dovuto essere di m.10 per il cambiato disposto dall'art.43 e 86.
La C.E. il 24.3.65 dà parere favorevole per m.26,50 di altezza cioè con m.1,50 di tolleranza "per realizzare la copertura dell'ultimo piano".
Non si pongono particolari condizioni per i distacchi.
Il Sindaco (per lui Gallo) rilascia la licenza n.524 del 12.5.65 alle condizioni dell'Ing.Capo e della C.E.

366

Con domanda del 20.7.65 viene presentato un progetto di variante la quale consiste in un notevole ampliamento ad ovest dell'edificio mediante aggiunta di altro corpo di fabbrica da costruire nell'area resasi libera per la demolizione dell'edificio Sciascia.

Il Geom. Cardella in sede di sopralluogo effettuato il 5.8.65 rileva un distacco dall'edificio Morello di m.8 e la violazione dell'art. 44 in quanto l'ampiezza del cortile previsto dal progetto è di m.4,90 anzichè di m.6.Tace degli altri distacchi inferiori sulla salita Alessi. Afferma, inoltre che non è possibile determinare il rapporto tra l'intera superficie dove sorgerà il fabbricato e la superficie coperta in quanto "manca il modulo d'ufficio a integrazione della domanda". Non si vede cosa impedisca al geom. di procedere all'accertamento.

L'Ing.Capo il 13.8.65 dà parere favorevole " a condizione che vengano rispettate le distanze regolamentari dai confini e dai fabbricati".

La C.E.favorevole il 13.8.65 ma alla sola condizione del previo N.C. della Sovrintendenza. La licenza è stata rilasciata alle condizioni dell'Ing.Capo.

RILIEVI

La licenza del progetto originario è stata rilasciata in deroga (per una maggiore altezza di m.1,50) non tenendo conto che i limiti massimi di altezza stabiliti[*] senza particolari giustificazioni e senza la procedura di cui alla legge n.1357 del 1955. E' stata inoltre rilasciata in violazione dell'art.36 per mancato rispetto delle minime distanze dai fabbricati viciniori.

Non si è inoltre provveduto ad acquisire agli atti la dichiarazione ex art 6 dell'Ing. Vaccarello che sostituì l'Ing. Rizzica nella direzione dei lavori (come da comunicazione del D'Alessandro in data 19.11.65) nè ad accertare il rapporto tra superficie coperta e lotto.

Il progetto di variante è stato licenziato in assenza della dichiarazione ex art 6, del parere dei VV.FF., nonchè del parere dell'Uff.San. (di quest'ultimo esistono tre annotazioni, 2 di riserva di parere in sede di C.E., l'altra di parere conforme a quello dei membri della C.E.; tutte relative al progetto originario).

---

[*] della tabella di tipizzazione sono inderogabili: e comunque la deroga è stata concessa

307

Con telegramma del 25.5.66, a firma di Valenti e altri, si denuncia che l'edificio in parola ha raggiunto l'altezza di m.27 ed è stata iniziata la costruzione di un parapetto di m.I,00

Il Sindaco Ginex con nota del I5.6.66 comunica alla Prefettura la quale chiedeva notizie in merito al citato telegramma, che in data I3.4.66 era stata notificata al D'Alessandro ordinanza di sospensione dei lavori.
Comunicava altresì che "Lo stesso D'Alessandro ha presentato progetto di deroga per la maggiore altezza; progetto già esaminato dalla C.E. con parere favorevole e che dovrà seguire l'iter previsto dalle legge 2I.I2.I955 n.I357"".

Il progetto cui si fa riferimento è quello presentato dallo interessato con domanda del 2I.2.66 con la quale chiedeva licenza in deroga al R.E. per la costruzione di un attico oltre il 7° piano (nona elevazione). La C.E. in data 2I.4.66 espresse parere favorevole per la deroga.

Successivamente alla domanda della deroga il I4.3.66 il D'Alessandro aveva chiesto l'approvazione in sanatoria delle modifiche che aveva apportato all'edificio durante la costruzione (le modifiche consistono in alcuni balconi al I° - 2° - 3° piano e sopratetto in una maggiore altezza di m.0,80 oltre i m.26,50 licenziati).

Per questo progetto la C.E. in data I5.4.66 aveva espresso parere favorevole tranne che per l'altezza che confermava in m.26,50.
Contro la concessione della licenza n.638 risulta essere stato avanzato ricorso al C.G.A. da parte della Soc. Cooperativa Domus e di alcuni condomini del vicino palazzo Vecchi.
Altri condomini hanno avanzato esposto in data I.4.66.

=======

Pos. N° 950

LICENZA N° 637 del 22.I.I966 (f.to: Gallo)

Trattasi di una costruzione di una edicola. (Geom. Alfredo)

Nessun particolare rilievo.

I4/308

Pos. N° 1850

308

LICENZA N° 636 del 18.I.1966

VAIANA RUGGERO

Con istanza del 22.II.65 il Sig. Vaiana Ruggero ha presentato un progetto, redatto dall'Ing. Vaiana Alfonso, per la costruzione di un piano terra rialzato, e due piani in S.Leone.

I diritti di istruttoria vengono stabiliti in L. 1.400 sulla base della realizzazione di N° 7 vani. La cauzione viene versata in L.35.000.=

Dal sopraluogo eseguito il 29/12/65 dal Geom. Cuffaro Ferdinando è emerso che la superficie è inferiore di mq 40 a quella minima prescritta dall'art. 9 del R.E. - Ciò nonostante viene dato parere favorevole dall'Ing.Capo Messina "in considerazione che la differenza sull'area occupata è modesta".

La C.E. nella seduta del 29/12/65 esprime parere favorevole.

La licenza è stata rilasciata in data 18.I.66 con il n.636.

SI OSSERVA:

1) Violazione dell'art.9 del R.E., essendo la superficie del lotto sul quale dovrà sorgere l'edificio, inferiore a mq. 400,00

2) Violazione dell'art.3, n.2 R.E., non essendo stato presentato il grafico a colori della facciata principale dell'edificio.

Non risulta, dal progetto, se siano osservate le altre norme dell'art.9 del R.E. per quanto riguarda la recinzione dell'area prospiciente la Via Caratozzolo e la sistemazione della superficie non coperta a giardinaggio.

309

POS. N° II56 309

LICENZA N°635 del I3/I0/I966

GALLO CARRABA STEFANO

Con domanda del I8/I0/I963 tale Ferlisi Giuseppe faceva istanza di licenza per la costruzione di un edificio di civile abitazione in via Giovanni XXIII.

Il progetto relativo veniva autorizzato dal G.C. in data 27/II/63 (con riferimento ad un edificio con cinque elevazioni fuori terra). La Sovrintendenza al contrario, il I5-I-64,si limitava a dichiarare di non essere aliena dal concedere il N.O. per un edificio di un piano rialzato più due piani,per una altezza complessiva di m.I0,50.

Il I0.I0.I964,cioè un anno dopo circa la domanda, il geom.Capraro, sopralluogo,accerta l'appartenenza dell'edificio alla 4 zona B estensiva a villini (la quale prevede una altezza massima di m.I2, distacchi dalle costruzioni di m.I2,arretramento dal ciglio della strada di m.3 ecc.) e il rispetto della relativa tabella di tipizzazione edilizia di cui all'art. 86 delk' R.E.

In conseguenza anche l'Ing. Capo si dichiara favorevole il I4.I0.64.

In realtà il rispetto della tabella di tipizzazione escludeva i distacchi e l'arretramento,inferiori ai minimi regolamentari.

Favorevole la C.E. in data I5.I0.I964.

Al Ferlisi, comunque, non risulta sia stata rilasciata alcuna licenza.

Ciononostante egli iniziò abusivamente la costruzione relativa come da rapporto di sopralluogo dei geometri Alaimo e Martelli,eseguito in data 30.I2.I964.Ne seguiva da parte del Sindaco la diffida a demolire quanto era stato costruito senza licenza.La diffida non sortì alcun effetto.

Non molto dopo,precisamente il I8.I.I965,tale Vitello Francesco comunicava che"per accordi presi con il Signor Ferlisi si sostituisce nella costruzione dell'edificio" e che avendo notato "...che il progetto va variato ha provveduto a far redigere apposito progetto..." per il quale chiede licenza di costruzione.

Il nuovo progetto che si vuole a modifica del primo,risulta intitolato ancora al Sig. Ferlisi ma è firmato dal Vitello.

Le novità apportate consistono in un notevole ampliamento dello edificio e nella sua sopraelevazione fino all'altezza di m.I?,40

310

con cinque elevazioni fuori terra più il piano scantinato (trattasi forse del progetto originario che il Ferlisi aveva in animo di presentare e che effettivamente presentò al G.C. ma non al Comune). La Sovrintendenza che prima si era dimostrata sostanzialmente favorevole per un edificio dell'altezza massima di M.10,50,modifica radicalmente il suo precedente avviso concedendo il N.O. per il nuovo progetto senza particolari limitazioni dell'altezza(13.3.65).

Il geom.Cardella in sede di sopralluogo conferma trattarsi della zona estensiva a villini ed esprime parere contrario,ma soltanto per la maggiore altezza di M.5,40 (e di due piani) rispetto al consentito.Non rileva che l'edificio viola gravemente l'art.86 del R.E. anche per i distacchi (fra l'altro si prevede la costruzione in aderenza con l'edificio Triassi) e per l'arretramento dal ciglio della strada che non solo è inferiore alla misura regolamentare, ma che viene ulteriormente ridotto da aggetti sulla via Giovanni XXIII.

L'Ing.Butticè,per l'ing?capo, aveva espresso parere favorevole per un altezza massima di m.12 (dodici).Ma detto parere è cancellato con tratti di penna.-L'effettivo parere dell'Ing.Capo è riportato,in data 5-5-1965,sul modello d'ufficio a integrazione della domanda, come favorevole"a condizione che vengano eliminati gli sbalzi".Originariamente era diverso e,pare, diceva:" alle condizioni della C.E. in data 19-5-65..."questa dizione fu corretta in quella precedentemente riportata con altra cancellatura a penna.Da tutto questo nasce il sospetto che in effetti il parere dell'Ing?.Capo sia stato successivo a quello della C.E. (che è appunto del 19-5-65) e datato predatato.Ma quel che è più grave è che l'Ing.Capo non avverte l'enormità di consentire la costruzione di un edificio di cinque piani in una zona che al massimo ne prevede tre.Per tacere delle altre irregolarità che presenta l'edificio,già illustrate. Nella data citata del 19-5-1965 la C.E. esprimeva parere favorevole a condizione che fossero eliminati gli sbalzi e fino a una altezza di m. 12.Ma lasciava uno speraglio a future irregolarità dando,contestualmente "parere favorevole per la deroga fino all'altezza della cooperativa Ape".Evidentemente sfuggiva alla Commissione che il limite di altezza imposto dalla tabella di tipizzazione edilizia è inderogabile.

V/310/A

311

Comunque in data I2-6-65 veniva rilasciata la licenza n° 523, intestata a Vitello Francesco, soltanto per una altezza di m.22 e alla condizione ulteriore che venissero eliminati gli sbalzi sulla via Giovanni XXIII. Il che toglieva le irregolarità più gravi ma non quella dei distacchi e dell'arretramento, rimasti inferiori al consentito. Questa violazione ha una particolare gravità tenuto conto che l'edificio ricade nella zona estensiva a villini, nella quale ogni costruzione deve avere la caratteristica, appunto, di villino, una costruzione cioè isolata da ogni lato e a una certa distanza da altri fabbricati. Particolare, questo da nessuno rilevato.

Il progetto col timbro della C.E. e le sigle dei suoi componenti porta una correzione in rosso (firmata per accettazione dall'interessato in data 29-4-1965, cioè prima che la Commissione si pronunciasse) consistente nella eliminazione degli sbalzi e dell'ultimo piano (il 5° fuori terra); il che riduce l'altezza dell'edificio non fino ai I2 metri approvati, ma fino a m.14,10.

Subito dopo il rilascio della licenza alle condizioni che si sono dette, esattamente il 28-7-65, l'interessato ripropone il progetto originario con la stessa altezza e gli stessi sbalzi.

Ma in data I8-II-65 a Vitello Francesco si sostituisce nella costruzione dell'edificio tale Gallo Carraba Stefano il quale nella istanza di pari data comunicava di avere rilevato il fabbricato in argomento (esso allo stato si componeva di un piano scantinato e di 4 elevazioni fuori terra).

Il nuovo costruttore presenta il I7-I2-1965 un nuovo progetto relativo allo stesso edificio. Sostanzialmente si tratta dello stesso progetto: ugual numero di piani (5), pressocchè uguali aggetti sulla via Giovanni XXII, ecc.. L'altezza, invece, viene ridotta a m.I6,I0 mediante una riduzione di ciascun interpiano.

Il geom. Alaino, sopralluogo del 23/I2/1965, accerta l'altezza dell'edificio ora detta; accerta anche che i distacchi sono inferiori a quelli regolamentari e che gli aggetti sono costruiti ad una altezza di m.3,30 anzicchè di m.4. Tuttavia conclude per la sola violazione dell'art. 50 del R.E. (relativo agli sbalzi). E quest'unico rilievo, per altro fondato, viene annullato dal parere favorevole dell'Ing. Capo "constatato che gli sbalzi ricadono nella proprietà privata e non su demanio".

310/B

312

La C.E. in data 29-12-1965 conferma il parere dell'Ing.capo dichiarandosi favorevole per il progetto ma "ferma restando l'altezza di cui alla licenza rilasciata", cioè la licenza n°523 la quale autorizzava l'altezza massima di m.12 (Ma questa altezza era già stata superata come si evince dalla stessa domanda di licenza la quale accenna a un edificio già costruito per 4 elevazioni fuori terra).
Il Sindaco Ginex rilascia il 13-1-1966 la licenza N° 635 "a integrazione della licenza n°523 del 12-6-1965 salvo ogni determinazione per l'eventuale aggetto dei corpi a sbalzo su demanio pubblico". Non è richiamata esplicitamente la condizione posta dalla C.E. di m.12 di altezza, nè pare che lo sia implicitamente.
In altri termini si consente la costruzione di un edificio che non rispetta nè l'altezza massima nè i distacchi, nè l'arretramento previsti dalla tabella di tipizzazione.
Alle irregolarità sancite dalla licenza edilizia si aggiungono quelle non sancite da alcuna licenza, cioè le costruzioni abusive che via via sono state fatte.
Come già accennato cominciò il Ferlisi con gli abusi iniziando i lavori prima del rilascio della licenza. Abusi che continuarono con Vitello Francesco. Infatti da un sopralluogo eseguito il 12.10.65 dal geom. Alaimo viene accertato: I°) la costruzione di sbalzi sulla via Giovanni XXIII (la licenza n° 523 la aveva esclusi); 2°) una altezza maggiore di m.0,90 di quella approvata; 3°) la costruzione di balconi a m.3,30 dal marciapiede. Precedentemente il Comune aveva assicurato la Prefettura che "In data odierna (la nota è del 3-8-65) è stato eseguito sopralluogo da questo Ufficio tecnico ed è stato accertato che la ditta sopradetta costruisce conformemente alla predetta licenza".
Altro sopralluogo del 18-2-1966 (Carreca e Alaimo) accerta che la ditta Gallo Carraba ha iniziato la sopraelevazione del 5° piano fuori terra senza licenza. Ne consegue diffida a demolire l'opera abusiva e (in data 30-3-66) richiesta di parere all'Assessorato per lo Sviluppo economico per la demolizione dell'opera costruita senza licenza, (la quale-si dice nella richiesta di parere-non avrebbe potuto essere concessa per più di m.12 di altezza).
Tutto questo è strano in quanto, come già detto, non pare che la licenza n°635 contenesse particolari limitazioni per l'altezza.
Comunque nonchè demolire la ditta Gallo Carraba costruì anche la 6° elevazione fuori terra, non contemplata da alcuna licenza.
Ciò è stato accertato dai sopralluoghi Carreca e Alaimo in data

313

sopralluogo del 22-6-66. Altra diffida a demolire in pari data, ma come le altre senza esito alcuno.

Nonostante le accertate difformità dai progetti approvati, in data 12-7-66 vengono rilasciati certificati di stato grezzo per il I° e 2° piano su sopralluogo del geom. Cardella che accerta la conformità dei due piani alla relativa licenza.

Altre osservazioni.

1)In data 25-9-65 l'Ing. Accardi ha avanzato esposto alla G.P.A. per l'annullamento della licenza N° 523;

2°)l'autorizzazione del Genio Civile si riferisce soltanto al progetto originario e non ai successivi per i quali, quindi, manca una specifica autorizzazione;

3°)Non è chiara la proprietà del terreno (non sono agli atti i titoli di proprietà relativi). Tanto il Perlisi che il Gallo Carraba hanno dichiaratoo nella domanda di licenza o nel modulo di ufficio a integrazione della domanda stessa, che il terreno è di loro proprietà. Ma dal citato ricorso dell'Ing. Accardi si evince che il terreno è di priprietà di tali Macaluso Calogero e Rosina Rosa, a firma dei quali è la dichiarazione del valore dell'area.

4)l'estensione del lotto che nei precedenti atti era stato sempre dichiarata intorno ai mq 750, dal Gallo Carraba viene invece dichiarata in mq 400 (mentre l'area coperta sarebbe mq 300)

Se è veritiera la dichiarazione di Gallo Carraba, alle violazioni del regolamento già elencate, si aggiungono quelle relative al rapporto di superfice (5/10) e alla estensione minima del lotto da edificare (mq500)

3/10/0

314

POS.N° 1785

LICENZA N° 634 DEL 10.1.1966 (f.to Gallo).

BOSCARINO PAOLO (S.Leone)

Proprietario: Boscarino Paolo
Costruttore : Giuseppe Di Giovanni
Progettista-Dir.Lavori: Geom.Carisi Andrea

Con domanda del 7.8.1965 il Sig.Boscarino Paolo ha chiede il rilascio di una licenza per la costruzione di un villino a S.Leone.

Dopo il pagamento deidiritti istruttori nella misura di £. 2.400 (12 vani legali) quietanza n.2134 del 19.8. 1965 ed il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario del 19.8.1965 e quello dell'Ing.Capo del 15.12.1965 riportato in calce alla domanda di licenza il progetto, senza istruttoria alcuna da parte dell'Ufficio Tecnico, viene sottoposto all'esame della C.E. che nella seduta n.32 del 15.12. 1965, esprime all'unanimità parere favorevole.

Fatto quindi le dichiarazioni degli interessati di cui all'art.6 del Regolamento Edilizio e quella relativa al valore del terreno (dichiarazione non datata nè protocollata), ed il pagamento della cauzione in £.45.000 (quietanza n.7 del 10.1.1966) viene rilasciata licenza n.634 del 10.1.66.

RILIEVI :

1°) - Violazione art.5 R.E. - Manca il sopraluogo da parte di un funzionario incaricato dall'Ing.Capo per gli accertamenti prescritti dal R.edilizio.

2°) - La cauzione versata è di £.45.000 mentre doveva essere versata nella misura di £. 60.000 (12 vani per 5.000) essendo 12 i vani legali presi a base per il computo dei diritti istruttori dovuti all'amministrazione.

POS.N°1806

LICENZA N° 633 DEL 10.1.1966

BONO GIUSEPPE ED ALTRI (Via Restivo)

315

Istanza del 3.9.65 per la demolizione di un vecchio edificio e la ricostruzione di altro a due elevazioni, sulla stessa area ed occupando identica superficie.

Progettista: Ing. Vaiana Alfonso.

I diritti di istruttoria vengono pagati in £. 600 - La cauzione in £.10.000, sulla base della realizzazione di n.2 vani.

La C.E., nella seduta del 6.10.65,n.24, esprime parere favorevole. La licenza edilizia viene rilasciata il 10. 1.1966 col n.633.

SI OSSERVA:

Esiste agli atti un esposto a firma del sig.Lo Vecchio Girolamo ed altri, con il quale viene segnalata l'apertura di finestre ad est del fabbricato.

Su tale esposto, l'Ing.Capo Messina così ha disposto in data 19.8.66: "" Geom.Carrece accertare "".- Nessun altro provvedimento, però, risulta adottato.

POS.N°1646

LICENZA N° 632 DEL 10.1.1966
(Licenza n°310 del 31.8.1964)

TORNABENE CALOGERO - FABBRICATO IN VIA NEVE

In data 3 febbraio 1964, è stato presentato il progetto per la ricostruzione e l'ampliamento di un fabbricato nella via Neve.

Il Genio Civile, con nota dell'8.5.1964, dichiara la idoneità dell'area, previa l'osservanza di determinate condizioni riguardanti la posa delle fondazioni.

Dal sopraluogo effettuato il 27 7.1964 dal Geom.Cardella viene messo in evidenza che la larghezza della via Neve, che misura da mt.1,85 a mt.2,00, subirà un ampliamento sino a mt. 4,40, in conseguenza dell'arretramento del costruendo edificio.

In considerazione che trattasi di ricostruzione di un fabbricato del vecchio centro urbano, viene invocata l'applicazione dell'ultimo comma dell'art.39 R.E. nel presupposto che tale ricostruzione costituisca una miglioria in quanto la superficie au cui dovrà

sorgere l'edificio in atto è destinata ad immondizaio. 316

L'Ing.Capo Butticè, esprime parere favorevole per l'applicazione dell'art.39, a condizione che gli sbalzi non superino i mt. 1,00 di sporto.

I diritti di istruttoria vengono pagati in £.29.800 sulla base di n.149 vani distribuiti in otto elevazioni.

Il versamento alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri è di £.75.275.

L'Ufficiale sanitario, al quale il progetto viene rimesso il 22.2.1964, si riserva di esprimere il proprio parere in sede di Commissione edilizia in violazione dell'articolo 5 del R.E.

I VV.FF. in data 25.7.1964 esprimono parere favorevole, a condizione che vengano eseguite alcune prescrizioni dello stesso Organo ben precisate.

La C.E., nella seduta del 18.8.1964, esprime parere favorevole, " a condizione che lo sbalzo non superi i metri m.1,00 e che l'ultimo piano venga realizzato a piano attico con arretramento dalla via Neve e che lo spazio ricavato dall'arretramento dell'intero fabbricato, sulla via Neve, venga ceduto al Comune con atto pubblico"..

La cauzione viene versata in data 28.8.1964, in Lire £. 385.000 contro le £.745.000 che avrebbero dovuto essere versate venendosi a realizzare ben 149 vani.

In data 30.8.1964, il Sindaco Fani stabilisce il rilascio della licenza, insistendo sul perfezionamento della pratica di cessione dell'area conseguente all'arretramento dell'edificio dalla via Neve.

Il 31.8.1964 viene rilasciata la licenza n.310, a firma del Vice Sindaco Castiglione alle seguenti condizioni:

a) - che siano rispettate le prescrizioni imposte dai VV.FF.;

b) - che lo sbalzo non superi i mt.1,00;

c) - che siano rispettate le altre prescrizioni stabilite dalla Commissione Edilizia in sede di formulazione del relativo parere.

317

In data 1.4.1965, il Tornabene presenta un progetto riflettente modifiche interne e l'arretramento del fabbricato dal lato Nord di mt. 1,00 e l'avanzamento del vano scala nord di mt. 1,00 rispetto al progetto principale - Dette modifiche vengono autorizzate con determinazione del Sindaco in data 2.4.1965.

Da rilevare che le modifiche sono state materialmente eseguite prima dell'approvazione del relativo progetto, come è risultato in sede di sopraluogo eseguito dal Geom. Cardella, lo stesso giorno in cui il progetto de quo è stato presentato al Comune. In quella occasione, infatti, è stato accertato che " la situazione dei luoghi rispecchia il progetto di modifica presentato per l'approvazione "

In data 26.3.1965 viene presentato altro progetto di sopraelevazione di due piani (7° e 8°) sul detto fabbricato.

I relativi diritti di istruttoria vengono pagati in lire £. 5.200 sulla base di n.26 vani da realizzare.

Alla Cassa degli Ingegneri vengono versate £.17.810.

La cauzione è di £.100.000 anzichè di £.130.000.

Su tale progetto i VV.FF. esprimono il 26.3.1965 parere favorevole condizionato. - L'Ing. Capo U.T.C. il 5.5.1965 esprime parere contrario per violazione art.39 venendo a raggiungere il fabbricato de quo un'altezza, dalla via Neve, di mt. 32,50 e, dalla via Restivo, di mt. 24,00, essendo il fabbricato posto su strade a livello diverso.

L'Ufficiale sanitario in data 5.5.1965 si riserva di esprimere il proprio parere in sede di Commissione edilizia.

La Commissione Edilizia - in data 29.5.1965 - esprime parere contrario, per violazione dell'art.39 R.E.

In data 30.6.1965, il Tornabene presenta esposto al Comune, con il quale insiste per l'approvazione del progetto.

A seguito di ciò, viene eseguito il 10.7.1965 apposito sopraluogo dal Tecnico comunale Geom. Cuffaro, il quale ha accertato:

1) - Il fabbricato al piano terra consente una larghezza della via Neve di metri 4,00, al primo piano detta larghezza, in relazione agli aggetti realizzati, si riduce a mt.3,20;

318

2) - il fabbricato, dal lato via Neve, si compone di un piano terra e 6 elevazioni, per una altezza di mt.25,00;

3) - il pensile del balcone, sulla parte Est del prospetto di via Neve, piano 1°, è posto ad un'altezza di mt.3,40 dal piano terra in violazione dell'art.50, ultimo comma.- Esso inoltre sporge per metri 1,10 contro i cm.60 previsti dallo stesso art.50, essendo la larghezza della strada inferiore a mt.6,00.

4) - I magazzini non hanno finestre di areazione (condizione imposta dai VV.F.F.) tranne uno.- Nè conseguita l'apertura di un'ampia finestra sulla via Neve, non prevista nel grafico.

5) - Nel vano scala non esiste l'impianto colonna antincendi (imposizione VV.F.F.);

6) - Sul prospetto Nord-Est, dal ripiano in poi (rif.via Neve) sono stati prolungati i pensili verso Est, ricavando altra fila di finestre; verso Ovest è stata aggiunta una finestra a primo piano (rif. Via Neve) e omessa la costruzione della finestra sulla parte estrema Ovest nei piani 4°-5° e 6° (rif. Via Neve);

7)- Sul prospetto Ovest, nei piani 4°-5° e 6° (rif.via Neve) è stata realizzata una finestra per piano; al piano 3°(rif.via Neve) sono state realizzate due porte d'ingresso che immettono in terrazze di proprietà di terzi; pare che tali terrazze siano di proprietà di certo Barbisio, che avrebbe a sua volta acquistato l'appartamento del fabbricato ad esso adiacente.- In tal modo le terrazze si distaccano mt.4,00 dalla proprietà dei terzi, mentre altri vi aderiscono del tutto.

8) - Il fabbricato si distacca a Nord di mt.2,00-4,00 e 6,00 da altre costruzioni, in violazione delle relative norme regolamentari.

9) - L'ultimo piano non è stato realizzato a piano attico come invece indicato dalla 14^prescrizione contenuta nella licenza edilizia n.310 del 31.8.1964.-

319

Intanto, in data 15.12.1965, l'Ing. Capo U.T.C. Messina, riesaminato il progetto de quo, dà parere favorevole, così esprimendosi: " parere favorevole con applicazione degli articoli 41 e 39 R.E., a seguito di sopraluogo con altri componenti C.E. ".

In pari data anche la C.E. dà parere favorevole, in considerazione anche dell'impegno assunto dal Tornabene con istanza del 6.8.1965, protocollata al n.25742 U.T. (ma non esistente agli atti), per la sistemazione dello spazio antistante il fabbricato sulla via Restivo (anche costruendo un idoneo muro di sostegno) e la destinazione del detto spazio all'uso pubblico.

Il parere favorevole si basa sulla seguente condizione:

a) - che l'edificio sorga all'angolo tra la piazza di nuova formazione che avrà la larghezza media di mt. 14 e la gradinata di collegamento tra la Via Neve e la Via Restivo, epertanto in applicazione dell'art.41, per mt.12 di profondità, l'edificio può essere realizzato per la stessa altezza che può avere sulla Piazza Restivo;

b) - che la via Neve si allarga naturalmente nel tratto antistante le case popolari.- Il piano attico, però, rispetto alla via Neve deve essere arretrato di mt.4,00;

Viene così rilasciata la licenza edilizia in data 10.1.66 n.63 (a firma Assessore Gallo) sotto l'osservanza di determinate nuove condizioni per quanto riguarda l'ascensore, il locale del macchinario, e la colonna antincendi che dovrà essere prolungata fino all'ultimo piano.-

Inoltre, vengono stabilite le seguenti condizioni:

1) - che venga sistemato lo spazio antistante il fabbricato sulla via Restivo con adeguato muro di sostegno e relativa sistemazione della piazza che risulterà, in conformità all'istanza di impegno della Ditta de qua, e con destinazione del relativo spazio all'uso pubblico;

2) - che l'arretramento del piano attico sia di mt.4 rispetto alla via Neve;

3) - che i certificati di abitabilità saranno rilasciati dopo la sistemazione della piazza Restivo.

Le operazioni di collaudo delle strutture in cemento armato sono state positivamente eseguite dall'Ing. Alfonso Spitali, nominato dalla Prefettura.

320

SI OSSERVA:

1) - Essendo la via Neve larga mt.4,in essa l'altezza massima dell'edificio non doveva superare mt.10,00 (due volte e mezzo la larghezza della strdda). La grave deroga ai numerosi e fondamentali artt. del R.E. che si è voluta concedere,non è giustificata da alcune evidenti migliorie arrecate alla zona. Si ritiene,al contrario, che l'aver consentito la costruzione di un edificio di oltre m.32 su una via larga in origine circa m.2 (via Neve) rappresenti un notevole peggioramento della situazione dei luoghi nella zona stessa;

2) - violazione art.43 R.E.,essendo il distacco tra fabbricati inferiore a mt.5,00;

3) - violazione art.50 R.E. essendo il pensile del primo piano posto ad una altezza di mt.3,40 (contro i 4 metri consentiti) e sporge per mt.1,10 (contro i cm.60 previsti);idem per gli aggetti che hanno uno sporto di cm. 80 contro i cm.60 consentiti;

4) - Violazione della legge 25.11.1962,non essendo stato sentito il Genio Civile sul progetto di sopraelevazione;

5) - Violazione art.5 R.E.,essendosi l'Ufficiale sanitario riservato di esprimere il proprio parere in sede di C.E..

6)-Non risulta agli atti la dichiarazione ex art.6 R.E.

7) - Violazione art.7 per quanto riguarda la misura della cauzione versata;

8) - Dal sopraluogo eseguito dal Geom.Cuffaro il 20. 4.1965 a seguito di presentazione di progetto di sopraelevazione dal 7° e 8° piano viene messo in evidenza che il 6° piano - autorizzato con la licenza n.310 ad attico, con arretramento di 4 metri rispetto alla via Neve non veniva più realizzato come prescritto dalla stessa licenza,ma a piano completo,senza arretramento. Tale abuso non viene preso in considerazione da nessuno nemmeno dal Sindaco, al momento del rilascio della licenza n.632; non risulta infatti siano state prese alcun conseguente provvedimento.

321

9) - Anche l'8°piano - autorizzato per attico - con un arretramento in via Neve di metri 4 - è stato realizzato, in buona parte, per intero senza l'arretramento dei metri 4.

Infatti, dal sopraluogo eseguito dal Di Cara con il Geom. Carreca il 14.10.1966 alle ore 11, è risultato che detto piano ha un arretramento rispetto al lato Ovest di mt.1 circa, arretramento che via via diminuisce sino ad essere del tutto eliminato nel lato Est.-

10) - La C.E., nella seduta del 15.12.1965 stabilisce che siano apportate delle variazioni al progetto (trasformazione dell'8°piano in attico), variazioni che avrebbero dovuto essere sottoscritte, per accettazione, dal Tornabene - Adempimento non curato.- Sono stati così bollati dalla C.E. i progetti noncorretti, mentre risulta non bollata l'unica copia, esistente agli atti, del progetto corretto;

11) - Non risulta se sia avvenuta la cessione dell'area di arretramento dell'edificio sulla via Neve dal Tornabene al Comune.- Sta di fatto, però, che con la realizzazione degli aggetti, il Tornabene viene ad occupare illegittimamente cm. 0,80 dell'area che avrebbe dovuto esser ceduta al Comune;

12) - La piazzetta realizzata in via Restivo, presenta un muro recintato, a protezione del vuoto esistente tra la stessa piazzetta ed il fabbricato Tornabene.- Lo spazio da cedere al Comune è stato ricoperto soltanto da un conglomerato cementizio e non anche dalle mattonelle di asfalto, come la stessa via Restivo e come, pertanto, avrebbe dovuto essere realizzato.-

---

POS.N° 1769

LICENZA N° 631 INTESTATA A PIAZZA ANTONINO.

Il relativo fascicolo, al momento dell'ispezione risultava in possesso dell'Autorità giudiziaria.M

VF/318

POS. N° 1790 322

LICENZA N° 630 del 10.1.1966. (f.to Gallo) -

MIRABILE ROSA

Proprietario-costruttore: Mirabile Rosa-
Progettista-Direttore dei lavori:Ing. Alfonso Vaiana-

Con domanda del 23.8.1965 Mirabile Rosa aveva avanzato richiesta di rilascio di una licenza per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione nella via Gioeni.

Dopo il pagamento dei diritti istruttori dovuti dall'amministrazione di £.26.000 (vani legali n.130 - quietanza n.2249 del 26.8.1965) sul progetto in argomento si esprimevano favorevolmente il Genio Civile in data 7.9.1965 (parere condizionato ai soli fini del consolidamento abitato) ed i VV.FF. in data 6.11.1965. Nel frattempo la Prefettura, con nota n.18154 del 2.9.1965, nominava l'ispettore per le opere in C.A., mentre l'Ufficiale sanitario in data 16.11.1965, dopo aver rilevato che il progetto veniva a violare l'art.86 del R.E., si riservava di esprimere parere in sede di C.E.

Con sopraluogo (Geom.Carroca) effettuato il 29.11.1965 veniva, quindi, rilevato che l'altezza, in base alla larghezza della strada (m.12) era superiore di m.0,50 a quella prescritta (24) mentre la lunghezza dell'edificio (accertata in m.51,50) rientrava nelle determinazioni della C.E.- Veniva pertanto ad esprimersi parere favorevole purchè l'altezza venisse consentita entro il limite di m.24.

Tale conclusione veniva fatta propria dall'Ing.Capo nel suo parere del 30.11.1965, e lo stesso giorno la C.E.esprimeva parere favorevole all'unanimità nella seduta del 30.11.1965,e lo stesso giorno la C.E. esprimeva parere favorevole alla unanimità nella seduta del 30.11.1965,n.26,senza particolari condizioni.

In data 28.12.1965,era presentata la dichiarazione previste dall'art.6 del R.E. e quella relativa al valore dell'area. Nella stessa data la proprietaria comunicava al Comune che non avrebbe fatto uso di opere in c.a.-

323

In data 31.12.1965 veniva versata la cauzione ammontante a £.950.000(fideiussione n.102239 del 31.12.1965) e i contributi dovuti alla Cassa di previdenza degli Ingg. e degli architetti ammontanti a £.197.390;

Veniva quindi rilasciata la licenza edilizia n.630 del 10.1.1956 (f.to Gallo) alle condizioni poste dal Genio Civile, dall'Ing.Capo e dai VV.FF.-

RILIEVI :

1) - Violazione dell'art.86 del R.E.- La licenza è stata concessa per la costruzione di un fabbricato lungo m.51,50(l'art.86 prevede per la zona intensiva una lunghezza massima di m.50).- La determinazione della C.E. (di consentire una tolleranza di m.2 di maggiore lunghezza degli edifici) non può tener luogo di norma regolamentare;

2) - Violazione dell'art.5 :

a) L'Uff.San.non ha espresso il suo prescritto parere, riservandosi di farlo solo in sede di C.E.-

b) il parere dell'Ing.Capo che abbiamo visto condizionato sebbene differente da quello della C.E.,non è stato trascritto nel testo della deliberazione di quest'ultimo.-

---

POS. N° 1811

LICENZA N° 629 del 10.1.1966 (f.to Gallo)-

ALESSI NICOLO'

Proprietario: Alessi Nicolò -

Progettista-costruttore e Dir.lavori: Geom.Alessi Vittorio -

1°) - Domanda del 14.9.65 per costruzione villino a S.Leone -

2°) - Diritti istruttori £.1.400 (7 vani) quietanza n.2482 del 5.10.1965 -

3°) - Parere favorevole dell'U.S. del 13.11.1965 -

4°) - Relazione Uff.Tecnico del 13.11.65 "" Nulla osta per la realizzazione dell'opera essendo rispettate le norme regolamentari "" -

V/170

324

5) - Parere favorevole dell'Ing.Capo del 14.12.65-

6°) - La C.E.nella seduta n.32 del 14.12.65 " esprime parere favorevole a condizione che il fabbricato venga arretrato dalla strada statale di almeno metri quindici"-

7°) - Dichiarazione ex art.6 sul valore dell'area del 4.1.66 non protocollata-

8°) - Dichiarazione del 4.1.66 del proprietario con cui viene affermato che nella costruzione non si farà uso di strutture in c.a. (non protocollata)-

9°) - Cauzione di £.30.000 (al posto di 35.000 = = 7 x 5) - Quietanza n.4 del 7.1.66 -

10°) - Licenza n.629 del 10.1.66 (f.to Gallo) alle condizioni di cui al parere della C.E.-

11°) - Nomina ispettore per le opere in c.a.con preferenza del 30.3.65-

RILIEVI:

1°) - Mentre nel modulo che accompagna la domanda viene dichiarato che si farà uso di strutture in c.a. l'interessato in data 4.1.66 afferma cosa esattamente contraria.

Ciò si verifica spesso nella prassi ed è dovuto al fatto che gli interessati sollecitano il rilascio della licenza ancor prima che la prefettura nomini l'Ispettore. Il Comune, però, al fine di declinare ogni responsabilità fa presentare la dichiarazione di cui al punto 8°) (la nomina dell'Ispettore generalmente viene comunicata ;dopo il rilascio della licenza) . Ciò costituisce l'espediente cui gli interessati ricorrono per ottenere il rilascio immediato della licenza lasciando comunque in dubbio se si farà o meno ricorso alle strutture in c.a.

2°) - La cauzione doveva essere di £.35.000(7 vani legali).

3°) - Le dichiarazioni di cui ai punti 7 e 8 non risultano protocollate.

POS.N° 1829 (1279)

LICENZA N° 328 DEL 22.9.1964
(Licenza n° 628 del 10.1.1966)

CICERO NATALE E CAMERLOTA.

PREMESSA

325

Con domanda del 15.2.64 veniva presentato il progetto di un edificio per civile abitazione da costruire in Via Dante composto complessivamente di 8 elevazioni (7 piano oltre il piano terra).

Il tecnico comunale, nella relazione di sopraluogo, rileva, fra l'altro, un'altezza dell'edificio di m.20 e la altezza netta di ciascun piano di m.2,80. Non risulta abbia controllato il rispetto dei distacchi regolamentari nè il rapporto tra l'intera superficie e quella coperta. A quest'ultimo proposito ha riscontratoç che quanto dichiarato nel modulo d'ufficio a integrazione della domanda (dove l'intera superficie risulta di mq.4750 e quella coperta m.q.1018,42) non concorda con quanto risulta dagli atti di compravendita dove la superfine acquistata dagli interessati è di appena 2200 mq.complessivamente (Probabilmente nel calcolo dei 4750 mq.è compresa la contigua superficie di proprietà degli stessi dove è in corso di progettazione altro edificio).

Si rileva, inanzitutto, che il progetto del piano di copertura e quello della sezione C.D. trasmesso alla Sovrintendenza non sono uguali ai corrispondenti progetti trasmessi al Comune. Infatti il piano di copertura col visto della Sovrintendenza non contempla i locali adibiti a lavanderia e che fanno aumentare l'altezza dell'edificio, ma soltanto i vani degli ascensori; la sezione C.D. col visto della Sovrintendenza denuncia un'altezza degli interpiani di m.3,00 (e di m.4,00, per il pianterreno). L'edificio quindi verrebbe a raggiungere un'altezza complessiva di 25 - Mentre nella sezione C.D. trasmessa al Comune (ma solo in questa sezione) la altezza denunciata dello interpiano è di m.3,20 e quella del piano terra di m. 4,10.

L'edificio così verrebbe a raggiungere un'altezza di metri 26,50 escluso l'attico adibito a lavanderia. In realtà, anche nelle sezioni ove si indica un'altezza degli interpiani di m. 3,00, essa (graficamente misurata sul progetto, tenuto conto della scala 1: 100) è di m. 3,20.

L'Uff. Sanitario diede parere contrario per violazione dell'art.86 R.E.-

La Sovrintendenza, l'Ing. Capo e la C.E. hanno dato 326 parere favorevole fino ad una altezza di m.25 e la licenza n.329 del 22.9.64 venne concessa a tale condizione. Quindi sebbene non sia detto esplicitamente, dalla costruzione viene conseguentemente escluso l'ultimo piano (il settimo).

Con la domanda del 7.10.65 viene chiesta l'approvazione di un progetto di modifica e il N.O. per la sopraelevazione del 7° piano. Tale modifica consiste in un leggero spostamento dell'ubicazione dell'edificio resosi necessario dal fatto che le dimensioni della superficie non risultarono, ad una verifica, conformi alle planimetrie precedentemente presentate e pertanto non sarebbe stato possibile rispettare le distanze regolamentari dell'asse della strada.

Ancora una volta il Tecnico comunale, Cardella, non verifica nè le distanze nè i distacchi. Si limita a prendere atto dell'altezza dell'edificio indicata nella sezione trasversale in m.26,50 e quindi ad affermare che l'edificio non rientra nei limiti regolamentari ma rientra nei limiti di tolleranza della altezza stabilita dalla C.E.

L'Ing. Capo conferma il parere del tecnico.

In realtà l'edificio, comunque misurato, risulta alto metri m 27,50 e quindi è al di fuori anche dal limite di tolleranza (anche la relazione tecnica che accompagna il progetto accenna ad una altezza di m.27).

La C.E. il 7.12.65 all'unanimità (quindi compreso il rappresentante della Sovrintendenza la quale aveva dato N.O. per 25 m.) dà parere favorevole applicando il criterio di tolleranza.

Il progetto di modifica manca dell'autorizzazione del Genio Civile, del N.O. della Sovrintendenza e del parere dell'Uff. Sanitario e dei VV.FF.-

---

POS. N° 1471

LICENZA N° 627 INTESTATA A MONTANA SETTIMIO

Il relativo fascicolo risultava, al momento dell'ispezione, in possesso dell'Autorità Giudiziaria.-

327

POS. N° 1699

LICENZA N° 626 del 10.1.1966

PIRAINO SALVATORE - PRINCIPATO GERLANDO (ss.118)

Proprietario-costruttore: Piraino e Principato -

Progettista-Dir.lavori : Ing.Francesco Di Mino -

1°) - Domanda in data 8.4.1965 per costruzione edificio lungo la S.S. 118 tra il Km.146,300 e 146,354-

2°) - Parere condizionato dei VV.FF. del 21.4.1965 -

3°) - N.O.del G.C.del 20.6.1965 condizionato ai soli fini del consolidamento abitato -

4°) - Diritti istruttori £.22.000 (110 vani) quietanza n.012130 del 6.7.1965-

5°)- Parere favorevole condizionato dell'U.S. del 7.7.1965-

6°) - Sopralluogo del 28.7.1965 del Geom. Cuffaro - che rileva:

a) aderenza fino alla terza elevazione a N-W. "L'aderenza viene realizzata su prospetto di fabbrica,per un tratto di m.11,00 avente apertura di finestra" -

b) aderenza fino alla prima elevazione a E.-

c) dal primo piano in poi si realizza a N.W.un cortile avente un lato di m.4,00 -

d) a N.E.è in funzione una " fornace di calce grassa" che sottoporrebbe l'opera da realizzare a continue, moleste e nocive esalazioni di fumo - e pertanto conclude: " parere contrario per violazione degli artt.43 e 44 del R.E.".-

7°) - L'Ing.Capo (f.to Buttigè) il 31.7.1965 esprime parere favorevole -

8°) - La C.E. in data 31.7.65,dopo aver rilevato che l'opera non ricade nel piano di fabbricazione, esprime parere favorevole.-

9°) - N.O. condizionato della Azienda autonoma FF.SS. del 2.8.1965 - Una delle condizioni è che il fabbricato di innesti con altro fabbricato distante (si costruisca cioè in aderenza al lato N-W)-

328

10°) - Cauzione di £.540.000 - Fideiussione n.46919 dell'8.9.1965 -

11°) - Nomina ispettore opere in c.a. con nota del 30.11.65 -

12°) - Dichiarazione ex art.6 e sul valore dell'area non protocollata -

13°) - Versamento £.134.000 alla Cassa Prev.Ingg. e Arch. del 14.12.1965 -

14°) - Licenza edilizia n.626 del 10.1.1966 (f.to Gallo) alle condizioni del Genio Civile, dei VV.ff. e dell'A.N.A.S.-

RILIEVI /

1°) - Relativamente alla violazione dell'art.43 rilevata in sede di sopralluogo si osserva:

a) - l'aderenza del lato N.W. oltre a non costituire, si ritiene violazione dell'art.43, è una delle condizioni imposte dall'A.N.A.S. nel suo N.O.-

b) l'aderenza del lato Est non risulta dai grafici -

2°) - Violazione dell'art.44 del R.E.-

3°) - Il fabbricato pare ricada nella zona industriale, sebbene ciò non sia stato fatto rilevare da nessun Organo, e comunque sarà realizzato, come rilevato dal tecnico in sede di sopralluogo, nelle immediate adiacenze di una fornace di calce grassa con le conseguenti molestie, e senza che ciò sia stato tenuto in conto, nemmeno dall'Ufficiale Sanitario.-

---

POS. N° 985

LICENZA N° 625 DEL 10.1.1966 -

PRIOLO GIUSEPPE (Via Confalonieri)-

Progettista-costruttore : Priolo Giuseppe -

Progettista : - Vincenzo Di Maria (componente C.E.) -

Direttore lavori: Giuseppe Sanfilippo.

Con domanda del 21.3.1963 Priolo Giuseppe chiede il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione nella via Confalonieri.

329

Il progetto relativo viene sottoposto ai pareri di rito (ad eccezione di quello della Soprintendenza), tutti favorevoli , tranne quello dell'Ufficio Tecnico che, in seguito a sopralluogo effettuato il 23.7.1963, dopo avere osservato che il fabbricato ricade nella zona intensiva , che prevede un distacco minimo di m.8 e che la larghezza della strada su cui prospetta il fronte Nord è di m.3,05, per cui potrebbe essere consentita una altezza massima di m.6,10 (art.39, 1°comma) , mentre il progetto prevede una altezza di m.8,60, esprime parere favorevole a condizione che venga eliminato un piano e che cioè l'altezza del fabbricato non superi m.4,20 dalla soglia del portone d'ingresso dal lato Nord.

L'Ing.Capo conferma il precedente rapporto dello Ufficio Tecnico in data 23.7.1965 e quindi la C.E., nella seduta del 31.7.1963,n.17, esprime parere favorevole a condizione che il fabbricato non superi rispetto alla via Confalonieri l'altezza di m.6,10.

La licenza viene rilasciata però solo il 10.1.1966 (f.to Gallo) al n.6225 alle condizioni di cui al parere della C.E.

RILIEVI :

1°)- Manca il N.O. della Soprintendenza ai Monumenti- La zona è sottoposta a vincolo panoramico

2°) - Violazione della tabella allegata all'art.86 del R.E per il minore distacco dal lato Nord e dal lato W, questo ultimo non fatto rilevare dall'Ufficio tecnico in sede di sopralluogo.

3°)- La licenza è stata concessa prima che venisse nominato da parte della Prefettura l'ispettore per le opere in c.a.- Vero è che gli interessati, nel modulo predisposto ad integrazione della domanda, hanno affermato che non avrebbero fatto uso di strutture in c.a., ma è pur vero che comunque gli stessi interessati hanno invitato alla Prefettura i calcoli relativi.

330

POS. N° 1448

LICENZA N° 624 DEL 10.1.66 (via Pola-Giardino Gallotti)

CAPPELLO CALOGERO E LO PILATO FILOMENA

Progrietario: Cappello - Lo Pilato

Progettista-Dir.lavori: Mantila Lampo Angelo -

1°) - Domanda del 30.7.64;

2°) - Parere condizionato VV.FF. del 31.7.64;

3°) - Diritti istruttori £.800 (vani 4) pagati il 17.3. 1965;

4°) - Parere favorevole Ing.Capo del 10.6.65;

5°) - Parere favorevole del geom.I.Cuffaro in seguito a sopralluogo dell'8.5.1965;

6°) - Parere favorevole U.S. del 17.9.1964;

7°) - Parere favorevole C.E. del 4.8.1965;

8°) - Cauzione £.25.000 con quietanza n.151 del 13.12. 1965;

9°) - Dichiarazione ex art.6 sul valore dell'area del 13. 12.1965 (non protocollata);

10°) - Licenza n.624 del 10.1.1966 (f.to Gallo) alle condizioni dei VV.FF.-

Nessun rilievo notevole.-

POS. N° 1347

LICENZA N° 491 DELL'8. 5. 1965
(Licenza n. 623 del 10.1.1966)

CIBELLA ANTONINO

PREMESSA

Con domanda del 5.2.1964 si chiedeva l'approvazione di un progetto di villino a San Leone.

Il tecnico comunale, Cardella, in sede di sopralluogo eseguito il 20.5.64 rilevava distacchi inferiori a quelli regolamentari e dal confine e dal fabbricato Contrino, ma solo l'8.3.65 dà il suo parere tecnico consistente nella violazione dello art.86 e 9 del R.E. per distacchi inferiori.

Non ha osservato niente per i due garages che risultano progettati sul confine. Anche l'Ing. Capo dà parere contrario il 18 3.1965 per violazione dell'art.9.

Ciò nonostante, nel modulo d'Ufficio a integrazione della domanda, nella parte riservata alle osservazioni dell'Ufficio Tecnico è detto : ""parere favorevole solo per il villino parere contrario per i due garages per violazione dell'art.9 R.E. 20.5.1964 - Violazione dell'art.9 R.E. vedi verbale dell'8.3.1965"".

Il superiore progetto, accompagnato dalla sola relazione di sopralluogo, andava in C.E. il 3.8.1964 che lo rinviava perchè venisse rielaborato con la eliminazione dei 2 garages.

Il progetto, con l'annullamento dei garages, ritornava in C.E. il 1°.4.1965 e veniva approvato e quindi licenziato l'8.5.1965.

Con domanda del 29.6.1965 l'interessato presenta un progetto di modifiche consistenti in una diversa utilizzazione dell'area edificabile e in una diversa strutturazione dei prospetti nonchè nella sopraelevazione di un altro piano oltre i 2 precedentemente approvati.

Tutti i pareri favorevoli, viene licenziato il 10.1.1966.

Per quest'ultimo progetto manca la dichiarazione ex art.6.

Nient'altro da rilevare.

POS. N.1742

LICENZA N.622 del 20.6.1966

TAMBURELLO Agostino

Villino in S.Leone

Nessun notevole rilievo.

332

POS. 653-1836

LICENZA EDILIZIA DELL'.1.2.1962

LICENZA EDILIZIA N.621 dell'8.1.1966

VINTI CALOGERO (S.Leone)

Licenza dell'1.2.1962

Con domanda del 24.8.1961 il sig.Vinti Calogero chiede licenza per una costruzione per civile abitazione a S.Leone. Il progetto, dopo il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico (Cardella) e dell'Ingegnere Capo e dell'Ufficiale Sanitario, viene inviato in C.E. nella seduta 4.1.1962 la quale esprime parere favorevole.

Il 5.1.1962 si esprimono favorevolmente i VV.FF. e viene quindi rilasciata licenza l'1.2.1962 (dopo che l'interessato ha versato £.1.200 - il 29.11.1961 - per diritti istruttori e lire 30.000 - quietanza n.295 dell'1.2.1962 - come deposito cauzionale).

RILIEVI :

1) Manca la dichiarazione ex art.6 a meno che non si voglia considerare tale quella di cui all'ultima parte del modulo predisposto dall'Ufficio ad integrazione della domanda.

2) Il parere dei VV.FF. è posteriore alla data in cui il progetto è stato sottoposto all'esame della C.E. (violazione art.3 R.E.)

3) Non è stata fatta rilevare la violazione dell'art.9 e dell'art.86 R.E. relativamente al distacco inferiore a 3 metri dal lato Ovest.

La licenza è stata pertanto concessa in violazione di tali norme regolamentari.

Licenza n.621 dell'8.1.1966

Con domanda del 20.10.1965 Vinti Calogero chiede il rilascio della licenza per la elevazione di un piano sull'edificio per cui aveva ottenuto licenza l'1.2.1962.

Il progetto viene sottoposto all'esame dell'Uff.San. che, in data 24.11.1965, esprime parere favorevole (da notare però che nel modulo predisposto dall'Ufficio per il parere dell'U.S., nella parte relativa alle tabelle della tipizzazione edilizia, erroneamente viene riportata una distanza dai confini di oltre 3 metri).

333

L'U.T. esegue quindi il prescritto sopralluogo e l'incarico viene nuovamente affidato al Geom.Cardella il quale, in data 7.12.1965, esprime parere favorevole "poichè l'opera progettata rientra nei dati regolamentari di cui all'art.9 del R.E. considerato che il fronte Ovest è distaccato di mt.1,50 dal bordo della strada privata ma il fabbricato viene ad essere distaccato di m.6".

Il Geom.Cardella cioè non fa rilevare che il distacco di m. 1,50 costituisce ~~cioè~~ una violazione dell'art.9 e 86 del R.E.

Nè poteva fare altrimenti ! Dato che egli stesso non aveva fatto rilevare la stessa irregolarità in sede di sopralluogo per il rilascio della licenza dell'1.2.1962 relativa alla costruzione del P.T.

Dopo il parere favorevole dell'Ingegnere Capo del 7.12.1965 e della C.E. del 7.12.1965, viene pertanto rilasciata la licenza n.621 dell'8.1.1966.

Prima del rilascio della licenza vengono pagati i diritti istruttori nella misura di £.1.200 (quietanza n.2962 del 23.11.1965) e la cauzione di £.40.000 (quietanza n.160 del 21.12.1965), nonchè viene rilasciata la dichiarazione di cui all'art.6 del R.E. (21.12.1965).

In data 21.12.1965 l'interessato fa pervenire una dichiarazione con cui afferma che non si farà uso di strutture in c.a.

Ciò in contrasto con quanto sostenuto dal tecnico progettista nella relazione che accompagna il progetto e con quanto dichiarato da quest'ultimo e dallo stesso interessato in sede di presentazione del modulo predisposto dall'Ufficio ad integrazione della domanda.

E' la [illegible] procedura seguita (o fatta seguire dall'U.T.) per ottenere il rilascio della licenza prima che la Prefettura nomini l'Ispettore per le opere in c.a.

RILIEVI :

1) Violazione dell'art.9 e 86 del R.E. per il distacco di ml.1,50 dal lato W;
2) La licenza è stata concessa prima che la Prefettura nominasse l'Ispettore per le oo.pp. in c.a.

1330

334

POS. N.1679

LICENZA N. 620 dell'8.1.1966

CIVILTA' Antonino e PULLURA Giuseppe - Fabbricato in via Minerva.

Con istanza del 12.4.1965 i sigg. Civiltà e Pullura hanno presentato un progetto redatto dall'Ing.Emanuele Dimora, per la costruzione di un edificio di civile abitazione in via Minerva, per una altezza - rilevata dal prospetto stesso - di mt.23,20 sul lato Nord e di m. 28,30 circa dal lato Sud. I diritti di istruttoria sono stati pagati in £.42.000.

Il Genio Civile, in data 18.5.1965, dichiara la idoneità dell'area a condizione fra l'altro che le fondazioni siano adeguatamente incastrate nella roccia tufacea compatta.

La Sovrintendenza ai Monumenti in data 7.12.1965 esprime parere favorevole, ai sensi della l. 29.6.1939, n.1497, salvo l'applicazione delle norme del R.E. ed "a condizione, però, che la costruzione raggiunga l'altezza complessiva di m.20 (piano terra + 5 piani)".

L'Ufficiale Sanitario in data 14.12.1965 esprime parere favorevole sotto l'aspetto igienico-sanitario. Dal sopralluogo eseguito dal Geom. Carreca il 29.11.1965 è risultata la violazione dell'art.85 R.E. sia per l'altezza del fabbricato che non può superare i metri 20,00 sia per la distanza dai confini che rispetto al lato Sud-Ovest è inferiore ai mt.8 (metri 5,00).

Il predetto funzionario così conclude: "in base al deliberato della C.E. del 10.11.1964, dal lato Sud, il fabbricato non può superare l'altezza di mt.22,40 (m.20,00+20,00+4,80) : 2 = 22,40 e quindi devonsi eliminare due piani. Inoltre, il fabbricato dovrebbe essere spostato verso Ovest in modo da lasciare dal lato Est una distanza di di ml.11,20 compresa la via Minerva". Ciò al fine di consentire anche su tale lato l'altezza che potrà realizzarsi diminuendo i piani.

L'Ingegnere Capo Messina, in pari data, concede parere favorevole, "alle condizioni del rapporto che precede e cioè con l'eliminazione di due piani".

Niente viene osservato in merito al mancato rispetto delle distanze minime.

La C.E., nella seduta del 19.12.1965, esprime parere favorevole "alle condizioni imposte dalla Sovrintendenza, secondo cui l'altezza non deve superare i mt.20,00 (piano terra + 5 elevazioni), con

335

esclusione, in detta altezza, del muro di sostegno e, pertanto, con la esclusione dell'ultimo piano che verrà cancellato dall'U.T.C. ed accettato dai richiedenti".

Tale parere si pone in contrasto con quanto osservato dalla Sovrintendenza. Infatti, computando nella misurazione dell'altezza i mt.4,80 del muro di sostegno, la costruzione dovrà realizzare una altezza maggiore a quella fissata dalla stessa Sovrintendenza. E ove si considera che il muro di sostegno, in quanto tale, non esiste, sorge legittimo chiedersi, il perchè, nella misurazione, sia stata esclusa l'altezza di detto muro.

Infatti, da un sopralluogo eseguito dal Dott.Di Cara con il Geom.Carrera in data 14 ottobre 1966, è risultato che là dove avrebbe dovuto essere eretto il muro di sostegno, vi sono invece vani liberi che fanno presumere la loro destinazione a magazzini.

Sta di fatto, però, che l'U.T.C. ha apportato le modifiche disposte dalla C.E. Ha firmato, peraltro, soltanto il sig. Pullara; che consistono nella eliminazione di un solo piano rispetto al lato Nord per cui l'altezza viene a ridursi a mt.20 e di altro solo piano rispetto al lato Sud, con riduzione della relativa altezza a mt.24,70.

In data 15.12.1965, l'Assessore Gallo stabilisce, pertanto, il rilascio della licenza edilizia n.620 dell'8;1.1966 alle condizioni imposte dalla C.E.

Nulla viene osservato per quanto riguarda l'accertata violazione dell'art.86 del R.E. (distanza e numero dei piani superiori al consentito.)

1332

Pos. N° I372

LICENZA N° 619 INTESTATA A:

DE CASTRO CALOGERO

Il relativo fascicolo, al momento dell'ispezione, risultava in possesso dell'Autorità giudiziaria.

=======

.....

Pos. N° I649

LICENZA N° 618 del 28.II.65 (F.to Gallo)

GIARDINA EMANUELE E GIAGENTI CELLIA (S.Leone)

Proprietario: Giardina -Giagenti

Prog. Dir.Lavori: ing. Iannicelli Giuseppe.

Trattasi di una costruzione in S.Leone per la quale si sono riscontrati i seguenti rilievi:

1) Manca il parere dell'U.S. (dato solo in sede di C.E.)
2) La cauzione doveva essere L.85.000.=(I7X5.000) invece è stata versata nella misura di L. 65.000.= (quietanza n.I46del 9.I2.65).
3) Agli atti una diffida della Prefettura del 22 22.9.66 alla Ditta a provvedere entro 15 giorni a trasmettere il collaudo delle opere in c.a.

======

Pos. IC10

LICENZA N° 617 del 23.I2.65

NOBILE - PALUMBO E CALANDRA

La sopraelevazione in Via Tortorelle.

Nessun notevole rilievo, tranne che manca il parere della Sovrintendenza essendo la Via Tortorelle vincolata dai punti di vista.

=====

Pos. N° I840

LICENZA N° 615 del 27.I2.65

BARBERO ALDO

Costruzione villino in S.Leone

Nessun notevole rilievo?

1/1/33

Pos. N° I775 **337**

LICENZA N° 6I5 del 20.I2.65

IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE AGIP IN VIA IMERA.

Istanza del 29/7/65 per la costruzione di un impianto di rifornimento carburanti a valle della Via Imera, da parte dell'Agip, rappresentata dal Direttore della Filiale di Palermo, dott.Guido Manfredonia.

Dal sopralluogo eseguito dal Geom. Cuffaro risultano osservate tutte le norme del R.E.

Il Genio Civile in data 20/9/65 dichiara idonea l'area relativa.

La C.E. nella seduta del IO.I2.65, esprime parere favorevole.

Viene così rilasciata la licenza edilizia n.6I5, del 20.I2.65 a firma dell'Ass. Gallo. La cauzione viene pagata in L.I5.000.=
I diritti di istruttoria in L.2.000.=

SI OSSERVA

I) La dichiarazione ex art.5 è firmata soltanto dall'Ing. Achille Gallo, nella qualità di Direttore dei lavori. Per quanto riguarda il proprietario ed il costruttore, v'è la seguente firma:"Agip Soc. per azioni(proprietario) ed Agip soc. per azioni (costruttore)" anzichè la firma del legale rappresentante della stessa società.

   Dagli atti risulta che la Ditta costruttrice è la ditta fratelli Vinti, la quale, però, non ha sottoscritto la dichiarazione ex art.6 R.E.

2) La Prefettura di Agrigento in data 25.II.65 sollecita la predetta impresa a produrre il certificato di collaudo dell'opera in c.a. a servizio della costruzione in oggetto, e viene assegnato, per ciò, il termine di gg.I5, termine già scaduto al momento dell'ispezione.

   Non si ha notizia, dal fascicolo, dell'ulteriore corso della pratica.

Pos. I52I 339

LICENZA N° 6I4 del I6.I2 65

GIULLA GIORLANDO E ALONGI FRANCESCO - Fabbricato in S.Leone.

====

Con istanza del I0.I0.64 i sig.. Giulla e Alongi chiedono una licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato comprendente 4 appartamenti a carattere rurale, per uso "abitazione stagionale".

In data 29/I0/64 il relativo progetto venne trasmesso all'U.T., il quale in data I3.II.64, così si esprime: "il rapporto tra area coperta e area edificabile supera di mq I0. Si esprime parere in sede di C.E.".

I diritti di istruttoria vengono pagati in L. 3.200 sulla base di n.I6 vani.

La cauzione viene stabilita in L.40.000

Dal sopralluogo eseguito dal Geom. Cardella il I6.3.65 non risulta alcuna violazione delle norme del R.E.

La C.E. nella seduta del 6.5.65 esprime parere favorevole.

In data I0.I2.65, i predetti chiedono il rilascio della licenza edilizia solo per il piano terra, licenza che viene concessa in data I6.I2.65 al n.6I4 ed a firma dell'Ass.. Gallo.

SI OSSERVA:

I) Violazione art.3, n.2 del R.E. non essendo stato prodotto il grafico a colori.

2) Risulta invece rispettato il rapporto tra area coperta e l'intera superficie del lotto (mq I50,20 su una estensione di mq 440), contrariamente all'assunto dell'Ufficiale Sanitario.
Esiste agli atti, infatti, altro parere dello stesso organo dato il 23.3.65 che è del tutto favorevole.

=====

Pos. I° I795

LICENZA N° 6I3 del I4.I2 65 (F.to Gallo)

MESSINA GIUSEPPE (S.Leone)

Trattasi di una costruzione in S?Leone.

Nessun notevole rilievo.

I/3/65

Pos. N° I535 339

LICENZA N° 612 del 8.I2.I965

Cacicia Salvatore:Proprietario (poi Montana Lampo)
Ing. Fabiano: Prog. Dir.Lav.
Montana Lampo: costruttore

======

Domanda del I8.IO.64 per la costruzione di un edificio in Via Dante composto di 7 elevazioni (6 piani oltre il piano terra) per un'altezza di m.25.

L'U.T. rileva che la costruzione è in aderenza a ovest e ad est mentre si distacca di soli m. 2,50 dal confine sud. Pertanto il progetto viola l'art 86.

L'Ing.Capo il 27.3.65 dà parere contrario, per violazione R.E. successivamente aggiunge "però trattandosi la sola pratica Cacicia parere favorevole non essendo superata la lunghezza massima della.;;;.illegibile;;;.di m.30 salvo il rispetto delle distanze di m. 4 dal confine sud". Vuol dire l'Ing.Capo che l'edificio in argomento in adiacenza ad ovest con l'edificio Triassi e ad est con l'edificio Natalello, viene a superare la lunghezza regolamentare di m.30. Ma se si considera singolarmente l'edificio Cacicia detta lunghezza massima non viene superata

Evidentemente per stabilire la lunghezza massima non si deve considerare singolarmente l'edificio Cacicia in quanto lo spirito della norma regolamentare è quello di vietare fronti di edifici superiori a m.30 In ogni caso, nella fattispecie, poichè non si è in presenza di edifici già costruiti, in quanto per l'edificio Triassi era in corso d'esame il relativo progetto, mentre per l'edificio Natalello era stata da poco rilasciata licenza, viene ad essere più grave la violazione dell'art.86

La C.E.dà parere favorevole alla sola condizione che l'edificio si distacchi di m.4 dal confine sud.

Alla medesima condizione viene rilasciata la licenza, la quale è intestata al costruttore Montana Lampo che nel frattempo si è sostituito nella proprietà del terreno da edificare.

[illegible] RILIEVI

1) Il calcolo dei diritti d'istruttoria è fatto per L.1[illegible].20[illegible] 340 in [illegible] sono stati incassati L.20.000 (cioè per 100 vani).

2) La cauzione fideiussoria è di appena L.320.000 (cioè per 64 vani)

3) Sopratutto, il progetto presentato al Comune (redatto il 1[illegible].10.64) è notevolmente difforme da quello recante il N.O. della Sovrintendenza (redatto il 23.10.63). Infatti nel primo l'altezza dell'edificio relativamente al prospetto opposto alla Via Dante è di m. 25 mentre nel secondo è di m.30,80.

=======

Pos. N°1538

LICENZA N° 611 del 9.12.65

[illegible] ANGELO E FRATELLI (Zona Ia intensiva)

===

Con istanza in data 1[illegible].4.64, il Sig. Sanfilippo Angelo, in nome proprio e per conto dei fratelli Rosa, Filippo, Giuseppe e Carmelo chiede il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un [illegible] ricetto di civile abitazione in via Sottobibirria (su terreno di proprietà degli stessi).

Il progetto prevede la costruzione di un piano interrato, nonchè di [illegible] elevazioni al di sopra di Via Sottobibirria.

Il progetto medesimo viene quindi vistato favorevolmente a condizione, dal comando VV.FF. (23.4.64) e dall'uff. del Genio Civ. ([illegible].64)

La Sovrintendenza ai Monumenti, però, con nota n.1213 del 2[illegible].12/64, diretta agli interessati, fa presente di essere disposta a concedere il proprio N.O. "purchè venga ripresentato il progetto che prevede il solo pianterreno più due elevazioni".

L'Ufficiale sanitario, in data 10.3.65, espr,me parere contrario perchè si viene a violare l'art.39 e l'art.86 del R.E.

Eguale parere contrario viene espresso dal tecnico accertatore (relazione di sopraluogo in data 26.5.65) attesocchè non vengano [illegible] le prescrizioni della Disposizione edilizia di cui all'art.86 del R.E. (altezza a monte m.28 e m.3[illegible] a valle [illegible]

e lunghezza dell'edificio superiore - m.53,IC invece di m.50).

341

L'Ing.Capo dell'U.T., quindi, esprime il proprio parere condizionato ma non precisando, però, quali siano le condizioni da imporre. Sul progetto de quo, la C.E. nella seduta del 5.3.65, esprime parere favorevole, a condizione che venga eliminata l'ultima elevazione. Su tale verbale si legge "Il Dr Musumeci dichiara che l'edificio è fuori dal punto di vista della P.za Bibiena". Secondo tale affermazione, quindi, il N.O. non era necessario, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa Soprintendenza, che addirittura riduce l'altezza del fabbricato, ai fini del rilascio del N.O. richiesto.

La licenza edilizia n.611 infine viene rilasciata il 9.12.65 alle condizioni imposte dal G.C., da, VV.FF. e dalla Sovrintendenza purchè:

1) L'altezza non superi m.N 20,70 e, quindi, con l'eliminazione del 6° e 7° piano.
2) L'edificio venga distaccato di m.6 dagli edifici viciniori.
3) Lo sporto dei balconi del 1° piano sia posto non meno di 4 m. dal piano della Via Sottobibiena. La dichiarazione ex art. 6 del R.D. viene resa in data 9/12/65 ed il deposito cauzionale viene prestato in L. 230.000.= il 22.11.65

O S S E R V A Z I O N I

La licenza edilizia richiama il parere della Sovrintendenza ai monimenti di cui alla nota n.1218 del 29.12.64

In effetti la Sovrintendenza con la detta nota ha solo fatto presente di non essere aliena dal concedere il proprio N.O. a condizione che venisse riprodotto il progetto rielaborato per la sola realizzazione del piano terra e di due sopraelevazioni.

Agli atti, però, non risulta che sia stato riprosentato alcun progetto.

Ne consegue, contrariamente a quanto affermato dalla licenza, che la stessa è stata rilasciata senza il N.O. della Sovrintendenza (e quindi, in violazione della legge n.1497 del 29.6.1939).

Va altresì rilevato che, anche a voler considerare N.O. la comunicazione di cui alla richiamata nota 1218, la costruzione autorizzata supera di ben due piani quella prevista nella stessa nota 1218 (piano terreno più due sopraelevazioni).

342

Il piano terreno, per come si evince dal progetto approvato dalla C.E., misura m.3,30 invece dei prescritti m.4 (violazione dell'art.30 R.E.) Nulla al riguardo viene osservato dall'U.T.C.

La licenza è stata rilasciata, nonostante il parere contrario dell'U.S.. - In essa, poi, non viene fatto cenno della lunghezza dell'edificio che, per come rilevato nella relazione in data 26.5.65 dell'U.T.C., risulta non conforme alle prescrizioni dell'art 86 del R.E., perchè superiore ai limiti consentibili.

Non appare chiaro l'intervento degli organi preposti alla tutela della BB.NN. La Sovrintendenza, infatti, sostiene la esistenza del vincolo, mentre il Dr. Musumeci dichiara, come si evince dal verbale della seduta della C.E. - che la zona è fuori dal punto di vista della p.za Bibirria.

339

Pos. N° I406

LICENZA N° 6I0 del 9.I2.65 **343**

[illegible] ANGELO: Proprietario costruttore

Geom. Vincenzo di Maria: prog. Direttore Lavori.

====

I) Domanda in data 3.6.64 di Neri Angelo che chiede la sopraelevazione del 3° e 4° piano di un fabbricato esistente in Via Confalonieri.

2) Parere favorevole dei VV.FF. dell'8.6.64

3) Nota n.24I95 del 30.6.64 con cui il Comune chiede all'interessato alcuni documenti tra i quali però non è indicato il N.O. del G.C. Dal modulo predisposto dall'Ufficio ad integrazione della domanda c'è l'annotazione, nello spazio relativo al parere del G.C. : "non occorre" a firma illegibile.
Essendo l'U.T. trattandosi di sopraelevazione non occorrerebbe il N.O. del G.C.

4) Versamento diritti istruttori di L.2.000 (vani I0) quietanza n.II05 del I0.7.64

5) L'U.S. in data II.7.64 "si esprime parere contrario perchè viene violato l'art. 39 del R.E.

6) N.O. della Sovrintendenza del 23.I2.64

7) Sopralluogo del Geom. Capraro Nicolò del I2.3.65 che si limita a rilevare:

a) essendo la larghezza della Via Confalonieri m.3,45, l'altezza massima consentita poteva essere (art.39 I comma) (3,45X2) 6,90.

b) i distacchi dal lato est e nord sono inferiori a quelli prescritti dalla tabella allegata all'art.86 per la zona intensiva.

Il Geom. incaricato osserva ancora "In atto la sopraelevazione del 3° piano rispetto alla Via Solferino risulta ultimata ed abitata, mentre per la sopraelevazione del 4° piano (rispetto alla stessa Via) risulta la costruzione iniziata, ed i muri perimetrali e di catena hanno un'altezza di circa m 2,65 e conclude: "violazione dell'art. 86 del vigente R.E."

Il Geom., cioè, ha accertato che il proprietario ha già costruito senza licenza: Non risulta che il Comune abbia preso alcuna iniziativa provvedimento.

"[illegible] per violazione del R.E." del 23.3.65 dell'[illegible].

9) Nuovo parere contrario per violazione dell art 39 del R.E. da parte dell'U.S., in data 23.3.65 e successivo parere illegibile 2.4.65. 344

10) La C.E. nella seduta del 2.4.65 esprime parere favorevole a condizione che venga eliminato l'ultimo piano (così il fabbricato viene ad avere un'altezza di circa 11 metri dalla Via Confalonieri)

11) Cauzione L. 25.000 con quietanza N° 135 del 20.10.65

12) Dichiarazione ex art.6 non protocollata.

13) Licenza N° 610 dell'1.12.65 (F.to Gallo) alle condizioni di cui alla deliberazione della C.E.

R I L I E V I

1) Manca il N.O. del G.C. non richiesto ma necessario anche se trattasi di sopraelevazione.

2) La licenza è stata concessa in violazione dell'art.39 1° C. che pone un limite di altezza inderogabile (2 volte la strada): limite generale, e pertanto applicabile a ogni costruzione nel territorio di Agrigento, compresa o no nel piano di fabbricazione (escluso soltanto il vecchio centro urbano per il quale vale il limite di altezza di due volte e mezzo la strada). Infatti l'altezza raggiungibile dall'edificio in questione sul prospetto della via Confalonieri (larga m.7,45) avrebbe potuto essere m.6,00, mentre è stato autorizzato per m. 11 circa.

3) Violazione dell'art.36 per minori distacchi a est (4,00 e 3,35) e a nord (inferiori a m.4).

4) pareri contrastanti e in date diverse dell'U.S.

5) Violazione dell'art.5 R.E.: il parere dell'Ing.Capo difforme da quello della C.E. non è stato riportato nel testo della deliberazione di quest'ultima.

==========

.....

Pos. N°1189

LICENZA N°609 del 9.11.65 (F.to Gallo)

VALVERA FRANCESCO :Proprietario Costruttore

Prog.: Geom.Sardo Sutera Ettore

Dir. Lavori: Geom.Piccionello Gerlardo

====

1) Domanda del 6.11.63 per ottenere licenza edilizia per l'ampliamento di un fabbricato di proprietà dello istante in Via Duomo(cortile Carcere vecchio).

2) Parere favorevole dei VV.F. in data 5.11.63.

3) Nota del Comune all'interessato in cui si chiede di far pervenire

la bolletta comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti istruttori

((non viene richiesto invece il N.O. del G.C. - risulta infatti cancellata la parte relativa del modulo predisposto dall'Ufficio per la richiesta di documenti all'interessato). 345

4) Diritti istruttori versati in L.600.= il 31.12.63 (quietanza n.2351)

5) parere favorevole U.S. il 29.I.64

6) Parere dell'U.T. in seguito a sopralluogo (Cardella) del 21.2.64: "La via rispetto al lato est del fabbricato è di m.3,30 mentre quella rispetto al lato ovest è di m.2,80, e quella in corrispondenza della curva è di m.4,25. Rispetto alla larghezza della via il fabbricato potrà raggiungere le seguenti altezze: lato est m.8,25: lato ovest m.7,00 lato angolo m.10,50".

7) L'Ing.Capo in data 22.2.64: "si esprime parere favorevole trattandosi di lieve differenza nell'altezza rispetto alla larghezza della via."

8) Nuovo parere favorevole dell'U.T. in data 24.2.64

9) La C.E. esprime parere favorevole il 25.3.64

10) Determinazione del Sindaco (Foti) del 26.3.64 perchè si proceda al rilascio della licenza.

11) Il 5.4.64 il Comune invita a versare la somma di L.10.000 per oneri.

12) Nuova richiesta di cauzione di L. 15.000.= in data 17.11.64

13) Dichiarazione art.6 non protocollata.

14) Licenza edilizia n.609 del 9.12.63 (F.to Gallo)

R I L I E V I

I) Manca il N.O. del G.C. (si tratta di ampliamento e si ritiene che il N.O. sia necessario. Esso come si è visto nell'art.3° non è stato richiesto dal Comune.

2) La licenza è stata data per un'altezza superiore dal lato est ai limiti consentiti (9,50 circa invece di 8,25) in viol.art.39 -I°comma.

3) Violazione art.50 (I° comma ed eventualmente del 2° e ultimo comma): la strada dal lato est(dove si affacciano i balconi) è infatti di m.3, ma anche a non voler considerare questi limiti,i balconi sono stati previsti con uno sporto di m.I al posto di cm.60) e a m.3,20 dal suolo (al posto di m.4)

Queste irregolarità non sono state fatte notare dal tecnico in sede di sopralluogo nè dall'Ing.Capo e dalla C.E. in sede di esame del progetto.

Pos. N° I558 **346**

LICENZA N° 608 del 6.I2.65

MALIMA GERARDO : Propr. e costruttore
CUSTRANO PENNICA : Prog. Dir.

====

Domanda del I9.II.64 per la costruzione (sopra un esistente magazzino) di un fabbricato per civile abitazione al n.236 di Via Gioieni.

L'U.S. favorevole il 9.I2.64

L'U.T.C. (geom. Cardella) in data 26.5.65 rileva la violazione degli artt.39 e 86 perchè l'altezza supera i m.I9 (quanti cioè ne consente la larghezza della strada di, m.9,50), e la fronte dell'edificio, unitamente agli edifici attigui, supera i m.50. Non sono indicati i distacchi.

Per quanto riguarda la superficie coperta essa è di mq.I80 mentre l'intero lotto è dichiarato in mq I000. La planimetria comunque non indica i confini della proprietà nè sono acquisiti agli atti i titoli di proprietà.

2[illegible].5.65 - Parere favorevole dell'Ing.Capo per 5 elevazioni e m.I9 di massima altezza.

[illegible].5.65 - La C.E favorevole per 6 elevazioni e m.20,50 di altezza.

2I.[illegible].65 -L'Ass.Gallo, per il Sindaco, ordina il rilascio della licenza per 5 elevazioni e m.I9 di altezza sull'asse della facciata di Via Gioieni.

2[illegible].I0.65 -Lo stesso Ass.modifica l'ordine consentendo 6 elevazioni e m.20,80 di altezza a seguito dei risultati di altro sopralluogo (da chi disposto non è dato conoscere) eseguito il 22.I0.65 dal Geom. Carreca per il quale la Via Gioieni anzichè larga m. 9,50 (come da sopralluogo di Cardella) risulta larg m.I0,40 consentendo un'altezza di m.20,80

La licenza viene rilasciata alle superiori condizioni. In essa non si fa conto delle condizioni poste dal G.C. nell'autorizzazione per l'idoneità della area.

Fra queste condizioni è la seguente: "che le fondazioni dell'intero edificio siano spinte fino alla profondità necessaria per raggiungere l'argilla bleu compatta ..".

Non è, pertanto, compatibile, con la superiore condizione, che il fabbricato sia in parte costruito sopra l'esistente magazzino come prevede il progetto.

Le altre condizioni poste dal G.C. riguardano opere di consolidamento

Della zona poste a carico della ditta (di notevole importanza, e quindi dovevano essere richiamate nella licenza) 347
Manca il parere della Sovrintendenza, rientrando probabilmente la Via Gioieni nella zona vincolata del D.P.R.S. del 1957.

Cauzione di L.215.000.= anzichè L.290.000.= Infatti i diritti dell'Am.ne sono stati calcolati per 58 vani.

Si osserva ancora che, a partire dal tecnico che ha eseguito il sopraluogo, la Via Gioieni è stata considerata ricadente nella Ia zona intensiva A nella quale gli edifici possono raggiungere l'altezza massima di m. 25. Entro il quale limite, i m.19 consentiti dalla larghezza della strada (il I° comma dell'art 39 delR.E. è sempre applicabile) legittimamente entravano.
Tuttavia essendo impossibile, per la mancanza della planimetria originale, una qualunque delimitazione delle sottozone A e B nello ambito della zona Ia intensiva (le planimetrie in possesso dell'U.T. non portano tali suddistinzioni), l'unico criterio a volte applicato dall'U.T. è quello di delimitare le suddette zone con riferimento alla ampiezza della strada, facendo ricadere nell'intensiva A le zone con strade larghe da m. 14 in su, nella B le altre.

In conseguenza la Via Gioieni, larga m. 9,50 (per il Geom Cardella) e m. 10,40 (per il Geom.Carreca), ricadrebbe nella Ia zona intensiva B ove l'altezza massima degli edifici è prevista in modo inderogabile per 16 m. Pertanto quanto ritenuto dallo stesso Geom. Cardella (alt.m.21) viola l'art.86 del R.E. Violazione ulteriormente aggravata dalla C.E. (altezza m. 20,50) e quindi dal Geom Carreca (m.20,80) e dall'Ass. Gallo (per m. 20,80).

che rilascia la licenza

Pos. N°I635 348

LICENZA N° 607 del 26.II.65

IACONO ANTONIO (Costruttore: proprietaria è la madre Giglione che successivamente ha donato il terreno al figlio).

Prg. Dir?Lav.: Ing. Cassarà.

=======

Domanda del 20.4.65 per la costruzione di un edificio per civile abitazione tra l'edificio D'Alessandro in Via Nuova Favara e la Via Favara. Nella domanda si chiede anche di tener conto che la zona è fuori dal piano di fabbricazione e che quindi non può essere applicato il R.E.

Trattasi di un edificio con II elevazioni in progetto (di cui l'ultima è un piano attico) per un'altezza di m.37,90

Il 7.7.65 l'U.S. si riserva il parere in sede di C.E.

Il 29.7.65 sopralluogo tecnico - rilievo di violazione art. R.E.

Il 12.II.65 parere favorevole dell'Ing.Capo Messina "trattandosi di fabbricato che ricade fuori dal piano di fabbricazione e che quindi nessuna limitazione può imporsi per l'altezza."

Per il suo giudizio, probabilmente, l'Ing?Capo si basa su una relazione del geom. Carreca del 10.II.65, nella quale" ...come per le precedenti pratiche, si ritiene, che la Licenza di costruzione richiesta dalla Ditta in oggetto possa essere rilasciata senza limitazione dell'altezza". Comunque lo stesso geom. suggerisce di limitare l'altezza a m. 26,50.

Il 13.8.65 la C.E. è favorevole per l'altezza di m. 16massima.

L'II.II.65 disposizione dell'Ass.Gallo (per il Sindaco) di rilascio della licenza alle condizioni della C.E., a quelle condizioni poi rilasciata il 26.II.65

Come si nota, l'?ng.Capo si è pronunciato posteriormente non solo alla C.E., ma alla stessa disposizione dello stesso Ass.

La Sovrintendenza con nota del 26.7.65 s'era rifiutata di esaminare il progetto in quanto la zona non ricade sotto il vincolo paesaggistico.

Il 28.4.66 - Istanza dell'interessato di riesaminare il vecchio progetto alla luce delle considerazioni formulate nella domanda originaria.

16/345

Pos. N°1447/367

349

LICENZA N° 606 del 26.II.1965

I A C O N O A L F O N S O

Domanda del 29.7.64 per la sopraelevazione del piano attico (~~Cortile~~) (6a elevazione) di un edificio in Via Cicerone.

Parere contrario dell'U.S. in data 17.9.64

Parere tecnico contrario per violazione dell'art.86 in data 15.3.65

23.3.65 idem dell'Ing.Capo . In effetti essendo la Via Cicerone nella zona estensiva media 3/B l'altezza massima è di m.14 mentre il numero dei piani è massimo 5; al contrario l'altezza prevista dal progetto raggiungerà m.21,50 sulla Via Cicerone (per 6 elevazioni) Quindi l'altezza veniva superata anche con il vecchio progetto che non contemplava il piano attico.

N.O. della Sovrintendenza in data 31.12.64

La C.E. in data 5.4.65 esprime parere contrario perchè l'edificio prevede aperture sul confine, cioè per tutt'altri motivi di quelli evidenziati dall'U.T.C. e dall'U.S., nè cura di riportare nel merito nella sua deliberazione il parere contrario dell'Ing.Capo come vuole l'art.3 del R.E.

L'interessato dichiara in data 2.3.65 che il terreno retrostante il fabbricato sulla (cioè quello dove danno le aperture denunciate dalla C.E.) è di sua proprietà.

Il progetto ritorna in Commissione il 4.3.65, senza che siano stati acquisiti agli atti i titoli di proprietà che interessano nè predisposti alcuni sopralluoghi e chiarimenti tecnici, e viene approvato "considerato che la zona consente l'edificazione fino a m.21,50 (vedi m.I, art.86 del Regolamento Edilizio) e che l'altezza come prevista attualmente dal progetto la quale Commissione... per la Via Cicerone, considerato che le maggiori altezze rispetto a m.20 all'accertamento dell'ufficio, è contenuto nella tolleranza stabilità ...

Trattasi di uno dei tanti esempi in cui si vuol fare ricadere la Via Cicerone fuori dalla zona estensiva media 3/B per la quale la tabella di tipizzazione specifica "nel rione Via Cicerone".

La licenza è stata rilasciata per m. 20.

Manca l'autorizzazione del G.C.

Contro il progetto sono stati avanzati due esposti, da tale Castaldo Salvatore il primo, registrato il 31.5.65, con il quale dichiara che Iacono Salvatore con contratto rogato dal not.Schifani il 3.5.62 si era obbligato nei suoi confronti a non costruire per più di 5 elevazioni, al massimo, a costruire locali per lavanderia oltre la 5a elevazione.

Con l'altro esposto del 17.9.65 si denuncia che Iacono aveva iniziato i lavori del primo attico e chiedo copia della licenza.

Pos. N° I482

350

LICENZA N° 605 del I7.II.I965

RUOPPOLO G. : Proprietario Costruttore

CASSARO : Progettista e Direttore.

Domanda del 30.7.64 per la costruzione di un edificio per civile abitazione nel villaggio satellite lungo la strada per S.Leone.

Trattasi di un edificio di 3 elevazioni per m.I2,50

Il progetto va in C.E., con i pareri favorevoli e i N.O. di rito una prima volta in data 6.5.65. Ma viene respinto "essendo stati superati nella progettazione dell'edificio il limite massimo consentito nella zona relativamente all'altezza".

Probabilmente la C.E. si riferisce al limite dei I2 m; per la zona di S.Leone cui è prossima l'area dove sorgerà l'edificio in argomento.

Nonostante la superiore motivazione di rigetto della domanda da parte della C.E.K, l'interessato in data I0.3.65 "essendo venuto a mia conoscenza, tramite l'U.T.C. che il progetto ..... non è stato approvato dalla onorevole commissione edilizia perchè ritenuto troppo adiacente allo stradale Agrigento S.Leone, fa presente di avere apportato modifiche sulla disposizione planimetrica..." dell'edificio.

Infatti presenta delle nuove planimetrie con maggiore distacco sia, dalla strada per S.Leone sia dalla strada vicinale.

La C.E., cui il progetto ritorna il 29.3.65, approva a condizione chel'edificio sorga nell'area segnata in rosso nella planimetria. Nessuna osservazione sull'altezza.

Non risulta in nessun modo se alcuno abbia precedentemente osservato l'eccessiva adiacenza alla strada per S.Leone (in realtà se ne distaccava di m.4,00.).

Pos. N° I603

LICENZA N° 604 del I7.II.I965

(LICENZA N° 288 del 27.7.I964) 351

GEBBIA CALOGERO E MICHELE: propr. e costr.

VAIANA : Dir.Lav.

Sopraelevazione di un edificio in Via Solferino.

P R E M E S A

I Gebbia avevano presentato in data I2.II.62 domanda per la costruzione dell'edificio che si vuole ora sopraelevare e il cui originario progetto prevedeva soltanto piano terra e primo piano.

Il progetto andato in C.E. una prima volta il I2.7.63 ne fu respinto perchè venisse presentata nuova planimetria della zona per meglio accertare la situazione dei luoghi, non risultando chiari i confini dell'area su cui si voleva edificare.

La nuova planimetria presentata il 3.8.63 nulla però chiarì come da rapporto tecnico del 6.9.63.

La C.E. il I3.4.64 si limitava ad esprimere parere favorevole e conseguentemente venne rilasciata la licenza n.288 del 24.7.64

Sul preesistente edificio di due piani se ne vogliono ora elevare altri 4 per un'altezza complessiva di m.I9,20.

Il tecnico comunale Cuffaro (rapporto del I9.6.6) dichiara la zona fuori dal centro urbano e del piano di fabbricazione, mentre il rapporto tecnico (Cardella) relativo al prog. originario dichiara la zona compresa nella I^a Espansione, non muove alcun rilievo, ma il Geom. Salemi annota in data 30.7.65: (*)
"sarebbe opportuno prima del rilascio della licenza fare il punto sulla situazione dei luoghi". Pare, quindi, siano rimasti i dubbi che in merito erano sorti all'inizio.

L'Ing.Capo non predispone altro sopralluogo, ma dà parere favorevole (5.I0.65).

Il progetto va in C.E.il 6.I0.65 la quale esprime parere favorevole sebbene manchi la relazione tecnica che deve accompagnare i progetti, l'autorizzazione del G.C. per l'idoneità dell'area (esisteva per il precedente progetto ma evidentemente, poichè il certificato d'idoneità, viene rilasciato in relazione a ciscuna opera, non può essere utilizzato per il progetto di sopraelevazione.

Manca inoltre il parere della Sovrintendenza che era stato richiesto per il primo progetto, e il titolo di proprietà dei luoghi.

Inoltre il piano terreno è di m.3 in violazione dell'art.3 R.E.

(*) del piano di fabbricazione. Il Geom. Cuffaro 348

352

Pos. N° I732

LICENZA N° 603 del I7.II.65

CASSARO D'AMICUGLIA : Propr. e costr.

CASSARO: Prog. e Dir.

Domanda del 25.7.65 per la costruzione di un villino in S.Leone.

NESSUN NOTEVOLE RILIEVO

=====

Pos. N°I73I

LICENZA N° 602 del I7.II.65

CASSARO VINCENZO

Trattasi della costruzione di un villino in S?Leone

NES UN NOTEVOLE RILIEVO?

=====

Pos. N° I672

LICENZA N° 60I del I7.II 65

Domanda del 5.4.65 per la sopraelevazione di un secondo piano (di una camera e cucina) in Giardino Gallotti. (Ragusa Giovanna)

NESSUN NOTEVOLE RILIEVO

=====

Pos. N°I764

LICENZA N° 600 del

D'AGATA GAETANO

Il fascicolo relativo è stato esaminato unitamente a quello relativo alla licenza N° 7IO cui si rimanda. (26)

=====

Pos. N° I680

LICENZA N° 599 del I7.II.65

ALBA e D'ORO : Proprietari

SCIARA : costruttore

IANI: Direttore

Domanda del IO.4.65 per la costruzione di un villino in S.Leone.

Nessun notevole rilievo tranne che il direttore dei lavori sul modulo d'ufficio è l'Ing. Nicolò D'Alessandro (I7.4.65), mentre sulla dichiarazione ex art 6 è il geom. Neri Giuseppe (I3.II.65).

(26) Cfr. pagg. 830-831. (N.d.r.)

Pos. n. 898 353

TABBONE Stefano

Licenza n. 598 del 17.10.1964

Propr.-costrutt. : Stefano TABBONE
Prog. - Dir.Lavori : Ing. A.Spitali

Domanda del 5.11.1962 per la costruzione di un edificio di civile abitazione a monte del complesso edilizio Tabbone di Via Gioeni, lungo la Salita Madonna degli Angeli.

L'edificio avrà la forma di "T" e si addosserà al "grattacielo" Tabbone, con il braccio minore destro.

Del progetto esistono due serie di elaborati. La prima serie non è stata presa in considerazione, perchè il Genio Civile non ha concesso l'autorizzazione a costruire. In effetti la Ditta Tabbone, in primo tempo, avrebbe voluto usufruire del certificato d'idoneità dell'area relativa al complesso edilizio che aveva costruito precedentemente nella stessa zona di Via Gioeni.

Su esplicita richiesta del Comune, fu fatta istanza di altro certificato d'idoneità che il G.C. negò con nota del 5.2.1963 perchè il nuovo fabbricato veniva a poggiare sul muro di sostegno della salita Madonna degli Angeli (da una nuova istanza di Tabbone, registrata il 22.8.1963, risulta che gli edifici lungo la scalinata sono stati fatti sgomberare).

Rielaborati i progetti ed illustrate le opere tecniche di consolidamento della zona che la ditta aveva eseguito (si veda nota dell'Ing. Spitali del 19.8.963) il Genio Civile con nota dell'8.9.963 concesse l'autorizzazione.

Ufficio 350

L'edificio prevede un'altezza sul prospetto-sud (cortile privato di Gaeta) di mt. 24 + 2 piani (attico e super-attico) per altri metri 7, per un totale di mt.31 circa, con 9 elevazioni (compresi piano-terra e piani attici).

Parere favorevole dell'Uff. Sanitario (il 17.3.63) "subordinatamente alle decisioni dell'amministrazione per quanto riguarda la maggiore altezza di mt. 25".

Il 26.10.1963 il Tecnico comunale, Ing. Butticè, dà sostanzialmente parere favorevole e suggerisce l'opportunità di applicare l'ultimo comma dell'Art. 39 R.E. considerato che "il fabbricato in progetto viene ad armonizzare tutto il complesso già costruito....e migliora sensibilmente lo stato attuale dei luoghi...."-

Le altezze riportate dal Tecnico, di mt. 21 e mt. 17 ai cantoni sud-ovest e nord-ovest, non tengono conto dei piani attici e sono misurate dal piano della salita Madonna degli Angeli. E' implicito, dunque, anche nel parere del tecnico, dato il riferimento all'ult.c. dello art. 39, che le misure dell'edificio superino quelle regolamentari e, pertanto, la licenza doveva essere concessa con la particolare motivazione del citato ult.c., qualora ne fossero esistiti i presupposti, e comunque con la procedura di legge. Ma il parere favorevole della C.E. del 13.4.1964 non fà nemmeno riferimento all'ultimo comma dell'art. 39 per la maggiore altezza, limitandosi ad approvare sic et simpliciter. (Precedentemente - il 30.10.1963 - l'Ing.-Capo aveva confermato il parere favorevole dell'Ing. Butticè).

Non è stata quindi seguita la procedura dell'u.c.

dell'art. 39 e, comunque, superando l'edificio l'altezza di mt. 25,00 dalla stessa salita Madonna degli Angeli, era necessario fare ricorso alla procedura del 3° comma dell'art. 39 R.E. ed alla procedura di legge.

Contro il progetto sono stati avanzati i seguenti esposti :

1) - tele del 2.12.963 : denuncia la violazione degli artt. 1-3-4-43-44 del R.E. e l'occupazione del Cortile Gaeta e del suolo interposto tra questo e la salita Madonna degli Angeli (f.to Flora-Savino, ecc.);
2) - tele del 17.1.966 : chiede la verifica delle distanze e se è stato occupato suolo demaniale.

In effetti i distacchi minimi tanto degli edifici di fronte sulla salita Madonna degli Angeli quanto dall'edificio ad est (complesso Tabbone esistente) sono di circa mt. 8,00. - Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico (forse lo stesso cortile privato Gaeta e lo spazio tra quest'ultimo e la salita Madonna degli Angeli) si è rilevato quanto segue : il progetto in argomento andò una prima volta in C.E. nella seduta n. 25 del 30.10.963 e rinviato (1) tra l'altro, perchè l'interessato producesse i titoli di proprietà del luogo con particolare riferimento al Cortile privato Gaeta e per accertare se si fosse occupato suolo comunale. Con nota del 10.12.963 il Comune comunicava la decisione della C.E. all'interessato, il quale con nota del 10.2.964 trasmetteva gli atti richiesti.

Di questi atti, tuttavia, non vi è traccia nel fascicolo : esiste solo la carpetta che avrebbe dovuto contenerli.

(1) per sopralluogo. Eseguito il sopralluogo tornò in C.E. nella seduta successiva del 5-12-963 e rinviato,

356

Non si ha modo di stabilire come sia stata risolta la questione della proprietà del suolo. Non risulta infatti che l'U.T.C. abbia comunque relazionato in merito, nè che la C.E. abbia svolto, sempre in merito, alcuna discussione, essendosi limitata, nella seduta del 13.4.1964, ad approvare il progetto senz'alcuna condizione.

VV/353

Pos. N° I642

LICENZA N° 597 del II.I0.65

NARALDINO CALOGERO **357**

Domanda del I3.3.65 per la sopraelevazione di un terzo piano, oltre il piano terreno, di un fabbricato in Via Acrone.

Niente da rilevare tranne che manca il N.C. della Sovrintendenza.

Il Geom. Salemi, in sopralluogo, afferma che la zona dove sorgerà l'edificio non rientra in quella vincolata.

Da un esame non approfondito delle planimetrie apparirebbe, invece, che la zona ricade sotto il vincolo dei punti di belvedere, esattamente il belvedere N°3 stabilito dalla Com. Prov. tutela bellezze naturali nella seduta dell'8.3.64.

=====

Pos. N°I754

LICENZA N° 596

LARBO GIOVANNI E SETTIMO

Il relativo fascicolo, al momento della ispezione, risultava in possesso dell'autorità giudiziaria.

=====

Pos. N°555 I3I2

LICENZA N° 595 del 22.I0.65

CALANDRINO SALVATORE

Domanda del 6.3.64 per la costruzione di un fienile -deposito derrate in Giardina-Gallotti.

Tutti i pareri favorevoli, tranne quello del comandente dei VV.FF. (in data II.3.64) contrario perchè la copertura dell'edificio deve essere in cemento armato e non in legno.

Di questa osservazione dei VV.FF. non è stato tenuto conto nel rilascio della licenza.

VI/354

Pos. N° 1550

LICENZA N° 594 del 22.10.1965

358

NAVARRA GASPARE :Progr. Costr.
ARPAIA CALOGERO: Prog. Dir. Lav.

Domanda del 13.10.64 per l'approvazione in sanatoria di un progetto di fabbricato per civile abitazione (in Via Confalonieri) composto da un piano terra e 4 sopraelevazioni.

Non è traccia nel fascicolo, del rapporto del tecnico comunale nè dell'Ing.Capo (a cui pareri, comunque sono riportati nel modulo di ufficio a integrazione della domanda come favorevoli a condizione della eliminazione degli ultimi due piani. Pertanto non è possibile stabilire quali accertamenti siano stati fatti in merito.

In ogni caso, trattandosi di domanda in sanatoria, non avrebbe avuto senso concedere la licenza (come fu concessa) a condizione della eliminazione degli ultimi due piani senza prendere gli opportuni provvedimenti (dei quali non è traccia) per i piani costruiti in più/.

ALTRI RILIEVI

1) La superficie coperta è di 100/100 dell'intero lotto (mq 78)
2) Il progetto più lungo dell'edificio è inferiore al limite minimo di m.12 stabilito dalla tabella di tipizzazione edilizia (la Via Confalonieri è nella zona intensiva).
3) Il progetto presentato alla Sovrintendenza e da questa approvato è diverso da quello presentato al Comune in quanto presenta un piano in meno.
4) E' stato eseguito deposito cauzionale di L.30.000.= anzichè L. 75.000.= Infatti per diritti all'UTC sono stati pagati L. 3.000 per 15 vani.

VV/355

Pos. N° 1797

LICENZA N° 593 del 22.10.1965 **359**

ANALFINO MICHELE :Propr.Costr.

VAIANA: Prog.

=======

Domanda del 29.7.65 per ampliamento e sopraelevazione di un 4° piano di un fabbricato lungo la passeggiata archeologica.

L'U.T. il 30.9.65 aveva rilevato che la costruzione presenteva dei corpi in aggetto alti sul piano stradale m.3.

Manca il rapporto tra la superficie coperta e l'intero lotto.

Tutti gli altri pareri favorevoli. M.O. Sovr. (27.7.65);

Per quanto riguarda gli aggetti si ricorda che il progetto originario (intestato ad Alfano Calogero) era stato licenziato anche alle condizioni dell'ANAS (la quale è interessata poichè l'edificio insiste sulla statale 113). Le condizioni poste dall'ANAS erano che eventuali aggetti non fossero posti ad un'altezza inferiore ai m.4,50 dalla strada.

Manca la dichiarazione ex art.6

Manca l'autorizzazione del G.C.

Con domanda del 6.11.65 è stato presentato un progetto di variante al precedente. La variante consiste nell'avere portato la quinta elevazione, che nel primo progetto era prevista in arretrato, in linea col piano sottostante.

Dal sopralluogo tecnico del; 23.5.66 risulta che l'opera per la quale si chiedeva licenza era già costruita.

Nessun provvedimento pare sia stato preso.

La pratica, comunque, è ferma al parere del tecnico comunale.

Vi/356

Pos. N° I368/I693

LICENZA N° 386 del I7.II.I964 (Papadia)

LICENZA N° 470 del 22.3 .I965 (Papadia) **360**

LICENZA N° 592 del 22.I[illegible].I965 (Riggio Salv.)

PAPADIA MARIA VED. PINAZZI AGRO' poi
RIGGIO SALVATORE
Prog. Ing.Cannarozzo Lopes.

=====

LICENZA N° 386

I) La prima licenza fu concessa su domanda di Papadia Maria con bollo d'entrata del 4.9.64 per una costruzione di civile abitazione in Via Manzoni (ex Circumvallazione sud).
Nel fascicolo non si rinvengono i prospetti relativi a questo primo progetto che andò in C.E. il 9.II.64 e che è stato da esso approvato a condizione che l'edificio non superasse i m. 25 di altezza tanto sulla via Manzoni quanto sulla Nuova via (prospetto sud) tra le quali c'è un dislivello di circa 30 m., realizzando una costruzione a scalare.
Dalla relazione tecnica del 3I.I[illegible].64 s'evince che il progetto prevedeva invece 8 piani (un attico compreso, sulla Via Manzoni) e I4 sul prospetto sud rispetto al piano di campagna (poi via Nuova).

5) Il progetto è andato in C.E. senza il previo N.O. della Sovrintendenza perchè, accogliendo l'esposto dell'interessata, il 2I.IO.64, firmato da Riggio Salvatore quale costruttore, l'area non fu ritenuta soggetta a vincolo dell'U.S. su parere del Geom. Carroca. In realtà questo primo progetto andò alla Sovrintendenza e n'ebbe il N.O. il 3.II.64. Una copia di questo progetto sarà poi approvato dalla C.E. il 3I.7.65 unitamente al progetto di sopraelevazione del 7° piano di cui sarà detto avanti nonostante i due progetti differiscano.
Infatti il primo (quello con il nulla osta della Sovrintendenza) è composto rispetto alla Via Manzoni di 8 elevazioni di cui l'ultimo è piano attico rientrato di metro, l'altro di 8 elevazioni normali.

2) Il parere dell'Ing.Capo favorevole per 25 m. sulla Via Manzoni.

3) L'U.S. esprimerà parere in sede di C.E. per maggiori ragguagli.

4) Pagati per questo primo progetto L.69.000.= per diritti all'U.S.

6) Manca agli atti l'autorizzazione del G.C. ma è richiesta la nota n.7617 del 24.7.64

7) Manca la dichiarazione ex art.6

8) Cauzione L. 1.050.000.= anzichè 1.740.000.= (infatti i diritti all'A.A. furono pagati per n.348 vani).

361

La licenza N° 386 è stata rilasciata alle condizioni della C.E.

LICENZA N° 470

In data 27.II.64 la stessa Papadia presenta un progetto di modifica. A detta del Geom. Carreca, (relazione del 10.I.65) la modifica consiste nell'arretramento del piano attico di m.3,50.

Nessuna altra modifica pare sia stata apportata al precedente progetto. Infatti il nuovo continua a prevedere 14 piani sulla Via Nuova per m. 46,20 circa.

Il Geom. Carreca si limita ad affermare che con la eliminazione del; piano attico l'edificio può essere realizzato in quanto non verrà a superare i m.25 sulla Via Manzoni. Tace della precedente condizione posta dalla C.E. cioè che l'edificio venisse costruito a scalare in modo da rispettare l'altezza massima di m. 25 anche sulla Via Nuova (e non l'altezza di m.46,20 sia pure ridotta del piano attico.)

L'Ing.Capo l'U.T.I.65 esprime " parere favorevole in conformità del rapporto che precede".

La C.E. il 12.II.65 così delibera: "... ad unanimità esprime parere favorevole a condizione che venga eliminato il piano attico giacchè questo verrebbe a superare l'altezza massima di m. 25 rispetto alla Via Manzoni.. Il tutto in conformità al; parere dell'U.T.". Si consente, pertanto, che l'edificio sulla Via Nuova raggiunga un'altezza superiore ai m. 40.

Versate altre L.550.000.= di cauzione.

Manca la dichiarazione ex.art.6

14/1/358

Secondo la dichiarazione degli interessati di cui al modulo di ufficio ad integrazione della domanda, in data 26.II.64 la superficie netta del lotto è mq 1600 e quella coperta mq580.

Nella precedente dichiarazione in data 26.6.64 risultava invece rispettivamente mq 2075 e mq 1030.

L'U.T. non ha mai accertato il vero rapporto tra lotto e superficie coperta.

L'U.S. il 10.3.65 (cioè qualche mese dopo essersi pronunciata

la C.E.) si riserva di esprimere parere in sede di C.E. per maggiori ragguagli tecnici. 362

Licenza rilasciata a Papadia Maria alle condizioni della C.E. (N.17[illegible])

Sebbene la licenza sia stata rilasciata a Papadia e non risulti che alla stessa si siano altri sostituiti, Riggio Salvatore avanza domanda di certificati allo stato grezzo il 10.8.65 e gli vengono rilasciati.

Il Riggio Salvatore appare costruttore nell'esposto del 28.10.64 di cui s'è detto avanti. Lo stesso appare quale proprietario nel certificato di inizio e fine lavori di un appartamento rilasciato a tale Mendolia Antonio il 24.3.66

LICENZA N° 592

In data 26.4.65 Riggio Salvatore chiede licenza di sopraelevazione di un 7° piano (oltre il piano terra) sulla Via Manzoni (sulla Via Nuova è il 14°). Trasformando così in un piano normale quello che nei precedenti progetti era un piano attico.

Il Geom. Cardella dell'U.T. ha fatto rilevare la violazione della tabella di tipizzazione di cui all'art.86 R.E. per maggiore altezza tanto sulla Via Manzoni (m.26,50) quanto sulla Via Nuova (m.45,20) e ricorda altresì la condizione posta nel rilascio della licenza N° 470 e cioè che venisse eliminato il piano attico che ora si ripropone con l'aggravante che diventa un piano normale.

L'Ing.Capo, l'Ing.Butticè, il 3.7.66 "visto il rapporto che precede si esprime parere favorevole "trascura di precisare i motivi che lo fanno dissentire così categoricamente dal tecnico com.

Il 31.7.65 la C.E. delibera: "l'altezza del fabbricato verrebbe a superare di m. 1,50 i m.25 rispetto al la via Manzoni che la commissione accorda in applicazione della tolleranza consentita di m.1,50 deliberata dalla stessa commissione precedente ed in conformità a medesima deliberazione della Giunta Comunale.

Pertanto ad unanimità si approva con parere favorevole."

Il nuovo progetto non è stato riproposto alla Sovrintendenza.

Manca la dichiarazione ex art.6

Manca il parere dell'U.S.

[illegible]/369

POS. 1604

LICENZA N. 591 del 22.10.1965

ANALFINO Michele (propriet. e costruttore)
Vaiana (direttore e progettista)

Domanda del 10.12.1964 per l'ampliamento dell'appartamento sito al 2° piano (3^ elevazione) di un fabbricato sito in via Mandracchia (centro urbano).

N.R. tranne che lo spigolo della nuova costruzione verrà a distare appena m.2,50 dallo spigolo dell'edificio frontestante come da rilievo di sopraluogo tecnico.

POS. 1728

LICENZA N.590 DEL 18.10.1965

SOCIETA' IMMOBILIARE AGRIGENTINA (Propriet. e Costrutt.)
ING. D'ALESSANDRO (Progettista e Direttore)

Domanda del 18.8.1965 per l'ampliamento e la sopraelevazione di un edificio per clinica (La Casa di Salute Villa Letizia) in via Maddalena.

27.7.1965 N.O. Sovrintendenza; 21.8.1965 - N.O. VV.FF.

2.10.1965 - Il geometra Carreca, sopraluogo, non procede ad alcun accertamento o controllo. Si limita ad affermare che "la costruzione ricade fuori del piano di fabbricazione e pertanto non sono applicabili le norme del R.E. - La zona ricade fuori dal vincolo archeologico".

5.10.1965 - L'U.S. dà parere favorevole sotto l'aspetto igienico sanitario; ripete inoltre la stessa assunzione del tecnico per quanto riguarda l'applicabilità del R.E.

5.10.1965 - Favorevole l'Ing. Capo

6.10.1965 - Favorevole la C.E.

12.10.1965 - ordine rilascio licenza (Gallo)

18.10.1065 - licenza rilasciata

VI/360

363
364

Secondo le dichiarazioni di cui al modulo di ufficio a integrazione della domanda, l'edificio misura m.12,50 di altezza e avrà, in parte, 4 elevazioni - Disterà dai confini m.15 a Nord, Est e Sud e m.4 a Ovest. Dalla planimetria i confini Ovest e Sud non sembrano corrispondere a quelle dichiarate.

Per tratti, infatti, sembra, si costruisca sul confine.

La costruzione è fuori del vincolo archeologico e quindi non è necessario il N.O. della Sovrintendenza alle Antichità.

Manca la denuncia alla Prefettura delle opere in conglomerato cementizio.

POS. 1212/1735

LICENZA N. 589 del 18.10.1965
LICENZA N. 358 del 27.10.1964
LICENZA N. 319 del 5.9.1964

Progettista e Direttore dei lavori : VAIANA

Domanda per la sopraelevazione del 7° piano di un edificio costruito in via Dante.

Premessa :

27.11.1963 - De Francisci Domenico presenta il progetto di un edificio da costruire in via Dante.

Il superiore progetto prevedeva un'altezza di m.27,30 (8elevazioni) a la costruzione in aderenza, sia ad est sia ad ovest, degli edifici Copraro e Montana con totale utilizzazione dell'area edificabile.

30.XI.1963 - N.O. Vigili del Fuoco
9.1.1964 - Autorizzazione della S.C.
5.2.1964 - Il De Francisci presenta, in sostituzione del precedente, un altro progetto che prevede un'altezza di m.23,20 sulla via Dante (7 elevazioni) e non più l'aderenza a ovest con l'difficio Montana ma il distacco di circa m.7,50 (misurati graficamente nel progetto). Costruendo così anzicchè due, un solo appartamento per piano. Motivo di quanto sopra: "...vista l'impossibilità che la C.E. non lo potrebbe approvare per l'accomunamento..."

11/64

3.1.1964 Sovrintendenza e N.O.C.

17.3.1964 - Favorevole la Sovrintendenza per un'altezza massima di metri 25.

365

8.5.1964 - L'Ufficio Tecnico e l'Ingegnere Capo si esprimono favorevolmente nei confronti di questo secondo progetto.

20.5.1964 - Parere contrario dell'Uffic.Sanit. per violazione dell'articolo 23.

1964- La C.E. rinvia il progetto per "essere adeguato all'art.43 R.E." (sul bollo della C.E. apposto all'istanza dell'interessato è citato invece a motivo del rinvio l'art.23)

22.6.1964 - Un'annotazione dell'Ing.Capo in margine al suo precedente parere avverte che "la Ditta ha ripresentato i disegni del 1° piano seminterrato con l'arretramento rispetto al muro di sostegno di m.2,00".

Non c'è traccia di questi disegni di seminterrato ma solo di 3 piante, del 1° piano, le quali per altro non risultano esaminate dalla C.E. in quanto non ne contengono il bollo.

Senza ulteriori accertamenti e pareri tecnici il progetto ritorna in C.E. il 28.7.1964 e viene approvato negli stessi elaborati di quelli rinviati precedentemente.

8.8.1964 - Si ordina il rilascio della licenza per un'altezza massima di m.25.(Il progetto, come visto, prevedeva una altezza sulla via Dante di m.23 e 20).

In data 1.8.1964 Caico Maria dichiara di avere comprato l'area in argomento e chiede il rilascio della licenza a suo nome.

7.9.1964 - Il De Francisci comunica di avere ceduto alla signora Caico Maria "il progetto" di cui sopra e chiede che la licenza venga intestata alla suddetta.

5.9.1964 - Rilascio a Caico Maria della LICENZA N° 3198 a condizione fra l'altro che l'edificio non superi i m.25 di altezza.

21.9.1964- Caico Maria presenta il progetto di ampliamento dell'edificio di cui sopra. L'ampliamento consiste nel prevedere la costruzione in aderenza ad ovest con l'edificio Montana, cioè secondo il progetto originariamente presentato dal De Francisci, utilizzando totalmente l'area disponibile.

In questo modo viene ad essere violato l'art.86 sia per l'utilizzazione del suolo sia perchè viene a crearsi un fronte di edifici lungo oltre ml.111.

11/1367

10.10.1964 - L'Ingegnere Capo esprimex parere favorevole non tenendo conto della prima violazione e giustificando la seconda col fatto che"... l'edificio s'incastra fra due schiere e lo spazio libero ricade ai margini della via Congerie con un salto di m.6,50, senza possibilità di alcuna comunicazione viabile, con il pericolo che diventi un deposito di spazzatura e rifiuti".

12.10.1964 - Parere favorevole C.E. con la stessa motivazione dell'Ingegnere Capo.

27.10.1964 - LICENZA N. 358 - rilasciata dal Sindaco Foti. La presente licenza richiama il N.O. della Sovrintendenza che si riferiva al progetto originario del De Francisci.

CONSIDERAZIONE - Caico Maria ottiene nel volgere di un mese circa quello che De Francisci non era riuscito ad ottenere. Inoltre :

In data 10.6.1965 Caico Maria ripresenta il progetto di sopraelevazione del 7° piano (8° elevazione). Cioè ripropone, integralmente, il primo progetto presentato dal De Francisci. L'edificio raggiunge così un'altezza di m.26,60.

30.8.1965 - Riserva dell'U.S. di esprimere parere in sede di C.E.

30.8.1965 - Il tecnico Cardella riferisce, in sede di sopralluogo che "l'opera già quasi realizzata non rientra nei limiti di tolleranza stabiliti dalla C.E. solo per 10 cm."

30.8.1965 - Favorevole l'Ingegnere Capo "trattandosi che la eccedenza è di soli cm.10".

6.10.1965 - Favorevole la C.E.

12.10.1965 - Si rilasci licenza (Ginex)

17.10.1965 - Licenza rilasciata

27.10.1965 - Chiede il rilascio del certificato di stato grezzo del 7° piano, cioè 10 giorni dopo il rilascio della licenza.

Oltre i rilievi via via illustrati emergono le seguenti altre osservazioni :

1) Per nessuna delle tre licenze esaminate esiste la dichiarazione ex art.6

2) La Sovrintendenza si era dichiarata favorevole solo per il primo progetto presentato dal De Francisci e per un'altezza massima di m.25,come già detto.

3) Nessun provvedimento risulta sia stato preso nei confronti della Caico la quale come risulta dal sopralluogo tecnico in data 30.7.1965 aveva già proveduto a sopraelevare il 7° piano prima del rilascio della licenza.

4) Nè l'Ingegnere Capo, nè la C.E., nè il Sindaco han giustificato e nemmeno accennato, la maggiore altezza oltre i 25 metri tacitamente riconoscendo legittima la nota "tolleranza" di m.1,50 sul limite massimo regolamentare.

5) In data 21.5.1965 Caico Maria richiede certificati di sopralluogo.

Il Geom.Cardella che esegue il sopralluogo rileva una difformità della costruzione dal progetto consistente nella eliminazione dei terrazzini sul prospetto nord con, conseguentemente, ampliamento dei vani interessati. Si elimina in altri termini l'arretramento di metri 2,00 sul prospetto nord che era stato il motivo di rinvio del progetto presentato dal De Francisci.

Non solo, viene rilevata anche l'esistenza, già a quella data, del 7° piano, la cui relativa licenza di costruzione sarà chiesta l'indomani del sopralluogo cioè il 10.6.1965.

Ciononostante in data 22.12.1965 l'ass.Gallo (per il Sindaco) e il sig. Messina, Ing.Capo, certificano che il 7° piano è stato costruito dal mese di ottobre al mese di novembre 1965 (il certificato contiene anche la sigla del Geom.Carreca) e in conformità del progetto approvato.

POS. 1132

LICENZA N.588 intestata a

LICATO SALVATORE

Il fascicolo relativo, al momento dell'ispezione, risultava in possesso dell'Autorità giudiziaria.

11/1965

POS. N° 1492
LICENZA N° 587 DEL 14.10.1965

368

CAPRARO ALFONSO

Proprietario e cotruttore: Capraro Alfonso
Prog. e direttore : Geom. Rizzuro

Domanda del 27.8.64 per la costruzione di un edificio in via Verdi.

Dell'edificio in argomento esistono 2 diverse serie di progetti:

a) quella con il N.O. della Sovrintendenza prevede 6 piani (+ il vano scala) per un'altezza,misurata graficamente di m. 19,20;

b) quella con i visti del G.C. e dei VV.FF.prevede 3 elevazioni (+ il vano scala) per un'altezza,misurata di m.10,00.

Il progetto che contiene il bollo della C.E.è quello sub b).

Il parere dell'U.S. espresso il 30.9.64 è incomprensibile/

In sede di sopralluogo eseguito il 7.5.65 il Geom. Cuffaro si dichiara contrario per violazione dell'art.86 (la superficie coperta è il 100%/100 dell'intero lotto e " la larghezza stradale è inferiore a quella stabilita").

Anche l'Ing.Capo è contrario per violazione dello art.86 (parere del 7.5.65).

La C.E., il 4.8.65, senza tener conto del superiore parere contrario nè riportarlo, (1) Quale serie di progetti sia stato effettivamente esaminata dagli organi ora citati non è stato possibile Accertare. Comunque il progetto che contiene la stampigliatura della C.E. con le firme dei componenti è quello indicato alla superiore lettera b).

L'Ass. Gallo ordina il rilascio della licenza per m.9 di altezza (cioè quanti ne consente la via su cui l'edificio prospetta, larga appunto m.4,50).

Nessuno ha rilevato niente sulla discordanza dei progetti di cui si è detto avanti.

(1) in fatto della sua delibera; di. parere favorevole.

369

POS. N° 1686

LICENZA N° 586 del 12.10.1965

BASCONE NICOLO'

Proprietario-Costruttore: Bascone Nicolò

Domanda del 21.4.1965 per la costruzione di un edificio in via Emera - Il progetto prevede 7 elevazioni per 23,70 metri di altezza - Zona intensiva.

Nessun notevole rilievo.

POS. N° 1502

LICENZA N° 585 del 2.10.1965

CANNIZZO LUIGI

Domanda del 19.9.1964 per la costruzione di un edificio a 2 elevazioni in via Emporion (San Leone) da adibire ad albergo ristorante.

30.9.64 - N.O. dell'U.S.

13.3.65 - Sopralluogo tecnico (Cardella) e rilievo sulla utilizzazione del suolo superiore ad 1/3 dell'intero lotto di mq 1108.

Non è stato rilevato che la costruzione raggiunge una fronte di m.34,10 mentre il massimo che la tabella di tipizzazione consente per la zona è di m.25.

23.3.65 - favorevole all'Ing.Capo

3.4.65 - ugualmente favorevole la C.E.

Nessuno ha tenuto conto della nota del 22.1.1965 con la quale la Soprintendenza respingeva il progetto in parola in quanto lo stesso " non rispetta le norme del piano territoriale paesistico che per quella località impone l'altezza massima di m. 4,50 e un lotto minimo di ha.0,5 (zona estensiva rada c)."

3.6.65 - L'ass. Gallo per il Sindaco ordina:" visto che il nuovo vincolo esente (?) la zona su cui ricade il fabbricato

379

da costruirsi si rilasci licenza".

23.8.65 - dichiarazione del valore dell'area per £. 1.400.000. L'area in realtà è stata comprata per lire 1.512.000

POS. N° 1597

LICENZA N° 584 del 2.10.1965

TEDESCO - TUTTOLOMONDO

Proprietari-costruttori: Tedesco - Tuttolomondo

Domanda del 18.1.1965 per la costruzione di un edificio in via S.Giacomo e Cortile Salvo.

L'edificio alto in progetto m.44,80 sul cortile Salvo e m.36,40 sulla via San Giacomo, è stato approvato in deroga per un'altezza massima di m.30 misurata all'angolo nord-ovest di via San Giacomo (il lato più favorevole al costruttore) e per un massimo di 8 elevazioni oltre il piano terra.

Secondo il tecnico comunale le altezze dell'edificio sarebbero dovute essere, in base all'art.39, 1° comma, metri 11,25 sul cortile Salvo e m. 17,50 sulla via San Giacomo.

Anche a voler considerare l'arretramento (per il quale la via San Giacomo verrebbe ampliata a m.10), l'edificio sulla via San Giacomo non avrebbe dovuto superare i metri 25 (una altezza minore sul cortile Salvo).

L'Ing. Capo Messina nel suo parere del 5.5.65 comincia a prospettare la possibilità dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art.39 in considerazione delle migliorie che la costruzione apporta all'ambiente e consistenti sopratutto nel fatto che potrebbe venir ceduta all'uso pubblico un'area di circa 100 mq sulla via San Giacomo e di 165 mq sul cortile Salvo in conseguenza dell'arretramento dell'edificio rispetto alle suddette vie.

Esiste un impegno unilaterale dei costruttori in questo senso (scrittura privata del 4.5.1965). Tuttavia, da un sopralluogo recentemente disposto (11.8.1966) a seguito di un esposto a firma Montana ed altri, è stato accertato che la ditta costruttrice ha

scavato tra l'edificio e il cortile Salvo un incasso, lungo tutta la fronte di arretramento, che annulla l'impegno di cedere l'area di arretramento all'uso pubblico ammenocchè non si provveda a coprire l'incasso. 371

A seguito delle condizioni poste dalla C.E. (altezza massima 30 m.) viene presentato un progetto di variante (in data 10.11.1965) che consiste sopratutto nell'arretramento dell'edificio all'angolo nord-ovest (in maniera da raggiungere il distacco di m.8 dalla casa degli Svettini i quali avevano fatto ricorso) e nell'ampliamento dell'edificio all'angolo opposto..

La suddetta variante è stata autorizzata, a firma Gallo, il 28.4.1966. Di essa esistono 3 progetti, due identici con soprapposti i timbri di autorizzazione annullati e uno diverso nel prospetto, con il timbro non annullato. Quest'ultimo progetto probabilmente è stato presentato unitamente alla dichiarazione dei costruttori, in data 1.2.1966, con la quale essi si impegnano a costruire come da condizione apposta dalla C.E. al suo parere favorevole del 14.12.1965.

Si ritiene pertanto che quest'ultimo progetto di variante, quello cioè che contiene il timbro di autorizzazzione non annullato non sia stato nemmeno visto dalla C.E. il cui ultimo parere risale al 14.12.65.

In ogni caso questo progetto di variante è stato approvato dalla C.E. senza che siano stati predisposti i sopralluoghi tecnici, nè sentito il parere dell'Ing.Capo nè dell'Uff.San. Esiste soltanto, annotato in margine alla dichiarazione dei costruttori di cui s'è detto, il parere favorevole dell'Ing.Butticè in data 28.4.1966 (la stessa dell'autorizzazione) e la riserva dell'Uff.San. di esprimere parere in sede di C.E. Contro la costruzione dell'edificio in argomento sono stati avanzati i seguenti esposti:

1°) - dei coniugi Svettini in data 23.3.1965, con il quale si denunciava la violazione della distanza minima dal loro edificio e il verificarsi di crepe nella roccia sovrastante a casua dello sbancamento effettuato. Il comune rispondeva il 24.2.1965 che era stato accertato il rispetto degli 8 metri dalla casa Svettini e le condizioni per il consolidamento del terreno che aveva posto il Genio Civile per il rilascio del visto di idoneità del suolo;

2°) - telegramma del 10.3.1965, a firma di diversi con il quale si chiede la sospensione dei lavori perchè " nocivi e non conformi al progetto"; nessun provvedimento da parte del Comune; 372

3°) - esposto di Montana e numerosi altri del 27.7.1966, denunciante lo stato di pericolosità del terreno interessato alla costruzione. Stato di pericolosità implicitamente riconosciuto in una relazione tecnica a firma del geom.Grenci e dell'ing.Messina in data 11.8.1966, dato che riconoscevano la necessità di procedere a determinati lavori di consolidamento. In seguito a questa relazione è stata preparata una diffida all'impresa costruttrice per eseguire detti lavori di consolidamento. Non è stato possibile accertare se la diffida sia stata notificata. L'esposto Montana denuncia anche che la costruzione del fabbricato è stata elevata fino all'undicesimo piano, mentre come si è detto, il fabbricato èstato autorizzato per un massimo di 8 elevazioni oltre il piano terra. Non risulta siano stati disposti sopralluoghi per accertare eventuali costruzioni abusive.

Una considerazione particolare merita il presente progetto per quanto riguarda l'altezza. Esso infatti è stato licenziatoper un'altezza superiore ai 25 metri senza seguire la procedura prevista dalla legge. Nel caso presente la deroga è particolarmente grave perchè l'edificio raggiungerà m. 30 di altezza misurati dal livello più alto.

POS. N° 1571

LICENZA N° 583 del 24.9.1965

ALONGI CALOGERO

Domanda del 12.12.1964 per la costruzione di un piccolo edificio popolare in Giardino Gallotti.

Nessun notevole rilievo.

POS. N° 749 373

LICENZA N° 582 del 24.9.1965

NOBILE VINCENZO

Costruzione cappella gentilizia.

Il relativo fascicolo non è stato esaminato perchè le costruzioni cimiteriali esulano dalla materia propriamente edilizia.

POS. N° 581

LICENZA N° 581 del 18.9.1965

MONTES GIOVANNI e SCILLERI

Proprietari: Montes Giovanni e Scilleri

Costruttore: Alletta

Direttore lav.: Vita

Domanda del 25.7.1961 per l'ampliamento e la sopraelevazione di un edificio in via Imera (nei pressi della Stazione Agrigento Bassa) - Trattasi di edificio a 2 elevazioni.

25.11.61 - Il G.C. con nota n.15440 esprime parere contrario per l'idoneità della zona all'edificazione.

2.1.62 - La Ditta interessata invia altre planimetrie della zona con le relative sezioni per il riesame della pratica da parte del G.C.

16.4.1962 - Il G.C.dà l'autorizzazione alle solite condizioni.

18.4.1962 - Rarere favorevole della C.E. alle condizioni del G.C. e dell'A.N.A.S.

18.4.1962 - Parere favorevole del Tecnico e dell'Ing. Capo a condizione che si produca il N.O.dell'A.N.A.S.

27.8.65 - Ordine di rilasciare la licenza.

30.8.65 - Parere favorevole dell'U.S.condizionato.

18.9.65 - Rilascio Licenza.

RILIEVI: 374

1°) - Nella licenza sono richiamate le condizioni poste dall'A.N.A.S. con nota n.13799 del 6.5.62 che non si rinviene agli atti.

2°) - tra il parere della Commissione ed. e il rilascio della licenza sono trascorsi oltre 3 anni.

3°) - L'Uff.San. s'è espresso dopo di tutti.

4°) - L'edificio pare ricade nella zona industraile ed è adibito ad abitazione.

POS. N° 1568

LICENZA N° 580 INTESTATA A TRIASSI FILIPPO

Il relativo fascicolo, risultava al momento dell'ispezione, in possesso dell'Autorità giudiziaria.

POS. N° 1479

LICENZA N° 579 del 10.9.1965

PARDO GIULIO

Domanda del 22.8.1964 per la costruzione di un edificio in via Nuova Favara.

N.R. - tran.. che manca il parere dell'U.S. il quale in data 17.9.1964 rilevò la mancanza dello schema del pozzo nero. L'Ing.Capo ordinò che si provvedesse all'integrazione del progetto.

Non risulta sia stato fatto.-

POS. N° 8664

LICENZA N° 578 del 10.9.1965

EREDI CORDARO GIUSEPPE

Domanda del 25.6.1964 per modifiche al progetto di un edificio in via Imera adibito a Motel.

375

PREMESSA

In data 19.1.1956 Cordaro Giuseppe chiese la licenza di un edificio da costruire in via Imera e adibire a Motel, composto di 4 piani al disotto del livello stradale di via Imera (per le auto) e di 3 piani sopraelevati per esposizione ed albergo.

La licenza fu concessa il 3.5.1956 (a firma Vaiana) senza che risulti sia stata predisposta alcuna istruttoria ma dietro soltanto parere della C.E.in data 30.3.1956, la quale aveva posto la specifica condizione che la licenza doveva essere rilasciata solo dopo parere del Genio Civile sulla idoneità dell'area. Particolarmente necessaria sifatta condizione data la particilare caratteristica della zona.

L'autorizzazione a costruire da parte del Genio Civile fu rilasciata a determinate condizioni (arretramento di m.21 dall'asse della strada, le fondazioni non dovevano intaccare la scarpata ecc.) ma si riferisce non al progetto originario quale fu licenziato, ma a un progetto di variante, non più agli atti, che avrebbe eliminato, a detta del Genio Civile "" i maggiori inconvenienti che si opponevano alla realizzazione dell'opera "".

Normale istruttoria fu invece eseguita per il progetto di variante presentato con domanda registrata il 3.11. 1964 - La variante consisteva nell'ampliamento del fabbricato in lunghezza e nella eliminazione dei piani in elevazione rispetto la via Imera.

Per il superiore progetto si ha:

9.11.1964 - parere favorevole della C.E. condizionato;
31.10.964 - parere favoreveole, ma condizionato, dei VV.FF.
3.11.1964 - nessun rilievo dell'Ufficio Tecnico;
3.11.1964 - parere favorevole dell'Ing.Capo;
17.1.1965 - N.O. della Sovrintendenza.

Manca quindi soltanto il parere dell'Uff. San. - Tuttavia non è possibile stabilire se il progetto di variante autorizzato dal Genio Civile con nota del 30.4.1965 e del quale si è detto avanti, sia lo stesso di quello ora licenziato.

Inoltre la cauzione versata è di appena £.60.000 mentre sulla base del calcolo dei diritti d'istruttoria sarebbe dovuta essere di £. 140.000.= 376

POS. N° 1704

LICENZA N° 577 del 10.9.1965

BORSELLINO ALFONSO - Via Nazionale (Villa Seta)

In data 10.5.65 viene presentata istanza di sopraelevazione di un piano, composto di n.2 vani.

I relativi diritti di istruttoria vengono calcolati in £. 400 e la cauzione in £. 10.000.

In data 29.5.1965 l'Ufficiale Sanitario dà parere favorevole.

Il 18.6.1965, il Geom.Cuffaro esegue sopraluogo, dal quale risulta la violazione dell'art.50 del R.E., in quanto il progetto prevede la costruzione di uno sbalzo ad una altezza di mt. 3,00 dal suolo e non di mt.4,00.

Il 7.8.65 l'Ing. Capo U.T.C. esprime parere favorevole In pari data, la C.E. dà parere favorevole, a condizione che venga eliminato lo sbalzo posto a mt. 3,00 dal terreno.

La licenza edilizia viene rilasciata in data 10.9.65, n.577 a firma dell'Assessore Gallo.

SI OSSERVA:

a) - Violazione art. 30 R.E.

Dalla relazione illustrata redatta dal progettista, Geom. Farruggia Salvatore, viene posto in evidenza che il vecchio solaio in legno, sarà sostituito con un nuovo solaio formato da travetti prefabbricati in cemento armato e l'altezza dell'interpiano sarà di mt. 3,20.

Dovendosi rifare il solaio di copertura del piano terzo, il Comune avrebbe dovuto imporre al costruttore l'altezza che detto piano venisse portata a m.4,00 dal suolo, in applicazione dell'art.30,lett.c, del R.E.

377

377

b°) - In conseguenza di quanto sopra, si ha in violazione, altresì, dell'art. 69 R.E.

c) - Non è stata richiesta la ispezione sui conglomerati cementizi, in quanto tanto il solaio di copertura del piano terra, che del primo piano, sono stati realizzati con travetti prefabbricati di cemento armato.

Da rilevare che nella istanza del 5.5.1965, compilata sul modello a stampa dornito dal Comune, tanto il proprietario che il progettista, dichiarano che non si farà uso di strutture in cemento armato.-

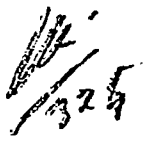

PROS. N. 1237 378

LICENZA N° 280 DELL'8.7.1964
LICENZA N° 502 DEL 19.5.1965
LICENZA N.°576 DEL 7.9.1965

MIRABILE ROSA POI PERLISI GIUSEPPE

1) - Licenza n.280 dell'8.7.1964 su domanda del 30.12.1963 per la costruzione di un edificio in via Manzoni (zona intensiva)
Manca il progetto con il timbro della C.E.-

- 16.3.1964 : Sopralluogo tecnico: Nessuna indicazione sul rapporto tra la superfice coperta e l'intero lotto, il quale, però, nel modulo d'ufficio ad integrazione della domanda risulta il seguente : mq.340 di superfice coperta su complessivi mq.720. L'edificio avrebbe un'altezza di mt.25 per 7 piani (compreso p.t.).

-23.3.1964 : Parere favorevole dell'Ing.Capo dell'U.T.C. -

-13.4.1964 : Parere favorevole della C.E., a condizione che si allinei al costruendo fabbricato Fiore.

I VV.FF. e la Sovrintendenza si erano pronunciati rispettivamente e favorevole il 30.12.1963 e il 21.1.1964, mentre il Genio Civile aveva concesso l'autorizzazione per l'idoneità dell'area il 30.1.1964.

Il parere dell'Ufficiale sanitario non è riscontrabile agli atti. E' annotato, tuttavia, nel modulo dell'Ufficio come favorevole a condizione con data dicembre 1963 (la domanda di licenza è del 30.12.1963).

OSSERVAZIONI

In base al sopralluogo tecnico l'altezza è misurata sulla quota di terreno naturale a Nord del fabbricato. Non si evince l'altezza del progetto sulla via Manzoni.

Tale altezza non è ricavabile nemmeno dai progetti che portano il visto della Sovrintendenza e dei Vigili del Fuoco. Invece nei disegni col visto del Genio Civile l'edificio risulta prospettante su terreni con notevoli diversità di quota. Pertanto l'edificio sul progpetto Sud avrà una altezza superiore ai 25 metri.

370

Con istanza del 29.4.1964 Ferlisi Giuseppe chiedeva che la licenza in argomento anzichè a Mirabile Rosa venisse intestata a sè stesso quale nuovo proprietario. Ma nella stessa istanza, stranamente, la licenza è chiesta solamente per il piano terra ed il primo piano. La licenza è stata rilasciata senza la particolare limitazione chiesta dallo interessato per il piano terra ed il primo piano.

2) - Licenza n.502 del 19.5.1965 : Con domanda del 21.12.1964 il Ferlisi Giuseppe chiedeva licenza di ampliamente del fabbricato originario e la sua sopraelevazione per altri due piani.

- Il Geometra Capraro, in sede di sopralluogo (29.3.1965), accerta un'altezza del fabbricato di mt.29 e,quindi, la violazione dell'art. 39 del R.E. - Però l'altezza del fabbricato graficamente misurata sul progetto Nord risulta di oltre mt.30.
- L'ing.Capo dell'U.T.C., il 29.3.1965, esprime parere favorevole dato che " la maggiore altezza viene ricavata dallo sbancamento del terreno,pertanto potrebbe essere autorizzata tenendo conto del rispetto dell'art.40 R.E."

In realtà, confrontando le sezioni del progetto originario con quello ora in esame, quanto sopra è esatto soltanto in parte, nel senso che lo sbancamento operato non compensa la maggiore altezza ricavata.-

La Commissione Edilizia, in data 2.4.1965, ha espresso parere favorevole a condizione che venisse eliminato l'ultimo piano, e a tali condizioni fu rilasciata la licenza n.502.-

Si è trascurato di chiedere nuovo Nulla Osta del Genio Civile,necessario perchè trattasi tecnicamente di nuovo progetto che prevede non solo la sopraelevazione, ma anche l'ampliamento dell'edificio originario previsto.

Ugualmente si è trascurato di chiedere nuovo Nulla Osta alla Sovrintendenza.

Dal modulo d'Ufficio ad integrazione della domanda originaria è dichiarata una superficie dell'intero lotto pari a mq.720 circa, mentre nel modulo ad integrazione della domanda di modifica è dichiarata una superfice torale di mq.835.

Infine, l'Ufficiale sanitario si è riservato di esprimere parere in sede di C.E.-

380

3) - Licenza n.576 del 7.9.1965 - Ancora con domanda del 29.5.1965 il Ferlisi chiede di potere costruire l'ottava sopraelevazione (9° piano) che con la precedente licenza era stata eliminata.

- Il Geometra Cardella, in sede di sopralluogo (12.6.1965), accerta che " non vengono osservate le prescrizioni della tabella allegata all'art.86 del R.E. per l'altezza riferita al piano di campagna, mentre riferita al piano della via Manzoni è inferiore a mt.25 e precisamente di mt.22,90".
- Per quanto sopra, L'Ing.Capo dell'U.T.C. dà parere favorevole il 31.7.1965 ~~di parere favorevole il 31.7.1965~~.
- La C.E. esprime parere favorevole il 31.7.1965.

I rilievi precedentemente esposti in relazione alla licenza n.502 valgono anche per il presente progetto, tranne per quanto riguarda l'autorizzazione del Genio Civile essendo essa stata concessa per il nuovo progetto in data 4.1.1965.

Inoltre, tanto per la licenza n.502 che per la licenza n.576, manca la dichiarazione ex art.6 R.E.

Infine, risulta dal modulo d'ufficio ad integrazione della domanda a firma di Mirabile Rosa e dalla domanda stessa che il terreno sul quale si doveva costruire era di proprietà della citata Mirabile. I due documenti hanno la data, rispettivamente, del 27 e del 30.12.1963, mentre, come risulta dall'atto di vendita in notaio D'Angelo n.7953 di repertorio del 10.3.1964 detto terreno è stato dal Sig. Ferlisi Giuseppe acquistato da potere di tale Sig.ra Papadia.-

---

POS. N° 1694

LICENZA N° 575 INTESTATA

PIRANEO SALVATORE

Il relativo fascicolo, al momento dell'ispezione, risultava in possesso dell'Autorità giudiziaria.

381

LICENZA N° 574 DEL 4.9.1965
LICENZA N° 445 DEL 13.11.1965

D'ORSA CACI CALOGERA- VIA DELLE NEREIDI - SAN LEONE

16.3.1964 - Domanda per il rilascio della licenza edilizia per la sopraelevazione di due vani sul piano terra di un villino in San Leone, Via delle Nereidi.
Progettista Ing. Piscopo.
Il progetto riporta il N.O. dell'Ufficiale sanitario, non datato.

29.5.1964 - Il Geom. Cardella esegue sopralluogo, dal quale risulta che il fabbricato esistente dista dal confine Est mt.4,30, dal confine Ovest mt.1,10.- La distanza dagli edifici limitrofi è: ad Ovest mt.2,70; ad Est mt.4,30.- Si conclude osservando la violazione dell'art.9 R.E.-

1.6.1964 - L'Ing.Capo esprime parere contrario.

3.8.1964 - La C.E. da parere favorevole, " nonostante il rapporto contrario dell'U.T., in considerazione del fatto che trattasi di sopraelevazione sul fabbricato esistente anteriormente all'entrata in vigore del vigente R.E.".-

8.8.1964 - Il Sindaco Foti decide di non rilasciare la licenza edilizia perchè: " il R.E. non prevede la eccezione sollevata dalla C.E."-

10.11.1964 - Viene eseguito ulteriore sopralluogo dal Geom.Cardella al quale, inspiegabilmente, viene posto in evidenza che il distacco dai confini è il seguente : ad Est mt.4,30, ad Ovest mt.3,00 - Distanza tra i fabbricati: ad Est m.5,80, ad Ovest mt.4,50.- Così conclude il predetto rapporto: "" Venendo la sopraelevazione a costruirsi alla distanza di mt.3,00 dai confini, nulla da osservare dal lato tecnico"".

12.11.1964 - L'Ing.Capo U.T.C. conferma il rapporto che precede. Trascurando di rilevare, i due tecnici, che la tabella di tipizzazione edilizia stabilisce che la distanza minima fra costruzioni è di mt.6 per la zona a villini di S.Leone.

V/378

382

16.11.1964 - Il Sindaco Foti autorizza il rilascio della licenza edilizia.

13.1.1965 - Viene rilasciata la licenza edilizia n.445 a firma del Foti, pur rimanendo violato l'art.86 R.E. che prevede una distanza minima tra fabbricati di mt.6,00.

5.2.1965 - La Sig.ra D'Orsa presenta un progetto di variante che prevede una migliore distribuzione interna degli ambienti.

18.3.1965 - Vengono versate £.1.800 quali diritti di istruttoria. Per il progetto originario, invece erano state pagate £.800.

5.6.1965 Sopralluogo del Geom.Cuffaro, che per quanto riguarda i distacchi dai confini, accerta soltanto che il corpo Nord-Est della sopraelevazione avanza verso il confine Est di mt.1,50, riducendo perciò il distacco stesso a mt.4,00.- L'Ufficiale sanitario dà parere favorevole.-

14.6.1965 - L'Ing.Capo U.T.C. esprime parere contrario " perchè viene a ridursi la disianza, già non regolamentare, del confine Est. "" Distanza non regolamentare non fatta rilevare nel precedente rapporto del 12.11.1964.

8.6 1965 - Viene notificato al Sindaco atto stragiudiziale a parte della proprietaria di un appartamento limitrofo a quello della Sig.ra Caci.

21.6.1965 - Da ulteriore sopralluogo effettuato dal Geom.Carreca, si accerta quanto segue:
a) violazione art.86 perchè la distanza tra fabbricati è inferiore a mt.6,00. La sig.ra Caci ha già iniziato i lavori di demolizione e ricostruzione del piano terra, mentre la licenza n.445 l'autorizzava soltanto alla sopraelevazione.
Il predetto tecnico conclude ponendo in evidenza la necessità della adozione di una ordinanza di diffida in quanto le opere di demolizione e la ricostruzione del piano terra verrebbero ad essere senza licenza edilizia.

20.7.1965 - Viene presentato altro progetto di variante.

III/379

24.7 1965 - Ordinanza di sospensione dei lavori perchè l'interessata, nel progetto Nord, stava realizzando una pensilina anzichè una scala, e perchè dai confini Est ed Ovest il fabbricato è stato posto a meno di mt.3,00.-

26.7.1965 - La D' Orsa comunica di avere sospeso i lavori e di avere demolito uno dei pilastri " che erroneamente stava per esse

re costruito in difformità".

2.8.1965 - L'Ing.Capo (Butticè) esprime parere favorevole sul nuovo progetto di variante nonostante non vengono eliminati i motivi dei precedenti rilievi ma venga sostanzialmente confermata la situazione precedentemente prospettata.

2.8.1965 - La C.E. dà parere favorevole.-

14.8.1965 - Il Vice Sindaco Buscaglia autorizza il rilascio della licenza edilizia di variante.

4.9.1965 - Viene rilasciata la licenza edilizia n.574 a firma Assessore Gallo.

POS. N° 689

LICENZA N° 573 DELL' 1.9.1965

GAMBINO GIUSEPPE

Domanda del 29.9.1964 per modifiche da apportare su edificio della Via Discesa Mirate.

Premesse :

In data 8.2.1962 il Gambino presentava un primo progetto di un edificio di civile abitazione sulla Discesa Mirate che ebbe parere contrario dalla C.E. in data 4.5.1962 " perchè in contrasto con le norme del R.E.".

Nella successiva seduta del 5.12.1962 la C.E. (il Sindaco Foti si astiene e si allontana) esprime parere di uniformità a quanto stabilito dall'Ufficio tecnico, cioè rinviare il progetto perchè venga rielaborato in modo da allineare l'edificio alla vicina costruzione Caprato.

Il progetto ritorna corretto in rosso secondo la richiesta della C.E. e favorevolmente vistato da essa il 14.1.1963.

Il 13.2.1963 viene rilasciata la licenza n.93 alle condizioni fra l'altro, poste dal G.C. per la autorizzazione relativa.

384

In data 29.9.1964 viene presentato un progetto di variante per la sanatoria delle difformità, rispetto al progetto licenziato, venute fuori nella esecuzione dell'opera (con la relazione del Geom.Cuffaro a tergo della domanda).

La variante consiste, oltre che in irrilevanti modifiche prospettiche a Nprd, nel ricavo di magazzini (utilizzando il divario di quota tra le strade che delimitano l'edificio).

Per la variante in argomento si ha:

1.12.1964 - parere favorevole dell'Ufficiale sanitario -

21.6.1965 - parere contrario del geom. Cuffaro in sede di sopralluogo per violazione dell'altezza massima di mt.16 consentibile nella zona (intensiva B) e per eccesso di piani, 6 anzicche 5.

6.8.1965 - parere favorevole dell'Ing.Butticè che non motiva la difformità del suo parere rispetto a quello del tecnico incaricato del sopralluogo -

7.8.1965 - parere favorevole della C.E.

Si tratta, per quanto detto sopra, di una licenza concessa in sanatoria di quanto già edificato. Sanatoria, per altro non consentibile, trattandosi di costruzioni in violazione del R.E. e causa questo:

a) Si doveva, comunque, richiedere altra autorizzazione al G.C.-

b) Manca la dichiarazione ex art.6 (anche in relazione alla precedente licenza n.93)

c) la discesa Mirate, pare ricada sotto il vincolo del punto di vista n.4 pertanto, già in origine, si sarebbe dovuto richiedere il N.O. della Sovrintendenza.

384

POS. 1569

LICENZA N. 572 del 31. 8. 1965

CASA' Giovanni (Via Trento in Giardini Gallotti)

In data 9. 12. 1964 il Sig. Casà Giovanni presenta istanza di soprelevazione di un primo piano nella propria casa sita in Via Trento, nella frazione Giardini Gallotti.

10. 12. 1965 - Parere favorevole VV. FF.

Con foglio del 16. 12. 64, il relativo progetto viene trasmesso all'Ufficiale sanitario, che concede il proprio N. O., sotto il profilo igienico-sanitario.

I diritti di istruttoria vengono fissati in L. 600 e la cauzione in L. 10. 000. =

8. 5. 1965 - il Geom. Cuffaro esegue sopralluogo e pone in evidenza la violazione dell'art. 43 del R. E., sul distacco tra fabbricati, in quanto un tratto di tale prospetto in sopraelevazione, della lunghezza di mt. 5, 00, si distacca soltanto mt. 5, 00 da un prospetto cieco già esistente.

L'ing. Capo U. T. C. Butticè dà ugualmente parere favorevole e così pure la C. E. (il 4. 8. 65)

31. 8. 65- Viene rilasciata la licenza edilizia n. 572 a firma Assessore Gallo. -

Si osserva:

a) Violazione art. 43 R. E., sul distacco tra fabbricati.

b) Violazione art. 30 R. E., essendo l'altezza del piano terra inferiore a mt. 4, 00.

POS. 1485

LICENZA n. 571 del 31. 8. 1965

GALVANO Giulio - Strada Statale 115

386

Domanda del 10. 11. 64 per la costruzione di un edificio composto da un piano terra e da un primo piano, per un totale di due appartamenti. -

Nessun notevole rilievo tranne che nel modulo a stampa fornito dal Comune, tanto il progettista quanto il proprietario dichiarano di non far uso di cemento armato. - Ciò non risponde al vero, avendo la Prefettura disposto già l'ispezione ai conglomerati cementizi.

POS. 1772

LICENZA N. 570 del 18. 8. 1965

AZZARA Libertino

Trattasi di costruzione di una scala interna di accesso al terrazzo;.

Nessun notevole rilievo tranne che non è stato richiesto il parere dell'Ufficiale sanitario ex art. 5. R. E. -

LICENZA N. 569 del 26. 8. 1965

LICENZA N. 206 del 20. 12. 1963

LICENZA N. 335 dell'1. 10. 1964

SOCIETA' T. A. S.

A) - 1) Domanda di licenza senza data (Da riferimenti della relazione tecnica e della licenza edilizia risulta presentata in data 21. 5. 63).

2) Parere della Soprintendenza ai Monumenti (legge 29. 6. 39) del 13. 4. 63 a condizione che l'edificio venga arretrato dalla

strada di mt. 3 e che in linea estetica venga ridotto lo sporto dei balconi".

3) Parere condizionato dei VV.F.F. del 25.5.63.

4) 30.5.63 - Diritti istruttori L. 22.000 - versamento n. 1189 del 17.6.63.

5) Nota all'Uff. Sanit. n. 199 dell'1.6.63 per il parere.

6) Idoneità dell'area (condizionata ai soli fini del consolidamento abitato) del 12.6.63

7) Relazione tecnica negativa del 2.7.63 perchè il progetto ricade : a- nella zona 6^ destinata a verde pubblico; b- nella zona di allacciamento della frazione di Esseneto con il Centro di Agrigento il cui progetto è in corso di approvazione (La relazione tecnica non ha esaminato il progetto in riferimento alle norme del R.E. sugli alberghi).

8) Atto extragiudiziale del 26.9.63 - In esso si contestano i punti a e b delparere negativo dell'U.T.C. di cui l'istante dichiara è venuto a conoscenza:
a)- "la destinazione a verde per pubblico interesse però non può essere stabilita che col piano regolatore ed il vincolo nelle more del procedimento di espropria, deve essere trascritto in conformità delle leggi vigenti";
b)- "Il progetto di gas allacciamento è di là da venire, mentre se non viene rilasciata la licenza si perde sicuramente il contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione dell'Albergo, con eventuali effetti pregiudizievoli à carico degli Amministratori in sede di accoglimento del ricorso contro l'eventuale rifiuto a rilasciare la licenza edilizia".

9) Sollecito dell'interessato per ottenere la licenza edilizia.

10) Risposta del Sindaco di pronta e sollecita definizione della pratica in data 3.10.1963

11/1304

388

11) Parere contrario dell'Ing; Capo U.T. in data 3.10.63 per le ragioni esposte dal tecnico incaricato del sopraluogo (vedi punto 7).

12) Parere Commissione Edilizia del 30.11.63 "Favorevole alle condizioni espresse dalla Soprintendenza ai Monumenti".

13) Nuovo parere C.E. del 17.12.63. In essa si fà riferimento ad una relazione del Prof. Virga che viene letta.

14) Cauzione di lire 550.000 (ridotta a L. 150.000); dalla licenza risulta però versata la cauzione per L. 550.000. =

15) Contributi Cassa Previdenza Ingegnieri ed Architetti per L. 95.560. =

16) Dichiarazione ex art. 6 del 20.12.1963.

17) Licenza n. 206 del 20.12.1963 alle condizioni della soprintendenza, dei VV.FF. e del Genio Civile. Non risulta acquisito il parere dell'Ufficiale sanitario, cui peraltro fa riferimento la medesima licenza.

18) La Regione (la Presidenza ?) si interessò, con una nota n. 4027 del 23.3.64 dietro esposto del Collegio dei Revisori dell'Azienda Autonoma della Valle dei Templi, alla costruzione del nuovo edificio. L'Amministrazione con nota del 8.5.64 faceva presente di avere concesso la licenza il 20.12.63.

B) -

Nuova domanda del 26.8.64 per varianti al progetto principale

Su tale domanda:

1) parere favorevole dell'Uff. San. del 17.9.64
2) nulla osta G.C. in sede di esame progetto principale
3) " " Soprint. " " " "
4) " " VV.FF. " " " "
5) Osservazione U.T. : l'edificio è nella sostanza conforme al progetto principale

Pl/385

6)Parere favorevole Ing. Capo U. T.

7) Parere favorevole C. E. del 10. 9. 64

8) "Si rilasci licenza " del Sindaco (1. 10. 64)

9) Licenza n. 335 dell'1. 10. 1964 alle condizioni di cui alla precedente licenza n. 206. -

Agli atti risulta acquisita una ordinanza di sospensione del 23. 8. 64 (non firmata) per lavori eseguiti in difformità della licenza (modifiche ai balconi, alle finestre e all'ingresso pubblico.)

Si tratta di lavori per cui è poi stata concessa la licenza n. 335. -

C) - Ancora una domanda di variante del 26. 10. 964 per tampagnamento del 4^ piano. -

Sulla domanda:

1) parere favorevole della C. E. dell'1. 11. 64

2) determinazione del Sindaco dell'11. 11. 64: "non si può rilasciare licenza fino a quando i nuovi disegni non siano sottoposti al parere della Sovrintendenza ".

D) - Istanza per ottenere certificato di abitabilità in data 12. 6. 65.
Il 2. 7. 65 sul retro della istanza risulta manoscritto a firma illegibile : "Da sopraluogo eseguito risulta quanto appresso:

1) piano seminterrato: diversa distribuzione dei vani e stato di costruzione al grezzo;

2) piano terra: diversa distribuzione di vani ed annessione di una fascia di terreno della lunghezza di m. 3, 00 a Nord, per tutto il prospetto del fabbricato, di un tratto di m. 4, 00 , largo m; 1, 50 ad Ovest ed integrazione dei locali e stato di costruzione al grezzo;

3) piano hall: apertura di una terza finestra sul primo prospetto Sud e diversa destinazione dei servizi nella stessa hall che risulta non definito;

390

4) piano 1^, 2^ e 3^ - conforme ai grafici salvo lo stato di quasi ultimazione delle 2 finestre;

5) piano 4^ - eseguita la copertura e terrazza del piano. Si presenta mancante della divisione interna dei locali, ~~della divisione interna dei locali~~, della pavimentazione e dell'intonaco interno. Per questa elevazione non è stata rilasciata licenza.

6) prospetti - ulteriori aperture o meno di qualche vano finestra e porta sui prospetti Est, Sud ed Ovest nonchè la realizqazione di una rampa di scala sul lato ovest".

Lo stesso tecnico, successivamente, in data 3.7.65 così si esprime:

"Successivamente, sono stati esaminati gli atti di ufficio contenuti nella pratica n. 1466. Risulta che un successivo progetto di variante è stato esaminato dalla C.E. nella seduta n. 27 del 1.11.64, con parere favorevole. Tale progetto di variante contempla le variazioni di vani di apertura esterne riscontrate nel sopraluogo del 2.7.65 ad eccezione dei prospetti(ill. bile) Est ed Ovest ove risultano delle lievi discordanze sul lato (ill. bile) di una porta esterna a p.t. (Est) ed omissione di due finestre al piano seminterrato e terza (ovest) contempla altresì il tampognamento della pilastratura del 4^ piano. Per le varianti predette non è stata rilasciata a tutt'oggi la relativa licenza edilizia".

Nella seduta del 9.11.64, n. 27 è stata esaminata l'istanza per ottenere solamente l'autorizzazione per il tampognamento (da come risulta dalla domanda), istanza che non ha prodotto la conseguenziale licenza edilizia per la determinazione del Sindaco di cui alla precedente lettera C). (27)

A meno che le varianti di cui all'istanza del 26.10.64 non riguardano tutti i punti di cui alla prima parte del sopraluogo e la C.E. abbia espresso parere favorevole nella seduta del 9.11.64 senza che peraltro sia stata concessa licenza edilizia. Comunque dal sopraluogo risulta evidente che la Società T.A.S. ha eseguito

(27) Cfr. pag. 1008. (N.d.r.)

391

lavori senza licenza edilizia anche se questi lavori riguardino solamente il tampognamento del 4^ piano.

E) -

Domanda dell'interessato del 6. 7. 65 in cui si fa riferimento alla precedente domanda del 26. 10. 64 ed al parere favorevole già espresso dalla C. E. nella seduta del 9. 11. 64 (vedi precedente lettera C) e si chiede l'approvazione oltre che del progetto di tampognamento anche di alcune varianti. (28)

Sulla domanda:

1) parere favorevole del tecnico incaricato del sopraluogo in data 9. 7. 65 per quanto riguarda le variazioni "In quanto alle varianti dell'ultima elevazione si fa osservare che nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza è pervenuta al nostro Ufficio";

2) "Parere favorevole" dell'Ing. Capo U. T. del 31. 7. 65;

3) nella seduta del 3[illegible]. 7. 1965 la C. E. così si esprime: "Precisato che il Sindaco pro-tempore in data 11. 11. 64 determinava di non potere rilasciare la licenza di che trattasi fino a quando sui nuovi disegni non venisse espresso il parere della Soprintendenza; chiarito da parte della Commissione nella seduta odierna che è da ritenersi espresso chiaramente il nulla osta della Soprintendenza con suo parere del 13. 4. 63 per l'altezza di mt. 20, 80; considerato che il tampognamento e la altre varianti non comportano variazioni del progetto precedentemente approvato, conferma all'unanimità il parere favorevole".

4) determinazioni dell'Amministrazione del 14. 8. 65 "visto il parere favorevole dell'Ing. Capo dell'U. T. C. ; Visto la determinazione ed il parere favorevole della Comissione edilizia, in data 31. 7. 65; si rilascia licenza di modifica di cui al progetto";

5) licenza edilizia n. 569 del 26. 8. 65

F) -

Ancora ~~variante~~ domanda di variante in data 23. 7. 1965.

Sopraluogo del 27. 7. 65 con parere favorevole. Dal verbale

V/538

(28) Cfr. pag. 1008. (N.d.r.)

392

risulta però che varianti stesse sono in corso di costruzione senza che la relativa licenza sia stata concessa e che la ditta ha già provveduto al tampognamento alla data del sopraluogo (27.7.65) prima di essere a ciò autorizzata (licenza n.569 del 26.8.65)

Non risulta rilasciato certificato di abitabilità.-

=======

POS.258

LICENZA N.568 del 26.8.65

NOBILE Rosa - Costruzione in Via Acrone Via Metello

16.3.1960 - istanza per la sopraelevazione di 4 piani su una casa di vecchia costruzione sita in Via Acrone e Metello. (Zona 2^ semintensiva : altezza massima m.20; distanza minima tra costruzione m.8).

17.3.1960: Dal sopralyogo del Geom.Carreca è risultato: "che l'edificio dal lato Est dista da altro edificio mt.0,60 e 1,20.

I due muri, però, si possono considerare adiacenti in quanto non esistono aperture".

Nessun altro rilievo il tecnico ha avanzato nonostante ci fosse da rilevare che l'altezza delle nuove quattro elevazioni ,rispetto al piano di Via Acrone , è di mt.13 circa, mentre rispetto al piano Sud di Via Metello è di m.26, avendo già in quest'ultima via la costruzione in argomento altre 4 elevazioni Anche ad accogliere il criterio della media applicata nei casi di fabbricati prospettanti su vie a diverso livello, nella fattispecie l'edificio non avrebbe potuto superare l'altezza di m.21,50 misurata dal punto più basso.

389

393

17.3.1960 - L'Ing. Capo, niente osservando su quanto sopra, dà parere favorevole "con riserva dell'idoneità dell'area". Nonostante l'espressa riserva la licenza è stata concessa senza avere chiesto prima il certificato d'idoneità dell'area.

5.8.1960 é Parere favorevole condizionato del Comandante dei VV.FF.-

1.8.60 - La C.E. esprime parere favorevole.

10.5.65 - Viene versata la cauzione in L. 140.000 (Polizza fi deiussoria)

9.8.65 - Vengono pagati i diritti di istruttoria in L. 5.600, sulla base di n. 28 vani da realizzare.

26.8.1965 - Viene rilasciata la licenza edilizia n. 568 a firma dell'Assessore Gallo.-

Non è stato possibile accertare perchè mai tra il parere della C.E. e il rilascio della licenza sono trascorsi oltre 5 anni.

==========

POS. 1326

LICENZA N. 567 del 25.8.1965

NUORA Arturo (Strada Statale 189 quadrivio Spinasanta)

Istanza del 20.10.64 per la costruzione di un magazzino sulla strada statale 189.- Progettista :Ing. Nicola Milano.

Nessun notevole rilievo tranne che per la irregolare misura della cauzione fissata : L. 20.000 anzicchè L. 80.000, sulla base di n. 16 vani calcolati dall'U.T.C. all'atto del versamento dei diritti di istruttoria.-

==========

1/350

394

LICENZA N. 566 del 25. 8. 1965

MALOGIOGLIO Giovanni

Progett.: Ing. SCIASCIA Guglielmo

Rinnovo licenza scaduta rilasciata il 30. 10. 1957 per la sopraelevazione di un fianco dell'albergo "Amici" sito in Via Atenea (vecchio centro urbano).

Relativamente al progetto per cui è stata concessa la licenza di cui si chiede il rinnovo si rileva :

1) Manca la relazione tecnica illustrativa del progetto;

2) manca la firma del proprietario sui disegni (si rinviene una sola copia dei disegni del progetto);

3) manca il certificato di idoneità dell'area rilasciato dal Genio Civile;

4) manca la denuncia alla Prefettura di cui al D. L. n. 2229 del 16. 11. 1939 per la nomina dell'ispettore sulle opere in c. a.;

Per di più si osserva che la suddetta licenza è stata rilasciata, pur nella sussistenza del parere contrario degli organi tecnici e della C. E. - In particolare:

1) in data 8. 6. 1957 il tecnico incaricato del sopraluogo osserva "che non vengono osservate le norme sull'angolo spaziale dai lato est e nord";

2) in data 19. 6. 1957, presumibilmente l'Assessore LL. PP., esprime parere contrario con un'annotazione pressochè illeggibile a firma illeggibile;

3) in data 24. 6. 1957 la C. E. esprime parere contrario "uniformandosi a quello degli altri uffici competenti";

4) in data 19. 8. 1957 il Sindaco (firma illeggibile) autorizza il rilascio della licenza di costruzione richiesta motivando: "Vista

1/351

l'istanza dell'Avv. Malogioglio in data 1.7.1957 con le copie di alcuni certificati e scritture private allegate, dimostranti che il vincolo Pancucci non figura nell'elenco delle strade interne".

La licenza del 1965 è stata considerata un semplice rinnovo della vecchia licenza del 1957 e gli uffici tecnici e la C.E. si sono limitati a riportare un parere "per relazionem".

==========

POS. 534

LICENZA N. 565 del 25.8.1965

CAPRARO Maria

Progettista : Geom. Alletto Mario

Costruzione di un edificio di civile abitazione nella zona Mirate (Circonvallazione Sud).

In data 25.3.58, l'interessato presentava progetto per la costruzione di un edificio di civile abitazione nella zona Mirate.

Detto progetto non risulta esaminato dall'u.t.c. in quanto non si rinvengono agli atti nè il parere del tecnico incaricato del sopraluogo nè dell'Ing. Capo . Ugualmente manca il parere dell'Uff. sanitario. - Tuttavia in data 29.5.58 viene rilasciata la relativa licenza edilizia (poi rinnovata il 19.4.61) su parere favorevole della C.E. espresso in data 16.5.58.

Il 10.4.61; l'interessata Capraro Maria presenta istanza per la sopraelevazione del 5° piano.

Per questo progetto di sopraelevazione nessun notevole rilievo emerge. -

==========

396

POS. 1581
LICENZA N. 564 intestata a

PRINCIPATO Calogero

Il relativo fascicolo , al momento dell'ispezione, risultava in possesso all'Autorità Giudiziaria.

* * * * * * * *

POS. 1631
LICENZA N. 563 del 25. 8. 1965

FILIPPAZZO Francesco
e
LAURICELLA Vincenzo

Progettista: Ing. Alfonso SPITALI

Costruzione di un villino in zona S. Leone. -

Domanda di concessione della licenza edilizia in data 14. 2. 64

Relazione del tecnico incaricato del sopraluogo in data 9. 4. 1965 che rileva tra l'altro che non vengono rispettati i rapporti per l'utilizzazione del suolo (4/10 piuttosto che 3/10).

Parere del Capo dell'U. T. C. in data 9. 4. 65: contrario per violazione art. 9 R. E. -

Parere della C. E. in data 6. 5. 65: favorevole (Non è presente il Prof. Zirretta che si è allontanato al momento dell'esame del progetto).

Licenza di costruzione n. 563 in data 25. 8. 65. -

Osservazioni:

1) Violazione dell'art. 5 del R. E. :

a) manca il parere dell'Ufficiale Sanitario;

b) il parere dell'Ing. Capo, difformmda quello della C.E., non viene riportato nel testo della deliberazione di quest'ultima;

2) - Violazione art. 9 del R.E. : non vengono rispettati i rapporti regolamentari per l'utilizzazione del suolo.

==========

POS. 1707

LICENZA N. 562 del 25. 8. 1965

DELLA PIETA' Angelo

Costruzione di un edificio ristorante in località Poggio Muscello.

Progettista : arch. Franco Minissi

Nessun notevole rilievo. -

POS. 1636

LICENZA N. 561 del 25. 8. 1965

IACONO Croce in Casà

Ampliamento di un fabbricato sito in Giardina Gallotti Via Pola, n. 7. -

Nessun notevole rilievo. -

==========

POS. 1736

LICENZA ~~XXXXXXX~~ N. 560

intestata a LUMIA Giuseppe

Il relativo fascicolo, al momento dell'ispezione risultavain possesso dell'Autorità Giudiziaria. -

==========

Pos. n. 1737

398

Licenza n. 559 del 25.8.1965

CASTRO CALOGERO

Sopraelevazione di un fabbricato (7° piano) - Via Dante.

Prog. : Ing. Alfonso VAIANA

Dir.Lavori : Ing. Giovanni MARCETTA

La costruzione ricade nella 1ª/Zona intensiva(art.86 R.E.)

12.6.965 - Domanda a firma di Castro Calogero, corredata dal progetto, relazione tecnica e dal modulo ad integrazione della domanda.

21.6.965 - Parere favorevole condizionato dei VV.FF.

26.7.965 - Quietanza n. 01345 comprovante il versamento di lire 3.600 per l'istruttoria della pratica.

28.7.965 - Parere favorevole dell'Uff. Sanitario.

31.7.965 - Il Tecnico accertatore , Geom.Cardella L.,in sede di sopralluogo, esprime il seguente parere: "In funzione della larghezza della strada che è larga in media mt. 16, viene rispettato l(art. 39 del R.E., ma l'altezza viene a superare di mt. 1,50 quella prescritta".

31.7.965 - Parere favorevole dell'Ing.-Capo dell'U.T.C.

31.7.965 - Parere favorevole della C.E.

12.8.965 - Dichiarazione di cui all'art. 6 del R.E.

12.8.965 - Deposito cauzionale di lire 90.000-

25.8.965 - Rilascio licenza di costruzione.

4.5.966 - Nomina dell'Ing. ispettore delle opere in c.a. da parte della Prefettura.

OSSERVAZIONI :

- manca il certificato d'idoneità dell'area rilasciato dal Genio Civile;

Vu/355

399

- violazione art. 86 R.E. : nella tabella allegata allo art. 86 R.E. è prevista per la 1^/Zona intensiva una altezza max di mt. 25,00.- Il fabbricato in questione prevede un'altezza di mt. 26,50, superando con ciò i limiti di altezza inderogabilmente posti;
- manca la dichiarazione sul valore dell'area, ai sensi della legge 5.3.1963, n. 246.

Pos. 842

Licenza n. 558 del 25.8.965

GRANELLI per I.N.A.P.L.I.

Nessun notevole rilievo.

Pi/396

400

POS. N° 302

LICENZA N° 307 del 21-8-1965

SCHIPANO GIOVANNI

Costruzione di una cappella gentilizia nel Cimitero Monumentale
Esula dalla materia edilizia propriamente detta per la quale è
stata disposta l'ispezione

397

401

Pos. 1356

Licenza n. 556 del 21.8.965

Ditta : SABELLA Carmelina
Prog. : Ing. SPITALI Alfonso
Sopraelevazione del 3° e 4° piano dell'edificio sito in Via Gioeni, 74

- Richiesta di licenza di costruzione il 13.4.964;
- parere dell'Uff. Sanitario in data 14.5.964 : favorevole;
- parere dell'U.T.C. in data 22.6.964 : favorevole a condizione;
- parere della C.E. in data 3.6.964 (nella deliberazione della Commissione non è risportato il parere condizionato del Capo dell'U.T.C.);
- rilasciata licenza edilizia n. 556, in data 21.8.965.

OSSERVAZIONI :

- Nella deliberazione della C.E. non è riportato il parere condizionato del Capo dell'U.T.C. (art.5 R.E.);
- manca il N.O. dell'Ufficio del Genio Civile.

Pos. 922

Licenza n. 555 del 10.8.965

RIZZO GERLANDO

Fabbricato tra Via Esseneto e Via Torino

16.12.962 - La ditta presenta la domanda di licenza;

VI/398

402

7.1.1963 - l'Uff. Sanitario esprime parere favorevole a condizione;

5.1.1963 - il Genio Civile concede il visto;

21.2.1963 - la C.E. dà parere favorevole a condizione : l'altezza deve ridursi a mt. 20, trattandosi di zona 2^/ semintensiva;

6.6.1963 - viene rilasciata la licenza n. 121;

2.1.1964 - domanda di modifica;

17.2.1964- la C.E. si pronuncia con parere favorevole condizionato : l'altezza non deve superare i mt. 20,00;

3.11.964 - viene rilasciata licenza a costruire sino a mt. 25,60;

10.3.964 - viene richiesta licenza in deroga per mt.47,60;

18.3.964 - relazione favorevole dell'U.T.C.;

17.2.964 - parere favorevole della C.E?, con riduzione dell'altezza a mt. 41,10;

18.3.964 - vengono trasmessi gli atti per la procedura di deroga all'Ass.to Reg. Sviluppo Economico;

25.6.965 - Nulla-osta dell'Assessorato (D.A.n. 117),nonostante il parere contrario del C.T.A.(n. 49082 del 2.11.964) e della Sovrintendenza ai Monumenti (n. 1639 del 23.11.964);

10.8.965 - viene rilasciata la lic.edilizia n. 555, che prevede un'altezza massima di mt.40,20 invece dei mt. 47,80 autorizzati dall'Ass.to Reg.

Si precisa che il N.O. assessoriale, invero, è stato concesso nella considerazione che la disciplina urbanistica dettata dalle circolari ministeriali (28.2.956 n.297 e 1.3.963,n 518) è stata superata dalla più recente cir=

Ve'/399

circolare assessoriale n. 4 in data 13.1.965 che consente l'estensione della deroga ad edifici privati purchè in possesso di particolari requisiti costruttivi ed architettonici e pertanto nella fattispecie ~~xxxxxxxxxx~~ rispondendo l'edificio a tali condizioni, può essere ammesso al beneficio della deroga".

400

Pos. N° I562

LICENZA N° 554 del IO.8.65 404

Ditta: Mendola Salvatore

Prog.: Ing. Gaetano Vita

Edificio per civile abitazione nella Via Gioeni.

- Domanda di concessione della licenza edilizia in data 25.II.64.
- N.C. del G.C. in data 3.4.65 a condizione della osservanza di opportuni accorgimenti tecnici.
- Parere dell'U.S. in data 24.4.65: favorevole fino a 20 m. d'altezza.
- Sopralluogo dell'U.T. in data 5.4.65 dal quale si rileva la violazione dell'art.85 R.E. (distanza dal confine est inferiore a m.5 ed altezza superiore a m. 25 della facciata nord dell'edificio). → v. altro
- Parere della C.E. : favorevole a condizione.
- Rilasciata licenza edilizia n. 554 del IO.8.65 fino a m.II
- In data 29.1.65 l'Ufficio del Genio civile comunica al Comune che la Ditta nell'esecuzione dei lavori non si è attenuta alle condizioni di cui al N.O. del 3.4.65 e chiede copia della licenza edilizia, onde accertare le prescrizioni, a carico della ditta in questione in esso contenute.
- In data 9.2.65 il Comune trasmette copia della licenza significando altresì che la seconda delle prescrizioni della licenza stessa impone l'obbligo del rispetto delle norme contenute nella legge I684 del 25.II.62.
- In data 25.2.65 l'uff. del Genio civile rilevando che nella licenza non sono espressamente contenute le prescrizioni di cui al N.O. citato, declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi per la concessione relative.

OSSERVAZIONI

La licenza viene concessa per un'altezza superiore a quella consentita in modo inderogabile dal R.E. (la media di cui al parere del capo U.T.C., peraltro di rinvio, non è invero regolamentare).

- L'edificio è realizzato senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel N.O. del G.C.

Al riguardo va rilevato che nè il Comune, al quale è demandata una competenza generale, nè l'Ufficio del G.C., il quale ha una competenza specifica, hanno assunto iniziative tendenti ad obbligare la ditta ad eseguire le opere di consolidamento.

405

→ Parere dell'Ing. Capo dell'U.T.C. di rinvio perché mancano i disegni del piano terra, seminterrato e la loro destinazione; inoltre, tenuto conto che l'edificio sorge a diversi livelli si afferma che l'altezza a nord potrà essere di m. 31

$$\left(\frac{25,00 + 25,00 + 12,00}{2}\right) = 31$$

[illegible]

401

Pr. [illegible] 1692

LICENZA N° 553

Ditta: Cacocciola Angelo

Prog: Geom. Elio Caruso (I° Progetto) 406

" : Ing. Alfonso Vaiana (2° Progetto)

Edificio di civile abitazione in Via Dante.

====

Domanda di concessione della licenza in data 5.2.63. (allegati atti (per cui progetto a firma Caruso)

Parere indecifrabile dell'U.S. e comunque contrario, in data 13.2.63.

Parere contrario della C.E. in data 26.7.63 (seduta n.15).

N.O. condizionato dell'ufficio del G.C. (per l'idoneità dell'area) in data 8.6.63.

Istanza della Ditta, in data 16.9.63, tendente ad ottenere il riesame del progetto a seguito del parere contrario della C.E. (allegato progetto a firma Sig. Vaiana. Va sottolineato che il 2° progetto è identico al I° già eliminato dalla C.E. in data 26.7.63.

N.O. condizionato della Sovrintendenza ai Monumenti in data [illegible].I.64.

- Parere contrario dell'U.T.C. in data 20.2.64 per violazione dell'art 86 in quanto con il fabbricato in questione la schiera dei fabbricati raggiunge i m.62,00 e supera quindi i m. 50 regolamentari.

- Provvedimento di rinvio della C.E. in data 25.3.64 a nomina di una commissione per eseguire una visita sopral uogo.

- Parere favorevole della C.E. in data 14.5.64 è ~~xxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxx~~ a seguito della relazione dei componenti incaricati della visita sopraluogo. (22.5.64 di non concedere la licenza (*)

- Determinazione del Sindaco Foti in data 4.6.64 di concedere la licenza edilizia nella considerazione tra l'altro che "la schiera dei fabbricati cui fa parte quello progettato della ditta, pur superando la misura massima consentita dal R.E. impegna un fronte in curva dell'ampia Via Dante sì da interrompere, dal punto di vista estetico, la monotona visione di un lungo schieramento di edifici ~~[illegible]~~ contigui"

- In data 27.6.64 viene rilasciata licenza edilizia n.270 a firma del Sindaco Foti.

Domanda in data 5.4.65 tendente ad ottenere licenza di costruzione per sopraelevazione del 6° e 7° piano.

Parere favorevole dell'U.S. in data 11.5.65.

Parere dell'U.T.C. : favorevole fino a m. 25 (dal progetto si rileva invero che il fabbricato supera i limiti consentiti dal R.E.).

(*) in attesa che venga risolta la questione relativa alla pratica Gines a Luna. Nuova determinazione del Sindaco [illegible]

Parere della C.E. in data 31.7.65 : favorevole

Rilasciata licenza edilizia n° 553 secondo il progetto presentato 407
e, quindi, in violazione dell'art.86 citato.

OSSERVAZIONI

Violazione art. 86 R.E. (tabella allegata) lunghezza superiore a m.50 e altezza superiore ai m. 25 (limite tassativo ed inderogabile).

=======

Pos. N° 1543

LICENZA N° 552

[illegible] SALVATORE

Progetto dell'Ing. Vita per 4 elevazioni al quadrivio di Spinasanta ricadente nella zona industriale.

[illegible] RILIEVO.

=======

Pos. N° 1087

LICENZA N° 551 del 28.7.65

Ditta: Malogio Rio Ettore

Prog: [illegible] Giuseppe

Dir.Lav.Geom. Messano Ottavio

Sopraelevazione di un piano in Via Esseneto.

- Domanda di concessione della; licenza edilizia in data 10.7.63 in cui il richiedente espressamente dichiara " la zona è soggetta a vincolo panoramico, ma essendo già stata concessa al Sig. Di Salvo Lorenzo proprietario dell'area allo stesso livello, lato est, l'autorizzazione a costruire ed avendo già il suddetto realizzata la costruzione, il sottoscritto, per come risulta dal progetto, si è adeguato all'altezza raggiunta dalla costruzione adiacente del detto Di Salvo per cui realizzerà la medesima altezza."

- In data 6.8.63 la Sovrintendenza ai monumenti concede il N.O. a condizione "che il terrazza - piano non sia accessibile, che venga abolito il muretto d'attico di qualsiasi tipo".

- Il tecnico accertatore in data 8.3.65 rileva che il fabbricato ricade tra la zona semintensiva e la zona VII verde privato, che la larghezza della strada (Metri 9) è inferiore a quella minima prevista dalla tabella di cui all'art.86 (m.12); che l'altezza supera di m.2,50

quella consentita nonchè di m. 3,50 la schiera degli altri fabbricati che supera di un piano. Rilevando in conclusione la violazione dell'408
art.30 (balcone sporgente oltre cm.80) dell'art.39 e dell'art.36 R.E.
- In data 23.3.65 l'U.S. dichiara che "si esprimerà parere in sede di C.E.". Successivamente lo stesso esprime parere favorevole.
- In data 29.3.65 il Capo dell'U.T.C. esprime parere favorevole formulando il seguente avviso: "l'altezza di m.20 viene superata di m.1,30: poichè con tale maggiore altezza viene a regolarizzarsi con i più vicini piani - già costruiti - si esprime parere favorevole."
- Una prima contraddizione esiste tra il tecnico incaricato del sopralluogo, il quale ha accertato che l'edificio in argomento viene a superare di un piano la schiera degli altri fabbricati e l'Ing.Capo il quale, invece, afferma che l'edificio verrà a regolarizzarsi con i piani vicini.
- In data 29.3.65 la C.E. esprime parere contrario perchè l'edificio supera l'altezza consentita dal R.E.
- In data 2?.4.65 il Malogioglio produce esposto al Sindaco rilevando che la zona ricade non già tra la zona semintensiva e la VII verde privato bensì interamente sulla zona VII a verde privato, tal che "deve farsi necessariamente riferimento, circa l'altezza, al piano vicino sullo stesso livello già realizzato dal condomino verso Est Sig. Di Salvo onde regolarizzare la linea dell'intero fabbricato che in atto è interrotta costituendo oltre tutto un'offesa all'estetica."
Il Malogioglio conclude chiedendo il rilascio della licenza edilizia nella considerazione anche che " il parere della C.E. non è vincolante, oltrechè, nella specie, frutto di involontario equivoco", formulando in un prescritto " la viva preghiera di una sufficiente motivazione specie in caso negativo".
In calce all'esposto trovasi la relazione del tecnico accertatore dalla quale si evince, tra l'altro, che;
1) il fabbricato ricade su zona a verde privato "per cui nessuna prescrizione, per tale zona, prevede il R.E."
2) Tale zona è edificata per la massima parte" - Altra contraddizione tra i due sopralluoghi eseguiti dallo stesso tecnico, il quale, nel secondo accerta che l'edificio ricade nella zona a verde privato, si limita a rilevare che il R.E. non detta alcuna prescrizione per detta zona. Quasi sottontendendo che in essa si possa costruire ad libitum. Trascura di rilevare che l'edificio viene a contrastare la destinazione che l'art.36 stabilisce espressamente per la zona

lo stesso tecnico ac erta che "la zona è edificata per la massima parte."

Della gravità di questa costatazione, la quale dimostra una viol 409 sistematica del piano di fabbricazione che vuole la zona destinata a verde, nè il tecnico nè l'Ing. Capo si sono resi conto, nè alcun altro organo comunale.

- La relazione porta il visto del capo sezione e del capo U.T.C. In effetti, comunque, manca il parere formale del capo dell'U.T..

- In data 1°.6.65 la C.E. ad unanimità esprime parere favorevole alle condizioni imposte dalla Sovrintendenza ai Mon. relativamente alla pratica del Sig. Di Salvo.

Non si comprende perchè si siano richiamate le condizioni poste in altro N.C. della Sovrintendenza e non in quello relativo allo edificio in esame.

- In data 20.7.65 viene concessa la licenza n.551 alle condizioni volute dalla Sovrintendenza.

CONSIDERAZIONI:

- A seguito della seconda relazione del tecnico accertatore manca il parere dell'Ing.Capo dell'U.T.C.

- Va sottolineato inoltre il tono piuttosto deciso dell'esposto del 24.4.65 con il quale viene reiterata la richiesta di concessione della licenza edilizia nella consapevolezza di disattendere oltre che le norme relative al vincolo panoramico anche diverse norme e regole comuni e precisamente gli artt.38 e 39 del R.E.

- Di invero l'aggetto dei balconi supera i limiti di m.0,80 di cui all'art.38 R.E.. Inoltre l'edificio supera il limite d'altezza ammissibile applicando il I° comma dell'art.39 (due volte la larghezza della strada).

Nel caso specifico, infatti, il tecnico, non contraddetto da alcuno, aveva accertato una larghezza della strada di m.9. pertanto l'edificio non avrebbe potuto superare i m.18 di altezza. Limite inderogabile. Nè vale obbiettare, siccome fatto dal Consiglio col citato esposto del 24.4.65, che l'altezza andava considerata tenendo conto delle vie Belvedere e Demarete in quanto il fabbricato in questione risulta addossato a quello Di Salvo e solo quest'ultimo è prospiciente alle vie sopradette.

V/405

Pos. N° 1538

LICENZA N° 550 del 28.7.65

410

MALOGIOGLIO GIOVANNI

Costruzione per una casa per abitazione civile in S.Leone, via ad Ovest della Via G.Caruso.

Prog.:Geom.Giuseppe Mezzano.

Dir. Lav.Giuseppe Mezzano

La costruzione ricade nella zona estensiva a villini (S?Leone) art. 1.86 N.A.

15.3.65 - Domanda a firma di Malogioglio Giovanni, corredata dal progetto, dalla relazione tecnica e dal modulo di rito.

17.3.65 - Parere favorevole dei VV.FF.

30.3.65 - Quietanza n°490 comprovante il versamento di L.I.200 per istruttoria pratica..

15.4.65 - Parere favorevole del Geom.Cuffaro, in sede di sopralluogo, "tranne sulla larghezza a dì m.3 della strada privata di accesso al fabbricato costruendo."

5.5.65 - Parere favorevole della C.E.

1..5.65 - Parere favorevole dell'Ing.Capo dell'U.T.C.

24.7.65 - Deposito cauzionale di L. 25.000.=

24.7.65 - Dichiarazione sul valore dell'area, ai sensi della legge 5.3.1963 n°246.

24.7.65 - Dichiarazione di cui all'art.6 del R.E.

28.7.65 - Rilascio licenza di costruzione.

OSSERVAZIONI

Manca il parere dell'U.S.

Violazione art.5 del R.E. - La C.E. ha espresso parere in data 5.5.65, prima del prescritto parere dell'Ing.Capo dell'edilizia Uff.T.C., che si è pronunciato il 30.5.65

Violazione art. 86R.E.: nella relazione di sopralluogo il tecnico accertatore ha rilevato che la larghezza della strada privata di accesso al fabbricato è di m.3. Nella tabella allegata all'art.86 del R.E. è prevista per la zona estensiva a villini di S.Leone una larghezza stradale minima di m. 6.

- Malgrado nel modulo di integrazione della domanda il Malogioglio dichiara che nella esecuzione dell'opera si farà uso di strutture in c.a., non risulta dagli atti che sia stata prodotta la relativa denuncia alla Prefettura. L'U.T. nel modulo relativo alla cauzione aveva chiesto al costruttore di far pervenire la nomina dell'Ing.

[illegible] delle opere in c.a. Non risulta se il Sig. Malogioglu abbia ottemperato. Nel fascicolo non si rinviene traccia di tale nomina.

======
.....

Pos. I475

LICENZA N° 549 del 28.7.65

Ditta: PERRISI GIOVANNI

Prog.:Geom.Italo Scuderi

Costruzione villino in zona S?Leone.

- Domanda di concessione licenza edilizia in data 29.3.64
- Parere dell'U.S. in data 17.9.64: favorevole
- Relazione del tecnico accertatore in data 24.10.64 dalla quale si evince che l'opera progettata prospetta sulla via Restivo larga m.4,50 anzichè m.6 siccome previsto dall'art.86 R.E.
- Parere del Capo dell'U.T. in data 26.10.64 : favorevole.
- Rilasciata licenza edilizia n°549 in data 28.7.65.

NESSUN NOTEVOLE RILIEVO

======
.....

Pos. I502

LICENZA N° 549 del 28.7.65

Ditta: Fratelli Burgio Giacomo e Salvatore

Progettista: Geom.Pagia Giuseppe

Costruttore: F.lli Burgio

Dir.Lavori: Geom. Pagia Giuseppe

Sopraelevazione di un piano 2^ - S.Leone.

- Domanda di concessione della licenza edilizia in data 8.II.64
- Parere dell'U.S. in data 10.3.65 : favorevole.
- Parere U.T.C. - 29.4.65 : favorevole.
- Progetto conforme alle norme del R.E.
- Licenza edilizia N°549 del 28.7.65 a firma dell'Ass. Gallo.

NESSUN NOTEVOLE RILIEVO

Pos. N° 1629

412

LICENZA N° 547 del 27.7.1965

Ditta: Garufi Vincenzo

Prog. Geom.Pinetti Gaetano

Sopraelevazione di un piano in zona S.Leone.

-Domanda di concessione della licenza in data 27.2.65

- Manca il parere dell'Ufficiale sanitario.

Il tecnico incaricato del sopraluogo con relazione in data 7.4.65 rileva la violazione dell'art.9 comma C del R.E. e dell'art.86 di cui al/la tabella di tipizzazione.

- Il Capo dell'U.T.C. in data 27.4.65 esprime parere favorevole formulando la seguente considerazione "trattasi di sopraelevazione e pertanto come operato in pratiche similari potrebbe essere rilasciata l'autorizzazione."

- Licenza edilizia n.547 del 27.7.65 a firma dell'Ass.Cop. Gallo.

OSSERVAZIONI:

1) Violazione dell'art 9 comma c e 86 del R.E.

2) La larghezza stradale è di m. 3 anzichè di m.6 come previsto.

3) La distanza dal bordo stradale ad Ovest è di m.2,00

4) Violazione dell'art 5 R.E. (manca il parere dell'Ufficiale Sanitario)

Pos. N° 1643/1990

LICENZA N° 546 del 27.7.65

Ditta: La Paglia Gerlando

Prog. Ing.Alfonso Vaiana

Costruttore: La Paglia Gerlando.

Nuovo fabbricato civile abitazione ad Est della Via G. Caruso.

- Domanda per la concessione della licenza edilizia in data (bollo d'entrata) 22.3.65

- Manca il parere dell'U.S.

- Parere dell'U.T.C. in data 29.4.65: favorevole

Parere della C.E. in data 6.5.65: favorevole

- Progetto conforme alle norme del R.E.

- Licenza edilizia n.546 in data 27.7.65 a firma dell'Ass.Gallo.

OSSERVAZIONI

Violazione art. 5 R.E. (manca il parere dell'U.S.)

[illegible] in data 29.1.66 tendente ad ottenere il

rilascio di un certificato attestante che il fabbricato si trovava allo stato grezzo, trovasi annotazione a firma del Geom.Cufaro con la quale si dichiara che il fabbricato è stato eseguito in difformità al progetto. Dagli atti non risulta se l'Amm.ne abbia provveduto in conseguenza. 413

=====

.....

Pos. N° I644

LICENZA N° 545 del 27.7.I965

LAURICELLA FRANCESCO

Il relativo fascicolo è stato esaminato unitamente a quello relativo alla licenza n.669 del 28.2.65 cui si rinvia. (29)

=====

.....

Pos. N°I3II

LICENZA N° 534 del I.7.I965

CALANDRINO GIUSEPPE

Costruzione di un fabbricato sito in Giardina Gallotti -Via Napoli.

Prog. Geom. Vincenzo di Maria

Dir.Lav:Geom.Giovanni Cash

La costruzione ricade nel territorio di Agrigento non compreso nel vecchio centro urbano e nel programma di fabbricazione.

3.3.64 - Domanda a firma di Calandrino Giuseppe

II.3.64- Parere favorevole condizionato VV.FF.

4.3.64 - Parere favorevole U.S.

2I.3.65 -Il tecnico com. ,n sede di sopralluogo, esprime il seguente parere:"viene violato l'art 30, ultimo comma del R.E. perchè è prevista la costruzione dei balconi pensili, l'altezza dei quali risulta inferiore a m.4"

3I.3.65 -L'Ing.Capo conferma il superiore parere del tecnico.

I3.7.65 - Dichiarazione di cui all'art 6 del R.E.

I3.7.65 - Deposito cauzionale di L. I5.000.=

I9.7.65 Rilascio licenza di costruzione, a condizione che venga eliminato il balcone sporgente previsto nella costruzione, e venga, invece, eseguito aggetto e che la copertura venga eseguita con ferri a doppio T e tabellari.

NESSUN NOTEVOLE ULTERIORE RILIEVO.

409

(29) Cfr. pagg. 881-882. (N.d.r.)

Pos. 1377

LICENZA N° 543 del 19.7.65 414

CALANDRELLO GIUSEPPE

Lavori di rifacimento di un fabbricato in Giardina- Gallotti, Via Belvedere

Proge.: Geom. Vincenzo di Maria

NESSUN NOTEVOLE RILIEVO

====

....

Pos. N°

Licenza N. 542, in parere dell'Autorità Giudiziaria, al momento dell'ispezione

====

....

Pos. N° 1588

LICENZA N° 541 del 19.7.65

GERMINO SALVATORE

Costruzione di un edificio a valle della Via Manzoni - Zona intensiva

Progettista: Ing. Alfonso Vaiana

La Ditta Saverino ha iniziato i lavori di sopraelevazione del 7° piano rispetto al lato Nord (ottava elevazione fuori terra) nel fabbricato sito a valle della Via Manzoni senza essere in possesso di licenza edilizia per tale sopraelevazione, che non poteva essere rilasciata in quanto il fabbricato in questione ricade nella zona intensiva in cui l'altezza massima consentita è di m.25,00.

Il Comune in data 20.7.65 notificava alla ditta formale diffida di demolizione della opera abusiva ed il successivo 10 agosto denunciava la rilevata infrazione all'A.G. - Con lettera del 12.8.65 il Sindaco interessava l'Ass. Regionale Sviluppo Economico al fine di investire della questione la Sezione Urbanistica per il parere di competenza.

Nel fascicolo non si rinvengono atti di data più recente.

Pos. N°

LICENZA N° 540 del 16.7.65

415

Licenza per cooperativa "Gli Amici"

NESSUN NOTEVOLE RILIEVO.

======

.....

Pos. N° 1666

LICENZA N° 539 del 16.7.65

Ditta: CARUSO GIUSEPPINA e CARLISI CONCETTA

Progettista: Geom. Natale Giuseppe

Dir. Lavori: Natale Giuseppe

Costruzione di N° 3 palazzine.

Domanda di concessione della licenza edilizia in data 6.4.65

Parere dell'U.S. in data 27.4.65 : favorevole.

Parere dell'U.T.C. in data 20.5.65 : favorevole.

Licenza edilizia N° 539 in data 16.7.65

Nessun notevole rilievo tranne che la C.E. si è espressa prima dell'Ing.Capo dell'U.T. (violazione art.5 R.E.)

======

.....

Pos. N° 1353

LICENZA N° 538 del 16.7.65

BELLANCA ANTONINO e MASCHERA ANTONINO

Costruzione di un magazzino (da adibire ad officine) nei pressi del quartiere Spina Santa.

Prog.: Ing.Gaetano Vita - Geom. Gaetano Marchetta.

NESSUN NOTEVOLE RILIEVO.

[illegible]

Relazione ispettiva sull'attività urbanistica 416
ed edilizia del Comune di Agrigento - Parte I

Conclusioni

CONCLUSIONE

Attraverso l'esame degli atti del Comune di Agrigento relativi alla materia oggetto della presente relazione è parso di potere rinvenire il filo conduttore di una politica amministrativa tutt'altro che occasionale, involontaria ed episodica, anche se apparentemente caratterizzata dall'inerzia ed atteggiata in forme omissive più che espressamente attive.

Non pertanto ne risulta sfumata la responsabilità poichè è provata la consapevolezza delle conseguenze implicate dalla mancata programmazione dello sviluppo urbanistico e dalla irrazionale disciplina della attività edilizia.

La linea amministrativa perseguita dagli organi del Comune sembra essere fondata sulla previsione di tali conseguenze che pertanto si pongono, in una valutazione a posteriori, come finalità originariamente prescelte e non come effetto secondario di fini principali, che in ogni caso non sussistono se non come ipotesi di attività contraria al pubblico interesse.

Con riferimento a quanto dall'ispezione è stato rilevato riguardo alla legittimità dell'attività del Comune di Agrigento in materia di urbanistica e di edilizia, non può non trarsi una considerazione di ordine generale.

L'ispirazione della legislazione regionale fondamentale che disciplina l'ordinamento degli enti locali, rispet-

tosa del principio della autonomia comunale, tende alla massima responsabilizzazione delle scelte operate dagli organi del Comune con la sola salvaguardia, per il pubblico interesse, di un generale controllo di legittimità sugli atti (funzione peculiare delle Commissioni di controllo) e di un controllo ispettivo sugli organi (funzione secondaria dell'Assessore regionale per gli Enti Locali) sempre con riferimento alla sola legittimità del loro operato.

Tale ispirazione - come si è chiaramente evidenziato nel caso di Agrigento - è stata tradita, da una parte, dalla molteplicità delle competenze di vigilanza e di tutela che prevedono l'ingerenza nell'attività urbanistica ed edilizia del Comune da parte di una innumerosimile quantità di organi a livello provinciale, regionale e statale che intrecciano una fitta tela di interventi, di controlli, di pareri, di autorizzazioni, di direttive (spesso viziati, come si è visto dal pessimo esercizio delle funzioni istituzionali), su cui, in definitiva, riposa l'irresponsabilità e l'alibi dell'amministrazione locale, peraltro stimolata, al pari degli altri organi, dalle pressioni di interessi esranei o contrastanti al bene pubblico.

E ciò pone una vasta e complessa problematica de iure condendo che non riguarda soltanto la materia urbanistica ma anche la struttura e l'organizzazione dei pubblici poteri in generale e degli autarchici in particolare.

Ue'
414

D'altra parte l'esercizio scorretto del controllo di legittimità, ora strumentalizzato in funzione di motivi di merito, ora rilassato o assente per esigenze extragiuridiche, finisce fatalmente col determinare una aberrante condizione di sistematica sopraffazione delle libertà locali il cui abuso non potrà mai essere sicuramente provato fino a che esse non abbiano modo di esprimersi in pienezza ed in chiarezza di responsabilità.

Per questi motivi sembra prevalente, in questa sede, il rilievo delle pesanti responsabilità della Commissione provinciale di controllo di Agrigento, come causa determinante (non unica, ma specifica nel giudizio sull'attività del Comune capoluogo) di un rilassamento generale del senso della cosa pubblica negli amministratori di quell'Ente, che non può non produrre i suoi più perniciosi effetti nel settore dell'attività urbanistica ed edilizia dove più violentemente si manifestano preponderanti interessi di gruppi dominanti.

Bene a proposito cade quindi e non soltanto per i patologici effetti del sistema sull'attività urbanistico - edilizia del Comune di Agrigento, la necessità di richiamare l'attenzione, se si vuole in qualche modo dare al controllo governativo un senso diverso da quello della sola finalità sanzionatoria e repressiva di colpe e misfatti (di cui Agrigento è indubbiamente non ultima espressione), sul generale problema della struttura e del funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo.

E' noto infatti, che tali organi, predisposti dal legislatore regionale con ben diverse finalità da quelle che in generale essi hanno finito col perseguire, necessitano di una attentissima vigilanza fino a che non venga legislativamente ordinato un

420

più idoneo sistema per il controllo sulla legittimità degli atti degli enti locali, non potendosi ritenere sufficiente la normativa sanzionatoria che già nel dicembre 1962 fu introdotta col solo risultato di costituire una riprova della consapevolezza della gravità del problema. (Legge regionale 23.12.1962, n.25).

Sia consentito, quindi, sopratutto al fine di superare i limiti naturali della presente relazione in funzione di una prospettiva svincolata dalla sua episodicità, di ritenere pertinente alla problematica deontologica che il caso di Agrigento ha comunque posto inevitabilmente, il richiamo espresso alla relazione sulla attività della Divisione VI^ (Vigilanza sulle Commissioni Provinciali di controllo) dello Assessorato regionale degli Enti Locali che chi scrive ha avuto occasione di sottoporre agli organi superiori, a conclusione dell'attività svolta alla direzione di quell'ufficio, nel 1965.

Per il particolare impegno di completezza di tale documento e per l'illuminante significato dei molti episodi in esso riferiti, esso può considerarsi utile strumento (non solo) per una più precisa individuazione delle particolari responsabilità della Commissione Provinciale di controllo di Agrigento, (ma anche locali) sia per la carenza del sistema nel cui contesto organizzativo e funzionale, si svolge, nella Regione, l'attività di controllo sugli enti locali.

L'ISPETTORE SUPERIORE.
(Dr. Raimondo Mignosi)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

DI CARA

25352 bis

1

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ENTI LOCALI

- Ufficio Ispettivo -

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA

DEL

COMUNE DI AGRIGENTO

PARTE II^a^

(Ispezione effettuata dal dott. Giovanni DI CARA)

- 7/29 Novembre 1966 -

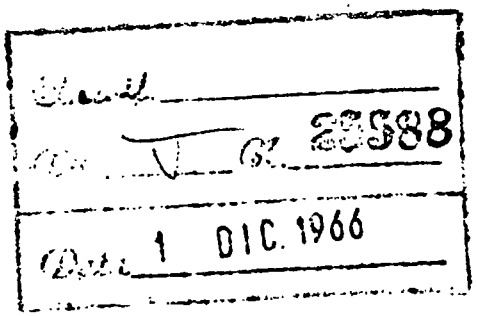

2

INDICE PARTE II^

- PREMESSE pag. 3

- CAPO I - CASISTICA - pag. 5

- CAPO II - SEZIONE I^ COMUNE - pag. 136

- SEZIONE II^ GENIO CIVILE - pag. 154

- SEZIONE III^ SOVRINTENDENZA - pag. 166

- CAPO III - PROVVEDITORATO OO.PP. E ASSESS.TO REG. SVILUPPO EC. pag. 168

- CONCLUSIONI pag. 180

PARTE II^

P R E M E S S E

Si ritiene opportuno brevemente dire che l'Ispezione ha svolto una indagine campione a ritroso nel tempo, a partire dal luglio 1965.

La scelta del metodo a campione è stata dettata dalla considerazione che da un esame comparativo di un certo numero di fascicoli risultavano violate ricorrentemente e sistematicamente le stesse norme del regolamento edilizio o delle leggi afferenti la materia edilizio-urbanistica.

Un esame di un numero più ampio di fascicoli si sarebbe rivelato superfluo o per lo meno non conducente ai fini della indagine perchè non avrebbe invero aggiunto fatti nuovi meritevoli di rilievo e di osservazione, tranne quello di ripetere e rimarcare violazioni già riscontrate altrove.

Si è quindi ubbidito a criteri di economia espositiva, senza pregiudizio dell'informazione che, per i casi riportati sotto il capo seguente, è quanto più possibile esauriente e chiarificatrice di una situazione patologica generale ed ormai cronicizzata.

Peraltro ad un'ulteriore e più ampia ricerca sarebbe stato ostativo l'intervenuto sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria di ottanta fascicoli in data 11 agosto 1966 (all.1) e di centocinque fascicoli in data 16 novembre 1966. (all.2)- (30) (31)

Si soggiunge che le carenze degli organi comunali trovano precisa analisi nella casistica che si è voluta fare al capo

(30) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1226-1234. (N.d.r.)

(31) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1235-1240. (N.d.r.)

4

successivo, lo stesso non può dirsi per gli altri organi perchè interessati in via incidentale al rilascio delle licenze di costruzione. Infatti, l'Ispezione è aliena - per giusto riserbo - dall'involgere in giudizi precisi gli organi la cui attività solo di riflesso è oggetto di analisi. Tuttavia ovvi motivi di chiarezza e di completezza suggeriscono riservare anche a questi Uffici una breve specifica trattazione corredata da una quanto più breve casistica pertinente, al fine di meglio lumeggiare la complessa vicenda edilizio - urbanistica di Agrigento.

Pertanto si andrà a suddividere l'argomento in esame in tre Sezioni, giacchè istituzionalmente tre sono gli Uffici pubblici (Comune, Genio Civile, Sovrintendenza ai Monumenti) interessati all'adozione dei provvedimenti connessi al rilascio delle licenze edilizie di Agrigento anche se in diverso modo concorrenti.

La Sezione riservata al Comune è completata da una breve statistica sulle più ricorrenti violazioni riscontrate nell'attività edilizia comunale dal luglio 1965 al luglio 1966 e trattata già diffusamente al Cap.XI della prima parte della presente relazione. (32)

Si ritiene opportuno riservare un apposito capitolo al Provveditorato Opere Pubbliche ed all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico, atteso che merita di far cenno a tali uffici, interessati agli adempimenti di cui all'art.32 della legge urbanistica per la demolizione delle costruzioni abusive.-

(32) Cfr. pagg. 806-1039. (N.d.r.)

5

C A P. 1°

Si riporta ora un elenco di casi sotto un duplice aspetto rilevanti: o perchè vi è una sistematica violazione di norme regolamentari e legislative o perchè danno un preciso parametro del comportamento seguito dagli Uffici comunali interessati nella trattazione delle pratiche di concessione di licenze edilizie.

LICENZA EDILIZIA del 29.5.1958

VITA Gaetano - Via Porta di Mare - Vecchio Centro urbano.

In data 6 aprile 1957, l'Ing. Gaetano Vita presenta istanza al Sindaco per ottenere licenza di costruzione di un edificio di 12 piani prospiciente sulla Via Porta di Mare.

Nella seduta dell'11.6.57, la C.E. esamina il relativo progetto, esprimendo parere favorevole.

In data 29.5.1958 viene rilasciata la relativa licenza edilizia.

In sede di esecuzione dei lavori, il progetto viene modificato e ciò sia per quanto riguarda l'ampiezza della superfice su cui deve sorgere l'edificio sia per quanto riguarda il numero dei piani che da 12 vengono portati a 14, oltre il piano ammezzato. - L'altezza che originariamente era prevista in ml. 48,20 passa a ml. 53,90 (in più m. 5,70). - La C.E., nella seduta del 28 luglio 1964, esprime parere favorevole condizionato. La

relativa sanatoria investe l'intero progetto, tranne il piano 13° e 14°; il Prof. Ziretta, intervenuto nella Commissione edilizia, in qualità di Ispettore onorario ai Monumenti, nell'esame di tale progetto, si astiene.

La licenza però non viene rilasciata, per cui il progetto di variante, nella sua realizzazione, è abusivo.

In una relazione d'ufficio, redatta dal Geom. Cardella il 9.3.62, a seguito di sopralluogo, si propone al Sindaco la sospensione dei lavori per la costruzione dei piani abusivi, nonchè la chiusura delle finestre aperte all'8° e al 9° piano, lato nord-est, in quanto anch'esse abusivamente realizzate.

Il Sindaco, in data 23.3.62, approva la suddetta proposta esprimendosi, con apposita annotazione, scritta in calce alla citata relazione.

Il 13 luglio 1962; viene così adottata ordinanza di chiusura delle finestre ed altra di sospensione dei lavori non autorizzati, ordinanze che, però, non hanno seguito alcuno.

Per le finestre l'ordinanza viene ripetuta il 27.9.62 nei confronti di chi, nel frattempo, aveva acquistato gli appartamenti interessati.

In una delle ordinanze di sospensione dei lavori viene messo in evidenza che nel fabbricato de quo risultano abusivi il piano ammezzato, il 13° ed il 14° piano. - Nonostante tale difformità, i certificati di abitabilità vengono ugualmente rilasciati sino al 12° piano. E' da precisare, invero, che con la realizzazione dell'ammezzato si perviene al seguente risultato: il primo piano non è più di seconda bensì di terza elevazione e così via : la difformità, ovviamente è più grave per i piani ottavo e nono, in relazione alle finestre ivi aperte. Perdipiù il numero degli appartamenti per piano è superiore a quello previsto nel progetto approvato.

6

In conseguenza di tali irregolarità, il Sindaco, il 31 ottobre 1964, così si esprime sul progetto di variante : "Non si rilascia licenza perchè i piani già risultano costruiti ed esteticamente l'edificio presenta lati negativi. Non si è d'accordo con la maggioranza della C.E. che ha espresso parere favorevole. Non si rilascia licenza." - 3.10.64 f.to Foti.-

Alla stregua di tale determinazione, nel fabbricato le elevazioni da ritenere abusive sono : l'intero piano ammezzato, il 13° ed il 14° piano, nonchè l'apertura delle due finestre all'8° ed al 9° piano.-

L'intero fabbricato, pertanto, è da ritenere difforme al progetto per il quale è stata rilasciata la licenza edilizia il 29.5.58.-

Da rilevare ancora che con detta licenza edilizia l'impresa venne autorizzata a realizzare sul marciapiede un porticato da asservire all'uso pubblico; su tale porticato è stata ammessa la costruzione.

Nessun provvedimento deliberativo però al riguardo è stato adottato anche per la destinazione data al marciapiede e per la conseguente vendita dell'area da sdemanializzare, in favore dell'impresa costruttrice.

Intanto, durante l'esecuzione dei lavori, anche le strutture in c.a. venivano ad occupare mq.2156 della sede stradale della Via Circonvallazione Sud oltre il filo della cordonata del marciapiede che avrebbe dovuto costituire la parte esterna del fabbricato.

Con delibera della G.M. n.1009 del 9.12.1959, divenuta esecutiva per decorrenza di termine del il 22.1.62, nonostante fossero state disposte indagini dalla C.P.C. con decisione n.3504 del 15.9.60 affidate all'Avv. Giuseppe Valente ed al Dr. Giovanni Palmisano, la superfice abusivamente occupata viene permutata

la esecuzione dei seguenti lavori a carico della ditta:

a) variazione planimetrica del tracciato stradale della circonvallazione sud e conseguenziali lavori di sistemazione, atteso che con la occupazione abusiva veniva ad essere alterato il tracciato della strada;

b) opere di sistemazione e miglioria da eseguirsi sulla stessa strada per un ammontare di L. 200.000.=

In data 7.12.59 (all.n. 3) l'Ing. Vita, unitamente ai fratelli Caramazza - proprietari del terreno su cui deve sorgere la costruzione -, dichiara di accettare dette condizioni, che vengono indicate in una relazione dell'U.T.C. sottoscritta dai suddetti e nella quale relazione si mette anche in evidenza la precedente permuta stabilita con l'atto n. 304 del 24.4.58. (33)

Con detto atto, approvato dalla C.P.C., (all.n. 4) la G.M. stabiliva, infatti, di permutare mq. 57,27 di suolo (già espropriato agli stessi Caramazza dalla Regione per la costruzione della strada che avrebbe fatto parte del Demanio comunale e sulla cui retrocessione la stessa Regione aveva dato parere favorevole) in favore dei f.lli Caramazza i quali avrebbero ceduto al Comune due locali, a piano terra, a sud-est dell'edificio. (34)

Tale permuta era determinata dal fatto che il porticato veniva ad occupare un tratto di marciapiede, a monte della strada di circonvallazione sud, per complessivi mq. 57,27.

I fratelli Caramazza, intanto, hanno già proceduto alla vendita di uno dei magazzini, oggetto della permuta, siccome si evince da una relazione dell'ing. Messina presentata al Sindaco il 16.9.1963.

Agli atti del fascicolo, tenuto dall'Ufficio Legale, esiste altra relazione alla Giunta Munic.le in data 13.5.1966 redatta dall'Ufficio contenzioso, nella quale si mette in evidenza la citata

(33) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1244-1246. (N.d.r.)

(34) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1247-1250. (N.d.r.)

occupazione abusiva di mq. 57,27 del terreno da parte dei fratelli Caramazza e per la cui transazione era stata adottata la delibera n. 304 (le cui condizioni - si legge in tale relazione - non risulta siano state accettate dai Caramazza), nonchè l'occupazione abusiva di mq. 2,56 di terreno, per la cui regolarizzazione venne adottata la delibera n. 1009(le cui condizioni sono state accettate dall'Ing. Vita e dai F.lli Caramazza).

In detta relazione viene altresì precisato che non risulta che quanto deliberato con gli atti citati "sia avvenuto" e pertanto vengono considerati abusivi entrambe le occupazioni, in dipendenza delle non intervenute transazioni e del fatto che le aree occupate sono demaniali rispetto al momento dell'occupazione.

Si conclude, pertanto, con un invito alla Giunta a far conoscere le proprie determinazioni, se cioè procedere, attraverso la nomina di un legale, all'azione di recupero dei beni comunali sotto la forma dell'indennizzo (non essendo più possibile il materiale recupero del suolo occupato) per l'occupazione e per l'utilizzazione del bene occupato.

Talchè si può osservare che si si trova di fronte ad uno stato di fatto (occupazione mq. 57,27 di terreno comunale) non traente causa dai necessari atti formali (sdemanializzazione, contratto consensuale di permuta).

Si sottolinea per di più che non appare esatto quanto sostenuto nella relazione dell'ufficio contenzioso e cioè che le condizioni della transazione di cui alla delibera n. 304 non sono state accettate dalla controparte (f.lli Caramazzae Ing. Vita).

Invero, nella relazione di affari al Sindacoed alla Giunta del 7. 12. 1959 stilata a cura dell'U. T. C. relativo alla soluzione transattiva per l'occupazione di mq. 2,56 si fà cenno anche alla delibera n;304(relativa alla permuta di mq. 57,27) e, poichè si trova

- in calce - una accettazione delle condizioni contenute in detta relazione, regolarmente sottoscritta dai fratelli Caramazza e dall'Ing. Vita - le condizioni di tale delibera s'intendono almeno conosciute dalla controparte e comunque non avversate.

Altro rilievo da muovere è quello relativo al mancato adempimento dell'Ing. Vita alle clausole negoziali di cui alla delibera n. 1009 (occupazione mq. 2,56 di terreno comunale) da intendersi ciò stante come soluzione transattiva bilaterale producente pertanto effetti obbligatori.

Per concludere, si aggiunge che l'opera è stata regolarmente collaudata il 18. 8. 1962 dall'Ing. Spitali Alfonso. -

Osservazioni:

Gravissime sono le difformità tra l'edificio realizzato ed il progetto approvato.

Sono infatti abusivi il piano ammezzato, il 13° ed il 14° Piano. E' altresì abusiva l'apertura di due finestre una all'8° piano e l'altra al 9° piano. -

Anche i vari appartamenti realizzati in ogni piano superano quelli previsti nel progetto approvato.

Pur tuttavia, viene ugualmente rilasciata il certificato di abitabilità sino al 12° piano, in violazione anche dell'art. 221 del T. U. L. S. -

Da rilevare, inoltre, la occupazione abusiva di suolo demaniale da parte della ditta e la conseguente permuta dello stesso, senza la preventiva adozione della delibera di sdemanializzazione.

In ordine al rilascio della licenza edilizia è da osservare che esso è avvenuto il 29. 5. 58, e cioè in epoca in cui già vigeva la nuova normativa edilizia. Invero, il nuovo R. E. del Comune di

10

Agrigento approvato con delibera consiliare n;12 del 31 marzo 1955, dopo i prescritti controlli tutori, fu pubblicato fino al 28 maggio 1958 e, quindi, è entrato in vigore il 29.5.1958 e cioè lo stesso giorno del rilascio della licenza edilizia.

La considerazione dell'entrata in vigore della nuova normativa edilizia avrebbe dovuto pertanto consigliare il Comune a rivedere le condizioni della licenza stessa, gravemente derogativa al nuovo ed allostesso vecchio regolamento (anche quest'ultimo, peraltro, prevedeva esplicitamente un'altezza massima in assoluto di m. 25,00).-

Tale atteggiamento di giusta cautela - tra l'altro - doveva essere suggerito dal fatto che il costruendo edificio, veniva a costituire uno tra i primi e più eclatanti esempi di stridente contrasto tra il vecchio ed armonico assetto urbanistico della Città e l'inserimento disordinato del nuovo: è l'affacciarsi prepotente di una costruzione che i criteri di estetica urbanistica recisamente rifiutano e non giustificano.

****

12

LICENZA EDILIZIA del 23.2.1960

Palazzo MIRABILE - Impresa Riggio - Via Amendola P.S. Giuseppe - Ricadente nel Punto di vista Belvedere del Piazzale S. Giuseppe.-

Edificio A. : Altezza consentita mt. 25,00 - autorizzata mt. 48.-

Edificio B.: Altezza consentita mt. 25,00 per il fronte Nord e mt. 25 per il fronte Ovest, per una lunghezza di soli mt. 28,60 - autorizzata mt. 32,50 (Applicazione articolo 41 R.E.)-

Con istanza del 10.2.1960, protocollata il 13.2.1960, il Dott. Mirabile Guido chiede, nell'interesse proprio e di altri, al Sindaco di sottoporre all'esame della C.E. il progetto di ricostruzione e sistemazione di alcuni corpi di fabbrica di proprietà dello stesso, della sig.ra Sparagio e del Sig. Piro, in Via Amendola e Via Empedocle.

Dal sopralluogo effettuato dal Tecnico del Comune e dalla relativa relazione redatta il 17.2.1960, risulta:

a)- la violazione dell'art. 41 del R.E. per un fronte di mt. 1,40 sul lato Nord del Piazzale S. Giuseppe e sul lato Ovest, in relazione all'altezza dell'edificio;

b)- la violazione dell'art. 39 del R.E., in relazione all'altezza del fronte nord del complesso edilizio prospettante sulla Via Empedocle.-

Ciò nonostante, viene dato parere favorevole - Uguale parere favorevole viene dato dall'Ing. Capo, a condizione, però, che la maggiore altezza su mt. 25 venga approvata dalla G.M. (deroga all'art. 39 del R.E.).

L'Ufficiale Sanitario, sentito a norma dell'art. 5 del R.E.

in data 17.2.1960, esprime parere che la deroga di cui all'art. 39 del R.E. se può giustificare la violazione dell'art.41 non può concernere la violazione dell'art.39 (sic !).-

La C.E., nella seduta del 17.2.60, dà il proprio parere favorevole stabilendo le seguenti prescrizioni :

1) Riportare il tratto di Via Amendola (lato ovest del fabbricato) a m.5,00 di larghezza costante;

2) abolire la passerella di accesso del P.le S.Giuseppe, considerato che diversamente andrebbe a realizzarsi un sottopassaggio con altezza di mt.3,50 circa;

3) limitare l'altezza del fabbricato abolendo almeno due piani, tanto richiamandosi all'ultimo comma dell'art.39;

4) per l'altezza superiore a 25 metri dovrà essere eseguita la procedura amministrativa come previsto dalle leggi vigenti;

Venivano, inoltre, stabilite delle prescrizioni dettate dal Comando dei VV.FF.-

Nell'adozione di detto parere si è astenuto il Prof. Zirretta Giovanni, rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti.

La licenza edilizia viene così rilasciata in data 23.2.60 tenute presenti le superiori prescrizioni, e con un limite di altezza non superiore ai mt.25.

Il deposito cauzionale veniva indiscriminatamente fissato in L.200.000, non tenendosi conto del valore commerciale dell'immobile, del costo dell'area etc;, come invece dettato dall'art.7 del R.E.- Non è stato altresì seguito il criterio adottato, e con il quale la misura viene fissata in L.5.000 per ogni vano legale.- Se tale direttiva fosse stata rispettata, l'importo della cauzione avrebbe infatti raggiunto cifre più elevate, e comunque irrisorie rispetto a quella prevista dal regolamento edilizio ed assolutamente non cautelative.-

14

L'art. 7 del R.E., infatti, stabilisce che la cauzione va determinata nella misura pari al 2% dell'importo preventivo dell'opera. -

Sta di fatto, però, che a tale prescrizione non viene data alcuna osservanza. La relativa indicazione infatti non è nemmeno contenuta nell'apposito modulo preparato a cura dell'U. T. C. che è fornito a chi deve procedere alla esecuzione di nuove opere.

Per quanto riguarda l'idoneità dell'area su cui sorge la costruzione de qua, il genio civile con provvedimento del 2.8.60, dichiarando detta idoneità, ai sensi della legge 25.8.40 n. 7393 e dell'R.D.L. 22.11.37, n. 2105, aveva prescritto alcune condizioni, che si ritiene siano state osservate all'atto della materiale esecuzione dei lavori. - Tale dichiarazione d'idoneità della area - si noti - porta la data del 2 agosto 1960, mentre il parere della C.E. e la stessa licenza risalgono, rispettivamente, al 17 febbraio 1960 ed al 23 febbraio 1960.

Ora poichè il progetto dell'edificio de quo prevedeva una maggiore altezza rispetto ai mt. 25,00 , consentiti, nella zona, l'Ufficio Tecnico, con relazione del 22.2.60 e cioè un giorno prima del rilascio della licenza, rimetteva la pratica al Sindaco ed alla Giunta, perchè venisse provveduto, mediante apposita delibera, alla deroga dei limiti di altezza, in applicazione del disposto di cui all'art. 39, 3^comma, del R.E. -

Con delibera n. 228 del 23.2.60 la Giunta provvede ad approvare il progetto de quo pronunciandosi favorevolmente per la deroga e quindi consentendo che il fabbricato abbia una altezza di mt. 48 su via Empedocle e di mt. 32,50 su via Amendola

La motivazione, per la deroga, é la seguente : "Esaminato il progetto di ricostruzione sopra citata e riconosciuto che esso apporta una evidente miglioria ancorchè superi

14

il limite di altezza massima". -

Avverso tale delibera e la conseguente licenza edilizia 23.2.60) certo avv. Andrea Crapanzano, proprietario frontista, produceva apposito ricorso al Presidente della Regione Siciliana, che con decreto 25.6.1963, n. 81/A, veniva accolto e per l'effetto, veniva annullata la delibera impugnata e la relativa licenza edilizia e ciò in quanto, a norma dell'art. 3 della legge n. 1357 del 1955, tale rilascio, per i Comuni compresi, come quello di Agrigento, nell'elenco di cui al preventivo n.o. dell'Assessorato regionale LL. PP. -

E poichè le costruzioni erano state già realizzate fin dall'aprile 1962, come risulta da apposita certificazione del Sindaco in data 25.9.1963 (All. 5))il competente Ufficio Tecnico Comunale, in data 23.3.64, con nota n. 70/U/T/ invitava il Sindaco a far conoscere le determinazioni dell'Amministrazione, in ordine alla situazione venutasi a creare, con il citato annullamento. (35)

Il Sindaco Foti, in evasione alla citata nota, con foglio n. 1009 del 12.5.64 rappresentava al Capo dell'Ufficio T.C., che essendo stato il decreto del Presidente della Regione impugnato dall'impresa Riggio avanti il C.G.A. -(Ricorso notificato l'8.10. 1963 ed ancora non deciso)- nessun provvedimento "si ritiene di dovere adottare in attesa della definizione della pratica suddetta" (sic!). -

Da rilevare che, Il Ministero della P.I. sin dal 2 aprile 1960 aveva telegraficamente scritto al Prefetto di Agrigento, e per conoscenza al Sindaco ed alla Soprintendenza ai Monumenti, invitando lo stesso Prefetto a notificare alla Ditta Riggio ordine di immediata sospensione dei lavori di costruzione dell'edificio de quo potendo i lavori stessi recare pregiudizio alle BB.NN. della località interessata: ciò in applicazione dell'art. 8 della legge 29.6.39 n. 1497 e dell'art. 17 del R.D. 3.6.1940, n. 1357.

(35) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1251-1253. (N.d.r.)

16

L'impresa, il 6 aprile successivo rappresentava però che - a quella data non trattavasi di lavori di costruzione, ma di demolizione di un vecchio edificio pericolante e sul regolare autorizzazione del Sindaco.

L'impresa, comunque, aveva iniziato i lavori nel mese di novembre 1960, non tenendo pertanto conto delle disposizioni impartitele nè di regolarizzare la situazione, anche perchè a quella data aveva già ottenuto la licenza edilizia per la costruzione dell'edificio.

Il 26.4.60 veniva, intanto, convocata la Commissione provinciale per la tutela delle BB.NN/ - In tale riunione veniva incluso il piazzale S. Giuseppe quale punto di vista Belvedere e, pertanto, da tutelare.

Il 4.5.60 la Soprintendenza trasmette al Ministero della P.I. copia del relativo verbale di seduta della suddetta Commissione ed il 12 luglio successivo chiede al Ministero medesimo se sia stata comunicata alla ditta Riggio l'inclusione, nell'elenco delle Bellezze d'insieme, della Piazzetta San Giuseppe.

Il 20.7.60 la stessa Soprintendenza trasmette al Ministero n. 3 copie di esposti prodotti da alcuni cittadini contro la realizzazione di detto edificio, facendo presente che il tempo di pubblicazione dell'elenco approvato dalla Commissione BB.NN., nella deduta del 26.4.60, scadeva alla fine dell'agosto 1960.

Non risulta agli atti, comunque, che il predetto Ministero sia intervenuto ancora in tale delicata questione.

In data 27.7.62 il Comune, poichè detta costruzione interessava il punto di vista della Piazza S. Giuseppe, chiedeva il N.O. - in sanatoria - alla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occ. la quale in data 7.8.62 denegava detta sanatoria, atteso che "la costru

zione realizzata ha gravemente danneggiato la veduta, dalla città, della Valle dei Templi, ostruendo il panorama che si godeva proprio da detto piazzale S. Giuseppe".

L'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, intanto, con lettera n. 4089, senza data, interessava il Comune in ordine alla esecuzione del decreto presidenziale citato.

Il Comune, con foglio del 28. 10. 63, chiede a detto Assessorato l'approvazione, in sanatoria, della deroga ai limiti dell'altezza, ai sensi della legge 21. 12. 55, n. 1357, avendo già rilasciato regolare licenza di costruzione al Mirabile con deroga all'altezza.

Uguale richiesta era stata avanzata all'Assessorato regionale LL. PP. con foglio n. 27651 del 20. 7. 1962.

Agli atti non v'è traccia del provvedimento di sanatoria del predetto Assessorato.

La costruzione in argomento - si aggiunge - è stata causa di non poche proteste da vari settori dell'opinione pubblica, costituendo essa uno dei primi "grattacieli" che venivano a realizzarsi in Agrigento ed in zona soggetta a vincolo panoramico del vecchio centro urbano.

Particolare opposizione è stata fatta dal citato Avv. Crapanzano Andrea, il quale peraltro ebbe a rivolgersi al Provveditorato alle OO. PP. di Palermo che con nota n. 28728 del 7. 8. 62, diretta al Comune e per conoscenza all'Assessorato regionale LL. PP., ebbe a chiedere se la deroga alle prescrizioni del R. E. fosse stata rilasciata tenendo conto del disposto di cui all'art. 3 della legge 21. 12. 55, n. 1357 ed a fornire, nel caso contrario, i necessari chiarimenti.

Il Comune, con lettera n. 31965 del 4. 9. 62, ha fatto presente che "sono in corso presso l'Assessorato LL. PP. le pratiche per il N. O. in sanatoria, ai fini del rilascio della licenza di costruzione in

deroga alle norme del R.E. ".

In verità, la deroga è stata autorizzata solo dal Comune con l'atto di Giunta n. 228 del 23.2.60, peraltro approvata dalla C.P.C. "per decorrenza di termine" .

Il provvedimento dell'Organo di controllo appare alquanto irrituale ove si tenga conto che sulla citata delibera la c;p;c;, nella seduta del 21.3.60 aveva chiesto copia del verbale della C.E. e chiarimenti, al fine di conoscere se le altezza coincidono con quelle elaborate dalla C.E. la quale ~~aveva~~ - in sede di esame del progetto - aveva dettato determinate prescrizioni.

Tali elementi vengono forniti dal Comune con nota n. 11050 dell'1.4.1960, ma il predetto Collegio, nella seduta del 19.4.60, decide di acquisire il testo integrale dell'art. 39 R.E. ed il testo dei rilievi mossi dalla Sezione urbanistica compartimentale in data 20.12.55, dandone incarico ad un proprio funzionario mentre al Comune veniva richiesta l'interpretazione autentica - da parte della C.E. - del parere dalla stessa espresso nella seduta del 17.2.60.

Si sconosce quale seguito abbia materialmente avuto detta decisione. Sta di fatto che la delibera viene data come approvata per decorrenza di termine, il 21.10.60.

La decisione relativa all'indagine - si badi - è, invece, del 19.4.60.

~~Le licenze di costruzione~~

Il immobile comunque risulta essere stato realizzato a tre corpi dotati, ognuno, di apposita scala.

Il certificato di abitabilità è stato rilasciato il 20.10.62 dal Sindaco per l'intero immobile con la precisazione che i magazzini ed il piano interrato dovranno essere destinati ad uso soltanto di abitazione diurna.

Le licenze di costruzione che interessano tale edificio sono tre e cioè:

- la prima è del 23.2.60, rilasciata dal Sindaco Di Giovanna con le prescrizioni stabilite dalla C.E. nella seduta del 17.2.60;
- la seconda è del 27.8.60 e riguarda l'esecuzione dei lavori di costruzione della passerella sul piazzale S. Giuseppe, licenza concessa anche se il parere della C.E. è stato contrario (26.8.60). -

Si legge infatti in tale parere: "visto, si esprime parere contrario stante l'antiesteticità che si verrebbe a creare nella piazza"

Sulla domanda del 24.8.60 di richiesta da parte del Dr. Mirabile di detta costruzione è riportato tale parere ed, in calce ancora, la seguente dizione: "trattandosi solo di problema estetico e poichè ogni giudizio in merito è soggettivo, si conceda la licenza " 27.8.60 firmato Di Giovanna.

La costruzione della passerella, viene pertanto, ad essere autprizzata sul suolo demaniale (Piazza S. Giuseppe e Via Amendola) e ciò con un semplice provvedimento del Sindaco e non con atto del Consiglio che poteva solo autorizzare detta opera la quale, allo stato, è da ritenersi illegittima, costituendo la passerella medesima un'occupazione arbitraria di area e suolo demaniale.

-la terza licenza risulta rilasciata il 24.10.60 e cioè dopo che era stata approvata, per decorrenza di termine, la delibera n. 228, di deroga ai limiti di altezza di cui all'art. 39 del R.E. -

La condizione n. 3 della licenza edilizia del 23.2.60 viene così a cadere. In tale senso in data 3.11.60, con nota n. 3766 il Comune scrive alla Ditta. La citata licenza viene a consentire che il fabbricato dalla via Empedocle abbia un'altezza di mt. 48,00 e mt. 32,50 dalla Via Amendola. (All. 46). (36)

Giova menzionare, a questo punto, che la delibera n. 228

(36) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1254-1255. (N.d.r.)

è stata annullata ~~xxxxxx~~ con decreto del Presidente della Regione a seguito del ricorso dell'Avv. Crapanzano; la deroga ai limiti di altezza, pertanto, ancora non è intervenuta non avendo il competente Assessorato regionale evaso la richiesta avanzata in tale senso dal Comune, anche per il diniego, alla sanatoria, espresso dalla Soprintendenza ai Monumenti, per cui i piani realizzati oltre l'altezza consentita dalla licenza del 23.2.60 (25 metri) sono da considerare abusivi.

Si aggiunge, ancora, che il decreto del Presidente della Regione è stato impugnato dal Riggio avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Non si capisce, però, quale possibilità possa avere il Riggio con la proposizione di tale ricorso, dato che, com'è noto, il G.G.A., in sede di ricorso straordinario, aveva già fatto conoscere il proprio avviso mediante il rituale parere che, per legge, è chiamato ad esprimere su tale tipo di gravame.

Il Crapanzano, intanto, ha messo in mora il Sindaco per l'esecuzione del decreto del Presidente della Regione.

In merito alla costruzione della passerella è da aggiungere che il Sindaco, Dr. Foti, con ordinanza del 24.8.61 ebbe a disporre la sospensione dei relativi lavori ritenendo che " la licenza è viziata nella forma e nella sostanza poichè la conseguente costruzione costituisce occupazione di area soprastante ad un bene comunale e, pertanto, la competenza della concessione è riservata esclusivamente al Consiglio."

Detta ordinanza veniva notificata, in pari data, alla Ditta Riggio, la quale, con atto dichiaratorio dell'11.9.61 faceva presente che la ordinanza era stata notificata quando già la passerella era stata costruita ed ultimata.

Con verbale del 13.9.61 lo stesso Ing. Capo U.T.C. dichiarava infatti che "Effettivamente le opere ~~erano~~ sono state ultimate alla

data di notifica dell'ordinanza di sospensione". In tale verbale esiste un rescritto autografo del Sindaco Foti che così recita: "Dott. Bosco passare subito all'Avv. Indelicato perchè dia il suo parere su quanto si deve fare". Il predetto professionista - interessato con foglio n. 33027 del 20. 8. 61 (all. n. 7) (37) - precisa, con propria nota del 25. 9. 61 (all. n. 7 bis) (38) che la competenza per la concessione del suolo comunale spetta al Consiglio comunale e che la licenza edilizia del 27. 8. 60 non autorizzava il Riggio ad occupare il suolo comunale. Non avendo comunque alcuna rilevanza che la passerella sia stata già interamente costruita e poichè la stessa è pertanto abusiva un eventuale ordinanza di demolizione è legittima. Viene quindi consigliato all'Amministrazione l'adozione di tale provvedimento. E poichè tale giudizio - peraltro - era stato anticipato telefonicamente al Sindaco in data 23. 9. 61 questi, lo stesso giorno, adottava la ordinanza con la quale veniva notificato l'ordine di rimozione della passerella e di rimissione in pristino dello stato dei luoghi illegalmente mutato e ciò entro il termine di giorni 5 dalla notifica avvenuta in pari data. In tale ordinanza veniva, altresì, precisato che nel caso in cui il termine assegnato fosse trascorso infruttuosamente, l'ordinanza sarebbe stata eseguita d'ufficio, a spese dell'interessato.

L'ordinanza di demolizione della passerella però non ha avuto alcun concreto seguito, anche se prevedeva precisi termini di adempimento. Infatti, con istanza del 28. 12. 61 - protocollata il 4. 1. 62 n. 357/U/T/ - l'Impresa ha proposto una transazione: cedere al Comune circa mq. 70 di terreno che circonda il realizzato edificio; il Comune per contro avrebbe dovuto caducare l'ordinanza.

Tale proposta, con nota n. 18436/S. G. del 14. 5. 62 venne però rigettata non essendo la stessa adeguata, trattandosi di spazi (quelli ceduti) residui e stante l'obbligo del costruttore, inserito nella licenza di costruzione, di rilasciare - nella via

(37) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1256. (N.d.r.)

(38) L'allegato n. 7-*bis* citato nel testo è pubblicato alla pag. 1257. (N.d.r.)

Amendola una larghezza di ml. 5,00.

Senonchè, con delibera n. 639 del 17. 7. 62, riscontrata dalla C. P. C. nella seduta del 19. 10. 62 la Giunta stabilisce di transigere la lite pendente tra il Comune e l'impresa Riggio a condizione che:

a) il Comune cede permanentemente il diritto di occupare lo spazio aereo ed il tratto di muro di sostegno della piazzetta S. Giuseppe già occupato;

b) il Sig; Riggio cede al Comune mq. 70,00 di terreno di sua proprietà -di cui alla precedente offerta - e cioè mq. 36,00 sulla via Amendola (terreno già sottoposto alla condizione di cui alla licenza edilizia come arretramento rispetto al piano della sede stradale della Via Amendola) e mq. 34,00 sulla Via Empedocle; il tutto da pavimentare con spese a carico dell'offerente Sig. Riggio .

Tanto nella considerazione che il Riggio aveva minacciato di produrre ricorso alla G. P. A. contro l'ordinanza di demolizione sulla base che, anche per la costruzione della passerella, aveva avuto rilasciata regolare licenza.

Si rileva però che in ogni caso la licenza relativa alla costruzione della passerella è da considerare - anche in relazione dell'assunto del Riggio - illegittima, non potendo essa licenza autorizzare il privato ad occupare suolo ed area demaniale.

La questione, in tal modo, viene ritenuta definita.

Per concludere, si osserva che il costruendo edificio - così come era stato progettato - avrebbe ostacolato la realizzazione del progetto di costruzione (per il quale il comune aveva già assicurato la propria collaborazione) di una strada di scorrimento parallela alla Via Atenea che secondo le previsioni , avrebbe dovuto sfociare proprio sulla Via Amendola.

23

La Provincia, pertanto, con lettera n. 1819 del 16.2.60 rappresentava al Comune tale situazione, così concludendo: "Appare quindi opportuno tenere conto di tale circostanza nel caso in cui il progetto di costruzione del nuovo palazzo Mirabile dovesse ~~pervenire~~ pervenire a codesto Comune per l'esame da parte della C.E." Tale lettera è stata indirizzata al sindaco ed alla C.E.-

Senonchè, con altro foglio n. 112 del 23.2.60, diretto dal Dr. Mirabile ed al Sindaco, l'Amm.ne Prov.le di Agrigento precisa che "il progetto per la parallela alla Via Atenea è in stato di avanzata claborazione , ma che non è definito relativamente alle parti finali di essa". La suddetta lettera ancora così continua: " Questa Amministrazione, pertanto, non è aliena dal riesaminare la questione dello sbocco che si presumeva verso la Via Amendola, e ciò in collaborazione con gli organi comunali non interessando fermare o danneggiare la privata iniziativa ma realizzare la parallela a via Atenea nel superiore interesse della Città".

Come si nota , l'Amministrazione provinciale, sic et simpliciter, cambia avviso, consentendo la realizzazione dei fabbricati così come era stato progettato.

Osservazioni

Si osserva innanzitutto la irregolare misura della cauzione versata che non risponde assolutamente a criteri cautelativi, essendo di molto inferiore a quella fissata dalla norma regolamentare od anche a quella adottata dall'Amministrazione e che veniva calcolata in L. 5.000 per ogni vano legale.

Per la deroga - la cui delibera di Giunta è stata peraltro annullata dal Presidente della Regione a seguito di ricorso straordinario) non è stato seguito l'iter procedurale di cui all'art. 3 della legge 21.12.55 n° 1357. Pertanto i piani superiori ai metri 25

24

- autorizzati con unica licenza valida - sono da ritenere abusivi (l'altezza del fabbricato è di mt. 48,00).

In ogni caso, per la concessione della deroga, bisognava tenere conto, a norma dell'art. 39 - comma I° - della larghezza delle strade su cui insiste l'edificio.

La costruzione inoltre è stata realizzata in violazione della legge sulla tutela dei vincoli panoramici e delle BB. NN.

Irregolari si appalesano altresì i termini della transazione, le cui condizioni sono state acquisite con atto formale inidoneo (delibera di Giunta e non del Consiglio come prescritto dall'art. 51 della legge 15 marzo 1963, n. 16).

Per di più assume un significato particolare il fatto che gli effetti obbligatori della transazione si estrinsecano in una posizione di svantaggio per il Comune stante che ha trovato più salvaguardia l'interesse della controparte (costruttore Riggio).

Il dette fabbricato costituisce, infine, una violenta contraddizione dell'assetto urbanistico agrigentino, tra l'altro affatto giustificata da criteri estetici.

Si deve ad un tale genere di costruzione la successiva tendenza ad edificazioni sempre più elevate, addebitabili a determinati costruttori che, nella ricerca del profitto, operavano in audace dispregio delle norme e del regolamento.

****

24

25

LICENZA EDILIZIA del 26.8.1960

COOPERATIVA "LA CASA DEL VIGILE" (Zona a verde pubblico)

Con atto 27.5.59 n. 9546 di repertorio, rogato dal notaio Baldacchino, il Comune di Agrigento ha venduto alla Società Cooperativa a.r.l. "La Casa del Vigile" un'area della estensione di mq. 1947,50 ubicata in contrada "Zuccarello" e distinta in catasto all'art. 1853 in ditta al Comune di Agrigento, come parte delle particelle catastali 43 e 4 del foglio n. 149.-

Detta vendita, però, è stata subordinata alla ratifica, da parte del Consiglio comunale, della delibera n. 298 del 10.4.1959 (all. n. 8) divenuta esecutiva per decorrenza di termini, con la quale la Giunta Municipale, con i poteri del Consiglio, aveva deciso di alienare detto immobile; deliberazione che costituisce parte integrante dell'atto notarile n. 9546 sopra richiamato, rogato prima che il Consiglio si pronunciasse sulla ratifica. (39)

La delibera n. 298 menzionata non fu, però, portata subito all'esame del Consiglio, ma solo nel 1963 e precisamente nella seduta del 17 luglio; in tale seduta, comunque, il Consiglio negò (19 voti favorevoli e 5 contrari) la ratifica con atto n. 106, divenuto esecutivo a seguito del riscontro della C.P.C. con provvedimento n. 14.916 del 14.9.63.

Nel frattempo, e cioè dall'adozione dell'originario provvedimento di vendita alla mancata ratifica dello stesso, è sorta una lite tra l'acquirente "Casa del Vigile" e gli eredi Cucchiara, i quali, con ricorso in data 22.4.60, tradussero la cooperativa in giudizio possessorio per la reintegrazione di mq. 690,24 di terreno di loro proprietà, ricadente nell'area di mq. 1947,50 venduta dal Comune alla Cooperativa.

(39) L'allegato n. 8 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1258-1261. (N.d.r.)

26

Tale giudizio, instaurato in primo gardo - Pretura - e quindi in secondo- Tribunale - si è concluso con la soccombenza della Cooperativa, che è stata tenuta alla reintegra del terreno in favore dei F.lli Cucchiara, nonchè con la soccombenza del Comune che, chiamato in garanzia dalla Cooperativa stessa, ha dovuto rifondere quest'ultima di tutte le spese (circa L. 785.000) affrontate sia nel primo che nel secondo gradb del giudizio (deliberazione G.M. n. 121 del 19.2.64, esecutiva, e ciò in seguito all'atto di precetto e conseguente pignoramento di mobili del Comune).

Il terreno venduto con il citato atto n. 298, comunque, è stato consegnato (all. n. 9) alla Cooperativa ad opera del geom. Carreca dell'U.T.C. in data 29.2.60 ed a seguito di ordine espresso del Sindaco (all. n. 10). (40) (41)

In data 2.5.60, il Presidente della Cooperativa, Sig. Gandolfo Salvatore (Maresciallo dei VV.UU. del Comune) ha presentato domanda per ottenere la licenza di costruzione, sul terreno acquistato dal Comune, di un fabbricato, composto dal piano terra e 7 sopraelevazioni per un'altezza complessiva di ml. 27,00.

Il progetto è stato vistato favorevolmente dal G.C. in data 14.7.60, ai fini della idoneità dell'area interessata.

Lo stesso progetto negativamente (27.7.60), il tecnico accertatore del Comune ha espresso parere contrario in quanto non veniva osservato l'art. 86 del R.E. (la lunghezza del fabbricato era superiore a m;50 e precisamente m. 109,00).

L'ing. Capo dell'U.T.C., quindi, (all. n. 11) ha espresso parere favorevole in quanto il fabbricato ricadeva "per la maggior parte nella zona 6^ destinata a verde pubblico (per la quale il R.E. non prevede alcuna restrizione)". Sullo stesso modulo del rapporto di cui ai citati pareri tecnici è apposto a cura dell'Ufficiale sanitario il parere favorevole sotto (42)

(40) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1262-1263. (N.d.r.)
(41) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1264. (N.d.r.)
(42) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1265. (N.d.r.)

l'atto sanitario.

Il progetto, poi, è stato esitato favorevolmente dalla C.E. (28.7.60) e dalla Sovrintendenza ai Monumenti (22.8 1960) ai fini della tutela delle BB.NN. -

La licenza, infine, è stata rilasciata in data 26.8.60 (all.n.12), a condizione che l'altezza fosse limitata a ml.25,00 (43) "in attesa della delibera della giunta municipale che autorizza la superiore altezza ".

Adottatasi la richiamata delibera n.106 di negata ratifica il Comune ha in un primo momento dato notizia e quindi trasmesso copia della stessa deliberazione consiliare alla Cooperativa nonchè, per evitare che si avanzassero pretese in ordine agli effetti sino allora prodotti dall'atto di Giunta, ha richiesto un accertamento preventiva da parte del Presidente del Tribunale per accertare sui luoghi lo stato delle opera sino ad allora realizzate (determinazione del Vice Sindaco in data 8.7.63).

Proseguendo intanto la Cooperativa la costruzione del fabbricato di cui alla licenza edilizia del 26.8.60, il Comune, con ordinanza n.2730 in data 18.1.64, ha diffidato il Presidente della "Casa del Vigile" a sospendere i lavori, e con altra ordinanza n.3826 del 27.1.64 ha ingiunto alla Cooperativa stessa di eseguire i lavori relativi al muro di sostegno nel tratto di Via Manzoni che presentava pericolo per la pubblica incolumità.

Avverso le citate ordinanze, la Cooperativa ha avanzato ricorsi innanzi al C.G.A. per la Regione Siciliana con atti in data 23.2.64.

A seguito delle vicende su accennate, in data 18.5.64 il Sindaco ha firmato l'ordinanza n.1580 (all.n.13) con la quale, (44) sentita la commissione edilizia nella seduta del 25.3.64, si annullava, "con effetto dalla stessa data del suo rilascio", la licenza edilizia concessa alla Cooperativa il 26.8.60 perchè inficiata

(43) L'allegato n. 12 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1266-1267. (N.d.r.)

(44) L'allegato n. 13 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1268-1269. (N.d.r.)

28

dai seguenti vizi:

- Violazione art. 86 R.E. in quanto il fronte superiore era lungo ml. 109,20 invece dei consentiti ml. 50;
- l'area destinata alla Cooperativa, a seguito dei giudizi in Pretura ed in Tribunale, era stata ridotta di mq. 690,24 da quelli originariamente in mq. 1947,50 e pertanto era venuto a mancare il presupposto per il rilascio della licenza edilizia stessa.

Detta ordinanza, però, sebbene firmata dal Sindaco (Foti), non è stata notificata alla ditta interessata su disposizioni del Sindaco in data 19.5.64 e 28.6.64 (all. n. 14). - (45)

Successivamente con istanza in data 17.7.1964, il Presidente della Cooperativa ha chiesto al Sindaco che venisse rilasciata licenza per apportare varianti al progetto e precisamente: riduzione della lunghezza dell'edificio da ml. 109,20 a ml. 69,40, una maggiore altezza di ml. 2,50 (rispetto ai m. 25 approvati) nonchè la costruzione di n. 2 piani scantinati. -

Avendo quindi il progetto de quo riportato il parere favorevole dell'Ufficiale sanitario (11.1.66), dell'U.T.C. (11.1.66) e della C.E. (28.1.66), l'Assessore ai LL.PP. Gallo, con provvedimento in data 29.1.66 (all. n. 15), ha determinato (46)
di rilasciare la licenza edilizia di variante alla Cooperativa, previo il versamento (all. n. 16) dell'ammenda di L. 20.000 (47)
a carico del committente e di L. 20.000 a carico del costruttore del fabbricato a norma dell'art. 88 del R.E. -

Purtuttavia, la licenza di variante, sebbene approntata, non è stata in atto rilasciata alla Cooperativa.

Nel corso del 1965, intanto, erano state intraprese trattative, fra l'Amministrazione della Cooperativa ed i rappresentanti del Comune, perchè si addivenisse ad una bonaria transazione della lite in atto. -

(45) L'allegato n. 14 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1270-1272. (N.d.r.)
(46) L'allegato n. 15 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1273-1274. (N.d.r.)
(47) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1275. (N.d.r.)

Della questione è stato investito il Consiglio comunale il quale, nella seduta del 16.11.65, su relazione del consigliere Caponetto Gaetano, deliberò, con atto n.157 (all.17) (48) di approvare la transazione fra "La casa del vigile" ed il Comune, alle seguenti condizioni·

- La Cooperativa avrebbe ceduto al Comune un magazzino della superfice di mq. 140 servito da due grandi porte "saracinesche" al livello della via Filippazzo;

- la Cooperativa avrebbe effettuato, per una lunghezza di m.65, l'ampliamento da m.5,90 a m.9,00 della carreggiata che, dipartendosi da Via Manzoni e superando il laterale Est dell'edificio rivolto verso la Chiesa della Divina Provvidenza, si dirigesse alle Case popolari;

- la cooperativa si sarebbe accollate tutte le spese dei giudizi intercorsi e pendenti nonchè oneri, diritti e competenze ed avrebbe rimborsato, altresì, le spese già sostenute dal Comune.

Il Comune, in cambio, avrebbe regolarizzato ogni pratica amministrativa di abitabilità dell'immobile, in riferimento al progetto di esecuzione effettuato dalla cooperativa.

Senonchè, effettuatasi la votazione (2 contrari e 28 favorevoli su 30 consiglieri presenti e votanti) si accendeva in consiglio una animata discussione. Il Presidente, ristabilito l'ordine, fèce presente che la proposta (all'o.d.g.) era stata già votata e che però su di essa aveva espresso il parere contrario il Vice Segretario Generale. Questi, quindi, fu invitato dallo stesso Presidente a chiarire i motivi del parere contrario.

Il Vice Segretario Dr. Bosco, tra l'altro, così si espresse: "a mio avviso, questo parere contrario va motivato come una forma di eccesso di potere, sotto la fattispecie del travisamento dei fatti".

A questo punto, il Sindaco presidente annunciò che la

(48) L'allegato n. 17 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1276-1286. (N.d.r.)

prosecuzione sarebbe avvenuta in seduta segreta.

Il Consiglio, poi, sentita la relazione del Vice Segretario Generale, con atto n. 158 deliberò di revocare la precedente deliberazione n. 157 adottata nella stessa seduta.

Risulta inoltre agli atti che in data 8.2.66 è stato rilasciato al Presidente della "Casa del Vigile" certificato di abitabilità relativamente ai vani siti dal piano terra al secondo piano.

Dal verbale di sopraluogo (all. n. 18), per il rilascio (49)
del certificato di abitabilità, si evince che il fabbricato, costruito dall'agosto 60 all'agosto 65 "è conforme al progetto di cui alla predetta licenza edilizia".

Nelle premesse, però, vengono richiamate la "licenza edilizia del 26.8.60 e successivo progetto di modifica esaminato dalla C.E. con parere favorevole e determinazione del Sindaco di rilasciare licenza con provvedimento in data 29.1.1966"

La licenza per le varianti, però, sebbene approbtata, non è stata, per come già detto, notificata alla cooperativa.

Si aggiunge, infine, che in atto, in relazione alla presente pratica, sono in corso le seguenti vertenze amministrative e giudiziarie promosse dalla Cooperativa "La casa del vigile".

1) causa pendente al Tribunale di Agrigento per risarcimento danni alla Cooperativa;
2) ricorso al C.G.A. avverso l'ordinanza n. 2730 del 18.1.64:
3) " " " " " 3826 del 27.1.64:
4) " al Presidente della Regione Siciliana avverso la delibera consiliare n. 106 del 17.7.1963.

Le suddette vertenze non risultano, allo stato, definite.

Osservazioni:

L'atto di Giunta n. 298 del 10.4.1959, con il

(49) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1287. (N.d.r.)

quale si è deliberato di vendere il terreno alla Cooperativa "La Casa del vigile", è stato adottato a norma degli artt. 63, 64 e 95 dello O.EE.LL.-

Trattandosi, però, di vendita a trattativa privata l'atto deliberativo doveva essere adottato esclusivamente dal Consiglio comunale (l'art. 95 citato, fra l'altro, prescrive - per le deliberazioni relative a contratti a trattativa privata - come la [illegible] - una maggioranza qualificata).

L'atto notarile di vendita doveva, comunque, essere stipulato solo allorchè fosse intervenuta la prescritta ratifica dell'Organo consiliare.-

L'amministrazione, invece, ha provveduto alla stipula dell'atto pubblico, subito dopo che la delibera di Giunta n. 298 è divenuta esecutiva, ma non si è premurata, in ossequio al preciso disposto dell'art. 64 dell'Ordinamento, di portare la delibera stessa all'esame del Consiglio nella successiva sua prima seduta. Si è, anzi, atteso di procedere all'adempimento in parola sino al luglio 1963, ma nella seduta del giorno 17, il Consiglio ha negato la ratifica alla deliberazione di che trattasi.-

Sembra, a tal proposito, che nel trascrivere sul registro degli indici la deliberazione n. 298 si sia omesso di annotare a matita rossa - per come si è sempre fatto in casi analoghi - che trattavasi di "atto da ratificare".-

Ciò per l'appunto è stato appurato solo nel 1963 e precisamente in occasione delle vertenze amministrative e giudiziarie fra il Comune e la Cooperativa.-

E' da aggiungere, inoltre, che il prezzo del terreno da vendere è stato fissato in L. 250 al mq., prezzo davvero irrisorio, specie in relazione a quello praticato, nello stesso periodo, per altre vendite di suolo comunale.

Non risulta, poi, che nello stabilire il predetto prezzo

32

si sia sentito l'Ufficio Tecnico Erariale per stabilirne la congruità.

L'Amministrazione ha proceduto alla vendita del terreno senza avere previamente sdemanializzato quella parte che rientrerebbe nel demanio comunale.

Comunque gli atti relativi alla vendita di che trattasi compresa la planimetria allegata alla deliberazione n. 298, non si rinvengono al fascicolo (vedi deliberazione C.C. n. 165 del 17.7.63).

Dal registro degli indici della deliberazione della G.M. risulta, però, al riguardo, che il fascicolo della deliberazione di Giunta n. 298 unitamente alla planimetria e ad altro allegato è stato prelevato dal Sig; Gandolfo Salvatore che ha rilasciato sul registro stesso annotazione in tal senso.

Giova ancora sottolineare che il Sig. Gandolfo è dipendente comunale (Maresciallo VV. UU.) e, al momento del fatto, ricopriva anche la carica di Presidente della Cooperativa.

La licenza edilizia del 26.8.60 è stata rilasciata in violazione del Programma di Fabbricazione: la zona su cui insiste il fabbricato, invero, è destinata a verde pubblico;

- la licenza è stata rilasciata a condizione che non venisse superata l'altezza di ml. 25 .- Si è, per contro, accertato (relazione del tecnico accertatore del 1.7.66) che il fabbricato ha raggiunto i m. 30,60 sul fronte di campagna, senza che tale maggiore altezza sia stata regolarmente autorizzata;

- la costruzione del fabbricato è stata realizzata dall'agosto 1960 all'agosto 1965: a norma dell'ultimo comma dell'art. 5 del R.E., però, la costruzione doveva essere ultimata entro un anno dal rilascio essendo limitata la durata della licenza a tale periodo? Ne consegue che i lavori effettuati successivamente

32

all'agosto 1961, essendo decaduta la relativa licenza edilizia, sono stati eseguiti abusivamente.-

Anche per quanto riguarda la lunghezza, non si è rispettata la prassi seguita dal Comune : infatti per le costruzioni da sorgere nelle zone destinate a verde pubblico venivano applicate le norme della tipizzazione prevista dall'art. 86 per la zona più vicina.

In relazione alla costruzione della Cooperativa "La Casa del Vigile "pertanto doveva essere applicata la lunghezza prevista dall'art; 86 per la zona I^ intensiva, che prevede la lungnezza massima di ml. 50. - Per contro sono stati raggiunti oltre metri lineari 60.-

==========

34

LICENZA EDILIZIA del 27.2.1961

INGLIMA Pietro (Fabbricato in via Circonvallazione sud - Zona I^intensiva)

Con istanza in data 19.4.1960 i fratelli Cardella Domenico e Salvatore chiedono licenza per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione da sorgere a nord della via Circonvallazione sud (piano terra più 5 piani per una altezza di m.23,00).

La dichiarazione per l'idoneità dell'area del G.C. viene rilasciata in data 16.9.1960, con la indicazione di determinate condizioni.-

Per l'intero progetto non si rinviene agli atti il parere dell'Ufficiale sanitario. - Esiste invece un parere del 19.4.63 riportato nell'istanza con la quale viene chiesta la approvazione di modifiche interne ai vani del piano terra. Detto parere, pertanto, va riferito alle sole modifiche.-

Il 21.9.60, per l'istruttoria della pratica, vengono versate L.10.800, sulla base di L.200 per ogni vano legale (n.54 vani).

In data 25.11.60 viene eseguito sopraluogo con parere favorevole. Anche i VV.FF. esprimono parere favorevole per la realizzazione del detto progetto.

Esiste agli atti un appunto manoscritto del Vice-Sindaco Cantone, senza data e del tutto incomprensibile: "Si rilasci la licenza senza alcuna modifica..... dovendo personalmente.... con il Sig. Sindaco" (all.n.19). (50) (51)

La C.E. esprime il proprio parere favorevole in data 2.12.1960.

La licenza viene rilasciata il 27.2.61.- Sulla minuta

(50) Così nell'originale. (N.d.r.)

(51) L'allegato n. 19 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1288. (N.d.r.)

è annotata la seguente frase a firma del Vice Sindaco Cantone, in relazione al versamento della cauzione: "Da decidere con il Sindaco. La licenza, intanto, si rilasci. Ha già pagato L. 25.000". F.to Cantone (all. n. 20) (52)

Il giorno successivo (28. 2. 61) viene effettuato il versamento del deposito cauzionale di L. 25.000. =

La licenza predetta, in data 10. 10. 1962, a seguito di apposita richiesta in tal senso dei fratelli Cardella viene intestata al Sig. Inglima Pietro. Questi, in pari data, presenta istanza corredata da progetto, per modifiche (altezza m. 27:30 per piano terra e 7 sopraelevazioni).

La C. E., in data 17. 12. 62, esprime parere favorevole purchè non vengano superati ml. 25,00 .

L'8. 1. 63, il Sig. Inglima versa L. 4.400 per diritti dovuti all'Amm.ne per l'istruttoria della pratica (n. 22 vani in più).

I VV. FF. esprimono il proprio parere favorevole il 16. 1. 63.

La licenza (n. 86) viene rilasciata il 24. 1. 63, purchè non vengano superati i ml/25.

Dal sopraluogo del tecnico accertatore del Comune effettuato in data 13. 3. 63, viene accertato che la costruzione ha già raggiunto ml. 27,10, per cui il 20 successivo viene emesso l'ordine di sospensione dei lavori, che, seppur approntato dall'Ufficio, non risulta sia stato firmato dal Sindaco e quindi notificato alla Ditta interessata.

In data 31. 5. 63 la Ditta Inglima presenta istanza per essere autorizzata ad "eseguire i lavori in attesa che venga accordata la deroga". Su tale istanza si trovano apposti i seguenti pareri:

1) "trattandosi che l'altezza viene ad essere superata per soli

(52) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1289-1290. (N.d.r.)

m. 2:10, come per le precedenti pratiche, si è del parere di concedere in linea provvisoria l'autorizzazione a completare le opere di cui all'istanza del 3.6.63. - F.to: ill.bile";

2)"si autorizza in attesa dell'ulteriore prosieguo della pratica. 3/6.63 F.to Ass.re Grillo".

Il Comune, quindi, con atto del 7.6.63, concede la autorizzazione ad eseguire i lavori di completamento dell'ultimo piano, copertura del vano scala ed impermeabilizzazione del terrazzo, nella cosiderazione che "è stata iniziata la pratica di deroga prevista dall'art. 39 del R.E. comunale".

In data 28.3.63 il Sig. Inglima Pietro presenta domanda per il rilascio dei certificati attestanti lo stato grezzo dello edificio.

Sulla domanda è apposta l'annofazione in data 4.4.63, a cura dell'Ufficio, secondo la quale possono essere rilasciati i certificati di stato grezzo del 7 piano" nelle more dell'approvazione della pratica di deroga". - La disposizione viene data, per iscritto, dall'Ass.re ai LL.PP. Grillo. -

La Soprintendenza ai Monumenti esprime il N.O. il 15.1.64, "salvo l'applicazione delle norme del R.E.". -

Il 25.6.64 la Giunta Municipale con atto n. [illegible] esprime "parere favorevole per la concessione, da parte dell'Assessorato regionale per lo Sviluppo Economico, della deroga relativa alla maggiore altezza". - L'atto, però, viene annullato dalla C.P.C. in data 27.11.64.

Osservazioni:

- Il deposito cauzionale, calcolato dall'Ufficio in L. 100.000, è stato ridotto a L. 25.000 dal Sindaco Foti. Il deposito stesso, poi, è stato effettuato dopo il rilascio ef-

fettivo della licenza (violazione art. 7 R.E.).

- agli atti non risulta che l'Ufficiale sanitario abbia espresso il parere di competenza (violazione art. 5 R.E.)

- dall'esame di tutta la pratica balza evidente che sia da parte dell'interessato che dall'U.T.C. e dalla C.E. la licenza in deroga viene considerata quansi un diritto e non una autorizzazione del tutto eccezionale. - Il Sindaco anzi, in data 7.6.63 autorizza il completamento del 7 piano (superandosi in tal modo i ml. 25 autorizzati e raggiungendosi un'altezza superiore a m. 27,10 - come da sopraluogo in data 13.3.63 -), e ciò nella considerazione che "è stata iniziata la pratica di deroga". (Nessuna licenza in deroga, però, in atto è stata concessa),

- nonostante l'annotazione in data 4.4.63 dell'U.T.C. (con la costruzione del 7 piano si era venuto a superare m. 25), il Sindaco in data 20.6.63 ha rilasciato certificato di stato grezzo dello stesso 7 piano. - Detto documento, anche nei termini della certificazione, non poteva essere rilasciato essendo il piano settimo abusivo e quindi da demolire.

- non potrà, comunque, essere rilasciata alcuna licenza in deroga in relazione all'altezza già autorizzata sino a m. 25, stante che il limite posto dall'art. 86 del R.E. è tassativo e, quindi, inderogabile. -

****

38

LICENZA EDILIZIA DEL 13 .4. 1961

LO BELLO ONOFRIO - fabbricato in viale della Vittoria - zona a verde pubblico -

Con istanza del 29.12.1959 il sig.Lo Bello Onofrio presenta al Comune un nuovo progetto (di variante rispetto a quello originariamente presentato e già approvato) per la costruzione di un fabbricato composto da un piano terra, di sette piani e di un attico, in una zona vincolata a verde pubblico.
Tale fabbricato viene ad occupare parte di area del demanio comunale rispetto al lato Sud-Est.

La Sovrintendenza - esaminato detto progetto - con nota n.1357 del 30.7.60; concedeva il proprio N.O.limitatamente ,però, al piano terra,più 5 elevazioni.

Intanto,poichè la ditta esegue lavori non autorizzati, il Sindaco in data 3.10.60 ne ordina la sospensione. Tale ordinanza viene però revocata il 26.10.60 avendo il Lo Bello ottemperato ai rilievi mossigli.

La C.E.,esaminato il progetto,nella seduta del 5.10. 1960,dà il proprio parere favorevole " a condizione che la costruzione venga limitata al piano terra e 5 elevazioni e che la licenza di costruzione venga rilasciata dopo che l'interessato regolarizzi la situazione patrimoniale relativa all'area di demanio comunale che dovrà occupare per la realizzazione del progetto presentato".

Per tale occupazione abusiva,il Sindaco Foti, il 7.2. 1961,emette altra ordinanza di sospensione?

Il Lo Bello intanto produce altro progetto di variante ed il Comune,il 13.4.61, rilascia la relativa licenza edilizia, a condizione,che il progetto stesso venga realizzato per il piano terra,più 5 soli piani . Ciò nonostante la zona fosse vincolata a verde pubblico.

Intanto,poichè la Sovrintendenza con nota n.3737 del 30.9.61 concede il proprio N.O. per la costruzione di altri 2 piani rispetto ai 5 già consentiti con lettera n.1357 del 30.7.60, il Sindaco Foti rilascia altra licenza, in data 9.1.62, per la costruzione del 6° e 7° piano/

La cauzione che avrebbe dovuto essere di £.570.000 venne invece prestata per £.100.000.

La costruzione viene così ad essere realizzata; per un piano terra e 7 elevazioni si prospetta sul viale della Vittoria, per una altezza superiore a 25 mt.; per un piano terra e 3 elevazioni sulla via Giovanni XXIII°. In ogni caso, comunque, l'altezza dell'edificio non può superare m. 25 se non a seguito di apposita deroga, debitamente concessa e sempre che il rapporto tra altezza edificio e larghezza della strada lo permettano (art.39, 1° c.R.E.).

Pur essendo stato già realizzato l'edificio con ben 8 elevazioni F.T., la ditta in data 30.11.1963 presenta alla Sovrintendenza apposita istanza per la sopraelevazione di altri piani. Il predetto Organo con foglio n.2882 dell'11.1.64 comunica che " non è possibile consentire la sopraelevazione di un ulteriore piano(nemmeno attico) sul fabbricato de quo".

Uguale progetto era stato presentato al Comune, senza però che allo stesso fosse stato dato corso.

Per quanto riguarda la occupazione dell'area demaniale per circa mq.103,55, il Lo Bello aveva avanzato istanza per il relativo acquisto.

L'U.T.C., con propria relazione del 24.2.61 (alleg. n.21) valutò detta area al prezzo di £.8000 al mq., per complessive £.828.400, suggerendone la preventiva sdemanializzazione. Tanto quest'ultimo provvedimento quanto la conseguente stipula del contratto sono già intervenuti. (53)

Conclusivamente è da sottolineare che non si riscontra agli atti il certificato di idoneità dell'area, che pure è necessario, come peraltro è stato richiesto per altri fabbricati viciniori e ricadenti nella stessa zona.

OSSERVAZIONI:

Si osserva innanzitutto l'irregolare misura della cauzione versata. La stessa, infatti, viene ridotta dagli amministratori da £.570.000 a £.100.000, effettivamente versate, somma che è da ritenere del tutto irrisoria e assolutamente cautelativa.

Il fabbricato, inoltre, ricade nella zona indicata dal programma di fabbricazione " a verde pubblico". Non poteva, pertanto, il Comune autorizzare in essa alcuna costruzione e,

(53) L'allegato n. 21 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1291-1292. (N.d.r.)

tantomeno, ai fini di regolarizzare la illegittima posizione, venderà l'area comunale al costruttore.

Grave è quindi il comportamento del Comune che anzichè tutelare il verde pubblico, permette che in esso si possa costruire, in dispregio a quanto stabilito dalle norme regolamentari, delda cui tutela il Comune è principale depositario.

Per detta costruzione, infine, non è rinvenibile, agli atti, il certificato di idoneità dell'area del Genio Civile.-

41

LICENZA EDILIZIA N. 187 del 22.11.63

GIUNTA Francesco (Contrada S. Leonardo-Zona IV^ /A estensiva & verde privato)

Con istanza in data 25.3.1963, il Sig. Giunta Francesco chiede al Sindaco il rilascio della licenza edilizia per la costruzione, in contrada S. Leonardo - Campo sportivo - di n. 4 edifici (4 piani oltre il piano terra per una altezza di m. 16,20).

Gli edifici (indicati con le lettere A 1, A 2, B 1 e B 2) ricadono in parte nella 4@ zona estensiva (ove è prevista la massima altezza di m. 14) ed in parte nella zona a verde privato.

Progettista e direttore dei lavori è il Prof. Ing. Rizzica Giuseppe.

Sul progetto viene espresso il parere favorevole dei VV. EE. (25.3.1963), il N. O. del Genio Civile (1.4.1963), ai fini della idoneità dell'area, ed il N. O. della Soprintendenza ai Monumenti (1.7.1963) ai fini della tutela delle Bellezze Naturali.

L'U.T.C., il 13.7.1963, esprime parere favorevole in quanto " l'opera di progetto prevede una vera e propria sistemazione urbanistica del lotto di terreno che appartiene alla Ditta interessata ".

Viene intanto accertato (sopraluogo in data 3.7.63) che la ditta ha iniziato i lavori (sbancamento) e che il buldozer ha danneggiato la strada di accesso alle case popolari. Conseguentemente il Comune, con atto del 22 luglio successivo, diffida la ditta a non proseguire ulteriormente i lavori.

42

La C.E., frattanto, nella seduta del 30.7.1963 esprime parere favorevole per l'altezza fino a m.14 nonchè per quella maggiore a condizioni che il tetto di copertura degli edifici progettati non superi in altezza la quota attuale della Casa dei Vecchi accertata dall'U.T.C., e che il verde privato venga effettivamente realizzato.

In data 18.11.1963, viene accertato, a seguito dell'istanza della ditta per il rilascio di un certificato, che l'edificio A1 è già stato eseguito al grezzo e che la ditta non è munita di licenza, per cui la costruzione è da ritenere abusiva.

Il Comune, non adotta alcun conseguenziale provvedimento : anzi, in data 22.11.1963 rilascia la licenza n.187 a condizioni che gli edifici non dovranno superare ml.14 in altezza, misurati dalla soglia del portone di ingresso di ogni edificio. Pur tuttavia, viene in prosieguo accertato (sopraluoghi di tecnici dell'Ufficio in data 15.1.1964 per il fabbricato A1 ed in data 2.5.1964 per il fabbricato A2) che la ditta supera in altezza, il limite massimo consentito. Anche in tale occasione, il Comune non adotta gli obbligatori provvedimenti di competenza. Con atto in data 1.12.1963, poi, la ditta chiede l'autorizzazione a costruire sino a ml. 16,20 come da progetto (deroga di m.2,20) e con altra istanza del 20.4.1964 di apportare delle varianti al progetto già approvato.

La C.E., nella seduta del 24.7.1964 esprime parere " favorevole peraltro confermando il parere precedentemente espresso nella seduta del 30.7.1963, giacchè a norma dell'art.40 R.E. l'altezza dei fabbricati di cui trattasi non supera quella consentita dal piano di

fabbricazione. Infatti la differebza tra l'altezza dello edificio di m. 16,30 e quella consentita del R.E. di ml. 14,00 è stata ricavata dallo sbancamento della area e quindi senza pregiudizio della tutela panoramica. Esprime, altresì, parere favorevole per le varianti ".

La licenza (n. 341) viene concessa il 9.10.64.

Da rilevare, però, che sull'istanza del 20.4.64 il Sindaco (Foti) aveva apposto le seguenti annotazioni " preparare la relazione per la Giunta " (forse ai fini della concessione - peraltro impossibile - della licenza in deroga ex art. 39 - comma terzo del R.E.) del 19/9/1964 e " visto il verbale n. 20 del 14.9.1964 ; considerato che l'altezza dell'edificio è stata ricavata dallo sbancamento dell'area e quindi senza pregiudizio della tutela panoramica ; si rilasci la licenza purchè questa sia regolamentare " in data 3.10.1964. -

OSSERVAZIONI

Non si rinviene agli atti il parere dell'Ufficiale sanitario ;
in relazione alla licenza n. 187, il deposito cauzionale versato è stato di L. 350.000. L'Ufficio, però, predisponendo il modulo aveva calcolato la cauzione in L. 980.000, ridotte, quindi, a L. 350.000 dal Sindaco Foti, come risulta da una annotazione a firma dello stesso.

Dagli atti non si evince chiaramente quale effettivamente sia l'altezza raggiunta dagli edifici. Il Sig. Giunta, invero, parla di ml. 16,20 ; la C.E. (verbale del 29.7.64) di ml. 16.30 ; il comando VV.UU. (sentenza del Pretore

44

n. 532/64/R/S. n. 3277 (64 R.G.) di ml. 16,55),

- è stato violato l'art; 86 R.E. per tutti e quattro i fabbricati, in quanto l'altezza non avrebbe dovuto superare ml. 14,00, limite posto in modo tassativo ed inderogabile.
- e' stato, altresì, violato l'art; 86 del R.E. in relazione al distacco tra i fabbricati : il distacco tra le palazzine "A" e "B" ml. 8,00 e non di ml. 10.
- i due pareri della C.E. in data 30.7.1963 e 24.7.1964 sono contradditori. Nel primo, infatti, si dice che l'altezza deve misurarsi dal portone di ingresso e non deve misurare ml. 14, nel secondo invece si giustifica la maggiore altezza di ml. 2,30 (ricavata dallo sbancamento) in quanto non si viene a pregiudicare la tutela panoramica.
- la maggiore altezza (di 2,20 oppure 2,30 oppure 2,55) non è stata comunque autorizzata dalle due licenze n. 187 e 341 : la n. 187 prescrive che non devono superarsi ml. 14; nella 341 non si fa cenno all'altezza.

45

LICENZA EDILIZIA DEL 15.9.1961

DITTA : 1) Cardinale Pasquale; 2) Geom.Agrò Calogero-D'Aleo ect.; 3) Nigrelli Sebastiano - Costruzione in Via Imera - Zona intensiva -

La Ditta Cardinale Pasquale in data 1.10.1959 chiede al Genio Civile, tramite il Comune il nulla-osta circa l'idoneità dell'area per un terreno sito in Via Imera; l'Ufficio del Genio Civile in pari data concedeva il nulla-osta, a condizione che vengano eseguite determinate opere di consolidamento, fra cui un muro di sostegno.

Il Vigile urbano Matutino in data 26.9.1960 informa l'U.T.C. di avere elevato contravvenzione al Geom.Agrò Calogero e al sig. Avanzato Vincenzo per avere costruito, un muro in Via Imera lungo circa m.20 ed alto m.10 senza la prescritta autorizzazione del Comune.

In data 26.9.1960 il Sindaco diffida il Geom.Agrò a sospendere i lavori per la costruzione del muro di sostegno nel terreno di proprietà già del sig.X Cardinale. Sotto la stessa data il Geom.Agrò chiede la licenza di costruzione per l'esecuzione del muro già in gran parte eseguito.

In data 29.9.1960 il processo verbale relativo alla contravvenzione, viene inoltrato, per quanto di competenza, al Pretore di Agrigento.

L'Ufficio del Genio Civile, con lettera del 19.10.1960, diretta alla Ditta Agrò Calogero ed al Comune, rileva che il muro già eseguito non risponde alle esigenee di consolidamento per cui rappresenta la necessità di eseguire un certo numero di contrafforti a distanza di mt.4 l'uno dall'altro, ed avverte nel contempo che " in caso di mancato immediato e completo adempimento sarebbe stato redatto verbale di contravvenzione da inoltrare all'Autorità giudiziaria per i gravi provvedimenti di competenza ai sensi della legge 22.11.1937,n.2105".

45

46

In data 18.9.1960 frattanto la Ditta Agrò, D'Aleo ecc.chiede il rilascio della licenza di costruzione per un fabbricato di otto piani.

Su detto progetto, il Comune il 24.9.1960 richiede all'Ufficio del Genio Civile copia del N.O., già concesso in data 1.12.1959, comprendente la prescrizione relativa alla costruzione del muro di sostegno avanti citato.

Da sopraluogo effettuato in data 5.10.1960 il tecnico accertatore dell'U.T.C. dichiara che il fabbricato verrebbe a distare da quello contiguo (Patti) m.15,00 - per cui esprime l'avviso favorevole per la costruzione, purchè l'altezza non superi m.30;00 e purchè, per la maggiore altezza di m.25 il probblema venga sottoposto alla autorizzazione della Giunta.

Il Capo dell'U.T.C. in data 5.10.1960 si esprime conformemente al tecnico accertatore.

Il progetto in data 5.10.1960 viene esaminato dalla Commissione edilizia che esprime parere favorevole a condizione che l'altezza superiore a m.25 venga esaminata e deliberata dalla Giunta.

In data 23.1.1961 il Sindaco, ai sensi dell'art.32 - 3° comma della legge urbanistica, chiede al Provveditorato OO.PP. di Palermo il prescritto parere in ordine alla demolizione delle opere abusive (già iniziate) relative alla costruzione del fabbricato.

In data 19.4.1961, l'Ufficio del Genio Civile, con lettera diretta alla Ditta, ribadisce le condizioni di cui al N.O. del 1°.12.1959 e tornando ad esprimere parere favorevole circa l'idoneità dell'area, impartisce più dettagliate prescrizioni in ordine alle opere di consolidamento.

In data 16.2.1961 il Provveditorato alle OO.PP. chiede ulteriori atti al fine della pronuncia di cui al 3° comma dell'art.32 della legge urbanistica.

In data 15.9.1961, a firma Foti, viene rilasciata licenza di costruzione ponendo numerose condizioni di carattere spicaatamente tecnico. Viene, altresì, stabilito che l'altezza non debba superare i mt.25; non è cenno nella licenza dei distacchi da rispettare.

47

Il Provveditorato alle OO.PP. con foglio del 9.8.1962 - dagli atti non si rileva se il Comune abbia provveduto a fornire i chiarimenti richiesti con nota 16.2.1961 - si pronuncia nel senso che " l'edificio opportunamente ridimensionato in osservanza alle norme del R.E. e di Igiene e sanità possa sussistere mediante l'approvazione in sanatoria di apposito progetto e previa elevazione di multa di £.400.000 - ai sensi della legge 12.7.1961,n.603 - alla Ditta resasi palesemente contravventrice delle norme in vigore "

Con ricevuta n.147 del 13.10.1960 la Ditta versa la somma di £.50.000 a titolo di cauzione.

Siffatta cauzione secondo quanto stabilisce l'art.7 R.E. deve essere corrisposta nella misura del 2% dell'importo preventivo dell'opera (ovvero nell'equivalente misura di £.5.000 per ogni vano realizzato) e quindi nel caso in ispecie in ~~£~~ £.780.000. Và rilevato a riguardo che il tecnico compilatore della licenza aveva appunto fissato una somma maggiore (forse £.100.000) che venne cancellata e ridotta a £.50.000 dall'Assessore Vaiana. (Ing.Progettista del fabbricato in questione - (all.22). (54)

Da rilevare, a questo punto, inoltre, che lo stesso Ing.Vaiana in data 1.8.1964 (all.23), rilascia un certificato di abitabilità per l'intero edificio, pur ricoprendo egli la carica di Assessore alla sanità. (55)

Con atto della G.C. n.233 del 1°.3.1962 (all.24) il Comune delibera, a seguito di richiesta in data 11.4.1961 della ditta interessata e del parere dell'U.T.C. di consentire la costruzione dei due edifici Patti e D'Aleo alla distanza ravvicinata di m.4,50 anzichè a quella regolamentare prevista dall'art.43 del R.E., atteso che ciò " non porterà pregiudizio al futuro sviluppo edilizio della zona" che è già delimitata da un cortile privato. Ciò, pur non essendo assolutamente possibile una tale deroga, se non con la modifica della norma regolamentare relativa. Siffatta deliberazione viene vistata dalla C.P.C. di Agrigento nella seduta del 27.4.1962. (56)

All'adozione della delibera partecipa lo stesso assessore Vaiana, progettista della costruzione interessata.

(54) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1293. (N.d.r.)

(55) L'allegato n. 23 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1294-1295. (N.d.r.)

(56) L'allegato n. 24 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1296-1298. (N.d.r.)

48

Da sopraluogo in data 25.2.1963 eseguito dai Geom. Martelli e Zuppardo dell'U.T.C. risulta che l'edificio autorizzato per m.25 d'altezza ha raggiunto m.29,20.

Intanto alla ditta Agrò e C. subentra la Dita Nigrelli Sebastiano che con domanda in data 5.3.1963 chiede licenza per la sopralevazione del 7° ed 8° piano.

In data 7.3.1963 viene emessa diffida (agli atti copia fotostatica) a firma del Sindaco a sospendere i lavori di sopraelevazione eseguiti senza licenza.

In data 29.5.1963, a seguito di sopraluogo, il Geom.Zuppardo dell'U.T.C., rileva che l'opera ha raggiunto i m.30,95, per cui il Sindaco Foti in data 1.6.1963 diffida la Ditta a sospendere i lavori abusivamente realizzati.

La C.E.in data 4.6.1963 esprime parere contrario per la concessione della licenza in deroga e solo a distanza di pochi giorni, nella seduta del 21.6.1963, emette la seguente deliberazione: "" trattandosi del raggiungimento in altezza di oltre m.25 la Commissione dovrà esprimersi per la deroga. Le predette sopraelevazioni sono state già realizzate. La Commissione esprime parere favorevole per la deroga con il voto contrario dei componenti Prof. Zirretta e Dr. Musumeci "".

In data 2.8.1963 viene chiesto il parere alla Soprintendenza ai Monumenti ai sensi della legge 21.12.1955,n.1357. Detto Organo, con foglio del 21.10.1963 concede il proprio nulla-osta ai sensi della legge 29.6.1939,n.1497,mentre per quanto attiene l'applicazione dell'art.3 della legge 21.12.1955 (oggetto della richiesta stessa) rileva semplicemente che la sopraelevazione è già stata eseguita.

Con la stessa nota la Sovrintendenza raccomanda al Comune di diffidare il costruttore a non apportare ulteriori variazioni al progetto al fine di non incorrere nei provvedimenti di cui alla legge 29.6.1939 (demolizione delle opere abusive).

In data 30.5.1964 l'U.T.C.con propria relazione alla Giunta comunale illustra la situazione relativa all'iter seguito dalla progetto ai fini della eventuale concessione della deroga/

In tale relazione viene indicato il N.O.della Soprintendenza rilasciato in data 16.10.1963 sul progetto di sopraelevazione e nel quale si fa presente, per l'applicazione dell'art.3 della legge 1955,

che la sopraelevazione stessa è stata già eseguita.

Da detta relazione si evince che l'U.T.C. sarebbe favorevole per la deroga fino a m.36,20 di altezza nella considerazione che la strada su cui prospetta l'edificio è di m.16,80; pertanto conclude con invito alla G iunta a richiedere il parere dell'Assessorato Sviluppo Economico ai sensi della legge 21.12. 1955,n.1357.

In data 25.6.1964 la Giunta comunale, con atto n.416 , si pronuncia all'unanimità per la concessione della deroga, la deliberazione,però,viene annullata dalla C.P.C.nella seduta dell'11.9.1964.

L'Assessorato Sviluppo Economico con foglio del 25.6. 1965, a seguito di esposto della Ditta Incardona Salvatore, e sulla scorta degli atti forniti dal Comune con nota 3.4.1965 rileva che l'edificio de quo è stato eseguito a m.4,50 anzicchè a m.8 da quello contiguo Patti (art.43 R.E.) ed a un'altezaa superiore a quella fissata dall'art.39 R.E.per cui chiede ulteriori atti a corredo della pratica, per i provvedimenti di competenza;

L'8.7.1965 il Comune chiede il parere all'Assessorato Sviluppo Economico, in ordine alla deroga ex lege 1357. Il predetto Assessorato con provvedimento del 3 agosto stesso anno denega la concessione della autorizzazione in sanatoria in quanto l'autorizzazione contrasterebbe con lo spirito informatore della legge 21.12.1955,n.1357 che prevede la possibilità di concessione della deroga prima che la costruzione sia iniziata e non addirittura realizzata.

Il 26.10.1965;il Comune, riscontrando la nota del 25.6.1965 dell'Assessorato Sviluppo Economico,trasmette gli atti richiesti precisando che per quanto riguarda il fabbricato D'Aleo (pra Nigrelli) è in corso procedimento giudiziario relativo alla costruzione abusiva, mentre per quanto riguarda la costruzione Patti la licenza in sopraelevazione è stata concessa per un'altezza sino a m.25 e con un distacco di m.8,00; nulla,però;rilevando in ordine a quanto stabilito con la delibera n.233 dell'1.3.1962, per la autorizzazione a distacchi non regolamentari.

50

Detto Assessorato in data 23 febbraio 1966, invita il Comune ad accertare se l'altezza effettivamente realizzata dalla Ditta Nigrelli ha rispettato i limiti contenuti nella licenza.

Il Comune in data 1.3.1966, riscontrando la nota precedente, rileva che l'edificio autorizzato per m/25 d'altezza ha superato il limite prescritto per 2 elevazioni e che per tale inadempienza la Ditta è stata diffidata e denunziata all'Autorità Giudiziaria (con sentenza del 27.6.1963, invero, il Pretore aveva condannato il Nigrelli ad un'ammenda di £.10.000).

Il 5.10.1966 (alleg. 25) il Commissario Regionale Dott. Pupillo diffida la Ditta Nigrelli a demolire il 7° ed 8° piano della costruzione in argomento nel termine di gg.15 dalla notifica. (57)

Il 6.10.1966 il messo comunale incaricato della notifica del provvedimento dichiara, in calce alla diffida, che il Nigrelli non risulta iscritto nei registri di popolazione del Comune e che da informazioni assunte risulta che lo stesso è residente in Mussomeli.

In pari data viene, pertanto, interessato, dallo stesso Commissario, il Sindaco di Mussomeli per la notifica; agli atti del fascicolo, però, non risulta che la richiesta notificata sia avvenuta ad opera del Sindaco predetto.

OSSERVAZIONI:

La Ditta successivamente al 19.10.1960 esegue le opere di consolidamento, inizia la costruzione del fabbricato e solo l'8.4.61 presenta gli elaborati richiesti dall'Ufficio del G.C. Detto Ufficio, in data 19.4.1961 torna ad esprimersi favorevolmente circa l'idoneità dell'area prescrivendo ulteriori e più dettagliati adempimenti di ordine tecnico.

Non è dato sapere però se in effetti le opere di consolidamento prima del 19.4.1961 siano state modificate secondo quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile.

Va rilevata inoltre l'estrema lentezza con la quale si è dato corso alla procedura di demolizione delle opere abusive eseguite dalla Ditta Agrò: invero in data 23.1.1961 il Sindaco avanza la richiesta al Provveditorato alle OO.PP. (il quale il 16.2.1961 chiede ulteriori atti per esprimersi) e solo in data 9.8.1962 il Provveditorato si esprime con rapporto proponendo la concessione in sanatoria della licenza previa elevazione di multa di £.400.000.

(57) L'allegato n. 25 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1299. (N.d.r.)

Nel frattempo il Sindaco ha potuto concedere la licenza (15.9.1961) anche se in sanatoria.

Assai irregolare è la disposizione dell'Assessore Ing. Vaiana con la quale viene ridotta a £.50.000 la cauzione che ai sensi dell'art.7 R.E. doveva essere di £.780.000. Ciò nella considerazione che l'Assessore Vaiana era anche progettista della costruzione in argomento.

Altrettanto irregolare e rilevante, si ritiene, il comportamento dello stesso Vaiana il quale prende parte alla seduta della G.M. del 1°.3.1962 e delibera unitamente agli altri componenti di consentire la costruzione D'Aleo a distanza inferiore a m.8 dal vicino fabbricato Patti.

Non meno irregolare infine si ritiene l'accertata circostanza che il Vaiana rilascia, in data 29.10.1964, firmando per il Sindaco, il certificato di abitabilità per la costruzione della quale era progettista e direttore dei lavori.-

---

52

LICENZA EDILIZIA DEL 16.11.1961

Albano Carlo e Terrazzino Antonino - Via Circonvallazione - Zona destinata a verde privato.

Con istanza del 14.6.1961 i Sigg.Albano e Terrazzino hanno chiesto la costruire un fabbricato composto da un piano terra e da 7 elevazioni, per una altezza complessiva di mt.31,50.

Il Genio Civile in data 22.6.1961 dichiara la idoneità dell'area a condizione che vengano eseguiti determinati lavori . Anche i Vigili del Fuoco, il 28.8.1961, hanno espresso parere condizionato sul progetto de quo.

L'Ufficio tecnico nella relazione in data 28.7.1961 ha espresso parere favorevole, a condizione che la costruzione disti mt.2 dal ciglio del vicolo Acqua Amara e che venga eliminato l'ultimo piano, non dovendo l'altezza superare i mt.25. La Ditta si adegua soltanto al 1° rilievo. La C.E. nella seduta del 25.8.1961, si esprime parere favorevole sul progetto, permettendo in tal modo la realizzazione anche del piano VII, che viene a superare i mt.25 regolamentari.

Il Sindaco Foti, in data 16.11.1961, rilascia la licenza a condizione che il fabbricato non superi l'altezza di mt.25,00 e vengano rispettate le condizioni imposte dal Genio Civile nella dichiarazione d'idoneità dell'area : ciò anche se la zona su cui sorge l'edificio è destinata a verde privato.

In merito alla dichiarazione ex art.6 del R.E., devesi osservare che la stessa non è stata inserita nella domanda di presentazione del progetto, bensì nel modello a stampa fornito dal Comune e che è stato prodotto ad integrazione della domanda suddetta. I diritti di segreteria vengono pagati in £.27.600 per i 138 vani a £.200 ciascuno; mentre la cauzione stabilita in £.700.000, viene pagata per £.100.000, a seguito di riduzione apportata dall'Assessore Buscaglia, giusta annotazione contenuta nella minuta della stessa licenza. -

Agli atti non risulta il parere dell'Ufficiale Sanitario.

In data 16.1.1962 l'Ing.Alfonso Spitali si dimette da direttore dei lavori, in sua vece l'Impresa designa con foglio del 24.1.1962 l'Ing.Vincenzo Cusumano, il quale in data 29.1.1962 dichiara, con lettera diretta

52

al Sindaco, di accettare l'incarico, omettendo, però, la dichiarazione ex art.6 R.E.

Progetto di variante per la sopraelevazione

In data 27.9.1962, la Ditta presenta un progetto di modifica che prevede la sopraelevazione del piano 7°;-

Da un sopraluogo, eseguito il 23.10.1962 dal Geom. Martelli e da un Vigile urbano, viene accertato che la costruzione già raggiunge l'altezza di mt.30,20 essendo in via di realizzazione anche il piano 7°, per ilquale non esiste licenza.

In pari data il Sindaco Foti ordina la sospensione dei lavori eseguiti in difformità alla licenza stessa (Alleg. 26). (58)

A detta ordinanza fa seguito il provvedimento di diffida dal proseguire i lavori abusivi, con avvertenza che, in caso di inosservanza, si sarebbe proceduto alla demolizione di ufficio (all. 27). (59)

Intanto, con foglio n.42085 del 25.10.1962, il Sindaco Foti scrive alla Sovrintendenza, facendo presente che prima dell'adozione di ogni provvedimento da parte del Comune sia per la approvazione del progetto di variante che per la demolizione delle opere abusive è necessario conoscere il parere di detto organo, ai sensi della legge 21.12.1955, n.1357. La Sovrintendenza con foglio n.2041 del 16.12.1962 esprime parere favorevole per la sopraelevazione e per la approvazione del progetto di variante.

Da rilevare che già sin dal 27.9.1962 il Geom. Cardella aveva accertato che la costruzione de qua, a quella data, aveva raggiunto mt.27,60: nessun provvedimento venne però adottato in relazione alla maggiore altezza di mt.2,60.

L'Ufficiale Sanitario il 4.12.1962 dà il proprio parere e per quanto riguarda la maggiore altezza così si esprime : " Trattandosi di deroga alla massima altezza consentita, detto aspetto dovrà essere trattato collegialmente in sede di commissione edilizia". La C.E. in data 17.12.1962, in sede di esame del progetto, stabilisce che venga eseguito apposito sopralluogo curato da componenti della stessa Commissione.

(58) L'allegato n. 26 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1300. (N.d.r.)

(59) L'allegato n. 27 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1301. (N.d.r.)

54

Il sopraluogo viene eseguito infatti dai sigg. Prof. Zirretta Geom. Frangiamore e Di Maria, i quali il 14.1.1963 riferiscono personalmente alla C.E., che in quella data, esprime parere favbrevole per la deroga, " data che la costruzione della 7^ elevazione non turba l'edilizia dei luoghi".

In pari data, viene rilasciata a firma dell'Assessore Grillo, l'"autorizzazione in linea provvisoria alla esecuzione dei lavori di tompagnamento dell'ultimo piano (7°), copertura del vano scala e impermiabilizzazione del terrazzo, senza che la Ditta potesse vantare dei diritti per la concessione in parola, dovendosi in ogni caso attenersi alle determinazioni delle autorità competenti alla approvazione della pratica di deroga di cui all'art.39 del R.E." (All.n28) (60)

Anche per il progetto di variante, non viene inserita nella domanda la dichiarazione ex art.6 R.E.-Detta dichiarazione viene contenuta, invece, nel modulo a stampa presentato al Comune e contenenti elementi che integrano quelli riportati nella domanda del 27.9. 1962. Tale modulo è senza data.

L'U.T.C. in data 25.1.1963, con una relazione diretta al Sindaco ed alla Giunta, firmata dal Geom. Cardella, dal Capo Ufficio Ing. Butticè e dall'Assessore ai LL.PP. esprime il proprio parere favorevole alla concessione della deroga di cui al 3° comma dell'art.39 del R.E., anche nella considerazione che " l'edificio completa, con la sua massa, la volumetria degli edifici recentemente costruiti in detta zona, soddisfa alle condizioni di natura ambientali ed architettonica dello stesso e rappresenta una evidente miglioria estetica del paesaggio urbano".

In data 24.9.1963 con l'atto interno n.860 la G.M. in merito alla concessione da parte delle competenti autorità del N.O. per la deroga, decide di rinviare ad altra seduta la trattazione dell'argomento, dovendo essere assunte delle informazioni.

Nessun altro provvedimento risulta essere stato adottato al riguardo. La costruzione del 7° piano è stata però ultimata.

54

(60) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1302. (N.d.r.)

55

Il collaudo dell'intero edificio è stato fatto dallo stesso Ing. Cusumano Vincenzo, direttore dei lavori, nel luglio 1963 e per il piano terra ed i sette piani, compreso quello abusivamente costruito. La Prefettura, sul relativo verbale di collaudo, autorizza il rilascio della licenza d'uso ai sensi della legge 16.11.1939, n.2229.

I certificati di abitabilità vengono rilasciati il 13.8.1963 sino al piano 7°.

In data 10.8.1963, da un sopraluogo eseguito da alcuni funzionari dell'U.T.C., viene dichiarato che la costruzione risulta composta da un piano terra e 6 piani e che è conforme al progetto di cui alla lizenza di costruzione rilasciata il 16.11.1961. (all.n.29) (61)

Da rilevare che il 10.8.1963 nella costruzione era stato già realizzatto il piano 7° e per ciò non era da definirsi conforme al progetto approvato, come sostenuto nella dichiarazione del 10.8.1963 la quale nulla osserva dal fatto che esista anche il 7° piano realizzato abusivamente.

OSSERVAZIONI

La considerazione preminente che la zona destinata a verde privato è insuscettibile di jus aedificandi, assorbe ogni altra considerazione sulle numerose irregolarità rilevate e citate nella descrizione della fattispecie

55

(61) L'allegato n. 29 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1303. (N.d.r.)

56

LICENZA EDILIZIA DEL 16.5.1962

- SALEMI SALVATORE - Fabbricato tra Via Porta di Mare e Via Nunziata - zona 1^ intensiva -

Al fascicolo mancano molti atti sequestati dal Pretore di Agrigento presso l'Amministrazione comunale con ordinanza in data 4.6. 1963 in relazione ad un procedimento penale circa illeciti perpetrati nella costruzione di proprietà di Salemi Salvatore ed altri.

Il primo atto che si rinviene è la nota n.23452 U.T.C. del 12.6.1962 diretta all'Impresa Pullara che curava i lavori del Salemi. Il Comune invita l'impresa medesima a sospendere i lavori ed a trasmettere tutti i dati relativi alle opere che si intendono eseguire.

Si rinviene altresì altra relazione dell'Ufficio tecnico in data 25.5.1963 a firma del Geom.Carreca : è stato occupato abusivamente suolo comunale ma, essendo state eseguite delle opere, è difficile accertarne la consistenza. La occupazione di area comunale , però, era stata prevista nella licenza di costruzione (questa non si rinviene agli atti in quanto, per come detto, gli atti sono stati sequestrati dall'A.G.)la quale al n.6 delle condizioni testualmente dice " la riserva di regolarizzazione con atto amministrativo la soprapposizione a sbalzo del tratto di fabbricato sul muro di sostegno di contenimento alla via Porta di Mare".

Il tecnico,quindi, fa presente che esiste una difformità tra il progetto approvato e l'opera in corso di realizzazione (cinque elevazioni invece delle quattro previste,aggetti non previsti, balconi realizzati ad un'altezza inferiore a ml.4,00 dal piano stradale).

Il fabbricato,inoltre,si sarebbe dovuto distaccare ml.5,00 dal fabbricato Pullara-Di Piazza. Il distacco invece è di ml.4,00 (violazione art.43 R.E.)

Sulla relazione del 25.5.1963 il Sindaco in data 29.5. 1963 dispone che sia emessa ordinanza di sospensione.Detta ordinanza non si rinviene al fascicolo. Esiste solo la minuta a penna sulla quale è apposta la data 12.6.1963.

57

In data 11.6.1963 il Salemi presenta domanda al Comune per apportare modifiche al progetto già approvato in data 3.4.1962 e 4.5.1963, di cui alla licenza del 16.5.1962. Dal contenuto della domanda, però, si evince che le modifiche sono state già apportate prima della presentazione della domanda stessa.

Vengono versate £.8.000 per la istruttoria della pratica (40 vani).

Con telegramma in data 30.12.1963 il Sottosegretario di Stato per la P.I. invita il Sindaco ad intervenire affinchè il Salemi si astenga dall'eseguire lavori di qualsiasi natura in Via Porta di Mare, potendosi arrecare pregiudizio alle bellezze naturali. (In virtù dell'art.S della legge 29.6.1939, n.1497, però, allo stesso Ministro P.I. compete la spspensione delle opere in contrasto con detta normativa sulle BB.NN.)

La C.E. , (voti n.3 favorevoli, n.2 contrari e n.2 astenuti), quindi esprime parere favorevole per la realizzazione del progetto di modifica.

In data 20.2.1964 viene redatta una relazione dall'Ufficio tecnico (Geom.Carreca) con la quale si fa presente che la zona non è soggetta a vincolo panoramico, giusta verbale (8.1.1964) della Commissione provinciale per la tutela delle BB.NN.- E poichè, poi, la Commissione edilizia ha espresso parere non unanime, l'ufficio chiede, al riguardo, di conoscere le determinazioni del Sindaco. Questi in pari data, chiede il parere del Capo Ripartizione dello stesso U.T.C.-

Pervenuto il verbale della Commissione BB.NN. di cui sopra alla Presidenza della Regione siciliana, questa con nota n.6805/S.G. 28.2.1964 fa rilevare che, finchè non sarà adottato il decreto presidenziale di modifica, resta in vigore il D.M. 12.6.1957. Conseguentemente sono da ritenere eseguiti in violazione di legge eventuali lavori effettuati nelle vincolate di cui al D.M. del 1957.

Con relazione dell'U.T. in data 6.3.1964, quindi, in evasione della richiesta di parere fatta dal Sindaco, l'Ing.Capo Ripartizione LL.PP. fa presente :

a) la maggiore altezza a Sud della via Annunziata può essere sanata, atteso che l'altezza rilevata dalla via Porta di Mare è rimasta immutata e la maggiore altezza è ottenuta abbassando il piano del terreno naturale a Sud, ricavando dei piani seminterrati.

4 — 57

b) l'aggetto realizzato (per una lunghezza di mt.13 e con massimo sporto di mt.1,70) può essere di danno allo sfruttamento edilizio del terreno dirimpettaio per la sanatoria amministrativa di tale aggetto il suddetto tecnico propone che venga sentito il parere del legale del Comune) -

c) il progetto oggetto della licenza prevedeva la costruzione di due edifici contigui (Salemi e Puntara) in effetti, però, i due edifici sono stati realizzati con un distacco di mt.4.- Al riguardo i concessionari delle due licenze hanno chiesto di donare al Comune l'area relativa al distacco dei due edifici per costruirvi una scala pubblica.

Il Comune ha accettato tale donazione con delibera resa esecutiva dalla C.P.C. -

d) i balconi pensili esistenti ad una altezza inferiore a mt.4, rispetto al piano di Via Porta di Mare, dovrebbero essere demoliti perchè eseguiti in violazione dell'art.50.

A tal proposito il Sindaco in data 10 marzo e 18giugno 1964 adotta le seguenti determinazioni:

- chiedere parere ad un legale in ordine alla questione del corpo in aggetto;
- provvedere alla stipula del contratto di donazione,

Si riserva, quindi, di dare ulteriori disposizioni circa i corpi in aggetto ed i balconi pensili.

Dispone, poi, per la parte non interessata agli aggetti ed ai balconi pensili, di rilasciare il certificato di abitabilità.

Sempre nella relazione di che trattasi, infine, in data 30.10. 1964, sciogliendo la riserva del 18.6.1964, lo stesso Sindaco dispone di rilasciare il certificato di abitabilità per l'intero edificio. -

OSSERVAZIONI

La costruzione sorge nella zona 1^ intensiva la quale, a norma del combinato disposto degli artt.29 e 86 del R.E., prevede una altezza massima di mt.25, altezza in effetti largamente superata se si tiene conto che a valle l'edificio, che prospetta su una strada larga appena mt.5, raggiunge l'altezza di mt.43,00.

51

La licenza in deroga, però, è stata concessa con semplice determinazione sindacale, senza cioè la osservanza della procedura particolare prevista dalla legge n.1357 del 21.12.1955 e senza la preventiva deliberazione della Giunta municipale prescritta dall'art.39 comma 3° - del R.E.-

A prescindere, poi, della ~~xibxxxxibx~~ violazione della legge n.1357 e dall'art.39 - comma 3° dell R.E., la licenza in deroga alla maggiore altezza non poteva essere concessa, attesa la tassatività ed inderogabilità dei limiti massimi di altezza fissati dall'art.86 del R.E.-

Con il provvedimento sindacale di deroga è stata così violata la normativa regolamentare che prescrive il rapporto fra la larghezza della strada e l'altezza dei fabbricati, nonchè quella relativa ai distacchi: l'edificio in parola, invero, su distacchi di soli mt.4,05 ha raggiunto un'altezza di mt.26,80 a monte e mt.43 a valle.

E' stato altresì violato l'art.86 R.E. relativamente al numero dei piani consentiti (n.13 piani realizzati invece degli otto regolamentari).

Sebbene l'Ufficio tecnico avesse denunziato l'abusiva occupazione del suolo pubblico (relazione del 25.5.1963), non risulta che l'Amministrazione abbia in alcun modo agito per tutelare gli interessi del Comune nè che, eventualmente, l'area abusivamente occupata sia stata sdemanializzata e venduta quindi agli interessati.

L'Amministrazione (Sindaco Foti) inoltre non ha adottato alcun provvedimento (si è limitato solo a disporne l'approvazione) circa l'aggetto denunciato nella relazione del 6.3.1964 nè nei riguardi dei balconi pensili costruiti ad un'altezza inferiore a mt.4,00 (violazione art.50).

Si è altresì violato l'art.50 del R.E. (per quanto riguarda l'irregolare misura degli aggetti (mt.1,70 anzichè cm.60).

60

LICENZA EDILIZIA DEL 19.7.1962

FABBRICATO MENDOLA SALVATORE E TEDESCO MICHELE.- VIA PORTO EMPEDOCLE - ZONA INTENSIVA / A

Con istanza del 26 marzo 1962 il sig.Mendola Salvatore ha chiesto la licenza edilizia per la costruzione di un edificio composto dal piano terra ed altre nove elevazioni sull'area di risulta della demolizione del vechhio Molino Pastificio " Addolorata ".

Detto edificio - progettato dall'Ing.Alfonso Spitali - raggiungeva un'altezza di mt.35,92 con una maggiore altezza, cioè, rispetto a metri 25,00 consentiti, di ben mt.10,92.-

Il Genio Civile, con provvedimento del 30/5/1962 ebbe a dichiarare la idoneità dell'area,condizionando la stessa alla necessità che le fondazioni siano convenientemente incassate nella roccia tufacea dura compatta.

L'Ufficio tecnico,intanto, a seguito del sopraluogo eseguito dal Geom.Cardella il 10.4.1962,esprime parere favorevole sulla nuova costruzione,atteso che la stessa sorgerà su un'area di un fabbricato già demolito.- L'Ing.Capo dell'U.T.C. il 12.4.1962 conferma il parere favorevole dato dal Geom.Cardella.

Per la istruttoria della pratica sono state versate £.44.600, giusta quietanza n.953 del 12.4.1962.

L'importo presumibile della costruzione, secondo calcoli eseguiti dall'U.T.C.,viene stabilito in £.80.718.000 (cm.13453 x 6000).

La cauzione viene fissata in £.1.115.000, ridotta, però, in £.150.000 dal Vice Sindaco Prof.Stefano Castiglione, giusta annotazione contenuta nella minuta della licenza edilizia.

Il relativo deposito è avvenuto con quietanza n.67 del 13.7.1962.

La Commissione edilizia, esaminato il progetto, nella seduta del 12.4.1962,concede parere favorevole, a condizione che il fabbricato non superi l'altezza massima di mt.25,00.

In data 19.7.1962, il Sindaco Foti concede la relativa licenza, includendo tra le condizioni alle quali dovrà attenersi l'Impresa nella esecuzione dei lavori, anche quella stabilita dalla C.E. circa i limiti dell'altezza (mt.25,00).

Prima del rilascio di detta licenza, non risulta acquisito agli atti il parere della Sovrintendenza ai Monumenti.

In data 23.10.1962, l'Impresa presenta altra istanza per la sopraelevazione di 4 piani del fabbricato suddetto, alligando altro progetto, dello stesso fabbricato, comprendente ben 11 elevazioni oltre il piano terra; si chiede, cioè, non solo la deroga ai limiti di altezza fissati dalla C.E. e contenuti nella stessa licenza rispetto all'originario progetto di 10 elevazioni, ma anche nei riguardi del nuovo progetto, che prevede altre due sopraelelvazioni, per un'altezza totale di ben mt.40,40.-

In data 16.5.1963, il Comune trasmette copia di detto progetto alla Sovrintendenza ai Monumenti, per il relativo parere, ai sensi della legge 21.12.1955n.1357. In tale occasione si faceva presente (con nota n.20014 del 16.5.1963) che l'Amministrazione comunale aveva già rilasciato licenza di costruzione per un'altezza massima di mt.25,00.

La predetta Sovrintendenza, con foglio n.1263 del 15.1.1964 concede, invece, il proprio nulla osta, ai sensi della legge 29.6.1939, n.1497, sulla tutela delle bellezze naturali, " salvo, però, l'applicazione delle norme del Reg.ed.".-

Intanto, con verbale di sopraluogo del 25.5.1963, (all.30), il (62)
Geom.Zuppardo Gerlando, dell'U.T.C., assistito dal vigile urbano D'Aleo Salvatore dichiara che l'Impresa Mendola-Tedesco ha costruito 8 piani di detto fabbricato raggiungendo già un'altezza di mt.31,00 e cioè di mt.6,00, in più rispetto ai 25,00 metri autorizzati.

I lavori sono stati pertanto sospesi ed è stata elevata contravvenzione. Sul relativo verbale si legge: " Si emetta ordinanza" L'Assessore per i LL.PP. F.to Grillo Antonio" -

[redacted] (63)

In data 7.6.1963 (Alleg. 31) veniva eseguito altro sopralu- (64)
go da parte del Geom.Zuppardo. Nel relativo verbale si mettono in evidenza alcune difformità nella esecuzione dei lavori, relativamente alla mancata costruzione di apposita pensillina nella parte Nord-Est ed alla trasformazione, in tale parte dell'edificio, dei vani balconi in vani finestre. Si aggiunge, altresì, in tale verbale: " La costruzione si compone di un piano terra e di n.5 elevazioni".-

(62) L'allegato n. 30 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1304-1305. (N.d.r.).

(63) Così nell'originale. (N.d.r.)

(64) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1306. (N.d.r.)

Con successivo verbale di sopraluogo del 20.9.1963, il Geom. Martelli Alfonso dell'U.T.C. ebbe ad accertare che la costruzione già realizzata consta di un piano terra, n.10 elevazioné ed un piano attico per un'altezza di mt.40,40.-

Il piano attico consta di n.33 pilastri in cemento per un'altezza di mt.3,30 con soprastanti casseformi per il gettito del solaio". Come si vede la maggiore altezza rispetto a quella autorizzata è di ben mt.15,40.-

In merito agli accertamenti eseguiti, si rileva che dal 1° e 2° verbale risulta una discordanza. Nel 1° verbale redatto il 25.5.1963 dal Geom.Zuppardo, il fabbricato risulta essere stato già realizzato per ben 8 piani e per un'altezza di mt.31,00.- Nel verbale redatto in data successiva e cioè il 7.6.1963 dallo stesso tecnico, viene posto in evidenza che il fabbricato risulta composto da 5 elevazioni.

La C.E., nella seduta del 31.7.1964, esprime parere favorevole, per la deroga dalla maggiore altezza di mt.25,00 " a condizione che il proprietario ceda al Comune un intero piano in atto adibito a scuola e da destinare sempre a tale uso pubblico".- Il Dott.Musumeci (Rappresentante Sovrintendenza ai Monumenti in seno alla C.E.), preso atto che l'edificio è già costruito esprime parere contrario alla deroga.

Intanto, in data 12.6.1963 (Alleg.32) era stata emessa apposita ordinanza di sospensione dei lavori eseguiti in difformità della licenza (Alleg.33). - E poichè la Ditta continuava i lavori, come accertato con verbale di sopraluogo del 20.9.1963, veniva emessa in data 15.10.1963 (Alleg.34) diffida nei confronti dei sigg.Tedesco e Mendola al proseguimento dei lavori di costruzione in difformità della licenza edilizia, con l'avvertenza che ove i lavori stessi non verranno immediatamente sospesi e rettificati, si procederà, di ufficio, alla demolizione delle opere abusivamente costruite, senza pregiudizio dell'azione penale. Non risulta dagli atti se l'Impresa sia stata denunziata alla Autorità Giudiziaria. Sta di fatto, però, che l'impresa ha continuato i lavori ad addirittura in data 31.7.1964, come già

(65)

(66)

(67)

(65) L'allegato n. 32 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1307. (N.d.r.)

(66) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1308-1309. (N.d.r.)

(67) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1310. (N.d.r.)

detto, ha avuto approvato in sanatoria dalla C.E. il progetto de quo, alla condizione che venga ceduto il piano 8° al Comune per destinarlo a scuola.

Si osserva :

Con quale competenza la C.E. può impegnare l'Amministrazione comunale a delle transazioni, i cui termini, per un verso, sono contrari alle norme del Regolamento Edilizio ?

Come può ritenersi valida una tale transazione, che si fonda su inequivocabile violazione delle norme regolamentari e legislative

Da rilevare che nella domanda redatta il 23.10.1962 dall'Impresa ai fini di ottenere la deroga, vi è scritto di pugno del Sindaco Foti: " In base alla circolare assessoriale (LL.PP.) non è possibile la deroga, trattandosi di costruzione già eseguita".-

" Sono stati chiesti all'Assessorato chiarimenti per il da fare. Pertanto si sospenda il provvedimento 3.10.1964. F.to: Foti."-

Si ritiene che il provvedimento da sospendere sia quello relativo alla ordinanza di demolizione del 15.10.1965. Nessun seguito ha avuto più la seguente pratica dal punto di vista della concreta possibilità della sua regolarizzazione (demolizione).

Sta di fatto, però, che il fabbricato - già interamente costruito e composto da ben 11 elevazioni oltre il piano terra -, prima della frana era già tutto abitato. A seguito della frana è stato evacuato, essendo posto in zona interessata al movimento franoso.

La licenza edilizia per i piani realizzati in deroga alla maggiore altezza rispetto ai mt.25,00 consentiti dall'Amministrazione con la licenza Ed. del 19/7/1962 [illegible] non è stata mai concessa. La (68) deroga d'altronde, sarebbe inammissibile stante la inderogabilità dei limiti di altezza stabiliti dall'art.86 del R.E.-

I piani abusivi, pertanto, sono quattro di cui tre composti da cinque appartamenti ciascuno ed uno, l'attico, da tre appartamenti, per un totale cioè di 18 appartamenti abusivamente costruiti.

Merita porre in evidenza l'atteggiamento della Sovrintendenza ai Monumenti che, interessata dal Comune per il parere di cui allo art.3 della legge 21.12.1955n.1357,(deroga) concede, invece, il proprio N.O., ai sensi della legge 29.6.1939,n.1497, relativa alla tutela delle BB.NN.-

(68) Così nell'originale. (N.d.r.)

64

LICENZA EDILIZIA DEL 25.8.1962

ING. DOMENICO RUBINO (Fabbricati fra il Viale della Vittoria e la S.S.118 - Zona 3^ A estensiva media)

L'Ing.Domenico Rubino,in data 4.6.1962,produce domanda relativa all'approvazione del piano di lottizzazione nonchè in ordine al rilascio della licenza edilizia per la costruzione di quattro edifici (indicati con le lettere A,B,C,D) tra il Viale della Vittoria e la SS. 118 (numero 4 licenze per ciascuno dei fabbricati).

In data 17.5.1962 la Sovrintendenza ai Monumenti rilascia nulla osta per la realizzazione del piano di lottizzazione ,riservandosi di esprimere il N.O. per l'altezza ad avvenuta sistemazione del terreno.

Il Genio Civile, in data 14.6.1962,esprime parere contrario in quanto " la zona interessata non appare idonea per l'edificazione".

L'U.T.C., in data 18.6.1962,esprime parere favorevole,conformandosi all'avviso della Sovrintendenza ai Monumenti.

Sul modulo relativo al parere dell'U.T.C. è apposto anche il parere favorevole dell'Ufficiale sanitario. La C.E., chiamata a pronunciarsi sul progetto, nella seduta del 28.6.1962 esprime parere favorevole sia per la lottizzazione che per la costruzione dei 4 fabbricati.

Da rilevare che alla data del 28.6.1962 non era stata ancora resa la dichiarazione di idoneità dell'area, da parte del Genio Civile. Il relativo provvedimento è, infatti, del 30.7.1962 e prevede alcune condizioni. Per l'istruttoria della pratica vengono riscosse £.57.600 (£.200 per n.283 vani da costruire); il deposito cauzionale viene prestato in data 18.8.1962 e per £.100.000.-

In data 25 agosto 1962 vengono rilasciate quattro licenze edilizie, una per ogni fabbricato.-

Successivamente,e cioè il 3 luglio 1963,viene prodotta al Comune una istanza a firma di Domenico Rubino e Federico Rizzo perchè la licenza di costruzione della palazzina "A" venga intestata a Federico Rizzo.

Intanto in data 11.10.1963 il Sindaco emette apposita ordinanza di sospensione dei lavori atteso che gli stessi vengano eseguiti senza che la Sovrintendenza abbia sciolto la riserva di cui al foglio del 17.5.1962.-

Il Sig.Rizzo Federico presenta istanza al Comune perchè la licenza di costruzione della palazzina "A" rimanga intestata all'Ing. Rubino.

Non avendo, intanto, la Sovrintendenza ai Monumenti sciolto la riserva di cui sopra, il Sindaco, con atto in data 15.11.1963, diffida il Sig.Rizzo Federico, costruttore, ad attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nella ordinanza dell'11.10.1963 (non sopraelevazione della palazzina "A" al disopra della 3^ elevazione compreso il piano terra).

Il successivo 19 novembre, con nota n.29882, la Prefettura di Agrigento chiede al Comune se la Ditta Rubino ed altri abbiano effettivamente sospeso i lavori in esecuzione all'ordinanza 11.10.1963.
Il Sindaco, con nota n.45246 del 6.12.1963, assicura che i lavori sono stati sospesi ed, in pari data, dà disposizioni al Comando VV.UU. perchè vengano effettuati saltuariamente sopralluoghi acchè i lavori in corso vengano eseguiti" al di sotto del piano di calpestio della terza elevazione e che in particolare non vengano eseguiti lavori nel fabbricato Rizzo nel piano ove esistono i pilastri".

Il Nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti viene concesso il 17.12.1963, a sanatoria, ed a condizione " che vengano rispettate le norme del R.E. che vincola in detta zona l'altezza massima di metri dodici" (palazzina A, B, C)

In data 4.3.1964 l'ing.Rubino presenta domanda per il rinnovo della licenza per la costruzione della palazzina "D" ed al contempo chiede autorizzazione ad apportare delle modifiche. Le modifiche consistono nella diversa ubicazione della palazzina e cioè più a valle del Viale della Vittoria.

Al riguardo, il funzionario dell'Ufficio tecnico a eseguito sopralluogo, fa presente che, spostandosi l'ubicazione, la palazzina viene ad insistere nella zona 2^ semintensiva la cui altezza è di ml.20,00. - Il fabbricato non supera tale altezza e pertanto non vengono violate le norme del R.E.- Sul rapporto di cui sopra è apposto il seguente parere "dell'Ing.Capo dell'U.T.C." si esprime parere favorevole tenendo conto del N.O. della Sovrintendenza ai Monumenti nella approvazione del piano di lottizzazione".

Ancora con successiva istanza del 14.5.1964, l'Ing. Rubino ed il Geom.Daina chiedono l'approvazione delle varianti alla palazzina "C" e, altresì, che la relativa licenza venga intestata al Geom.Daina.

La Commissione edilizia esprime parere favorevole nella seduta del 14.6.1964 alle condizioni espresse dalla Sovrintendenza ai Monumenti il 17.12.1963 per quanto riguarda l'altezza del fabbricato.IN detta riunione, il Prof.Zirretta (Ispettore Onorario ai Monumenti) ed il dott.Musumeci (Rappresentante Sovrintendenza) dichiarano che il progetto di modifica non può essere esaminato dalla C.E. perchè manca il N.O. della Sovrintendenza. I prefati componenti si asteggono dal parere sopra espresso. Per quanto riguarda, poi, la palazzina "D", la C.E. ne delibera il rinvio atteso che esiste spostamento dell'ubicazione dell'edificio rispetto al piano di lottizzazione e che pertanto occorre il N.O. della Sovrintendenza.

Il 18.6.1964 l'Ing.Rubino fa domanda al Sindaco perchè venga revocata l'ordinanza dell'11.10.1963 e perchè sia autorizzata l'integrale costruzione dei fabbricati progettati. L'istante a tal uopo fa presente che, col nulla osta del 14.5.1962, la Sovrintendenza non ha espresso alcuna riserva circa le altezze dei fabbricati riportate nel profilo altimetrico dell'intera lottizzazione ma si è esclusivamente preoccupata che venissero osservate le norme del R.E.- A norma di regolamento (art.40), per l'appunto, le altezze delle case, quando non sono costruite lungo le strade o piazze, si misurano dal terreno naturale che, giusto avviso giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez.V-25.10.1963,n.831) si identifica con il piano di campagna preesistente allo sbancamento, quando quel piano continui a sussistere nella zona circostante alla costruzione.-

67

Il 30.6.1964 il Vice-segretario generale conferma l'avviso espresso dall'istante Ing.Rubino.

In conseguenza,con provvedimento in data 10.7.1964,viene disposta la revoca dell'ordinanza dell'11.10.1963,nella considerazione che, in base ai progetti presentati dal Rubino,l'altezza massina dei fabbricati misurata a norma dell'art.40 è inferiore ai ml.12,00; il 17 luglio successivo,quindi,il Sindaco, a seguito del parere della C.E. nella seduta del 14.6.1964,dispone il rilascio della licenza per la palazzina " C" (disposizione apposta sulla domanda del 14.5.1964).

Il 20.7.1964,con nota n.26723, il Sindaco comunica alla Sovrintendenza di aver concesso la licenza di costruzione della palazzina " C" facendo al contempo presente che l'adozione di tale atto non sottrae il Sovrintendente all'emettere provvedimenti propri qualora si ravvisi un pregiudizio per la tutela del panorama.

In data 21.8.1964,il Geom.Carreca effettua un sopralluogo a seguito di richiesta verbale in data 4.7.1964 del Pretore: viene accertato che le tre palazzine (A,B,C)non superano l'altezza di mt.12, misurata,però, dal piano del terreno naturale a norma dello art.40 del Reg.Edil.-

Il 21.7.1964 vengono versate ~~esatte~~ £.310.000 per deposito definitivo a titolo di cauzione per la costruzione della palazzina "C" ed in pari data viene resa la dichiarazione ex art.6 del R.E. dal costruttore e proprietario Geom. Daina e dal direttore dei lavori Ing.Rubino.

In data 22.7.1964 la Sovrintendenza concede il N.O. ai fini della tutela delle BB.NN. per la costruzione della palazzina "D" (nota n.2321) ma, in pari data, diffida l'Ing.Rubino a sospendere i lavori per la costruzione della palazzina "A" in quanto la palazzina stessa ha raggiunto la massima altezza consentita (p.t.+2 piani) al fine di non togliere la libera visione della Valle dei Templi dal Viale della Vittoria.-

68

Il 24.7.1964 viene rilasciata la licenza di costruzione della palazzina "C" e la stessa viene intestata al Geom. Daina Salvatore. (69)

Il 19 agosto successivo, quindi, la Commissione edilizia esprime il parere favorevole per la costruzione della palazzina "D".-

Da sopraluogo in data 9.4.1966, intanto, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, vienn accertato che è stata realizzata " una passerella in proprietà privata a quota corrispondente al piano secondo del fabbricato, con la quale passerella si è realizzato un accesso secondario al detto fabbricato in aggiunta all'accesso principale previsto nel progetto ". - La costruzione di detta passerella, sebbene approvata dalla C.E. nella seduta del 6.12.1965, non risulta sia stata autorizzata, con regolare licenza, dal Sindaco.

OSSERVAZIONI :

Il 18.8.1962 è stato eseguito deposito cauzionale di £.100.00 - L'imposto della cauzione, però, calcolato dall'Ufficio in £.1.400.000, è stato ridotto in £. 100.000 dal Vice Sindaco Castiglione.

Uno dei corpi di fabbrica ricade entro la fascia di mt.80,00 a valle del Viale della Vittoria, fascia che dall'art.86 è invece dichiarata inedificabile.

I fabbricati inoltre superano l'altezza prevista in detta zona (mt.12,00).

Tale superamento di altezza è comunque dovuto agli sbancamenti del terreno eseguiti dalla Ditta. Pertanto, ove il Comune avesse misurato l'altezza dal piano di sbancamento e non dal piano naturale del terreno, l'altezza stessa del fabbricato non poteva raggiungere le attuali misure.

Il Comune sostiene la regolarità della misurazione che a norma dell'art.40 del R.E. va fatta dal piano naturale del terreno.

La costruzione della passerella di cui al verbale di sopralluogo del 9.4.1966 non è stata autorizzata ~~autorizzata~~ da alcuna licenza rilasciata dal Comune; la stessa passerella, pertanto, è illegittima e quindi da demolire.- (70)

(69) (70) Così nell'originale. (N.d.r.)

69

LICENZA EDILIZIA N.56 DEL 23.10.1962

SAIEVA GIUSEPPINA IN FRANGIAMORE

(Fabbricato in via Empedocle - centro urbano - Licenza edilizia n.56 del 23.10.1962, in via Empedocle larga 10 metri)

Condizioni della licenza :

a) che venga costruito a tergo un adeguato muro di sostegno calcolato secondo i dettami della scienza delle costruzioni e della meccanica delle terre e che le fondazioni del fabbricato siano convenientemente incassate nella roccia dura e compatta (condizioni dettatedal Genio Civile all'atto del rilascio della idoneità dell'area).

b) che l'altezza del fabbricato non superi i mt.25,00.

c) che per ogni scala venga realizzata una colonna antincendi con idranti ai piani alternati posti a cassette a muro con tubi e lance (condizione imposta dai VV.FF.).

LICENZA EDILIZIA N.67 DEL 20.12.1962

concessa su domanda della summenzionata.

Delucidazioni:

Le caratteristiche dell'edificio si desumono dal certificato di collaudo delle strutture in c.a. del fabbricato con appartamenti di civile abitazione: "" l'edificio si sviluppa su area di forma pressochè rettangolare della superficie complessiva di mq.750 circa, con un fronte di mt.32,25 sulla via Empedocle ove trovasi l'androne che immette nelle due scale dell'edificio, ed una profondità di metri mt.22,60. L'edificio è formato da un piano terra per uffici e dieci piani in elevazione, suddivisi in quattro appartamenti con 5 vani utili ciascuno più i doppi servizi, da un piano rientrante con due appartamenti . L'altezza del fabbricato è di mt.46,00 dal livello stradale al bordo della cornice del rientrante"". Il certificato è stilato dall'Ing.Butticè e reca la data del 6.4.1964.

La licenza di che trattasi viene rilasciata a seguito di domanda presentata in data 1.2.1962 dalla Sig.ra Saieva Giuseppina in Frangiamore, con la quale tra l'altro chiede la variazione della

intestazione della licenza in suo favore:la licenza de qua è sostitutiva di quella n.56. (71)

In epoca successiva,9.9.1963,il Sindaco autorizza una ulteriore modifica: tuttavia emerge dagli atti che l'unico provvedimento formale autorizzativo dei lavori è la licenza n.67 e non esiste alcun provvedimento formale autorizzativo di ulteriori modifiche.

Si rinviene solamente un'autorizzazione su un progetto di variante interna al progetto approvato relativa al costruendo edificio per civili abitazioni - uffici - negozi ed autorimessa. Non vi è data, ma vi è la firma del Sindaco (illeggibile); per di più la variante è stata approvata dalla C.E. nella seduta del 9.9.1963, n.22.

Il certificato di abitabilità (favorevole) è rilasciato per l'intero edificio il 2.9.1964,essendo i lavori ultimati sin dal maggio 1964.

OSSERVAZIONI:

Per quanto riguarda l'edificazione in eccesso ai mt.25 consentiti, si rileva la violazione dell'art.39 R.E..

La licenza in deroga ai 25 mt. di già autorizzati,comunque, era inammissibile dato che la via Empedocle, su cui insiste l'edificio è larga mt.10. A norma dell'art.39 - 1° comma - pertanto, la massima altezza consentibile (e d'altronde non derogabile) era di soli m.25.

In via subordinata si osserva che si è negletta la legge n.1357 del 1955 che prevede il ricorso ad una speciale procedura per ottenere deroghe alle norme regolamentari fissanti i limiti d'altezza.

Giacchè poi la cauzione è stata prestata dalla Sig.ra Saieva in £.100.000 (quietanza n.141 del 15.12.1962) anzicchè delle £.790.000 (fissate dal l'U.T.C. con nota n.817 diretta allo Ing. Di Mino) viene a violarsi l'art.7 del Regolamento.

Del pari s'intende violato l'art.5 R.E.,perchè non risulta agli atti che l'Ufficiale Sanitario si sia pronunciato con apposito espresso parere e,il successivo art.6,giacchè il fascicolo è lacunoso delle dichiarazioni di assunzione di responsabilità da riportarsi in apposito atto formale,per come appunto richiesto dalla norma regolamentare.-

(71) Cfr. pag. 1110. (N.d.r.)

71

LICENZA EDILIZIA N.58 DEL 7.12.62

DI SALVO LORENZO - Fabbricati in via Esseneto - Zona I^ intensiva-

In data 27.5.1961 i Sigg.Di Salvo Lorenzo, Marchica Gaetano e Analfino Alfonso presentano domanda per la costruzione di n.6 fabbricati (per 112 alloggi, ricavati da due progetti tipo "A" e "B" - magazzini e 8 sopraelevazioni), da sorgere su terreno di proprietà degli stessi in via Esseneto.

Progettisti e direttore dei lavori sono l'Ing.Cusimano e il Geom.Pennica.

La dichiarazione per l'idoneità dell'area del Genio Civile viene rilasciata il 23.6.1961 con l'indicazione di determinate condizioni.

La Commissione edilizia,nella seduta del 31.7.1961, esprime parere favorevole a condizione che i fabbricati distino fra loro almeno 10 metri.

L'1.6.63 vengono versate £.98.400 per diritti istruttoria pratica ed il 9.8.62 £.150.000 per deposito cauzionale.

Il nulla-osta ai fini della tutela delle BB.NN. viene rilasciato dalla Soprintendenza ai Monumenti il 5.10.1962, a condizione che l'altezza venga ridotta da ml.31,80 a ml.28,50 con la riduzione cioè, di un piano (piano terra e 7 sopraelevazioni).

Il Comune rilascia la licenza (n.58) in data 7.12.1962 al sig.Di Salvo (a seguito della divisione del lotto di terreno) a condizione che il fabbricato "A" non superi ml.25.

Da apposito sopralluogo in data 8.8.64 a cura di due fuzzionari dell'U.T.C. viene accertato che i lavori vengono eseguiti difformemente al progetto approvato (non è rispettato l'allineamento col fabbricato Marchica, la lunghezza dell'edificio è ml.42,50 invece di ml.42,20,nei prospetti Sud e Nord non sono stati eseguiti i corpi di fabbrica in rientranza ed in avanzamento previsti, i vani di finestra ed i balconi dei prospetti sud e nord sono ubicati in difformità al progetto).

In pari data viene emesso ordine di sospensione dei lavori.

Il 18.8.64 l'U.T.C. si dichiara favorevole alle modifiche

rilevate nel sopralluogo indicato, purchè l'altezza non superi m.25.

La C.E.esprime parere favorevole,ribadendo la condizione che non si superino ml.25,00.

In data 19.9.1965 la ditta Di Salvo presenta domanda per la approvazione delle modifiche nonchè per la sopraelevazione di due piani (ml.32,80 sulla via Toniolo e ml.19,20 sulla via Esseneto).

Il Comando VV.FF. esprime parere favorevole il 23.9.1965. L'Ufficiale sanitario non formula il parere di competenza ma, con appunto del 15.12.65, si riserva di esprimerlo in sede di C.E.

Con nota del 22.4.66,quindi,la Soprintendenza ai Monumenti fa presente che la ditta interessata,in relazione alla domanda del 17.9.65,deve fare istanza all'Assessorato Reg.Sviluppo Economico per la deroga ai sensi della legge n.1357 del 21.12.1955.

In data 28.4.1966,il tecnico geom.Cardella esprime parere contrario sul progetto per violazione degli artt.43 e 86 R.E.

Invero, rileva il tecnico,in atto il fabbricato è stato costruito sino all'altezza di m.27,50 superando,quindi, quella consentita dalla licenza n.58 (m.25). Il fabbricato,poi,è posto fra due vie a livello diverso ed applicando il criterio della media (25 + 25 + D 15), si avrebbe un'altezza di mt.33 (riferita al piano della via Toniolo). Inoltre il distacco dal fabbricato Marchica è di mt. 5,10 e pertanto è inferiore a quello consentito (mt.8) per cui il fabbricato non può raggiungere l'altezza di mt.33 di cui alla media citata.

Sul parere che precede non è annotata alcuna determinazione dell'Ing.Capo dell'U.T.C.

OSSERVAZIONI:

1°) - L'Ufficio aveva calcolato l'ammontare della cauzione in £. 2.830.000,ridotte dal Sindaco Foti a £. 150.000,come si evince da una annotazione autografa sulla minuta della licenza.

2°) - La licenza n.58 ha fissato il limite massimo della altezza a mt.25;detta altezza,però, è stata superata (vedi parere dell'U.T.C. in data 28.4.66) ed inoltre sono state apportate delle modifiche (vedi sopralluogo dell'8.8.64) non autorizzate successivamente da alcuna licenza (violazione art.39 e 86 R.E.).

3°) - Il provvedimento della Soprintendenza ai Monumenti

in data 5.10.1962 ha fissato l'altezza in mt.28,50 e non in mt. 25,altezza massima consentita dall'art.86 R.E. In relazione al 2° progetto che prevede un'altezza di mt.32,80, la Soprintendenza,chiamata dd esprimere il N.O. sulla tutela BB.NN. svia il motivo stesso della richiesta e,rifiutando ogni pronuncia,invita la Ditta a fare istanza all'Assessorato per lo Sviluppo Economico, per la deroga di cui alla legge 21.12.1955,n.1357.

4°) - In relazione ailavori autorizzati con la licenza n.58, manca agli atti il parere dell'Ufficiale sanitario, mentre per le modifiche lo stesso sanitario si è riservato di formularlo in sede di C.E.,contrariamente alla disposizione dell'art.5. R.E.

5°) - Il limite dell'altezza fissato dalla licenza n.58 comunque, è inderogabile in quanto l'altezza massima prevista dall'art.86 del R.E. è tassativa.-

74

COSTRUZIONE SENZA LICENZA

Ditta : INGUANTA Calogero - Edificio a valle della via Imera.

La Ditta Inguanta nel 1963 inizia la costruzione di un edificio composto da un piano-terra e n.5 elevazioni senza la prescritta licenza edilizia comunale. (Violaz.art.1R.E.)

Di conseguenza la ditta stessa viene diffidata dal Comune, in data 8.8.1963 a sospendere i lavori. Il 28.11.1963 viene presentata al Comune apposita istanza corredata dal relativo progetto al fine di ottenere la licenza di costruzione.

Il Comune in data 18.10.1963 invita l'Inguanta ad integrare la documentazione, mancando tra l'altro, del N.O. del Genio Civile riguardo alla idoneità dell'area ai sensi della legge 25.11.1962,n.1684.

Detto Ufficio successivamente, pero, con nota n.2607 del 23.5.1964 fa presente che la richiesta autorizzazione non può essere rilasciata in quanto l'edificio(composto da un piano terra e n.5 elevazioni) è stato già abusivamente realizzato. Lo stesso G.C., pertanto, ripete al Comune l'invito ad adottare i provvedimenti di competenza a norma dell'art.32 della legge 17.8.1942, n.1150.- Venendo tale costruzione a violare l'art.1 del R.E. e la legge 25.11.1962,n.1684 relativa alla idoneità dell'area, il Comune con nota n.24188 del 25.6.1964 interessa la Sezione urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. per il parere di cui all'art.32,3^ comma della legge 1942,N.1150, al fine di procedere alla demolizione dell'opera costruita abusivamente.

La predetta Sezione, con rapporto n.610 del 27.1.1965, nel porre in evidenza il fatto che il Genio Civile con nota n.9745 del 20.10.1964 ha dichiarato che il terreno di sedime dell'edificio

può ritenersi sufficientemente idoneo, esprime il parere secondo cui il fabbricato de quo può sussistere in quanto conforme alle norme del regolamento edilizio e pertanto conclude che il Comune potrà rilasciare la licenza di costruzione, dopo che il Genio Civile avrà aceertato che siano state eseguite le opere proposte dallo stesso Ufficio a consilidamento del fabbricato.

La sorveglianza sulla esccuzione di dette opere viene affidata pertanto al Genio Civile. Il Comune, quindi, con foglio n.8065 del 12.3.1965, invita la ditta Inguanta ad eseguire le opere stabilite dal Provveditorato alle OO.PP. senza le quali non può essere rilasciata la licenza edilizia.

Con nota n.96211 del 28.10.1965, il Comune chiede alla Ditta se siano state eseguite le suddette opere. In tale occasione si precisa che nel caso di inottemperanza, il Comune avrebbe proceduto alla demolizione del fabbricato abusivo.

Con nota n.731 del 22.1.1966, diretta all'Inguanta e per conoscenza al Comune, l'Ufficio del Genio Civile nel far presente che non sono stati ancora eseguiti i lavori concordati indiste a che il Comune non rilasci la licenza edilizia di costruzione fino a quando la Ditta non avrà curato detti lavori.

Da tale data nessun altro provvedimento è stato più adottato dal Ge.C. nè si ha notizia se i lavori siano stati eseguiti dalla ditta de qua.

Il Commissario regionale ha già invitato la ditta per la esecuzione dei lavori suddetti a scanso dell'adozione del provvedimento di demolizione d'ufficio, dell'intero edificio, costruito senza licenza alcuna.

LICENZA EDILIZIA N°81 DEL 14.1.1963 **76**

SCIACCA CALOGERO - Via Circonvallazione Sud e via Concerie - Zona intensiva /A

Altezza massima consentita m.25,00, con strada ampia mt.14,00.

In data 13 giugno 1962,il sig.Sciacca Calogero presenta un progetto per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione composto da 11 elevazioni rispetto alla via Circonvallazione Sud per un'altezza di m.37,30, e 7 elevazioni rispetto alla via Concerie,per un'altezza di m.23, 70.

La C.E. nella seduta del 6 luglio 1962 esprime parere favorevole.

La cauzione viene stabilita e versata in £.100.000) Per i diritti d'istruttoria vengono versate £. 91.200 (£.200 a vano).

In sede di rilascio della licenza (la n.81 del 14. 1.1963) viene imposto,tra l'altro, che l'altezza del fabbricato non deve superare ml. 25,00 e quindi le elevazioni rispetto al piano della via Circonvallazione, devono essere sette,compreso il piano terra. Vengono dettate,altresì, alcune norme tecniche rispetto alla esecuzione delle fondamenta, in relazione ad apposite prescrizioni del Genio Civile,imposte al momento del rilascio del certificato di idoneità dell'area.

In sede di esecuzione delle opere,la ditta supera l'altezza di m.25 imposta come limite massimo al rilascio della licenza e, rispetto al piano della via Circonvallazione Sud, il fabbricato addirittura raggiunge già l'altezza di ml.34,20.

Il Sindaco Foti, con ordinanza del 25.9.63, prescrive allo Sciacca di sospendere i lavori abusivamente eseguiti.

In data 14.10.1963 lo Sciacca viene ancora una volta diffidato a sospendere i lavori,con minaccia della demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Con foglio del 14.1.64,il Comune interessa la Sezione urbanistica del Provv.OO.PP. per il parere di competenza, a norma dell'art.32 n 3°c.,l.1942,n.1150.

La predetta Sezione, con rapporto del 17.2.64, considerato che la ditta ha realizzato un fabbricato con quattro piani in più dei consentiti, causando notevole aggravio alla densità della zona edilizia immediatamente interessata, conclude esprimendo il parere che la parte del fabbricato superante i mt.25 di altezza sia da demolire. Viene così esperita la relativa gara di appalto, che va deserta. (72)

In esecuzione a tanto, il Sindaco Foti, con ordinanza del 6 Marzo 1964 (allegato 35) impone allo Sciacca (73) la demolizione delle opere eseguite in difformità della licenza edilizia e precisamente la parte del fabbricato che supera l'altezza di ml.25,00 misurata dalla via Circonvallazione Sud, e ciò, entro il termine di gg.15 dalla notifica, con espresso avvertimento che in caso di inadempienza si sarebbe provveduto d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.

Tale ordinanza viene però impugnata avanti il C.G.A. dallo Sciacca, il quale chiede anche la sospensione della efficacia della stessa.

La discussione dell'incidente di sospensione viene fissata per il 9.4.64 - Il C.G.A. respinge la domanda di sospensione, confermando la piena efficacia dell'ordinanza di demolizione.

Senonchè, lo Sciacca, con atto dichiaratorio del 18.12.64 si ritiene disposto a rinunciare al ricorso proposto avanti il C.G.A. c/ l'ordinanza di demolizione, a condizione che il Sindaco riesamini la questione alla luce di quanto disposto dall'art.40 in ordine alla misurazione dell'altezza del fabbricato.

Il Sindaco Foti, con provvedimento del 23/12/64, revoca l'ordinanza del 6.3.64 di demolizione ed in data 29.12.64 concede la licenza per la parte già costruita sulla base di quanto disposto dall'art.40, interpretrato nel senso che l'altezza dell'edificio va misurata non tenendo conto dello sbancamento eseguito, ma sull'asse della facciata a partire dal suolo della via su cui si affaccia il fabbricato.

L'altezza del fabbricato è così di m.37,90 contro i m.16,~~72, consentiti dato che la larghezza della via sulla~~

(72) Così nell'originale. (N.d.r.)

(73) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1311. (N.d.r.)

quale prospetta il fabbricato è largo m.8,36 (l'altezza di mt.16,32 - la massima consentita a norma del combinato disposto degli artt.39,1° comma, ed 86 del R.E. era tassativa e quindi inderogabile).

Prima della concessione della sanatoria,lo Sciacca aveva esperito vari tentativi tutti diretti alla regolarizzazione della posizione dei piani abusivamente costruiti e l'attività successivamente dispiegata in tal senso, lo dimostra pienamente.

Infatti,con istanza del 6.6.64 viene prodotto un progetto di modifica rispetto all'originario.

La C.E. nella seduta del 3.8.64 esprime parere favorevole, a condizione che l'altezza dell'edificio non venga a superare i ml.25,00.

Il Sindaco,però,con lettera del 19.9.64,n.21470 non concede la licenza edilizia,atteso che: 1) in tutto il plesso edilizio (quello realizzato e quello ancora da definirsi), la maggiore altezza investe ben quattro piani; 2) Non è stato costruito il muro di sostegno imposto dalla stessa C.E. al momento del rilascio della licenza n.81 del 14.1.63; 3) La ordinanza di demolizione,per la maggiore altezza rispetto all'ala Sud del fabbricato,non è stata eseguita.

Su tale progetto di modifica,la Soprintendenza ai Monumenti con foglio del 21.12.64 esprime il proprio N.O.ai sensi della l.29.6.39,n.1497.

Pertanto, il 28.9.64 viene presentato altro progetto a nome di Nocera Giuseppina,coniuge dello Sciacca, al fine di ottenere la sopraelevazione di tre piani sul detto fabbricato,dal lato della via Concerie.

La richiesta sopraelevazione viene ugualmente a violare l'art.39 e dal lato della via Concerie e dal lato della via Circonvallazione Sud, i cui piani già realizzati superavano i m.25 di altezza,tant'è che per ben 2 volte il Sindaco aveva denegato la licenza di costruzione,emettendo ordinanza di demolizione,per la quale era stata addirittura esperita gara di appalto,andata,però,deserta.

Anche sul citato progetto,la Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale,con foglio n.3574 del 23.1.65

ha espresso il proprio N.O.

Nessuna notizia si ha invece del parere della Soprintendenza sull'intero originario progetto.

Per concludere si ritiene di dover sottolineare che la presente pratica dà chiara contezza di tutto un comportamento dell'Amm.ne comunale, improntato ad incertezza, a colpevole negligenza e ad omissioni.

Non si trovano giustificazioni al fatto che non sia stata data naturale esecuzione all'ordinanza di demolizione, sopratutto dopo che il C.G.A. aveva respinto la domanda di sospensione della esecuzione dell'ordinanza stesaa, e ciò anche se l'unico esperimento della gara per l'appalto dei lavori di demolizione sia andato deserto.

LICENZA EDILIZIA DEL 2.7.1963 80

MELLUSO CORRADO - Via Picone - Zona 2^ semintensiva.

In data 16 aprile 1962 viene presentata domanda per la costruzione di un edificio di n.8 elevazioni, in via Picone.

La Commissione edilizia nella seduta del 21.5. 1962 esprime parere favorevole, a condizione che l'altezza del fabbricato venga limitata a m. 25,00.

In data 20 giugno 1962 la Sovrintendenza dà il proprio N.O., ai sensi della legge sulla tutela delle BB.NN. per la realizzazione dell'edificio così come è stato progettato (8 piani).

In data 28.2.1963,il V.Sindaco Castiglione dispone la riduzione della misura della cauzione da £.555.000 a lire 100.000, giusta annotazione grafica riportata nella minuta della nota di comunicazione alla Ditta circa l'ammontare della cauzione da versare.

Il Genio Civile sin dal 28.5.1960 aveva dichiarato la idoneità dell'area per la costruzione di un edificio di un p.t. e 5 elevazioni, essendo il fabbricato arretrato rispetto al ciglio della roccia per una distanza inferiore a m.12.

Particolari prescrizioni venivano indicate perla costruzione delle fondamenta.

In data 18.6.63 viene emessa ordinanza di sospensione dei lavori a carico del Melluso. Ciò, in quanto la licenza viene materialmente consegnata all'interessato il 2.7.63, come si evince da una annotazione contenuta nella stessa licenza, a firma del Sindaco Foti.

In data 4.10.63 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in esito a richiesta della Ditta Melluso Corrado (già Terrasi Artemisia) richiamando il precedente avviso espresso con nota n.23 del 28.5.1960, ribadisce la necessità che il fabbricato, "" dal ciglio esistente sul lato della via Picone, venga arretrato di almeno otto metri per un numero di piani non superiore a cinque oltre il piano terreno."" Viene inoltre precisato

81

che qualcosa, invece, il fabbricato dovesse avere un numero di piani superiore a cinque questo Ufficio ha prescritto un arretramento dal predetto ciglio di almeno metri dodici"".

La nota in argomento conclude sottolineando che "" le prescrizioni di cui sopra furono a suo tempo dettate da esigenze di natura tecnica e pertanto per nessun motivo potranno essere modificate.""

Tuttavia l'Ufficio del Genio Civile in data 9.12.63, a seguito di istanza della ditta corredata da apposita relazione, con nota n.12322, rilevando che "" il fabbricato è stato arretrato dal ciglio della via Picone non già di m.8 bensì di m.10,60 esprime parere favorevole per la realizzazione di un fabbricato di un'altezza massima fuori terra di m.25, superiore cioè di soli m.4,00 rispetto a quella a suo tempo ritenuta ammissibile ""

In data 21.12.1963, il Melluso presenta domanda di sopraelevazione del fabbricato sino all'altezza di m.25,00; la precedente licenza prevede, infatti, la realizzazione di una altezza di mt.20,00.

In data 28.2.1964 (alleg.36), l'U.T.C. predispone una relazione per la Giunta nella quale si conclude: " Tenuto " conto che l'edificio raggiungendo un'altezza di mt. 25,00 " viene architettonicamente ad uniformarsi a quelli esistenti " nella zona, per principio di equità, (l'U.T.C.) è del parere " di concedere al sig.Melluso Corrado la licenza fino all'al- " tezza di mt.25,00 anzichè per m.28,00 così come era stato " approvato dalla C.E. ed anche dalla Sovrintendenza.

" Tanto rimette all'Ill.mo Sig.Sindaco per la deter- " minazione che intende adottare".

Su tale relazione è annotato quanto appresso: " si può rilasciare licenza visto il rapporto dell'Ufficio Tecnico "f.to Foti. Sul frontespizio della relazione esiste, altresì, la seguente annotazione: " Giunta" f.to Grillo - Da ciò si desume che l'Assessore ai LL.PP. Grillo aveva intenzione di sottoporre il caso alla Giunta comunale (alleg.36). (74)

(74) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1312-1314. (N.d.r.)

82

In data 6.4.66 viene così rilasciata la licenza edilizia per la cosyruzione della 6^ sopraelevazione, in relazione, peraltro, alla nuova certificazione dell'idoneità dell'area del Genio Civile datata 9.12.1963.

Il deposito cauzionale è fissato in £. 70.000 - Da notare la sproporzione: £.70.000 per un solo piano, lire 100.000 per 6 sopraelevazioni. La concessione della suddetta licenza è stata particolarmente avversata - ma senza esito - dai Sigg. Bartolomeo Giovanni e Raimondo e Ruppolo Andrea.

La licenza d'uso viene rilasciata dalla Prefettura di Agrigento il 19.8.1964 per un edificio composto da un p.t. e n.6 elevazioni.

OSSERVAZIONI:

Ricadendo il fabbricato nella zona 2^ semintensiva, l'altezza massima consentita è di mt.20 e non di mt.25,00 come illegittimamente autorizzato con la licenza n.244 del 6 aprile 1964.

Devesi, inoltre, annotare l'atteggiamento contradditorio deell'Ufficio del Genio Civile che mentre con la nota del 4.10. 1963 asserisce assiomaticamente che qualora, il fabbricato dovesse avere un numero di piani superiore a cinque, l'arretramento dal ciglio esistente nel lato della via Picone deve essere di almeno m.12,00, con la nota del 3.12.1963, rilevando che il fabbricato è stato arretrato dal ciglio suddetto di m.10,60, esprime parere favorevole per un'altezza massima fuori terra di m.25, " superiore cioè di soli m.4,00 rispetto a quella a suo tempo ritenuta ammissibile".

Con l'autorizzazione al raggiungimento dell'altezza di mt. 25,00 i piani da realizzare sono non più 5 ma 6.

Da rilevare ancora che la nota del 4.10.63 conclude sottolineando che " le prescrizioni di cui sopra furono a suo tempo dettate da esigenze di natura tecnica e pertanto per nessun motivo potranno essere modificate ". (Arretramento di almeno mt.12 dal ciglio della via Picone per la realizzazione di un edificio con un numero di piani superiore a 5).

83

LICENZA EDILIZIA DEL 21.5.1963

COOPERATIVA " APE " - Fabbricato a monte del viale della Vittoria - zona IV/B estensiva -

Con istanza in data 19.5.1962 il Dott.Giovanni Bajo, nella qualità di Presidente della Cooperativa "Ape", chiede il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un edificio su un'area della stessa Cooperativa ubicata a monte del viale della Vittoria e prospiciente la via Tiro a Segno.

La Soprintendenza ai Monumenti,il 18.6.1962, esprime il proprio nulla osta a condizione che venga abolita l'ultima elevazione prevista nel progetto, riducendo l'altezza del fabbricato a quella della vicina cooperativa " Edificare".

Il Genio Civile, con nota n.13630 del 29.11.1962, dichiara l'idoneità dell'area,sotto l'osservanza di determinate condizioni.

In data 12.12.1962 viene effet-tuato sopraluogo da parte di un tecnico del Comune il quale esprime parere favorevole al rilascio della licenza attesocchè il fabbricato ricade nella zona 4^ B estensiva (distanza tra i fabbricati ml.10,000 ed altezza massima ml.12,00).

L'Ing.Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale,quindi (14.1.1963), conferma il parere del tecnico accertatore esprimendo,altresì, " il parere che l'approvazione venga rilasciata per ml.16,00 in modo che possa procedersi alla eventuale pratica di deroga". In pari data,la Commissione edilizia esprime il proprio favorevole parere sino all'altezza di ml.12,00 nonchè per l'eventuale deroga, da parte degli Organi competenti, per la maggiore altezza.

Con relazione del 25.1.1963,intanto,l'Ufficio Tecnico Comunale esprime parere favorevole acchè la deroga venga concessa da ml.12,00 a ml. 16,00.

La licenza viene rilasciata il 21.5.1963, a condizione che l'altezza non superi ml.12,00da misurare dal portone di ingresso Sud.

84

Da sopraluogo in data 10.1.1964 dei Geom. Martelli Alfonso e Zappardo Gerlando e del Vigile urbano Lupo Domenico viene,però, accertato che la costruzione ha già raggiunto l'altezza di ml.16,20 misurata dal portone d'ingresso Sud,rispetto ai ml.12,00 di cui alla licenza del 21.5.1963.

Dal fascicolo non risulta che l'Amministrazione abbia adottato al riguardo alcun provvedimento di sospensione delle opere abusive; si rinviene agli atti,però, la deliberazione n.133 del 19.2.1964 riscontrata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 19.6.1964 al n.14327/bis, con la quale la Giunta Municipale esprime parere favorevole per la deroga.

Con foglio del 18.5.1964,n.18835 ,quindi, il Comune trasmette gli atti all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico per il prescritto N.O.

Il N.O. viene concesso dall'Assessorato con D.A. n.168/64 del 7.11.64, a seguito di avviso favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo e della Sezione Urbanistica Compartimentale.

Sulla lettera di trasmissione del detto decreto assessoriale è apposta la seguente annotazione: " poichè i lavori sono stati eseguiti ritengo che il Sindaco può,visto il nulla-osta;approvare in sanatoria i lavori così come sono stati eseguiti.....". - F.to : Ing.Messina.

E quindi: " Si rilasci licenza - 16.11.1964 - f.to: Foti ".

La licenza edilizia (n.385) viene rilasciata il 16.11.1964,limitatamente al quarto piano.

In data 11.11.1964,intanto, il Presidente della Cooperativa aveva chiesto che venisse effettuato sopraluogo al fine di accertare che la costruzione era stata eseguita conformemente al progetto approvato.

Su detta istanza sono riportate le seguenti annotazioni del tecnico accertatore, a seguito di sopraluogo del giorno 11.12.1964: " Da detto sopraluogo eseguito si è constatato

quanto segue:

85

Il progetto di cui alla presente istanza, non risulta conforme a quello approvato dalla C.E. in data 14.1.63 e successiva deroga approvata in data 7.11.64, poichè i vani finestra sul prospetto Sud-Ovest, sono stati trasformati in balconi pensili f.to Caprano".

"La costruzione risulta composta di un piano seminterrato e di n.4 piani soprastanti, come risulta dal collaudo eseguito f.to Capraro."

In data 11.3.65, infine, viene rilasciato il certificato di abitabilità (p.il Sindaco f.to Vaccaro Notte). Da detto certificato si evince che il fabbricato è composto dal piano seminterrato, piano rialzato, primo, secondo e terzo piano e che è stato costruito dal mese di maggio 1963 al mese di luglio 1964 in conformità al progetto approvato.

OSSERVAZIONI :

L'Ufficio aveva calcolato il deposito cauzionale da versare, in relazione alla licenza del 21.5.63, in £. 295.000. Detto importo è stato ridotto a £. 50.000 su determinazione di un amministratore apposta sulla minuta della nota U.T. n.2648 diretta al Presidente della Cooperativa. La firma è illeggibile. La maggiore altezza, rispetto ai 16 metri autorizzati, pur essendo stata rilevata, anche per soli 20 centimetri attraverso il sopraluogo del 10.1.1964, non ha determinato nessun provvedimento da parte dell'amministrazione comunale, in violazione dell'art.32 della legge urbanistica.

Oltre che nella maggiore altezza, inoltre, il fabbricato in parola non è conforme al progetto approvato per le varianti apportate arbitrariamente, perchè non autorizzate regolarmente, e di cui è cenno nel sopralluogo dell'11/12/64: si sono costruiti balconi pensili invece dei vani finestra autorizzati. Nonostante le irregolarità suddescritte, alla Coperativa in data 11.3.65 è stato rilasciato certificato di abitabilità (anche se relativamente al seminterrato, al piano rialzato ed al 1°, 2° e 3° piano), dal quale, poi, risulta che l'opera è stata costruita conformemente al progetto approvato; la licenza in deroga è stata concessa

86

il 16.11.1964 : dalla annotazione apposta dall'Ing. Capo dell'U.T.C., sulla nota di trasmissione del decreto assessoriale, si evince che l'edificio era stato già ultimato e che, pertanto, era stato costruito senza regolare licenza.

Tanto si ricava anche dal certificato di abitabilità rilasciato in data 11.3.65 nel quale si afferma che i lavori, iniziati nel maggio 1963, sono stati ultimati nel mese di luglio 1964 e cioè circa 4 mesi prima del rilascio della licenza.

Anche per tale grave irregolarità non risulta che sia stato adottato dall'Amministrazione alcun provvedimento per far cessare l'abuso.

In sede di concessione della deroga, l'Assessorato Sviluppo Economico non ha sentito il parere della Sovrintendenza ai Monumenti, parere previsto obbligatoriamente dalla legge 21.12.1955, n.1357. Nelle premesse del relativo decreto, invero, è citato il N.O? Concesso dalla stessa Sovrintendenza in sede di primo esame del progetto, N.O. che consentiva un'altezza superiore ai mt.17,00.

Il decreto di deroga, pertanto, è privo di un elemento essenziale: il parere della Sovrintendenza sulla deroga.

In ogni caso è da osservare che detta deroga è stata richiesta quando cioè il fabbricato aveva raggiunto la altezza che con la stessa deroga avrebbe dovuto essere autorizzata.

La concessione della deroga, comunque, era impossibile: l'edificio, invero, ricade nella zona IV B estensiva di cui all'art.86 del R.E. il quale prevede un'altezza massima di m.12, tassativa e non derogabile.-

87

LICENZA EDILIZIA N° 126 DEL 18.6.1963

Ditta: AMICO GAETANO - Edificio invia Nuova Favara - Zona considerata dall'U.T.C. e dalla stessa Amministrazione comunale fuori del piano di fabbricazione.

La Ditta Amico in data 27.8.1962 presenta domanda di concessione della licenza di costruzione.

L'Ufficio Tecnico Comunale con relazione del 5.11.1962 esprime parere favorevole fino a m.14 di altezza e per un distacco di m.8 dai fabbricati latistanti.

L'Ufficio del Genio Civile, con foglio del 31.10.1962, esprime parere favorevole condizionato.

La C.E. nella seduta del 28.3.1963 esprime parere favorevole fino ad un'altezza di m.14, salvo eventuale deroga.

Il Comune concede licenza edilizia n.126 del 18.6.1963 limitatamente a m.14 d'altezza.

In data 12.6.1963 la ditta presenta un progetto di variante che prevede l'altezza dell'edificio di mt. 14,00 in aderenza al fabbricato contiguo e, con un distacco di mt. 5 da tale fabbricato, prevede l'altezza di mt. 29,30.

Detto progetto prevede, altresì, l'ampliamento dello edificio in aderenza al fabbricato Fiore.

La C.E., nella seduta del 12.7.1963 esprime parere favorevole per l'ampliamento; parere di rinvio per la deroga alla maggiore altezza di m.29,30.

Successivamente in data 31.7.1963 la C.E. esprime parere favorevole anche per la deroga fino a m.29,30 di altezza purchè la Ditta conceda al Comune la proprietà del terreno antistante l'edificio consistente in una striscia larga m.4,00 per l'intera lunghezza dello stesso edificio.

Con rapporto del 20.9.1963 l'U.T.C. prospetta alla G.M., ai fini della pronuncia sulla deroga, la possibilità che il fabbricato raggiunga m.29,30 d'altezza.

Con foglio del 21.10.1963 la Soprintendenza esprime parere favorevole per quanto attiene la tutela panoramica.

88

Per quanto riguarda la deroga la Soprintendenza con lo stesso foglio rileva semplicemente che la costruzione è stata già eseguita.

In data 22.11.1963 viene così rilasciata la licenza edilizia n.189 per un'altezza fino a m.25 nella considerazione che " il fabbricato,oggetto della licenza,ricade parte nella zona estensiva media B e parte al difuori del piano di fabbricazione "". Detta licenza viene rilasciata tenendo conto del parere della C.E.in data 28.3.1963.

In detta occasione la C.E.,si era espressa per una altezza fino a m.14.

Successivamente,in esito alla domanda del 12.6. 1963, viene rilasciata licenza edilizia n.208 per il solo ampliamento del fabbricato.

La Ditta,in data 11.3.1964,presenta altra istanza con la quale si dichiara disposta a cedere al Comune il terreno antistante il fabbricato nonchè ad eseguire m.180 di fognatura, e chiede nel contempo la deroga per raggiungere l'altezza di mt. 29,30.

In data 25.3.1964 il Cpmune chiede all'Assessorato Sviluppo Economico il N.O. per la deroga alla maggiore altezza.

L'Assessorato Sviluppo Economico,riscontrando la nota ora citata in data 2.4.1964 richiede,per la pronuncia, la delibera della Giunta Comunale.

In data 27.4.1964 l'U.T.C.nella considerazione, tra l'altro, che " la zona su cui insiste il fabbricato è fuori del programma di fabbricazione ", rileva la opportunità che la G.M. con delibera esprima il parere circa la deroga.

La G.M. con atto n.318, del 19.5.1964,esprime parere favorevole per la deroga.

La Ditta reitera,con istanza del 2.11.1964, al Comune la richiesta avanzata in data 12.6.1963 circa l'altezza di mt.29,30.

89

Il Sindaco rilascia licenza in sanatoria fino alla altezza di m.29,30 (7° ed 8° piano), con provvedimento n.244 del 19.12.1964, senza la preventiva osservanza della procedura di cui all'art.3 della legge 21.12.1955,n.1357.

OSSERVAZIONI :

La licenza n.189 del 22.11.1963 che autorizza l'altezza dell'edificio fino a m.25, fa riferimento al parere della Commissione edilizia del 28.3.1963,piuttosto che a quello successivo del 12.7.1963. La circostanza assume rilevanza nella considerazione che la C.E.,appunto nella seduta del 28. 3.1963, si era espressa per un'altezza fino a m.14.

La licenza n.424 con la quale si autorizza l'altezza fino a m.29,30 viene rilasciata tenendo conto del parere della C.E. in data 12.7.1963 e non già del parere dato successivamente nella seduta del 31.7.1963. Ciò si rileva in quanto la C.E. nella seduta del 12.7.1963,per quanto attiene l'altezza aveva emesso parere di rinvio. Ma anche se fosse stato citato il parere del 31.7.1963,favorevole alla deroga fino a m.29,30 di altezza, è da dire che lo stesso era condizionato alla cessione al Comune della striscia di terreno antistante l'edificio, cessione che - per quanto risulta dagli atti - non ha avuto luogo.

Una considerazione a parte è da fare circa l'esatta individuazione della zona dove ricade l'edificio in questione. Gli stessi organi comunali considerano l'edificio,in sede di rilascio della licenza n.189 del 22.11.1963, parte ricadente nella zona estensiva media B e parte al di fuori del piano di fabbricazione,mentre successivamente,in sede di relazione alla Giunta da parte dell'U.T.C. per la deroga, è detto che la zona su cui insiste il fabbricato è fuori del programma di fabbricazione/

Ove si dovesse ritenere l'edificio ricadente nella zona estensiva mediaa B, si osserva che l'altezza non poteva superare i m.14 fissati dalla tabella di tipizzazione edilizia allegata all'art. 86 R.E., in modo, come già notato altrove,inderogabile.

Ove, invece, si dovesse ritenere l'edificio ricadente al difuori del piano di fabbricazione, si rileva che lo stesso,

90

ai sensi del 1° e 3° comma dell'art. 39 R.E., poteva raggiungere un'altezza pari a due volte la larghezza della strada e,per l'altezza maggiore ai m. 25, qualora il rapporto altezza edificio-larghezza strada l'avesse permesso, si doveva fare ricorso alla procedura di cui alla legge n.1357 del 1955 citata.»

LICENZA EDILIZIA N° 127 DEL 19.6.1963 91

DITTA GIUSEPPE LUMIA GIA' AVV.Morgante - Costruzione in viale della Vittoria - Zona 1^ intensiva e verde pubblico.-

In data 19 giugno 1963,veniva rilasciata licenza edilizia (alleg. n.37) all'avv.Morgante Francesco per la costruzione di un fabbricato sul viale della Vittoria (zona 1^ intensiva, destinata a verde pubblico), a condizione che la relativa altezza non fosse superiore a mt.25,00 e che fossero rispettate le prescrizioni dettate dalla Sopri ntendenza, prescrizioni che non è dato conoscere mancando agli atti,la relativa nota. (75)

La Commissione edilizia sul relativo progetto, nella seduta del 4.12.1958,ebbe infatti ad esprimere parere favorevole purchè venissero rispettete le condizioni contenute nella nota della Sovrintendenza.

Si legge,ancora,in tale parere, che la Sovrintendenza per edifici prospicienti sullo stesso viale ha rilasciato N.O.per altezze superiori ai mt.20,00. Il Prof. Zirretta,rappresentante della Sovrintendenza, fa invece osservare alla Commissione che l'edificio de quo troverebbe ubicazione in direqione dello acrocoro della Rupe Atenea,impedendone la visuale dalla Valle dei Templi. Il V.Sindaco - Prof.Castiglione - ribatte tale tesi sostenendo che l'edificio dell'Amministrazione Provinciale raggiunge mt.25,00 e si pone in una posizione di più diretto contrasto rispetto alla Rupe Atenea - Il parere, conclusivamente, è,pertanto, favorevole.

Il relativo fascicolo,però, andava smarrito,ed agli atti si rinviene soltanto il progetto,successivamente ripresentato dall'interessato, su cui è segnata la seguente annotazione a firma del Sindaco Foti:

"" Il presente progetto sostituisce l'originale smarrito ed approvato dalla C.E. in data 4.12.58 a condizione che vengano rispettate le condizioni contenute nella nota della Soprintendenza e che le sporgenze vengano limitate a mt. 1,20"".

Intanto,sul retro di una carpetta, si legge, a firma del Geom.Carreca e dell'Ing.Butticè, che "" I progetti allegati non appare che siano quelli già approvati dalla C.E. nella seduta del 4.12. 1958"". - I progetti ripresentati non corrisponderebbero, cioè,alle

(75) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1315-1316. (N.d.r.)

opere già eseguite,per cui, i due Tecnici comunali hanno inteso porre in evidenza che i nuovi progetti non sembrano quelli sui quali la C.E. ebbe a dare parere favorevole.

Sull'area -ritenuta idonea dal Genio Civile - furono iniziati i lavori di costruzione del fabbricato, previo sbancamento,idoneo alla realizzazione di un piano interrato .

La cauzione veniva versata con quietanza n.292 del 21.1.1962, per £. 100.000, su un costo presumibile dell'edificio di £. 151.000.000 circa. Da rilevare che la misura della cauzione era stata determinata dall'U.T.C. in £. 705.000, successivamente ridotta in £.100.000 dal Sindaco Foti, giusta apposita annotazione dello stesso Sindaco sulla minuta della licenza. - I diritti di istruttoria sono stati versati in £.30.800.

Il suolo su cui è sorto l'edificio proveniva al Morgante da una vendita disposta dallo stesso Comune, con provvedimento della Giunta n.699 dell'11.10.1956, approvato dalla C.P.C.,con il quale tra l'altro veniva stabilito che "" il costruendo edificio dovrà essere ubicato al lato Sud dell'area in allineamento con quello contiguo dei VV.FF. dal quale disterà almeno mt. 10,00 e che l'area da occupare non avrebbe dovuto superare i 2/3 della area complessivamente venduta (mq.701,50) mentre il restante terzo dovrebbe essere sistemato a giardino"".

Intanto a seguito di apposito sopralluogo eseguito il 6 agosto 1963 dall'U.T.C.sono emerse le seguenti irregolarità:

1) - il costruendo edificio è difforme al progetto per il quale è stata rilasciata licenza edilizia; detta difformità consiste nella maggiore ampiezza dell'edificio stesso e nel diverso andamento del fronte Nord-Ovest.

2) - Il fronte Sud del fabbricato è posto a mt. 9,00 dal filo esterno della cordonata del marciapiede del Viale della Vittoria,mentre avrebbe dovuto essere posto a mt.9,20 anche al fine di rispettare l'allineamento con l'edificio dei VV.FF., giusta prescrizione contenuta nella delibera di vendita del terreno de quo. Il mancato rispetto di tale norma ha consentito l'occupazione di cm.20,00 di area non compresa in quella acquistata dalla Ditta.

93

3) - La distanza rispetto al fabbricato adibito a Caserma dei VV.FF. sul fronte del Viale della Vittoria è di m. 8,15 anzichè di mt.10,00 come indicato nella suddetta delibera. Nulla viene rilevato in relazione alla specifica destinazione della zona su cui l'edificio stesso sorge.(verde pubblico). Parte della costruzione,infatti è venuta a cadere in detta zona, ove non è ammessa alcuna costruzione.

A seguito delle rilevate infrazioni, viene emessa ordinanza n.34536 del 16.9.1963 di sospensione delle opere abusivamente costruite e,comunque, difformi alla lic.ed.

In data 15.10.1963 veniva ripetuta la diffida a non proseguire i lavori, con l'ordine della relativa sospensione.

In precedenza, e cioè il 3 agosto 1963,l'Avv. Morgante aveva intanto presentato progettodi variante, che prevede una diversa articolazione del perimetro del fabbricato,il cui fronte principale supera i mt.25.

La Soprintendenza ai Monumenti su tale progetto di modifica, con nota n.2266 del 24.10.1963,esprime il proprio N.O.ai sensi della legge 29.6.1939,n.1497, a condizione che l'altezza non superi i mt.23,70 compreso il piano attico,arretrato di mt.3,20.

La C.E. nella seduta del 30.10.1963, esamina il nuovo progetto e dà parere favorevole,recependo,fra l'altro, le condizioni imposte dalla Soprintendenza con la suddetta nota.

Si perviene, così, alrilascio della licenza edilizia n.195 del 25.11.63 (alleg. n.38) che limita l'altezza a mt. 23,70 compreso il piano attico, sul cui arretramento,però,niente viene stabilito. Detta licenza ha sostituito, a tutti gli effetti,quella rilasciata in data 19.6.63,n.127. (76)

Intanto,il giorno successivo a quello in cui è stata rilasciata la licenza edilizia n.195, e cioè il 26.11.1963, il Comune con nota n.44069 interessava la Sezione Urbanistica del Provv. OO.PP. per il parere di cui all'art.32, 3° comma, della legge 17.8.1942,n.1150,avendo la Ditta,nella eseduzione dei lavori, superato il limite di altezza fissato nella licenza stessa (m.23,70) in armonia a quanto dettato dalla Sovrintendenza.

(76) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1317- 1318. (N.d.r.)

In data 29.11.63,infatti, alcuni funzionari dell'U.T.C. confermano che l'Impresa,nonostante abbia avuto notificato ordinanza di sospensione dei lavori (la n.43389 del 22.11.1963 e relativa a diffida n.43718 del 25.11.1963) riguardanti il 6° e 7° piano,aveva ugualmente realizzato detti piani e stava procedendo alla copertura del piano 7° ,con il chiaro intendimento di iniziare anche il piano 8°. Il Sindaco,pertanto, con ordinanza n.44454 del 30.11.1963 (alleg.n.39) revocava la licenza edilizia (77) n.195 , diffidando il sig.Lumia Giuseppe (che nel frattempo era succeduto al Morgante nella proprietà del costruendo fabbricato)" e l'Ing.Vita Gaetano, direttore dei lavori, a non proseguire i lavori stessi. Nel preambolo di detta ordinanza veniva altresì indicato che mancava agli atti La dichiarazione di cui all'art.6 del R.E.circa la responsabilitàdel progettista e del costruttore proprietario, sulla rispondenza dei lavori al progetto approvato. Senonchè,in data 13.12.1963,avendo la Ditta provveduto a presentare la dichiarazione di cui all'art.6 del R.E.,il Sindaco (alleg. n° 40) con proprio provvedimento (firmato dal Vice-Sindaco Prof. (78) Castiglione) revocava la ordinanza di revoca della lic.edilizia n.195,come se l'unica censura dell'atto da revocare riguardasse la mancata dichiarazione ex art.6 Reg.Ed. e non anche, e sopratutto, il fatto che l'edificio era stato già realizzato superando il limite di altezza fissato nella stessa licenza. Ciò,infatti, era stato messo in evidenza anche dalla Soprintendenza, con la nota n.3062 del 19.12.63 nella quale veniva detto che il fabbricato aveva già raggiunto l'altezza di mt.24,64 fino al piano di solaio, sul quale erano stati costruiti i pilastri per l'altezza di mt.2,80,già predisposti per la costruzione di altro piano.

Intanto,il Provv.OO.PP.con proprio rapporto dell'8. 1.1964,n.39782 (alleg.n.41) constatato che la Ditta Lumia ha (79) costruito in difformità alla licenza edilizia esprime parere che siano da demolire tutte quelle opere edilizie esorbitanti le limitazioni contenute nella rilasciata licenza.

Viene così emessa ordinanza datata 6 marzo 64,n.9710 (alleg.n.42) con la quale si dispone la demolizione delle opere ese- (80) guite in difformità al progetto approvato (l'intero 8°piano fuori terra) e ciò entro il termine di giorni 15 dalla notifica della

(77) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1319. (N.d.r.)
(78) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1320. (N.d.r.)
(79) L'allegato n. 41 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1321. (N.d.r.)
(80) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1322. (N.d.r.)

ordinanza medesima. In caso di inadempienza, si sarebbe provveduto di ufficio a spese dell'Impresa.

E poichè la Ditta non ha curato di provvedere alla demolizione, limitandosi ad impugnare detta ordinanza avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa; con ricorso notificato il 25.3.64 (alleg.n.43) nel quale si chiede, fra l'altro, la sospensione del provvedimento impugnato, il Comune in data 31.3.64 ha invitato n.10 Ditte per la demolizione d'ufficio delle opere abusive. (81)

La relativa gara, però, il giorno 8.4.64, è andata deserta, e non è stata più ripetuta.

Il Comune, intanto, con delibera di Giunta n.229 del 23.4.64 (alleg.n.44) approvata dalla C.P.C., stabiliva di resistere al suddetto ricorso, dando incarico all'Avv.Salvago Vincenzo del Foro di Agrigento. (82)

Ma poichè la Soprintendenza in data 14.11.64 con nota n.2336 (alleg.n. 45) dava il proprio N.O. su un nuovo progetto riprodotto dall'Impresa per un'altezza di mt.29,10 (piano terra e 7 elevazioni), tenendo in non cale il limite di altezza già fissato in mt.23,70, il Comune, venuta meno la condizione che aveva a suo tempo originato la ordinanza di demolizione, con atto n.780 del 4.12.64 (alleg.n.46) revocava la delibera 229 e ciò anche in considerazione che l'Avv.Salvago aveva rinunziato all'incarico affidatogli. La C.P.C. approvava tale atto di revoca. (83) (84)

La Ditta Lumia, allora, con istanza del 18.12.64 chiedeva il rilascio della licenza fino all'altezza di metri 25,00 (la licenza edilizia n.195 autorizzava l'altezza sino a mt.23,70) ed il Sindaco sulla suddetta domanda così si è espresso: " Vista la nota della Soprintendenza ai Monumenti con la quale si trasmette il nulla osta per una altezza di mt.29,10, si rilascia licenza fino all'altezza di mt.25,00 previo pagamento del deposito cauzionale" f.to Foti 22.12.1964.

La licenza, però, non veniva materialmente rilasciata, si ritiene, per mera omissione dell'U.T.C. che non sottopose in conseguenza, il relativo provvedimento alla firma del Sindaco. In ogni caso, è da sottolineare che non è stata nemmeno revocata

(81) L'allegato n. 43 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1323-1331. (N.d.r.)
(82) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1332-1334. (N.d.r.)
(83) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1335. (N.d.r.)
(84) L'allegato n. 46 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1336-1338. (N.d.r.)

96

la ordinanza n.9710,impugnata dal Lumia avanti il C.G.A.

Il deposito cauzionale veniva così fissato in £;720.000 che non risulta,dagli atti,essere stato versato.

Dal sopraluogo eseguito dal Geom.Carreca in data 22 aprile 65 è risultato che il fabbricato raggiunge la altezza di m.27,65 e comprende un interrato,un piano terra e 7 elevazioni.

Pertanto, in virtù della determinazione sindacale del 22.12.64 non seguita però dalla licenza edilizia, si poteva consentire l'altezza di mt.25,00 ed in applicazione del criterio di massima fissato dalla C.E.nella seduta del 3.4.65,n.5 (la cui validità dà adito a dubbi fondati),avrebbe potuto semmai consentirsi una deroga di mt.1,50, fino cioè ad un'altezza massima di mt.26,50;

La costruzione,raggiungendo comunque,l'altezza di mt.27,60 non poteva che essere regolarizzata - in relazione alla impostazione data dal Comune alla vicenda - attraverso la deroga da concedersi dall'Assessorato Regionale Sviluppo Economico.

Nel verbale di sopraluogo suddetto si conclude dando parere favorevole per la deroga rispetto all'altezza già realizzata di mt.27,65: deroga assolutamente non consentita,in quanto i limiti di altezza posti dalla tabella di tipizzazione edilizia allegata all'art.86 del R.E. sono tassativi ed inderogabili ai sensi del combinato disposto del 1° e 3° comma del R.E., art. 39.

Agli atti del fascicolo manca ogni ulteriore provvedimento che possa dare contezza delle definizione della pratica,in relazione alle fasi istruttorie sopra indicate.

Sta di fatto,però,che l'Impresa in data 12.6.65 presenta altro progetto di variante,che prevede oltre il piano 8° f.t., per il quale nessuna licenza è stata concessa, e,pertanto, da demolire,anche il piano 9°. La C.E. nella seduta del 31.7.1965 dà il proprio parere per un'altezza massima di mt.23,70 , essendosi uniformata a quanto disposto nella lic.ed.n.195.

Veniva così emassa dal Sindaco (a firma dell'Assessore LL.PP. Gallo) la licenza Ed.n?560 del 25.8.1965 (alleg.n.47) con una limitazione dell'altezza sino a m.23,70. (85)

(85) L'allegato n. 47 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1339-1342. (N.d.r.)

Niente viene osservato in ordine alla circostanza che il fabbricato de quo già era stato realizzato per mt.27,65, come accertato dal sopralluogo del 22.4.1965 da parte dello U.T.C.

Al punto 17 di detta licenza viene,infine, detto: " La presente licenza sostituisce a tutti gli effetti quella n.195 del 25.11.1963".

Non riesce compresnsibile come mai viene taciuto il fatto che l'altezza è già di mt.27,65 e come,pertanto, si insiste nel fissare l'altezza a mt.23,70 se detta altezza prmai è stata abbondantemente superata ed il Comune,peraltro,ha già implicitamente approvato tale stato di fatto,avendo rinunziato a resistere al ricorso presentato dall'Impresa Lumia contro l'ordinanza del 6.3.1964 n.9710 - peraltro ancora non revocata-.

Intanto, a seguito di sopralluogo eseguito il 17.9. 1965 (alleg.n.48)da un funzionario dell'U.T.C. viene accertato (86) che la costruzione,nel cortile,si estende per cm.0,50, in più rispetto ai limiti consentiti. Viene;così,emessa ordinanza del 18. 9.1965 (alleg.n.49) per la sospensione dei lavori eseguiti in (87) difformità alla licenza edilizia.

Anche in tale sede niente viene messo in evidenza in ordine alla maggiore altezza già realizzata (mt.27,65) rispetto a quella consentita dalla licenza edilizia (mt.23,70) , e ciò anche se è da considerarsi tuttora operante la ordinanza di demolizione del 6.3.1964,n.9710, con la quale si disponeva la demolizione dell'intero piano VII°,riducendo l'altezza da mt.28 a mt.25,00 circa,misura che il Sindaco aveva determinato di autorizzare,disponendo la conseguente concessione della licenza, anche se la stessa,poi,materialmente,non è stata più rilasciata.

La efficacia della suddetta ordinanza, in effetti, viene ritenuta dal Comune attualmente sospesa,pendendo ancora il giudizio avanti il C.G.A.,siccome può evincersi da una comunicazione data dallo stesso Comune all' Aasessorato Regionale per lo Sviluppo Economico, con foglio n.16732 del 14.5.1964.

Strano in ogni caso appare l'atteggiamento tenuto sia dal Comune,in ordine ai vari limiti di altezza stabiliti nelle licenze edilizie concesse, sia dalla Sovrintendenza,in ordine al fatto che in un primo tempo fissa l'altezza massima in mt.

(86) L'allegato n. 48 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1343. (N.d.r.)

(87) L'allegato n. 49 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1344. (N.d.r.)

m/23,70 e poi in mt.29,10 ,senza che niente fosse ~~risultato~~ mutato rispetto alle condizioni che determinarono il primo limite. 98

Da rilevare infine che con nota n.31490 dell'11.8.1965,l'Assessorato per lo Sviluppo Economico, ~~xxxxxx~~ fa presente al Comune che, " nonostante la Soprintendenza ai Monumenti abbia concesso il proprio N.O. al progetto Lumia per un'altezza di mt.29,10, codesta Amministrazione non potrà concedere alcuna licenza in deroga ai limiti previsti dal R.E.(altezza massima mt.25 - art.39), senza ma preventiva autorizzazione dell'Assessorato scrivente "

Viene,pertanto,rivolto invito al Comune perchè i lavori di costruzione vengano fermati entro il limite di altezza di mt.25,00 dato che a norma della legge 21.12.1955, n.1357 " non sono ammesse licenze di deroga in sanatoria".

Come avanti detto ,pertanto,la deroga nel caso in ispecie non è permessa.

La suddetta lettera è stata inviata,per conoscenza, anche alla Sovrintendenza ai Monumenti.

In atto la situazione non è ancora risolta,attendendo il Comune la decisione sul ricorso proposto dallo stesso Lumia avanti il C.G.A.

OSSERVAZIONI:

In via preliminare, si rileva che l'Amministrazione per la demolizione dell'ultimo piano (il 7°) abusivo, ha esperito inutilmente la gara tra le ditte locali: ciò naturalmente era da ~~esitarsi~~ evitarsi giacchè l'esperimento di una gara, per un tal genere di lavori,per avere esito positivo, doveva aver luogo tra ditte non psicologicamente condizionate all'ambiente in cui operano. Per di più , da allora nessun altro esperimento è stato fatto dall'Amministrazione,per cui permane l'opera abusiva di cui si discorre.

Si rileva anche che parte della costruzione è stata realizzata in zona destinata a verde pubblico e quindi insuscettibile di essere oggetto di edificazioni di qualsiasi natura.

99

Sull'argomento devesi ancora rilevare un atteggiamento strano o per lo meno contraddittorio della Sovrintendenza, che, in un primo momento di pronuncia favorevolmente per un'altezza dell'edificio di mt.23,70 (nota n.2266 del 24.10.1963), e poi concede il nulla osta per mt.29,10 (nota 2336 del 14.11.1964). Non si comprende quali criteri abbiano consigliato la Sovrintendenza a recedere dal primo atteggiamento improntato a maggiore rigorismo: l'altezza era stata dapprima limitata a mt.23,70 per permettere la visuale della Rupe Atenea dalla sottostante Valle dei Templi. Di poi, pur nel permanere di un'identica situazione di fatto, l'anzidetto Ufficio aasume un diverso atteggiamento, in ogni caso improntato - a stretto rigore di logica - ad inspiegabile discrezionalità.

Per quanto riguarda la deroga, è infine, da osservare che la stessa non può essere concessa , siccome previsto dal combinato disposto del 1° e 3° comma dell'art.39 del R.E.-

LICENZA EDILIZIA DEL 6/7/1963. - 100

DITTA D'ALESSANDRO FRANCESCO - EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA NUOVA FAVARA. -

- Domanda di concessione della licenza edilizia in data 18/4/1963 e successivamente in data 28/5/1963: il progetto prevede nove elevazioni sulla via Nuova Favara e 13 elevazioni sulla via privata. -

- In data 21/6/1963 la C.E. esprime parere favorevole per un'altezza fino a m. 14, nonchè per l'eventuale deroga. -

- In data 6/7/1963 viene rilasciata licenza edilizia fino a m. 14 sulla via Nuova Favara. -

Il titolare della Ditta con istanza del 25/7/1963 si dichiara disposto ad eseguire a spese proprie un tratto di fogna da cedere quindi al Comune. -

- La Giunta Comunale in data 7/10/1963 si esprime favorevolmente per la deroga a condizione che la Ditta esegua il breve tratto di fogna da cedere al Comune. -

- La C.P.C. con atto n. 19250 del 12/11/1963 annulla la deliberazione. -

- In data 19/10/1963 la Soprintendenza ai Monumenti concede il N.O. fino a m. 25 di altezza. -

- In data 13/11/1963 viene rilasciata licenza edilizia fino a m. 25 d'altezza. -

- In data 1/2/1964 viene diffidata la ditta a sospendere i lavori perchè eseguiti in difformità della licenza. -

- Relazione dell'U.T.C. in data 22/2/1964 nella quale dà per dimostrato, tra l'altro, che l'edificio ricade interamente fuori del programma di fabbricazione (vedasi al riguardo rapporto in data 13/11/1963 dell'U.T.C. - Alleg. n. 50 - , vistato dal Sindaco Foti, in pari data, dal quale si rilevache la proprietà d'Alessandro ricade parte nella zona estensiva media III B e parte fuori del programma di fabbricazione). - (88)

(88) L'allegato n. 50 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1345. (N.d.r.)

- In data 27/2/1964 viene richiesta allo Assessorato per lo Sviluppo Economico l'autorizzazione di cui all'art legge 21/12/1955, n. 1357 rilevando che la costruzione per quanto riguarda la deroga non è stata eseguita. -

- In data 25/6/1964 la Giunta comunale delibera di esprimere parere favorevole per la deroga fino ad un'altezza di metri 37,40; detta delibera viene approvata dalla C.P.C. nelle seduta del 24.7/1964;

Richiesta autorizzazione per la deroga all'Assessorato Sviluppo Economico in data 26/10/1964;

In data 18/11/1964 la ditta chiede riesame del progetto presentato. -

In data 19/11/1964 il Sindaco invita il Vice Segretario Generale a relazionare sull'argomento. -

In esito alla richiesta, il Vice Segretario Generale con atto del 20/11/1964, rileva che stante alle rilevazioni sopraluogo dell'U.T.C. in data 13/11/1963 (acquisita agli atti) il fabbricato ricade fuori del programma di fabbricazione e che pertanto non trovano applicazione le norme regolamentari del R.E.. - Analogamente, in data 21/11/1964, si esprime lo Avv. Noto, a seguito di formale richiesta del Sindaco.

In data 23/11/1964 il Sindaco Foti rilascia la licenza n. 396 fino all'altezza di m. 37,40. -

O S S E R V A Z I O N I

Circa l'esatta individuazione della zona dove ricade lo edificio, i limiti di altezza consentiti e la procedura di deroga, si richiamano, in quanto perfettamente applicabili, le considerazioni svolte nella scheda relativa alla Ditta Amico Gaetano (Licenaa n. 126 del 18/6/1963 per un fabbricato in Via Nuova Favara). -

E' da aggiungere che la licenza n. 396 è stata, comunque, rilasciata in difformità del parere espresso dalla Soprinten-

denza ai Monumenti che fissava l'altezza dell'edificio finoa
m. 25. -

103

LICENZA EDILIZIA N. 156 DEL 24/8/1963

PULLARA GIUSEPPE E CIVILTA' SALVATORE - VIA MINERVA 2^ ZONA SEMINTENSIVA. -

Lic. n. 156 del 24/8/1963 concessa su domanda del 17/7/1963 per la costruzione di un edificio in via Rupe Atenea (via Minerva) - Rione S.Vito - 2^ zona semintensiva. -

Su una prima domanda del 19/2/1963 volta ad ottenere licenza edilizia, la C.E., nella seduta del 22/6/1963, aveva espresso parere sfavorevole, per violazione degli artt 39 e 86 R.E.. -

In data 17/7/1963 viene riprodotto il progetto rielaborato ed il successivo 23 luglio viene disposto un sopraluogo tecnico. - Dal verbale di sopraluogo non risulta alcuna indicazione sul rapporto tra la superficie coperta e l'intero lotto, rapporto, invece, risulta nel modulo d'Ufficio ad integrazione della domanda di licenza: mq. 490 di superficie coperta su una superficie del lotto " attualmente illimitatata ". -

Nello stesso sopraluogo il tecnico rilevava che " ricaddendo l'opera progettata nella zona semintensiva, la massima altezza consentita può essere di mt. 20,00 con un massimo di 5 piani ". -

L'Ing. Capo dell'U.T.C. esprime parere favorevole a condizione che l'altezza sia limitata a m. 20,00. - Tale condizione viene recepita dalla C.E. in data 31/7/1963 nell'emissione del parere favorevole. - Anche favorevolmente si sono pronunciati i VV.FF. (12/2/63), l'Ufficiale sanitario (5/3/63) e la Soprintendenza (13/5/63). - Il N.O. di questo ultimo Ufficio è condizionato a che l'altezza massima del fabbricato venga contenuta in m. 25,00. -

Il G.C.,a sua volta, si pronuncia per l'idoneità dell'area sotto determinate condizioni, in data 17/4/63. -

./.

Il 24/8/1963 viene rilasciata la licenza a condizione " che l'edificio abbia un'altezza massima di m. 20,00 misurati sulla soglia del portone d'ingresso sulla facciata Sud. ". -

OSSERVAZIONI

Ubicazione dell'edificio: il tecnico accertatore, in sede di sopraluogo(24/5/1963) per gli accertamenti sulla prima domanda rigettata dalla C.E. il 22/6/63 ebbe a rilevare che l'opera di progetto ricade tra la zona estensiva in villini e la 2^ zona semintensiva e, tenuto conto che " parte dell'edificio in esame ricade nella zona 2^ semintensiva ", al fine di consentire una uniformità di complessi edilizi in zone diverse ma contigue, ritenne di dovere " assegnare alla pratica in esame alla 2^ zona simintensiva " nella considerazione anche di " attribuire tra le due zone, quella che favorisce il cittadino con una più larga interpretazione della norma ". -

Rilevo come la disciplina edilizia sia dettata per la tutela dei prevalenti interessi pubblici su quelli privati. -

- La tabella alligata all'art. 86 R.E. prevede per la 2^ zona semintensiva una larghezza stradale minima di 12 metri. - Nel parere sfavorevole espresso in data 17/6/1963 dall'Ing. Capo dell'U.T.C., sul progetto originario, si legge testualmente: " parere contrario per violazione art. 39 (strada larga m. 4) e dell'art. 86 del piano di fabbricazione) ". - Il tecnico accertatore, in sede di sopraluogo (29/7/1963) per gli accertamenti sul progetto rielaborato afferma che lo stesso non prevede più " la costruzione a ciglio di stradella (di larghezza m. 4), bensì un arretramento a ciglio strada-

./.

le a monte di m. 3 ". -

Stante quanto sopra, si ipotizza la violazione dell'art. 86 del R.E. in relazione alla larghezza stradale minima della 2^ zona semintensiva, nonchè del 1^ comma dell'art. 39 R.E. per cui non poteva essere consentita un'altezza superiore a m. 14 (due volte la larghezza della strada). -

Il parere dell'Ufficiale sanitario, il N.O. della Sopraintendenza, l'autorizzazione del G.C. riguardano il progetto originale (sul quale aveva espresso parere sfavorevole la C.E.) e non quello rielaborato. -

2) - Licenza n. 365 del 6/11/1964 - Con domanda del 12/11/1963, i Sigg. Pullara e Civiltà chiedono " la deroga per la maggiore altezza fino a m. 25,00 come da parere favorevole della Soprintendenza(13/5/63), " impegnandosi a concederetre metri di arretramento per tutta la lunghezza del fabbricato da asservire all'uso pubblico. -

In data 4/12/1963, la C.E. esprime parere favorevole per la deroga, a condizione che l'arretramento di tre metri su tutto il fronte venga ceduto al Comune con regolare atto notarile, che deve precedere la pratica di deroga, con spese a carico del richiedente. -

Il 28/2/1964, l'U.T.C. esprime parere favorevole relazianando al Sindaco e alla Giunta Municipale. -

La stessa Giunta con atto n. 319 del 19/5/64, vistata dalla C.P.C. il 12/6/1964, n. 12201/13304, deliberava " di esprimere parere favorevole per la concessione da parte dell'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico della deroga relativa alla maggiore altezza del fabbricato della ditta Pullara Giuseppe e Civiltà Salvatore, come specificato in premessa. - Di accettare la donazione, da parte della stessa ditta , della striscia di terreno larga m. 3 e per tutto il fronte del fabbri-

./.

cato ". -

Con istanza del 30/9/64 i Sigg. Pullara e Civiltà sollecitano la concessione della licenza in deroga. -

Con rescritto in data 3/11/1964, sottoscritto dal Sindaco Foti, stilato sulla superiore istanza di sollecito, il predetto Sindaco, sulla base dei pareri favorevoli, dell'U.T.C., della C.E., della G.M. e della Soprintendenza, delibera di concedere la licenza in deroga, licenza che viene rilasciata il 6/11/64 a condizione che l'edificio non superi l'altezza di m. 25,00. -

O S S E R V A Z I O N I

Non era possibile concedere la deroga perchè il limite posto dal 1° comma dell'art. 39 (l'altezza dello edificio non può essere maggiore di due volte la larghezza degli spazi pubblici e privati su cui prospetta) e tassativamente inderogabile (nella specie, larghezza stradale m/ 7 altezza autorizzata m. 25,00). -

Non era, altresì, possibile rilasciare licenza in deroga per un'altezza massima di m. 25,00, nella considerazione dell'art. 86 R.E. fissa per la 2ª zona semintensiva un limite di altezza di m. 20,00. - Tale limite è tassativo ed inderogabile ai sensi del combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art. 39 R.E.. -

In ogni caso, nel rilasciodella licenza in deroga, risulta violata la procedura di cui all'art. 3 della legge 21/12/55, n. 1357. - Invero, malgrado la richiesta di N.O. avanzata all'Assessorato Sviluppo Economico, la licenza in deroga è stata rilasciata prescindendo del tutto da tale N.O., che non risulta citato nè nell'atto manoscritto a firma del Sindaco in data 3/11/64, con il quale si delibera di concedere la licenza in deroga, nè nella stessa licenza. -

Per altro, non si rinviene agli atti alcun decreto dello Assessorato Sviluppo Economico di concessione del N.O. -

107

LICENZA EDILIZIA N.166 DEL 24/9/1963

SAIEVA SALVATORE - FABBRICATO IN VIA EMPEDOCLE-VECCHIO CENTRO URBANO. -

In data 25/3/1963, il Sig. Saieva Salvatore presenta istanza per il rilascio della licenza edilizia al fine di costruire un fabbricato di civile abitazione in via Empedocle ~~Restivo~~ (vecchio centro urbano). -

Il progetto riporta il parere dei VV.FF. sotto la stessa data. - Il 28/3/1963 la ditta versa al Comune £. 80.400 per diritti istruttoria pratica ai sensi della deliberazione C.M. n. 423 del 1956. -

La dichiarazione per l'idoneità dell'area viene rilasciata dal G.C. il 16/7/1963 con l'osservanza di determinate condizioni. -

L'Ufficiale sanitario non esprime il proprio parere sul progetto, ma si riserva di farlo in sede di Commissione Edilizia, la quale, in data 27/8/1963, approva il progetto limitatamente, però, alla costruzione del seminterrato e del piano terra. -

A seguito del versamento (16/9/63) del deposito cauzionale di £. 30.000 viene rilasciata (24/9/63) la licenza edilizia n. 166 per la costruzione del seminterrato e del piano terra. -

Il 26/9/63, la ditta Saieva presenta altra domanda al fine di sopraelevare il fabbricato a m. 25,00. -

La C.E., nella seduta del 17/12/1963 si dichiara favorevole alla concessione della licenza in linea provvisoria per la costruzione del 1° e 2° piano. -

Nella seduta del 14/6/64, poi, la stessa C.E. esprime parere favorevole per la sopraelevazione sino a metri 25,00 a condizione che la licenza venga rilasciata dopo il N.O. della Sovrintendenza: questa, invero, il 20/1/1964 aveva solo dichiarato di non essere aliena dal concedere il N.O. sino a mt. 25,00. -

./.

Il 23 giugno successivo, l'Ufficiale sanitario fa presente di non avere " nulla da osservare sotto l'aspetto igienico ". -

Con verbale di sopraluogo del 26/6/1964, intanto, viene accertata la costruzione abusiva del 3° e 4° piano nonchè del 5° (pilastratura nella parte prospiciente la via Empedocle). -

Il 30/6/64 la ditta viene diffidata a sospendere i lavori e, sotto la stessa data, viene deferita all'Autorità Giudiziaria. -

La Sovrintendenza ai Monumenti, quindi, il 9/7/64 esprime parere favorevole perchè la costruzione sia elevata a m. 24,30;

La Ditta Saieva frattanto, con sentenza del Pretore in data 31/10/64, viene assolta dalla presunta violazione del D.M. 12/6/57 in quanto l'infrazione non costituisce reato (vincoli paesistici dichiarati nulli). -

A seguito del parere favorevole della C.E. espresso nella seduta del 9/11/64 (con la sola astensione del Dott. Musumeci, presidente della Comm. prov. BB.NN.), viene rilasciata la licenza edilizia n. 387 del 17/11/64, che autorizza la costruzione del fabbricato sino al 12° piano, oltre il seminterrato, in applicazione dell'art. 39 del R.E. (centro urbano). -

Successivamente al rilascio della licenza, perviene al Comune la nota della Sezione Urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbliche in data 9/12/64 con la quale si esprime parere favorevole per la concessione del rilascio della licenza in sanatoria sino a mt. 24,30 e per la demolizione delle opere eccedenti (detto parere era stato richiesto dal Comune prima del rilascio della licenza n. 387). -

./.

109

Con nota dell'11.8.65, intanto, l'Assessorato Regionale Sviluppo Economico fa presente al Sindaco che la concessione della deroga spetta all'Assessorato medesimo e non al Comune. Di rimando, il Sindaco, con nota n.27237 del 13.9.65 significa che la competenza spetta al Comune a norma dell'art.39 ultimo comma del R.E.-

La Ditta SAIEVA, poi, il 29.10.1965 presenta domanda per apportare modifiche al piano attico.

Su detta domanda, viene espresso parere favorevole dal tecnico accertatore del Comune, dall'Ing. Capo dell'U.T.C. e dall'Ufficiale Sanitario il 5.11.65. - In pari data, con propria determinazione, il Sindaco approva le opere di varianti al piano attico.

Si rileva, inoltre, che il fabbricato è stato realizzato per n.12 sopraelevazioni fuori terra oltre il piano seminterrato.

_ _O_ S _S_ E R _V_ A _Z_ I _O_ N _I_

La Sovrintendenza ai Monumenti per l'edificio in parola ha espresso in un primo momento di non essere alcuna dei concedere il proprio nulla osta sino a mt.25 e successivamente lo dà sino a mt.24,30. (89)

La maggiore altezza da mt.24,30 a mt.43,50 è stata realizzata senza il prescritto nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti.

In violazione dell'art.5 del R.E. l'Ufficiale Sanitario ha espresso il proprio parere solo in sede di Commissione Edilizia (domanda principale in data 25.3.1963).

Con la licenza n.387 non si viene a prescrivere

(89) Così nell'originale. (N.d.r.)

110

non si viene a prescrivere alcuna norma circa l'altezza da raggiungere pur prevedendo il progetto relativo, oltre il seminterrato ed il piano terra, ben 11 elevazioni per un'altezza complessiva superiore a m. 43,00. -

La maggiore altezza è stata autorizzata dal Sindaco, in armonia al disposto dell'ultimo comma dell'art. 39 del R.E. " in quanto trattasi di riscostruzione del precedente edificio ". -

E' da rilevare, però, che il vecchio edificio era alto solo m. 12,00 e, quindi, venendosi a raggiungere una altezza quasi quadrupla, il progetto non poteva essere considerato come ricostruzione del vecchio edificio, ma come una nuova costruzione, attese le proporzioni che con esso venivano ad essere assunte. - In tal senso, si è anche espresso l'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico. -

Si aggiunge infine che il caso in esame proprio per la considerazione testè svolta - presupponeva il ricorso obbligatorio alla procedura di cui all'art. 3 della legge 1955, n. 1357. - Infatti poichè l'altezza massima consentita dal R.E. per detta zona è di m. 25,00, ogni deroga, a tale limite (consentendolo il rapporto larghezza strada e realizzanda altezza edificio) doveva essere preventivamente autorizzata dal suddetto Assessorato Regionale, che, d'altronde, aveva rivendicato la propria competenza.

La licenza n. 387 del 17/11.64 è pertanto da ritenere illegittima. -

111

LICENZA EDILIZIA DEL 30/5/1961

GIUNTA FRANCESCO - FABBRICATO VIALE DELLA VITTORIA = ZONA III^/A ESTENSIVA MEDIA. -

In data 30 agosto 1959, il Sig. Giunta Francesco presenta istanza per la costruzione di un edificio di n. 15 elevazioni in Viale della Vittoria. - Progettista è l'Ing. Vaiana Alfonso. -

In data 2/12/1960 il Genio Civile concede la dichiarazione di idoneità condizionata dell'area. -

In data 8/2/1961 la Soprintendenza dà il proprio N.O. a condizione che l'altezza " venga ridotta e contenuta in quella della copertura del piano attico arretrato dell'antistante edificio della Cooperativa dipendenti Amministrazione Provinciale ". -

Intanto il 27/2/1961 viene emessa diffida di sospensione delle opere iniziate dal Giunta, senza la regolare licenza, e cioè costruzione di scantinati e piano -

In data 16/3/1961, la C.E. esprime parere favorevole " limitatamente a piani 3, compreso il piano terreno e comunque per un'altezza non superiore a mt. 12, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 39 ed annessa tabella allegata all'art. 86 del R.E. ". -

Il 18/3/1961, il Giunta insiste per l'approvazione del progetto per un'altezza superiore ai mt. 12, dato che l'area sulla quale dovrà sorgere il fabbricato è da classificare zona a tipo intensivo. -

Su tale domanda l'Ing. Messina, così si esprime il 10/4/1961: " Effettivamente parte dell'area ove sorge l'edificio ricade nella zona a monte del viale della Vittoria. - Vedi pilastratura di accesso dell'Ospedale Psichiatrico tuttora esistente ". - F.to: Messina. -

In data 20/5/1961, la Commissione edilizia torna

./.

2

112

ad esaminare il progetto e dà parere favorevole " in considerazione che il progetto stesso è stato rielaborato in conformità al deliberato della stessa Commissione del 12/4/61 ". -

In data 30/5/61 viene, pertanto, rilasciata la licenza edilizia dal Sindaco Foti, " a condizione che la costruzione non superi l'altezza di mt. 28,75 ". -

Agli atti esiste un verbale di sopraluogo dello Ing. Di Mora con il quale si esprime parere favorevole, con le condizioni fissate dal Genio Civile e dalla Soprintendenza che prescrive: " il numero dei piani sarà quello realizzato entro l'altezza della copertura del piano attico dell'edificio antistante ". - L'Ing. Messina conferma tale rapporto, che peraltro è senza data. -

La cauzione viene versata in £. 300.000, anzichè in £. 850.000, a seguito di annotazione autografa contenuta nella minuta della licenza stessa a firma del Sindaco Foti. -

Il 2/9/1961, il Sindaco emette ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione abusiva del piano 7°. -

In data 6/11/61, la Sovrintendenza ai Monumenti interessa il Ministero della Pubblica Istruzione, facendo presente che la ditta ha costruito non tenendo conto del limite stabilito nel N.O. dell' 8/2/1961 e secondo il quale non poteva superarsi l'altezza del contiguo edificio della Cooperativa dei dipendenti dell'Amm.ne Prov.le. - Detta nota, dal Giunta, era stata impugnata con ricorso gerarchico prodotto avanti lo stesso Ministero P.I., e a quell'epoca ancora non deciso. - Pertanto viene rivolto invito al Ministero per l'adozione della ordinanza di immediata sospensione delle opere abusive ed al Comune vengono sollecitati i provvedimenti di propria competenza. -

In data 6/11/61, il Sindaco emette altra ordinanza

./.

di sospensione dei lavori abusivi (7° piano), richiamando nel preambolo e nel dispositivo il contenuto di un telegramma datato 2/10/1961 del Ministero della P.I., con il quale si invitava il Prefetto di Agrigento a sospendere dette opere. -

La ditta, però, in definitiva procede nella costruzione che alla data odierna è già definita ed interamente abitata, compreso l'8° piano abusivo. - Il 2/2/1963 (nota n. 268) la Sovrintendenza rileva la costruzione abusiva del 7° e 8° piano e fà presente all'Ufficio del G.C. e, per conoscenza, alla Prefettura di Agrigento ed al Comune, che il predetto costruttore è incorso, per gli effetti dell'art. 7 della legge 1947, nelle sanzioni previste dall'art. 15 della legge stessa e che il Ministero P.I., in applicazione di detto art. 15 " ha ordinato la demolizione dell'intero piano 8° abusivo, mentre per il 7° piano ha deciso di applicare la sanzione per il pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione ". -
" Per questa seconda sanzione " - si legge ancora in detta nota - " si rende necessario che l'Ufficio del G.C. rediga la perizia del caso affinchè il Ministero P.I. possa determinare la suddetta indennità ". -

Il Genio Civile, in risposta a tale nota, con foglio n. 1253 del 25/5/1963 fa presente al predetto Ministero di avere invitato la Ditta per il 14/3/1963 ~~a ~~ ~~la Ditta per il 14/3/1963~~ e che la Ditta, però, non ha aderito all'invito, asserendo che gli appartamenti sono stati già venduti ed i rispettivi " proprietari risultano momentaneamente fuori sede ". - (90)

Con tale sopraluogo si sarebbe dovuto procedere " alla valutazione del profitto conseguito dalla Ditta Giunta Francesco a seguito della commessa trasgressione ". -

./.

(90) Così nell'originale. (N.d.r.)

4 114

E mentre viene affermato che alla valutazione di detto profitto può giungersi anche attraverso gli elementi in possesso e la visita di qualcuno degli alloggi, si precisa che " a norma dell'art. 5 della legge 29/6/1939, n. 1947, è necessario, per la redazione della relativa perizia, l'assistenza del Soprintendente ". -

L'Ufficio del G.C., inoltre, che per la valutazione del " danno arrecato non avrebbe alcun elemento di giudizio, non disponendo di alcun criterio per tradurre in concreti termini economici il danno arrecato ad una bellezza panoramica ". -

Si conclude, invitando il Soprintendente a far conoscere il prorpio avviso in merito, affinchè possa essere fissata una nuova data per il sopraluogo " per la relazione della citata perizia, con l'intervento del Sig. Sovrintendente o di un proprio funzionario all'uopo delegato ". --

Intanto in data 12/12/1963, il Ministero P.I. emette ordinanza di demolizione dell' 8° piano abusivo. - Detto decreto viene, però, impugnato dal Giunta avanti il Consiglio di Stato che con propria decisione del 21/1/1964 accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato. -

Esiste agli atti altra lettera della Sovrintendenza ai Monumenti diretta al Ministero P.I. (nota n.208 del 27/1/1964) con la quale viene comunicato che il D.M. 12/12/63 è stato trascritto il 21/12/63, nei registri della Conservatoria Immobiliare di Agrigento. -

Non si ha notizia degli atti del fascicolo tenuto dall'U.T.C. dell'ulteriore corso della presente questione sia come determinazione e pagamento dell'ammenda che come demolizione dell' 8° piano, ancora comunque esistente. -

Per concludere, si vuole porre in evidenza che nel

./.

fascicolo si rinviene una istanza dell' 11/2/1963, con la quale il Giunta chiede la restituzione della cauzione a suo tempo versata, e ciò sulla base che la stessa Amm.ne ha già rilasciato il certificato di abitabilità il 25/1/1963. -

Esiste agli atti altra certificazione del 24/4/63 a firma del Vice Sindaco Castiglione con la quale si afferma che il fabbricato de quo, composto da un seminterrato, piano terra, ammezzato, e dai piani 1°-2°-3°-4°-5°-6° e 7° (tutti di quattro appartamenti ciascuno) è stato costruito dal maggio 1961 al luglio 1962 in conformità al progetto approvato. -

O S S E R V A Z I O N I

1) - Non è stata rispettata la norma tipologica prevista dall'art. 86 del Regolamento edilizio; 2) - l'altezza massima consentibile è di mt. 12; per una serie di circostanze - già riportate nel testo - si arriva ad un'altezza addirittura di m. 30,00; 3) - permane l'esistenza dell' 8° piano, anche se lo stesso è stato realizzato abusivamente). - Detto piano è in atto abitato. -

Merita un rilievo a parte la circostanza accertata che la cauzione è stata versata in £. 300.000, anzichè nelle £. 850.000 stabilita dall'U.T.C.: ciò, a seguito di intervento personale del Sindaco Foti, come chiaramente rilevato dalla annotazione autografa del predetto, riportata sulla minuta della licenza edilizia. -

6

LICENZA EDILIZIA N. 265 DEL 18/6/1964. 116

CAPRARO SALVATORE - FABBRICATO IN VIA ACRONE - ZONA II^ SEMINTENSIVA. -

In data 18/3/1963 viene presentata istanza per la costruzione di un fabbricato in via Acrone (piano terra a 18 elevazioni). -

Zona 2^ semintensiva
altezza massima m. 20
n.piani 5 distacchi 8 m. -

In data 14/3/1963 l'Ufficio del G.C. rilascia il N.O. condizionato circa l'idoneità dell'area. -

In data 22/3/1963 furono esatte £. 65.000 per istruttoria pratica. -

L'Ufficio Tecnico Comunale con relazione dell'1/6/1963 esprime parere contrario per violazione dell'art. 43, R.E.. -

Anche la C.E. in data 22/6/1963 esprime parere contrario per violazione degli artt. 39 - 86 R.E.. -

La Ditta con istanza dell' 11/9/1963 presenta un nuovo progetto rielaborato. -

Con foglio 21/10/1963 la Soprintendenza concede il N.O. fino a m. 25 d'altezza, salvo l'applicazione delle norme del R.E.. -

L'Ufficio T.C. in data 24/10/63 esprime parere contrario per violazione del R.E. relativamente all'altezza (mt. 43,70) al distacco (meno di m. 8,00) ed alla lunghezza (mt. 48,00); anche l'Ufficiale sanitario esprime parere contrario in data 25/10/1963. -

La C.E. nella seduta del 30/10/63 emette parere di rinvio perchè il progetto venga rielaborato in conformità alle prescrizioni degli artt. 43, 86 e 39 R.E.. -

La ditta con istanza del 18/12/1963 produce un nuovo progetto rielaborato. -

./.

Su detto progetto l'U.T.C. esprime parere favorevole in data 7/1/1964, in quanto vengono osservate le norme del R.E.; in tale sede viene richiamata la nota n. 2331 del 21/10/1963 con la quale la Soprintendenza esprime parere favorevole sino a mt. 25,00 di altezza. -

L' 8/1/1964, l'Ing. Capo dell'U.T.C. conferma il parere precedente. -

Parere favorevole dell'Ufficiale sanitario in data 9/1/1964. -

Nuova istanza della ditta in data 18/1/1964 per l'approvazione del progetto rielaborato. - L'istante si riserva, altresì, di chiedere l'autorizzazione in deroga per una maggiore sopraelevazione. -

Su detto progetto la C.E. in data 19/1/1964 esprime parere contrario perchè dal lato Est non viene rispettato il distacco di mt. 8,00;successivamente però nella seduta del 30/1/64 la C.E., esprime parere favorevole. -

In data 20/2/1964 viene effettuato il deposito cauzionale di £. 510.000 integrate con altre lire 100.000 versate dal Capraro in data 26/6/57 per i lavori di costruzione di un fabbricato in via Callicratide, già collaudato. -

Il 14/4/1964 la ditta presenta una ulteriore domanda per la concessione della licenza di costruzione relativa alla maggiore altezza (n. 4 piani per una altezza di mt. 12,80). -

Intanto in data 18/6/1964 viene concessa la licenza edilizia n. 265 per un'altezza di mt. 20 dal piano viabile della via Acrone. -

L'Ufficiale sanitario in data 9/11/1964 si riserva di esprimere il parere in sede di commissione edilizia. -

Con istanza dell' 11/11/1964 la ditta chiede licen-

./.

za per la costruzione del 6° e 7° piano oltre i negozi del piano di via Acrone - Via Esseneto " senza pregiudizio per l'intera deroga per arrivare al nono piano oltre i negozi ". -

L'U.T.C. in data 11/1/1965 esprime parere contrario per violazione dell'art. 86 R.E. (maggiore altezza di mt. 6,40 rispetto alla via Acrone). -

Il 23/3/65 l'Ufficiale sanitario si riserva di esprimere il parere in sede di C.E.. -

La C.E. nella seduta dell' 1/4/1965 esprime parere favorevole per l'eventuale deroga ove sussistano i motivi di pubblica utilità. -

L'8/6/65 la ditta presenta ancora una istanza per l'autorizzazione a costruire sino a m. 26,40 attesochè l'edificio insiste nella zona intensiva e non nella 2^ semintensiva (assunto della ditta). -

L'U.T.C. esprime parere contrario in data 10/12/65 in quanto viene violato l'art. 86 R.E. (maggiore altezza e minore distacco). -

Altra domanda viene presentata in data 1/4/66 per l'approvazione dei progetti rielaborati. -

In data 2/4/66 viene effettuato sopralluogo dal Geom. Cardella , il quale accerta: ampliamento orizzontale abusivo di mq. 102 del fabbricato; ampliamento verticale abusivo per n. 2 piani; ampliamento abusivo del fabbricato sul fronte della via Acrone per m. 11,00. -

L'11/4/66 l'U.T.C. esprime parere contrario per violazione dell'art. 43 e dell'art. 86 del R.E. in quanto l'altezza viene in ogni caso ad essere superiore anche a quella ricavata con la media aritmetica - via Dinolfo 14;40+20 via Acrone+ 18,80 = 24,35. -

Le altezze previste, infatti, sono di m. 26,60 in via Acrone e m. 40,40 in via Dinolfo. -

9 119

Il 16/4/66 è dato parere favorevole condizionato dai VV.FF.. -

In data 21/4/66 il Sindaco emette diffida a demolire le opere abusivamente costruite e rilevate con sopraluogo del 2/4/66. -

Nella seduta del 26/4/66 la C.E. emette il seguente parere: " dato che l'edificio ricade nella zona intensiva (la C.E. recepisce in tal modo l'assunto della Ditta) esprime parere favorevole per l'altezza massima di ml. 26,50 (compresa la tolleranza) nel fronte di via Acrone, mentre nella via Dinodolo non viene consentita alcuna sopraelevazione rispetto all'altezza del progetto precedentemente approvato e che le due altezze vengano raccordate a scalare tenendo presente che comunque dovrebbe essere rispettato il R.E., nel senso che non potrà essere superata l'altezza in modo che essa risulti sempre il doppio della larghezza della strada più l'arretramento ". -

In data 16/5/66 la C.E. conferma il parere del 22/4/66 ed invita la ditta ad uniformarsi alle prescrizioni dalla stessa indicate. -

In data 17/5/66 interviene il parere favorevole della C.E. a seguito della rielaborazione dei progetti, in relazione ai rilievi mossi dalla stessa C.E. il 16/5/66/. -

In data 21/5/66 l'Ufficiale sanitario dà parere favorevole alle condizioni espresse dalla C.E.. -

Nessuna licenza edilizia è stata sino ad oggi rilasciata oltre a quella n. 265, non avendo la ditta aderito ai termini della diffida del 21/4/66. -

O S S E R V A Z I O N I

Nell'istruttoria e nell'esame della presente pratica si notano costanti contraddizioni di parere dello

./.

/0 120

U.T.C., dell'Ufficiale sanitario e della C.E.. -

Anche se non è possibile individuare la zona in cui ricade l'edificio in questione in mancanza di planimetrie originali, secondo la planimetria in uso presso l'U.T.C., sembrerebbe lo stesso ricadere nella zona 2ª semintensivae non nella Iª intensiva per come erroneamente affermato dalla C.E. nella seduta del 26/4/66. -

Conseguentemente sono da rivedere l'altezza del fabbricato, il distacco ed il numero dei piani. -

In relazione alla licenza concessa (n. 265) è da sottolineare che l'Ufficiale sanitario ha espresso il proprio parere dopo quello della Commissione edilizia (violazione art. 5 R.E.). -

La licenza concessa è la n. 265 che, prevede, come detto, l'altezza di mt. 20,00, la massima consentita dal R.E.. -

Nè si potrebbe concedere una nuova licenza per autorizzare le altre sopraelevazioni richieste dall'istante e cioè 5ª, 6ª e 7ª sopraelevazione, poichè i limiti di altezza fissati dall'art. 86 del R.E. sono inderogabili. -

Costruzione abusiva dell'ampliamento in orizzontale per mq. 102 e relativa sopraelevazione abusiva di due piani fino al momento della diffida. -

Inosservanza procedura art. 32 legge urbanistica per demolizione opere abusive. -

121

LICENZA EDILIZIA N. 284 DEL 18/7/1964

D'ANGELO DOTTORE GIOVANNI - FABBRICATO IN VIA DANTE I^ ZONA INTENSIVA -

In data 28/8/63 viene richiesta licenza di costruzione relativa ad un edificio di n. 6 sopra elevazioni, oltre piano terra per un'altezza massima di m. 25 in via Dante. - (91)

Il 16/11/1963 viene concesso il visto per l'idoneità condizionata dell'area da parte del Genio Civile; anche la Soprintendenza ai Monumenti concede il proprio nulla osta in data 20/1/1964. -

In data 24/2/1964 l'U.T.C. esprime parere favorevole. -

La C.E. esprime parere favorevole il 13/4/1964. -

Viene pertanto concessa la licenza edilizia n. 284 del 18/7/1964, a condizione che l'altezza non superi metri 25,00. -

In data 14/12/1964 la ditta presenta una nuova istanza per modifiche al progetto già approvato: diversa destinazione delle prime due elevazioni e creazione di uno scantinato. -

Su detto nuovo progetto l'U.T.C., con relazione del 21.4/1965, rileva quanto appresso: le varianti che si chiedono sono state eseguite, alla data del sopraluolo, al grezzo. -

Viene comunque dato parere favorevole. -

Dalla stessa relazione, però, si evince che la nuova altezza viene ad essere di mt. 28,40. -

In data 6/5/65 la C.E. esprime parere favorevole. -

In data 31/5/65 viene concessa la licenza n. 506. -

O S S E R V A Z I O N I:

Il progetto di variante, in effetti, ha previsto

./.

121

(91) Così nell'originale. (N.d.r.)

una maggiore altezza di mt. 3,40 rispetto al progetto precedentemente approvato. -

Detta maggiore altezza, sebbene rilevata dal funzionario dell'U.T.C. sul prospetto di confronto con i dati regolamentari, non è stata tenuta in alcun conto dallo stesso funzionario per la formulazione del parere, nè dall'Ing. Capo dell' U.T.C., nè dalla C.E., nè al momento del rilascio della licenza, da parte del Sindaco. -

Per tale maggiore altezza, autorizzata semplicemente con il rilascio della licenza n. 506, non è stata curata la particolare procedura prevista dalla legge 21/12/1955, n. 1357. - In ogni caso, però, la deroga era inammissibile stante la passività ed inderogabilità dei limiti massimi di altezza fissati dall'art. 86 del Regolamento edilizio. -

L' Amministrazione sostine - però - che, ricavandosi la maggiore altezza da uno sbancamento, nessuna deroga è necessaria, in quanto l'altezza è da misurare dal terreno naturale, in applicazione dell'art. 40 R.E.. -

- Il parere dell'Ufficiale sanitario, in violazione dell'art. 5 R.E., è stato espresso in sede di Commissione Edilizia. -

- Dal verbale di sopraluogo dell'U.T.C. (ved. relazione del 29/4/65) si evince che le opere di variante sono state eseguite, seppure al grezzo, prima che l'interessato fosse in possesso della prescritta licenza; non risulta dagli atti, per contro, che la ditta costruttrice sia stata diffidata dal proseguire i lavori, fintantochè, ovviamente, fosse intervenuta la licenza autorizzatrice. -

- A seguito della varianti, il piano terreno è stato ridotto da mt. 4 a mt. 3,50 (violazione art. 30 R.E.), Peraltro, la riduzione de qua è stata posta in evidenza

./.

123

nella relazione tecnica illustrativa del progetto di variante, redatta dallo stesso progettista il 10/12/1964 Ing. D'Alessandro M. -

123

124

LICENZA EDILIZIA N. 299 DELL'II/8/1964. -

POSANTE SANTO E CAPRARO VINCENZA. -

Con istanza del 15/10/63 i Sigg. Posante Santo e Capraro Vincenza chiedono la licenza per la costruzione di un fabbricato di 5 elevazioni su un piano terra di proprietà dei sigg. Capodicasa Carmelo, sito in via Imera. - La Sovrintendenza ai Monumenti, con foglio n. 2819 del 21/1/1964, esprime parere favorevole alla costruzione, purchè siano rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio. -

Il Genio Civile, con foglio n. 2830 del 31/3/64, dà il proprio N.O. condizionato alla esecuzione di determinate opere che interessano la fondazione nonchè la costruzione di un muro di sostegno a protezione del fabbricato. -

I diritti dovuti per la istruttoria di detta domanda sono di £. 6.000, giusta quietanza della Tesoreria comunale n. 2411 del 10/11/1963. -

La cauzione viene versata nella misura di £.150.000 (quietanza n. 92 del 10/8/1964). - L'Ufficio Tecnico, a seguito del sopraluogo del 27/5/64, ritiene che prima del rilascio della licenza vengano presentati, da parte della ditta, degli attestati tecnici dai quali risultino i calcoli di verifica delle fondazioni e del muro di sostegno a protezione del fabbricato. -

La Commissione Edilizia, nella seduta del 28/7/1964, dà parere favorevole non tenendo conto di quanto osservato dall'Ufficio Tecnico e dallo stesso Genio Civile. -

Il Sindaco, in data 3 agosto 1964, nega la licenza per i seguenti motivi: 1) - la costruzione de qua dovrebbe sorgere su magazzini realizzati a suo tempo senza licenza; 2) - perchè ancora non sono stati prodotti i calcoli di verifica. -

./.

125

Successivamente,a seguito della produzione di detti calcoli, viene ugualmente rilasciata la licenza edilizia (n. 299 dell' 11/8/1964), niente osservando in merito al primo motivo di cui al diniego del 3/8/64 e circa la illegale posizione del piano terra sul quale doveva essere eretta la sopraelevazione di ben 5 piani. -

125

126

LICENZA EDILIZIA N. 462 DEL 4 MARZO 1965. -

MONTANA LAMPO CALOGERO - FABBRICATO IN VIA ACRONE - ZONA INTENSIVA/A. -

- Licenza edilizia n. 462 del 4/3/1965, rilasciata al Sig. Montana Lampo Calogero per la costruzione di un edificio in via Acrone. - Zona intensiva/A. -

Prof. Ing. Alfonso Spitali. -

a) - secondo la licenza (su parere dell'Ufficio tecnico) l'edificio dovrebbe elevarsi di mt. 16,80 con uno stacco dall'edificio ad Est di mt. 6,60 e dovrebbe prospettarsi (grazie ad un arretramento) su una via larga mt. 8,40. -

b) - progetto di modifica del 16/10/1964 a firma dell'Ing. Livio Cutaia: altezza edificio mt. 24,60 con prospetto su strada mt. 12,50 (grazie ulteriore arretramento), viene eliminato il distacco Est di mt. 6,60 e quindi viene a costituire corpo unico con il fabbricato contiguo. -

- Ufficio tecnico favorevole 27/12/1965
- C.E. favorevole 1/2/1966
- il Sindaco autorizza il rilascio della licenza 3/2/1966
- licenza ancora non rilasciata. -

Si osserva:

In mancanza delle planimetrie originali, e dato che le planimetrie dell'U.T.C. non distinguono per la zona intensiva tra le sottozone "A" e "B", un criterio almeno approssimativo, a seguito talora dallo stesso U.T.C., è quello di tenere conto della larghezza della strada. - Per cui se essa è inferiore ai mt. 14,00 ricadrà nella sottozona "B" ove l'edificazione non può superare in altezza il limite inderogabile di mt. 16,00. -

126

127

Per le considerazioni di cui sopra, una licenza di costruzione - per ora allo stato di autorizzazione - per l'edificio di cui al progetto presentato il 16/10/1964 è da ritenersi illegittima. -

127

128

LICENZA EDILIZIA NRO 516 DELL'II/6/1965

P A T T I P i e t r o

Licenza edilizia dell' 11/6/1965: rilasciata a Patti Pietro per la costruzione di un edificio di civile abitazione in via Imera - Zona intensiva/A. -

Prof. Ing. Cassaro Guido. -

Si osserva che l'edificio si stacca dal fabbricato di proprietà D'Aleo di mt. 4,50 anzichè di mt. 8,00, distanza minima prevista dall'art. 43 del R.E.. -

Con delibera di Giunta n. 223 del 1° marzo 1962 veniva consentita tale deroga "" non pregiudizievole al futuro sviluppo edilizio della zona, che è già delimitata da un cortile privato "". -

Nella stessa delibera n. 223 si legge anche che "" con separato atto pubblico le due parti regolarizzeranno i rispettivi rapporti di servitù "". - In verità nel fascicolo l'atto costitutivo della servitù non è rinvenibile, benchè abbia in effetti rilevanza perchè richiamato quale condizione nella delibera di deroga (cfr. amplius 2° comma art. 43 R.E.). -

Si ritiene - sopratutto - che non possano concedersi siffatte deroghe ai distacchi stanti le recise disposizioni regolamentari di cui all'art. 43 "" Il distacco tra un fabbricato e l'altro non può essere inferiore a ml. 8,00 salvo che per i fabbricati prospicienti su strade aventi larghezza inferiore agli 8 metri nel quale caso il distacco dovrà essere pari alla larghezza della sede stradale e comunque non inferiore a ml. 5. - In ogni caso dovranno essere osservate le distanze di cui alla tabella annessa all'art. 86 "". - Evidenti motivi superiori di ordine sanitario non consentono di scendere a misure di distacco minime come quella in esame. -

128

L'illegittimità della delibera n. 233 per i motivi esposti assorbe ogni altro rilievo che ha da muoversi sulla presente pratica. -

19

LICENZA EDILIZIA DEL 7/7/1965, N. 533. - 129

SORELLE MENDOLIA - FABBRICATO IN VIA PORTA DI MARE. - (VECCHIO CENTRO URBANO). -

Con istanza del 30/10/64, le sorelle Mendolia presentano un progetto per la costruzione, nella via Porta di Mare, di un edificio costituito da un piano terreno, un ammezzato e un 1° piano rispetto al lato Est a due piani, rispetto al lato Ovest. -

In data 14 novembre le predette sorelle ritirano il suddetto progetto, riproducendolo, rielaborato, al Comune in data 16/11/1964. -

La C.E., nella seduta dell' 11/11/64, aveva infatti rinviato l'esame del progetto, esprimendo l'avviso che venissero eliminati gli sbalzi sugli spazi pubblici, la cui lunghezza veniva a violare l'art. 50 del R.E.. -

In data 19/5/65, la C.E., riesaminato il detto progetto, dà parere favorevole a condizione che gli aggetti vengano ridotti da mt. 1,60 a mt. 1,00 (l'art. 50 prevede, invece, una larghezza massima degli aggetti in mt. 0,80). -

L'Ufficiale Sanitario, con una nota senza data, dà parere contrario a che il piano ammezzato venga destinato a casa di abitazione permanente ma soltanto ad abitazione diurna. -

Con altro rapporto del 23/3/65 lo stesso Ufficiale sanitario così invece si esprime: "" parere in sede di Commissione edilizia "" (contra art. 5 R.E.). -

Per i diritti di istruttoria sono pagate £.8.000, calcolate su 40 vani a £. 200 ciascuno. -

La cauzione, per contro, calcolata sulla base di lire 5.000 per ogni vano, avrebbe dovuto ammontare a £. 200.000 anzichè alle £. 140.000, realmente versate. -

Agli atti non risulta il parere del G.C. sulla ido-

129

./.

20

130

neità dell'area in questione. -

L'Ufficio, infatti, in quanto trattasi di demolizione e ricostruzione ha erroneamente ritenuto non necessaria tale richiesta. -

Il progetto nella sua elaborazione occupa ben metri quadrati 53,00 di suolo demaniale, essendo stato allineato il fabbricato al bordo del marciapiedi della via Porta di Mare. -

Ciononostante, in data 7 luglio 1965, viene ugualmente rilasciata la relativa licenza edilizia. -

Il Sindaco, comunque, in data 31/12/65, ordinò alla ditta, a norma dell'art. 378 della legge 20/3/1865, n. 2248, all. F, e dell'art. 20 ult.comma T.U. 9/12/1953, n. 1740, sulla tutela delle strade, la riduzione del tratto del suolo demaniale occupato abusivamente. -

Tale ordinanza viene emessa a seguito del sopraluogo del 29/12/65 dal quale è risultata la rilevata occupazione del suolo demaniale. -

Il sopraluogo è stato provocato da apposito esposto pervenuto al Comune. -

La Ditta, - però -, non solo non ottempera alla diffida sindacale, ma continua i lavori e di tale situazione ne veniva investito il Pretore di Agrigento, innanzi al quale pende ancora il relativo giudizio. -

Si sottolinea che la Ditta Mendolia rivendica la proprietà di tutto il terreno su cui sorge il fabbricato. -

Il Comune allo stato ritiene che per l'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza occorre attendere la sentenza del Giudice ordinario. -

Anche per quanto riguarda gli aggetti è stata notificata ordinanza di sospensione dei lavori essendo stati realizzati per una lunghezza di mt. 1,60 anzichè di me-

130

./.

U

131

tri 1,00; (misura comunque anche questa illegittima). -

Anche in tale circostanza le sorelle Mendolia, anzicchè sospendere i lavori li hanno proseguiti, tant'è che in data 25/3/66 sono state ancora diffidate - con esito negativo - a demolire le opere abusive. -

Non restava che eseguire la procedura per la demolizione di ufficio. -

Il Comune, infatti, con nota n. 13139 del 2/4/66 si è rivolta all'Assessorato per lo Sviluppo Economico per l'inoltro della pratica de qua, al Provveditorato OO.PP. - Sezione Urbanistica - per il parere di cui allo art. 32, 3° comma, legge 17/8/42, n. 1150, ai fini della demolizione. -

L' Assessorato in data 1/8/1966 trasmetteva gli atti al Provveditorato alle OO.PP., che con foglio n.31981 del 19/10/66, pervenuto all'U.T.C. il 26/10/66, chiedeva, ai fini di esprimere il parere ex art. 32 della legge urbanistica, la integrazione della documentazione a suo tempo prodotta. -

Il Comune a tutt'oggi non ha ottemperato a tale richiesta. -

Altra occupazione abusiva perpetrata dalla Ditta riguarda l'allargamento di una passerella - implicitamente consentita dal Comune con l'approvazione del progetto e quindi con il rilascio della licenza - sul vicolo Porta di Mare, passerella che serve a collegare il preesistente immobile delle sorelle Mendolia con il terrazzo sovrastante il fabbricato in questione. -

Per tale occupazione, il Comune non ha curato alcun provvedimento. -

Occorre porre in evidenza che l'U.T.C. al momento in cui furono costruiti i pilastri sul suolo demaniale aveva fatto, in data 18/1/66, apposita relazione al Sin-

131

./.

22 132

daco perchè autorizzasse la spesa di £. 200.000 - a quell'epoca sufficiente data l'entità delle opere realizzate - al fine di procedere di ufficio alla demolizione delle opere. -

Nessun provvedimento è stato, però, adottato dal Sindaco al riguardo. -

Il fabbricato oggi è già realizzato e continua ad essere oggetto di esposti sopratutto da parte di un certo sig. CASTRONOVO, proprietario di una costruzione limitrofa a quella della sorelle Mendolia. -

1/132

23

LICENZA EDILIZIA NRO 535 DELL'8/7/1965. - 133

CASTRO CALOGERO E SAIEVA CALOGERO - FABBRICATO IN VIA S.LUCIA E VIA EMPEDOCLE - VECCHIO CENTRO URBANO. -

Con istanza in data 1/4/65 i sigg. Castro Calogero e Saieva Calogero chiedono il rilascio della licenza per la costruzione di un complesso edilizio da sorgere nel terreno di proprietà degli stessi, compreso fra le vie S.Lucia ed Empedocle: il complesso dovrà comprendere circa 100 appartamenti per civile abitazione, negozi ed un cinema. -

Sono previsti n. 14 piani e n. 7 magazzini (progettista Ing. Spitali). -

L'opera in progetto ricade nel vecchio centro urbano, nella parte non soggetta ad alcun vincolo, ed insiste sulla via Empedocle (larga m. 6,60), sulla via S.Lucia (larga m. 4,70) e sulla via Gallo (larga m.5,50). -

Il progetto medesimo, però, prevede un arretramento rispetto alle suddette vie, rispettivamente di m. 2,00 di m. 3,00 e di m. 2,00 per cui la larghezza sarà di metri 8,60 sulla via Empedocle, di m. 6,70 sulla via S.Lucia e di m. 7,50 sulla via Gallo. -

A norma dell'art. 39 del R.E., pertanto, l'opera potrà raggiungere m. 21,50 sulla via Empedocle, m. 16,75 sulla via S.Lucia e m. 21,25 sulla via Gallo. -

Il progetto, purtuttavia, prevede le seguenti altezze:

- Via Empedocle = m. 51,10
- Via S.Lucia = m. 27,80
- Via Gallo = m. 24,60. -

Pervenuto all'esame del Comando dei VV.FF. il progetto viene esitato favorevolmente, previa l'osservanza di determinate condizioni, in data 20/4/65. -

Anche il Genio Civile, in data 26/4/65, esprime il proprio N.O. per l'idoneità condizionata dell'area. -

133

./.

24 134

A seguito di apposito sopraluogo, il tecnico accertatore, con relazione del 29/4/65, pur rilevando la maggiore altezza dell'opera in progetto rispetto alla larghezza delle strade nonchè all'arretramento previsto, esprime il proprio parere favorevole; parere confermato dall'Ing. Capo dell' U.T.C. il 5/5/65 per le seguenti considerazioni:

- vengono a realizzarsi delle migliorie nell'interesse pubblico;

- si realizza un porticato da destinare all'uso pubblico di mq. 150;

- si sopprimerà un muro di sostegno, vetusto e pericolante, oggetto di preoccupazioni per il Comune. -

L'Ing. Capo medesimo, poi, ritiene che le migliorie rientrino in quelle previste dall'art. 39 - ultimo comma - del R.E.. -

La C.E., nella seduta del 7/5/1965, esprime parere favorevole per la realizzazione del progetto alle condizioni elencate nel verbale della seduta: 1) - concessione all'uso pubblico di circa mq. 257 di suolo con l'ampliamento delle vie S.Lucia - Gallo - Empedocle; 2) - porticato di suolo pubblico di mt. 150; 3) - ampliamento del piano viabile della via Empedocle, lasciando solo una cordonata di cm. 50 dal filo esterno dei pilastri. -

I Sigg. Castro e Saieva, quindi, con atto in data 18/6/1965, si impegnano a donare al Comune gli spazi ed i luoghi indicati nel verbale della C.E. del 7/5/65. -

Il 28/6/1965, viene resa la dichiarazione ex art. 6 R.E., ed il 25/6/65 viene effettuato un deposito cauzionale di £. 3.910.000. -

La licenza (n. 535) viene rilasciata l'8/7/1965 alle condizioni prescritte dai VV.FF., dal Genio Civile e dalla C.E.. -

136

./.

25 135

Su detta licenza non si fà riferimento all'altezza per cui viene approvata - sic et sempliciter - quella di cui al progetto. -

O S S E R V A Z I O N I:

- manca il parere dell'Ufficiale sanitario il quale, con appunto del 28/4/65, si è riservato di esprimerlo in sede di Commissione edilizia (violazione art. 5 Regolamento Edilizio). -

- erronemante si è applicato, per il progetto in esame, l'ultimo comma dell'art. 39. - Invero l'edificio progettato è sorto al posto di un fabbricato avente un'altezza di m. 5 e dell'ex cinema Restivo. -

Per contro si è prevista un'altezza di oltre metri m. 51 e l'edificio in progetto ha assunto caratteristiche del tutto diverse da quelle dei fabbricati demoliti. -

Conseguentemente, l'edificio progettato era da intendere nuova costruzione a tutti gli effetti e pertanto anche in relazione all'art. 39 del R.E.. -

Per le considerazioni precedenti, la maggiore altezza (in relazione alla larghezza delle strade) doveva essere autorizzata con la procedura prescritta dalla legge 21/12/1955, n. 1357. -

In ogni caso, però, la deroga stessa era inammissibile: il limite massimo posto dall'art. 39 - comma 1° - (altezza eguale a due volte e mezzo la larghezza della strada), invero, è tassativo e, pertanto, inderogabile. -

A

135

CAPO II^ 136

SEZ.I^ - COMUNE

A - CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA CASISTICA " A CAMPIONE "

Da una disamina dei fascicoli riscontrati dall'Ispezione possono trarsi indicazioni sulla entità delle violazioni del Regolamento edilizio perpetrate. Vi è stata una inidonea azione di controllo - sia preventivo che repressivo - che è da considerare concausa preminente dello attuale disordinato sviluppo edilizio della Città.

Preliminarmente si osserva che gli accertamenti tecnici, che precedono l'esame del progetto da parte della Commissione edilizia, sono spesso improntati a leggerezza e contraddittorietà. Il tecnico accertatore, di sovente, pur rilevando delle violazioni alle norme regolamentari, conclude la relazione di sopralluogo esprimendo parere tecnico favorevole.

L'Ingegnere Capo dell'U.T.C., non di rado, si limita semplicemente a confermare il parere del tecnico accertatore, non rilevando la contraddittorietà della relazione tecnica di sopralluogo.

Come si vede fin dalla prima fase istruttoria, la trattazione delle pratiche di rilascio di licenze di costruzione presenta caratteristiche di negligenza ed incertezza. Ciò non deve sottovalutarsi nella sua gravità, giacchè dalla prima fase istruttoria sortiscono valutazioni e criteri legati ed interdipendenti aventi carattere preparatorio su quanto verrà deliberato e statuito successivamente. - Ben difficilmente, come può desumersi, sia l'organo consultivo (la C.E.), sia il Sindaco che rilascerà indi la licenza, si discostano dalle valutazioni dell'U.T.C. ; valutazioni recepite giacchè solo relazioni

136

137

specificamente tecniche possono dare conforto ed intelligenza a deliberati successivi.

Di frohte poi a pareri dell'U.T.C. sommari o addirittura contraddittori, la C.E., anzichè disporre ulteriori accertamenti o pronunciarsi interlocutoriamente, esprime, di sovente, parere favorevole, per di più senza una necessaria motivazione in caso di relazioni tecniche e di pareri dell'Ing. Capo o sfavorevoli alla concessione della licenza edilizia o perlomeno non univoci nella conclusione.

Un atteggiamento più fermo degli amministratori sarebbe stato auspicabile ed avrebbe fugato finanche i tentativi degli uffici dipendenti dal non agire se non nel più assoluto rigore morale ed amministrativo.

Invece l'U.T.C. è stato incoraggiato da un atteggiamento quanto meno condiscendente degli amministratori pro-tempore ciò solo se si pensa che la licenza edilizia è l'atto terminale di una complessa procedura involgente l'attività di più organi ma assorbente tutti gli atti di essa preparatori. Per di più la licenza stessa è atto "sindacale" legata al rilascio di una serie di valutazioni che competono al Sindaco. Pare però che ben di rado ciò abbia fatto ben riflettere il Sindaco sulle responsabilità che esso si assumeva nel rilascio e su quelle che avallava nel momento del rilascio stesso, per il concetto già espresso che la licenza è una manifestazione di volontà risultante dalla somma delle manifestazioni di volontà che recependo fa proprie. Per concludere l'unico atto avente rilevanza giuridica esterna è quello del Sindaco che rilascia la licenza: ciò avrebbe dovuto consigliare tale amministratore ad un comportamento quanto più cauto ed equilibrato.

137

138

Si può dire, quindi, che quasi ogni norma regolamentare è stata violata, ma è grave il fatto che le norme più importanti siano state sistematicamente disattese.

Appare, altresì, cosa inconcepibile che siano stati financo realizzate ed autorizzate costruzioni in zone riservate a verde pubblico o privato. Si citano alcuni casi : Lumia Giuseppe, Casa del vigile, Lo Bello Onofrio, Giunta Francesco, Albano Carlo e Terrazzino Antonino.

Il Regolamento edilizio di Agrigento prevede all'art.1, 11 e 12 un sistema di disciplina generale dell'attività edilizia.

Non vi è dubbio che gli articoli 11 e 12 abbiano un aspetto strumentale perchè consentono al Comune un diretto dispiegamento di attività a salvaguardia delle prescrizioni previste dal vigente sistema normativo edilizio - urbanistico.

Si è riscontrata una attività carente od almeno insufficiente del Comune, alla stregua degli articoli 1, 11, 12 del R.E., in numerosi casi e dei quali si ricorda : Inguanta Calogero, Vita Gaetano, Mirabile e Riggio, Inglima Pietro, Lo Bello Onofrio, Giunta Francesco, Albano e Terrazzino, D'Angelo Giovanni, Saiemi Salvatore, Mendola e Tedesco, Domenico Rubino, Di Salvo Lorenzo, Sciacca Calogero, Cooperativa "Ape", Lumia Giuseppe, Capraro Salvatore, Sorelle Mendolia, Casa del vigile.

Il primo comma dell'art.5 R.E. che disciplina l'attività dell'Ufficiale Sanitario è stato di sovente violato : o manca il parere previsto o è reso solo in sede di Commissione edilizia: Inglima Pietro, Albano e Terrazzino, Di Salvo Lorenzo, Giunta Francesco, Capraro Salvatore, D'Angelo Giovanni, Castro e

138

139

Saieva, Saieva Giuseppina in Frangiamore, Saieva Salvatore.

L'ultimo comma dello stesso articolo 5 R.E. fissa alla licenza edilizia la durata di un anno : anche tale norma è stata violata (ad esempio, Casa del Vigile).

Le dichiarazioni di responsabilità di cui all'art.6 R.E. talora non sono state rese con le forme prescritte : Sciacca Calogero, Albano e Terrazzino, Saieva Giuseppina. In massima parte, ancorchè rese, sono state praticamente disattese.

La cauzione fissata all'art.7 R.E.,di sovente è stata prestata in misura inferiore ad libitum dell'amministratore (Sindaco, Assessore) : Mirabile e Riggio, Melluso Corrado, Inglima Pietro, Lo Bello Onofrio, Giunta Francesco, Mendola e Tedesco, Rubino Domenico, Di Salvo Lorenzo, Sciacca Calogero, Cooperativa "Ape", Sorelle Mendolia, Lumia Giuseppe.

Si è arrivato addirittura al caso limite dell'Assessore (Ing.Vaiana) che riduce la cauzione a cifra irrisoria (Caso Agrò - D'Aleo - Nigrelli) pur essendo progettista e direttore dei lavori.

La norma dell'art.30 R.E. è stata disattesa nella parte che prescrive il limite minimo dell'altezza dei piani terreni : Salemi Salvatore, D'Angelo Giovanni.

La norma di cui agli artt. 39 e 86 R.E. nonchè di cui allo art.3 della legge n.1357 del 21.12.1955 (limite di altezza,rapporto altezza edificio - larghezza strada, altre prescrizioni tipologiche, procedura obbligatoria per la deroga) non è stata os-

139

140

servata o dal Comune in sede di rilascio della licenza o dal costruttore in sede di esecuzione della licenza stessa : Vita Gaetano, Inglima Pietro, Giunta Francesco, Albano e Terrazzion, Lumia Giuseppe, Pullara e Civiltà, Salemi Salvatore, Mendola e Tedesco, Rubino Domenico, Capraro Salvatore, D'Angelo Giovanni Saieva Giuseppina, Di Salvo Lorenzo, Sciacca Calogero, Melluso Corrado, Saieva Salvatore, D'Alessandro Francesco, Castro e Saieva, Mirabile e Riggio.

L'articolo 43 che prevede in assoluto i distacchi minimi fra i fabbricati è stato violato nei seguenti casi : Salemi Salvatore, Giunta Francesco, Patti Pietro.

L'articolo 50 è stato violato nei seguenti casi : Sorelle Mendolia, Salemi Salvatore.-

Talora si è rilasciata la licenza senza la previa certificazione dell'area da parte dell'Ufficio del Genio Civile :

1) - PONTEI GIUSEPPE e POSANTE SANTO - Via Imera

30.6.1962 - Istanza per l'approvazione in sanatoria di un progetto per la costruzione di un fabbricato costituito da un piano terra, un piano rialzato, ed un primo piano.

22.8.1962 - Il progetto viene approvato in sanatoria dal vice sindaco Stefano Castiglione, previo pagamento a titolo di ammenda della somma di L.25.000, e senza che venga sentito il parere della C.E.-

15.9.1962 - Versamento di L.25.000 siccome disposto dal predetto vice sindaco.

Il Sindaco - sulla base di tale approvazione - rilascia il relativo certificato di abitabilità.

140

141

Al riguardo merita sottolineare che non è stata sentita la C.E. nè è stato richiesto il certificato di idoneità dellàrea del G.C. che pure era necessario.

Istanza del 22.6.1963, per la sopraelevazione di due piani del detto fabbricato. Il 6.9.1963 l'U.T.C. dà parere favorevole a condizione che venga rilasciato il certificato di idoneità dell'area, in questione da parte del G.C.-

Il 30.10.1963 la C.E. dispone la produzione del certificato di idoneità dell'area .

Il 4.12.1963 la Commissione esprime parere favorevole a condizione "che gli interessati presentino prima del rilascio della licenza una relazione tecnica firmata da un Ingegnere libero professionista il quale accerti che il fabbricato esistente, sia come terreno di fondazione che come struttura portante, possa sopportare la sopraelevazione di cui si chiede la licenza" tanto sulla base di una dichiarazione fatta dalla Ditta, secondo la quale il Genio Civile avrebbe comunicato che trattandosi di sopraelevazione e quindi di prosecuzione di opere esistenti, lo stesso non rilascerebbe certificato di idoneità dell'area.

Il 18.12.1963 viene prodotta relazione tecnica a firma dello Ing. Alfonso Spitali, con la quale si dichiara che l'area è idonea alla progettata costruzione.

Il 20.4.1964, viene rilasciata la licenza edilizia n.246 a firma del Sindaco Foti, senza la prescritta certificazione dell'idoneità dell'area che deve essere rilasciata ai sensi della legge 25.11.1962, n.1684, dal Genio Civile.

2) - LO BELLO ONOFRIO - Viale della Vittoria - Costruzione sette piani oltre il piano terra.

141

Istanza 29.12.1959 del Sig. Lo Bello per costruzione fabbricato nel viale della vittoria, composto da un piano terra e sette elevazioni.

Il 5.10.1960 la C.E. da parere favorevole per tali sei elevazioni.

Il 13.4.1961, viene rilasciata licenza edilizia per sei piani su un progetto di variante, rispetto al primo presentato il 29.12.1959. Anche detta variante prevede altre elevazioni fuori terra.

Il 9.1.1962, viene rilasciata la seconda licenza edilizia per altre due elevazioni.

Da rilevare che su tale costruzione di ben otto elevazioni non è stato prodotto il certificato di idoneità dell'area alla G.C.-

3) - SORELLE MENDOLIA - Via Porta di Mare.

30.10.1964 - Presentazione progetto per la costrazione di un edificio a tre elevazioni.

19.5.1965 - La Commissione edilizia da parere favorevole condizionato.

7.7.1965 - Viene disposta la concessione della licenza edilizia.

Manca il nulla osta del Genio Civile necessario anche se trattasi di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio.

4) - GRAMAGLIA VINCENZO E MARIO - Via Imera

Istanza del 16.10.1964 per la sopraelevazione di un piano per due appartamenti sul terzo piano dell'edificio di proprietà dei predetti.

4/5/65 - parere favorevole U.T.C.

5/8/65 - parere favorevole della Commissione edilizia

30/4/66-viene rilasciata la licenza edilizia a firma dell'Assessore Gallo.

Manca il certificato di idoneità del Genio Civile per detta costruzione che pure insiste su una zona per la quale era necessaria detta certificazione.

5) - PRINCIPATO FILIPPO - Via Imera.

Istanza del 14.11.1964 del Sig. Principato Filippo per la sopraelevazione del 4^ piano su un'area di sua proprietà, di un fabbricato di Via Imera.

26.11.1964 - parere favorevole U.T.C.
20.12.1964 - " " C.E.
28.1.1965 - viene rilasciata la licenza edilizia.

Non è stato richiesto il certificato di idoneità nella errata convinzione che trattandosi di sopraelevazione lo stesso non è necessario.

Per concludere in merito alla presente Sezione non può sottacersi che numerosi progetti sono stati approvati in sanatoria negli anni 1961 e 1962 :

Progetti approvati in sanatoria

dal Sindaco Dott.Foti - Anno 1961

1) - Alaimo Giovanni
2) - Alonge Calogero
3) - Caruana Pasquale
4) - Iacono Gerlando
5) - Midulla Salvatore

./.

143

144

6) - Parisi Paola e Giuseppe
7) - Scichilone Salvatore e Bellia
8) - Zambuto Sitra Giuseppe e Marchetta Antonino

Anno 1962 :

1) - Accurso Pagano Giuseppe
2) - Amico Giuseppe
3) Borgo Giovanni e Picarella Mario
4) - Calaciura Giuseppe
5) - Capraro Alfonso
6) - Ciulla Gerlando
7) - Croce Gerlando
8) -Daina Gerlanda
9) - Gallo Cassarino Salvatore
10)- Indelicato Giulio
11)-La Porta Calogero
12)-Lo Nobile Filippo
13)-Pancamo Giovanna
14)-Patti Pasquale
15)-Pisano Alfonso
16)-Randazzo Angelo
17)-Sferrazza Calogera
18)-Villani Alfonso

---

dall'Assessore Buscaglia nell'anno 1961 :

1) - Alongi Vincenzo
2) - Avv. Raimondo Firetto
3) - Troisi Alfonso e Argento Carmela
4) ---

dal Vice Sindaco Cantone nell'anno 1961 ;

1) - Chiesa Madonna delle Grazie
2) - Frenna Salvatore e Miceli Rosa
3) - Scalia Giovanna e Vincenzo
4) - Zambuto Salvatore

144

145

Vice Sindaco Castiglione - Anno 1962

1) - Alfano Giuseppe
2) - Burgio Giacomo
3) - Sciangula Anna
4) - Sciarrabba Calogero
5) - Volpe Salvatore

Dall'Assessore Vaiana - Anno 1961

1) - Alfano Francesco
2) - Capraro Vincenza
3) - Carapezza Andrea
4) - Carbone Giovanni
5) - Cardinale Salvatore
6) - Catania Concetta
7) - Licata Giovanna
8) + Maraventano Giuseppe
9) - Santino Carmelo
10) - Spirito Calogero
11) - Tuttolomondo Raffaele

Dall'Assessore Vaiana - Anno 1962

1) - Bonfiglio Giuseppa
2) - Capraro Maria
3) - Ferlisi Salvatore
4) - Lo Bue Giuseppe
5) - Notonica Giuseppe
6) - Rizzo Raimondo
7) - Salli Salvatore
8) - Terrasi Giuseppe
9) - Vella Giuseppe

145

146

B)- CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'INDAGINE "DELL'ANNO"

Nella prima parte della relazione è stata svolta - come si è notato - un'indagine che riguarda un'intera attività annuale dell'Amministrazione nel settore edilizio, con un sistematico esame a ritroso di ogni licenza dal luglio 1966 al luglio 1965. -

Appare interessante a questo punto fare alcune considerazioni di carattere statistico sulle irregolarità e disfunzioni rilevate, affinchè la S. V. ON;le abbia un quadro quanto più immediato e sintetico di una trattazione ampia e diffusa.

Le licenze rilasciate nel periodo anzidetto sono 200; da questo numero vanno detratte 21 licenze non esaminate perchè in possesso dell'A. G. che ne ha ordinato il sequestro. Delle restanti pratiche soltanto 48 non presentano rilievi degni di nota.

Si additano ora le norme del R. E. che risultano essere state violate più ricorrentemente.

Gli artt. 39 e 86 (limiti di altezza, rapporto altezza edificio-larghezza strada, altre prescrizioni tipologiche, procedura obbligatoria per la deroga) risultano violati in 71 casi, e precisamente quelli relative alle seguenti licenze: n. 736: Galvano Giovanni, n. 734: Alaimo Concetta, n. 733: Montana Lampo Salvatore, n. 727: Romano Filippo, n. 722: Montana Lampo Carmelo, n. 711: Alletto Filippo, n. 710: D'Acqua Gaetano, n. 709: Sutera Sardo Giuseppe, n. 706: Sodano Calogero, n. 702: Filippazzo Gerlandina poi Inglima; n. 701: Macaluso Elena, n. 697: Cupani Calogero, n. 694: Sciacca Vincenzo, n. 688: Presti

2/146

Angelo, n. 684: Albano Carmelo, n. 680: Tornabene Calogero, n. 677: Annense Antonino, n. 676: Mezzano Ottavio e Bruccoleri, n. 672: Volpe Giovanni, n. 671: Posante e Zambuto, n. 667: Capraro Gerlando - Deleo Giuseppe e Nicera Libertino, n. 666: Jolly Hothel, n. 664; Sodano Giuseppe, n. 662: Cibella Antonino, n. 661: Ferlisi Giuseppe, n. 658: Cumbo Gaetano e Albano Salvatore, n. 657: Mezzano Ottavio e Pullara Giuseppe, n. 654: Sciacca Calogero, n. 653: Ingrao Salvaotre, n. 647: Finocchiaro Giuseppa, n. 646: Capraro Costantino, n. 645: D'Amico Giuseppe, n. 638: D'Alessandro Francesco, n. 636: Vaiana Ruggero, n. 635: Gallo Carrabà Stefano, n. 632: Torabene Calogero, n. 630: Mirabile Rosa, n. 628: Cicero Natale e Camerota, n. 625: Priolo Giuseppe, n. 621: Vinti Calogero, n. 620: Civiltà Antonino e Pullara Giuseppe, n. 612: Cacicia Salvatore, n. 611: Sanfilippo Anlo e f.lli, n. 610 : Neri Angelo, n. 609: Vaianella Francesco, n. 608 : Manlia Gerlando, n. 606: Iacono Alfonso, n. 598: Tabbone Stefano, n. 592: Papadia Maria, n. 358 e 589: Caico Maria, n. 587: Capraro Alfonso, n. 585: Cannizzo Luigi, n. 584: Tedesco e Tuttolomondo, n. 576: Ferlisi Giuseppe, n. 574: Caci D'Orsa Calogera, n. 573: Gambino Giuseppe, n. 206-335-569: Soc. T. A. S., n. 568: Nobile Rosa, n. 563: Filippazzo e Lauricella, n. 559: Castro Calogero, n. 554: Mendola Salvatere, n. 553: Cacocciola Angelo, n. 552: Brucari Salvatore , n. 551: Malogioglio Ettore, n. 550: Malogioglio Giovanni, n. 547: Garufi Vincenzo, n. 502: Mirabile Rosa poi Ferlisi, n. 545: D'Orsa Caci Calogera. -

L'art. 5 (che precisa l'iter istruttorio nel rilascio della licenza) è stato violato sotto diversi profili in n. 50 casi e precisamente:

a) il parere del tecnico accertatore dell'U/T. C. e dell'Ing. Capo dell'U. T. C. non sono stati resi nei seguenti tre casi: n. 682

147

Di Rosa Francesco, n. 658: Cumbo Gaetano e Albano Salvatore, n. 551: Malogioglio Ettore. -

b) parere dell'Ufficiale Sanitario:

1) risulta mancante in n. 13 casi: lic. n. 673; Argento Giuseppa e Russo Giuseppe, lic. n. 647: Finocchiaro Giuseppa, lic. n. 646: Capraro Costantino, lic. n. 638: Dalessandro Francesco, lic. n; 628: Cicero Natale e Camerota, lic. n. 592: Papadia Maria, lic. n. 578: Eredi Cordaro Giuseppe, lic. n. 570: Azzara Libertino, lic. n. 563: Filippazzo e Lauricella, lic. n. 550: Malogioglio Giovanni, lic. n. 547 : Garufi Vincenzo, lic. n. 546: La Paglia Gerlando, lic. n. 545: Lauricella Francesco;

2) risulta reso in sede di C. E. nei seguenti 11 casi: lic. n. 710 D'Acqua Gaetano, lic. n. 697: Cupani Calogero, lic. n. 666: Jolly Hothel, lic. n. 658: Cumbo Gaetano e Albano Salvatore, lic. n. 642: Nicoletti Michele, lic. n. 632: Tornabene Calogero, lic. n. 630: Mirabile Rosa, lic. n. 618: Giardina Emanuele e Guagenti Clelia, lic. n. 607: Iacono Antonio, lic. n. 584: Tedesco-Tuttolomondo, lic. n. 502: Mirabile Rosa poi Ferlisi Giuseppe;

3) risulta reso dopo la C. E. o l'U. T. C. in 7 casi: lic. n. 735: Boscarino-Daina Criminisi, n. 721: Cumbo Giovanni, lic. n. 715: Ragusa Giuseppa, lic. n. 711: Alletto Vincenzo, lic. n. 671: Posante e Zambuto, lic. 649: D'Amico Giuseppe, lic. N. 581: Montes-Scilleri;

c) l'Ing. Capo U. T. C. si pronuncia dopo la C. E. in 5 casi: lic. n. 690: Vinti Giovanni, lic. n. 607: Iacono Antonio, lic. 584: Tedesco Tuttolomondo, lic. n. 550: Malogioglio Giovanni, lic. n. 539: Caruso Giuseppina e Carlisi Concetta;

d) La C.E. non riporta nella deliberazione il testo del parere contrario dell'Ing. Capo U.T.C. in 8 casi: lic. 734, Alaimo Concetta; Lic. 725, Sanfilippo Francesca; lic. 721, Cumbo Giovanni; lic. 653, Ingrao Salvatore; lic. 630, Mirabile Rosa; lic. 610 Neri Angela; lic. 587, Capraro Alfonso; lic. 563 Filippazzo e Lauricella.

e) Istruttoria lacunosa in 3 casi: lic. 662, Cibbela Antonino; lic. 644, Ginex Vincenzo e Messina Gerlando; lic. 634, Boscarino Paolo.-

L'art. 3 R.E. che prevede la documentazione da produrre al fine di ottenere il rilascio della licenza di costruzione, è stato disatteso per un verso o l'altro in 27 casi. In particolare sono lacunosi del N.O. della Soprintendenza (ai sensi della legge n. 1497 del 29.6.1939) i fascicoli relativi alle seguenti licenze: n. 666 (Jolly Hotel), n. 649 (D'Amico Giuseppe), n. 641 (Picarella Mario), n. 628 (Cicero Natale e Camerota), n. 625 (Priolo Giuseppe), n. 617 (Nobile-Palumbo Calandra), n. 611 (Sanfilippo Angelo e fratelli), 604 (Gebbia Calogero e Michele), n. 592 (Papadia Maria), 576(Ferlisi Giuseppe) n. 502 (Mirabile Rosa poi Ferlisi Giuseppe); Manca la denuncia alla Prefettuta per la conseguente nomina dell'ispettore ai conglomerati edilizi (D.L. n. 2229 del 16.11.1939) nelle seguenti licenze: n. 590 (Società Immobiliare Agrigentina), n. 577 (Borsellino Alfonso), n. 566 (Malogioglio Giovanni).

Risultano lacunosi i fascicoli relativi alle seguenti licenze: n. 723 (Randisi Erminia), n. 705 (Casà Gaetano), n. 701 (Macaluso Elena), n. 667 (Capraro Gerlando ed altri), n. 653(Ingrao Salvatore), n. 649 (D'Amico Giuseppe), n. 644 (Ginex e Messina), n. 638 (D'Alessandro Francesco) n. 636 (Vaviana Ruggero), n. 611 (Ciulla e Alongi), n. 559 (Castro Calogero).-

159

La dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 6 R.E. non è stata resa nei seguenti 17 casi: lic. 721 (Cumbo Giovanni), lic. 719 (Fasulo Giuseppe), lic. 697 (Cupani Calogero) lic. 692 (Pullara e Civiltà) ,lic. 690 (Vinti Giovanni), lic. 671 (Posante e Zambuto), lic. 669 (Lauricella Francesco) Lic. 653 (Ingrao Salvatore), lic. 638 (D'Alessandro Francesco) lic. 632 (Tornabene Calogero), lic. 623 (Gibella Antonino), lic. 593 (Analfino Michele) , lic. 592 (Papadia Maria), lic. 358-589 (Caico Maria), lic. 502 (Mirabile Rosa poi Ferlisi Giuseppe), lic. 576 (Ferlisi Giuseppe), lic. 573 (Gambino Giuseppe). -

L'art. 7 che pone l'obbligo della cauzione è stato violato sopratutto per quanto riguarda l'ammontare della stessa nei seguenti 15 casi: Lic. 717 (Nocera Carmelo), lic. 682 (Di Rosa Francesco), lic. 678 (Anania Giuseppe), lic. 669 (Lauricella Francesco), lic. 665 (Sutera Sardo Giuseppe), lic. 658 (Cumbo Gaetano e Albano Salvatore), lic. 646 (Capraro Costantino), lic. 634 (Boscarino Paolo), lic. 632 (Tornabene Calogero), lic. 629 (Alessi Nicolò), 618 (Gardina Emanuele e Guagenti Clelia), lic. 612 (Cacicia Salvatore), 608 (Mahlia Gerlando), lic. 594(Navarra Gaspare), lic. 567 (Nuora Arturo). -

Il certificato di idoneità dell'area che doveva essere rilasciato dal Genio Civile risulta mancante nei seguenti 16 casi: lic. 734 (Alaimo Concetta), lic. 691 (Carafassi Angelo), lic. 674 (Gelo Maria e Carmelo), lic. 635 (Gallo Carrabba Stefano), lic. 632 (Tornabene Calogero), lic; n. 628 (Cicero Natale e Camerota), lic. 610 (Neri Angelo), lic. 609 (Vaianella Francesco), lic. 604 (Gebbia Calogero e Michele),-per il primo progetto- ,lic. 593 (Analfino Michele), ~~lic. 502 (Mirabile Rosa poi Ferlisi~~ lic. 573 (Gambino Giuseppe~~lic.~~ - sopraelevazione -, lic. 568 (Nobile Rosa - sopraelevazione 4 piani -) , lic. 566 (Malogioglio Giovappi - sopraelevazione), lic. 559 (Castro Calogero - sopraelevazione 7^ piano), lic. 556 (Sabella Carmelina - sopraele-

158

vazione 3^ e 4^ piano-), lic. 554 (Mendola Salvatore - Il N. O. esiste ma non viene rispettato-).

La norma dell'art. 43 R. E. che prescrive i distacchi minimi dei fabbricati è stata violata in ordine alle seguenti nove licenze: n. 725 (Sanfilippo Francesca), n. 722 (Montana Lampo Carmelo), n. 658 (Cumbo Gaetano ed Albano Salvatore), n. 651 (Tedesco Calogero), n. 632 (Tornabene Calogero), n. 626 (Piraino Salvatore e Principato Gerlando), n. 605 (Ruoppolo G.), n. 591 (Analfino Michele), n. 572 (Casà Giovanni).-

La norma dell'art. 30 è stata violata nelle seguenti tre licenze: n. 609 (Vaianella Francesco), n. 632 (Tornabene Calogero), n. 551 (Malogioglio Ettore).-

La norma dell'art. 69 R. E. è stata violata nelle seguenti due licenze: n. 665 (Sutera Sardo Giuseppe), n. 577 (Borsellino Alfonso).-

Nei seguenti nove casi si è riscontrato un atteggiamento contraddittorio tra il tecnico accertatore in sede di sopralluogo e l'Ing. Capo in sede di parere: lic. n. 718 (Alba Giuseppe), lic. n. 674 (Gelo Maria e Carmelo), lic. 672 (Volpe Giovanni), lic. 642 (Nicoletti Michele), lic. n. 641 (Picarella Mario), lic. n. 610 (D'Acqua Gaetano), lic. n. 604 (Gebbia Calogero e Michele), lic. n. 592 (Papadia Maria), lic. n. 581 (Malogioglio Ettore).-

Nelle licenze nn. 445 e 574 (Caci D'Orsa Calogera) vi è contraddizione tra due sopralluoghi effettuati in epoche diverse (25. 9. 64 e 10. 11. 64).-

151

152

La norma dell'art. 1 R.E. è stata violata nei seguenti sei casi, ove le opere sono state realizzate prima del rilascio della licenza: lic. n. 697 (Cupani Calogero), lic. n. 685 (Pecoraro Amedeo), lic. n. 672 (Volpe Giovanni), lic. n. 589 (Caico Maria), lic. n. 574 (D'Orsa Caci Calogera), lic. n. 569 (Soc. T.A.S.). -

In taluni casi si è accertato che il progetto presentato e vistato dalla Sovrintendenza è difforme da quello presentato al Comune, il progetto del Comune prevede piani in più: lic. n. 612 (Cacicia Salvatore), lic. n. 594 (Navarra Gaspare). -

E' stato rilevato in tre casi che, pur essendo stato dichiarato dalla ditta di non far uso di conglomerati cdmentizi semplici od armati, in realtà poi trattavasi di costruzioni che prevedevano opere in c. a. , tantè che la Prefettura ha disposto la relativa ispezione: lic. n. 702 (Filippazzo Gerlandina), lic. n. 571 (Galvano Luigi), lic. n. 550 (Malogioglio Giovanni). -

In un caso il Sindaco ha rilasciato la licenza di costruzione, pur avendo espresso parere contrario, al riguardo; sia l'U/T.C. che la C.E. : lic. n. 566 (Malogioglio Giovanni).

Non si è fatto uso della procedura di legge richiamata dalla norma regolamentare (artt. 11 e 12) per la demolizione delle opere realizzate abusivamente nei seguenti casi: lic. n. 665 (Sutera Sardo Giuseppe), lic. n/644 (Ginex e Giardina), lic. n. 635 (Gallo Carraba Stefano - 6^ piano), lic. n. 632 (Tornabene Calogero), lic. n. 546 (La Paglia Gerlando), lic. n. 541 (Severino Salvatore - 7^ piano). -

152

153

Sono stati violati l'art. 20 (licenza n. 665 - Sutera Sardo Giuseppe), l'art. 42 (licenza n. 672 - Volpe Giovanni; licenza n. 658 - Cumbo ed Albano), l'art. 44 (licenza n. 626 - Pitraino e Principato).

Talora infine è stata rilasciata la licenza nonostante il denegato N. O. della Sovrintendenza (licenza n. 720 - Sciascia), o con N. O. , concesso dalla stessa Sovrintendenza, per un'altezza inferiore a quella in progetto (licenza n. 697 - Cupani Calogero). -

153

154

CAPO II^

SEZ.II^ - GENIO CIVILE

Con D.L. n.892 del 29.12.1945, l'abitato di Agrigento veniva incluso tra quelli da consolidare a cura ed a carico dello Stato contro il pericolo delle frane.

Ai sensi dell'art.6/bis della legge n.710 del 25.4.1938, negli abitati da consolidare, l'accertamento delle condizioni e della natura del terreno sul quale possono essere eseguite le nuove costruzioni e ricostruzioni era fatto caso per caso dall'Ufficio del Genio Civile. Il certificato di idoneità doveva essere allegato agli atti di progetto da sottoporsi all'esame della C.E.-

Per l'inosservanza, si applicavano particolari sanzioni previste per le costruzioni in zona dichiarata sismica con procedimenti d'iniziativa dell'Ufficio del Genio Civile.

L'Ufficio del G.C. di Agrigento, con nota n.7248 del 16.5.1956, segnalava - per la prima volta, almeno allo stato degli atti - al Comune la necessità di tale preventiva autorizzazione e pertanto lo invitava ad inviare prima dello esame della C.E. uno stralcio planimetrico della zona con la esatta ubicazione dell'edificio da costruire affinchè lo stesso Genio Civile potesse esprimere il proprio parere. Lo stesso Ufficio concludeva mettendo in rilievo che nei confronti dei contravventori avrebbe provveduto ad applicare le sanzioni previste.

Da una successiva corrispondenza, intercorsa sempre sull'oggetto, l'U.T.C. di Agrigento rimarcava che spesso l'Ufficio del Genio Civile rilasciava dichiarazioni di idoneità della

154

155

area destinata alla costruzione da parte dei privati con la condizione che eventuali calcoli di stabilità di muri di sostegno o altre strutture debbone venire approvate dallo U.T.C. prima della loro esecuzione.

La norma legislativa al riguardo, a detta del Comune ""non darebbe facoltà agli uffici tecnici del Comune di esaminare preventivamente ed approvare calcoli relativi a qualsiasi struttura interessante lavori eseguiti dai privati, nè di sorvegliare l'andamento dei lavori se non che per la parte che riguarda i compiti specifici del Comune"".

In tal modo l'U.T.C. di Agrigento denegava la propria competenza in tal senso ed avvertiva testualmente l'Ufficio del Genio Civile :""che non accetterà certificati con dichiarazioni condizionate sia all'approvazione preventiva di calcoli di qualsiasi struttura, sia al controllo dell'esecuzione delle strutture stesse da parte di questo Ufficio Tecnico"".

La normativa di cui alla legge n.710 del 25.4.1938 veniva intanto sostituita da quella della recente legge n.1684 del 25.11.1962, concernente provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

In tale legge, l'ultimo comma dell'art.2, prescrive che per gli abitati da consolidare con spesa a carico dello Stato, nessuna opera o lavoro può essere eseguita se non previa autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile.

Mentre per la legge del 1938 l'inosservanza delle disposizioni relative all'autorizzazione comportava l'applicazione

155

156

delle sanzioni previste per l'edilizia sismica , non altrettanto chiara è la normativa del sistema repressivo della successiva legge del 1962: il titolo III^ della recente legge relativo alla parte repressiva e sanzionatoria, tace (o meglio non è esplicito) sulla estendibilità delle sanzioni anche nei confronti dell'edilizia sugli abitati da consolidare.

La non chiara dizione normativa ha ingenerato equivoci nei rapporti tra Comune ed Ufficio del Genio Civile. Quest'ultimo Ufficio, confortato in ciò da una circolare diramata il 6.2.1963 dal Ministero LL.PP., sosteneva la applicazione della norme sanzionatorie di cui al titolo III^ della legge del 1962 unicamente alla edilizia ricadente in località sismiche ; mentre per quella ricadente in zone da consolidare dovevano applicarsi - su invito del Genio Civile e da parte del Comune - le sanzioni previste dallo art.32 della legge urbanistica.

La questione si è proposta in occasione della costruzione di un fabbricato di proprietà della ditta Moncada Gaspare per il quale il Genio Civile aveva rilasciato la prescritta autorizzazione.

Con nota n.1694 del 18.2.1965, il Genio Civile, constatato che la costruzione veniva a realizzarsi in difformità al progetto per cui era stata rilasciata la prescritta autorizzazione, invitava il Comune - dopo avere rimarcato che gli organi comunali non avevano dispiegato alcuna vigilanza - ad avvalersi delle facoltà di cui all'art.32 della legge urbanistica.

Il Comune controdeduceva all'assunto del Genio Civile con nota n.12534 del 21.4.1965 (allegato n.2bis), ove si argo- (92)

156

(92) L'allegato n. 2-*bis* citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1241-1243. (N.d.r.)

menta per la piena applicabilità del Titolo III^ della Legge del 1962 anche per gli abitati da consolidare e mette in risalto l'incongruità del richiamo all'art. 32 della legge urbanistica posto dal legislatore a tutela unicamente di finalità estetico-igienico-urbanistiche e non anche a tutela delle norme relative alla buona tecnica costruttiva. E'evidente che la preventiva autorizzazione del Genio Civile ubbidisce ad esigenze di buona tecnica costruttiva, in riferimento ad esigenze superiori di incolumità pubblica . Il Comune pertanto riteneva competente per definizione unicamente il Genio Civile per le repressioni concernenti le violazioni delle autorizzazioni preventive rilasciate per gli abitati da consolidare.

Dal prosieguo della corrispondenza emerge che l'Ufficio del Genio Civile non déflette dal suo punto di vista ; mentre il Comune con nota del 19.6.1965 nel ribadire la propria interpretazione della legge del 1962 concludeva testualmente : ""In conseguenza, poichè trattasi di materia delicata a cui possono essere collegate responsabilità anche penali, ad esimere dalle quali non basta invocare opinioni, seppure autorevoli, questa Amministrazione, ferma l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, continuerà ad informare codesto Ufficio delle eventuali violazioni della legge ed a informare l'A.G. perchè questa, alla quale spetta in definitiva l'interpretazione delle norme giuridiche, possa provvedere nel modo più conveniente"".

La corrispondenza tra i due uffici si conclude con la nota n.7135 del 2.7.965 con la quale il Genio Civile confer-

157

158

mava la propria tesi interpretativa della legge 1962 per come già detto e concludeva : ""che il Comune resta responsabile di eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi per la mancata applicazione delle norme contenute nel citato articolo 32 della legge 1150 del 17.8.1942"".

Da quanto sopra, appare, errata l'interpretazione voluta dare dal Genio Civile di Agrigento al Titolo III^ della Legge del 1962, giacchè una interpretazione che soddisfa la logica giuridica fa ritenere che tale sistema di norme repressive invece sia pienamente applicabile anche agli abitati da consolidare, - atteso che il carattere generale ed il fine cui mira la legge (l'incolumità pubblica) non permette una simile interpretazione restrittiva che il legislatore (trattandosi di norme imperative e di ordine pubblico) avrebbe rimarcato. D'altronde le disposizioni repressive di cui all'art.32 della legge urbanistica hanno intima correlazione con le violazioni di norme urbanistiche ed è contrario (ai principi dello Ordinamento giuridico) che si faccia ricorso ad interpretazione analogica consentendo l'applicabilità di tale disposizione a violazione di qualsiasi altra legge.

Ciò posto, appare strano l'atteggiamento assunto dal Genio Civile di Agrigento nella vicenda e l'insistenza in una tesi interpretativa basata più che altro in cavilli giuridici che mal si conciliano con le funzioni di un ufficio tecnico investito istituzionalmente di compiti di controllo sulla buona tecnica costruttiva delle opere pubbliche e private della provincia ; compiti superiori di controllo dei quali pertanto non poteva volontariamente spogliarsi e che assumono importanza rilevantissima in un abitato dichiarato franoso e quindi soggetto ad opere di consolidamento.

158

159

Ancora più grave è l'affermazione contenuta nella nota n.7135 del 2.7.1965, già riportata, con la quale il Genio Civile ritiene soltanto il Comune responsabile di eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi per la mancata applicazione delle norme contenute nel citato art.32 della legge urbanistica. Nulla consente di abdicare in tal modo ai propri compiti istituzionali e declinare le propeie responsabilità.

L'interpretazione data dal Comune e le sollecitazioni rivolte in tal senso dovevano essere colte senza ulteriori indugi al fine di eserciatare siffatti controlli con la dovuta energia e particolare competenza giacchè la situazione edilizia già a quell'epoca era grave. Tale asserto è d'altronde suffragato da una nota descrittiva geologica dell'abitato di Agrigento e redatta dal Servizio Geologico d'Italia nel 1957. Tale nota, premesso che Agrigento è costruita quasi per intero su un lembo di calcari arenacei conchigliari del Calabriano, rileva l'intenso sviluppo edilizio della città "che ha portato a costruire edifici di rispettabile altezza e quindi di notevole peso, anche sulle argille, plioceniche, che rappresentano lo appoggio dei predetti calcari conchigliari." e sottolinea "....tale fatto, che ha luogo tra l'abitato e la stazione di Agrigento bassa non può peraltro ritenersi molto commendevole, perchè è evidente il pericolo che tale nuovo peso rappresenta in un equilibrio di per se assai poco stabile e la facilità con cui è possibile che si stacchino nuove pericolose frane in aggiunta a quella preesistente." "

Talè situazione era ben nota al Genio Civile, che con nota n.12351 del 6.5.1961, nel rilasciare in via del tutto

159

169

eccezionale la dichiarazione condizionata di idoneità dell'area per un edificio in via Imera, invitava il Comune ""a non richiedere per l'avvenire attestati di idoneità per aree ricadenti nella via Imera ed in generale nella zona a nord dell'abitato interessata da movimenti franosi...."".-

Risulta invece che dal 1961 ad oggi siano state rilasciate un gran numero di dichiarazioni condizionate d'idoneità dell'area.

A tal proposito si citano casi esemplificativi :

1) - Boscano Nicolò - Via Imera - Costruzione fabbricato di n.7 elevazioni - N.O. del Genio Civile condizionato (nota n.4833 del 22.5.1965)

2) - Anania Giuseppe - Via Imera - Costruzione fabbricato di n.7 elevazioni - N.O. Genio Civile condizionato - (Nota n.6561 del 20.6.1965)

3) - Patti Pietro - Via Imera - Costruzione edificio a n.7 elevazioni - N.O. Genio Civile condizionato - (nota del 6.5.1961)

4) - Terrazzino Salvatore - Via Imera - Costruzione fabbricato n.7 elevazioni - N.O. condizionato Genio Civile - (nota n.6618 del 25.6.1964)

5) - Tuttolomondo Giuseppe - a valle della via Imera - costruzione fabbricato n.7 elevazioni - N.O. Genio Civile condizionato - (Nota n.12780 dell'8.11.1962).

6) - Capraro Vincenza - Pesante Santo - Via Imera - costruzione fabbricato n.6 piani - N.O. condizionato Genio Civile (nota n.2830 del 31.3.1964).

160

7) - Boscarino Paolo ed altri - a valle della via Imera - costruzione di un edificio di n.5 elevazioni oltre ad un seminterrato - N.O. del Genio Civile condizionato (nota n.12888 del 17.1.1966)

8) - Proietto Vincenzo e Montana Lampo Gerlando - Via Imera - Costruzione edificio n.5 elevazioni - N.O. Genio Civile condizionato (nota n.6086 del 12.6.1964)

9) - Brucceri Salvatore - Via Quadrifo Spina-Santa - costruzione fabbricato n.4 elevazioni - N.O. Genio Civile condizionato (nota n.13567 del 21.12.1964)

10) - Sanfilippo Francesca - Via Imera - costruzione fabbricato a 3 elevazioni - N.O. del Genio Civile condizionato (nota n.3535 del 26.4.1965).

Sarebbe stato invero opportuno che il Genio Civile subordinasse il rilascio di siffatte autorizzazioni all'effettiva realizzazione delle condizioni prescritte. Il metodo generalizzato di rilascio di autorizzazione condizionate sollevava automaticamente il Genio Civile dal controllo della rispondenza delle opere alle condizioni prescritte, che venivano semplicemente riportate nel testo della licenza di costruzione : in tal modo veniva ad essere responsabile di tale rispondenza sic et simpliciter il solo Comune.

D'altronde è appena il caso di soggiungere che il Comune male ha fatto a recepire tali condizioni che per il solo fatto di essere recepite in un apposito atto formale (licenza di costruzione) rendevano interamente responsabile il Comune stesso dell'attuazione o meno delle condizioni per come erano poste. In verità il Comune poteva denegare il rilascio della

licenza fintantochè si accertava che il privato non ottemperasse separatamente alle condizioni poste dal Genio Civile in sede di rilascio del certificato di idoneità dell'area. Un atteggiamento cautelativo dimostrato in tale occasione dal Comune avrebbe evitato sconsiderate assunzioni di responsabilità che invece dalla realtà dei fatti sono state assunte con ovvia dimostrazione della faciloneria con cui si procedeva nella trattazione di pratiche oosì delicate.

Si è avuto modo di accertare invero che, anche nelle altre zone dell'abitato sono state rilasciate dichiarazioni condizionate d'idoneità dell'area. Ciò caratterizza quindi una costante ricerca di esonero di responsabilità da parte del Genio Civile e la insistenza nella nota tesi interpretativa della legge del 1962 a carattere probatorio.

Per completezza, l'Ispezione non può tralasciare di fornire un elenco di ditte che hanno ottenuto regolare certificato di idoneità condizionato in zone per lo più interessate dal recente movimento franoso.

1) Sciarrabba Calogero - progettista Ing. Vaiana Alfonso- edificio di n.6 elevazioni in via Dante - 11.11.64 N.O. condizionato del Genio Civile - 20.4.1966 licenza di costruzione n.689

2) Ditta Mah_tese Calogero - Progett.Ing. Accardi Francesco - edificio di n.3 elevazioni a sud e n.2 elevazioni a nord in via circonvallazione sud. - 21.3.1961 N.O. condizionato del Genio Civile - 25.6.1962 viene rilasciata licenza edilizia.

163

3) - Ditta Posante e Zambuto - Prog.Ing. Alfonso Spitali edificio di n.6 elevazioni in via Madonna degli Angeli- 15.12.1964 - N.O. del Genio Civile - 30.5.1965 N.O. del Genio Civile - 23.6.1965 licenza edilizia n.529

4) - Ditta Laurivella Salvatore e fratelli Li Causi - prog. Ing. Gaetano Fabiano - edificio di n.7 elevazioni in Via Dante - 8.6.1966 N.O. condizionato del Genio Civile - 22.11.1966 licenza di costruzione n.639 intestata a f.lli Li Causi.-

5) - Ditta Pullara Salvatore - prog.Geom.Pullara Gerlando - edificio di n.4 elevazioni in Via Circonvallazione sud- 13.5.1961 N.O. condizionato del G.C. in ordine al progetto principale.- 4.1.1961 licenza edilizia per il I^ e II^ piano.- 31.5.1965 licenza ed.n.510 per il III^ e IV^ piano

6) - Ditta Nobile Angelo - progettista Ing. Alfonso Spitali - edificio di n.7 elevaz. in via S.Stefano - 31.8.65 N.O. condizionato del G.C. - 22.1.1966 licenza di costruzione n.640 - ditta

7) - Ditta Montana Settimo - prog.Ing.Vincenzo Cusumano - edif. di n.8 elevaz. in via Dante - 3.7.1964 N.O. condizionato del G.C.- 12.6.1965 licenza di costruzione n.520

8) - Ditta Ataardo Calogero - prog.Geom.Angelo Alaimo - edif.n.2 elevazioni in via circonvallazione sud.- 20.10. 1960 N.O. G.C. - 1.12.1960 viene rilasciata licenza edilizia - 16.1.1963 la ditta chiede il rinnovo della licenza rilasciata in data 1.12.1960-

9) - Ditta Analfino Michele - prog.Ing.Gaetano Fabiano -edif. n.6 elevazioni in via Porto Empedocle - 6.8.965 N.O. condizionato del G.C.-15.2.1966 licenza di costruz.n.656.-

163

10) - Ditta Natalello Francesca - prog.Ing.Alfonso Spitali edificio di n.7 elevaz.in via Circonvallazione sud (ora via Dante) - 20.6.1964 N.O. condizionato del G.C. - 4.3.965 licenza ediliz.n.461;-

11) - Ditta Sutera Sardo - prog.Arch.Emanuele Matinella Edif.di n.8 levaz. in via Circonvallazione sud.- 9.12. 1958 N.O. del G.C.- 10.1.1963 licenza di costr.n.76 che sostituisce a tutti gli effetti la licenza precedentemente rilasciata in data 19.10.1960-

12) - Ditta F.lli Sodano - prog.Ing.Alfonso Spitali - edif. di N.7 elevazioni in via Dante - 4.4.1963 N.O. condizionato del G.C. - 8.2.1964 licenza di costr.n.224- 5.9.1964 licenza di variante n.312 - 25.11.1964 licenza n.405 per la sopraelevazione fino al quarto piano rispetto alla via Porto Empedocle.

13) - Ditta Landolina Antonino - Prog.Ing.Alfonso Spitali- edif. di n.4 elevazioni in via Porto Empedocle e n.8 dalla parte opposta - 9.4.1965 nulla osta condizionato del G.C. - 29.4.1966 licenza di costr.n.695.-

14) - Ditta Salemi Pasquale - prog.Ing.Alfonso Spitali - edif.di n.3 elevaz. in via S.Stefano - N.O. condizionato del G.C. in data 1.9.1962 - 7.11.1962 licenza di cost. n.59

15) - Ditta Triassi Filippo - prog.Ing.Argento Filippo - edif. di n.7 elevaz. in via Dante - 10.2.1965 N.O. condizionato del G.C.- 16.9.1965 licenza n.580 fino a mt.24,80 di altezza.

16) - Ditta Licata Salvatore - prog.Ing.Alfonso Vaiana - edif. di n.7 elevaz.in via Dante - 23.10.1963 N.O. condizionato del G.C.-9.11.1964 licenza ed. n.362.

17) - Ditta Analfino Michele - prog. Ing. Alfonso Vaiana - edif. di n.9 elevaz. in via Sottobibbirria - 5.9.63 N. O. condizionato del G.C. - 8.2.1964 licenza ed.n.226 fino a quattro elevazioni - 27.5.1964 lic. ed.n.256 fino a 7 elevazioni - 18.11.1964 lic. n.390 fino a 9 elevazioni.

18) - Ditta Noto Campanella Alfonso - prog. Ing. Alfonso Vaiana edif. di n.7 elevaz. in via Sottobibbirria - 25.6. 1964 N.O. condizionato del G.C. - 16.12.1964 licenza di costruzione n.412.

19) - Ditta Carbone Calogero prog. Geom. Mario Alletto edif. n.3 elevaz. in via Anface - 22.12.1959 N.O. del G.C. - 8.3.960 viene rilasciata licenza di costruzione

20) - Ditta Mallia Giovanni - prg. Ing. Alfonso Spitali - edif. di n.7 elevaz. in via Madonna degli Angeli - 20.6.1964 N.O. condizionato del G.C. - 9.10.1964 licenza di costruzione n.340.- 8.1.1966 licenza di variante n.619.-

21) - Ditta Piazza Antonio - prog. Geom. Papia - edif. di n.3 elevaz. in via S.Stefano - 18.3.1965 N.O. condizionato del G.C. - 10.1.1966 licenza edilizia n.361.-

22) - Ditta Mezzano Ottavio e Bruccoleri Giuseppe - prog.Ing. Alfonso Spitali - edif. n.7 elevazioni in via S.Stefano. 12.8.1964 N.O. condizionato del G.C. - 27.10.1964 licenza edilizia n.356

23) - Ditta Lino Salvatore - prog. Ing. Aldo Sciascia - edif. di n.5 elevazioni in via Circonvallazione sud.- 20.8.9 N.O. condizionato del G.C.- 6.3.1961 viene rilasciata licenza edilizia - 22.3.1961 lic. edil. fino al V^piano 8.3.1962 licenza di sopraelevazione fino al 7^piano (mt.25)

166

CAPO II^

SEZ.III^ - SOVRINTENDENZA

Si premette la considerazione - prima facie ovviache la Sovrintendenza è istituzionalmente chiamata a svolgere un compito di attenta custodia di determinati valori culturali. Pertanto l'attività di tale ufficio deve essere strenuamente volta ad un assoluto rispetto della legislazione vigente in materia di BB.NN. e di vincoli panoramici.

Tuttavia sembra all'Ispezione - almeno per taluni casi - che l'attività della Sovrintendenza sia stata viziata da atteggiamenti di incertezza e contraddittorietà laddove invece necessitavano prese di posizione autorevoli e chiare.

Suscita notevoli perplessità l'atteggiamento talora assunto dal rappresentante dell'ufficio "de quo" in sede di C.E. : talora il rappresentante della Sovrintendenza all'atto della votazione si astiene, anzichè esprimere un voto contrario avente se non altro un valore di condanna morale (vedasi edifici Mirabile-Riggio, Salemi Salvatore - Via Porta di mare, ecc).

Anche censurabile è l'atteggiamento del funzionario laddove questi manifesta atteggiamenti non univoci ingenerativi di dubbi.

Un comportamento incerto della Sovrintendenza è da ravvisarsi, ad esempio, per quanto appresso : sul progetto Lumia-Morgante, la Sovrintendenza concede tre nulla osta, che in re-

166

lazione alle varianti presentate, si pongono in diretto contrasto con le norme del R.E. e della legge sulla tutela delle Bellezze Naturali della cui osservanza è depositaria appunto la stessa Sovrintendenza.

Nel primo nulla osta, non esistente agli atti del fascicolo, il limite di altezza verrebbe fissato in mt.25,00.

Il 24.10.1963 tale limite viene ridotto a mt.23,70.
Il 14.11.1964 l'Ufficio in argomento,a seguito di presentazione da parte della Ditta di un altro progetto di variante, eleva tale limite a mt. 29,10, nonostante che la eseguenda costruzione venga a porsi in una posizione di diretto contrasto rispetto all'acrocoro della rupe Atenea, impedendone la visuale dalla Valle dei Templi : cosa d'altronde fatta rilevare dal Prof. Zirretta in sede di esame del progetto da parte della C.E. nella seduta del 4.12.1958. Per il Prof. Zirretta l'altezza di mt.25 consentibile a giudizio degli altri componenti della C.E. era eccessiva perchè appunto limitava - come detto - una veduta panoramica che invece era da garentire.

Sarebbe poi auspicabile che i nulla osta della Sovrintendenza fossero non generici come è stato fatto finora :"salvo l'applicazione del R.E.",giacchè tale formula ha sempre ingenerato nel Comune il convincimento di potere prescindere dai limigi di altezza, visto che i progetti che ottenevano il nulla osta di sovente prevedevano una altezza superiore a quella massima consentita. Una formulazione più rigorosa del nulla osta ed attinente solo al caso sottoposto all'edame non avrebbe forse permesso la possibilità di equivoci dovuti per lo più ad interpretazioni interessate.

168

CAPO III^

PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE E ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

Non si può dire in verità hhe l'irregolare ed illegale sviluppo edilizio non abbia talore indotto il Comune a porvi rimedio ed in tal senso infatti sono stati curati e promossi i necessari provvedimenti, anche al fine di perseguire i responsabili e di contenere gli abusi.

In tale attività - peraltro obbligatoria - però il Comune non ha sempre trovato la necessaria incentivazione da parte degli altri organi superiori interessati, talchè anche nei casi in cui il Comune, uscendo da una posizione rinunciataria, poneva in evidenza la posizione illegale ed abusiva degli edifici segnalati, gli Uffici competenti all'adozione dei provvedimenti conseguenti, si pronunciavano talora non già per una condotta rigorosa perseguente l'abuso, ma per la definizione in sanatoria, al fine di ""contenere le demolizioni al minimo indispensabile"".

Un atteggiamento più intransigente del Provveditorato OO.PP avrebbe forse indotto il Sindaco ad avvalersi più di sovente della facoltà di cui all'art.32 della legge urbanistica, almeno per i casi più gravi.

Non si può poi disconoscere che sull'argomento un ulteriore remora è stata in un certo qual modo favorita dalla circolare dell'Assessorato regionale per lo Sviluppo Economico che allungava i tempi istruttori delle pratiche per la demolizione degli edifici abusivi.

168

169

Infatti con circolare n.008 del 6.10.1965 detta amministrazione regionale nel dettare istruzioni ai Sindaci dei Comuni dell'Isola, stabilisce tra l'altro che il parere di cui al terzo comma dell'art.32 della legge 27.8.1942, n.1150 deve essere richiesto alla Sezione Urbanistica Compartimentale del Provveditorato alle OO.PP; tramite l'Assessorato.

La remora introdotta dalla superiore circolare consiste nel fatto che mentre prima il Comune si rivolgeva direttamente alla Sezione Urbanistica per il parere, a seguito di tale circolare, il Comune deve rivolgersi allo Assessorato, il quale, a sua volta, scrive alla predetta Sezione urbanistica, con conseguente ritardo nella definizione della pratica, ritardo che ovviamente si risolve a favore della impresa la quale, nelle more, continua la esecuzione dei lavori.

Si riprende l'argomento indicando qui appresso le denunzie sporte dal Comune alla Sezione Urbanistica del Provveditorato OO.PP. di Palermo per la promozione del provvedimento di demolizione ex art.32 della legge urbanistica 17 agosto 1942 e per le quali denunzie, anzichè del parere per la demolizione ne è stata suggerita la definizione in sanatoria.

Rione Sotto-gas

1) - Zambuto Calogero di Gerlando

In data 11.3.1956 presenta il progetto per i lavori di ampliamento del proprio immobile - In data 29.3.1955, l'Ufficio di Polizia Urbana eleva contravvenzione a carico della predetta Ditta dato che ""i lavori sono stati iniziati prima dell'inoltro del progetto stesso"". In data 21.12.1955, l'Amm.ne com.le

169

diffida la ditta stessa a demolire l'opera iniziata abusivamente.

Il 30.1.1956 anche la C.E. esprime parere contrario, perchè le opere - "che peraltro non rispondono a requisiti d'igiene e sanità" sono state iniziate prima della concessione della licenza edilizia.

In data 6.4.1956, il Comune interessa la Sezione Urbanistica del Provveditorato OO.PP., per la demolizione delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'art. 32 della legge urbanistica.

Il 29.5.1956, la predetta Sezione a seguito di sopraluogo accerta che "l'abuso costruttivo viene a turbare l'equilibrio urbanistico del rione Sotto-Gas, costituente la naturale zona di espansione di Agrigento". E, pur ammettendo che l'opera è da considerare abusiva, e, pertanto è da perseguire, conclude invitando il Comune, ""al fine di agevolare una sollecita definizione della questione sia pure in sanatoria"", ad accelerare i tempi per lo studio e la redazione del piano di espansione diaria costruttiva del rione Sotto-Gas, onde mettere questa Sezione in condizione di adeguare gli inevitabili provvedimenti di demolizione alla realistica situazione che scaturirà dall'applicazione del citato piano, contenendo dette demolizioni al minimo indispensabile.

In tal modo non solo viene sviato il motivo principale della richiesta del Comune (richiesta che era stata avanzata unicamente per promuovere il parere per la demolizione) ma la stessa Sezione suggerisce al Comune la possibilità di una definizione sia pure in sanatoria, al fine di contenere le demolizioni al minimo indispensabile.

179

Alla stessa conclusione (definizione in sanatoria) contestualmente (lettera del 29.5.1956) perviene la predetta Sezione Urbanistica per la demolizione delle costruzioni abusive realizzate.

I casi in questione sono :

- ALAIMO Calogero di Calpgero
- CAMILLERI Giuseppe fu Calogero
- MONTANO Antonio fu Raimondo
- CIULLA Francesco
- VASSALLO Carmelo di Gerlando
- PACE Gerlando
- GIANETTA Salvatore
- GRILLO Salvatore

Si citano altri casi di richeste del Comune avanzate ex art.32 l.u

- Ditta GALLO CARRABBA Stefano - Via Giovanni XXIII^

In data 18.1.1965, viene presentato un progetto per la costruzione di un edificio composto da uno scantinato, piano terra e di 4 elevazioni, per un'altezza complessiva di m.17,40.

Poichè la zona in cui ricade detto edificio è la zona 4/b a villini, l'altezza massima non può essere superiore a mt. 12,00.

Il 27.4.1965, il Geom. Cardella esegue sopraluogo, eccependo la violazione dell'art.86 R.E., per quanto riguarda il limite di altezza.

Il 5.5.1965 viene eseguito altro sopraluogo nel quale si pone in evidenza la necessità della eliminazione dggli sbalzi ricadenti su area demaniale.

Per gli sbalzi viene stabilita la eliminazione dal progetto.

172

Il 18.5.1965, la C.E. da parere per una autorizzazione non superiore ai mt.12,00 mentre si esprime favorevolmente per la deroga.

Il 12.6.1965, viene rilasciata, in tal senso, la relativa licenza edilizia. Il 18.2.1966, da un sopraluogo eseguita dai Geom. Carreca ed Alaimo viene accertato che la ditta Gallo ha iniziato i lavori di sopraelevazione del IV^ piano (V^ piano fuori terra), senza la relativa licenza edilizia. Le opere abusive consistono nella sola costruzione dei pilastri in c.a. fino all'altezza dell'imposta del solaio e la costruzione delle casseforme di legno per il getto delle travi di collegamento.

In data 19.2.1966 viene emessa ordinanza di diffida dal proseguire i lavori e di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il 30.3.1966, poichè la ditta non ha provveduto alla demolizione, il Comune interessa l'Assessorato regionale per lo sviluppo economico perchè venga promosso il parere di rito riservato alla Sezione Urbanistica (art.32, 3^ comma della legge urbanistica).

Il 6.5.1966 l'Assessorato rimette la relativa pratica alla competenza del Provveditorato ai fini dell'emissione del relativo parere necessario per l'adozione del provvedimento di demolizione delle opere abusive.

Il 22.6.1966 viene eseguito altro sopraluogo dai Geom. Alaimo e Carreca. Viene così accertato che la ditta ha continuato i lavori di sopraelevazione del V^ piano fuori terra ed inoltre ha iniziato la costruzione della VI^ elevazione, i cui lavori consistono nella sola pilastratura.

172

Il 22.6.1966 il Sindaco emette altra ordinanza di diffida a demolire le opere abusive nel termine di gg.30 dalla notifica, avvenuta il 1.7.1966. Il termine è trascorso infruttuosamente. In data 11.7.1966 il Provv.to alle OO.PP. interessato dall'Assessorato reg.le allo Sviluppo Economico - fa presente al Comune la necessità dell' acquisizione di alcuni atti.

Il 12.9.1966, il Comune rimette detti atti alla Sezione Urbanistica del Provveditorato, facendo presente che i lavori abusivi non sono stati mai interrotti.

E', infatti, in fase di realizzazione anche la sesta elevazione.

Il Provveditorato in data 19.10.1966 - trasmette allo Assessorato regionale Sviluppo Economico il parere ex art. 32 della legge urbanistica. La nota di trasmissione viene inviata per conoscenza anche al Comune. A detta nota,però, non risulta allegata la copia dello stesso parere, il cui contenuto, - positivo o negativo - è tutt'ora sconosciuto alla amministrazione comunale.

Sta di fatto, però, che la lungaggine della istruttoria, i tempi dei vari interventi svolti in epoche varie e tra loro distanti hanno permesso alla ditta di ultimare i lavori di costruzione delll edificio completando anche le opere di rifinitura. L'edificio oggi è interamente abitatp ; si sono realizzate sei elevazioni ,delle qualbne risultano abusive due e cioè il quarto ed il quinto piano.

Se si pensa, infatti, che il Comune ha interessato l'Assessorato regionale Sviluppo Economico fin dal 30.3.1966, quando cioe le overe abusive erano ancora nella loro prima

173

174

fase (soltanto posa dei pilastri) e che il Provveditorato ha emesso il parere (ex art.32, 3^ comma l.u.) soltanto il 19.10.1966, si hanno buone ragioni per concludere che il Comune nell'opera di repressione degli abusi non ha avuto quell'indirizzo che sarebbe stato molto opportuno dare al fine di una susseguente condotta improntata a rigorismo.

Gli uffici superiori non hanno evaso la pratica con adeguata sollecitudine, sopratutto se si considera che invece sollecitudine od addirittura immediatezza si richiedeva al fine di evitare il proseguimento delle opere abusive, che, se contenute entro certi limiti, avrebbero ovviamente reso di più facile realizzazione la demolizione.

- Sorelle MENDOLIA - Via Porta di mare -

In data 16.11.1964, le Sorelle Mendolia presentano un progetto per la costruzione di un fabbricato composto da n.4 elevazioni, in via Porta di mare.

Il 19.5.1965 la C.E. dà parere favorevole a condizione che gli aggetti vengano ridotti da mt.1,60 a mt.1,00.-

Il 7.7.1965 viene rilasciata la licenza edilizia alla condizione imposta dalla C.E.- In sede di esecuzione dei lavori, la ditta realizza gli aggetti per una larghezza di mt.1,60 anzichè di mt.1,00 - Il Comune, a tal punto, emette ordinanza di sospensione delle opere. - Il 25.3.1966, la ditta viene diffidata a demolire le opere abusivamente costruite :tale diffida - come la prima - non sortisce alcun effetto.

Il 2.4.1966 il Comune si rivolge all'Assessorato reg.le per lo Sviluppo Economico perchè promuova il parere ex art.32 3^ comma della l;u.ai fini della demolizione.

174

175

Il 1^/8/1966 il predetto Assessorato trasmette gli atti al Provveditorato OO.PP. per il parere di competenza. Il 19.10.1966 la Sezione urbanistica con una nota pervenuta all'U.T.C. il 26.10.1966, chiede alcuni atti necessari al fine dell'adozione del parere ex art.32, 3^ comma l.u.-

Anche in tale occasione, il Comune, pertanto, non trova un necessario sollecito indirizzo al fine di stroncare sul nascere la costruzione di opere abusive.

La Ditta, intanto, continua i lavori, aggravando evidentemente la propria posizione, ma soddisfacendo vieppiù i propri interessi e rendendo in tal modo sempre più difficile la esecuzione di un eventuale provvedimento di demolizione.

Sarebbe, pertanto, opportuno che venissero emanate delle disposizioni indicative degli atti da allegare alle richieste di parere ex art.32, terzo comma della l.u., ai fini della più sollecita definizione di queste pratiche, essendo, in tale settore, molto importante che alla richiesta del Comune, segua immediatamente, ove ne ricorrano i presupposti, il conseguente provvedimento di demolizione.

- SALSEDO Alfonso - Via Privata Picone -

Il 2.10.1959 la Ditta Alfonso Salsedo presenta apposito progetto per l'ampliamento e la sopraelevazione di un fabbricato di sua proprietà in via privata Picone. Tale progetto che prevede la costruzione di un magazzino al piano terra e n.2 elevazioni, aveva già ottenuto il N.O. della Sovrintendenza ai Monumenti il 1°.8.1959.

Il 17.2.1960 la C.E. esprime parere favorevole.

175

176

Il 14.7.1960 il Genio Civile dichiara l'area non idonea alla costruzione progettata, trovandosi nelle immediate vicinanze di un dirupo mancante delle opere di protezione e di consolidamento.

La licenza edilizia, pertanto, non viene rilasciata.

Il 18.6.1963 l'U.T.C. accerta che la Ditta Salsedo ha ugualmente iniziato i lavori ed in pari data procede alla notifica della diffida di sospensione dei lavori, alla quale però la ditta stessa non ottempera.

Il 4.3.1964, alcuni cittadini notificano al Comune atto dichiaratorio e lo invitano ad adottare i provvedimenti ex art.32, 3^ comma l.u., - Il 21.3.1964, e quindi dopo un anno dall'accertamento dell'inizio abusivo dei lavori, la amministrazione com.le interessa la Sezione Urbanistica per il competente parere ai fini della demolizione.

Il 25.5.1964 l'Ing. Giuseppe Rizzica appositamente incaricato dalla Ditta Salsedo presenta al Provveditorato una relazione sulla natura geologica del terreno sucui deve insistere la sopraelevazione in argomento, concludendo che la esistente fabbrica Salsedo dà piena garanzia di stabilità e che con la esecuzione di alcune opere, può bene effettuarsi l'ampliamento progettato.

Il 18.6.1964 il suddetto Ing. Rizzica nella sua qualità di tecnico assistente la ditta Salsedo, presenta una relazione aggiuntiva nella quale conclude affermando che la esecuzione di altri accorgimenti - che vengono indicati - renderanno sicuramente stabile il fabbricato Salsedo.

Il 18.6.1964, il Genio Civile - interessato in merito dal predetto Ing. Rizzica, - esprime il parere che la stabilità del

fabbricato in ampliamento può essere assicurata eseguendo le opere suggerite dal Rizzica stesso.

Il 10.10.1964 la questione viene sottoposta allo U.T. del Provveditorato OO.PP., il quale concorda con il parere dell'Ufficio del G.C. prescrivendo ulteriori opere.

Il 12.1.1965, la Sezione Urbanistica - in risposta alla richiesta del parere del Comune per la demolizione delle opere abusivamente costruite - conclude che il fabbricato Salsedo può sussistere in quanto è conforme alle norme del R.E. e pertanto il Comune di Agrigento potrà rilasciare la licenza di costruzione dopo che la Ditta, sotto la sorveglianza del Genio Civile avrà eseguito le opere di consolidamento proposte dall'Ing. Rizzica con le prescrizioni suggerite dall'U.T. del Provv.to OO.PP. -

Il 19.6.1965 l'Ufficio del Genio Civile comunica al Comune che la ditta ha eseguito le opere suggerite dalla Sezione Urbanistica e, pertanto dà il proprio N.O. per il rilascio della licenza edilizia.

L'11.2.1966, l'U.T.C. dà parere favorevole per il rilascio della licenza sulla base di quanto sopra ed in relazione anche al fatto che il Salsedo era stato assolto dal Pretore di Agrigento in quanto l'imputazione a carico gli non costituisce reato, avendo egli avuto approvato il progetto il 17.2.960 ed il mancato ritiro della licenza edilizia non può costituire violazione della legge urbanistica. (Sentenza del 23.4.1964).

Il 4.3.1966 viene data la licenza in sanatoria. La licenza, cioè, è stata concessa in sanatoria dopo che il Genio Civile dà il N.O. sulla idoneità dell'area a seguito di favore-

177

vole pronunzia del Provveditorato OO.PP. che pure era stato interessato per la demolizione delle opere abusivamente costruite;

Geom. AGRO' - D'ALEO Lorenzo ed altri - Via Imera -

In data 18.9.1960 la Ditta presenta un progetto per la costruzione di un fabbricato di otto piani, oltre il piano terra.

Il 26.9.1960 il Sindaco emette ordinanza di sospensione dei lavori iniziati senza la prescritta licenza (costruzione di un muro di sostegno).

Il 5.10.1960 la C.E. esprime parere favorevole a condizione che per la maggiore altezza ai mt.25,00 venga adottata apposita deliberazione della G.M..-

Il 23.1.1961, il Comune, poichè l'ordinanza suddetta non è stata eseguita interessa la Sezione Urbanistica del Provv.to OO.PP. al fine dell'adozione del parere di competenza ex art.32 3^ comma l.u.-

Il 16.2.1961, la Sezione nel far presente che "allo stato degli atti non è dato conoscere a quali specifiche norme costruttive ha contravvenuto la Ditta Agrò con la realizzata costruzione oltre a quella palese di avere iniziato i lavori senza la prescritta autorizzazione", conclude, richiedendo alcuni atti. Agli atti del fascicolo però non vi è traccia della risposta del Comune.

Il 9.8.1962 la stessa Sezione Compartimentale, nel porre in evidenza le irregolarità segnalate dal Comune con il progetto del 23.1.1961 conclude che l'edificio opportunamento ridimensionato in osservanza alle norme del R.E. e di igiene e sanità

178

possa sussistere : "ciò potrà attuarsi mediante l'approvazione in sanatoria di apposito progetto e previo elevazione di multa di L.400.000, ai sensi della legge 12.7.1961,n.603, alla Ditta resasi palesemente contravventrice alle norme in vigore".

- Ditta INGUANTA Calogero - costruzione di un edificio nella via Imera.

Nel 1963 la Ditta Inguanta inizia la costruzione di un edificio composto da un piano terra e n.5 elevazioni, senza la prescritta licenza edilizia.

In data 8.8.1963 il Comune emette ordinanza di sospensione dei lavori. Il 28.10.1963 viene presentata al Comune apposita istanza corredata dal relativo progetto per la approvazione in sanatoria.

Il 23.5.1964 il Genio Civile fà presente al Comune che non può essere rilasciata la dichiarazione di idoneità dell'area in quanto l'edificio (composto da un piano terra e n.5 elevazioni) è stato già abusivamente realizzato.

Il 25.6.1964 con nota n.24188, il Comune interessa la Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. per il parere di cui all'art.32, 3^ comma l.u.-

In data 27.1.1965 la predetta Sezione con rapporto n.610 constatando che il Genio Civile con nota n.9745 del 20.10.64 ha posto in evidenza che il terreno di sedime dell'edificio può ritenersi sufficientemente idoneo, esprime il parere secondo cui il fabbricato de quo può sussistere in quanto conforme alle norme del regolamento edilizio e pertanto conclude che il Comune potrà rilasciare la licenza di costruzione dopo che il Genio Civile avrà accertato che siano state eseguite le opere proposte dallo stesso Ufficio, a consolidamento del fabbricato.

179

180

[illegible]

CONCLUSIONE PARTE II^

Preliminarmente si ritiene opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sul comportamento del privato (costruttore, progettista, direttore dei lavori) in tutta la vicenda edilizio-urbanistica. Non si è riservata in questa parte un'apposita trattazione alla attività del privato , giacchè, anche se tale attività di sovente travalica i limiti assegnati al privato stesso dalla licenza edilizia, tuttavia non si può negare che un'attività abusiva non sia stata per lo più incentivata dal comportamento omissivo degli organi pubblici preposti alla tutela dell'attività edilizia.

Come si è avuto modo di intravedere nella trattazione diffusa dei casi riportati al capitolo I^,vi è stata una corsa indisturbata a sempre maggiori profitti, facilmente conseguibili con la edificazione di fabbricati assurdamente elevati, con la realizzazione di ambienti piccoli e quindi di un numero maggiori di appartamenti per piano (si cita l'esampio della costruzione di Vita Gaetano)

La diffusa abusività è documentata da molte costruzioni ergentesi con piani non autorizzati : vedasi i casi di Mendola e Tedesco (4 piani abusivi per un totale di 18 appartamenti), di Inguanta Calogero (l'edificio è abusivo, perchè non trae causa da licenza di costruzione), di Nigrelli Sebastiano (il 7.mo e 8.vo piano sono abusivi), di Vita Gaetano (l'ammezzato,il 13.mo e 14.mo piano sono abusivi), di Mirabile e Riggio (nell'edificio "A" sono abusivi mt. 23 di altezza, nell'edificio "B" sono abusivi

181

mt.7,50), di Capraro Salvatore in via Acronè (2 piani abusivi : la costruzione è abusiva in ampliamento orizzontale per mq.102), di Giunta Francesco in viale della Vittoria (il 7.ºe l'8.o piano sono abusivi).

I piani a loro volta, grazie a minima altezza tra pavimento e soffitto vengono di sovente ad essere di numero superiore rispetto a quelli realizzabili secondo la altezza dell'intero fabbricato : e tutto un sapiente giooo di continua ricerca di soluzioni vantaggiose, talchè a cubature esterne massime degli edifici corrispondono cubature minime degli ambienti.

L'argomento si presta ad altre considerazioni negative. L'idoneità dell'area viene rilasciata dal Genio Civile sotto tàlune condizioni pressochè fisse e per di più riguardanti opere di consolidamento dell'area stessa e le modalità tecniche da seguire all'atto dell'incasso del le fondazioni, al fine di consentire la realizzazione del fabbricato giusto il progetto sottoposto all'esame. La costante difformità (sempre in eccesso) della consistenza volumetrica realizzata rispetto a quella consentita, fa si chè l'autorizzazione del Genio Civile assuma al riguardo un valore al quanto relativo: e ciò è molto grave se si tiene conto delle prescrizioni - improntate decisamente a rigorismo - introdotte dalla legge del 25.11.1962, n.1684 che esigono una valutazione specifica dell'idoneità dell'area in stretto riferimento alla natura ed alla caratteristica della costruenda opera.

Vi sono anche casi di occupazione di suolo comunale (sorelle Mendolia per mq.53, Vita Gaetano per mq.57,27 e mq.2,56, Salemi Salvatore, Casa del Vigile per mq.1307,36).

In tali occasioni non sono stati adottati immediati provvedimenti come per legge, ma di fronte all'abuso del privato si registra un comportamento aquiescente del Comune che cerca per lo più di sanare la situazione anomala con successivi atti negoziali di comodo, improntati sovente a negligenza dell'interesse pubblico che dovrebbe invece sempre accompagnare ogni attività della P.A.-

In qualche caso gli atti negoziali transattivi sono viziati di incompetenza perchè adottati dalla Giunta e non dal Consiglio : trattasi infatti di atti rientranti nella competenza esclusiva dell'organo consiliare perchè insuscettibili di essere adottati dalla Giunta con i motivi dell'urgenza, atteso che la natura speciale dell'atto di transazione prevede all'art.95 dell'O.EE.LL. un deliberato consiliare adottato con un sistema di approvazione a maggioranza qualificata. Si è notato in qualche caso che è stata assunta delibera di transazione (viziata di incompetenza, come anzidetto), senza la previa adozione della procedura di sdemanializzazione dell'area oggetto della transazione stessa (ad esempio ; Vita Gaetano).

Di fronte all'audacia del privato perseguente reiteratamente ed univocamente l'abuso, si riscontra per contro, il comportamento tiepido, discontinuo e contraddittorio della Amministrazione comunale (e non solo dell'amministrazione comunale).

Ben difficilmente ad un atto preparatorio (diffida, ordinanza di sospensione) segue il conseguente ordine di demolizione dell'opera abusiva, o anche se adottato, lo ordine di demolizione quasi sempre è rimasto lettera morta perchè si preferiscono soluzioni di accomodamento. Il privato in ogni caso non rischia di essere perseguito e

responsabilità.

Non risulta che siano stati sempre curati gli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt.32 e 41 della legge urbanistica per quanto riguarda la denuncia dei contravventori all'A.G. : in tal caso potrebbe anche ipotizzarsi la violazione di cui all'art.328 C.P.(omissione d'atti d'ufficio).

Non risulta peraltro che siano stati mai perseguiti ai sensi dell'art.734 C.P. i contravventori della legge 29.6.939, n.1497 (sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche): in tal caso potrebbe anche ipotizzarsi un'omissione d'atti d'ufficio nei confronti di chi era tenuto a denunciare tale contravvenzione all'A.G. -

Altrove si è fatto cenno, poi, ad un'opera quasi di incoraggiamento dispiegata dall'Amministrazione comunale nei confronti di coloro che chiedevano la licenza di costruzione. Venivano addirittura praticati trattamenti di favore anche nella prestazione della cauzione prevista in misura fissa dell'art.7 del R.E. : il Sindaco o Vice Sindaco o Assessore pro-tempore ad libitum assai di sovente riducevano la misura della cauzione fissata dall'U.T.C. quasi fossero legibus soluti. Ciò è grave, giacchè in tal modo sostanzialmente si eludono le finalità della cauzione quale garanzia dell'esatta esecuzione del progetto e dell'osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari ; a parte poi la considerazione che il comportamento arbitrario dell'amministratore responsabile potrebbe anche essere valutato alla stregua della norma di cui all'art.323 C.P. (abuso innominato o generico d'ufficio) .

133

184

Si additano ancora una volta le violazioni sistematiche delle norme del Regolamento edilizio del resto già sufficientemente evidenziate altrove.

Carenza e contraddittorietà di ogni ufficio pubblico chiamato per legge a dispiegare in qualsiasi modo una attività relativa al settore edilizio - urbanistico della città di Agrigento, sono state anch'esse sottolineate con il giusto rilievo, pur se un comprensibile riserbo ha consigliato l'Ispezione a non aggettivare ed a evitare di formulare giudizi di sorta su quanto è stato oggetto di esposizione nelle pagine che precedono.

=/=/=/=/=/=

Ciò premesso, rassegno alla S.V.On.le le superiori risultanze ispettive, ritenendo con ciò di avere (93)
adempiuto - con quanto scrupolo possibile - all'incarico di svolgere un'indagine presso il Comune di Agrigento, limitatamente al settore edilizio.

=/=/=/=/=/=

L'Ispezione, a tal punto, ritiene doveroso additare con giusto rilievo l'opera, competente, ed improntata a spirito di sacrificio, prestata dai Sigg.Dott.ri Maccarrone - Maglienti - Mangiapane - Messineo - Scialabba - Zaccone nell'indagine, che ha presentato aspetti di particolare difficoltà e complessità.-

Palermo, li 30 NOV. 1966

IL CONSIGLIERE ISPETTORE
(dott. G. DI CARA)

184

(93) Così nell'originale. (N.d.r.)

QUESTURA DI AGRIGENTO

SQUADRA MOBILE

Allegato N. 1

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

185

L'anno 1966, addì 11 del mese di agosto, alle ore 23, nell'Ufficio Tecnico del Comune di Agrigento. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noi sottoscritti dottor Pietro Scrofana, Vice Commissario di P.S., facente funzioni di Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Agrigento, collaborati dal dottor Giuseppe Balsamo, V.Commissario, dal M/llo di P.S. Antognelli Gino, dalla Grd. di P.S. Cutugno Orazio e dalla Grd. di P.S. Ermito Antonino, tutti appartenenti al suddetto Ufficio, delegati dall'Ill/mo Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, con decreto del 10 Agosto 1966, a sequestrare presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Agrigento i fascicoli relativi alle licenze di costruzione degli edifici situati nelle zone colpite dal movimento franoso del 19.7.1966, ci siamo recati nel suddetto Ufficio Tecnico Comunale dove, alla presenza del geometra CARRECA Giuseppe di Giuseppe e di Crinzi Giuseppa, nato a Palermo il 2.1.1928, residente in Agrigento, Via De Gasperi n.13 e del geometra ZUPPARDO Gerlando di Stefano e di Zambuto Antonia, nato ad Agrigento il 3.12.1937, ivi residente in Via Manzoni n.36, entrambi dipendenti del Comune di Agrigento, abbiamo proceduto al sequestro dei seguenti atti: - - - - - - - - - - - - - - - - -
N° 80 (ottanta) fascicoli raccolti in sette pacchi debitamente controllati e sigillati [illegible] presenza dei nominati geometri (sono stati numerati gli all[illegible] [illegible]icolo ed il totale ripostato sulla copertina). I [illegible] questrati rispondono ai nominativi ed ai [illegible] fotocopia, composto da sette pagine, all[illegible] [illegible]trofirmato dal funzionario delegato e [illegible] precisa che ad ogni pacco sigillat[illegible] [illegible]ivi ai nominativi contenuti in ciascuna dell[illegible] [illegible] stesso. - - - - - - -
Di quanto sopra perch[illegible] [illegible] presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto da noi verbalizzanti e dagli intervenuti - - - - - - - - - - - - - - - - -

[illegible]

[illegible]

[illegible] Grd. di P.S.

Cutugno Orazio Grd. di P.S.

[illegible] M/llo di P.S.

Giuseppe Balsamo V.Comm. di P.S.

[illegible] V.Comm. di P.S.

186

[illegible]

Ditta	Via	[illegible]	[illegible]	[illegible] C.E.	Licenza [illegible]	Progettista	[illegible]	[illegible]
[illegible] Dott. Salvatore	[illegible]	20/8/60 N.[illegible]	lo stesso	28/7/[illegible] F.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible] Successivamente intestazione [illegible] Albano Carlo, [illegible] no Antonio [illegible] Filippo.	[illegible]	3/6/[illegible] N. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 25 [illegible] Deroga da parte della Soprintendenza [illegible] della [illegible] di Palermo in data [illegible]
		lo stesso	gli stessi	[illegible]	[illegible]	"	"	
Successivamente licenza per la costruzione in sopraelevaz. oltre i 25 metri di altezza.		lo stesso	Albano- [illegible]	4/12/63 F.	30/[illegible]/64 n.[illegible]	"	"	
LIPO SALVATORE	Dante	[illegible] n.[illegible]	lo stesso	[illegible] F.	[illegible]	Ing. Fantagna Carmelo	Ing. [illegible]	[illegible]
GENTILE SALVATORE E CONIGLIO STELLA	P. Empedocle	[illegible]	[illegible]	[illegible] F.	[illegible]	[illegible]		
MARCHICA MICHELE	Via San Stefano C/le S Schembri	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ZARBO GIOVANNI SETTI[illegible] E CALOGERO	Dante	12/11/62 [illegible]	gli stessi	[illegible]	[illegible]	Ing. Spitali	Geom. Pul[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

DITTA	Via	Cert.idon. G.C.	Proprietario	Parere C.E.	Licenza rilasciata	Progettista	Direttore Lavori	NOTE
RIASSI FILIPPO	Dante	I0/2/65 n.305	lo stesso	7/5/65 F.	I6/9/65 Gallo	Ing.S.Argento	Ing.S.Argento	
PULLARA SALVATORE	Tra via P. Empedocle e via Dante	13/5/61 n.5948	lo stesso	16/6/61 F.	4/1/62-Foti	Geom.G.Pullara	Geom.G. Pullara	Calcolatore strutture in c.a.Ing.Pietro Piscopo.
Idem	"	Variante o sopraelev.	"	12/4/65 F.	31/5/65-Gallo	"	Ing.Pietro Piscopo	
ELO FILIPPO	Garibaldi	---	lo stesso	4/6/63-F.	22/10/63-Foti	Geom.Ilario Scuderi	lo stesso	
LI CAUSI GIOVANNI	Dante	8/6/65 n.5863	Lauricella Salvatore	I5/12/65-F.	22/1/66-Gallo	Ing.G.Fabbiano	Lo stesso	
ACICIA SALVATORE	Dante	11/4/64n.3868	lo stesso	3/4/65-F.	9/12/65-Gallo	"	"	
ICATA SALVATORE idem	Dante	23/10/63 n.10031	lo stesso "	14/1/62-F.	9/11/64-Foti	Ing.A.Vaiana	lo stesso	
	"	Variante	"	2/4/65-F.	16/10/65-Gallo	"	"	
ALERI PASQUALE idem	S.Stefano	I/9/65	lo stesso	2I/5/65-F.	7/11/62-Gallo	Ing.A.Spitali	lo stesso	
	"	sopraelev. 3°e 4°piano e modifiche	"	3I/7/64-F.	I9/8/64	"	Ing.A.Vaiana	
OSATTE GERLANDO E [illegible]TO FILIPPO OGGI F/LLI SODANO SETTIMIO ED ALTRI	Anfaco e per Montaperto	I5/I2/64 n.I3076	F/lli Sodano	[illegible] F.	23/[illegible]-Gallo	[illegible]	Ing.A.Spitali	
[illegible]E ANGELO	S.Stefano.	2I/8/65 n.8863	lo stesso	7/I2/65-F.	22/1/66-[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]CELLA SALVATORE	Dante	8/6/65 n.5863	Li Causi Ettore	I3/I2/65-F.	22/I/66-Gallo.	Ing.G.Fabbiano.	lo stesso.	

187

Ditta	Via	Certificato idoneità G.C.	Proprietario.	Parere C.E.	Licenza rilasciata.	Progettista.	Direttore lavori.	NOTE
CANNESE CALOGERO E RAIMONDO	Dante	21/3/61 N.5437	Gli stessi	12/4/62-F.	25/6/62-Foti	Geom.Mario Alletto.		
Idem	Dante	Sopraelev.	"	31/7/64-F.	19/8/64-Castiglione.	Ing.A.Spitali.		
idem	"	"	"	3/4/65 -F.	19/5/65-Gallo.	"		
SCIARRABBA CALOGERO	Dante	11/11/64-n.11220	Lo stesso.	11/11/64	20/4/66-Gallo	Ing.A.Vaiana.		
TROISI GIROLAMO	S.Stefano	Copertura piano attico.	Lo stesso.	3/8/64-F.	5/9/64-Foti.	Geom.Ilario Scutori.		
LO MASCOLO GERLANDO	Cobaitari.	Ricostruzione.	Lo stesso.	19/5/65-F.	8/7/65-Gallo.	Geom.Brunetto Lo stesso. in laborio.		
GRECO FILIPPO	S.Stefano	Sopraelev.	Lo stesso.	13/4/64-F.	3/8/64-Foti.			
VOLPE CALOGERO	Cobaitari.	Sopraelev.	Lo stesso.	27/8/63-F.	14/9/63-Foti.	Geom.Interrandi-Giuseppe.		
PIARO GERLANDO	P.Empedocle.	Ampliamento.	Lo stesso.	F.23/2/59	------	Geom.Mario Alletto.		
SPADARO FRANCESCA E TERESCO MICHELE	Salita S.Croce	Sopraelev. 2°e 3° Piano.	Gli stessi.	23/2/59-F.	7/3/59-Illegibile.	Geom.Calogero Foti.		
LA PORTA SALVATORE	P.Empedocle.	22/10/59 n.10791	Lo stesso.	1/9/59-F.	9/9/59-Di Giovanna.	Geom.Gerlando Zuppardo.	Lo stesso	
LEIA SETTIMIO	Gareeva Vecchio.	30/4/60 n.4708	Lo stesso.	19/5/60	24/5/60 Illegibile.			
CAIBONE CALOGERO	Anfaco	22/12/59 n.16165	Lo stesso.	7/I/60-F.	8/3/60-Di Giovanni.	Geom.Alletto Mario.		
GENTILE SALVATORE	P.Empedocle.	Sopraelev. 2°e 3°Piano.	Lo stesso.	F.27/6/60	8/4/61-Foti.	Geom.Caparro Nicolò.	------	
PANCHICA GERLANDO	Piano S.Croce.	Sopraelev.	Lo stesso.	F.28/4/60	24/5/60-Di Giovanni.	Geom.Caramanicoli Giuseppe.	------	

188

DITTA	Via	Costr.Addom. G.C.	Proprietario	parere C.E.	Licenza rilasciata	Progettista	Direttore Lavori	NOTE
BOCCICHE' SALVATORE	S.Stefano	Sopraelev. I°piano	lo stesso	F.3/6/57	28/9/57	Geom.Pulselli Salvatore	Ing.Guido Cassaro	Ing.Guido Cassaro Calcolo
SCHEMBRI GIUSEPPE	S.Stefano	Sopraelev. 2°piano	lo stesso	F.3/6/57	2/7/57-Gallo	Idem come sopra	Idem como sopra	Idem como sopra
LANDOLINA ANTONIO	S.Stefano	9/4/65 n.3324	lo stesso	F.15/12/65 F.15/4/66	29/4/66 Gallo	Ing.A.Spitali	Ing.A.Spitali	
MONTANA SETTIMIO	Dante	3/7/64 N.7386	Sciascia Giuseppe	F.6/4/66	I2/6/65 Gallo	Ing.V.Cusumano e geom. Pennica	Ing.V.Cusumano	
MONTANA SETTIMIO	Dante	Variante e.soprael. 7°piano	lo stesso	F.19/4/66	29/4/66 Gallo	Ing.V.Cusumano	Ing.V.Cusumano e Ing.Guido Cassaro	per la parte Est.
ATTARDO CALOGERO	Dante	20/I0/60 n.7524	lo stesso	F.I/8/60	2/7/60-Foti	Geom.Alaimo Angelo		Costruzione piano terra e I° piano
ATTARDO CALOGERO	Dante	Sopraelev.	lo stesso	F.1/8/60 F.9/I/64	2/7/63-Foti	Ing.Spitali	Ing.Spitali	
SCIANO SETTIMIO E FRATELLI	Dante	4/4/63n.I75	gli stessi	F.30/I0/62	9/5/63	Ing.Spitali	Ing.Spitali	
idem	"	sopraelev.	gli stessi	I0/11/64	F.23/11/64	"	"	
idem	"	variante	" "	21/8/64	2/7/63	"		per il progetto originario.
SCIERA SARDO GIUSEPPE già' LOPEZ BIAGIO	Dante	9/12/58 n.I586/5	lo stesso	F.I5/4/59	I0/10/60-Foti	Ing.Caffaro	Ing.Caffaro	
SCIERA SARDO GIUSEPPE	Dante	Variante	lo stesso	F.I5/4/59	10/1/63-Foti			
CASTELLO FRANCESCO	Dante	20/6/64 n.6183	lo stesso	12/10/64-F.	4/3/65-Gallo	Ing.A.Spitali	Ing.A.Spitali	
CASTRO MICHELE	Porto Pa-	6/8/65	lo stesso	I°/I2/64 F.	I5/2/I965-Gallo		Ing.G.Feblano	

ZONA -D-

Ditta	Via	Idoneità G.C.	Proprietario	Parere C.E.	Licenza rilasciata.	Progettista.	Direttore Lavori.	NOTE
PICARELLA FRANCESCO E GASPARE.	S.Stefano.	I/8/64 n.8436.	Picarella Francesco.	F.1/9/64.	27/9/65-Foti.	Ing.G.Vita.	Ing.G.Vita.	
PICARELLA GASPARE	S.Stefano.	idem	Lo stesso.	F.6/5/65				
MEZZANO OTTAVIO E BRUCOLERI PAOLO.	S.Stefano.	12/8/64 n.8337.	Gli stessi.	24/9/64-F.	27/10/64-Foti.	Ing.Spitali.	Ing.Spitali.	Parere favorevole Soprintendenza 22/12/64. Fabbricato in costruzione.
PIAZZA ANTONIO	S.Stefano.	I8/3/65 n.308.	Lo stesso.	F.14/12/65	10/1/66-Gallo.	Geom.[illegible] Papa [illegible]	Lo stesso.	Si sconosce se ha iniziato i lavori.
PIRANEO SALVATORE	S.Stefano.	Sopraelev. I°piano.	Lo stesso.	F.7/[illegible]/65	4/9/65-Gallo	Geom.[illegible] cioli.	Lo stesso.	
GRECO FILIPPO	S.Stefano.	Sopraelev.	Lo stesso.	F.12/4/65	22/1/66-Gallo.	Geom.Triassi Filippo.		
GULLO GAETANO	Gioeni	24/7/6I n.10I94.	Lo stesso.	F.21/5/62	10/7/65-Foti.	Ing.A.Spili.	Lo stesso.	
AGRO' CALOGERO	S.Stefano.	Sopraelev. I°piano.	Lo stesso.	1/8/60-F.	16/9/60-Foti.	Geom.G.Migliaccio.		Certificato di collaudo da parte dell'Ing.E.Guggino.

190

ZONA - C -

DITTA	Via	Idoneità area G.C.	Proprietario.	Parere C.E.	Licenza rilasciata.	Progettista.	Direttore Lavori.	NOTE
TONNABENE CALOGERO E D'ACQUA GAETANO	Gioeni	9/3/61- n° 26/7/61-2639	Gli stessi.	F.2/5/61=	3/7/61-Foti e 30/10/62-F.	Geometra [illegible] Scuteri.	Ing.G.Vitai e Spitali.	
ANGELFINO ALFONSO	Madonna degli Angeli	1/7/61 n.8470	Lo stesso.	F.19/1/59	19/8/61-Foti	Geom.A.Vella e Ing.Spitali.	Ing.Spitali.	
IDEM	"	Sopraelev.	"	F.23/6/62	6/8/62-[illegible] gliona.	Ing.[illegible]	Ing.Spitali.	
IDEM	"	"	"	F.17/12/62	17/2/[illegible]-Foti	"	"	
ING.MATINELLA EMANUELE	Sotto Bibbirria	3/6/58 n.	—	F.18/11/57	29/5/58 Di Giovanna.	Ing.Matinella.	Lo stesso.	
I.N.A.I.L.	Gioeni.	———	Inail.	F.5/[illegible]/57 e 14/[illegible]/57.	29/5/58 Di Giovanna.	Ing.Alberto [illegible].	Ing.Di [illegible].	
MELLUSO CORRADO	Gioeni.	———	Lo stesso.	F.1[illegible]/1/55 [illegible]	24/1/55 [illegible] Leggia.	Ing.Pullara Giuseppe.	———	
TERRANA CROCE GIUSEPPE-	Gioeni	20/6/59 n.8312	Lo stesso.	F.14/7/59.	24/2/60 Di Giovanna.	Ing.Terrana Croce Giuseppe.	Lo stesso.	
DIANA GERLANDA	Mad.degli Angeli.	30/3/65 n.34445	Lo stesso.	[illegible]30/11/65	22/3/6[illegible] -[illegible]	Ing.A.Vaiana.	Lo stesso.	
CREMONA DOTT.GIOVANNI	Sotto Bibbirria.	———	Lo stesso.	F.2/[illegible]	31/1/55 Altieri.	Arch.[illegible] lia Don.	Lo stesso.	
PRINCIPATO CALOGERO	Gioeni	Sopraelev. 5°piano.	Lo stesso.	F.28/5/[illegible]	[illegible]/65-Gallo.	[illegible]	Lo stesso.	
GIBILARO ALFONSO	Gioeni	11/1/65 n.271.	Lo stesso.	F.15/10/64 F.7/5/65	18/1/64-Foti. revocata in data 11/12/64 e variante.31/5/65-Gallo.	Geom.Fasulo [illegible] Geom.Ca[illegible].		Costruzione sospesa.
[illegible] CAMPANELLA ALFONSO	Sotto Bibbirria.	4/6/62 n.7122.	Lo stesso.	F.23/6/62.	16/7/62-Foti	Ing.A.Spitali.	Ing.Spitali.	
IDEM	"	Sopraelev.	"	F.8/5/64.	Sanatoria.	Ing.A.Vaiana.	Lo stesso.	Provvedimenti del

Ditta	Via	Idoneità area G.C.	Proprietario.	Parere C.E.	Licenza rilasciata.	Progettista.	Direttore Lavori.	NOTE
								Sindaco Foti in data 25/6/64 [illegible] re documenti e certificati.
NOTO CAMPANELLA ALFONSO	Sotto Bibbirria	25/6/64 n.2200	Lo stesso.	F.15/4/64	16/12/64-Foti.	Ing.A.Vaia	Lo stesso.	
IDEM	"	Sopraelev. di 2 piani.	"	F.15/12/65	----	"	"	
IDEM	"	"	"	F.14/1/64	29/4/64-Foti.	"	"	
BRUCATO GUIDO E GIUSEPPE	Gioeni	----	Gli stessi.	Uffici competenti 16/4/55-F.	21/4/55 La Loggia	Geom.Brucato Guido.	Lo stesso.	
[illegible]ALLA GIOVANNI	Mad.degli Angeli	20/6/64 n.6260.	De Castro-Calogero.	19/8/64-F.	9/10/64-Foti.	Ing.Spitali.	Lo stesso.	
ANALFINO MICHELE	Sotto Bibbirria.	5/9/63 n.8827.	Lo stesso.	F.17/12/63	27/5/64-Foti.	Ing.A.Vaiana.	Lo stesso.	
IDEM	"	Sopraelev. due piani.	"	F.10/11/64.	18/11/64-Foti.	"	"	
IDEM	"	Sopraelev. piano attico.	"	F.15/12/65	[illegible]/3/66	"	"	
BRUCCERI GIUSEPPE	Delle Mura.	Sopraelev.	Lo stesso.	F.15/10/64	15/[illegible]/64-Gallo.	Geom.[illegible] Filippo	Lo stesso.	
[illegible]ILE ROSA	S.Michele.	Sopraelev. 2°piano.	La stessa.	28/4/60-favorevole.	5/5/60-Di Giovanna.	Ing.A.Vaiana.	----	

192

193

Ditta	Via	Certificato Abitabilità.	Proprietario	Parere C.E.	Licenza rilasciata.	Progettista.	Direttore Lavori.	NOTE
CASI FRANCESCO	S. Stefano	23/3/60	Lo stesso.	F. 23/9/60	5/10/60-Di Giovanna.	Geom. A. Carasi.	———	
SALVATORE E [illegible]	P. Empedocle.	Sopraelev. 2° e 3° piano.	Lo stesso.	4/6/60-F.	13/7/60- Di Giovanna.	[illegible]	———	

194

Alleg. N. 2

PROCURA DI AGRIGENTO
N. 373/66-c P.M.
del e N. 7/66 R. Pr.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti del procedimento relativo alle indagini sulla situazione edilizia-urbanistica di Agrigento.

Ritenuto che occorre acquisire al processo i verbali della Commissione edilizia e della Giunta Comunale, nonché le licenze edilizie rilasciate nei casi seguenti (i relativi

Procura della Repubblica Agrigento

1°)-De Vecchi Antonio -via Porta di Mare-licenza edilizia 4.6.1957.
2°)-Melluso Corrado e Ruoppolo-via Picone licenza edilizia 19.5.1961.
3°)-Coop.Casa Nostra via Cicerone-licenza edilizia 2.7.1958.
4°)-Salemi Salvatore-via Porta di Mare-licenza edilizia 16.5.1962.
5°)-Sajeva Giuseppina in Frangiapane-via Empedocle licenza edilizia 20.12.1962 n.67
6°)-Tabbone Stefano-via Gioeni -licenza edilizia n.105 del 1.4.1963.
7°)-D'Angelo Giovanni -via Dante -licenza edilizia n.143 del 20.7.1963.
8°)-Vullo Paolo e Lorenzo-via Nuova Favara-licenza edilizia n.188 del 28/11/1963.
Procura -9°)-Fratelli Sodano -via Circonvallazione Sud.Licenza edilizia n.405 del 25.11.1964.
10)-Sciacca Calogero-tra via Concerie e via Dante-licenza edilizia del 23.12.1964 in sanatoria.
11)-Petrone Carmelo e Contino Carmelo via Nuova Favara - licenza edilizia n.447 del 15.1.1965.
12)-D'Angelo Giovanni via Manzoni-licenza edilizia n.506 del 31.5.1965.
13)-Analfino Alfonso via Toniolo-licenza edilizia n.512 del 3.6.1965.-
14)-Tornabene Calogero via Gioeni licenza edilizia n.514 del 3.6.1965.-
15)-Zambuto e Posante via Nuova Favara licenza edilizia n.542 del 19.7.1965.
16)-Mendola Salvatore via Gioieni licenza edilizia n.554 del 10.8.1965.
17)-Castro Calogero -via Dante licenza edilizia n.559 del 28.8.1965.
18)-Ferlisi Giuseppe via Manzoni licenza edilizia n.576 del 7.9.1965.
19)-Riggio Salvatore-via Manzoni- licenza edilizia n.592 del 22.10.1965.

./.

195

- 2° -

20)-Mirabile Rosa- via Gioieni - licenza edilizia n.603 del I0.I.1966.
2I)-Camerata e Cicero -via Dante- licenza edilizia n.628 del I0.I.1966.
22)-Lauricella Salvatore via Dante licenza edilizia n.639 del 22.I.1966.
23)-Mezzano Ottavio e Pullara Giuseppe-via Cicerone-licenza edilizia n.657 del I5.2.1966.
24)-Caprara Orlando -via Rapisardi-licenza edilizia n.667 del I8.2.1966.
25)-Moncada Gaspare-tra via Cicerone e via De Gasperi-licenza edilizia n.668 del 24.2.1966.
26)-Zambuto Filippo e Posante Orlando via Nuova Favara-licenza edilizia n.680 del 24.3.1966.
27)-Mezzano Ottavio e Pullara Giuseppe-via Dietro Piazza Cavour-licenza edilizia n.676 del 5.3.1966.
28)-Corbabono Calogero via Nuova Favara-licenza edilizia n.680 del 24.3.1966.
29)-Albano Carmelo tra via Callicratide e via Dinolocolicenza edilizia n.584 del I0.3.1966.
30)-Presti Angelo via Gioieni -licenza edilizia n.688 del I2.4.1966.
3I)-Landolina Antonio via S.Stefano -licenza edilizia n.695 del 29.4.1966.
32)-Borsellino Dina -licenza edilizia del 3.II.1959 e 3.9. I959-zona intensiva B.tra via Metello e via Acrone.
33)-Vinti Amddeo e Picarella Mario-licenza edilizia n.72 del 22.I2.1962 in zona intensiva 2^
34)-Sciacca Calogero -licenza edilizia 4.I.1963 n.8Iin zona I^ intensiva Concerie-Circunvallazione.
35)-Malluso Corrado licenza edilizia I8.3.1963 n.99- via Picone zona semintensiva.
36)-Picarella Mario licenza edilizia 27.8.1963 n.I57 e succ. Piazza Diodoro Siculo zona 2^ semintensiva.
37)-Consignore Gaetano salita Madonna degli Angeli licenza edilizia 98 del I8.3.1963.-
38)-Vita Ing.Gaetano via Porta di Mare licenza edilizia 29.5.1958.
39)-Mirabile Guido ed altri via Amendola e via Empedocle Edificio A lic.edilizia 23.2.1960.
40)-Mirabile Guido ed altri via Amendola e via Empedocle Edificio B lic.edilizia 23.2.1960.
4I)-Analfino Alfonso via Madonna degli Angeli-licenza edil. I7.2.1964 n.232.
42)-Di Stefano Giovanni via Serroy licenza edilizia n.3II del 2I agosto I964.-
43)-Sajeva Salvatore -via Empedocle licenza edilizia n.387 del I7 nov.I964.
44)-Noto Campanella Alfonso via Sotto Bibbirria licenza edil. n.4I2 del I6 dicembre I964.-

./.

196

12

- 3° -

45)-Castro e Sajeva -via Empedocle -via S.Lucia e via Gallo licenza edilizia n.535 dell'8.7.1965.
46)-Buttolomondo Gerlando e Tedesco Michele,via S.Giacomo licenza edilizia 854 del 2.10.1965.
47)-Cumbo Gaetano ed Albano Salvatore,via Matteotti-licenza edilizia n.658 del 18.2.1966.
48)-Sutera Sardo Giuseppe licenza edilizia n.76 del 18.1.1963.
49)-Triassi Filippo licenza edilizia n.580 del 16.9.1965
50)-Mendola Salvatore e Tedesco-licenza edilizia 19.7.1962
51)-Sutera Sardo Giuseppe licenza edilizia n.16 del 10.1.1963.
52)-Rubino Domenico licenza edilizia n.286 del 24.7.1966
53)-Sajeva Salvatore licenza edilizia del 17.11.1964
54)-Giunta Francesco licenza edilizia n.187 del 22-11-1963
55)-Picarella Mario licenza edilizia n.349 del 22.10.1964
56)-Pantalena Giuseppe licenza edilizia n.418 del 16.12.1964
57)-Cardella e Micciché licenza edilizia n.85 del 18.1.1963
58)-Lumia Giuseppe licenza edilizia n.560 del 25.8.1965
59)-Terrana Croce Giuseppe licenza edil.24.2.1960.
60)-Tornabene e d'Acqua licenza edilizia 2.5.1961.
61)-Mendola Salvatore licenza edilizia n.84 del 18.1.1963
62)-Papadia Maria Ved.Finazzi licenza edilizia del 22.3. 1965 e n.592 del 22.10.1965.
63)-D'Alessandro Francesco licenza ed.n.129 del 6.7.1963
64)-Rizzo Gerlando licenza edilizia n.121 del 6.6.1963.
65)-Malogioglio Giovanni licenza edilizia 15.7.1959 in via Acrone.
66)-Albano Carlo e Terrazzino Antonio-licenza edilizia 16.11.61.
67)-Salvatore Lino- licenza edilizia 22.3.1961 e 8.3.62 e 26.6. 1965 n.530via Dante -angolo v.Finazzi.
68)-Giunta Francesco licenza edilizia 22.11.1963 n.187 e 28.5.1965 n.505-contrada S.Leonardo.
69)-Albano e Miceli-licenza edilizia 10.8.1963 n.153 e 30.5. 1964 n.260-via Dante.-
70)-Cardella Domenico,Calogero e Salvatore -licenza edilizia n.513 del 3.6.1965.
71)-Malogioglio Ettore licenza edilizia 28.7.1965 n.551 via Essenoto.-

./.

197

15

- 4 • -

72)-Montana Settimio licenza edilizia 29.4.1966 via Dante

73)-Soc. T.A.S.licenza edilizia n.206 del 20.12.1963,n.335 del-1°11.10.1964 e n.569 del 26.8.1965 via Manzoni.

74)-Coop.Edilizia Casa del Vigile-licenza edilizia 25.8.1960 via Manzoni.

75)-Morgante Francesco licenza edilizia n.127 del 19.6.1963 viale della Vittoria.

76)-Lo Bello Onofrio licenza edilizia 13.6prile 1961- 9.1.1962 Piazza Esculapio ,via Giovanni XXIII°.

77)-Buttolomondo Giuseppe via Imera licenza edilizia n.125 del 18.6.1963.

78)-Bosco Antonio via Nuova Favara licenza edilizia n.176 del 14.10.1963 n.190 del 22.1.1963,n.466 del 13.3.1965.

79)-Amico Gaetano via Nuova Favara licenza edilizia in sanatoria n.189 del 22.11.1963,n.208 del 4.1.1964,n.424 del 19.12.1964-

80)-Diacono Antonio via Nuova Favara licenza edilizia n.607 del 26.11.1965.

81)-Montana Settimio via Venezia(contrada San Leonardo)licenza edilizia n.627 del 10.1.1966

82)-Pecoraro Amedeo via Tortorelle -licenza edilizia n.635 del 2.4.1966.

83)-Fasulo Francesco via Trazzera Guardia licenza edilizia n.719 del 31.5.1966.

84)-De Francisci Domenico via Nuova Favara licenza edilizia n.720 del 31.5.1966.

[illegible] (94)

85)-Proietto Vincenzo e Montana Gerlandovia Imera-licenza edilizia n.463 del 4.3.1965.

86)-Bruccheri Salvatore- via Quadrivio Spinasanta licenza edilizia n?552 del 28.7.1965.

87)-Montes Giovanni e Scilleri Giovanni-via Imera licenza edilizia n.581 del 18.9.1965.

88)-Piraneo Salvatore e Principato Gerlando via Quadrivio Spina Santa licenza edilizia n.626 del 10.1.1966.

89)-Sanfilippo Francesca vedova Cantone via Imera licenza edilizia n.725 del 2.7.1966.

90)-Borsellino Dina via Metello via Acrone licenza edilizia 3.9. 1959.

91)-Greco Filippo via Santo Stefano licenza edilizia 3.8.1964.

92)-Sanfilippo Angelo via Sotto Bibbirria-licenza edilizia 9.12.65.

(94) Così nell'originale. (N.d.r.)

198

- 5° -

93)-De Vecchi Antonio Viale della Vittoria licenza edilizia del 4.6.1957.

94)-Fragapane Calogero licenza edilizia del 1963 n.168.

95)-Cacocciola Angelo via Dante licenza edilizia 27.6.1964 e lic.ediliz.del 7.8.1965.

96)-Principato Gerlando-via Giolani-licenza edilizia 18.8.1965.

97)-Sodano F/lli via Dante licenza edilizia 25.10.964

98)-Calco Maria via Dante -licenza edilizia 27.10.1964

99)-Clemente Michele via Contrada Oliva licenza edilizia n.519 del 12.7.1965.

100)-Prosti Angelo via Giolani licenza edilizia 12.4.1966 n.688.

101)-Pirrera Giovanni licenza in sanatoria 29.5.1958 via Giardinello.

102)-D'Acqua Gaetano e Cerlisi Salvatore Rione Sottogas-licenza in sanatoria 29.5.1958.

103)-Lo Bue e Vullo via Imera licenza in sanatoria 16.2.1962

104)-Petrone Carmelo via Nuova Favara licenza in sanatoria 23.8.1962

105)-Cacciatore Cesare Quadrio Spinasanta licenza edilizia 9.9.1964.

* * * * * * * *

Poichè trattasi di documenti pertinenti a reato;

Visto l'art.347 C.P.P.

O R D I N A

il sequestro dei documenti sopra specificati presso il Comune di Agrigento e delega per l'esecuzione il Dirigente la Squadra di Polizia Giudiziaria della Questura di Agrigento.

Agrigento, li 14/II/1966

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

139

L'anno millenovecentosessantasei, addì sedici del mese di Novembre, negli uffici del Comune di Agrigent.

Innanzi a Noi Dr Giovanni Di Palma, Commissario di P.S., è presente: il Dr. Bosco Giuseppe, nato a favore il 13.12.1926, res. in Agrigent. via De Gasperi 13 - Segretario generale ff. del Comune di Agrigent., al quale viene notificata la presente ordinanza, mediante consegna di copia (95)

Letto, confermato e sottoscritto.

Di Giuseppe Bosco

Per autenticazione Comm. P.S.

(95) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1235-1239. (N.d.r.)

200

COMUNE DI AGRIGENTO

S/G.

Prot. n. 12534 Rip.ne Sez.

Risp. a nota n. 1684 del 18/2/1965

Agrigento, 21/4/1965

OGGETTO: Rapporti tra Comune e Genio Civile in applicazione alla legge 25/11/1962 n°1684.-(Costruzione di un fabbricato di civile abitazione tra via De Gasperi e Via Cicerone-Ditta Moncada Gaspare Pos.n°1535)

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

e p.c. Alla Prefettura
(rif.nota n°3944 Div.4^ del 24/2/1965) AGRIGENTO

In evasione alla nota sopradistinta si comunica quanto segue:

A seguito di sopraluogo eseguito da funzionari di questo ufficio Tecnico,in data 6/2/65 è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori del fabbricato di cui all'oggetto,perchè gli stessi venivano eseguiti in difformità alla licenza rilasciata.

Quest'ufficio tecnico,quindi,prima ancora di essere sollecitato con la nota in riferimento,ha adottato i provvedimenti di competenza di cui all'art.32 della legge urbanistica 17/8/1942,mentre non ha segnalato l'inadempienza del costruttore Moncada relativa alla legge 25/11/1962, n°1684,poichè lo stesso ufficio del Genio Civile ha dichiarato con propria nota n°4500 del 15/12/1964 la propria incompetenza a riceversi simili segnalazioni, in occasione di una denuncia fatta dal comune in data 14/12/64 a carico della ditta Gibilaro Alfonso, In particolare con la nota richiamata ,Codesto Ufficio ha sostenuto che l'art.29 della legge 25/11/1962, citato dal Comune, è applicabile,in sede di competenza dall'ufficio e del Genio Civile stesso,solamente nelle località sismiche di 1^ e 2^ categoria, previste nella predetta legge.

Premesso quanto sopra, questa amministrazione,dissentendo dalla interpretazione formulata da Codesto Ufficio,è costretta a chiarire quanto segue;allo scopo di definire meglio i rapporti tra il Comune e Codesto Ufficio del Genio Civile,in sede di applicazione della legge 25/11/1962 n°1684;

La predetta legge consta di quattro titoli il primo dei quali contiene le disposizioni generali,il secondo le norme per le località sismiche di 1^ e 2^ categoria ed il terzo le norme per la repressione delle violazioni.Nel quarto titolo sono contenute le disposizioni transitori e finali che non interessano l'argomento in esame.

In tutti i Comuni del territorio della Repubblica sono applicabili le norme di cui agli artt/3 e 4 ,mentre le disposizioni del titolo secondo trovano applicazioni solo per le località sismiche di 1^ e 2^ categoria.

In base all'ultimo comma dell'art.2 per i Comuni-come Agrigento-nei quali sia intervenuto lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile.

Posto pertanto che per Agrigento è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile prima della esecuzione di opere o di lavori edili in genere,è da esaminare se la mancanza di tale autorizzazione o la violazione in genere delle prescrizioni contenute nella legge ricadono sotto l'applicazione degli art.28 e seguenti della legge stessa.

Al riguardo la collocazione delle norme,la intitolazione partico-

./.

201

COMUNE DI AGRIGENTO

Prot. n. ..... Rip.ne ..... Sez. .....

Risp. a nota n. ..... del .....

Agrigento, ...

OGGETTO: 2° foglio segue lettera al Genio Civile-Agrigento-

lare,il chiaro disposto di esse e lo spirito informatorio non possono lasciare adito a dubbi. Se le norme repressive avessero avuto riguardo soltanto alle località sismiche di I^ e 2^ categoria esse sarebbero state collocate sotto lo stesso titolo secondo e non in un titolo a parte.

La dizione "chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge.....,contenuta nell'art.28 o l'altra del successivo articolo :"gli Ufficiali ed agenti indicati nell'art.38,appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme,compilano processo verbale...." dimostra come il legislatore non abbia inteso operare alcuna discriminazione tra prescrizione e prescrizione.

Ed il fondamento e ben ovvio.

Se lo scopo della legge è di dettare prescrizooni per la adozione delle norme tecniche di buona costruzione in genere e di prescrizioni particolari per le costruzioni da eseguire in zone sismiche,non sussiste alcuna concettuale differenza tra la mancata osservanza delle regole dell'arte in genere o delle particolari regole che l'arte impone in determinate zone e non sussiste alcuna concettuale differenza se la statica di un edificio risulti compromessa in zona sismica o in zona non sismica.

Il procedimento previsto dagli artt.29 e 36 della legge costituiscono poi una ulteriore conferma di quanto esposto.

I poteri derivanti al Sindaco dalla legge urbanistica e dai regolamenti comunali,che ad essa si ispirano,sono condizionati dalle finalità igienico -estetico ed urbanistiche in genere che la legge tutela.

In base ad essa il Sindaco non è autorizzato a poter impiegare la forza pubblica per reprimere le costruzioni abusive.Egli,deve fare senuncia dei resti alla Autorità Giudiziaria e può ordinare,ove il pubblico interesse lo richiede e sentito il parere della Sezione Urbanistica,la demolizione delle costruzioni non autorizzate.La statica degli edifici non interessa direttamente la legge urbanistica,provvedendo per la relativa tutela altre norme.

Allorchè invece si tratti della violazione delle norme di buona tecnica costruttiva ovvero di costruzioni per le quali occorre la preventiva autorizzazione del Genio Civile, non sono più in discussioni l'altezza o le distanze o l'aspetto estetico dell'edificio ma la vita e l'incolumità di coloro che costruiscono e di coloro che potranno andare ad occupare le costruzioni,beni indubbiamente più meritevoli di tutela e per i quali infatti il legislatore appronta una tutela più energica o più completa.

Pertanto,l'Ufficio competente per definizione è quello del Genio Civile.Ad esso vanno trasmessi tutti i processi verbali relativi alle contravvenzioni.L'Ing.Capo li trasmette con le sue deduzioni al Pretore e adotta,ove del caso,il provvedimento di sospensione dei lavori che viene trasmesso al Sindaco ed al Prefetto per la sua osservanza.

Il Prefetto,su richiesta dell'ing.Capo del Genio Civile,è tenuto ad assicurare l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.L'Autorità Giudiziaria poi, in sede penale, col rispetto del contraddittorio e con le massime gene-

./.

202

COMUNE DI AGRIGENTO

Prot. n. ..... Rip.ne ..... Sez. .....

Risp. a nota n. ..... del .....

Agrigento, ...

OGGETTO 3° soflio- segue lettera al Genio Civile -Agrigento-

cie per lo inputato adotta con la sentenza definitiva i provvedimenti idonei per eliminare la violazione.

Dalla superiore sommaria esposizione appare chiaro come la procedura prevista non si limiti soltanto alle costruzioni ricadenti in zone sismiche ma a tutte le costruzioni non in regola con le prescrizioni contenute nella legge, la cui osservanza è di interesse d'ordine pubblico.

La formulazione letterale del 2° comma dell'art.38 elimina,del resto,qualsiasi dubbio di interpretazione nella questione :" I funzionari del Genio Civile debbono altresì (cioè oltre la competenza sulle località sismiche di cui al 1° comma dello stesso articolo) accertare se le riparazioni,ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme."Il quale disposto combinato con l'art.29, che lo richiama interamente espressamente postula la specifica competenza del Genio Civile.

Va osservato infine che se anche l'ordine di sospensione può essere dato dal Sindaco o dall'Ing?Capo del Genio Civile ed ugualmente può arrivarsi,con l'adozione di diversi provvedimenti,agli stessi effetti pratici,tuttavia nessuna interferenza e nessuna confusione possono essere ipotizzabili,agendo ognuna delle due autorità in virtù di poteri e presupposti diversi e per il raggiungimento di finalità e tutela diverse;

Il Sindaco per motivi urbanistici e l'Ing.Capo del Genio Civile per motivi attinenti alle regole di buona costruzione.Nè il Sindaco sotto pena di eccedere nella sua competenza,può occuparsi di materia la cui tutela è demandata per legge ad altro Ufficio.

IL SINDACO
F/TO GINEX

203

All. n. 3

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

RELAZIONE DI AFFARI PER IL SINDACO E LA GIUNTA

OGGETTO

Occupazione di suolo comunale da parte dell'Ing. Vita Gaetano in Viale Porta di Mare.

RELAZIONE

In data 27.12.56 l'Ing. Vita Gaetano presentò istanza con allegati progetti, chiedendo la licenza per la costruzione di un edificio nel Viale Porta di Mare.

In detto edificio è prevista la costruzione di un porticato con la conseguente occupazione del marciapiede nord di detta strada.

La Commissione Edilizia nella seduta del 14.6.1957 ha espresso il proprio parere favorevole per il rilascio della licenza di costruzione.

Con delibera n.304 del 24.4.1958 l'Amm/ne Comunale ha permesso la permuta del tratto di marciapiede sul quale dovrà sorgere il porticato.

In data 29.5.1958 l'Ing. Vita ha avuto rilasciata la licenza di costruzione.

Durante l'esecuzione dei lavori, appena le strutture portanti in c.a. uscirono fuori terra, l'Ufficio Tecnico, accerto che dette strutture invadevano la sede stradale oltre il filo della cordonata del marciapiede che avrebbe dovuto costituire la parte esterna del porticato.

Per tale inadempienza furono espediti dall'Ufficio Tecnico e P.U., gli atti necessari per inibire

IMPEGNI CONTABILI

BILANCIO 19____

Cap.____ Cat.____ Art.____

N. ____ impegno pag.____

Somma stanziata . . L.____

Aggiunta per storni . . »____

Dedotta per storni . . »____

Fondo disponibile L.____

Pagamenti ed impegni . »____

Rimanenza disponibile L.____

Addì ____ 19____

Il Ragioniere Capo

BILANCIO 19____

Cap.____ Cat.____ Art.____

N. ____ impegno pag.____

Somma stanziata . . L.____

Aggiunta per storni . . »____

Dedotta per storni . . »____

Fondo disponibile L.____

Pagamenti ed impegni L.____

Rimanenza disponibile L.____

Addì ____ 19____

Il Ragioniere Capo

la occupazione della sede stradale.

Le ordinanze sindacali relative all'occupazione abusiva sono state impugnate dall'Ing. Vita Gaetano presso la G.P.A. ed il giudizio è in corso.

Nelle more della soluzione della predetta vertenza l'Ing. Vita Gaetano con istanza del 9.11.69 n.36957 chiede all'Amm/ne Comunale la risoluzione del caso assumendosi l'onere per la costruzione delle opere necessarie tendenti a modificare planimetricamente il tracciato stradale onde consentire la modesta occupazione di suolo stradale.

Il Sig. Sindaco a seguito di detta istanza ha demandato all'Ufficio Tecnico Comunale lo studio della variazione planimetrica del tracciato stradale riferendo sulla questione.

In esecuzione di tale richiesta l'Ufficio ha redatto la planimetria che, si allega, da cui risultano le varianti da apportare al tracciato stradale e la effettiva occupazione effettuata dall'Ing. Vita Gaetano.

Detta occupazione va da un massimo di 0,30 per un fronte di m. 17,10, con una superficie complessiva di mq. $\frac{17,10 \times 0,30}{2} = 2,56$ come risulta in rosso segnato nella planimetria allegata.

L'Ufficio esprime parere favorevole per la risoluzione della pratica in sanatoria, alle seguenti condizioni:

a) che l'Ing. Vita Gaetano esegua la variazione planimetrica del tracciato stradale e tutti i lavori di sistemazione conseguenziali, a sua cura e spese, sotto la direzione e sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, e come dalla planimetria redatta dallo stesso Ufficio Tecnico Comunale.

b) che lo stesso Ing. Vita Gaetano a compensazione ed a transazione del suolo occupato e delle inadempienze derivanti, si impegni di eseguire lavori di sistemazione e miglioria nella stessa Via Porta di Mare e sotto la sorveglianza direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale e per lo

205

21

importo di L.200.000=1

Quanto sopra si riferisce al Sig.Sindaco e all'On/le Giunta per l'ulteriore corso.

7/12/1959

IL GEOMETRA f.to:Carreca

L'ING.CAPO DELL'U.T.COMUNALE

f.to:Messina

S

Si concorda-fatto IL SINDACO

f.to:Di Giovanna

Per copia conforme all'originale.

Agrigento,li 7.12.1959

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:IL SINDACO

I sottoscritti fratelli Giuseppe e Giovanni Caramazza e l'ing. Gaetano Vita,rispettivamente nella loro qualità di proprietari e costruttore del costruendo edificio privato di via Porta di Mare,si impegnano in solido a transigere la lite cennata nella presente relazione alle condizioni nella stessa indicate.

Agrigento 7/12/59

Visto:IL SINDACO

266

Part. Prot. N. _____ del _____
Allegati N. _____
Arr. Prot. N. _____ del _____

n. 304

Seduta del giorno
22/4/1958

OGGETTO
Terreno demaniale nel nuovo viale Porta di Mare: promessa di permuta ai fratelli Caramazza.

Municipio di Agrigento

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19 in Agrigento, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, nel palazzo di città la Giunta Municipale sotto la presidenza del _____ Sindaco Signor Di Giovanna dr.Antonino

coll'intervento dei signori Assessori:
Patelo comm.Antonino; Gallo-Afflitto comm.Tommaso; Restivo Sig.Giuseppe; Sammartino prof.Vincenzo; Cassio cav.Angelo; Castigliono prof.Stefano; Geom. Brucculeri Antonino.
Sono assenti gli Assessori Sigg. Mongiovì dr.Michele.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale del Comune Gnoffo dr.Salvatore.

Il Presidente, riscontrata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto

Riferisce il Sindaco che per la costruzione della strada di circonvallazione sud tratto Piazza Sinatra-Largo Carmine, l'Assessore dei LL.PP. che realizzò l'opera per conto di detto Comune, provvide all'espropriazione di alcuni lotti di terreno tra i quali quelli di proprietà dei fratelli Caramazza Giuseppe e Giovanni.

I suddetti non accettarono però l'indennità di esproprio fissata dal predetto Assessorato e pertanto contro lo stesso promossero lite avanti il Tribunale di Palermo.

Frattanto con l'istanza dell'8/4/1957 i ripetuti fratelli Caramazza accompagnavano il progetto, redatto dall'Ing.Vita Gaetano, per la costruzione di un fabbricato a monte della Circonvallazione

./.

BILANCIO 196__
Cap. _____ Cat. _____ Art. _____
N. _____ impegno pag. _____
Somma stanziata L. _____
Aggiunta per storni . . » _____
Dedotta per storni . . » _____
Fondo disponibile L. _____
Pagamenti ed impegni . » _____
Rimanenza disponibile L. _____

BILANCIO 196__
Cap. _____ Cat. _____ Art. _____
N. _____ impegno pag. _____
Somma stanziata . . L. _____
Aggiunta per storni . . » _____
Dedotta per storni . . » _____
Fondo disponibile L. _____
Pagamenti ed impegni . » _____
Rimanenza disponibile L. _____

Addì _____ 196__
Il Ragioniere Capo

Mandati emessi
_____ N. _____ L. _____
_____ N. _____ L. _____
_____ N. _____ L. _____

207

Sud-tratto Piazza Sinatra-Largo Carmine chiedendo il rilascio della relativa licenza di costruzione.

La Commissione Edilizia cui,a norma di legge,fu sottoposto il progetto,nella seduta del 14/6/1957 espresse parere favorevole per il rilascio della suddetta licenza.

Il progetto in parola però prevede la costruzione di un porticato che, occupando un tratto di marciapiede a monte della ripetuta strada di Circonvallazione Sud, ricadrebbe in parte su un'area estesa mq.57,27 che è parte di quella espropriata, come sopra detto,agli stessi fratelli Caramazza.

Per lo scopo i suddetti,con successiva istanza, chiesero all'Assessorato per i LL.PP. per il tramite di quest'Amministrazione, l'autorizzazione per l'occupazione dell'area sopra specificata,e l'Assessorato con nota del 19/8/1957 n.3710,consentiva all'accoglimento della richiesta a condizione però che gl'istanti rinunziassero agli atti del giudizio promossi,rimettova a questo Comune la decisione per la vendita dell'area in parola e per il rilascio della licenza di costruzione summenzionata dato che detta area entrerà a far parte del demanio comunale.

Con relazione del 30/9/1957 l'Ufficio Tecnico ha ora espresso il parere favorevole alla cessione dell'area in questione ai fratelli Caramazza chiedendo come corrispettivo la cessione di due locali terreni a Sud-Est dell'edificio progettato ed a condizione che il porticato previsto in progetto sia asservito al pubblico usoe che gli istanti rinunziano agli atti del giudizio promosso contro l'Assessorato dei LL.PP.

La permuta dell'area con i locali a piano terreno è più che congrua, infatti l'immobile progettato, con la realizzazione del portico e conseguente occupazione di mq.57,27 di area comunale,verrà ad acquistare un maggiore valore di L.3.069.270,mentre i locali da cedersi al Comune avrebbero il valore di L.4.320.000 giusta la stima fatta dall'Ufficio Tecnico con la relazione sopra citata.

Inoltre con la realizzazione del portico il marciapiede coperto risulterà più largo di quello [illegible] quanto avrà una larghezza costante di ~~mmmm~~ m.3,50 ed una superficie complessiva di mq.208,25 per cui i Caramazza asserviranno all'uso pubblico mq.150,92 da una area di loro proprietà,ricadendo nella zona del porticato stesso.

Esposto quanto sopra il Sindaco propone di permutare,con i fratelli Caramazza Giuseppe e Giovanni, l'appezzamento di terreno esteso mq.57,27 proveniente dal lato di terreno agli stessi espropriati per la costruzione della strada di Circonvallazione Sud-tratto Largo Carmine-S.Sebastiano- e che entrerà a far parte del Demanio comunale appena definiti gli atti di esproprio, con i due locali a piano terreno a Sud-Est con l'edificio che costruiranno gli stessi Caramazza a monte della strada predetta ed a condizione che il porticato previsto in progetto sia in perpetuo asservito al pubblico uso e che i Caramazza rinunziano agli atti del giudizio promosso contro l'Assessorato dei LL.PP.

Ritenuto opportuno e conveniente aderire alla proposta formulata dal Sindaco;

Visto l'art.63 n.4 del N.O. 29/10/1935,n.6;

La Giunta, ad unanimità di voti espressi a scrutinio segreto,

DELIBERA:

-di promettere come effettivamente promette, ai fratelli Caramazza Giuseppe e Giovanni di permutare con loro l'appezzamento di terreno

./.

208

dell'estensione di mq.57,27, proveniente dal lotto di terreno ad essi stessi espropriato per la costruzione della strada di Circonvallazione Sud-tratto Largo Carmine-S.Sebastiano che entrerà a far parte del demanio comunale appena definiti gli atti di esproprio, con i due locali a piano terreno a Sud-Est dell'edificio che costruiranno gli stessi Caramazza a monte della strada predetta;
-di condizionare la permuta in parola alla rinunzia da parte di summenzionati fratelli Caramazza ed in una delle modalità previste dall'art.30 del vigente codice di procedura civile agli atti del giudizio promosso contro l'Assessorato dei LL.Pr. ed all'impegno di asservire in perpetuo a pubblico uso il porticato previsto ~~nel prerieto~~ nel progetto di costruzione dello stabile in argomento;
-di provvedere con successivo atto alla permuta e tosto che il terreno oggetto della permuta stessa entrerà a far parte del demanio comunale e sarà poscia declassificato in patrimoniale;
-di incaricare intanto il Sindaco a stipulare regolare compromesso di permuta nei termini ed alle condizioni sopra dette.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso :

L'Assessore Anziano — Il Sindaco — Il Segretario Generale

f.to Sammartino prof.Vincenzo — *f.to* Di Giovanna — *f.to* Gnoffo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

A seguito di conforme relazione dell'incaricato, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di festa 27/5/1958 senza opposizioni o reclami.

Li 29/5/1958

Il Segretaeio Comunale

f.to Gnoffo

Ricevuta Segret. C. P. C. del ..... n .....

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Si certifica che la presente delibera. ai sensi dell'art. 80 del D. L. P. R. S. 29 ottobre 1955 n. 6 è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 11.7.58.

Il Segretario

f.to .....

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Prot. N. ..... *Deliberazione N.* .....

Si restituisce significando che la Commissione nella seduta del ..... non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da

Il Presidente

f.to .....

Approvata con deliberazione C.P.C. n.6204 del 16/5/1958.-

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

.....

Visto : Il Sindaco

.....

Allegato 210 26

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
Ufficio Tecnico

&&&&&&&&&&

IL SINDACO

C E R T I F I C A

che il fabbricato di civile abitazione di proprietà del Sig. Riggio Salvatore composto come segue:

PIANO INTERRATO N I magazzino e accessori con ingresso dalla via Amendola

PRIMO PIANO N I appartamento di 2 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe, rispetto alla via Amendola

SECONDO PIANO N I appartamento di 3 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe, rispetto alla via Amendola

TERZO PIANO N I appartamento di I vano e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe rispetto alla via Amendola.

PRIMO PIANO (rispetto alla Piazza S. Giuseppe) N I appartamento di 4 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe.

SECONDO PIANO (rispetto alla via Amendola) N I appartamebto di 2 vani e accessori, con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe.

SECONDO PIANO (rispetto alla Piazza S. Giuseppe) N I appartamento di 2 vani e accessoricon ingresso dalla Piazza S. Giuseppe

SECONDO PIANO (rispetto alla via amehdola) N I magazzino con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe

SECONDO PIANO (rispetto alla Piazza S.Giuseppe) N I appartamento di 6 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe

TERZO PIANO (rispetto alla Piazza S. Giuseppe) N I appartamento di 4 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe

QUARTO PIANO (rispetto alla Piazza S. Giuseppe N. I appartamento di 4 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe.

QUINTO PIANO (rispetto alla Piazza S. Giuseppe) N. 2 appartamenti ciascuno di 4 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. GIUseppe.

SESTO PIANO (rispetto alla ~~Piaxa~~ Piazza S. Giuseppe) N 2 appartamenti ciascuno di 4 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe

SETTIMO PIANO (rispetto alla Piazza S. Giuseppe)N.2 appartamenti ciascuno di 4 vani e accessori con ingresso dalla Piazza S. Giuseppe

S C A L A B

I N G R E S S O V I A E M P E D O C L E

PIANO TERRA N.6 magazzini e accessori

PIANO RIALZATO (dalla via Empedocle) N. I appartamento di 2 vani e accessori

PRIMO PIANO (dalla via Empedocle) N.2 appartamenti uno di 5 vani e accessori e l'altro di 4 vani e accessori

SECONDO PIANO (dalla via Empedocle)N.2 appartamenti di cui uno di 5 vani e accessori e l'altro di 4 vani e accessori

TERZO PIANO (dalla via Empedocle)N.I appartamento di 4 vani e accessori

QUARTO PIANO (dalla via Empedocle)N.2 appartamenti di 4 vani e accessori

QUINTO PIANO (dalla via Empedocle)N.I appartamento di 5 vani e accessori

SESTO PIANO (dalla via Empedocle)N.2 appartamenti uno di 5 e l'altra di 4 vani e accessori

SETTIMO PIANO (dalla via Empedocle)N. 2 appartamenti uno di 5 e l'altro di 4 vani e accessori

OTTAVO PIANO(dalla via Empedocle) N.I appartamento di 4 vani e accessori

UNDICESIMO PIANO (dalla via Empedocle)N. I appartamento di 4 vani e accessori

DODICESIMO PIANO(dalla via Empedocle)N. I appartamento di 5 vani e accessori

TREDICESIMO PIANO(dalla via Empedocle) N.I appartamento di 7 vani e accessori

S C A L A C

I N G R E S S O D A L L A V I A A M E N D O L A

PRIMO PIANO(dalla via Empedocle)N. I appartamentodi 4 vani e accessori

212

SECONDO PIANO(dalla via Empedocle) N. I appartamento di 5 vani e accessori

TERZO PIANO (dalla via Empedocle) N. I appartamento di 3 vani e accessori

E' stato costruito dal mese di novembre 1960 al mese di Aprile 1962,

in conformità al progetto approvato.

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato Sig.

_____,e in carta libera,per uso sgravio tasse (96)

Agrigento lì 25/I/1963

IL SINDACO

(96) Così nell'originale. (N.d.r.)

213

Allp. 6

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Dott. Guido Morabile ed altri con cui chiede la licenza per la ricostruzione di fabbricati in Via Amendola e Via Empedocle;

Vista la delibera della G.M. n°228 del 23/2/1960, approvata dalla C.P.C. in data 21/10/1960;

Esaminato il disegno presentato;

Sentito il parere della Commissione Edilizia nella seduta del 17/2/1960;

Ritenuto che con quietanza N.10 del 19/2/1960 è stato eseguito deposito cauzionale di L.200.000.=

DA' L I C E N Z A

al detto Sig. Dott.Guido Mirabile ed altri in parola secondo il disegno che resta approvato ed alle condizioni retro segnate.

I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'assegnazione da parte dell'Ufficio Tecnico,che stabilirà sul posto l'allineamento e le quote del fabbricato.

Agrigento,lì 24 ottobre 1960

IL SINDACO

F.to Di Giovanna

/./

Si permette al Sig._____di depositare

sterri e materiale da costruzione nella via_____ (97)

_____per_____

Deposito cauzionale L.....

Agrigento,lì.....

Visto

IL SEGRETARIO CAPO L'IGEGNERE

1) Saranno osservate le norme del R.D.16.11.1939 N.2228 per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

2) Saranno osservate le norme stabilite dai vigenti regolamenti Comunali di Sanità ed Igiene,Edilizio e di Polizia Urbana.

3) che il fabbricato dalla via Empedocle abbia una altezza di m.48,00 e di m.32,50 dalla Via Amendola;

4) che il tratto di Via Amendola(lato ovest del fabbricato)venga portato a m.5,00 di larghezza costante;

5) che vengano rispettate le condizioni di cui al nulla osta dei VV.FF. rilasciato in data 20/2/1960 n°551.==

La presente licenza sostituisce a tutti gli effetti quella rilasciata in data 23/2/1960.

IL SINDACO

F.to Di Giovanna

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig.Perlisi Settimio,ed in carta libera per uso sgravio tasse.

Agrigento,lì 2/10/1965

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

(97) Così nell'originale. (N.d.r.)

215

Municipio di Agrigento

Prot. N. 33012 Rip.ne Segr Sez.
Risposta al foglio N.
del

Agrigento, 20/9/1961

SIG.AVV.GIOVANNI
INDELICATO-Via Foderà,3
AGRIGENTO

OGGETTO: Riggio Salvatore-costruzione passarella in Piazza S.Giuseppe.

A seguito della sua riservata del 21 agosto 1961 ho provveduto di far notificare alla Impresa Riggio Salvatore l'ordinanza di sospensione dei lavori della costruzione della passarella in oggetto.

Pertanto in data 14 corrente il suddetto Signor Riggio ci ha notificato il dichiaratore che Le accludo in originale, unitamente agli altri atti in questione.

Le sarò grato se vorrà farmi pervenire ulteriormente il Suo parere sul comportamento da assumere in questa nuova fase procedurale.

Con cordiali saluti.

IL SINDACO

216

Avv. Giovanni Indelicato
Patrocinante in Cassazione

RISERVATA

Agrigento, 25/9/1961
Via Federal, 3 - Telefono 21.011

32

Ill.mo sig. SINDACO DEL COMUNE
AGRIGENTO

In esito alla Sua n.33027/Segr. del 20 corr. ed a conferma dello (98)
avviso espressoLe nella conversazione telefonica del 23 u.s.,significo che il contenuto dell'atto estragiudiziale fatto notificare dalla Impresa Riggio in data 14 corr. non è tale da indurre a modificare il comportamento assunto dalla S.V. in merito alla "passerella".

Si rileva agevolmente dal contesto dello stragiudiziale in parola che il dichiarante mostra di confondere la "licenza di costruzione", i cui effetti sono circoscritti nel limitato ambito di una semplice autorizzazione amministrativa,devoluta per legge alla competenza del Sindaco,con la concessione permanente di un diritto su un bene demaniale,che da vita ad un atto,la cui natura e la cui portata sono del tutto diversi da quelli che caratterizzano la licenza di costruzione e che come tale è demandato alla competenza del Consiglio Comunale.

Il fatto (se pure sussiste) che la passerella alla data della notifica dell'Ordinanza di sospensione era stata già posta in opera, non ha rilevanza per gli effetti che l'Impresa Riggio vorrebbe ricavarne,nel senso cioè di una preclusione all'azione del Comune.

Invero,nella mancanza di un formale atto di concessione del bene demaniale,il Sindaco ha il potere-dovere di intervenire per la immediata tutela del demanio comunale.

Pertanto,la S.V. potrà con altra Ordinanza intimare alla Impresa Riggio ed a qualsiasi altro abusivo occupante,di rimuovere l'opera illegalmente costruita su bene demaniale e di ripristinare l'originario stato dei luoghi entro brevissimo termine e con la diffida,di cui all'art.69 del T.U. sul nuovo ordinamento degli Enti Locali.

Quanto alla possibile dispersione del materiale incorporato nel bene demaniale (lastroni ed altro) è facile rilevare che se un tale evento dovesse verificarsi la Impresa Riggio andrebbe incontro a responsabilità penali.

Distinti ossequi.

Avv. Giovanni Indelicato

(98) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1256. (N.d.r.)

217

Part. Prot. N. _____ del _____

Allegati N.

Arr. Prot. N. _____ del _____

La tassa di bollo è stata pagata all'Ufficio Bollo e Demanio di Agrigento all'art. 43d3 Comp. Mobile in data 14-5-963, bolletta N. 6264, giusta verbale 21-3-1962 Intendenza Finanza Agrigento N. 1459-C. 62.

Municipio di Agrigento

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecentocinquant*anove* il giorno *dieci* del mese di *aprile* alle ore *18,30* in Agrigento, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, nel palazzo di città, la Giunta Municipale sotto la presidenza del _____ Sindaco Signor *Di Giovanna Dr. Antonino*

coll'intervento dei signori Assessori: *Rotolo Comm. Antonino—Sammartino Prof. Vincenzo—Restivo Sig. Diego—Mongiovì Dr. Michele—Coscio Cav. Angelo—Gallo Afflitto Comm. Tomaso—Castiglione Prof. Stefano—Bruccoleri Geom. Antonino*

Sono assenti gli Assessori Sigg. _____

Assiste il sottoscritto Segretario Generale del Comune *sig. Gnoffo Dr. Salvatore*

Il Presidente, riscontrata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Riferisce il Sindaco che la Cooperativa "La Casa del Vigile", costituita fra i Vigili Urbani dipendenti da questo Comune, con l'istanza del 4 c.m. ha chiesto in vendita del terreno di proprietà comunale, sito in contrada Giaccatello Zuccarello, per poterci costruire quattro palazzine di civile abitazioni per un totale di quaranta alloggi da destinare ai Vigili Urbani di questo Comune.

Con la relazione del 10 c.m. l'Ufficio Tecnico ha proposto di cedere in vendita alla predetta Cooperativa il lotto di terreno comunale sito in contrada Zuccarello e più precisamente quello delimitato a Nord della nuova Via Circonvallazione, ad Est da terreno di proprietà comunale ad Ovest ed a Sud dalla trazzera comunale Zuccarello, terreno che ha una superficie di mq. I. 547,50=.

Part. Prot. N. 298

33

Seduta del giorno *10/4/1959*

OGGETTO

Vendita di terreno di proprietà comunale alla Cooperativa "La Casa del Vigile".

(Atto d'urgenza).

BILANCIO 195__

Cap _____ Cat. _____ Art. _____

N. _____ impegno pag. _____

Somma stanziata . . L. _____

Aggiunta per storni . . » _____

Dedotta per storni . . » _____

Fondo disponibile L. _____

Pagamenti ed impegni » _____

Rimanenza disponibile L. _____

BILANCIO 1959

Tit. 2 Cat. I Art. 38/B

N. 2 impegno pag. I22

Presa nota.

Somma stanziata . . L. _____

Aggiunta per storni . . » _____

Dedotta per storni . . » _____

Fondo disponibile L. _____

Pagamenti ed impegni » _____

Rimanenza disponibile L. _____

Addì *14/4/1959* 195__

Il Ragioniere Capo

F.to Vinti

218

34

Per quanto concerne il prezzo della vendita, l'Ufficio Tecnico con la relazione surrichiamata, lo ha proposto nella entità di L. 250=per mq. tenuto presente che il terreno in questione trovasi ubicato fuori del centro abitato, che lo stesso proviene da una pubblica discarica e conseguentemente l'acquirente dovrà sostenere spese non indifferenti per rendo edificabile, e considerato infine che l'acquirente è una Cooperativa fra i Vigili Urbani di questo Comune, i quali come sappiamo percepiscono modesti emolumenti.

Esposto quanto sopra e fatto rilevare che questa Amministrazione, venire incontro alle necessità primarie dei propri dipendenti da tempo ha incoraggiato la costituzione di cooperativa edilizia per i propri dipendenti ed ha loro venduto area edificabile per la costruzione di tazioni civili verso il pagamento di prezzi quasi simbolici, ritenendo dovere morale il venire incontro in particolare modo primaria e più sentita necessità dei propri dipendenti, che è quella di avere una casa, il Sindaco propone di alienare "La Casa del Vigile", Cooperativa fra i Vigili Urbani di questo Comune, il terreno specificato in narrativa verso il prezzo di L. 250=per metro quadrato e per mq. 1947,50 per complessive L. 486.775= perchè questa possa edificarvi quattro palazzine per civili abitazioni degli stessi Vigili Urbani.

Fatta propria la proposta formulata dal Sindaco;

ritenuto precipuo dovere morale dell'Amministrazione venire incontro alle premarie necessità dei propri dipendenti;

visti gli artt. 63 e 95 del N. O. 29. 10. 1955 n. 6;

avvalendosi della facoltà conferitale dall'art. 64 del surrichiamato N. O. la Giunta, ad unanimità di voti resi a partitti segreti e salvo ratifica consiliare,

delibera

- di vendere a "La Casa del Vigile" Cooperativa fra i Vigili Urbani di questo Comune mq. 1947,58 di terreno comunale ubicato in contrada Zuccarello e più precisamente delimitato a Nord della Via Circonvallazione, ad Est da terreno di proprietà comunale, ad Ovest e Sud dalla trazzera comunale Zuccarello, terreno distinto in catasto come parte delle particelle 43 e 4 del foglio N. 149, e comunque meglio designato nell'allegata planimetria firmata da tutti gli Assessori.-

- di stabilire il prezzo della vendita in L. 250 e quindi per mq. e per mq. 1. 947,50=in L. 486.775.

- di far obbligo alla Cooperativa acquirente di destinare il terreno suddetto alla costruzione di civili abitazioni per i propri soci.

219

35

- di fare ancora obbligo alla stessa Cooperativa di sottoporre a i relativi progetti di edificazione all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale stante che il terreno che si vende è ubicato in zona soggetta al vincolo panoramico;
- di rincamerare la suddetta somma di L.486.775= fra quelle del titolo 2°, Cap. I°, standiandola all'art.238/B, perchè sia reimpiegata in opere di miglioramento del patrimonio, giusta quanto disposto dalla legge in materia vigente.-

220

36

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:

L'Assessore Anziano — Il Sindaco — Il Segretario Gener.

(Rotolo Antonino) — (Di Giovanna Antonino) — (Gnoffo Salvat.)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

A seguito di conforme relazione dell'incaricato, certifico io sottoscritto Segretario Comu. copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il g.. festa 12/4/1959 senza opposizioni o reclami.

Li 13/4/1959

Il Segretario Comunale

F.to Gnoffo

B/P

Ricevuta Segret. C. P. C. del 14/4/59 n. 4495

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Si certifica che la presente delibera, ai sensi dell'art. 80 del D. L. P. R. S. 29 ottobre 1955 n. 6, è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 5/5/1959

Il Segretario

f.to

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Prot. n. ____ *Deliberazione N.* ____

Si restituisce significando che la Commissione nella seduta del ____ non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare.

Il Presidente

f.to

221

Allp. n. 9A

37

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventinove
del mese di febbraio in Agrigento.======
A seguito dell'incarico ricevuto del Sig. Sindaco
il sottoscritto Geom. Carreca Giuseppe ha procedu=
to alla delimitazione del terreno ceduto dall'am=
ministrazione Comunale alla cooperativa "LA CASA
DEL VIGILE"con delibera n.298 del I0/4/I959 divenu= (99)
ta esecutiva dalla C.P.C. in data 5/5/I959.=== (100)
E' presente il Sig. Gandolfo Salvatore nella quali=
tà di Presidente della cooperativa"LA CASA DEL VI=
GILE" e l'Ing. Rizzica Giuseppe quale teonico della
predetta cooperativa.=
Detto terreno la cui superficie é di Mq.I947,50
é posto a Sud della Circonvallazione Sud e confina
a Nord con la via Circonvallazione Sud ed Ovest e
Sud con trazzera Comunale,ad Ovest con spazio Comu=
nale(futura stradella).=
Lo stesso ha forma di un trapezio rettangolo la
cui base maggiore(lato est ML.I2,70 e l'altezza
(lato Nord,prospiciente sulla via Circonvallazione
Sud)ML.II0,75 .=
L'altezza predetta é quasi parallela al filo esterno
del marciapiede della via Circonvallazione Sud.
Lo spicolo Nord. Ovest.(punto di unione tra la
base minore e l'altezza(dista ML.8.00 dallo spigolo

(99) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1258-1261. (N.d.r.)
(100) Così nell'originale. (N.d.r.)

222

Nord Est dal fabbricato Garufo segnato col punto' (1) sasso e ML.2.00 dal filo esterno della cordonata del marciapiede.=

Lo spigolo Nord Est punto di minbre tra la base maggiore e l'altezza) dista m.2.00 dal fili esterno della cordonata del marciapiede e m.I0,I5 dal bordo Ovest della caditoia posta a levante della futura stradella ed é stata segnata col n.2 in sasso.=

Il punto segnato col n.3(in sasso) é posto sulla retta perpendicolare alla retta che congiunge i punti (1) e (2) e a distanza dal punto(2) di Ml.22,00 ;mentre il punto segnato col n.(4) in sasso,posto sulla retta perpendicolare alla retta che congiunge i punti (1) e (2) é a distanza dal punto (I)x di Ml.I2,70.=

La delimitazione suesposta é riportata nella planimetria àllegata al presente verbale che ne fa parte integrante.=

Letto,confermato e sottoscrittoxxk nel giorno mese ed anno di cui sopra.=====

Dott. Ing. Giuseppe Rizzica

VISTO:IL SINDACO

223

L. 100

MUNICIPIO AGRIGENTO
ARCHIVIO
Prot. N. 3825-21/T
Data 4 MAR. 1960
Cat. Cl. Fasc.

Al Sig. Sindaco

S E D E

Il sottoscritto Gandolfo Salvatore Francesco, nella qualità di presidente della cooperativa la "CASA DEL VIGILE", prega la S.V. affinché voglia autorizzare l'Ufficio tecnico Comunale ad effettuare la consegna del lotto di terra sito in questa via Circonvallazione Sud acquisto a suo tempo da questa cooperativa.=

Agrigento, li 23/7/1959

IL PRESIDENTE

ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

S E D E

Si dispone che codesto Ufficio provveda subito alla consegna del lotto, di terra di cui alla presente domanda venduto da questa Amministrazione alla suddetta cooperativa.=

Agrigento, li 23/7/1959

IL SINDACO

224

Prot. n. 11

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

---o---

Rapporto sopraluogo per gli accertamenti sulla domanda di licenza edilizia presentata dal Sig. [illegible] *ai sensi dell'art. 5, comma II° del Regolamento edilizio.*

Domanda presentata il [illegible] tendente ad ottenere [illegible]

in Via [illegible] N. [illegible]

Agrigento, lì [illegible]

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Parere dell'Ing. Capo: [illegible]

Agrigento, lì 22/2/1960

L'ING. CAPO

L'UFFICIALE SANITARIO

225

Municipio di Agrigento

UFFICIO TECNICO

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. ~~COOPERATIVA "LA CASA DEL VIGILE"~~

con cui chiede la licenza per ~~la costruzione di un fabbricato in Via~~

~~Circonvallazione Sud~~

~~in Via~~

Esaminato il disegno presentato;

Sentito il parere della Commissione Edilizia nella seduta del ~~23/7/1960~~

Ritenuto che con quietanza N. ___ del ___ è stato eseguito deposito cauzionale di L. ~~10.000.=~~

DÀ LICENZA

al detto Sig. ~~COOPERATIVA "LA CASA DEL VIGILE"~~

in parola secondo il disegno che resta approvato ed alle condizioni retro segnate.

I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'assegnazione da parte dell'Ufficio Tecnico, che stabilirà sul posto l'allineamento e le quote del fabbricato.

Agrigento, li ~~25/8/1960~~

IL SINDACO

228

42

1) Saranno osservate le norme del R. D. 16-11-1939 N. 2228 per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

2) Saranno osservate le norme stabilite dai vigenti regolamenti Comunali di Sanità ed Igiene, Edilizio e di Polizia Urbana.

3) che l'altezza del fabbricato venga limitata a m. 25,00 in attesa della delibera della G.M. che autorizza la superiore altezza.

227

CITTA' DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico
&&&

Prot. n°I8580 Reg.Ord. n°44

IL SINDACO

Vista la precedente licenza edilizia rilasciata,in data 26/8/I960, alla Cooperativa "LA CASA DEL VIGILE",corrente in Agrigento,con cui si autorizzava la stessa Società a costruire un fabbricato di civile abitazione in Via Circonvallazione Sud; (101)

Rilevato che la licenza sopra indicata contiene vizi di legittimità per essere stata rilasciata in violazione all'art.86 del vigente Regolamento Edilizio,che tassativamente prescrive,nella zona in cui dovrebbe sorgere quella costruzione,un fronte massimo di ml.30; mentre il progetto della Cooperativa "LA CASA DEL VIGILE",precedentemente approvato,investe un fronte di ml.I09,20;

Considerato,fra l'altro,che a seguito della sentenza del Pretore di Agrigento,in data 20-27 Ottobre 196I,registrata il 7/I2/I96I, e confermata da questo Tribunale con sentenza n°375 del 20-28 dicembre 1962, la area destinata dalla Cooperativa La Casa del Vigile alla costruzione suddetta è stata ridotta di mq.690,24 da quelli originariamente disponibili in mq.I947,50; per cui vengono meno anche i presupposti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto,pertanto,che è obbligo dell'Amministrazione Comunale procedere all'annullamento della licenza sudetta,una volta riscontrati i vizi di cui sopra;

Sentito al riguardo il parere della Commissione Edilizia Comunale in data 25/3/I964;

Visto ed applicato l'art.6 della Legge Comunale e Provinciale 3/3/I934, n°383;

D i s p o n e :

./.

(101) La licenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1266-1267. (N.d.r.)

228

la licenza di cui in epigrafe, rilasciata in data 26/8/1960 alla (102)
Società Cooperativa "LA CASA DEL VIGILE " di Agrigento, è annullata,
con effetto dalla stessa data del suo rilascio.

Agrigento, lì 18 Maggio 1964

IL SINDACO

(102) La licenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1266-1267. (N.d.r.)

229

Allog. n. [illegible]

Municipio di Agrigento
Ufficio Tecnico

Al Sindaco

45

Vista la propria precedente licenza edilizia, rilasciata, in data 26.8.1960, alla Cooperativa "La Casa del Vigile" corrente in Agrigento, con cui si autorizzava la stessa Società a costruire un fabbricato di [illegible] in via Circonvallazione Sud (103)

[illegible] (104)

che la licenza sopra indicata contiene vizi di legittimità per essere stata rilasciata in violazione all'art. [illegible] del vigente regolamento edilizio, che tassativamente prescrive per le costruzioni [illegible] il progetto [illegible] precedentemente approvato [illegible] n. 109, 20

[illegible] (105)

Senza [illegible] Comunale Edilizia Comunale in data

Visto il [illegible] di revoca

dispone

la licenza [illegible] è annullata

[illegible]

(103) La licenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1266-1267. (N.d.r.)
(104) (105) Così nell'originale. (N.d.r.)

230

40

38

Da riesaminare dopo la relazione chiesta dal Sindaco all'ing. Messina.

19.5.64

Sospesa la notifica della presente revoca da parte del Sig. Sindaco

28.6.64

231

(106)

La licenza di cui in epigrafe, rilasciata in data 26.8.1950 alla Cooperativa "La Casa del Bigile" è annullata, con effetto dalla data del suo rilascio (dell'atto annullato).

(106) La licenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1266-1267. (N.d.r.)

232

233

Cooperativa "La Casa del Vigile" s.r.l.

Piazza Municipio, 316 - Tel. 22505

AGRIGENTO

Agrigento, li 11/11/1965

Prot. N. .....

OGGETTO. Modifica progetto. .....

ILL/MO SIG. SINDACO -UFFICIO TECNICO COMUNALE-

SEDE

Si rimettono n.3 copie del progetto relativo alla modifica della costruzione della Cooperativa sita in questa via Manzoni per il rilascio della licenza con le modifiche ~~xx~~ apportate dei suddetti progetti.=

Con osservanza.

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

-Salvatore Gandolfo-

MINUTE U.T.C.

COMUNE DI AGRIGENTO

Prot. n. 2992 Rip.ne Uff. Tecnico

Risp. a nota n. 29 GEN. 1966 del

Agrigento, 7/1/1966

OGGETTO

Progetto di variante del costruendo edificio in Via [illegible] per conto della Cooperativa "La Casa del Vigile".-

Al Presidente della Cooperativa "La Casa del Vigile" presso sede Comunale

AGRIGENTO

Sig. Dom. Stefano Rabbeno
Villa Letizia S.S. 115

AGRIGENTO

e p.c.

Al Resp. vano dell'Ufficio Ragioneria del Comune

S.E.D.E.

In considerazione delle determinazioni del Sig. Sindaco, in data odierna, per il rilascio della licenza edilizia circa i lavori del progetto di variante in oggetto indicato, previo versamento di L. 20.000=(Ventimila) a carico del Costruttore (Presidente Cooperativa "La Casa del Vigile") e di L. 20.000=(Ventimila) a carico del Costruttore (Imprenditore Rabbeno Stefano), quale onorario previsto dall'Art. 8... del vigente Reg. Edilizio.=

Si invitano le SS.LL. di voler provvedere al versamento di che sopra sopra indicato presso l'Ufficio di Ragioneria di questo Municipio.=

IL CAPO dell'Ufficio Comunale

IL SINDACO

235

Delib. N. 157

del 16/11/1965 51

COMUNE DI AGRIGENTO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno millenovecentosessant acinque il giorno sedici

mese di novembre alle ore 18, a seguito di regolare

convocazione, si è riunito nel Palazzo di Città, il Consiglio Comunale

sessione ordinaria ed in seduta ordinaria di prima

convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Signori:

	Indicazione presenza			Indicazione presenza
Gallo Afflitto Gerlando	pres.	21	Leli Calogero	pres.
Vecchio Domenico	pres.	22	Bennici Carmelo	pres.
Buscaglia Angelo	pres.	23	Lentini Filippo	ass.
Ginex Antonino	pres.	24	Mirabile Filippo	ass.
Mongiovi Angelo	pres.	25	Graceffo Ercole	pres.
Nicosia Maria Camilla	pres.	26	Granata Luigi	ass.
Caruso Silvestre	pres.	27	Bosco Antonio	ass.
Calabrese Vittorio	pres.	28	D'Alessandro Fausto	pres.
Marchetta Francesco	pres.	29	Messina Giuseppe	pres.
Capannetto Gaetano	pres.	30	Carubia Olindo	ass.
Errore Angelo	pres.	31	Fera Calogero	pres.
Alaimo Francesco	pres.	32	D'Alessandro Francesco	pres.
Di Silvestre Carmelo	pres.	33	Marino Giovanni	ass.
Grassadonio Michele	pres.	34	Di Benedetto Francesco	pres.
Cascio Angelo	pres.	35	Morello Filippo	pres.
Vaccaro Notte Angelo	pres.	36	Capitano Onofrio	pres.
Fatti Salvatore	pres.	37	Arnone Mariano	ass.
Marsala Antonino	pres.	38	Nisi Giovanni	ass.
D'Alessandro Raimondo	pres.	39	D'Alessandro Francesco	ass.
Zambuto Calogero	pres.	40	La Foreste Ermogene	ass.

OGGETTO

Transazione lite pendente con la Soc. Cooperativa "La Casa del Vigile" di Agrigento.

BILANCIO 196__
SITUAZIONE

Cap ____ Cat. ____ Art. ____
N. ____ impegno pag. ____

Somma stanziata . L. ____
Aggiunta per storni » ____
Dedotta per storni » ____
Fondo disponibile L. ____
Pagamenti ed impegni » ____
Rimanenza disponibile L. ____

BILANCIO 196__
SITUAZIONE

Cap ____ Cat ____ Art. ____
N. ____ impegno pag. ____

Somma stanziata . L. ____
Aggiunta per storni » ____
Dedotta per storni » ____
Fondo disponibile L. ____
Pagamenti ed impegni » ____
Rimanenza disponibile L. ____

Addì ____ 196__

Il Ragioniere Capo

236

52

Assume la Presidenza il Sindaco Prof. Antonino Ginex.

Assiste il V. Segretario Generale del Comune Dr. Giuseppe Bosco, in assenza del titol.

Il Presidente, accertato il numero dei presenti agli effetti della validità della seduta, la dichiara aperta e, su sua proposta, il Consiglio nomina a scrutatori i Consiglieri Signori Zambuto Calogero, Pera Calogero e Lelì Calogero.

Indi il Presidente comunica che é in deliberazione il seguente argomento iscritto al N. 28 dell'ordine del giorno:

"Proposta di transazione della lite pendente con la Soc.Cooperativa "La Casa del Vigile" di Agrigento."

A questo punto, su richiesta dell'Assessore Dr.Gallo e di alcuni Consiglieri, viene prelevato l'argomento iscritto al punto-28 dell'ordine del giorno, affinché venga trattato in seduta pubblica anziché in seduta segreta.

Richiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Avv.Caponnetto Gaetano così si esprime:

""La proposta di transazione che, per incarico ricevuto, passo ad illustrare al Consiglio si riferisce alla lite pendente tra la Cooperativa dei Vigili ed il Comune. Detta Cooperativa ha usufruito della vendita di un area comunale di circa I.900 mq. per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, per il quale ha presentato regolare progetto ed ottenuto la relativa licenza di costruzione; progetto che non è stato possibile realizzare integralmente avendo subito detta Cooperativa una contestazione sulla proprietà del terreno acquistato dal Comune.

Infatti, cioé a dire, la Società "La Casa del Vigile" si apprestava all'esecuzione materiale di questo progetto, un terzo a nome Cucchiara mi pare- rivendicava, per effetto di una usucapione già avvenuta, la proprietà di circa 700 mq. di terreno, mi pare, facenti parte di quei I.900 mq. di terreno venduti dal Comune alla Cooperativa.

Nasce, quindi, una azione di rivendica da parte del terzo nei confronti della Cooperativa del Vigile e intervenuto il relativo processo, quest'ultimo si concludeva con una sentenza favorevole passata in giudicato a favore del terzo Cucchiara contro la Cooperativa del Vigile, e quindi con una evizione piuttosto sostanziale dell'oggetto della vendita. La Cooperativa del Vigile si trovava, quindi, ad esecuzione quasi avvenuta, cioé quasi iniziata, a subire un danno notevole e

./.

237

2

quindi chiedeva, cioé iniziava la sua azione giudiziaria di rivalsa nei confronti del Comune; Comune che si costituì, non portò a termine il giudizio nel migliore dei modi, in definitiva rimase soccombente. I danni a cui il Comune, quindi andava incontro per effetto di questo giudizio erano notevoli e diminuivano sostanzialmente la superficie che la Cooperativa La Casa del Vigile avrebbe dovuto occupare.

Il Comune, fra l'altro, imponeva la costruzione di un muro di imbellimento che, a sua volta, determinava un onere piuttosto sostanzioso per la Cooperativa, e nella esecuzione del muro addirittura intervenivano delle contravvenzioni per costruzioni difformi od abusive, alle quali la Cooperativa opponeva i relativi ricorsi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per l'annullamento di alcuni atti, che erano lesivi per gli interessi della Cooperativa del Vigile, ed in parte la Cooperativa otteneva dei risultati positivi, nel senso che alcuni atti da parte del Comune venivano revocati perché illeggittimi, perché comunque, lesivi di certi interessi della Cooperativa.

Allo stato, quindi, noi ci troviamo dinnanzi alla Cooperativa La Casa del Vigile, la quale é in possesso di una sentenza che rivolge nei confronti del Comune e per il pagamento di una certa somma che, mi pare, ammonta a parecchi milioni e che toverebbe certamente il Comune, per effetto della usucapione che il terzo aveva usufruito, aveva opposto alla Cooperativa, un danno molto notevole. Ne sono seguiti abboccamenti, tentativi di amichevole componimento, che sono affiorati quasi in una certa concretezza con le proposte che ora i membri della Cooperativa ci hanno portato.

E' chiaro che il Comune é in torto, é in torto perché il terzo ha usucapito; il terzo, purtroppo, consigliere Graceffo, se eccepisce l'usucapione, la eccepisce ultratrentennale, per oltre trent'anni, e se vogliamo sempre risalire alle colpe, noi dobbiamo parlare delle colpe di trentanni fa, quindi sotto questo aspetto almeno dé molto tempo passato ci fa venire certe situazioni che naturalmente vi vedono costretti ad una transazione che sia però onorevole, ad una difesa, ad una transazione onorevole.

Che cosa ci offre la Cooperativa?

./.

239

3

-Il pagamento delle spese legali, che non sono indifferenti; rinuncia ai 700 mq. di terreno, che non sono più della Cooperativa, né possono esserlo perché il terzo Cucchiara é proprietario.

Tuttavia il Comune cerca di recuperare quello che non ha potuto recuperare per effetto di queste circostanze obiettive, che non sono assolutamente superabili perché un giudicato, cioé una sentenza passata in giudicato, quindi inappellabile, non può essere superata. La Cooperativa offre dei magazzini che sono contenuti nello edificio, per una superficie di circa 150 mq., e aggiunge a questa offerta la esecuzione di un certo percorso di strada, che collega tutto il quartiere della Via Manzoni con le case del quartiere San Leonardo, le case popolari, cioé sarebbe una trasversale che dalla Via Manzoni congiungerebbe fino ad arrivare alla parte di Via Graceffo, insomma la parte delle case che sono oltre il Campo Sportivo, e attraversa una parte della Via Filippazzo la quale,-(e questo mi pare che sia il punto più importante e più utile della transazione)-, la quale si collegherebbe con una strada che congiunge la parte Ovest-Sud Ovest della Città con il quartiere di Villaseta. Questo é un fatto importante al quale noi abbiamo dedicato parecchie analisi, parecchia meditazione.

Si é parlato di un possibile congiungimento della zona industriale di Porto Empedocle, che arriva ormai con le sue propaggini vicino Villaseta, con le prime costruzioni di Agrigento dal lato Sud-Est; quindi questa strada inizierebbe, cioé questa arteria che si crea inizierebbe addirittura un possibile congiungimento di queste due zone importanti e vitali del territorio comunale di Agrigento con quello di Porto Empedocle, e quindi, potrebbe rappresentare una possibile espansione verso quella zona.

La strada é larga, dimenticavo che attualmente ha una larghezza di sei metri, mi pare, sarebbe allargata a nove metri; si eseguirebbe ai margini dell'edificio sino a quella strada un marciapiede, naturalmente con le migliori tecniche costruttive, e si creerebbe sulla via parallela a Sud della Via Manzoni, cioé dal lato Sud dell'edificio dove esistono i magazzini, la strada per accedere ai magazzini stessi.

Io sono stato incaricato di relazionare perché il Gruppo della

:/.

Democrazia Cristiana ha discusso, analizzato, ha approfondito, ha richiesto dei disegni, e per la verità debbo riferire al Consiglio che il Gruppo di maggioranza aveva preferito, cioé aveva scelto i magazzini che dessero sulla Via Manzoné, cioé i magazzini a Nord. Ma compromessi che sono stati fatti molto tempo addietro, cioé a dire, addirittura subito dopo la stipula del contratto della costituzione della Cooperativa, vengono fatti appunto per agevolari le costruzioni, che é chiaro che debbono, cioé gli oneri sopportati sono ragionevolmente leniti, erano stati impegnati; né sarebbe stato possibile, noi abbiamo chiesto la risoluzione dei contratti quindi con la restituzione del doppio della caparra; ma ci sono stati atti definitivi, e quindi questo rimedio non é stato possibile. Però noi abbiamo detto: poiché questo non é possibile, noi chiediamo il doppio di quello che voi ci avreste voluto dare sulla Via Manzoni, e quindi praticamente con 150 mq. si verrebbe a realizzare dei magazzini che hanno una superficie maggiore e poi sostanzialmente, si sposterebbero di poco rispetto alla ubicazione e sarebbero ugualmente e facilmente accessibili; accessibili sopratutto attraverso quell'arteria che serve per collegare la Via Manzoni con, ripeto, il quartiere di San Leonardo.

Tutte le transazioni, naturalmente, non possono trovare nella parte che la stipula l'accoglimento di ogni pretesa; perché, giustamente come diceva l'On.Di Benedetto, la transazione pone in essere reciproche pretese che da una parte e dall'altra vengono cedute.

Il Comune si trova purtroppo in questa situazione.

Il nostro Capo Gruppo ha dichiarato che nell'avvenire simili cessioni del demanio pubblico, che sono della collettività, non debbono accadere; però noi cerchiamo di transigere, di sanare con una transazione, ripeto onorevole e vantaggiosa per il Comune sotto il profilo, magari impolitico, dell'utilità del Comune, che potrebbe trovare la giusta censura dei socialisti e del consigliere D'Alessandro che nel suo passato intervento, cioé nello intervento di poco fa", ha voluto rappresentare.

./.

Però sotto il profilo della utilità questa transazione si manifesta più utile, perché in effetti viene ad essere creata una strada di collegamento di questa Via con tutto il quartiere San Leonardo. Se noi pensiamo che l'unica Via di collegamento, non con il quartiere centrale di San Leonardo, é la Via che continua attraverso il Campo Sportivo, quindi sarebbe una parallela importantissima, che snellirebbe in un certo senso il traffico verso quella zona, e se noi pensiamo al possibile sviluppo che quella zona può avere verso Villaseta o verso Porto Empedocle, io ritengo che il Consiglio debba ritenerlo opportuno.

Non é compito facile relazionare su una transazione che, per tutta la atmosfera che si é creata intorno a queste concessioni di aree demaniali, viene a determinare nell'animo di chi oggi mi ascolta; però é una transazione, ripeto, che verrebbe a determinare utilità per il Comune sotto il profilo della utilità economica, é vero; ma anche sotto il profilo é della utilità, non massima, ma utilità pubblica.

Io vi leggo la proposta di transazione che sottopongo al Consiglio per l'approvazione.

Essa é sopratutto le modalità di esecuzione della strada. Noi abbiamo chiesto che la strada si facesse addirittura come la strada, -(tutti noi siamo andati a Palermo, quel tratto meravigliosa che c'é tra Bolognetta e Palermo)-, quella strada con un manto bituminoso speciale che é resistente e pianeggiante.

Comunque, quì ci sono dei disegni che i signori Consiglieri potranno esaminare con molta calma, ed io, intanto, vi leggo la proposta della Cooperativa :

«In riferimento alle conversazioni che il direttivo della Cooperativa ha avuto nei giorni scorsi in merito alla composizione delle liti pendenti ed alle richieste che a tacitazione»

A questo punto il relatore viene interrotto e così esclama: "Comunque, quì c'é il testo, ci sono i disegni, se il Consiglio ritiene di approvare si pone ai voti ".

Rispondendo, poi, alla richiesta di un consigliere, aggiunge:

le condizioni sono quelle,io le ho dette poco fa ; dimenticavo che non saranno concessi piani in più di quelli approvati nel progetto. Io vorrei leggerla,tanto é brevissima ".

E cosi' dicendo, ricomincia la lettura della proposta di transazione: "...In riferimento alle conversazioni ufficiali che il direttivo della cooperativa ha avuto nei giorni scorsi in merito alla composizione delle liti pendenti,ed alle richieste che a tacitazione venisse ceduto un locale al Comune,oltre alla sistemazione di determinate superfici stradali,si precisano le convenzioni proposte:

1) Stante la indisponibilità di un locale di mq.100 al livello della Via Manzoni,ove l'immobile in quel piano è già tutto assegnato e venduto ad altre persone, si potrebbe dare un magazzino della superficie di mq.140 circa servito da due grandi porte saracinesca al livello della via Filippazzo. Tale ambiente, alto circa m.3,00, e largo circa m.7,70 ed é lungo m.17,50. La pavimentazione é in quadrelle di cemento da cm.25 di lato e le pareti ed il soffitto sono rifinite ad intonaco civile.(Vedere tav.7 ter del progetto).

2)La cooprativa effettuerebbe, per una lunghezza di m.65 l'ampliamento da m.5,90 a m.9,00 della carreggiata che, dipartendosi da via Manzoni e seguendo il laterale est dell'edificio rivolto verso la Chiesa della Divina Provvidenza, si dirige alle case popolari, e si sistemerebbe altresi' in ampliamento anche il marciapiede, sicché la larghezza stradale complessiva diverrebbe m.12,00.

Dagli atti dell'Amm.ne Comunale risulta che tale strada sarebbe l'inizio della futura grande strada per Villaseta,che nel rione di Via Manzoni seguirebbe il percorso della trazzera comunale Tortorelle, oggi ristretta dai frontisti a semplice sentiero.

L'imbocco di tale nuova strada é previsto come disegno accluso perche' deve consentire sia lo sbocco della via Filippazzo a sud dell'edificio ed a quota piu' bassa di via Manzoni di circa m.6 , e sia principalmente per consentire alla Soprintendenza alle Antichita' ed a spese della stessa dello sbocco della galleria di accesso al santuario rupestre arcaico sito in parte sotto l'edificio e con sistemazione secondo un progetto gia' presentato al Comune dalla

243

7

detta Soprintendenza.

Anche l'imbocco della strada Comunale S.Leonardo verrebbe inquadrato più razionalmente.

Le cordonate e le pavimentazioni dei marciapiedi della strada da ampliarsi verrebero altresi' sistemate secondo le superfici segnate con colore giallo piu' intenso nella allegata planimetria, mentre con il colore rosso intenso si é segnata la strada ampliata che verrebbe definita con sottofondo dello spessore di cm.30 in pietrame calcareo,stesura di pietrisco e successivi manto bitumato.

La superficie della via Filippazzo,a sud dell'edificio e sino al raccordo col tratto da effettuarsi con trattamento definitivo e bitumato dalla pavimentazione permanente,andra' sistemata con livellette regolarizzate nelle pendenze e con superficie della carreggiata in rosticci di zolfo cilindrati all'acqua,in modo da garentire il sicuro ed agevole transito ai magazzini della strada stessa,compreso il magazzino da cedere al Comune.

La larghezza minima, oltre ai marciapiedi, della carreggiata di via Filippazzo é prevista in M.9,00 e si presentera' come alla coloritura rosa chiara dell'accluso disegno.

3)L'Amministrazione Comunale dovrebbe regolarizzare ogni pratica amministrativa di abitabilita' dell'immobile, in riferimento al progetto di esecuzione effettuato dalla cooperativa.

4)Tutte le spese dei giudizi intercorsi e pendenti nonche' oneri, diritti e competenze sono a carico della cooperativa, che si obbliga di pagare entro un mese dalla data della trassazione; nonche' il rimborso delle spese gia' pagate da parte del Comune ".

Terminata la lettura della proposta di transazione il relatore, consigliere Caponnetto,cosi' continua:

""Il consigliere Fera faceva rilevare che sarebbe piu' opportuno che la strada bitumata si collegasse ancora nella zona più a sud-est ma per la verità, c'è un errore nel disegno, perché loro ci hanno assicurato che sarebbe arrivata sino al quadrivio, praticamente si immetterebbe nella strada comunale Tortorelle. Quindi, signor Sindaco,io le dò i disegni.""

./.

243

8

Allora il Sindaco soggiunge:

"Passiamo alla approvazione;coloro i quali sono favorevoli restino seduti, coloro i quali sono contrari si alzino.""

Proceduto alla votazione si hanno i seguenti risultati;

PRESENTI E VOTANTI : 30
CONTRARI: 2
FAVOREVOLI: 28

Al ché il Presidente dichiara che la proposta di transazione é stata approvata a maggioranza di voti.

Chiesta ed ottenuta la parola,per dichiarazione di voto,il Consigliere D'Alessandro Fausto cosi' si esprime:

"Io sono veramente dispiaciuto,signor Sindaco,io intervengo non soltanto per motivare il mio voto contrario,ma anche per debito nei riguardi dell'Assemblea e nei riguardi di me stesso perche' ho fatto parte del passato Consiglio Comunale,e questo é stato un argomento che é venuto al passato Consiglio Comunale.

Nessuno dei presenti qua' ha nessuna responsabilta' sulla situazione attuale della cooperativa del Vigile;quindi mi pare assolutamente estraneo tratteggiare cosi' le storie. Diro' semplicemente che é stata l'occasione di lotte sordidissime; di lotte violente che si sono state tra gli interessati e l'Amministrazione ;non sempre l'Amministrazione passata ha condotto la questione con la dovuta correttezza,diciamolo chiaramente e francamente e possiamo documentarlo quando si vuole.

Resta un problema:l'Amministrazione oggi ritiene di dovere sanare questa situazione e nessuno pensa che la situazione non debba essere sanata; forse in fondo,infondo avete fatto bene a portare la cosa a discussione,e orientarvi cosi' come vi siete orientati.

Bene per me personalmente c'é un debito di coerenza per cui, tenuto conto della complessita' della situazione,tenuto conto di tutte le cose che hanno determinato questa situazione,che come fatto finale ha che la cooperativa del Vigile non é ~~più~~ cooperativa del Vigile ormai,cioé non é più cooperativa del Vigile:é un'altra cosa ! giusto o sbagliato non entriamo nel merito;io ritengo che,approvando comunque,l'Amministrazione nel suo sforzo,non nel suo sforzo perché

./.

244

9

si é realizzato,di sanare la questione,e che non se ne parli piu', devo dire che personalmente voto contro la transazione. Ma é un modo molto improprio di dire che voto contro,perche' dietro questa transazione c'é una incredibile lotta all'interno dpurtroppo non ve la prendete a male- della D.C.,e ci sono tutti gli errori della passata amministrazione.

Io arrivò al paradosso di dire che i responsabili della cooperativa del Vigile non sono poi tanto responsabili quanto lo é certamente l'Amministrazione che vi ha preceduto.""

A questo punto si verificano varie interruzioni da parte di alcuni consiglieri,senza che gli stessi abbiano chiesto ed ottenuto la parola;al ché il Presidente invita tutti all'ordine e replicando alle interruzioni ribadisce che la proposta é stata gia' votata, e che però su di essa é stato espresso il parere contrario del Vice Segretario Generale,il quale viene invitato,dallo stesso Presidente, a chiarire i motivi del suo parere contrario.

Il consigliere Fera ed altri,pertanto,fanno notare che il parere contrario del Vice Segretario Generale avrebbe dovuto essere comunicato prima e non dopo la votazione.

Il Sindaco, replicando ancora,sottolinea che ha annunciato per ultimo il parere contrario del Segretario della seduta perche' anche nella precedente deliberazione,per la quale si era verificata la stessa circostanza, aveva usato lo stesso sistema. Invita,comunque, il Dottor Bosco a chiarire i motivi del suo parere.

Il Segretario della seduta dottor Giuseppe Bosco,pertanto,così si esprime:

"" Mi dispiace di ribadirlo;ma l'avevo detto in tempo utile,e di ciò me ne si deve dare atto. L'avevo detto in tempo utile e speravo che-come si prevedeva- la questione fosse stata trattata anche presso i competenti uffici; ma non ci é stato possibile trattarla.

Noi avevamo dato una indicazione' mettendola in seduta segreta: l'indicazione era per tutta la mole di precedenti su questa pratica,che hanno avuto anche dei momenti bruschi nel precedente Consiglio.

Comunque,il parere che io potrei motivare nella delibera é questo: a mio avviso,questo parere contrario va motivato come una forma di

../.

eccesso di potere, sotto la fattispecie del travisamento dei fatti. Potremo svilupparlo in delibera.""

A questo punto, molti consiglieri intervengono alla discussione contemporaneamente ed il Sindaco-Presidente della seduta invita il pubblico a lasciare l'Aula, annunciando che la prosecuzione della discussione sarebbe avvenuta in seduta segreta.

246

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

Pos. N. [illegible] del 25/7/1960 e [illegible] 25/1/1966 — Allog. n. 18

OGGETTO: *Verbale di sopralluogo* (per il rilascio del certificato di abitabilità).

L'anno millenovecentosessanta [illegible], questo giorno sette del mese di [illegible] in Agrigento;

Facendo seguito alla domanda rivolta al Sindaco, da parte del Sig. [illegible] [illegible] di presidente della Cooperativa "La Casa del Vigile" protocollata in data 7-2-1966 N. 5336 il sottoscritto dipendente Comunale Geometra [illegible] ha eseguito sopralluogo nell'immobile, per civile abitazione, sito in questa Via Manzoni in testa alla Ditta Cooperativa "La Casa del Vigile" costruito con licenza edilizia N. — del 26/[illegible]/1960 e successivo progetto di modifica (1)

Dagli atti d'ufficio e dagli accertamenti eseguiti risulta che la costruzione per cui si richiede il presente, così composta:

a) [illegible] della C.E. con parere favorevole e determinazione del
b) Sindaco di rilasciare licenza con provvedimento in data 29/1/1966
c) [illegible]
d) [illegible] rispetto la Via Manzoni composto di n° 7 [illegible]
e) [illegible] ed accessori per Ufficio —
f) [illegible] rispetto la Via [illegible] [illegible] Ufficio
g) [illegible] rispetto la Via Manzoni n° 15 [illegible] ed accessori per Ufficio
h) [illegible] rispetto la Via Manzoni n° 30 [illegible] ed accessori per Ufficio
i) [illegible] mancano nell'intonaco esterno —
l) [illegible] certificato viene rilasciato senza pregiudizio delle [illegible] del
m) [illegible] nei giudizi pendenti contro la Cooperativa [illegible] (1)

è / non è conforme al progetto di cui alla predetta licenza edilizia.

La difformità consiste: (1) questo Tribunale [illegible] il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo —

Il presente verbale viene redatto in duplice esemplare, in carta libera, per gli ulteriori provvedimenti di abitabilità dell'immobile sopra descritto.

Il Geometra accertatore

[illegible]

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, visto il presente verbale di sopralluogo esprime, parere favorevole / ~~[illegible]~~ per il rilascio del certificato di abitabilità. con le condizioni [illegible]

Agrigento, li 8-2-1966

L'Ing. Capo dell'Uff. T. C.

[illegible]

Annotazioni: Risulta dichiarato dall'interessato che il [illegible] costruito dal mese di Agosto 1960 al mese di Agosto 1965 -

247

CITTÀ DI AGRIGENTO

CONSIGLIO COMUNALE

Allegato n. 19 VIII

248

Il Sig.
Agrigento 24 [illegible] 1962

Municipio di Agrigento
UFFICIO TECNICO

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Cordella Domenico e Salvatore con cui chiede la licenza per la costruzione di un [illegible] in via [illegible]

in Via

Esaminato il disegno presentato;

Sentito il parere della Commissione Edilizia nella seduta del 2 12-1960

Ritenuto che con quietanza N. 11 del 28/2/60 è stato eseguito deposito cauzionale di L. [illegible]

DÀ LICENZA

al detto Sig. Cordella Domenico e Salvatore [illegible]

in parola secondo il disegno che resta approvato ed alle condizioni retro segnate.

I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'assegnazione da parte dell'Ufficio Tecnico, che stabilirà sul posto l'allineamento e le quote del fabbricato.

Agrigento, li 27. 2. 1961

IL SINDACO

Fol

Si permette al Sig. _____ di depositare sterri e materiale da costruzione nella Via _____

per _____

Deposito cauzionale L. _____

Agrigento, li _____

Visto

IL SEGRETARIO CAPO

L'IGEGNERE

249

1) Saranno osservate le norme del R. D. 16-11-1939 N. 2228 per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

2) Saranno osservate le norme stabilite dai vigenti regolamenti Comunali di Sanità ed Igiene, Edilizio e di Polizia Urbana.

3) Le fondazioni del fabbricato siano convenientemente incassate nella roccia tufacea dura compatta;

4) che a monte del fabbricato sia costruito un adeguato muro di sostegno, progettato ~~xxxx~~ e diretto da un ingegnere iscritto ad un Albo Professionale, e distaccato dal costruendo edificio in modo da lasciare una conveniente intercapedine.

Nota del G. C. del 16/9/1960

24. 3. 1962.

250

Allg. n. 21

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Alleg. n. 21

RELAZIONE DI AFFARI PER IL SINDACO E LA GIUNTA

OGGETTO

S/F.

Vendita di mq.103,55 di terreno del Demanio Comunale -

DITTA: LO BELLO ONOFRIO -

RELAZIONE	IMPEGNI CONTABILI
Il sig.Lo Bello Onofrio con istanza del 7/10/1960 ha chiesto la vendita di mq.103,55 di terreno del Demanio Comunale per l'ampliamento del costruendo fabbricato a monte del Viale della Vittoria. Nella seduta del 5/10/1960 la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole per la modifica e lo ampliamento del progetto fabbricato. Detto terreno è posto a monte del Viale della Vittoria e confina a Sud con terreno ceduto dalla Amm.ne Comunale all'Avv.Morgante Francesco, a Est con la Vialla Esculapio, a nord con la nuova strada di accesso all'Ospedale Civile ad Ovest con proprietà dello stesso Lo Bello Onofrio. L'area da vendersi, come è stata accertata da questo Ufficio, in contraddittorio con gli interessati e come risulta dall'allegata planimetria, è di mq. 103,55.- Con l'ampliamento del progetto fabbricato sulla area richiesta in vendita, lo stesso viene ad allinearsi col costruendo fabbricato Morgante. Tenuto conto dei vantaggi che il Lo Bello riceverà dalla concessione, e dal cronfronto dei prezzi per analoghe concessioni ricadenti in detta zona	BILANCIO 19 Cap. ____ Cat. ____ Art. ____ N. ____ impegno pag. ____ Somma stanziata . . L. ____ Aggiunta per storni . . » ____ Dedotta per storni . . » ____ Fondo disponibile L. ____ Pagamenti ed impegni . » ____ Rimanenza disponibile L. ____ Addì ____ 19 *Il Ragioniere Capo* BILANCIO 19 Cap. ____ Cat. ____ Art. ____ N. ____ impegno pag. ____ Somma stanziata . . L. ____ Aggiunta per storni . . » ____ Dedotta per storni . . » ____ Fondo disponibile L. ____ Pagamenti ed impegni . » ____ Rimanenza disponibile L. ____ Addì ____ 19 *Il Ragioniere Capo*

il predetto terreno può valutarsi a L.8000 il mq. e quindi per mq.103,55, complessivamente L.828.400.

Quest'Ufficio pertanto esprime parere favorevole per la vendita al sig. Lo Bello Onofrio del terreno di che trattasi a condizione che venga proceduto alla sdemanializzazione dell'area in quanto appartenente al Demanio Comunale.

Per quanto sopra detto quest'Ufficio propone all'Ill.mo sig. Sindaco e l'On.le Giunta voler deliberare:

a) la vendita di mq.103,55 di terreno del demanio Comunale alla ditta Lo Bello Onofrio, al prezzo di L.800 al mq.e per mq.103,55 complessivamente L.828.400;

b) la sdemanializzazione della somma.

Agrigento, li 24/8/1961

IL PROPONENTE

L'ING/CAPO DELL'U.T. COMUNALE

252

Municipio di Agrigento

UFFICIO TECNICO

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Agrò Calogero e C.

con cui chiede la licenza per la costruzione di un edificio in Via Imera - limitatamente a m. 25 di altezza

in Via

Esaminato il disegno presentato;

Sentito il parere della Commissione Edilizia nella seduta del 5/10/60

Ritenuto che con quietanza N. 147 del 13.10/60 è stato eseguito deposito cauzionale di L. [illegible] (50.000)

DÀ LICENZA

al detto Sig. Agrò Calogero

in parola secondo il disegno che resta approvato ed alle condizioni retro segnate.

I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'assegnazione da parte dell'Ufficio Tecnico, che stabilirà sul posto l'allineamento e le quote del fabbricato.

Agrigento, li 15/4/61.

IL SINDACO

F.to Foti

Si permette al Sig. _____ di depositare sterri e materiale da costruzione nella Via _____

per _____

Deposito cauzionale L. _____

Agrigento, li _____

Visto

IL SEGRETARIO CAPO

L'originale allegato alla pratica [illegible] 24.2.1962

L'IGEGNERE

[illegible]

Avv. FRANCESCO D'ANGELO
NOTAIO
VIA S. LUCIA N. 10
AGRIGENTO

Alleg. n. 23 253

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Ufficio d'Igiene e Sanità

64

==========

Il Sindaco

Vista la domanda presentata dal signor Nigrelli Sebastiano.

Visto il fabbricato sito in questa Via Enore temporaneamente sprovvisto di numero civico, composto come segue: . . . . . .

[illegible]		N° 5	vani	ed	accessori	lato	Sud-Est
"	"	N° 5	"	"	"	"	Nord-Ovest
"			"	"	"	"	Sud-Ovest
			"	"	"	"	Nord-Ovest
			"	"	"	"	Sud-Est
			"	"	"	"	Nord-Est
		N° 4	"	"	"	"	Sud-Ovest
"	"	N° 4	"	"	"	"	Nord-Ovest
	PIANO		"	"			Sud-Est
"		N°	"	"	"		Nord-Est
"	"	N° 4	"	"	"		Sud-Ovest
"	"	N° 4	"	"	"		Nord-Ovest
	PIANO	N° 5	"	"	"	"	Sud-Est
"	"	N° 5	"	"	"	"	Nord-Est
"	"	N° 4	"	"	"	"	Sud-Ovest
"	"	N° 4	"	"	"	"	Nord-Ovest

254

2.0

[illegible] PIANO N°5 vani ed accessori lato Sud-Est

" " N°5 " " " " Nord-Est

" " N°4 " " " " Sud-Ovest

" " N°4 " " " " Nord-Ovest

è stato costruito dal mese di Gennaio 1962 al mese di Gennaio 1964, conforme al progetto approvato, giusto verbale di sopraluogo rilasciato dal locale ufficio tecnico comunale.

Visto l'art. 221 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265;

Inteso il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il versamento n°57 sul C.C.Postale 7/3400, rilasciato in data 30 luglio 1964, di L.[illegible].000, per tassa di concessione governativa.

A U T O R I Z Z A

Il signor Nigrelli Sebastiano a poter adibire ad uso di abitazione civile il fabbricato sopra descritto.

Agrigento 1° agosto 1964.

Per il Sindaco . Vaiana

La copia conforme al mio originale che si rilascia a richiesta di Nigrelli Sebastiano.

Agrigento 29 Ottobre 1964

Il Francesco D'Angelo Nonio.

[signature]

FRANCESCO DI VINCENZO NOTAIO IN AGRIGENTO

Municipio di Agrigento

...e di deliberazione della Giunta Municipale

...no millenovecentosessant adue il giorno uno
... di marzo alle ore 20 in Agrigento,
... di regolare convocazione, si é riunita, nel palazzo di città la
... Municipale sotto la presidenza del _____ Sindaco Signor
... Vincenzo
...ento dei signori Assessori:
... Comm. Tommaso; Vaiana Ing. Alfonso;
... Dr. Antonio; Grado Ins. Giuseppe; Castiglione
...
... assenti gli Assessori Sigg. Scifo Dr. Alfonso; Buscaglia
... Dr. Ignazio.
... il sottoscritto Segretario Generale del Comune Macaluso
...
... Presidente riscontrata la legalitá del numero dei presenti, dichiara
... seduta, invitando la giunta a discutere e deliberare sull'argo-
... oggetto

... il Presidente che in data 24/9/1961 i
... Lorenzo e Consorte hanno chiesto al Sin-
... il rilascio di una licenza di co-
... edificio in via Imera alla distanza
... infine della proprietà Patti.
... /12/61 il Sig. Patti Pietro fece a sua
... per la costruzione di un'altro edifi-
... Via Imera alla distanza di m. 2.50 dal
... proprietà con quella di D'Aleo Loren-
...
... in data 11/4/1961 i Sigg.ri D'Aleo
... e Patti Pietro fecero presente che in
... della impossibilità che potesse sor-
gere una ... data la esistenza di un terrapiano
retrostante ... costruendi edifici hanno convenuto

Seduta del giorno 1/3/1962

OGGETTO

Ratifica atti amministrativi in favore dei Sigg. D'Aleo e Patti.

BILANCIO 196__

Cap. _____ Cat. _____ Art. _____
N. _____ Impegno pag. _____

Somma stanziata . . L. _____
Aggiunta per storni . » _____
Dedotta per storni . » _____
Fondo disponibile L. _____
Pagamenti ed impegni . » _____
Rimanenza disponibile L. _____

BILANCIO 196__

Cap. _____ Cat. _____ Art. _____
N. _____ Impegno pag. _____

Somma stanziata . . L. _____
Aggiunta per storni . » _____
Dedotta per storni . » _____
Fondo disponibile L. _____
Pagamenti ed impegni » _____
Rimanenza disponibile L. _____

Addì _____ 196__

Il Ragioniere Capo

Mandati emessi

_____ N. _____ L. _____
_____ N. _____ L. _____
_____ N. _____ L. _____

256

71

in pieno accordo di costruire i rispettivi edifici ad una distanza m.4,50; e hanno chiesto all'Amministrazione Comunale la ratifica di questo accordo dichiarando che, non appena ottenuta tale autorizzazione, avrebbero regolarizzato i loro rapporti di servitù mediante atto pubblico.

L'Ufficio Tecnico con relazione in data 6/2/1962 ha fatto presente che la suadetta istanza merita di essere accolta in quanto la costruzione dei due edifici a distanza inferiore a m.8 non compromette il futuro sviluppo edilizio della zona, che vi è la possibilità di creare tra i due edifici una strada che possa servire la zona retrostante per esistenza di un terrapieno a ridosso.

Riferito quanto sopra il Presidente propone alla Giunta di deliberare l'accoglimento dell'istanza proposta dai Sigg. D'Aleo e Patti, ritenendo che, la distanza tra i due edifici sia di m.4,50, trattandosi di costruzioni prospicienti su un cortile privato nel qual caso può essere invocata l'applicazione dell'art.44 del Regolamento edilizio vigente che prevede da parte del Comune un esame particolare, caso per caso, semprecché come nella fattispecie siano soddisfatte le esigenze igieniche in ordine all'aerazione e illuminazione degli ambienti che prospettano sui cortili.

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art.43 del vigente regolamento edilizio il consenso comune deve essere manifestato in modo esplicito mediante formale atto deliberativo.

La Giunta, ad unanimità di voti resi per scrutinio segreto,

D E L I B E R A:

- di consentire la costruzione dei due edifici in Via Imera di proprietà dei Sigg. D'Aleo Lorenzo e Patti Pietro alla distanza ravvicinata di m.4,50 anziché a quella regolamentare prevista dall'art.43 del Regolamento edilizio, atteso che ciò non porterà pregiudizio al futuro sviluppo edilizio della zona, che è già delimitata come sopra detto, da un cortile privato;

- di disporre che il presente atto deliberativo faccia parte integrante dell'atto pubblico che verrà disposto tra le parti per regolarizzare i rispettivi rapporti di servitù.-

257

73

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:

L'Assessore Anziano — Il Sindaco — Il Segretario Generale

Gallo — [illegible] — Maccaluso

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

A seguito di conforme relazione dell'incaricato, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di festa 25/3/1962 senza opposizioni o reclami.

Li 26/3/1962

Il Segretario Comunale

Bosco

c/c

Ricevuta Segret. C. P. C. del _____ n. _____

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Si certifica che la presente delibera, ai sensi dell'art. 80 del D. L. P. R. ottobre 1955 n. 6 è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data _____

Il Segretario

f.to _____

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Prot. N. 2571 Deliberazione N. 615/2

Si restituisce significando che la Commissione nella seduta del 27/4/1962 non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare.

Il Presidente

f.to [illegible]

258

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
IL COMMISSARIO REGIONALE

Prot.N°35053 del 6 OTT.1966

Considerato che con nota n°5280 del 23/8/1965 l'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico ha comunicato di non potere concedere in sanatoria l'autorizzazione del rilascio della licenza edilizia in deroga per la maggiore altezza di m.25,00 nel fabbricato sito in questa via Imera di proprietà della ditta Nigrelli Sebastiano;

Ritenuto che la preddetta Ditta Nigrelli Sebastiano ha sopraelevato il 7° e l'8° piano sul fabbricato di cui sopra senza essere in possesso della prescritta licenza edilizia;

Visto l'art.1 e 12 del Regolamento Edilizio Comunale;

Visto l'art.3 della legge 21/12/1955 n°1357;

Visto l'art.32 della legge Urbanistica 17/8/1942 n°1150;

D I F F I D A

la Ditta Nigrelli Sebastiano nella qualità di proprietario e costruttore a demolire il 7° e l'8° piano del fabbricato sito in questa via Imera, entro il termine di giorni 15 (quindici)dalla data di notifica della presente ordinanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Agrigento,5 ottobre 1966

IL COMMISSARIO REGIONALE

259

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
Ufficio Tecnico
===

IL SINDACO

Visto il rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale del 23/10/1962 dal quale risulta che i lavori per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in Via Circonvallazione Sud, di cui alla licenza del 16/11/61 ai sigg.ri Albano Carlo e Terranzino Antonino, vengono eseguiti senza uniformarsi alle disposizioni e modalità portate dalla licenza, giacchè in particolare la costruzione ha raggiunto un'altezza di mt.20,20 compreso il vano scala oltre i mt.25.00 di cui alla condizione fissata al n°5 nella stessa licenza sopramenzionata;

Ritenuto che non è possibile permettere l'ulteriore proseguimento dei detti lavori, in contravvenzione alle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti;

Visto l'art.32 della legge urbanistica 17/8/1942 n°1150;

Visto l'art.11 del regolamento edilizio comunale;

O R D I N A

ai sigg.ri Albano Carlo e Terranzino Antonino titolari della licenza ad eseguire dei lavori, di sospendere immediatamente i lavori eseguiti, in difformità della licenza e di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e richiamate, modificando la costruzione abusivo sopramenzionata, con avvertenza che, in caso diverso, si procederà nei modi consentiti a norma di legge, senza pregiudizio della azione penale per la elevata infrazione.

Agrigento, li 23/10/1962

IL SINDACO

V.° B/F. S/F.

260

L 3997

Allg. N. 27

COMUNE DI AGRIGENTO

&&&&&

IL SINDACO

vista la propria ordinanza in data_____n°_____
con cui si impone al Sigg._____
_____
titolare della licenza ed al sig._____
assuntore dei lavori per la costruzione di_____
_____di sospendere immediatamente i lavori eseguiti in difformità alle norme e prescrizione costruttive fissate rispettivamente autorizzate ed ivi espressamenti indicati;

rilevato che i predetti signori non hanno fatto seguito all'ordinanza;

visto l'art.32 della legge urbanistica 18/8/1942 n°1150;

D I F F I D A

i predetti signori_____
_____
dal proseguire nei lavori anzidetti avvertendoli che nel caso i lavori non vengano immediatamente sospesi o rettificati, si procederà a tutta loro spesa, alla demolizione d'ufficio delle opere abusivamente costruite, e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Agrigento, lì

IL SINDACO

S/F.

261

Pratica N. 28

77

Prot. N° 2086

Prtatica N°552

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

IL SINDACO

[illegible] e Terrazzino Antonino [illegible] autorizzazione ad eseguire i lavori di completamento dell'ultimo Piano, copertura del vano scala ed impermeabilizzazione del terrazzo, perché non venga danneggiata la restante parte di fabbricato già costruita;

Considerato che l'attuale altezza del fabbricato supera i ml.25 per cui é stata iniziata la pratica di deroga prevista dall'art.39 del R.E. Comunale;

Considerato che la Sovrintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale di Palermo con nota N°2041 del 16/11/1962 ha espresso parere favorevole per l'approvazione del progetto definitivo che prevede una altezza massima di ml.27,60 più la copertura della tromba della scala;

Considerati fondati i motivi espressi nella richiesta del 9/11/1962;

A U T O R I Z Z A

in linea provvisoria i Sigg. Albano Carlo e Terrazzino Antonino ad eseguire i lavori di tompagnamento dell'ultimo Piano, copertura del vano scala ml e la impermeabilizzazione del terrazzo, senza che lo stesso possa vantare diritti per la concessione in parola, dovendosi in ogni caso attenersi alle determinazioni delle Autorità competenti alla approvazione della pratica di deroga di cui all'art.39 del Vigente R.E. Comunale.

Agrigento, li 14/1/1963

MUNICIPIO AGRIGENTO UFFICIO TECNICO

IL SINDACO

262

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
Ufficio Tecnico

OGGETTO: Verbale di sopraluogo.

L'anno millenovecentosessantatre il giorno sette del mese di agosto in Agrigento.

Il sottoscritto ha eseguito sopraluogo nella casa sita in Via Dante di proprietà dei Sigg. Albano Carlo e Terrazzino Antonino, costruita dal mese di settembre 1961 al mese di dicembre 1962.

La costruzione risulta composta:

1) di n.5 magazzini a piano terra;
2) di un appartamento composto di 4 vani e accessori a I°P.lato Ovest;
3) di un " " " " 5 " " a P.I°lato Sud-Est;
4) " " " " " 3 " " a P.I°lato Nord-Est;
5) " " " " " 5 " " a P.2° " Sud-Ovest;
6) " " " " " 5 " " a P.2° " Sud-Est;
7) " " " " " 2 " " a P.2° " Nord-Est;
8) " " " " " 4 " " a P.3° " Sud-Ovest;
9) " " " " " 5 " " a P.3° " Sud-Est;
10) " " " " " 3 " " a P.3° " Nord-Est;
11) " " " " " 6 " " a P.4° " Sud-Est;
12) " " " " " 4 " " a P.4° " Sud-Ovest;
13) " " " " " 2 " " a P.4° " Nord-Est;
14) " " " " " 4 " " a P.5° " Sud-Ovest;
15) " " " " " 5 " " a P.5° " Sud-Est;
16) " " " " " 3 " " a P.5° " Nord-Est;
17) " " " " " 4 " " a P.6° " Sud-Ovest;
18) " " " " " 5 " " a P.6° " Sud-Est;
19) " " " " " 3 " " a P.6° " Nord-Est;

è conforme al progetto di cui alla licenza di costruzione rilasciata il 23/11/1961 a nome dei Sigg. Albano Carlo e Terrazzino Antonino.-

Agrigento, li 10/8/1963.-

IL TECNICO

IL CAPO SEZIONE

L'ING. CAPO DELL'U.T. COMUNALE

CM/DFV.

263

Alleg. n. 30

VERBALE DI SOPRALUOGO

L'anno millenovecentosessantatrè il giorno venticinque del mese di maggio in agrigento il sottoscritto geom. Riccardo Gerlando assistito dal vigile urbano D'Alco Salvatore ha eseguito sopraluogo nel costruendo edificio del sig. Mendola Salvatore, sito in via P. Empedocle costatandone quanto segue:

Il sig. Mendola Salvatore ha avuto approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 7/4/1962 il progetto per la costruzione di un edificio civile [illegible] a condizione che detto edificio non superasse i m.25,00 di altezza.

All'atto il sig. Mendola ha costruito N°8 piani raggiungendo l'altezza di m.31,60, misurata dall'ingresso dell'edificio.

Fino al settimo piano l'edificio risulta rifinito al grezzo in ogni sua parte.

L'ottavo piano si compone dei pilastri in c.a; del solaio di copertura nella parte est e del solaio [illegible] pronto al getto del conglomerato cementizio nella parte ovest del fabbricato

I lavori sono stati sospesi ed è stata elevata contravvenzione contestandola al capo cantiere Campione Salvatore.

Tanto si rimette per i provvedimenti di competenza.

264

Letto, riletto e confermato

[illegible]

D'Alessandro Salvatore

Visto: L'Ingegnere Capo Sezione

[illegible]

Si emetta ordinanza

Assessore [illegible]

285

Allegato Allegato B 31

Verbale di Sopraluogo

L'anno millenovecentosessantatre il giorno sette del mese di Giugno, il sottoscritto Geom. Zuppardo Gerlando dell'U.T.C. ha eseguito sopraluogo nella costruzione del sig. Mendola Salvatore costatandone quanto appresso:

Il sig. Mendola ha in corso di costruzione un fabbricato civile approvato della Commissione Edilizia nella seduta del 7/4/1962=

Tale costruzione viene eseguita difformemente alla licenza di costruzione. La difformità consiste nella mancata costruzione della pensillina nella parte nord-ovest e nella trasformazione dei vani balconi in vani finestre sempre nello stesso lato.

La costruzione si compone di un piano terra e di N° 5 elevazioni.

Tanto si rimette per i provvedimenti di competenza.

Letto, riletto e confermato.

F.to Zuppardo Gerlando-

Visto- L'Ingegnere Capo Sezione F.to Ing. A. Butticè-

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo interno-

Agrigento, lì 7/9/1966

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL SINDACO

266

22445

Atteg. Atti 32 n. 32

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

IL SINDACO

Rilevato che i lavori per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in via Porto Empedocle, di cui alla licenza di costruzione del 19-7-1962 rilasciata ai Sigg. Mandola Salvatore e Tedesco Michele vengono eseguiti senza uniformarsi alle disposizioni e modalità riportate nella licenza ed in particolare hanno superato l'altezza di metri 25.00 (venticinque);

Visto l'art.32, comma 3° della legge urbanistica 17-8-1942 n.1150;

Visto l'art.11 del Regolamento Edilizio;

O R D I N A:

Ai Sigg. Mandola Salvatore e Tedesco Michele titolari della licenza e assuntori dei lavori, di sospendere immediatamente i lavori eseguiti in difformità della licenza e di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e richiamate, modificando in conformità le costruzioni abusive sopradette e richiamate, avvertendo che in caso di inadempienza si procederà nei loro confronti a norma di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per la rilevata infrazione.-

Agrigento 11,12/6/1963.

IL SINDACO

267

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
Ufficio Tecnico

I L S I D A C O

Vista la domanda del Sig.Mendola Salvatre e Tedesco Michele con cui chiede la licenza per la costruzione di un fabbricato civile e magazzini sottostante.= in Via Porto Empedocle.=

Esaminato il disegno presentato:

Sentito il parere della Commissione Edilizia nella seduta del 12-4-1962;

Ricevuto che con quietanza n.67 del 13/7/1962.è stato eseguito deposito cauzionale di L.150.000=

D A L I C E N Z A

al detto Sig.Mendola Salvatore e Tedesco Michele.

in parola secondo ~~disegno~~ il disegno che resta approvato ed alle condizioni meno segnate.

I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'assegnazione da parte dell'Ufficio Tecnico,che stabilirà sul posto l'allineamento e le quote del fabbricato.

IL SINDACO
F/to FOTI

Agrigento 19 Luglio 1962.

Si permette al Sig._____di depositare sterri e materiale da costruzione nella Via_____

per_____ (107)

deposito cauzionale L._____

Agrigento li_____

Visto

IL SEGRETARIO CAPO L'INGEGNERE

(107) Così nell'originale. (N.d.r.)

268

1) Saranno osservate le norme del R.D.16-11-1939 N.2229 per la [illegible] delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

2) Saranno osservate le norme stabilite dai vigenti regola enti Comunali di Sanità ed Igiene, Edilizio e di Polizia Urbana.

3) a condizione che il fabbricato non superi l'altezza di mt.25, rispetto la Via Porto Empedocle.

4) a condizione che le fondazioni del fabbricato siana convenientemente incassate nelle roccia tufacea dura compatta. Con nota dell'Ufficio del Genio Civile in data 30 Maggio 1962.

5) A condizione che venga installata una colonna antincendi con idrante ai piani alternati. Con nota del Comando dei VV.FF. del 18/7/1962.

IL SINDACO
F/to Foti

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
[illegible]

E' copia conforme all'[illegible] Amministrativo.
Agrigento, 11-12-1964
Visto: IL SINDACO — Il Segretario

2695

Allg. n. 34 N. 100

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
Ufficio Tecnico
IL SINDACO

Allg. E n. 34

Prot. N. 38039 del _____

Vista la propria ordinanza in data 12/3/63 n°22449 con la quale (108)
si impone ai Sigg: Mendola Salvatore e Tedesco Michele titolari
della licenza e assuntori dei lavori della costruzione di un fab-
brica in Via Porto Empedocle di sospendere immediatamente i la-
vori costruiti in difformità alle norme e prescrizioni fissate
nella licenza ed ivi espressamente indicate;
Rilevato che i predetti Signori non hanno fatto seguito all'ordi-
nanza di cui sopra;
Visto l'art.12 del R.E.C.;
Visto l'art.32 della legge urbanistica del 17/8/1942 n°1150;

D I F F I D A

i predetti Sigg: Mendola Salvatore e Tedesco Michele dal prose-
guire i lavori anzidetti avvertendoli che nel caso i lavori stes-
si non vengano immediatamente sospesi e rettificati si procederà,
a loro spese, di ufficio alla demolizione delle opere abusivamente
costruite senza pregiudizio delle azioni penali.

Agrigento, lì 15/10/1963

IL SINDACO

(108) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 1307. (N.d.r.)

270

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza in data 25/9/1963 n.35379 con la quale si imponeva al Sig.Sciacca Calogero titolare della licenza di costruzione e assuntore dei lavori di sospendere immediatamente i lavori eseguiti in difformità alle norme e prescrizioni indicate nella licenza di costruzione del fabbricato tra la via Concerie e la Via Circonvallazione Sud;

vista la propria ordinanza in data 14/10/1963 n.37690 con cui il predetto Sig.Sciacca Calogero veniva diffidato dal proseguire nei lavori medesimi a scanso di esecuzione a sue spese;

Considerato che il detto Sig.Sciacca non ha ottemperato nè alla sospensione dei lavori ne alla successiva diffida;

Visto il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale n.1373 del 17/2/1964;

Visto l'art.32 della legge urbanistica 17/8/1942 n.1150;

Visto l'art.12 del Regolamento Edilizio Comunale;

senza pregiudizio delle azioni penali;

O R D I N A :

al Sig.Sciacca Calogero la demolizione delle opere eseguite in difformità della licenza di costruzione e precisamente la parte di fabbricato che supera l'altezza di ml.25,00 misurata dall'ingresso del cortile interno proppiciente e collegato con la Via Circonvallazione Sud.

Assegna per l'adempimento il termine di giorni 15 dalla data di notifica della presente ordinanza,con avvertenza che in caso di inadempienza si provvederà d'ufficio a sue spese,senza ulteriore avviso.

L'Ufficio Tecnico e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Agrigento, li 6/3/64

IL SINDACO

CC/AS

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

RELAZIONE DI AFFARI PER IL SINDACO E LA GIUNTA

OGGETTO

COSTRUZIONE FABBRICATO DI VIA PICONE

DITTA MELLUSO CORRADO.

RELAZIONE

La Commissione Edilizia nella seduta del 21/5/1962 ha espresso parere favorevole al progetto presentato dalla Ditta in oggetto per la costruzione di un fabbricato in questa Via Picone, a condizione che l'altezza del fabbricato venga limitata a m.25,00. In data 18/3/1963 al Sig.Melluso Corrado veniva rilasciata la relativa licenza di costruzione, e fra le condizioni al N.12 e 13 si leggeva: "che non venga superata l'altezza di ml.20,00 e quindi piano terra più cinque elevazioni; che ai sensi del disposto dell'Ufficio del Genio Civile del [illegible]/1960, riguardante la idoneità dell'area, l'edificio non potrà superare l'altezza di un piano terra più cinque elevazioni, essendo il fabbricato stesso terminato rispetto al ciglio della roccia di una distanza inferiore a ml.12,00".

Con nota N.935 del 20/5/1962 la Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale rimetteva il proprio nulla osta per la realizzazione del fabbricato che prevedeva un piano terra e sette elevazioni. L'Ufficio del Genio Civile in data 9/12/1963 comunicava che, a seguito di sopraluogo effettuato aveva constatato che il fabbricato in questione era

IMPEGNI CONTABILI

BILANCIO 19

Cap. ____ Cat. ____ Art. ____

N. ____ Impegno pag. ____

Somma stanziata . . L. ____

Aggiunte per storni . . . ____

Dedotte per storni . . . ____

Fondo disponibile L. ____

Pagamenti ed impegni . . ____

Rimanenza disponibile L. ____

Addì ____ 19

Il Ragioniere Capo

BILANCIO 19

Cap. ____ Cat. ____ Art. ____

N. ____ Impegno pag. ____

Somma stanziata . . L. ____

Aggiunte per storni . . . ____

Dedotte per storni . . . ____

Fondo disponibile L. ____

Pagamenti ed impegni . . ____

Rimanenza disponibile L. ____

Addì ____ 19

Il Ragioniere Capo

271

stato posto a m.10,50 dal ciglio di Via Piccola e pertanto lo stesso potrà raggiungere l'altezza di ml.25,00 anzichè 20,00 come precedentemente autorizzato.

L'interessato, il 21 dicembre dello stesso anno, presentava istanza chiedendo il rilascio della nuova licenza per la costruzione del fabbricato fino all'altezza di ml.25,00.

Il Sig.Melluso Corrado allo stato ha costruito il fabbricato fino alla altezza di m.20,00 sospendendo i lavori.

Per quanto sopra riferito, questo ufficio in considerazione:

1) che la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole fino alla altezza di m.25,00;

2) che la Soprintendenza ai Monumenti ha dato il proprio nulla osta per la realizzazione del fabbricato oltre i 25,00 metri;

3) che l'ufficio del Genio Civile ha modificato il precedente parere autorizzando la costruzione fino a 25,00 metri;

4) che il progetto ricade in zona che pare contrasti tra il regolamento edilizio (art.86) e il disegno del piano di fabbricazione;

5) che i fabbricati adiacenti superano l'altezza di ml.25,00;

Tenuto conto, che l'edificio raggiungendo l'altezza di ml.25,00 viene architettonicamente ad uniformarsi a quelli esistenti nella zona, per principio di equità, è del parere di concedere al Sig.Melluso Corrado la licenza fino all'altezza di ml.25,00, anzicchè per ml.28, così come era stato approvato dalla C.E.

Tanto si rimette all'Ill/mo Sig.Sindaco per la determinazione che intende adottare.-

Erigente 28/2/1964 IL GEOMETRA

CAPO DELL'UFF.T.C.

273

274

MUNICIPIO DI AGRIGENTO MINUTA

UFFICIO TECNICO

37 | 1^ licenza

LICENZA DI COSTRUZIONE N. 127

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Avv. Morgante Francesco

presentata in data ——— con la quale chiede di essere autorizzato a costruire un fabbricato di civile abitazione.

in Agrigento Viale della Vittoria

Visto il progetto presentanto (n. ——— del Registro);

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 4/12/1958

Visto il parere espresso dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Vista la Legge 17/8/1942, n 1150;

Visti i Regolamenti Comunale di Igiene e Polizia Locale;

Ritenuto che con quietanza n. 292 del 27/1/1962 è stato eseguito deposito cauzionale di L. 100.000 (centomila)

Congede il proprio

NULLA OSTA

Al Signor Avv. Francesco Morgante

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta in conformità del progetto presentato e secondo i disegni approvati che fanno parte intregrante della licenza, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Edilizia, di Igiene e di Polizia Locale, secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
2) Che siano osservate le norme del R. D. 16/11/1939, n. 2228 per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato;
3) Che non devono ingombrarsi vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4) Che il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, secondo quanto prescritto dall'art. 57 e 58 del Regolamento Edilizio Comunale;
5) Che le opere pubbliche occupate siano restituite nel primitivo stato, a lavoro ultimato od anche prima, su richiesta dello Ufficio Tecnico Comunale, specie nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa;
6) Che il costruttore, nel caso in cui incontrasse durante la esecuzione dei lavori manufatti per servizio pubblico, deve usare tutte le cautele per non danneggiarli, dandone contemporaneamente avviso ai relativi proprietari, per i provvedimenti del caso;
7) Che i lavori non potranno avere inizio se non dopo l'assegnazione, da parte dei funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'allineamento e delle quote di imposta del fabbricato.
Per detta assegnazione sarà redatto apposito verbale di contraddittorio con il proprietario;

~~1) che il fabbricato non superi l'altezza di m.20.00;~~

~~2) che a mezzo dell'ausilio del regolamento Edilizio venga dato il libero accesso nel cantiere di lavoro a funzionari dell'Ufficio tecnico comunale per la sorveglianza Edilizia;~~

~~3) che la presente licenza deve essere tenuta nel cantiere di lavoro per essere esibita, a richiesta, dai funzionari dell'Uff.T.Com/le e dai vigili urbani;~~

~~4) che appena ultimati i lavori venga data perentoriamente comunicazione all'Ufficio tecnico Comunale;~~

~~5) che vengano rispettate le norme contenute nella legge 05/11/1962 n.1684;~~

~~6) che venga installata una colonna montante con idranti ai piani stabiliti; venga creata una seconda uscita carrabile per l'autoclave; l'impianto di riscaldamento dovrà essere preventivamente approvato dal Comando dei VV.FF.;~~

~~7) che vengano rispettate le condizioni della nota della Sopra Intendenza e che le sporgenze non siano limitate a m.1,20.~~

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Agrigento, li 19 Giugno 1963

IL SINDACO

276

MUNICIPIO DI AGRIGENTO MINUTA

UFFICIO TECNICO

2ª licenza

LICENZA DI COSTRUZIONE N. 195

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Morgante Francesco

presentata in data 9/9/1963 con la quale chiede di essere autorizzato a costruire per la variante al progetto cui alla licenza rilasciata in data 19/5/1963, per la realizzazione di un edificio per civile abitazione

in Agrigento Viale della Vittoria;

Vista l'istanza del Sig. Lumia Giuseppe in data 25/11/1963;

Visto il progetto presentato (n. 1084 del Registro);

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 30/10/1963;

Visto il parere espresso dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Vista la Legge 17-8-1942, n. 1150;

Visti i Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Locale;

Ritenuto che con quietanza n. 292 del 29/1/1962 è stato eseguito deposito cauzionale di L. 100.000(centomila);

Concede il proprio

NULLA OSTA

Al Signor Lumia Giuseppe

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta in conformità del progetto presentato e secondo i disegni approvati che fanno parte integrante della licenza, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Edilizia, di Igiene e di Polizia Locale; secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

277

1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
2) Che siano osservate le norme del R. D. 16/11/1939, n. 2228 per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato;
3) Che non devono incombrarsi vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4) Che il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, secondo quanto prescritto dall'art. 57 e 58 del Regolamento Edilizio Comunale;
5) Che le opere pubbliche occupate siano restituite nel primitivo stato, a lavoro ultimato od anche prima, su richiesta dello Ufficio Tecnico Comunale, specie nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa;
6) Che il costruttore nel caso in cui incontrasse durante la esecuzione dei lavori manufatti per servizio pubblico, deve usare tutte le cautele per non danneggiarli, dandone contemporaneamente avviso ai relativi proprietari, per i provvedimenti del caso;
7) Che i lavori non potranno avere inizio se non dopo l'assegnazione, da parte dei funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'allineamento e delle quote di imposta del fabbricato.
Per detta assegnazione sarà redatto apposito verbale di contraddittorio con il proprietario;

8) che a norma dell'art.10 del Regolamento Edilizio venga dato il libero accesso nel cantiere di lavoro ai funzionari dell'U.T.C? preposti per la sorveglianza edilizia;==========

9) che la presente licenza dovrà essere tenuta nel cantiere di lavoro per essere esibita,a richiesta,dai funzionari dell'U.T.C? e dai VV.UU.;

10) che appena ultimati i lavori venga data tempestivamente comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale;==========

11) che vengano rispettate le norme contenute nella legge 25/11/62,n.1684;

12) che nel pozzo di scala venga installata un a colonna antincendi con idranti ai piani alternati (nota del 5/9/1963 VV.FF.);e che venga creata una seconda uscita carrabile per l'autorimessa;==========

13) che l'impianto di riscaldamento dovrà essere preventivamente approvato dal Comando VV.FF.(nota del 5/9/1963 VV.FF.);==========

14) che l'altezza della costruzione sia contenuta in mt.23,70 compreso il piano attico.Tale altezza dovrà essere misurata sull'asse del fronte prospiciente sul Viale della Vittoria e dal piano del marciapiede del Viale stesso.(nota della Soprintendenza n.2266 del 24/10/1963);==

15) che per il lato Nord dell'edificio non sia inferiore a m.2.00 dal fabbricato Lo Bello;==========

16) che non vengano eseguiti corpi in aggetto ed esclusione dei balconi;==

17) La presente licenza sostituisce a tutti gli effetti quella rilasciata in data 19/6/63 n.127.=

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Agrigento, li 25 Novembre 1963

F.to Butticè

IL SINDACO
F.to Foti

Allg. n. 39 278

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
Ufficio Tecnico
=°=°=°=°=

IL SINDACO

Prot.N.66454/del 30 NOV 1963

(all. 39) 94

Vista la propria ordinanza del 29/11/1963 N°:3389 con la quale veniva ordinato ai Sigg.:Iurio Giuseppe e Ing.Vita Gaetano,rispettivamente proprietario ed assuntore dei lavori di costruzione di un fabbricato al Viale della Vittoria,di sospendere i lavori di costruzione del predetto fabbricato che veniva eseguito senza uniformarsi al progetto approvato e che in particolare veniva superata l'altezza consentita dalla Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale;

Vista la propria diffida in data 29/11/1963 N°43718 con la quale venivano diffidati i Signori suddetti per non essersi uniformati a quanto disposto con l'ordinanza 29/11/1963;

Vista il rapporto dell'U.T.C. del 30/11/1963 dal quale risulta che,malgrado le ordinanze e diffida sopraelencate i lavori vengono in ultimo proseguiti nella parte non autorizzata e in particolare al di sopra della quota prescritta al N°14 delle condizioni di cui alla licenza di costruzione N°109 del 25/11/1963;

Considerato che dagli atti d'ufficio non risulta che sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art.6 del citato R.D.Comunale;

Considerato,altresì,che l'opera viene eseguita in difformità ai tipi autorizzati;

Visto l'art.6-C-12 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

R E V O C A

a tutti gli effetti la licenza di costruzione N°109 del 25/11/1963, rilasciata al Sig.Iurio Giuseppe ed in conseguenza

D I F F I D A

i Sigg.Iurio Giuseppe titolare della licenza di costruzione e Ing. Gaetano Vita costruttore e direttore dei lavori dal proseguire e quindi sospendere immediatamente tutti i lavori,avvertendo che in caso di inadempienza si procederà nei loro confronti a norma di legge senza pregiudizio delle azioni penali.

L'Ufficio Tecnico e gli Agenti della Forza Pubblica,ciascuno per la loro competenza,sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e del piantonamento del cantiere di costruzione del fabbricato in oggetto.

Agrigento,30/11/1963.

IL SINDACO:

279

Prot. 483

Alleg. n. 40 (all 40)

95

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento n.44541 del 30/11/963, con il quale veniva revocata la licenza di costruzione di un fabbricato, in questo Viale della Vittoria, rilasciata in data 25/11/963 n.195 alla Ditta Lumia Giuseppe;

Considerato che la predetta Ditta ha ottemperato a quanto disposto dallo art.6 del Regolamento Edilizio;

Ritenuto che non sussistono più i motivi per i quali è stato adottato tale provvedimento

R E V O C A

Il proprio provvedimento N.44541 del 30/11/963, facendo salve tutte le altre azioni relative alle inosservanze effettuate dalla Ditta Lumia Giuseppe per la costruzione di cui trattasi, nonchè i relativi provvedimenti di natura penale. (109)

Il tutto sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nella licenza.-

Agrigento 13/12/963.

IL SINDACO

(109) Il provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 1319. (N.d.r.)

280

Ministero dei Lavori Pubblici
Provveditorato alle Opere Pubbliche
con Sede in Palermo
Sezione Urbanistica

Palermo 8 gennaio 1964

Prot.N.39782.

OGGETTO:AGRIGENTO-Costruzione edilizia proseguita dopo la ordinanza di sospensione dei lavori-Applicazione art.32,comma 3°, della legge urbanistica 17.8.1942,N°1150 ed art.12 del vigente regolamento edilizio comunale-Ditta:Lumia Giuseppe.-

- - - - -

RAPPORTO

Con nota 26.11.1963,N°44069,il Comune di Agrigento ha denunciato a questa Sezione Urbanistica che la Ditta Lumia Giuseppe,in difformità alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Agrigento in data 19.6.63,ha costruito un fabbricato nel viale della Vittoria, non rispettando il progetto approvato e superando l'altezza consentita dalla Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale.

A detta nota sono alligate le copie di N°4 ordinanze sindacali, nonchè copie della licenza edilizia e di grafici di progetto,unitamente a due fotografie.

Per il palese abuso commesso dalla Ditta Lumia Giuseppe contravvenendo al locale vigente regolamento edilizio ed alle limitazioni di altezza imposte dalla Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale,e poichè la lamentata costruzione si inserisce,per la maggiore altezza abusivamente raggiunta,quale elemento di squilibrio urbanistico in riferimento alle bellezze naturali e panoramiche dei luoghi,questa Sezione è del parere che siano da demolire tutte quelle opere edilizie esorbitanti le limitazioni contenute nella rilasciata licenza.

IL CAPO DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE URBANISTICA
F.to Rosario Corriere

SEZIONE URBANISTICA
Per copia conforme
F.to Illeggibile

281

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

[illegible]

[illegible] la propria ordinanza in data 22/[illegible] n.[illegible] con cui [illegible] al Sig. LUMIA GIUSEPPE titolare della licenza e al Sig. Ing. [illegible] assuntore dei lavori di sospendere immediatamente i lavori eseguiti in difformità alle norme e prescrizioni indicate nella [illegible]

[illegible] la propria ordinanza in data 25/[illegible] n.[illegible] con cui [illegible] Sig. Lumia Giuseppe [illegible] Gaetano [illegible] dei lavori medesimi a scarso di esecuzione a loro spese;

[illegible] che i sopradetti Signori non hanno ottemperato nè alla [illegible] dei lavori nè alla successiva diffida;

[illegible] il parere della Sezione Urbanistica compartimentale n.[illegible]

[illegible]

[illegible] della legge [illegible] 17/8/1942 n.1150;

[illegible] del Regolamento [illegible] comunale;

[illegible] delle [illegible] penali;

[illegible]

[illegible] Giuseppe [illegible] la demolizione delle opere [illegible] difformità al progetto approvato e precisamente: la demolizione [illegible] piano fuori terra.

[illegible] l'adempimento al termine di giorni 15 dalla data di [illegible] della presente ordinanza, con avvertenza che in caso di inadempienza si provvederà d'ufficio a loro spese senza ulteriore avviso.

[illegible] Tecnico e gli agenti della forza pubblica sono incaricati [illegible] della presente ordinanza.-

[illegible] 6-3-64

IL SIGNORE

282

Ecc.mo CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

IN SEDE GIURISDIZIONALE

R i c o r s o

del Sig.Giuseppe Lumia residente in Agrigento ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Abela 10 presso lo studio dell'Avv.Prof.Pietro Virga che lo rappresenta e lo difende per mandato a margine del presente ricorso

c o n t r o

il Comune di Agrigento in persona del suo Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso il Palazzo municipale di Agrigento

e nei confronti

del Sovraintendente ai Monumenti della Sicilia occidentale domiciliato per la carica presso la Sovraintendenza ai monumenti della Sicilia occodentale in Palermo via Emerico Amari

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione del 6 marzo 1964 n.9770 (110) (comunicata il 9 successivo) con cui è stato ordinato al ricorrente di demolire l'intero ottavo piano fuori terra dell'edificio di civile abitazione dal medesimo costruito in Agrigento viale della Vittoria.

F A T T O

In data 19 giugno 1963, veniva rilasciata da parte

./.

(110) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 1322. (N.d.r.)

del Sindaco del Comune di Agrigento una licenza edilizia a favore dell'Avv.Francesco Morgante per la costruzione di un edificio di civile abitazione da sorgere in Agrigento Viale della Vittoria e comprendente 8 piani oltre il piano terreno in guisa da raggiungere un'altezza di m.25 dal piano stradale. (111)

Con atto pubblico in notar Schifano di Agrigento del 19/7/1963,l'Avv.Morgante trasferiva la proprietà del costruendo fabbricato con tutti i connessi diritti a favore del ricorrente sig.Giuseppe Lumia.

In esecuzione di tale licenza,il ricorrente sig. Lumia ha eseguito la costruzione fino all'ottavo piano,come espressamente autorizzato con la predetta licenza adilizia.

Allorchè l'ottavo piano era stato già costruito, il Sovraintendente ai Monumenti per la Sicilia occidentale,con nota del 19 dicembre 1963,mentre da un lato contestava al ricorrente di avere "abusivamente" elevato la costruzione fino ai metri 24,64,prescriveva di limitare l'altezza del costruendo edificio a metri 23,70. Contro tale illegittimo provvedimento pende attualmente ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione.

Intanto il Sindaco del Comune di Agrigento, a cui era stato reso nota la lettera della Sovraintendenza,

./. . .

(111) La licenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1315-1316. (N.d.r.)

del Sindaco del Comune di Agrigento una licenza edilizia a favore dell'Avv.Francesco Morgante per la costruzione di un edificio di civile abitazione da sorgere in Agrigento Viale della Vittoria e comprendente 8 piani oltre il piano terreno in guisa da raggiungere un'altezza di m.25 dal piano stradale.

Con atto pubblico in notar Schifano di Agrigento del 19/7/1963,l'Avv. Morgante trasferiva la proprietà del costruendo fabbricato con tutti i connessi diritti a favore del ricorrente sig.Giuseppe Lumia.

In esecuzione di tale licenza,il ricorrente sig. Lumia ha eseguito la costruzione fino all'ottavo piano,come espressamente autorizzato con la predetta licenza adilizia.

Allorchè l'ottavo piano era stato già costruito, il Sovraintendente ai Monumenti per la Sicilia occidentale,con nota del 19 Novembre 1963,mentre da un lato contestava al ricorrente di avere "abusivamente" elevato la costruzione fino ai metri 24,64,prescriveva di limitare l'altezza del costruendo edificio a metri 23,70. Contro tale illegittimo provvedimento pende attualmente ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione.

Intanto il Sindaco del Comune di Agrigento, a cui era stata resa nota la lettera della Sovraintendenza,

./.

285

dopo di avere sospeso le opere con la propria ordinanza del 25/11/1963, emetteva in data 6 marzo 1964 ordinanza (rectius diffida) di demolizione limitatamente all'ottavo piano fuori terra.

Contro tale ordinanza viene proposto ricorso per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1) Violazione e falsa applicazione dell'art.32 della L.urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 - Viola degli artt.7,8 e 15 della L.29 giugno 1939 n.1497 - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento:

La ordinanza del Sindaco è stata emessa non già per pretese violazioni del regolamento edilizio comunale, il quale nel Viale della Vittoria, su cui sorge l'edificio del ricorrente, consente la costruzione fino a 25 metri e quindi fino ad 8 piani, bensì per aderire alla richiesta della Sovraintendenza ai Monumenti espressa con la nota del 19 dicembre 1963 e tendente a limitare l'altezza dell'edificio a metri 23,70.

Ma per ottenere la sospensione e la demolizione di parte dell'edificio per regioni di carattere paesistico, non avrebbero potuto essere esercitati i poteri di cui all'art.32 della legge urbanistica, il quale articolo prevede le ordinanze di sospensione ~~e demolizione~~

o di demolizione esclusivamente per le ipotesi di costruzioni eseguite senza licenza o in difformità della licenza già rilasciata.

Per raggiungere tale scopo invece il Sovraintendente, dato che la costruzione era stata già eseguita in conformità di licenza regolarmente rilasciata, avrebbe avuto, se mai, promuovere l'ordine di demolizione da parte del Ministero, ai sensi dell'art.15 della legge sulle bellezze naturali ovvero sospendere egli stesso la costruzione ai sensi dell'art.8 della stessa legge.

Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza (V sez. 5 gennaio n.13 in "Riv.dell'ed." 1959 p.300, V sez.5 febbr.1960 n.64, ivi 1960 p.335), il potere di vigilanza edilizia ed il potere di tutela delle bellezza naturali sono poteri autonomi e distinti, che hanno presupposti e finalità diverse, anche se riguardano lo stesso oggetto e non è consentito esercitare un potere per raggiungere le finalità proprie di un potere diverso.

2) Violazione sotto altro profilo dell'art.32 della legge urb.e degli artt.7,8 e 15 della Legge sulla protezione delle bellezze naturali:

Ammesso per ipotesi che il potere di sospensione e di demolizione in relazione alle finalità di tutela

./.

del paesaggio, possa essere esercitato anche dal Sindaco, in sostituzione del Ministero della P.I. e del Sovraintendente ai Monumenti, tale potere incontra quegli stessi limiti che incriscono ai poteri spettanti a quegli ultimi organi.

Ora, come è stato riconosciuto dalla giudisprudenza amministrativa (VI sez. 6 giugno 1962 in "Riv. dell'ed. [illegible]"), il potere di sospensione di cui all'art. 1 n.2 della legge 29 giugno 1939 n.1597 sulla protezione delle bellezze naturali è diretto ad impedire che i lavori da eseguire abbiano a recare pregiudizio al pubblico interesse alla conservazione delle bellezze naturali e, di conseguenza, lo esercizio del relativo potere è stato ritenuto illegittimo allorchè, come nella specie, la sospensione non sia più in grado di evitare effetti ormai irrimediabilmente prodotti.

Infatti, non bisogna dimendicare che, secondo l'art. 15 della citata legge sulla protezione delle bellezze naturali al trasgressore (ma tale non può certo considerarsi il ricorrente) è offerta la facoltà alternativa di demolire a proprie spese le opere abusivamente eseguite ovvero di pagare una indennità equivalente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa tra-

./. . .

288

sgressione.

La prescrizione da parte della Sovraintendenza è stata tardiva, perchè essa è pervenuta al ricorrente dopo che l'ottavo piano era stato eseguito; ma anche qualora fosse stata tempestiva, non avrebbe potuto mai giustificare nè l'ordinanza di sospensione nè tanto meno quella di demolizione.

3) Violazione sotto altro profilo dell'art.32 della legge urbanistica - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento:

Il potere di ordinare la demolizione delle strutture già costruite è previsto dall'art.32 della L. urbanistica esclusivamente in due ipotesi e cioè nel caso di "lavori iniziati senza licenza" o nel caso di "lavori proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione".

Nella specie non ricorre la prima ipotesi, perchè è stato sopra dimostrato come i lavori sono stati iniziati ed eseguiti in base a regolare licenza; non ricorre altresì la seconda ipotesi, perchè la ordinanza di sospensione, a cui si richiama la ingiunzione di demolire e cioè l'ordinanza del 22/11/1963 era stata notificata dopo che la costruzione dell'ottavo piano era stato già effettuata; pertanto non può parlarsi di "prosecuzione di lavori" dopo l'ordinanza

./.

289

di sospensione.

Dalla esecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe danni gravi ed irreparabili o difficilmente riparabili, dato che la demolizione delle strutture già eseguite, oltre ad arrecare un danno economico molto grave, comprometterebbe la estetica e la stessa stabilità dell'edificio, che è ormai in via di definizione; onde si impone l'esigenza di chiedere preliminalmente la sospensione del provvedimento impugnato.

Per questi motivi

VOGLIA L'ON.CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMM.VA

preliminalmente sospendere il provvedimento impugnato e, scendendo nel merito annullarlo perchè illegittimo. Con vittoria di spese ed onorari.

Palermo 20 marzo 1964

F/to Avv.Pietro Virga

L'anno 1900sessantaquattro, il giorno venticinque del mese di marzo, procedendo sulla istanza del Sig. Giuseppe Lumia, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato il superiore atto 1) al Comune di Agrigento in persona del suo Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di Agrigento;

./.

290

2) al Sovraintendente ai Monumenti della Sicilia Occidentale, domiciliato per la carica presso la Sovraintendenza ai Monumenti della Sicilia occidentale, in Palermo Via Emerico Amari n.162, mediante consegna di copia conforme in mani di:

p.il Comune di Agrigento a mezzo il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Palermo 25 marzo 1964

F/to Illegibile

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Agrigento li 11/6/1964

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: IL SINDACO

Revocata a successiva del n. 780 del 4.12.1964

291

Spedita il 18.12.964 Prot. N. 45701
Allegati N. _____
Rimessa il _____ Prot. N. _____

Seduta del giorno 23/4/1964

Comune di Agrigento

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecentosessant aquattro il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18.30 in Agrigento.

A seguito di regolare convocazione, si è riunita, nel Palazzo di Città la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Cord.Dr.Vincenzo

coll'intervento degli Assessori: Cirillo M.Salvo Cav.U.G.Giarratano-Vicesindaco Zn.Alfonso Di Mauro Prof.Gaetano-Assessore anziano-Colapietra Dr.Calogero e Cordì Dr.Calogero-Assessore Geom.Giuseppe Cavaleri Incaldana.

Sono assenti gli Assessori: Panepinto Cav.Alfonso

Assiste la seduta il Segretario Generale Cardillo Dr.Pietro

Il Presidente, riscontrata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto

Premesso il Presidente che in data 26/3/1964 pervenne copia del ricorso presentato dal Sig. Cardillo Giuseppe al Consiglio di Giustizia Amministrativa avente numero 1°Registro Generale di Segreteria dell'Ufficio pro e del costituendo Gabinetto nel Viale della Vittoria,emesso in data 6/3/1964.

Con relazione in data 17/3/1964 l'Ufficio Tecnico Comunale,ha espresso parere favorevole alla revoca in autotutela,stante che i motivi addotti nel ricorso appaiono privi di fondamento;

Nella licenza di costruzione era infatti chiaramente fissato il limite di altezza massima raggiungibile che era di m.23,70 - Il manufatto ,pertanto, di tale altezza costituisce violazione alle prescrizioni della suddetta licenza.

Si rende quindi necessario,disporre la revocazione

./.

OGGETTO
Revocazione in giudizio proposto dal Sig.Cardillo Giuseppe avverso la ordinanza sindacale di demolizione del fabbricato in viale della Vittoria e nomina legale.

BILANCIO 196__
Cap _____ Cat. _____ Art. _____
N. _____ impegno pag. _____
Somma stanziata L. _____
Aggiunta per storni » _____
Dedotta per storni » _____
Fondo disponibile L. _____
Pagamenti ed impegni » _____
Rimanenza disponibile L. _____

BILANCIO 1964
Cap. 1 Cat 1 Art. 44
N. 6 impegno pag. 138
Spese di liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune
Somma stanziata L. 1600000
Aggiunta per storni » _____
Dedotta per storni » _____
Fondo disponibile L. 1600000
Pagamenti ed impegni » 250650
Rimanenza disponibile L. 1349350
Addì 6/4/ 1964
Il Ragioniere Capo
F/to Vinti

Mandati emessi:
_____ N. ____ L. ____
_____ N. ____ L. ____
_____ N. ____ L. ____

in giudizio e la nomina di un legale che rappresenti e difenda le ragioni del Comune.

La Giunta

- preso atto di quanto esposto e convenuto nella proposta del Presidente;
- ritenuto di dovere incaricare un legale in difesa del Comune per la resistenza in giudizio;
- visto ,per la competenza ,l'art.63 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n°6;
- ad unanimità di voti palesi e per quanto attiene la nomina del legale espressi per scrutinio segreto;

Delibera:

- di resistere nel giudizio promosso su ricorso del sig. Lumia Giuseppe contro il Comune di Agrigento in seno al Consiglio di Giustizia Amministrativo,dando all'uopo incarico all'avvocato Vincenzo Salvago del Foro di Agrigento;
- di autorizzare l'anticipazione di L.50.000 in favore delà detto legale a titolo di acconto spese;
- di imputare la suddetta spesa all'art.44 "Spese di liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune" bilancio 1964.

S/F.

293

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:

L'Assessore Anziano	Il Sindaco	Il Segretario Generale
f.to Gallo Afflitto	*f.to* [illegible]	*f.to* Macaluso

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

A seguito di conforme relazione dell'incaricato, certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune il giorno festivo 30 SIC 1954 senza opposizione o reclami.

li [illegible]

S/P. *Il Segretario Generale*
(Dr. Giuseppe Bosco)
f.to _____

Ricevuta Segret. C.P.C. del _____ n. _____

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 80 del D. L. P. R. S. 29 ottobre 1955 n. 6 è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data _____

Il Segretario

f.to _____

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Prot. N. 22321 ~~*Deliberazione*~~ Decreto N. 925

~~Si restituisce significando che la~~ Commissione nella seduta del 19-1-1965 ~~non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare.~~

Il Presidente

f.to [illegible]

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

_____

Visto: Il Sindaco

_____

CONSEGNATO A MANO 294

Allegato n. 45

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA SICILIA OCCIDENTALE - PALERMO

Prot.N. 2336 Palermo, 14 NOV 1984

Risposta a nota N. _____ del _____ allegati N. 1

OGGETTO: Agrigento - Viale della Vittoria - Progetto costruzione proprietà Sig. Lumia Giuseppe

Al Sig.Lumia Giuseppe presso Ing.Vita Gaetano -Viale Porta di Mare Agrigento

e p.c. All'Ufficio Tecnico del Comune di Agrigento

Al Presi/te Comm/ne Prov.tutela BB.NN.Dr.Roberto Mismeci Via Picone 47 Agrigento

All'Ispettore On.Prof.Giovanni Ziretta -Museo Civico Agrigento

Esaminato sopralluogo il progetto di costruzione segnato in oggetto, si comunica che nulla osta da parte di questa Soprintendenza alla sua esecuzione ai sensi della legge 29/6/1939 n. 1497 sulla Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche, salvo l'applicazione delle norme del Regolamento Edilizio.

Si raccomanda, nello stesso interesse del proprietario, di attenersi scrupolosamente al progetto approvato ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ivi compresa la demolizione delle opere abusive che potrebbe essere disposta con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione da trascriversi negli Uffici dei Registri Immobiliari.

Si restituisce n. una copia del detto progetto approvato regolarmente firmato e bollato.

IL SOPRINTENDENTE
(G.Giaccone)

Alleg. n. 46 295

Spedita il _____ Prot. N. 7
Allegati N. _____
Rimessa il _____ Prot. N. _____

(N. 46)

Comune di Agrigento

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecentosessant aquattro il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 17 in Agrigento.

A seguito di regolare convocazione, si é riunita, nel Palazzo di Cittá la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Foti

coll'intervento degli Assessori:

[illegible] Cav. [illegible] dr. [illegible] [illegible] Grado Ing. [illegible]

Sono assenti gli Assessori:

[illegible] Ing. [illegible] Cav.

Assiste la seduta il Segretario Generale

[illegible] dr. [illegible]

Il Presidente, riscontrata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto

LA GIUNTA:

~~Vista la propria deliberazione n. [illegible] del 23.4.1964, con la quale si disponeva di resistere nel giudizio promosso dal Sig. [illegible] al Consiglio di Giustizia Amministrativa contro il Comune di Agrigento avverso l'ordinanza sindacale di demolizione dell'ottavo piano del fabbricato sito nel [illegible] della Vittoria di proprietà del suddetto [illegible];~~

~~Considerato che con il suddetto atto deliberativo veniva dato incarico all'Avv. Salvago Vincenzo di rappresentare e difendere le ragioni del Comune;~~

~~Considerato altresì che il suddetto legale non ha ritenuto di dover accettare l'incarico come sopra conferitogli;~~

./.

Seduta del giorno 4.12.1964

OGGETTO

Revoca deliberazione n. [illegible] del 23.4.1964 avente per oggetto: resistenza in giudizio promosso dal Sig. [illegible] Giuseppe (112)

BILANCIO 196__

Cap _____ Cat. _____ Art. _____
N. _____ impegno pag. _____

Somma stanziata . L. _____
Aggiunta per storni » _____
Dedotta per storni » _____
Fondo disponibile L. _____
Pagamenti ed impegni . » _____
Rimanenza disponibile L. _____

BILANCIO 196__

Cap. _____ Cat _____ Art. _____
N. _____ impegno pag. _____

(113)

Somma stanziata . . L. _____
Aggiunta per storni . » _____
Dedotta per storni . » _____
Fondo disponibile L. _____
Pagamenti ed impegni » _____
Rimanenza disponibile L. _____

Addì _____ 196__

Il Ragioniere Capo

Mandati emessi:

_____ N. ____ L. ____
_____ N. ____ L. ____
_____ N. ____ L. ____

(112) (113) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1332-1334. (N.d.r.)

-Visto anche Presente che la Sovrintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale ha nel frattempo approvato il Progetto relativo al suddetto fabbricato;

-ritenuto Pertanto di dover Revocare il richiamato atto deliberativo n.229;

ad unanimità di voti resi Per appello nominale;

D E L I B E R A

-di Revocare la Propria deliberazione N.229 del 23.4.64 avente Per oggetto: "costituzione in Giudizio Promosso dal Sig.Lanza Giuseppe avverso la ordinanza sindacale di demolizione del fabbricato in Viale della Vittoria e nomina legale". (114)

(114) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1332-1334. (N.d.r.)

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:

L'Assessore Anziano	Il Sindaco	Il Segretario Generale
[illegible]	[illegible]	[illegible]
f.to	*f.to*	*f.to*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

A seguito di conforme relazione dell'incaricato, certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune il giorno festivo [illegible] senza opposizione o reclami.

li 7 DICEMBRE 1965

Il Segretario Generale

f.to [illegible]

Ricevuta Segret. C.P.C. del _____ n. _____

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Si certifica che la presente deliberazione, a sensi dell'art. 80 del D. L. P. R. S. 29 ottobre 1955 n. 6 è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data _____

Il Segretario

f.to _____

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
AGRIGENTO

Prot. N. 5512 *Deliberazione N.* 924

Si restituisce significando che la Commissione nella seduta del 19/1/1965 non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare.

Il Presidente

f.to [illegible]

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

Visto: Il Sindaco

Posiz. N. [illegible] 298

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

LICENZA DI COSTRUZIONE N. 550

IL SINDACO

Vista la domanda della Ditta [illegible]

con la quale chiede di essere autorizzata a costruire [illegible]

in [illegible] Via [illegible]

Visto il relativo progetto registrato al n. [illegible] di posiz.;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data [illegible];

Visto il parere tecnico espresso dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale in data [illegible];

Visto il nulla osta del Comandante dei VV. FF. in data [illegible];

Esaminato il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta N. [illegible] del [illegible];

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Viste le leggi 17-8-1942 n. 1150 e 25-11-1962 n. 1684;

Visti i Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Locale;

Vista la dichiarazione di cui all'art 6 del R. E.;

Vista la quietanza N. [illegible] del [illegible] comprovante il versamento dei diritti dovuti all'Amministrazione Comunale;

Considerato che le opere previste in progetto saranno realizzate in ottemperanza delle vigenti norme sulla tutela delle bellezze panoramiche (zone vincolate e punti di vista belvedere) del territorio comunale;

Ritenuto che con quietanza N. [illegible] del [illegible] è stato eseguito deposito cauzionale di L. [illegible] (lire [illegible])

a garanzia dell'esatta esecuzione del progetto e dell'osservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e nella licenza di costruzione;

Rilascia la presente **299**

LICENZA EDILIZIA

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, in conformità del progetto presentato secondo i disegni approvati che fanno parte integrante della licenza, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Edilizia, di Igiene e di Polizia Locale, secondo le migliori norme dell'arte, perchè l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
2) Che siano osservate le norme del R. D. 16/11/1939, n. 2229 per la esecuzione delle opere in conglomerato [illegible] semplice od armato;
[illegible] non devono ingombrarsi vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, senza avere ottenuto la preventiva [illegible] da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
[illegible] destinato all'opera dove essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, [illegible] prescritto dall'art. 57 e 58 del Regolamento Edilizio Comunale;
[illegible] pubbliche occupate siano restituite nel primitivo stato, a lavoro ultimato od anche prima, su [illegible] dello Ufficio Tecnico Comunale, specie nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa:
[illegible] costruttore, nel caso in cui incontrasse durante la esecuzione dei lavori manufatti per servizio [illegible], deve usare tutte le cautele per non danneggiarli, dandone contemporaneamente avviso ai relativi proprietari, per i provvedimenti del caso;
7) Che i lavori non potranno avere inizio se non dopo l'assegnazione, da parte dei funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'allineamento e delle quote di imposta del fabbricato.
Per detta assegnazione sarà redatto apposito verbale di contraddittorio con il proprietario;
[illegible] a norma dell'art. 10 del Regolamento Edilizio venga dato il libero accesso nel cantiere di lavoro ai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale preposti per la sorveglianza edilizia;
[illegible] presente licenza dovrà essere tenuta nel cantiere di lavoro per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei VV. UU.;
[illegible] appena ultimati i lavori venga data tempestivamente comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale;
[illegible] rispettate le norme contenute nella legge del 25/11/1962, n. 1684;

~~[illegible] venga creata una seconda uscita carrabile per l'autorimessa;~~
~~[illegible] l'impianto di riscaldamento dovrà essere preventivamente approvato dal Comando VV.FF. (nota 5/3/1963);~~
~~[illegible] l'altezza della costruzione sia contenuta in ml.23,70 compreso il piano attico. Tale altezza dovrà essere misurata sull'asse del [illegible] prospiciente sul Viale della Vittoria e dal piano del marciapiede del Viale della Vittoria (nota della Soprintendenza n°2260 del [illegible]/1963);~~
~~[illegible] per il lato Nord dell'edificio non sia [illegible] inferiore a m.8.00 del fabbricato Lo Bello;~~ (115)
~~) che non vengano eseguiti corpi in aggetto ad esclusione dei balconi;~~
~~) la presente licenza sostituisce a tutti gli effetti quella rilasciata in data 25/11/1963, n°[illegible];~~

(115) Così nell'originale. (N.d.r.)

309

La Ditta proprietaria e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali come nelle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione. I medesimi restano comunque responsabili di qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone e cose indipendenza del lavoro cui alla stessa licenza di costruzione.

Agrigento, li 25/8/61

IL COMPILATORE

IL SINDACO

Annotazioni e variazioni della Ditta intestataria

PROROGHE

301

VARIANTI DEL PROGETTO

IL SINDACO

Vista la domanda della ditta _____

presentata in data _____ con la quale chiede di essere autorizzata alla esecuzione dei lavori di variante del progetto principale in corso di realizzazione con licenza edilizia N. _____ del _____ ;

Visti gli elaborati tecnici del progetto di variante;

Vista la propria licenza edilizia, con le relative prescrizioni in essa riportate;

Visto il parere espresso dall'Ing. Capo dell'U. T. C. in data _____ ;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data _____ ;

Esaminato il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta N. _____ del _____ ;

Visto il vigente R. E., i regolamenti comunali di Igiene e Polizia Locale e viste le leggi 17-8-1942 n. 1150 e 25-11-1962, n. 1684;

Ritenuto che il deposito cauzionale di L. _____ versato con quietanza N. _____ del _____, a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere del progetto principale, è da ritenersi estensibile anche per i lavori di variante cui agli elaborati tecnici presentati ed esaminati;

Considerato che le opere del progetto di variante saranno realizzate in ottemperanza delle vigenti norme sulla tutela delle bellezze panoramiche del territorio Comunale;

Concede il proprio

NULLA OSTA

per la esecuzione dei lavori di cui trattasi in conformità del progetto di variante e secondo i relativi disegni, ad integrazione della licenza edilizia n. _____ del _____ , sotto l'osservanza delle prescrizioni in essa già riportate nonchè sotto l'osservanza delle seguenti ulteriori particolari prescrizioni;

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

fermi restando gli obblighi e le responsabilità del proprietario, dell'assuntore dei lavori e del direttore dei lavori, indicati nella licenza edilizia e nelle altre dichiarazioni impegnative.

Agrigento, li _____

IL SINDACO

_____

302

Allegati Sh. 48 116

VERBALE DI SOPRALUOGO

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno diciassette del mese di settembre in Agrigento.

Il sottoscritto, geom. Carreca Giuseppe, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha eseguito sopra luogo in questo Viale della Vittoria e precisamente nel cantiere del construendo edificio di proprietà del Sig. Lumia Giuseppe, accertando quanto segue:

Premesso che con licenza n°560 del 25/8/1965 il predetto Signor Lumia Giuseppe è stato autorizzato a costruire ~~xxxxxxxxx~~ nella parte retrostante il predetto fabbricato, come da progetto di variante allegato alla predetta licenza; (116)

Ciò premesso, si è constatato che tale costruzione è stata iniziata in difformità ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ al predetto progetto di variante; tale difformità consiste nell'avere posti i pilastri prospettanti sul cortile a ml.3,00 anzicchè ml.3,50 dal muro frontistante, riducendo l'ampiezza del cortile stesso.

Allo stato i lavori consistono nella costruzione dei pilastri in c.a. fino all'imposta della trave e copertura del piano terra.

Letto confermato e sottoscritto.

(116) La licenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1339-1342. (N.d.r.)

303

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

IL SINDACO

Rilevato che i lavori di costruzione di un fabbricato in questo Viale della Vittoria, di cui alla licenza di costruzione N°5[illegible] in data 25/[illegible]/1965, rilasciata al Sig. Lumia Giuseppe, vengono eseguiti senza uniformarsi alle disposizioni e modalità riportate nella licenza stessa ed in particolare i pilastri che dovranno formare la parete nord del cortile sono stati posti a ml.3,[illegible] anzichè ml.3,50 dal muro frontistante; (117)

Visto l'art.32 della legge urbanistica 17/8/1942 n°1150;

Visto l'art.11 del Regolamento Edilizio Comunale;

O R D I N A :

al Sig. Lumia Giuseppe, nella qualità di proprietario e costruttore di sospendere i lavori eseguiti in difformità della licenza, modificando la parte costruita in difformità alle norme e prescrizioni di cui alla detta licenza di costruzione, avvertendolo che in caso di inadempienza si procederà nei suoi confronti a norma di legge, senza pregiudizio delle azioni penali per la rilevata infrazione.

Agrigento, 1[illegible]/9/1965

IL SINDACO

(117) La licenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1339-1342. (N.d.r.)

304

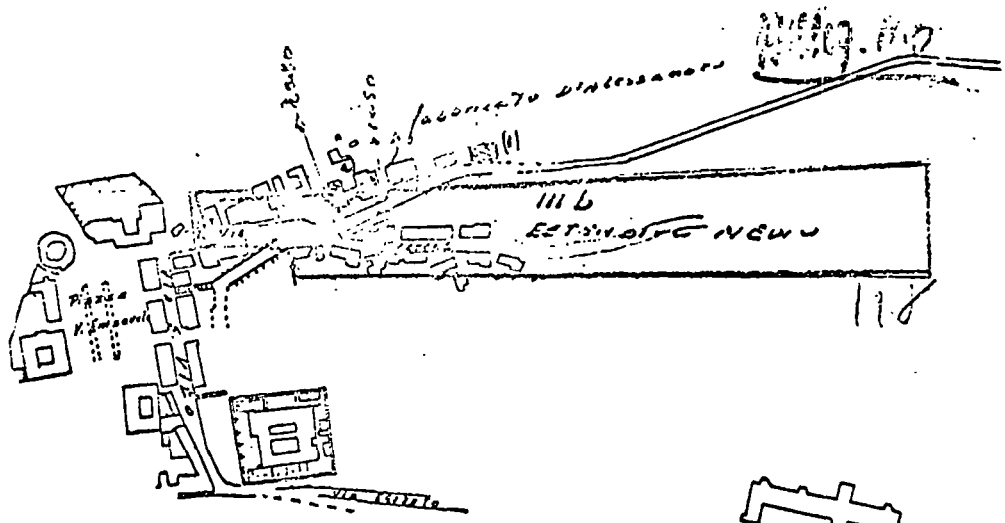

SCALA 1:5000

13 novembre 1963

Dal regolamento edilizio comunale all'art.86 del Piano di fabbricazione è detto: ZONA A TIPO ESTENSIVO MEDIO

b) Zona dietro Rupe Atenea nel prolungamento della via Ciberone.

Riportata detta zona nella planimetria che precede alla scala 1:5000 risulta evidente che la via Favara Nuova è esterna al piano di fabbricazione solo la parte iniziale ricade nella striscia a colori della zona.

Risulta chiaro che con la dizione" prolungamento della via Ciceroness'intend il secondo tratto della via stessa e non la via Nuova Favara.

In particolare l'edificio D'Alessandro segnato in rodso nella planimetria - prospiciente su via Nuova Favara ricade in parte sulla zona colorata IIIb e per altra parte è esterno al piano di fabbricazione.

Lo scrivente è d'avviso che la via Nuova Favara secondo quanto stabilito dal piano di fabbricazione(Art.86) è esterna al piano di fabbricazione previsto dal regolamento edilizio.

L'Ing. Capo Dell'Ufficio Tecnico Comunale

13-XI-1963

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 464

RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1965 DALLA VI DIVISIONE DELL'ASSESSORATO ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA (1)

(1) Il documento 464 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 5 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore Presidente Carraro ha specificamente utilizzato come fonte di dati esposti nella sua relazione.

Non vengono, perciò, pubblicati:

— la relazione del dottor Raimondo Mignosi sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'Assessorato Enti locali della Regione siciliana;

— le osservazioni formulate dal dottor Giulio Di Bartolomeo nella lettera inviata in data 20 settembre 1966 al suddetto Assessorato regionale. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Prot. 2/1670

RACCOMANDATA-ESPRESSO

Roma, 28 luglio 1967

1

Onorevole Presidente,

facendo seguito a mie precedenti comunicazioni; in relazione ad esigenze di lavoro del Comitato Enti locali di questa Commissione d'inchiesta, La prego di voler disporre perchè sia inviata a questa Commissione, con cortese urgenza ed anche a mezzo di corriere, copia della relazione sulla attività della Divisione VI^ (Vigilanza sulle Commissioni provinciali di controllo) dello Assessorato regionale degli Enti locali, compilata dal dott. Raimondo Mignosi già dirigente di tale Ufficio nel 1965, e citata nell'ultima parte della relazione dello stesso dott. Mignosi sul Comune di Agrigento, già inviata a questa Commissione. La prego altresì di voler inviare copia dei vari allegati citati nella stessa relazione del dott. Mignosi sul Comune di Agrigento, che non risultano uniti alla relazione qui pervenuta. (2) (3) (4) (5)

Per quanto riguarda le ispezioni effettuate dallo stesso Assessorato per gli Enti locali, in attesa che al più presto possibile sia compilato l'elenco già richiesto, La prego di voler disporre l'invio di copia dei rapporti ispettivi e delle relazioni d'inchiesta relativi agli ultimi dodici mesi. (6)

Le rinnovo i migliori saluti

(Donato Pafundi)

Onorevole Presidente
della Regione Siciliana
PALERMO

(2) Cfr. pagg. 611-612. (N.d.r.)
(3) Vedi nota (1) a pag. 1347. (N.d.r.)
(4) La relazione citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 453, alle pagg. 618-1039. (N.d.r.)
(5) Gli allegati citati nel testo non sono stati, peraltro, raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)
(6) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1358-1371. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

2

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

L'ASSESSORE

prot. DAC n 722

Palermo, lì 3 AGO 1967

Data di arrivo 4 AGO 1967

Pol. 1 Tit.

N. 1671

OGGETTO : - Invio atti per il Comitato Enti Locali.

ON.LE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - presso PALAZZO SAPIENZA -

Roma

e, p.c. : ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - Palazzo D'ORLEANS -

Palermo

Per il tramite della Presidenza della Regione, questo Assessorato degli Enti Locali è venuto a conoscenza della richiesta formulata dalla S.V.On.le con la lettera del 28 luglio 1967, prot. n. 1670/D, e che (7) concerne l'acquisizione agli atti di codesta On. Commissione della copia della relazione sulla attività della Divisione VI^ (vigilanza sulle Commissioni provinciali di controllo) dell'Assessorato degli Enti Locali (8) compilata dal dott. Raimondo MIGNOSI e citata nella relazione ispettiva elaborata dallo stesso funzionario nel Comune di Agrigento, nonchè della copia dei vari allegati citati nella stessa relazione ispettiva del dott (9) MIGNOSI e, infine, della copia delle relazioni ispettive presentate dai funzionari ispettori negli ultimi dodici mesi. -

Sempre dalla Presidenza della Regione questo Assessorato era stato informato della precedente richiesta formulata da codesta On. Commissione e riguardante la trasmissione di un elenco degli interventi ispettivi, effettuati a qualsiasi titolo dall'entrata in vigore dell'Ordinamento regionale degli enti locali, sulle amministrazioni provinciali, Comunali e sulle aziende municipalizzate. -

A pronto soddisfacimento delle superiori richieste, questo Assessorato si pregia trasmettere, a mezzo di corriere speciale, gli atti richiesti, nonchè quelli ad essi connessi. -

In particolare e secondo la analitica indicazione contenuta nell'annesso indice, si invia, anzitutto, (sub Allegato "A") l'elenco (10) degli interventi ispettivi disposti nell'ultimo triennio presso gli Enti locali dell'Isola. - Così viene parzialmente soddisfatta la richiesta

./.

(7) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 1349. (N.d.r.)

(8) Vedi nota (1) a pag. 1347. (N.d.r.)

(9) Vedi nota (5) a pag. 1349. (N.d.r.)

(10) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1358-1371. (N.d.r.)

contenuta nella lettera precedente. - Si dà assicurazione, contemporaneamente, che l'elenco delle ispezioni disposte nel periodo antecedente l'ultimo triennio sarà fatto avere a codesta On. Commissione appena saranno ultimate le necessarie complesse ricerche d'archivio dato che molti dei relativi fascicoli, atteso il periodo remoto cui si riferiscono, si trovano in archivio di deposito. -

Inoltre, (sub Allegato "B") si trasmettono, in copia o in fotocopia autenticata, le relazioni ispettive rassegnate dai funzionari dell'Assessorato nell'ultimo anno, corredate, ove possibile, degli allegati. - (11)

Sub Allegato "C", vengono, ancora, rimessi gli atti citati come allegati nella relazione ispettiva del dott. MIGNOSI sul Comune di Agrigento. - Si precisa, al riguardo, che detti allegati non sono stati inviati in precedenza unitamente al testo della relazione ispettiva, in quanto essi non sono stati mai prodotti dal funzionario ispettore; sicchè è stata cura dell'Assessorato di acquisirli direttamente presso le fonti di provenienza. - (12)

Con l'occasione, vengono inoltrati (sub. Allegato "D") tre rapporti r i s e r v a t i, rassegnati, uno dal dott. MIGNOSI e due dal dott. DI CARA, in ordine alla modalità di svolgimento della ispezione sul Comune di Agrigento da parte del corpo ispettivo incaricato. - Essi vengono inviati per eccesso di completezza informativa, anche se non acclarano specifiche irregolarità dell'attività edilizio-urbanistica del Comune ipsezionato e non fanno parte integrante, per loro stessa natura di lettere riservate, delle relazioni ispettive. - (13)

Infine, viene trasmessa (sub Allegato "E") la relazione sulla attività della Divisione VI^ (vigilanza sulle Commissioni provinciali di controllo) dell'Assessorato, compilata di propria iniziativa dal dott. MIGNOSI e composta di tre parti, nonstante il " piano della opera "preveda cinque parti. - Ad essa viene unita una lettera che sull'argomento a suo tempo ebbe a scrivere il Direttore Regionale dell'Assessorato. - (14) (15)

Nella fiducia di avere soddisfatto pienamente e speditamente le superiori richieste, si inviano deferenti saluti

(Vincenzo Carollo)

cv.

(11) Le relazioni citate nel testo non sono state, peraltro, raggruppate nel presente documento. (N.d.r.)

(12) Vedi nota (5) a pag. 1349. (N.d.r.)

(13) I rapporti citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 1373-1396. (N.d.r.)

(14) (15) Vedi nota (1) a pag. 1347. (N.d.r.)

ASSESSORATO PER GLI ENTI LOCALI REGIONE SICILIANA

INDICE DEGLI ATTI CHE SI TRASMETTONO PER LA COMMISSIONE ANTIMAFIA

A) Elenco degli interventi ispettivi disposti dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali presso le Amministrazioni provinciali, comunali e aziende municipalizzate dell'Isola durante il periodo agosto 1964 - luglio 1967 (gestione On. Carollo).

B) Copia o fotocopia di relazioni ispettive presentate negli ultimi dodici mesi :

ord.	COMUNE	Prov.	FUNZIONARIO ISPETTORE	OGGETTO	Pagg.	Allegati
	AGRIGENTO	AG	D.ri: G.Coniglio, G. Di Cara, M.Maglienti	Accertamenti settore edilizio	5	NO
	CALAMONICI	AG	Dr. D. Pasqualino	Ispez.gen.le	46	SI
	CAMMARATA	AG	Dr. G. Russo	" "	70	NO
	SAN CATALDO	CL	Dr. D. Di Fatta	Isp.settore edilizio	11	SI
	ACI S.ANTONIO	CT	Dr. G. Traina	Ispéz.sett.le	5	NO
	ADRANO	CT	Dr. G. Russo	" "	6	NO
	CALATABIANO	CT	Dr. A.Pappalardo	Ispez.gen.le	23	NO
	CAMPOROTONDO ET.	CT	Rag.G.Valguarnera	Ispez.sett.	3	NO
	MALETTO	CT	Dr. S. Russo	Ispez.gen.le	56	NO
	RADDUSA	CT	Dr. G.Magenga	Isp.sett.le	7	NO
	RANDAZZO	CT	Dr. G. Traina	Isp.gen.le	116	NO
	S.AGATA LI BATT.	CT	Dr. F. Garofalo	Isp.gen.le	28	NO
	CATENA-NUOVA	EN	Dr. C. Virdiano	Isp.gen.le	52	SI
	LEONFORTE	EN	Dr. R. MIgnosi	Isp.gen.le	22	SI
	SPERLINGA	EN	Dr. L. Di Bilio	Isp.gen.le	10	SI

2

N.ro d'or.	COMUNE	Prov.	FUNZIONARIO ISPETTORE	OGGETTO	Pagg.	allegati
16	GIOIOSA MAREA	ME	Dr. G. Maglitto	Isp.gen.le	75	SI
17	MONTALBANO ELICONA	ME	Dr. L. Tuzzolino	Isp.gen.le	59	SI
18	OLIVERI	ME	Dr. G. Canto	Isp.gen.le	29	SI
19	S.TERESA RIVA	ME	Dr.I. Mangione	Isp.sett.le	1	NO
20	VENETICO	ME	Dr. G. Canto	Isp.gen.le	132	NO
21	BORGETTO	PA	Dr. R. Rabesco	Isp.sett.le	2	NO
22	CONTESSA ENTELL.	PA	Dr. C. Virdiano	Isp.gen.le	39	SI
23	CINISI	PA	Dr. P.Montalbano	Isp.sett.le	11	NO
24	LERCARA FRIDDI	PA	Dr. G.Bartolone	Isp.gen.le	35	NO
25	MARINEO	PA	Dr.G. Magenga	Isp.sett.le	8 +10	NO
26	MEZZOJUSO	PA	Dr. G.Di Cara	Isp.sett.le	101	NO
27	MEZZOJUSO	PA	Dr. G.Di Cara	Isp.sett.le	9	NO
28	PALERMO	PA	Dr. L. Tuzzolino	Isp.sett.le	9	NO
29	PIANA ALBANESI	PA	Dr. C.Virdiano	Isp.sett.le	14	NO
30	S.MAURO CASTELV.	PA	Dr. C.Virdiano	Isp.gen.le	36	SI
31	TRABIA	PA	Dr. C? Virdiano	Isp.gen.le	40	SI
32	ISPICA	RG	Dr. S. RUsso	Isp.gen.le	87	NO
33	ISPICA	RG	Dr. R.Mignosi	Isp.sett.le	16	SI
34	SCICLI	RG	Dr. C. Virdiano	Isp.sett.le	30	SI
5	FRANCOFONTE	SR	Dr. G. Magenga	Isp.gen.le	53	NO
36	PACHINO	SR	Dr. G. Magenga	Isp.sett.le	24	SI
37	MARSALA	TP	Dr. P.Montalbano	Isp.sett.edil.	42	NO
38	MAZARA DEL VALLO	TP	Dr. M. Aiello	Isp.sett.le	21	NO

p.v. PALERMO

NB. Si omette la relazione del Dott. G. La Manna in quanto precedentemente trasmessa a codesta Commissione.-

C) Allegati citati nella relazione ispettiva del Dott. Mignosi presso il Comune di Agrigento :

1) Allegato A - Decreto Assessore Regionale Sviluppo Economico n.1771 del 4 Maggio 1964 (nulla-osta ai sensi dell'art.3 Legge 21.12.1955, n.1357).

2) Allegato B - Deliberazione del Consiglio comunale n.114 del 27.7.61 (approvazione Piano di ricostruzione).

./.

3

3) Allegato C - Deliberazione del Consiglio comunale n.114/bis del 27 giugno 1961. (Piano di risostruzione - approvazione norme di attuazione).

4) Allegato C/bis - Elenco delle Amministrazioni comunali succedutesi dal 1943 al 10.8.1966.

5) Allegato D) - Deliberazione del Consiglio comunale n.160 del 15.5.953 (Istituzione della Commissione urbanistica).

6) Allegato E - Deliberazione del Consiglio comunale n.160/bis del 24 maggio 1953. (Nomina della Commissione urbanistica).

7) Allegato F - Deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 9.8.1956 (Bando di concorso per il Piano Regolatore Generale di Agrigento).

8) Allegato G - Deliberazione del Consiglio comunale n.48 del 13.8.1956. (Bando di concorso per il Piano Regolatore Generale di Agrigento).

9) Allegato H - Lettera assessorato regionale LL.PP. n.411/U.9 del 25 gennaio 1957 (Bando di concorso per la compilazione del Piano Ragolatore Generale).

10) Allegato I - Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 19.2.1957. (Piano Regolatore - Bando di concorso).

11) Allegato L - Deliberazione della Giunta Municipale n.245 del 26.3.1957 (Piano Regolatore - Bando di concorso - Integrazione norme composizione Commissione giudicatrice).

12) Allegato M - Deliberazione della Giunta Municipale n.347 del 26.4.1957 (Piano Regolatore àBando di concorso - Approvazione direttive di massima - Atto d'urgenza).

13) Allegato N - Deliberazione del Consiglio comunale n.174 del 5.6.1957. (ratifica deliberazione G.M. n.347 del 26.4.1957).

14) Allegato O - Deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 13.2.1959 (Piano Regolatore Intercomunale).

15) Allegato P - Deliberazione del Consiglio comunale n.113 del 27.6.1961 (Piano Regolatore committenza incarico relazione ed approvazione disciplinare).

16) Allegato Q - Decreto Assessore regionale Sviluppo Economico n.3320 del 17.4.1963 (Autorizzazione alla formazione di un Piano Regolatore Intercomunale tra Agrigento e Porto Empedocle).

17) Allegato R - Deliberazione del Consiglio comunale n.127 dell'11.12.63 (Piano Regolatore Intecomunale - Richiesta contributo regionale).

4

ASSESSORATO PER GLI ENTI LOCALI REGIONE SICILIANA

18) **Allegato S** - Deliberazione della Giunta Municipale n.439 del 30 luglio 1964 (Piano Regolatore Intercomunale - Contributo regionale).

19) **Allegato T** - Deliberazione consiliare n.12 del 31.3.1955 (Regolamento edilizio - Approvazione).

20) **Allegato U** - Deliberazione consiliare n.58 del 14.9.1956 (Programma di fabbricazione - Rinvio).

21) **Allegato V** - Deliberazione consiliare n.13 del 19.2.1957 (Programma di fabbricazione - Approvazione).

22) **Allegato Z** - Deliberazione consiliare n.14 del 19.2.1957 (Regolamento edilizio - Approvazione).
Z2 - allegato opuscolo con Regolamento edilizio

23) **Allegato a)**- Deliberazione consiliare n.105 del 20.2.1957 (Regolamento edilizio - Completamento).

24) **Allegato b)**- Deliberazione della Giunta Municipale n.175 del 22.3.1958 (Modifica Programma di Fabbricazione).

* 25) **Allegato c)**- Identico a quello indicato sotto la lettera N).-

26) **Allegato d)**- Deliberazione consiliare n.689 del 26.7.1962 (Incarico; progettazione Piano delle aree).

27) **Allegato e)**- Deliberazione consiliare n.663 dell'1.8.1963 (Conferma incarico progettazione Piano aree).

28) **Allegato f)**- Deliberazione consiliare n.6 del 7.7.1966 (Approvazione Piano zone - Legge 167 e del Programma di Fabbricazione).

29) **Allegato g)**- Deliberazione Giunta Municipale n.450 del 27.7.1964 . (Ricorso del Comune avverso l'approvazione del Piano Paesistico).

30) **Allegato h)**- Deliberazione consiliare n.262 del 13.12.1948 (Nomina Commissione Edilizia).

31) **Allegato i)**- Deliberazione consiliare n.80 del 21.10.1951 (Nomina Commissione edilizia).

32) **Allegato l)**- Elenco delle Commissioni Edilizie dal 1952 ad oggi.

33) **Allegato m)**- Deliberazione della Giunta Municipale n.701 del 12.7.957 (Atto interno).

34) **Allegato n)**- Deliberazione della Giunta Municipale n.161 dell'11 marzo 1958 (Composizione Commissione Edilizia - Atto interno).-

* Per tal motivo, materialmente gli allegati sono 33 (Gioviciardi)

5

ASSESSORATO PER GLI ENTI LOCALI REGIONE SICILIANA

D) 1 - Rapporto riservato, in data 26 novembre 1966, del Dr. G. Di Cara all'On.le Assessore sulla ispezione al Comune di Agrigento;

2 - Rapporto riservato, in data 26 novembre 1966, del Dr. R. Mignosi all'On.le Assessore sulla ispezione al Comune di Agrigento;

3 - Rapporto riservato, in data 30 novembre 1966, del Dr. G. Di Cara sull'ispezione al Comune di Agrigento.-

E) 1 - Relazione sull'attività della Divisione VI^ (Vigilanza sulle Commissioni Provinciali di Controllo) dell'Assessorato Enti Locali, compilata dal Dr. R. Mignosi, costituita di tre parti con gli allegati annessi e composta complessivamente di pagg.361;

2 - Lettera illustrativa in data 20 settembre 1966 del Direttore Regionale dell'Assessorato.-

L'ASSESSORE

Urgente A
fare copia (5 copie)
fotografica per
il giorno 8

INTERVENTI ISPETTIVI DISPOSTI PRESSO GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA DALL'AGOSTO 1964 AL LUGLIO 67.-

PROVINCIA DI AGRIGENTO

N.RO D'ORDINE	COMUNE	N.RO e DATA DECRETO	OGGETTO	FUNZION. INCARICATO	NOTE	
1	AGRIGENTO (Prov.)	D.A. 20457 del 19.11.65	Ispezione generale	D.re G. MAGENGA		(16)
2	AGRIGENTO	" 18003 " 18. 8.66	Isp. settore edilizio	D.ri MIGNOSI e DI CARA		(17)
3	AGRIGENTO	Nota 1646 " 31. 1.67	Intervento ispettivo	D.ri CONIGLIO, DI CARA e MAGLIENTI		
4	CALAMONICI	D.A. 8158 " 4.5. 66	Ispezione generale	Dr. D. PASQUALINO		
5	CAMMARATA	" 16494 " 30. 9.65	" "	Dr. G. RUSSO		
6	CALTABELLOTTA	" 14425 " 7. 8.65	Isp.settore edilizio	Dr. P. MONTALBANO		(18)
7	FAVARA	" 17943 " 10. 8.66	" "	Dr. G. RUSSO		
8	GROTTE	" 924 " 19. 3.65	Ispezione generale	dr. G. RUSSO		
9	LICATA	" 16768 " 15.9. 66	" "	Dr.L.TUZZOLINO		(19)
10	MENFI	" 12209 " 8. 7.66	" "	Dr. R. MIGNOSI		
11	MONTEVAGO	" 2237 " 23. 2.67	" "	Dr. S. RUSSO		
12	RAVANUSA	Nota 9103 " 28. 4.66	Isp. gestion.commiss.	Dr. L. TUZZOLINO		(20)
13	RIBERA	D.A. 24923 " 29.1. 66	Ispezione generale	Dr. V. VIVIANO		
14	RAFFADALI	" 2293 " 9. 2.65	" "	Dr. C. VIRDIANO		
15	RAFFADALI	" 1997 " 1.12.65	Isp.sett.trasp.funeb.	Dr. C. VIRDIANO		
16	SAMBUCA DI SICILIA	" 20020 " 19.11.65	Ispezione generale	Dr. M. AIELLO		
17	S.MARGHERITA BELICE	" 23790 " 2.12.65	" "	Dr. G. LO BELLO		
18	" "	" 11651 " 4.7.66	Isp. sett. LL.PP.	Ing. F. ACCARDO		
19	S.STEFANO QUISQUIN.	" 17797 " 19.11.65	Ispezione generale	Dr. G. RUSSO		
20	SCIACCA	" 17803 " 19.11.65	" "	Dr. M. AIELLO		(21)
21	VILLAFRANCA SIC.	" 20024 " 19.11.65	" "	Dr. L. TUZZOLINO		

(16) La relazione sull'ispezione svolta presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 447-453 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(17) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Agrigento è pubblicata, nel contesto del documento 453, alle pagg. 617-1345 del presente tomo (N.d.r.)

(18) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Caltabellotta è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 477-484 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(19) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Licata è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 485-599 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(20) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Ravanusa è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 601-649 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(21) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Sciacca è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 651-678 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

N.RO D'ORD.	COMUNE	N.RO e DATA DECRETO	O G G E T T O	FUNZIONARIO INCARICATO	N O T E
1	CALTANISSETTA	D.A. 676 del 28. 1.65	Accert.isp.Serv.N.U.	Dr.M.CASTRONOVO	(22)
2	BUTERA	D.A. 6884 del 11. 7.66	Interv.isp.situaz.debit.	Rag.G.VALGUARNERA	
3	CALTANISSETTA A.P.	D.A. 18149 del 19.10.66	Ispezione generale	D.ri AIELLO e RUSSO S.	
4	MUSSOMELI	D.A. 760 del 15.2. 67	" "	Dr. P. MONTALBANO	
5	RESUTTANO	D.A. 4984 del 4. 5.66	Isp.settore edilizio	Dr. D. DI FATTA	
6	CALTANISSETTA A.P.	D.A. 10003 del 19.11.65	Ispezione generale	Dr. M. AIELLO	(23)
7	MILENA	D.A. 980 del 15. 3.65	" "	D.ri MONTALBANO E TURCO	
8	CALTANISSETTA	D.A. 18149 del 18.10.65	Isp.settore urbanistica	dr. M. AIELLO	
9	S.CATALDO	D.A. 25982 del 23.2.967	" " "	Dr. D. DI FATTA	
10	CALTANISSETTA	D.A. 19600 del 14.11.66		Dr. S. RUSSO	
11	CALTANISSETTA A.P.	D.A. 18439 del 14.12.64		Dr. R. MIGNOSI	(24)

(22) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Caltanissetta è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 679-692 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(23) La relazione sull'ispezione svolta presso l'Amministrazione provinciale di Caltanissetta è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 455-471 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(24) La relazione sull'ispezione svolta presso l'Amministrazione provinciale di Caltanissetta è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 473-475 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

PROVINCIA DI CATANIA

N.ro	Comune	D.A.n.ro	del	Oggetto	Funzionario	Note
1	ACI S.ANTONIO	25129	13. 1.1966	Ispezione generale	Dr.TRAINA	
2	CATANIA	20953	6.11.1965	Accertam.ispettivo	Dr. LO BELLO	
3	CASTIGLIONE DI SICILIA	2822	26. 2.1965	Ispezione generale	D.ri RUSSO E VALGUARNERA	
4	CATANIA (Provincia)	20456	19.11.1965	" "	Dr. TRAINA	
5	MISTERBIANCO	13719	4. 8.1965	Acc.isp.sett.cim.le	Dr. TRAINA	
6	~~MINEO~~	~~2422/21081~~	~~28.11.1966~~	~~Ispezione generale~~	~~Dr. TRAINA~~	
7	MALETTO	22584	17.2. 1966	" "	Dr.S.RUSSO	
8	RANDAZZO	12341	17.8.1965	" "	Dr. TRAINA	
9	RIPOSTO	17387	19.11.1965	" "	Dr. CASTRONOVO	
10	RAMACCA	21270	27.12.1965	" "	Dr. TRAINA	
11	S.MARIA DI LICODIA	15195	5. 8.1965	Accertame,to isp.sett. Economato e Segreteria	Dr. TUZZOLINO	
12	S.GIOVANNI LA PUNTA	17743	18.1. 1965	Ispezione generale	D.ri Traina e G. Russo	
13	SAN CONO	21783	27.12.1965	" "	Dr. S. RUSSO	
14	PEDARA	9626	17. 5.1965	Acc.ispett.sett.cimit.le	Dr. S. RUSSO	
15	VIAGRANDE	8690	3. 5.1967	Ispezione generale	Dr. BARBAGALLO	
16	ADRANO	7291	11. 5.1967	" "	Dr. GAROFALO	
17	RADDUSA	20050/3412	23. 2.1967	" "	Dr. MAGENGA	
18	ADRANO	12107	7. 7.1966	Intervento ispettivo	Dr. G.RUSSO	
19	CAMPOROTONDO ETNEO	15150	19. 8.1966	Intervento ispettivo	Rag. VALGUARNERA	
20	CALATABIANO	4552	10. 5.1964	Ispezione generale	Dr. PAPPALARDO	
21	MINEO	5726	22. 7.1966	" "	Dr. MAGENGA	
22	S.AGATA LI BATTIATI	25371	23. 2.1967	Intervento ispettivo	Dr. GAROFALO	
23	MASCALI	20410	22/7/1967	" "	Dr. GAROFALO	
24	MASCALUCIA	11432	22/7/1967	Ispezione generale	Dr. SMERALDI	

PROVINCIA DI ENNA

N.RO D'ORD.	C O M U N E	N.RO o DATA DECRETO	O G G E T T O	FUNZIONARIO INCARICATO	N O T E
1	ASSORO	D.A. 2749 del 15. 3.65	Ispezione generale	Dr. L.TUZZOLINO	
2	AIDONE	D.A.16413 del 27.12.65	" "	Dr. G. RUSSO	
3	BARRAFRANCA	D.A.21400 del 19.10.66	" "	dr. L. TUZZOLINO	
4	CATENANUOVA	D.A.27721 del 28. 1.66	" "	Dr. C. VIRDIANO	
5	CALASCIBETTA	D.A.12830 del 14. 7.65	" "	Dr. L. TUZZOLINO	
6	E N N A	D.A.15248 del 14.7.65	" "	Dr. L. TUZZOLINO	
7	E N N A	D.A.24030 del 12.12.66	Isp.sett.edilizio	Dr. L. TUZZOLINO	
8	E N N A (Prov.)	D.A.20463 del 19.11.65	Ispezione generale	Dr. L. TUZZOLINO	
9	GAGLIANO CASTELF.	D.A.26525 del 23. 2.67	Isp. sett.edilizio	Dr. G. LO BELLO	
10	LEONFORTE	D.A.14466 del 16.7. 65	Ispezione generale	Dr. D. VIRDIANO	
11	LEONFORTE	D.A. 1510 del 7. 4. 67	" "	Dr. R. MIGNOSI	
12	PIAZZA ARMERINA	D.A.16976 del 4. 8.965	" "	Dr. S. RUSSO	
13	SPERLINGA	D.A.27785 del 28. 2.67	" "	Dr. L. DI BILIO	
14	TROINA	D.A. 2122 del 15. 3.65	" "	Dr. B. PALERMO	
15	TROINA	D.A. 798 del 23.2.67	Isp.settore ediliz.	Dr. V. VITALE	
16	VILLAROSA	D.A. 26522 " 23.2.67	" "	Dr. G. LO BELLO	

PROVINCIA DI MESSINA

N.ro	Comune	D.A.n.ro	del	Oggetto	Funzionario	NOTE
1	ALI'	13042	11. 7.1966	Ispezione generale	Dr. R. MIGNOSI	
2	CASTELMOLA	14610/c	17. 8.1965	" "	Dr. G. MAGENGA	
3	CASTELLUMBERTO	11816	11. 6.1965	" "	Dr. G. CALOGERO	
4	"	15898	19.10.1966	" "	Dr. RUSSO S.	
5	FALCONE	8392	11. 6.1965	" "	Dr. G. MAGENGA	
6	CASTROREALE	695	31. 1.1965	" "	Dr. P. MONTALBANO	
7	FIUMEDINISI	8519/c	8. 7.1965	" "	Dr. M. CASTRONOVO	
8	FORZA D'AGRO'	5881	17. 5.1965	" "	Dr. L. TUZZOLINO	
9	GIOIOSA MAREA	16442	28. 1.1966	Accertam.ispettivo autolinea	Rag. G. VALGUARNERA	
10	"	17951	19. 8.1966	Ispezione generale	Dr. G. MAGLITTO	
11	LONGI	16056	19.10.1966	" "	Dr. S. RUSSO	
12	MONGIUFFI MELIA	10270	31. 5.1965	Accertamento ispettivo - dipendenti com.li	Dr. L. TUZZOLINO	
13	"	22026	12.11.1966	Ispezione generale	Dr. V. PANETTA	
14	MESSINA (Amm.Prov.)	10003	19.11.1965	" "	Dr. P. MONTALBANO	
15	MOIO ALCANTARA	20016	7.12.1965	Accertamento ispett.	Rag. VALGUARNERA G.	
16	MONTALBANO ELICONA	12745	14. 7.1865	" "	Dr. G. CANTO	
17	"	12560	20. 8.1965	Ispezione generale	Dr. L. TUZZOLINO	
18	OLIVERI	10490	17. 6.1966	" "	Dr. G. CANTO	
19	PATTI	19125	16. 2.1965	Accertamento ispett. costruzione abusiva	Dr. G. CALOGERO	

N.ro	Comune	D.A.n.ro	del	Oggetto	Funzionario	NOTE
20	PETTINEO	11160	31. 5.1965	Ispezione generale	Dr. G. CALOGERO	
21	RIPITANO	15545	17. 8.1965	" "	Dr. P. MONTALBANO	
22	RODI MILICI	9097	19.11.1965	" "	Dr. G. MAGENGA	
23	SAVOCA	10286	22. 7.1967	Acc.contab.e finanze	Dr. G. CANTO	
24	S.FILIPPO DEL MELA	16214	6.11.1964	Ispezione generale	Dr. G. RUSSO	
25	SAN FRATELLO	16338	17. 8.1965	" "	Dr. P. MONTALBANO	
26	"	21449	19.11.1966	Acc.edificaz.ill.ma	Dr. G. CANTO	
27	S.PIERO PATTI	13730	3.10.1964	Ispezione generale	Dr. I. MANGIONE	
28	S.SALVATORE DI FIT.	3458	22. 7.1967	Accertam. ispettivo	Dr. M. CASTRONOVO	
29	S.TERESA RIVA	18589	23. 2.1967	" "	Dr. I. MANGIONE	
30	TRIPI	9041	12. 5.1966	Ispezione generale	Dr. P. MONTALBANO	
31	VENETICO	10782	27. 5.1966	" "	Dr. G. CANTO	

= = = = = = = = =

PROVINCIA DI PALERMO

N.ro	COMUNE	D.A. n.ro	del	OGGETTO	FUNZIONARIO	NOTE
1	ALIA	21929	11.12.1965	Settori tesoreria e Ragion.	Dr.MONTALBANO	(25)
2	ALTAVILLA MILICIA	844	22. 1.1965	Sett.Tesoreria e cantieri di lavoro.	Dr. DI CARA	
3	ALTOFONTE	6175	3. 5.1966	Settore del Personale	Dr. DI CARA	
4	BAGHERIA	26313	27.12.1965	Approvvigionamento idrico	Dr. TUZZOLINO	(26)
5	"	10828	7. 9.1966	Sett. edilizio-urbanistico	Dr. CONIGLIO	
6	BALESTRATE	21866	19.10.1966	Ispezione generale	Dr. S. RUSSO	
7	BELMONTE MEZZAGNO	8361	31. 5.1965	" "	Dr. VIVIANO	
8	BOLOGNETTA	13179	23.10.1964	" "	Dr. MONTALBANO	
9	"	418	10. 2.1965	Accertam.specifici settori sanitario e LL.PP.	Dr. MISTRETTA	
10	"	4860	2. 4.1966	Ispesione generale	Dr. MISTRETTA	
11	BOMPIETRO	24171	17.12.1965	Sett.LL.PP. e cantieri di lavoro	Dr. LO BELLO	
12	"	12317	10. 6.1965	Ispezione generale	Dr. LO BELLO	
13	BORGETTO	21560	18.11.1966	Settore conti consuntivi	Dr. RABESCO	
14	CAMPOFIORETO	20685	20. 1.1966	Ispezione generale	Dr. DI CARA	
15	CARINI	26750	4. 5. 1966	Sett.LL.PP.e Urbanistico	Dr. TRAINA	
16	CARINI	10909	22. 7.1967	Revocata e disposta Isp.G.	Dr. MONTALBANO	
17	CASTELBUONO	3288	15. 3.1965	Sett.Ragioneria e Tesorer.	Dr. RABESCO	
18	CEFALU'	10270	9. 5. 1966	Licenze di commercio fisso	Dr. DI CARA	
19	CHIUSA SCLAFANI	10806	17.5. 1965	Acc.specif.sett.Personale	Dr. DI CARA	
	CINISI	5368	31. 5.1965	Settore Patrimonio	Dr. PALERMO	
	CINISI	3826	17. 6.1967	Riproposta.Sett.Edil.e LL. PP.	Dr.MONTALBANO	

(25) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Alia è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 693-715 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(26) Le relazioni sulle ispezioni svolte presso il Comune di Bagheria sono pubblicate, nel contesto del documento 476, rispettivamente, alle pagg. 717-730 e 731-737 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

n.ro	Comune	D.A. n.ro	del	Oggetto	Funzionario	Note
22	CONTESSA ENTELLINA	632	4. 5.1966	Ispezione generale	Dr. VIRDIANO	
23	CORLEONE	978	26. 2.1965	" "	Dr. VIRDIANO	
24	GANGI	6062	22. 4.1967	Servizio II.CC.	Dr. TRAINA	(27)
25	GIULIANA	13338	9 e 16.2.65	Cantieri di lavoro, situazione debitoria e Tesorer.	D.ri TUZZOLINO E S.RUSSO	
26	ISOLA DELLE FEMMINE	7063	31.5. 1965	Ispezione generale	Dr. MONTALBANO	(28)
27	LERCARA FRIDDI	26240	8.10. 1966	" "	Dr. BARTOLONE	
28	MARINEO	20570	18.10.1966	Situazione debitoria	Rag. VALGUARNERA	
29	"	24378	20.12.1966	Tributi locali	Dr. MAGENGA	
30	"	Nota 27155	1. 1.1967	Accer.settore patrimonio	Dr. MAGENGA	
31	MEZZOJUSO	12436	16. 6.1966	Settori pubblica spesa, edilizio e cantieri di l.	Dr. DI CARA	
32	"	666	13. 2.1967	Interv.accert.adempimenti curati per elim.irr.contest.	Dr. DI CARA	
33	MISILMERI	9448	19.11.1966	Ispezione generale	Dr. VIRDIANO	
34	MONREALE	16451	7.10.1966	Settore edilizio	Dr. VIRDIANO	
35	MONTELEPRE	21558	29.12.1966	Ispezione generale	Dr. MISTRETTA	
36	~~PALAZZO ADRIANO~~	~~11400~~	~~30/9/1963~~	~~////////////////~~	~~Dr. RUSSO~~	
37	PALERMO	16184	20.9.1966	Acc.specif.sett.personale	Dr. TUZZOLINO	(29)
38	"	11507	23.12.1964	Segretario comunale	Dr. LA CALCE e Vice Pref.Dr.ROSARIO Ang.	
39	"	13641	30.12.1964	Intervento ispettivo	Dr. VIVIANO	Esecuzione giudicato C.C.A. n.ro 254/1364
40	"	7269	6. 7.1965	Accertamento tecnico	Ing. INGRAO	
41	"	8824	14.7.1965	Mutui GESCAL	dr. MONTALBANO	
42	"	6066	12.4.1967	Servizio N.U.	Dr. PUPILLO	
[illegible]	PALERMO Amm.Prov.	10003	7.11.964	Isp.gen.con particolare riferimento sett.Econom.	Dr. ADRIGNOLA	

(27) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Gangi è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 739-741 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(28) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Isola delle Femmine è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 743-762 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(29) Le relazioni sulle ispezioni svolte presso il Comune di Palermo, indicate ai nn. 37, 38, 39, 40 e 41, sono pubblicate, nel contesto del documento 476, rispettivamente, alle pagg. 763-774, 775-804, 805-806, 807-808 e 809-810 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

n.ro	Comune	D.A.n.ro	del	oggetto	Funzionario	Note
44	PALERMO Amm.ne Prov.le	205	1. 4. 1966	settori personale, patrimonio e pubblica spesa	Dr. MISTRETTA	
45	"	6205	19.4. 1966	Revoca e reincarico	Dr. LA MANNA	
46	PETRALIA SOPRANA	18655	16.3.1965	Acc.cessione impianti elettrici alla S.E.E	Dr. MAGENGA	
47	PETRALIA SOPRANA	16441	29.10.1964	Irregol.edilizia	Dr. MIGNOSI	
48	PIANA DEGLI ALBANESI	22663	12.12.1965	Ispezione generale	Dr. VIRDIANO	
49	"	19446	7. 10.1966	Sett.edilizio e LL.PP.	Dr. VIRDIANO	
50	"	Nota n. 2793	12. 2.1966	Imposta di Famiglia	Dr. VIRDIANO	
51	POLIZZI GENEROSA	175	9. 2. 1965	Sett.Assist.Sanitaria	Dr. VIRDIANO	
52	"	17009	27.11.1964	Settore personale	Dr. LA PORTA	
53	"	477	27. 1.1966	Ass.sanit. e finanziario	Dr. G. RUSSO	
54	POLLINA	742	9. 2.1965	Segretario comunale	Dr. TUZZOLINO	
55	S.GIUSEPPE JATO	2689	15.9.1966	Ispezione generale	Dr. TUZZOLINO	
56	S.MAURO CASTELVERDE	24976	3.12.1965	Ispezione generale	Dr. VIRDIANO	
57	S?CRISTINA GELA	17881 894	4.12.1966 15.3.1965	Ispezione generale	Dr. LA PORTA Dr. RUSSO S.	
58	SCLAFANI BAGNI	6196	3. 5.1966	Personale ed elenco pov.	Dr. MONTALBANO	
59	TERMINI IMERESE	16593	19.12.1964	Sett.person.ed oconom.	Dr. TURCO	(30)
60	"	17898	19.11.65	Sett.edilizio-urbanist.	Dr. VIVIANO	
61	TORRETTA	13138	16. 3.1965	Sett.ragion.e Tesoreria	Dr. DI CARA	
62	"	27882	15. 2.1966	Settore personale	Dr. DI CARA	(31)
63	"	7326	14.4. 1966	Ispezione generale	Dr. VIVIANO	
	TRABIA	13345	9. 7.1966	" "	Dr. VIRDIANO	
	TRAPPETO	255	18. 1.1966	" "	Dr. MONTALBANO	

(30) Le relazioni sulle ispezioni svolte presso il Comune di Termini Imerese sono pubblicate, nel contesto del documento 476, rispettivamente, alle pagg. 811-821 e 823-1103 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

(31) La relazione sull'ispezione svolta presso il Comune di Torretta, indicata al n. 63, è pubblicata, nel contesto del documento 476, alle pagg. 1105-1109 del quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII legislatura). (N.d.r.)

N.	Comune	D.A. n.ro	del	oggetto	Funzionario	Note
66	TRAPPETO	6430	20.7.1967	Conti consunt.e serv.di segr.	Dr. DI CARA	
67	VALLEDOLMO	13136	9.12.1964	Sott.esattoria e tesoreria	dr. MIGNOSI	
68	CAMPOFELICE ROCCELLA	3346	22.7.1967	Partecipaz.consorzio zona industriale.	Dr. CASTRONOVO	

= = = = = = = = = =

PROVINCIA DI RAGUSA

N.ro	Comune	D.A. n.ro	del	Oggetto	Funzionario	Note
1	CHIARAMONTE GULFI	18663	29. 1.1966	Ispezione generale	Dr. S. RUSSO	
2	ISPICA	17805	19.12.1965	" "	Dr. S. RUSSO	
3	"	25408	23. 2.1967	Isp.settore N.U.	Dr. MIGNOSI	
4	MODICA	24867/26030	20.12.1966	Isp.settore edilizio	Dr. MONTALBANO	
5	RAGUSA Amm.ne Prov.le	13247	19.11.1965	Ispezione generale	Dr. S. RUSSO	
6	SCICLI	12237	9. 7.1966	Ispez.servizi assistonza, tributi locali ed urbanistica	Dr. VIRDIANO	

= = = = = =

PROVINCIA DI SIRACUSA

N.RO D'ORD.	COMUNE	N.RO e DATA DECRETO	OGGETTO	FUNZ.RIO INCARICATO	NOTE
1	AUGUSTA	D.A. 13354 del 26.9.64	Ispezione generale	Dr. Raimondo Mignosi	
2	BUSCEMI	D.A. 7805 del 6.7.65	Ispezione generale	D.ri Viviano e Lo Bello	
3	BUSCEMI	D.A. 10175 del 22.7.67	" "	Dr. Attilio Trovato	
4	CARLENTINI	D.A. 13613 del 28.1.66	" "	Dr. P.lo Montalbano	
5	FRANCOFONTE	D.A. 24122 del 29.1.66	" "	Dr. G.Magenga	
6	LENTINI	D.A. 8398 del 6.7.65	" "	Dr.Viviano e Lo Bello	
7	LENTINI	D.A. 5701 del 19.X.66	Ispez.settore ediliz.	Dr.Vincenzo Viviano	
8	PACHINO	D.A. 22089 del 11.11.65	Ispezione generale	Dr. Lo Bello	
9	PACHINO	D.A. 27455 del 23.2.67	Ispez.sett.edil.urban.	Dr. Giovanni Magenga	
10	SORTINO	D.A. 10929 del 3.6.65	Ispez.Tesoreria com.le	Dr. Attilio Trovato	
11	SIRACUSA	D.A. 7806 del 6.7.65	Ispezione generale	D.ri Lo Bello e Viviano	
12	SIRACUSA Amm.Prov.	D.A. 10003 del 17.11.65	" "	Dr. Adrignola	

PROVINCIA DI TRAPANI

N.RO D'ORD.	COMUNE	N.RO E DATA DECRETO	OGGETTO	FUNZION.INCARICATO	NOTE
1	SALEMI	D.A. 14851 del 19.11.65	Ispezione generale	Dr.M.AIELLO	
2	TRAPANI	D.A. 10175 del 14. 7.65	Acc.isp.rilascio licenze edilizie	Dr.S. RUSSO	
3	VALVERDE	D.A. 20458 del 16.11.65	Ispezione generale	Dr. V.VIVIANO	
4	CAMPOBELLO DI M.	D.A. 9055 del 4. 5.66	" "	Dr. S. RUSSO	
5	MARSALA	D.A. 24166 del 10.12.65	Isp.settore Personale	Dr. P. MACCARRONE	
6	PANTELLERIA	D.A. 2968 del 23..2.66	Ispezione generale	dr. G. TRAINA	
7	CALATAFIMI	D.A. 12436 del 4. 8.66	Acc.isp.edif.illegit.	Dr. R. MIGNOSI	
8	MAZARA DEL VALLO	D.A. 12102 del 9. 7.66	Isp.sett.Personale e Patrimonio	Dr. M. AIELLO	
9	TRAPANI	D.A. 12920 dell'8. 7.66	Isp.sett.Personale	Dr. M. CASTRONOVO	
10	MARSALA	D.A. 16475 del 17. 8.65	Isp.Approv.Idrico	Dr.PALERMO o Ing.INGRAO	
11	TRAPANI A.P.	D.A. 8043 del 4. 5.66	Isp.settore Personale	Dr. L. TUZZOLINO	
12	CALATAFIMI	D.A. 5365 del 26. 9.65	Ispezione generale	Dr. G. RUSSO	
13	S.VITO LO CAPO	D.A. 13257 del 11.11.66	" "	Dr. G. RUSSO	
14	ALCAMO	D.A. 807 del 12. 5.66	Isp.sett. edilizio	Dr. G. RUSSO	
15	BUSETO PALIZZOLO	D.A. 26852 del 23. 2.67	Ispezione generale	Dr. G. RUSSO	
16	MARSALA	D.A. 26591 del 20.12.66	Isp.sett.Edil.urban.	Dr. P. MONTALBANO	
17	TRAPANI	D.A. del 22. 7.67	Intervento ispettivo	Dr. L. TUZZOLINO	
18	GIBELLINA	D.A. 8818 del 28.5.966	Intervento ispettivo	Rag. G. VALGUARNERA	

= = = = = = = =

PAGINA BIANCA

(D)

13

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Palermo 26 NOV. 1966 *196...*

Div. ... *N. di prot.* ...

Risposta a nota ...

RISERVATA-PERSONALE

OGGETTO: ...

Alligati N. ...

All'On.le Prof. Vincenzo CAROLLO

Assessore Regionale

S E D E

Com'è noto con D.A. n.18003 del 18.8.1966 il sottoscritto è stato incaricato dalla S.V. On.le di effettuare un'indagine ispettiva al settore edilizio del Comune di Agrigento, con particolare riferimento ad un esame delle licenze edilizie rilasciate dal Comune a far tempo dal 1956. (32)

Con lo stesso decreto veniva incaricato di detto compito lo Ispettore Superiore Dott. Raimondo Mignosi.

Con D.A. n.18.341 del 26.8.1966 e con D.A. del 16.9.1966 venivano incaricati di collaborare l'Ispezione i Dott.ri Mangiapane e Maccarrone, e di recente, con D.A. n.22487 del 5.11.1966 i Dott.ri Maglienti, Messineo, Sialabba e Zaccone.

L'indagine in un primo tempo si svolgeva esaminando i fascicoli dell'U.T.C. secondo il metodo a campione e ciò per avere un quadro ben preciso dell'attività del Comune in un lungo arco di tempo ed anche per ubbidire al dettato del decreto di incarico. Tale tipo di indagine veniva curata dal sottoscritto a cui si sono uniti poi i Dott.ri Mangiapane e Zaccone. Il Dott. Mignosi condivideva questo genere di indagine.

In epoca successiva, il Dott. Mignosi cambiava avviso senza darne preventiva notizia allo scrivente e impartiva direttamente disposizioni ai funzionari collaboratori di iniziare una indagine, a far tempo dall'ultima licenza concessa e procedendo a ritroso : pertanto veniva sospesa, anche dal sottoscritto, l'indagine a campione. Questo mutamento veniva quasi a coincidere con l'arrivo ad Agrigento, del Dott. Pupillo, con il noto incarico.

(32) Il decreto n. 18003 del 18 agosto 1966, e tutti gli altri atti successivamente citati, o indicati nel testo come allegati (ad eccezione del decreto n. 22487 del 5 novembre 1966 pubblicato alle pagg. 1393-1394), non risultano, peraltro, raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

Intanto, con lettera n.22487 del 5.XI.1966 la S.V. medesima, nell'assegnare un termine di consegna delle risultanze ispettive, delimitò maggiormente i compiti di siffatto accertamento. In base proprio a queste ulteriori disposizioni, il 5 novembre u.s. la Ispezione - integrata da altri funzionari facenti parte della stessa con compiti di collaborazione - ebbe a tenere una riunione al fine di stabilire un programma di lavoro.

In quell'occasione, il Dott. Mignosi (più elevato in grado del sottoscritto, anche se nella specie con identiche funzioni) divise l'equipe ispettiva in tre gruppi di lavoro. E precisamente : 1) - Esso Mignosi, con i dott.ri Maccarrone e Mangiapane, avrebbe indirizzato la sua attività con riguardo alla trattazione degli affari generali del settore edilizio ; 2) - i Dott.ri Maglienti e Messineo (e più tardi si sarebbe aggiunto il Dott. Maccarrone) avrebbe ultimato l'esame di tutti i fascicoli sino al luglio 1965 (esame al quale aveva partecipato anche lo scrivente) ; 3) - i Dott.ri Scialabba e Zaccone avrebbero iniziato una indagine "a campione" a ritroso nel tempo sui fascicoli dal luglio 1965 ad epoca più remota, riprendendo quella già iniziata - e poi sospesa - dal sottoscritto e dai Dott.ri Mangiapane e Zaccone.

Lo scrivente - incaricato in tale occasione di quest'ultimo tipo di indagine-aveva dispiegato fino ad allora la propria attività nell'indagine limitata all'anno. Poi avrebbe aiutato i Dott.ri Maglienti e Messineo.

L'Ispezione - come si vede - era iniziata e continuava con caratteristiche di contraddittorietà e di incertezze, stante che il Dott. Mignosi anche se sollecitato dagli altri funzionari a dare disposizioni precise sui criteri che dovevano caratterizzare l'indagine, si trincerava nel riserbo o in un atteggiamento elusivo.

D'altronde, lo scrivente non poteva fornire delucidazioni su quanto era in potere del predetto Dott. Mignosi, anche per un riguardo nei confronti di esso. In effetti anche il sottoscritto ha tentato di provocare chiarimenti, sopratutto in merito alla stesura della relazione, attesa poi la considerazione innegabile dei brevi termini assegnati.

Un doveroso rispetto nei confronti di un superiore in grado, anche se con funzioni identiche e concorrenti, ha indotto il sottoscritto ad attendere subordinatamente un chiaro e costruttivo incontro di lavoro con il Dott. Mignosi.

Si è pervenuti, in tal modo, al giorno in cui i lavori di stesura della relazione erano pressocchè ultimati anche se in verità il sottoscritto già si era premurato di far cenno ai criteri di elaborazione seguiti, nonchè di far leggere qualche brano saliente della parte di lavoro che lo stesso Mignosi, nella riunione del 5 novembre u.s., aveva assegnato.

Lo stesso trattamento di giusto rispetto non è stato mai riservato al sottoscritto : infatti, non è stata data mai la possibilità di vedere la parte generale della relazione, nè la parte riguardante l'indagine dell'anno anche se nella stessa, altri funzionari e lo scrivente avevano prestato solerte opera, sopratutto negli ultimi giorni di permanenza ad Agrigento.

Incidentalmente, si precisa che dopo un fugace abboccamento durante il quale il sottoscritto ebbe a sottoporre al Dott. Mignosi talune parti della relazione giacchè detto funzionario non condivideva alcuni aspetti dell'esposizione, si premurava del pari ad apportare le modifiche nel senso richiesto.

Si stabiliva (in data 24.XI.1966),in linea di massima, di dividere, ai fini di una sistematica espositiva, la relazione in tre parti : una prima parte riservata alla trattazione generale (avente carattere storico ed informativo, peraltro elaborata nel testo definitivo esclusivamente dal Dott. Mignosi), una seconda parte riservata all'indagine dei fascicoli sino al luglio 1965, curata anche da altri funzionari e dal sottoscritto il quale non condivide taluni giudizi rimarcati nelle premesse (dovute, nel testo definitivo al Dott.Mignosi), ed una terza ed ultima parte riguardante l'indagine a campione (curata esclusivamente da altri funzionari e dal sottoscritto).

Si giungeva, cosl, al 25 novembre 1966, data in cui il sottoscritto provocava un abboccamento definitivo(giacchè si prospettava l'impossibilità di ulteriori accordi, essendo la relazione ormai approntata nel testo definitivo). Solo in tale occasione lo scrivente ha conosciuto incidentalmente, giacchè il Mignosi non ha sentito il dovere - per un rispetto almeno alle funzioni rivestite - di informare lo scrivente medesimo che la parte generale (paraltro del tutto sconosciuta nella forma e nella sostanza) era stata già consegnata alla S.V.- Inoltre, la riunione del 25.XI. portava ai seguenti risultati :

1) - Il Dott. Mignosi dichiarava finalmente inequivocabilmente di volere firmare solo la parte generale e la parte relativa alla indagine dell'anno, che costituiva ora - secondo gli intendimenti nuovi del Mignosi - una parte unica e non già due parti, come espressamente convenuto(24.XI.1966);

2) - In tal modo, la relazione viene ad essere improvvisamente divisa in due parti, con grave nocumento alla sistematica espositiva e con contraddizioni logiche ;

3) - Il Dott. Mignosi aveva già siglato la prima parte dell'intera relazione e stava procedendo a siglare e numerare la relazione relativa all'indagine dell'anno (ora inserita gioco forza nella prima parte) ;

4) - Lo stesso dichiarava di volere firmare solamente la prima parte e non anche la seconda parte, nella viziata considerazione che solo la seconda parte era frutto del lavoro del sottoscritto : esplicitamente affermava che la parte seconda sostanzialmente differiva dagli intendimenti che egli aveva sempre perseguito (e mai univocamente esternato), per cui ravvisava una difformità di indirizzo che non intendeva con la propria firma avallare ;

5) - Il sottoscritto per contro si riteneva disposto a sottoscrivere l'intera relazione, pur sconoscendone la parte dovuta al Dr. Mignosi ed ad altri funzionari, e nello stesso tempo, rigettava le intuibili insinuazioni che il comportamento del Dr. Mignosi sottintendeva, giacchè in tal modo discreditava con argomentazioni di comodo il lavoro dell'intero gruppo di funzionari collaboratori ;

6) - il sottoscritto ancora per addivenire ad una posizione comune e per sanare quanto più possibile difformità di vedute e comportamenti non giustificabili in un funzionario, si dichiarava pronto a rivedere con il Dr. Mignosi l'intera relazione, e - - se del caso - di apportare modifiche formali e sostanziali. L'interlocutore - alla presenza di altri funzionari - lasciava cadere la proposta, trincerandosi in un primo tempo, in un atteggiamento ambiguo e poi decisamente si pronunciava per la negativa dichiarando altresì (soltanto ora) di non condividere l'indagine "a campione", che pure egli stesso nella riunione del 5.XI.1966, aveva avallato - ed in sede di distribuzione del lavoro - affidato allo scrivente, collaborato dai Dott.ri Scialabba e Zaccone ai quali poi si sono uniti i Dott.ri Maglienti e Messineo.
Giustificava tale atteggiamento osservando che la scelta del fascicolo "campione" da esaminare poteva essere dettata dalla preoccupazione di acclarare responsabilità di determinati organi (non comunali) mentre invece, l'indagine doveva essere svolta soltanto al fine di acclarare responsabilità del Comune quasi che i fascicoli contenessero solo corrispondenza e documentazione del Comune. Insisteva, pertanto, nel dichiarare di non volere firmare la parte curata dagli altri.

7) - Alla proposta dello scrivente relativa al lavoro curato circa la indagine dell'anno, il predetto Dott. Mignosi rispondeva che era disposto ad affidare alla parte II^ le schede compilate dal sottoscritto e quelle soltanto, respingendo decisamente ogni insistenza circa l'inclusione, nella seconda parte, dell'indagine relativa all'intero anno : tale lavoro infatti, lo riteneva "suo", mentre non ha compilato neanche una sola scheda delle licenze edilizie

comprese nel testo della relazione, ma si è limitato - come già detto - ad una parte storico-generale .

Si tratta, pertanto, di una azione che mira a far proprio indebitamente elementi di indagine che non appartengono al Dott. Mignosi bensì allo scrivente ed ad altri funzionari.

Tutto ciò non sembra soltanto avere come scopo di apportare discredito all'attività prestata dal sottoscritto ma anche a tutti gli altri funzionari che hanno lavorato con notevole sacrificio (dato anche la ristrettezza del tempo disponibile), e sembra che sia altresì strumentalmente diretto a dare una fisionomia del tutto particolare all'indagine ispettiva che secondo il Dott. Mignosi dovrebbe risolversi esclusivamente in un atto di clamorosa accusa nei riguardi del Comune, e non mettendo in giusta luce correlativamente le responsabilità anche se chiare ed evidenti degli uffici statali che dovessero emergere obiettivamente dall'esame degli atti effettuato dall'Ispezione in seno al Comune.

Si ritiene doveroso esporre quanto sopra per le valutazioni che la S.V. vorrà al riguardo trarre ed a tutela non solo dello scrivente ma anche degli altri funzionari, il cui lavoro solerte e di particolare competenza viene inopinatamente e senza giusta causa sminuito.

Per concludere, al fine di evitare inutili e polemiche diatribe lo scrivente ritiene di dover firmare la seconda parte della relazione - anche se monca, come ribadito - e ritiene mortificante, alla stregua della posizione assunta da Mignosi nella vicenda, di firmare anche la prima parte, alla quale ha lavorato, in modo non indifferente, e ciò, naturalmente salvo un diverso atteggiamento - anche se tardivo - dello stesso Dott. Mignosi.

Con profonda osservanza

(Dr. Giovanni Di Cara)

26 NOV. 1966

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

(D)

Palermo 30 novembre 1966 *196*

4

2

Dir. ..... *N. di prot.* .....

Risposta a nota .....

OGGETTO: .....

Allegati N. .....

RISERVATA - PERSONALE

ALL'ON.LE PROF. VINCENZO CAROLLO

ASSESSORE REGIONALE

S E D E

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce.

Fermo restando quanto già ebbi a relazionare con riservata-personale del 26 novembre c.a. nel presentare alla S.V.On.le la relazione ispettiva sull'indagine da me svolta sull'attività edilizia-urbanistica del Comune di Agrigento, ritengo doveroso puntualizzare alcuni aspetti delle modalità di svolgimento di detta ispezione al fine di non lasciare alcuna ombra sul comportamento tenuto dal gruppo di funzionari miei diretti collaboratori, nonchè dallo scrivente. (33)

Desidero, anzitutto, precisare alla S.V. On.le che il lavoro ispettivo venne ad assumere un ritmo più ordinato ed accelerato, solo a seguito della riunione tenuta dalla S.V.On.le ad Agrigento, presso il Jolly Hotel. Allora, Lei, On.le Assessore, precisò le Sue direttive, nei termini che qui appresso sintetizzo:

1) - accertare tutta la verità, senza alcuna preoccupazione di qualsiasi natura e di qualsiasi livello;

2) - accelerare l'indagine ispettiva, nel senso di non ripetere gli stessi accertamenti ispettivi Di Paola - Barbagallo, perchè sarebbe stata una inutile perdita di tempo ed anche per il fatto che l'Assessorato Enti Locali aveva già fatto propria tale indagine ispettiva; (34)

3) - dirigere l'indagine sia nei confronti del Comune di Agrigento, ai fini della individuazione delle possibili responsabilità degli organi comunali, sia nei confronti degli atti riguardanti l'attività degli organi statali ove si fosse delineato il sospetto di una concomitante responsabilità di questi ultimi;

Debbo precisare, come già accennato nella mia riservata del 26 novembre c.a., che il Dott. Mignosi non ha mai voluto ac- (35)

(33) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1373-1377. (N.d.r.)

(34) La relazione sugli accertamenti ispettivi indicata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 191, alle pagg. 309-514. (N.d.r.)

(35) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1373-1377. (N.d.r.)

cettare l'idea di estendere l'indagine anche agli organi statali col pretesto che un funzionario regionale debba soltanto interessarsi di vigilare sull'attività istituzionale dei Comuni. Appariva a me, invece, chiaro che se i concorrenti degli eventuali illeciti fossero stati più di un Ente, si sarebbe dovuta allargare conseguentemente l'indagine a tutti gli Enti, compresi eventualmente quelli statali. E ciò non facendosi presso gli Uffici statali, bensì attraverso l'indagine che sugli atti in possesso del Comune veniva condotta dal corpo ispettivo, rilevare le eventuali carenze o irregolarità alle quali gli stessi Uffici statali avevano potuto dar causa nei vari interventi di loro competenza e refluenti sull'attività edilizia-urbanistica del Comune;

4) - passare immediatamente gli elementi utili al Commissario ad acta, Dott. Pupillo man mano che si fossero accertate delle irregolarità che avrebbero giustificato un immediato intervento sostitutivo dell'Assessorato a norma dello art. 91 dell'Ordinamento;

Nonostante Lei avesse spiegato e precisato che l'opinione pubblica nazionale aspettata dalla Regione Siciliana non solo relazioni, ma atti e fatti, quale dimostrazione della reale volontà assessoriale di procedere con rigore nei confronti dei responsabili, fummo dissuasi dall'osservare prontamente la Sua disposizione dal Dott. Mignosi forse perchè egli era in rapporti personalmente tesi con il Commissario ad acta Dott. Pupillo, la cui nomina, pur apparsa come atto di rigore, venne fortemente criticata dallo stesso Dott. Mignosi; -

5) - lavorare nell'esame dei fascicoli senza tener conto della fatica quotidiana perchè ci sarebbe stato pagato un numero maggiore di ore di lavoro straordinario di quello prima autorizzato.

Sulla base di queste Sue disposizioni verbalmente comunicateci ad Agrigento, il corpo dei funzionari ispettivi si rimise con più lena a lavoro, sì da poter pervenire alla conclusione dell'indagine ispettiva con una notevole mole di elementi acquisiti. Certamente, non tutti i fascicoli poterono essere esaminati se non altro per il fatto che sarebbero stati necessari ancora molti mesi di lavoro. Tenuto conto, però, che gli elementi acquisiti anche se non pienamente completi erano di già sufficienti per concepire la responsabilità degli illeciti perpetrati, si è ritenuto di chiudere l'indagine entro i termini da Lei fissati con la coscienza di non avere danneggiato la società, l'attendibilità e l'efficacia dell'indagine stessa. -

./.

Lei, On.le Assessore, si renderà conto che in effetti il lavoro svolto in un particolare clima di opinione pubblica sensibilizzata e traumatizzata, non è stato facile. Siamo stati sorretti dalle direttive precise e confortevoli che ci sono venute di volta in volta dalla S.V.On.le dalla Direzione Regionale dell'Assessorato. Se ci fosse stata una maggiore armonia fra me, i miei collaboratori e il Dott. Mignosi forse il lavoro sarebbe stato più organico e più armonico e forse anche più preciso. Ma io ed i miei colleghi di lavoro possiamo dire di aver fatto il nostro dovere, consegnando, tra l'altro, allo stesso dott. Mignosi i molti elementi da noi acquisiti e la cui paternità ci viene disconosciuta.

Questo significa, in sostanza, come già detto, che il lavoro mio e dei miei colleghi non è solo quello della relazione che porta la mia firma ma anche buona parte della relazione sottoscritta dal dott. Mignosi.

Nel ringraziarLa per la fiducia che ha accordato a me ed a-i miei collaboratori e della garenzia di indipendenza che ci ha fornito nell'ingrato lavoro che si è svolto in un clima locale difficile, voglia gradire, On.le Assessore, i sensi della mia considerazione. -

Con rispetto

(Dott. Giovanni Di Cara)

D

35

RELAZIONE ISPETTIVA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA DEL COMUNE DI AGRIGENTO (Ag.-Nov.1966)

Seconda Appendice

. . . . . .

Sommario:

Relazione riservata all'On.le Assessore

Allegato N. 1 - Secondo rapporto al Procuratore della Repubblica -

" " 2 - Ordine di conclusione dell'ispezione -

" " 3 - Nomina dei collaboratori -

" " 4 - Relazione del Dott. Follari.=

Seconda appendice - Relazione riservata

On.le ASSESSORE agli ENTI LOCALI
della REGIONE SICILIANA

P A L E R M O

A conclusione della ispezione effettuata presso il Comune di Agrigento, sento il dovere di rassegnare quanto segue, ricollegandomi alla mia precedente relazione del 13 Settembre u.s., a suo tempo pervenuta alla S.V. in manoscritto, per accidentali interferenze nel servizio di copia. (36)

A seguito del rinvenimento degli atti relativi al Regolamento edilizio del Comune di Agrigento, di cui è cenno nella predetta relazione, l'esame del suo contenuto mi ha consentito di riscontrare la mancanza di quegli atti originali che costituivano il principale oggetto della mia ricerca e pertanto sono stato costretto a riferire al Procuratore della Repubblica, con un secondo rapporto (allegato n.1), tale circostanza, dalla quale avrebbero potuto emergere nuovi elementi penalmente rilevabili. (37)

In seguito, le numerose altre ipotesi di reato che andavano emergendo nel corso delle indagini, e che sono riferite nella relazione ispettiva cui la presente è allegata in appendice, non hanno formato oggetto di analoghi rapporti particolari, sia perchè, in quanto attinenti alla stessa materia, sarebbero apparsi frammentari e ingiustificatamente avrebbero potuto isolarsi da un contesto generale, sia perchè, diversamente dai primi rapporti, non costituivano insuperabili causo di intralcio degli accertamenti. (38)

Ho ritenuto di dovere piuttosto trasmettere al Procuratore della Repubblica di Agrigento, anzi che un rapporto separato, il testo integrale della relazione ispettiva, per una esigenza di maggiore chiarezza dei sin

(36) La relazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)
(37) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1392. (N.d.r.)
(38) La relazione citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 453, alle pagg. 617-1039. (N.d.r.)

goli fatti illeciti, che mediante il loro inserimento nel quadro generale della attività amministrativa degli organi comunali, possono assumere configurazioni più precise ed essere valutati insieme ad altri elementi eventualmente ritenuti aggravanti o attenuanti.

Peraltro sembra evidente dalla ispirazione generale della legislazione vigente in materia di procedura penale che l'obbligo del rapporto imposto al pubblico ufficiale dalle disposizioni dell'art.2, comma II° del C.P.P., esclude conseguentemente, nel presente caso, la possibilità che, l'adempimento di un dovere di mia pertinenza costituisca oggetto di valutazioni d'opportunità in sede politica o parlamentare, dove più propriamente possono essere ritenute valutazioni di altro ordine ed adottati provvedimenti di natura diversa da quella della vincolante necessità di favorire l'esercizio delle funzioni proprie del potere giudiziario.

x x x

Il dispositivo del decreto d'incarico ispettivo prevedeva una indagine ampia e meticolosa che comportava un attento esame di tutti i problemi di carattere generale relativi alla programmazione urbanistica ed edilizia (Regolamento edilizio, programma di fabbricazione, piani particolareggiati, piano delle zone di cui alla legge n. 167 del 1962) ed alla attività svolta dagli organi comunali (Commissione edilizia, Ufficiale Sanitario, Giunta municipale, Consiglio comunale, Sindaco, Assessore ai LL.PP., Ufficio tecnico) sia in sede di programmazione urbanistica e di disciplina edilizia, che in sede di rilascio di licenze di costruzione, di certificati di abitabilità o, comunque, di emanazione di altri atti amministrativi attinenti alla materia. In particolare si richiedeva un esame completo di tutte le li-

cenze edilizie rilasciate dal Comune a far tempo dal 1956 ad oggi.

E' evidente che l'esecuzione di un incarico di siffatta portata postulava la impostazione di un programma di lavoro che necessariamente comportava, anche in presenza di ogni favorevole condizione, la previsione di un lungo impiego di tempo, non foss'altro che per la grave responsabilità che avrebbe potuto derivare dall'omissione di attento esame di una sola pratica edilizia, in una situazione generale nella quale poteva anche porsi la malaugurata ipotesi di crolli di edifici, anche a causa di irregolarità amministrative riscontrabili nelle relative licenze di fabbricazione, e che avrebbero potuto prevenirsi, con gli opportuni provvedimenti conseguenti alle indagini.

Da questa considerazione è stata sorretta la resistenza che in più occasioni sono stato mio malgrado costretto ad opporre di fronte alle costanti sollecitazioni rivoltemi nel senso di una rapida conclusione, alla quale non mi sentivo di riconoscere una obbiettiva giustificazione di pubblico interesse non essendomi consentito di tenere conto, nell'esercizio della mia funzione, di esigenze ad essa estranee, nè di ipotizzare finalità emulative e strumentali o ragioni politiche e d'altra natura nel provvedimento amministrativo con il quale era stata disposta l'ispezione.

La recente lettera (allegato n.2) con la quale la S.V. mi ha formalmente fissato il termine del 20 Novembre per la conclusione degli accertamenti, autorizzandomi ad interromperli pur di non travalicare tale data, mi ha sollevato da ogni possibile responsabilità personale, e mi ha consentito di limitare le risultanze dell'ispezione ai soli accertamenti già eseguiti, o ancora possibili in breve periodo. (39)

(39) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1393. (N.d.r.)

Ma l'interruzione improvvisa di un programma di lavoro originariamente impostato sulla previsione dei tempi tecnici occorrenti ad una indagine completa e rigorosa, ha comportato inevitabilmente sensibili pregiudizi non solo alla completezza,ma altresì alla precisione della relazione ispettiva. Talchè essa potrebbe risultare, parziale, frammentaria,discontinua e, specie in alcuni punti particolari,persino dubitativa o addirittura inattendibile, a causa della impossibilità della generale successiva revisione che mi ero prefisso di effettuare a lavoro ultimato.

A seguito della predetta disposizione di concludere comunque entro breve termine, nel corso di una riunione convocata dal Sig.Direttore regionale, si pervenne nella determinazione di suddividere in due parti distinte le risultanze della ispezione mediante una netta ripartizione fra me ed il Dott. Di Cara non solo dei compiti rispettivi ma anche dei funzionari incaricati della collaborazione all'azione ispettiva (allegato n.3). (40)

In tale suddivisione si tenne conto sia della diversa impostazione del lavoro da ciascuno già svolto sia della seguente individuazione e ripartizione dei compiti:

Dott. Mignosi, collaborato dal Dott.Mangiapane e Maccarrone: problemi di carattere generale,licenze edilizie rilasciate nell'ultimo anno;

Dott. Di Cara, collaborato dai Dott.ri Maglienti, Zaccone, Messineo e Scialabba: indagini per campione sulle licenze edilizie rilasciate rispettivamente nei periodi precedente e successivo all'ispezione Di Paolo (marzo 1964) e relative considerazioni specie sotto il profilo della comparazione fra le responsabilità emergenti a carico dei diversi organi variamente competenti in materia. (41)

Debbo riconoscere che il ripiego su tale programma di lavoro è stato da me accolto favorevolmente

(40) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1394. (N.d.r.)

(41) La relazione ispettiva citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 191, alle pagg. 309-514. (N.d.r.)

sopratutto in considerazione della mia scarsa sensibilità a recepire la tesi della distinzione fra la responsabilità degli organi dell'amministrazione statale e quella degli organi della amministrazione regionale, distinzione che ritengo contraria al principio della unità della pubblica amministrazione ed,inoltre,suscettibile di alimentare le sterili polemiche già seguite alla relazione conclusiva della Commissione d'indagine Ministeriale, sulla base dell'errato convincimento che la Regione costituisca una entità avulsa dal contesto dell'Ordinamento giuridico nazionale .

Peraltro, essendo venuta a cadere la eccezione di illegittimità da me sollevata nella relazione del 13 Settembre in merito al conferimento dell'incarico ispettivo al Dott. Di Cara (che successivamente è stato formalmente chiamato a far parte dell'Ufficio Ispettivo previsto dall'art. 1 della legge 23 Dic.1962,n.25) la ripartizione dei compiti fra me ed il predetto collega, giustifica una duplice assunzione di responsabilità ed esenta entrambi dal reciproco avallo delle conclusioni distintamente dedotte da accertamenti condotti con criteri autonomi e sostanzialmente difformi. (42)

x x x

Nel giudizio sulle risultanze conclusive rassegnate non può non tenersi conto delle difficoltà di ogni genere che hanno caratterizzato lo svolgimento della attività ispettiva.

Anzitutto essa si è svolta in un clima assolutamente inidoneo alla serenità necessaria ad un lavoro di accertamento e di indagine.

L'acceso interesse dell'opinione pubblica; i commenti della stampa variamente ispirata; la concorrenza di altre indagini eseguite da diversi organi; l'atmosfera di disordine e di sostanziale resistenza dell'ambiente comunale; la messa in discussione della legittimità dello

(42) La relazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

esercizio di funzioni istituzionali dell'Assessorato a motivo della scelta del momento in cui l'ispezione fu disposta; le involontarie interferenze nell'autonoma funzione ispettiva dovute alla sollecitudine con cui essa è stata costantemente assistita da direttive non sempre condivise; la continua rappresentazione di malintese ragioni di prestigio della Regione; taluni appelli persino ai miei personali principi e sentimenti; la consapevolezza del rischio di potere alimentare, con il pieno compimento del mio dovere, la speculazione e l'acredine antisiciliana di taluni ambienti; tutto ha contribuito in misura notevole non solo a turbare la mia coscienza di funzionario cui deve essere estranea ogni esigenza diversa da quella del pubblico interesse secondo i principi dell'ordinamento legislativo vigente, ma altresì a determinare un sostanziale clima di pressione e di difficoltà.

In tale clima ho sentito di dovere ricusare ogni ispirazione anche valida, non derivante dalla mia personale coscienza, ed ho cercato di non recepire nessuna tematica orientativa o pregiudiziale della mia funzione ispettiva.

In particolare, non ultima ragione dei limiti e delle lacune che possono individuarsi nel lavoro compiuto, va rilevato l'equivoco significato che è stato attribuito alla nomina di un commissario ad acta, mentre erano in corso gli accertamenti ispettivi, con il compito di sostituirsi agli organi dell'amministrazione comunale per l'adempimento di quegli atti obbligatori la cui omissione non poteva ancora emergere dalla mia ispezione, appena iniziata, e della quale ancora non avevo potuto rassegnare alcuna risultanza.

Tale provvedimento, di cui pubblicamente è stata discussa la legittimità, ha finito, infatti, col rappresentare un forte motivo di discredito per quella stessa funzione che ho forse invano cercato di rivalutare con un

comportamento ispirato al principio della più serena obbiettività richiesta dall'interesse pubblico e dalla particolare delicatezza delle circostanze.

Infine la circostanza di appartenere ad una amministrazione che, a ragione o a torto, è generalmente discreditata al punto da ritenersi piuttosto soggetto passivo di inchiesta anzi che organo moralmente qualificato all'esercizio di una funzione di controllo sugli enti ad esso soggetti, ha influito negativamente sullo svolgimento della mia attività ispettiva peraltro viziata dalla indistinta sensazione di non essere sorretta da una chiara e decisa volontà politica.

x x x

Non ho ritenuto mio compito, nella rassegna conclusiva di una ispezione condotta ai sensi dell'art.90 dell'Ordinamento Enti Locali, quello di dare indicazioni o di suggerire rimedi per la soluzione dei molti e complessi problemi da essa sollevati e prospettati. Sarebbe, invero, assai semplice formulare elenchi di iniziative e provvedimenti che andrebbero adottati, specialmente per chi, come me, per la stessa natura del proprio ruolo, non potrà poi essere chiamato responsabile della mancata esecuzione delle soluzioni proposte.

Deliberatamente, quindi, mi sono astenuto dal segnalare ciò che a mio giudizio sarebbe utile fare o non fare. Le circostanze riferite parlano da sè e richiedono, in questa sede, solo i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla legge.

Del resto, il criterio seguito nell'esame degli atti relativi al rilascio di licenze edilizie secondo un ordine cronologico decrescente risponde, appunto, all'esigenza di una possibile tempestività d'intervento nei confronti dell'amministrazione comunale in carica.

Quanto, poi, all'accertamento dei danni ed alle conseguenti azioni di responsabilità a carico di amministratori

precedenti, gli elementi che a tal fine vengono rilevati nella relazione ispettiva possono utilmente essere presi in considerazione dalla Commissione provinciale di controllo nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni in materia.

x x x

Gli accertamenti che sono stati condotti in ordine alla materia oggetto dell'ispezione, escludevano, data la specifica competenza istituzionale dell'Assessorato, l'esame di quegli aspetti che implicano valutazioni di merito nella regolamentazione urbanistica ed edilizia sulla quale incide la specifica competenza di altri settori dell'amministrazione regionale/ Infatti ai sensi dell'art.8 della legge regionale 29 Dicembre 1962,n.28, all'Assessorato dello Sviluppo Economico sono attribuite,fra le altre,le seguenti materie: " Piani regolatori generali e particolareggiati - Regolamentazione urbanistica ed edilizia ". (43)

Si è cercato,pertanto, di limitare le indagini all'accertamento della legittimità dell'attività degli organi comunali, anche se, per la complessità degli argomenti trattati, non sempre è stato possibile tenere presenti tali limiti di competenza anche per esigenze di chiarezza e di completezza di esposizione.

Inoltre, si è cercato di osservare il doveroso senso di rispetto dell'autonomia istituzionale del Comune e del legittimo esercizio della facoltà di apprezzamento discrezionale nelle determinazioni di merito con le quali gli organi comunali hanno operato le loro scelte in dipendenza di una linea amministrativa sindacabile soltanto in sede politica.

x x x

Mi corre l'obbligo di segnalare alla S.V. il lodevole comportamento,l'alto rendimento e l'encomiabile zelo dimostrato da tutti i funzionari incaricati di collaborare

(43) Così nell'originale. (N.d.r.)

all'ispezione, fra i quali una menzione particolare meritano i Dott.ri Mangiapane e Maccarrone che, per le particolari doti di impegno e di preparazione, hanno contribuito notevolmente ai risultati conseguiti.

Per dovere di ufficio, rimetto alla valutazione della S.V. la relazione pervenutami da parte del Dott. Follari e nella quale si è esaurito il suo compito di prestare collaborazione all'attività ispettiva. (allegato n.4). (44)

x x x

In merito agli esiti conseguiti dall'ispezione straordinaria effettuata, in adempimento del D.P.R.S. n.25764 del 18/11/1963, dal Dott. Nicola Di Paola e dal Magg. Barbagallo, (45) non può non rilevarsi che la persistenza nelle irregolarità rilevate in quella occasione da parte degli organi dell'amministrazione comunale, può addebitarsi in parte alla responsabilità assuntasi dall'Assessorato nel prendere atto delle deduzioni rassegnate dal Comune alle contestazioni dei rilievi mossi sulla base di tali risultanze ispettive.

La ricerca di particolari responsabilità specifiche da addebitare - riguardo a tale argomento come al complesso dei fatti emersi dalla ispezione da me effettuata - ad organi amministrativi o burocratici della Regione non avrebbe significato ove non si volesse considerare che spesso tali organi possono non avere operato come tali, cioè come canali d'azione dell'amministrazione pubblica, ma piuttosto come strumenti al servizio di forze politiche che, ai diversi livelli, ne avrebbero potuto abusare per fini particolari, coinvolgendoli in una responsabilità che non è loro propria ma che potrebbe attribuirsi in una diversa dimensione e sede, principalmente all'azione di gruppi di potere estranei alla organizzazione amministrativa.

Non ritengo di avere il diritto di tacere su tali argomenti che pongono una problematica non solo di rapporti

(44) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1395-1396. (N.d.r.)

(45) La relazione ispettiva citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 191, alle pagg. 309-514. (N.d.r.)

fra potere politico e amministrativo, ma anche di costume, e che implicano un giudizio sul livello della intera classe dirigente siciliana.

Proprio perchè un tale giudizio non debba essere sommario, è mia opinione che l'occasione presentata dai fatti di Agrigento, non sia da lasciar cadere, al fine della promozione di una inchiesta parlamentare sull'andamento dell'amministrazione regionale che dopo venti anni di crescita rischia il tradimento dei valori autonomistici su cui fu fondata e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico unitario.=

Dr. Boris Giuliano,
ispettore superiore

Palermo 26 Novembre 1966

Seconda Appendice - Allegato n. 1

Regione Siciliana
ASSESSORATO ENTI LOCALI
SERVIZIO ISPETTIVO

Al Sig.PROCURATORE della REPUBBLICA

di

AGRIGENTO

In ottemperanza all'obbligo sancito dall'art.2 del Codice di Procedura penale,nelle mie qualità di ispettore incaricato degli accertamenti di cui,al Decreto Assessoriale n.18003 del 18 Agosto 1966, unita alla presente trasmetto alla S.V.Ill.ma copia originale della relazione ispettiva in data odierna rassegnata all'On.le Assessore per gli Enti Locali, nella quale sono indicate numerose circostanze di fatto che possono dar luogo alla integrazione di elementi penalmonte rilevabili.

Taluni di essi sono espressamente indicati, sia pure in forma dubitativa,nella predetta relazione,mentre non può escludersi che dalla stessa possano emergere, in conseguenza di eventuali successive indagini giudiziarie, altre configurazioni di illecito penale.

In considerazione,pertanto, del difetto di competenza e di specifica qualificazione dello scrivente alla individuazione di particolari reati, nonchè al fine di evitare l'enucleazione di fatti particolari col rischio di una loro incompleta o imprecisa configurazione o di un loro diverso rilievo in rapporto ad altri la cui rilevanza penale possa essere sfuggita, ho ritenuto doveroso rassegnare alla S.V.Ill.ma il testo integrale della relazione amministrativa non esclusi gli allegati e gli atti in essa richiamati e le due appendici che la integrano.

Nel superiore interesse della giustizia, prego la S.V.Ill.ma di volermi considerare a Sua completa disposizione per quanto dovesse ritenere utile.

Con ogni osservanza.

Dott. Raimondo Mignosi
(Ispettore Superiore)

P.C.C.

L'ISPETTORE SUPERIORE

19.11.66

Seconda appendice - Allegato n.2 -

Repubblica Italiana
R E G I O N E S I C I L I A N A

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Palermo;5 NOV.1966

Div. V°/A.C. -prot.n.22487

OGGETTO: AGRIGENTO - Amministrazione comunale -Ispezione nel settore edilizio.-

Al Sig.Dr. Raimondo MIGNOSI

S E D E

Al Sig.Dr. Giovanni DI CARA

S E D E

Com'è noto con D.A.n.2248,di pari data, si è proceduto alla nomina di altri funzionari con compiti di collaborazione nell'espletamento dell'incarico ispettivo di cui al precedente D.A.n°18003 del 18.8.1966 al fine di un più rapido esperimento dell'azione ispettiva in corso.

Con l'occasione si aggiunge che,dovendo l'accertamento de quo essere espletato nel più breve tempo possibile - e comunque entro e non oltre il 20 novembre c.m. -,tale indagine,ove non sia possibile per ragioni di tempo estenderla a tutte le licenze edilizie di cui è cenno nel richiamato D.A.n.18003,potrà essere limitata all'esame di quei casi che,per vario modo, a giudizio delle SS.LL.saranno ritenute più rimarchevoli e significativi.-

L'ASSESSORE

f.to: Carollo

P.C.C.

L'ISPETTORE SUPERIORE

20.11.66

Seconda appendice - Allegato n. 3 -

Div.V°/A.C.
Prot.n.22487

REPUBBLICA ITALIANA
R E G I O N E S I C I L I A N A

L'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

- VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali di cui alla Legge regionale n.16 del 15 marzo 1963;

- VISTO il D.A.n.18003 del 18 agosto 1966 con il quale i Sigg. D,ri Raimondo MIGNOSI e Giovanni DI CARA,Funzionari di questo Assessorato,sono stati incaricati di effettuare un'ispezione presso l'Amministrazione comunale di Agrigento al fine di accertare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nei settori dell'edilizia e della urbanistica,con particolare riferimento alle licenze edilizie rilasciate dal Comune a far tempo dal 1956;

- VISTO il D.A.n.18341 del 26.8.1966 con il quale i Sigg. D.ri Giuseppe MANGIAPANE ed Onofrio ZACCONE hanno avuto incarico di portare opera di collaborazione ai funzionari predetti;

- VISTO il D.A.n.19352 del 16.9.1966 con il quale il Dott.Pietro MACCARRONE è stato incaricato di sostituire il Dr.ZACCONE Onofrio, per i motivi di cui al decreto medesimo;

- RILEVATA la necessità di definire,nel più breve tempo possibile, gli accertamenti ispettivi di cui al citato D.A.n.18003 e che,conseguentemente,si rende opportuno che altri funzionari collaborino gli ispettori D;Ri MIGNOSI e DI CARA;

- VISTO l'art.90 del menzionato O.EE.LL.;

D E C R E T A

ART. 1)- I Sigg. Dottori MAGLIENTI Michele,MESSINEO Pietro, SCIALABBA Nicolò e ZACCONE Onofrio,Primi Segretari della Carriera direttiva dei ruoli centrali di questo Assessorato,sono incaricati di recarsi presso il Comunedi Agrigento,con il compito in premessa specificato.

ART. 2)- Ai predetti funzionari saranno corrisposte le indennità ed i rimborsi di legge.-

Palermo,lì 5 NOV. 1966

L'ASSESSORE
f.to:Carollo

P.C.C.

L'ISPETTORE SUPERIORE

Seconda appendice - Allegato n.4 -

Al Dr. Raimondo MIGNOSI
Ispettore Superiore
Assessorato Regionale Enti Locali

P A L E R M O

In ottemperanza a quanto stabilito nelle premesse del decreto assessoriale n.19352 - Div.V°,comunico quanto segue.

Il movimento franoso che ha investito la città di Agrigento si è sviluppato da poco oltre la Chiesa di S.Michele,la Cattedrale,con un movimento Est verso Ovest del costone Nord della città medesima.

L'anzidetto costone di tufo,poggia,nella massima parte,su di un altro strato di tufo che si appoggia ad uno strato di argilla che è a contatto con uno strato di gesso.

La massa tufacea superficiale è scivolata per cedimento proprio o per cedimento degli strati sottostanti, secondo la direttrice Est-Ovest,provocando una spremuta di argilla.

La predetta spremuta d'argilla nel suo movimento ha incontrato la rupe di tufo del Balatizzo che ha resistito all'urto e che ha quindi diviso in due il movimento dell'argilla medesima secondo le direzioni: fino alla fornace Cheramos,l'una; fino al ponte di Fondacazzo,l'altra.

La presenza del banco tufaceo del Balatizzo,del ponte di Fondacazzo e della collina di Monserrato,hanno creato un valido ostacolo allo slittamento della zona interessata al movimento franoso.

Ho potuto osservare che nella zona in cui l'argilla è stata spinta ad Est della rupe del Balatizzo,modesti edifici con fondazioni poco profonde,hanno resistito al movimento franoso,o comunque non hanno riportato danni considerevoli, mentre, quelli di nuova costruzione,poggianti su pilastri in profondità,sono crollati od hanno riportato danni di una certa entità, in quanto,il movimento argilloso avrà letteralmente fasciato i pilastri.

Il movimento franoso sarà stato provocato da alterazioni di equilibrio delle masse o dalle eventuali infiltrazioni di corsi d'acqua sotterranei o di scorrimento superficiale, che caratterizzano la natura del terreno su cui è stata costruita originariamente la città di Agrigento.

Le componenti che hanno provocato il movimento franoso sono molteplici: la natura del terreno è una componente da non trascurare.

./.

E' risaputo,infatti,che le argille,silicati idrati di alluminio,derivati dalla disintegrazione di rocce feldspatiche (minerali che appartengono ad un gruppo di silicati di alluminio e di uno o più minerali terrosi), nelle costruzioni dei rilevati stradali sono poco convenienti,in quanto,trattengono umidità e possono riuscire quindi pericolose; come terreno di fondazione danno luogo a gravissimi inconvenienti per le modifiche chimiche (ossidazioni) e fisiche,molto lente,alle quali vanno soggetto; fra l'altro hanno azione preponderante nel prodursi delle frane.

Un'altra considerazione è stabilire se il tufo degli strati sottostanti non sia impregnato dalle acque sotterranee.

Un'altra componente è la presenza delle cave di tufo.

Ed ancora,non si devono trascurare le gallerie ferroviarie; quella che conduce a Porto Empedocle e quella che,passando sotto il lato Ovest della città,collega la stazione bassa con la stazione centrale.

All'uopo uno studio importante dovrebbe stabilire se quest'ultima galleria sia stata costruita fra i due strati di tufo,cioè nello strato di argilla.

Faccio osservare altresì che la direttrice del movimento franoso è normale alle predette gallerie.

Tanto per opportuna conoscenza.

(P.A. Follari)

f.to:Follari

Palermo,lì 30 Settembre 1966

P.C.C.

L'ISPETTORE SUPERIORE

30.11.66

DOCUMENTO 485

CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI AGRIGENTO AI RILIEVI CONTESTATI DALL'ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI A SEGUITO DELLE ISPEZIONI DI CARA-MIGNOSI E DELLA RELAZIONE DELLA «COMMISSIONE MARTUSCELLI». (1)

(1) Il documento 485 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 5 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore Presidente Carraro ha specificamente utilizzato come fonte di dati esposti nella sua relazione.

Non vengono, perciò, pubblicati:

— il ruolo principale dell'imposta di famiglia per l'anno 1965;

— i ruoli suppletivi dell'imposta di famiglia per l'anno 1965.

PAGINA BIANCA

4851

COMUNE DI AGRIGENTO

Data di arrivo

Prot. 0 Tit.

N. Agrigento, 24/10/1967

Prot. n. 49553 Rip.ne Sez.

Risp. a nota n. del

OGGETTO: Controdeduzione del Comune ai rilievi mossi dall'Assessorato EE/LL. per l'inchiesta Martuscelli.-

In riferimento alle istruzioni ricevute rimetto copia delle controdeduzioni di cui all'oggetto.- (2)

IL SEGRETARIO GENERALE

Alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia
c/o Ufficio Studi Locali
Senato della Repubblica
Roma

(2) Le controdeduzioni citate nel testo sono pubblicate alle pagg. 1400-1438. (N.d.r.)

COMUNE DI AGRIGENTO
CONTRODEDUZIONI INCHIESTA MARTUSCELLI 22/

I°

Con nota N° 22223 del 27/10/1966, pervenuta il 31/10/1966, (3)
l'Assessore Regionale agli Enti Locali ha invitato il Sindaco a portare a conoscenza del Consiglio Comunale le irregolarità che la Commissione, dal nome del suo presidente intesa come Martuscelli, avrebbe rilevato a carico del Comune. (4)
Poichè nella nota suddettami fa espresso riferimento allo art.54 O.EE.LL. che prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale, questa Amministrazione, riservando ogni ulteriore deduzione sulle contestazioni relative al periodo anteriore alla sua immissione in carica (per il quale ovviamente occorrono più ampia indagine e maggior tempo disponibile) ha ritenuto suo dovere -benchè le sia stata concessa una proroga del termine inizialmente prefissatole- di portare a conoscenza del Consiglio le deduzioni relative agli addebiti che la riguardano più da vicino.

II°

Nella relazione Martuscelli bisogna distinguere gli addebiti che muovono da giudizi estetici da quelli che riflettono la interppetazione di norme poco chiare e da quelli che riguardano violazioni (asserite) in senso stretto.
E' evidente che il primo caso è sostanzialmente estraneo ad una inchiesta amministrativa. La seconda ipotesi invece, come più ampiamente si dirà durante il corso della trattazione, apre una serie di problemi di ordine politico, legale ed anche costituzionale su cui forse lo stesso estensore della relazione non si è sufficientemente soffermato.
Le contestazioni relative alla terza ipotesi poi sono state enunciate e coordinate alla maniera di un fotomontaggio in cui attraverso la enunciazione di determinati elementi e la eliminazione aprioristica di ogni possibilità di errore, ela Amministrazione ed i suoi componenti sono stati posti in una luce particolare e finalistica.
Così parimenti nel formulare giudizi, e sopratutto accuse, si è voluto prescindere dalla valutazione, quanto meno dal punto di vista della intenzionalità, degli elementi di di-

(3) La nota n. 22223 del 27 ottobre 1966, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente docmento. (N.d.r.)

(4) La relazione della «Commissione Martuscelli» citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

sorveglianza amministrativa e delle necessità di venire incontro a civiche esigenze, limitando l'esame ai fatti fenomenici senza tentare, non diciamo di approfondire, ma almeno di enunciare le cause e le componenti che hanno dato origine e hanno caratterizzato il fenomeno stesso.

Al lume della superiore premessa, passiamo all'esame degli addebiti mossi che, tenuto conto della brevità di tempo assegnato, specialmente in relazione a quello riservatosi dai Commissari inquirenti, sarà fatto in maniera sintetica seguendo lo stesso ordine adottato nella relazione.

PIANO DI RICOSTRUZIONE

Il detto piano poteva considerarsi accantonato. Esso è stato ripreso da questa amministrazione ed è stato affidato all'Ufficio Tecnico per uno studio di aggiornamento.
Ciò al fine di porre il Comune in condizioni di trovarsi pronto in vista di nuove provvidenze legislative.

PIANO REGOLATORE GENERALE

Questa Amministrazione, non appena insediatasi, ha avuto tra i suoi fondamentali obbiettivi la formazione del piano regolatore generale, del piano delle aree di cui alla legge n.167 del 1962 e del programma di fabbricazione.
Questi ultimi due sono stati portati già all'approvazione del Consiglio Comunale prima ancora dell'evento franoso e del 19 luglio 1966.
Per quanto riguarda il piano regolatore essa, dopo reiterati solleciti e pressioni, aveva ricevuto, in data 7/7/1966 dai tecnici preposti alla sua redazione, formale impegno che il detto piano sarebbe stato consegnato entro il mese di ottobre u.s.
A seguito della frana tale termine si deve considerare superato in quanto la Commissione tecnica di indagine ministeriale ha impegnato il prof. Calandra e l'Arch. Bonafede a compiere degli studi particolareggiati per la scelta delle aree di insediamento.

Alcuni giorni addietro i detti tecnici hanno trasmesso al Comune una bozza del piano per l'opportuno esame.

REGOLAMENTO EDILIZIO E PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

1) Nella relazione Martuscelli, se pur è fatta menzione del lo iter necessario per la formazione di un regolamento edilizio, tuttavia ai fini degli addebiti mossi, è stata sostanzialmente dimenticata la complessità dell'atto ed il concorso nella sua formazione di organi ed Enti regionali e statali la cui funzione è quella di controllo, di correzione e di integrazione dell'operato degli organi comunali.

Prima di passare alla analisi delle varie enunciazioni che sono contenute in tale punto del rapporto giova sottolineare un equivoco fondamentale che è alla base della relazione stessa e su cui, anche se non sembri, si articolano e si imperniano i rilievi mossi.

Si afferma nella relazione, attraverso calcoli di cui non è dato conoscere gli elementi e che vengono presentati nel loro risultato finale, che col programma di fabbricazione allegato al regolamento sarebbe stata utilizzabile una superficie di 240 ettari per una edificabilità di 12.491.425 mc. (potenza dei dettagli!) con un tasso di utilizzazione per 160.000 abitanti aggiuntivi.

Sicchè, secondo la relazione Martuscelli, detto programma avrebbe consentito, ad Agrigento, all'atto della sua realizzazione, una ricettività di 200.000 abitanti.

Ora se si fosse riflettuto che sarebbe pur venuto il momento in cui sarebbe finito il metodo dell'indagine a senso unico in cui l'Amministrazione interessata avrebbe potuto interloquire e spiegare le sue ragioni, certe affermazioni non sarebbero state fatte.

Basta invero una elementare constatazione per smentire i calcoli e l'impostazione su di essi fatta.

Le aree previste nel programma di fabbricazione sono state saturate; la relazione Martuscelli lamenta la creazione di

oltre 8.000 vani abusivi, deduco che moltissimi edifici si siano spinti in altezza oltre i limiti consentiti, fulmina perchè si sia costruito in zone agrarie ed industriali ed in verde pubblico e privato.
Ebbene, malgrado ciò, la città di Agrigento ospita tuttora soltanto 53.000 abitanti. Altro che 200.000!
Tale metodo di indagine e tale modo di trarre conclusioni non può non far riflettere sul metodo e sulle conclusioni di tutta la inchiesta.
E, si ripete, la enunciazione delle superiori cifre nella relazione Martuscelli è fondamentalex perchè attraverso di essa si è voluta eliminare ogni e qualsiasi possibilità di giustificazione e di comprensione del fenomeno edilizio esploso in Agrigento tra il 1960 e il 1964 sotto il profilo che nessun particolare "favor ædificationis" era concepibile, attese le enormi possibilità costruttive esistenti. Mentre la realtà dimostra che la spinta in altezza, se pur variamente qualificabile, è avvenuta sotto ben diverse necessità ed esigenze.
2°) Passando ai singoli punti, si rileva:

Si lamenta che un anello continuo di edilizia intensiva fosse stato previsto intorno alla città, si lamenta la previsione di modeste zone a verde pubblico e privato, si lamentano valori elevati di indici di edificabilità, al mancato accoglimento di suggerimenti del Consiglio Provinciale di Sanità; la poca chiarezza di alcune norme; si lamenta la inclusione nel programma di alcune zone possibilmente franose.
Ma a questo punto, è logica una domanda.
Perchè tali rilievi sono mossi al Comune?
La sezione Urbanistica presso il Provveditorato alle OO.PP. è l'organo gerarchicamente superiore all'ufficio del Genio Civile ed è l'organo decentrato del Ministero dei LL.PP.
Perchè in sede di esame della deliberazione del Consiglio Comunale relativa al regolamento, le zone franose non furo

no depennate ? E perchè l'Ufficio del Genio Civile mai, nel corso della applicazione dei suoi poteri esclusivi ebbe a negare,salvo casi eccezionali,l'approvazione dei progetti costruttivi nelle zone che oggi si vogliono eliminare ?
E perchè la stessa Sezione Urbanistica,cioè l'organo del Ministero inquirente in Sicilia,non ha mosso gli stessi rilievi circa l'eventuale chiarezza delle norme,gli eventuali motivi estetici ed urbanistici,le eventuali intensità di indice che dopo alcuni anni la relazione Martuscelli ha ritenuto di muovere ?
Essa avrebbe potuto ben rimandare indietro il progetto di regolamento elaborato dal Consiglio Comunale,come ha fatto per tante pratiche menzionate nella stessa relazione e come è avvenuto per alcuni punti dello stesso regolamento. Il chè sta a dimostrare che il regolamento in effetti fu vagliato e controllato e non approvato sino a quando non fu ritenuto meritevole di approvazione.
Gli è che, col senno di poi, è facile trinciare giudizi,allorchè una norma ~~xxx~~ ha potuto dare adito ad equivoci ed allorchè sono cambiati gli orientamenti.
E forse alla base del diverso comportamento stanno il calcolo erroneo sulla ricettività delle aree fatto dal Martuscelli e quello esatto fatto a suo tempo dalla Sezione Urbanistica ed il fatto che, se pur un movimento franoso si era verificato questo in realtà non poteva essere umanamente previsto nelle forme in cui poi inaspettatamente si è manifestato.
Ed all'uopo non è inopportuno segnalare che mentre da un lato,sulla carta,si formulano giudizi ed accuse,dall'altra la Commissione Tecnica d'indagini ha avuto concesso un anno e mezzo di tempo ed ancora indaga per conoscere le cause e la portata di un fenomeno su cui la Commissione Amministrativa mostra e presuppone di saper tutto.
3) E' stato mosso addebito a questa amministrazione per la presunta mancanza delle planimetrie che si dice essere state allegate al Regolamento Edilizio.
L'Amministrazione in carica, non appena ha avuto sentore del

la mancanza di planimetrie autentiche,ha svolto apposite indagini presso tuttiggli uffici presso cui avrebbero dovuto trovarsi copia del Regolamento e quindi copia della planimetria (Commissione Prov/le di Controllo.Consiglio Provinciale di Sanità,Sezione Urbanistica,Ass.Sviluppo Economico, Assessorato Enti Locali), ma con esito negativo.
Poichè la planimetrie non esistevano in alcuno di detti uffici,essa ha scartato l'ipotesi della sparizione o della sottrazione.
Nè il richiamo artatamente fatto all'atto interno della Giunta n.425 del 28/9/1966 può servire a dimostrare la tesi avanzata di una condotta illecita e dolosa in quanto tale atto che non aveva i criami di una delibera,potò essere materialmente smarrito con la conseguente necessità di ripeterlo a conferma. In conseguenza questa Amministrazione può affermare di avere agito in perfetta buona fede e di avere fatto tutto il possibile per accertare l'esistenza delle piante e rintracciarle attenendosi quindi,non essendosi reperite, al testo del Regolamento.
4) In ordine al rilievo mosso che nessuna azione sarebbe stata intrapresa per eliminare dalle zone edificabili quelle franose si fa rilevare che è stata questa Amministrazione ad impostare e risolvere,nei limiti delle sue possibilità,il problema della elaborazione del nuovo programma di fabbricazione unitamente a quello del piano delle aree.
Peraltro si fa ancora rilevare che per i Comuni soggetti a consolidamento la tutela della stabilità delle nuove costruzioni è affidata al Genio Civile a sensi dell'art.2 della legge 25/II/1962 n.1684 e che il Comune nessun potere ha in merito ma ha solo il compito di uniformarsi quanto al riguardo valutato dal Genio Civile.
E tutte le costruzioni autorizzate nella zona andata in frana sono state autorizzate dal Genio Civile.

VINCOLI PAESAGGISTICI

Per comodità di trattazione,si esaminano insieme le considerazioni svolte a pag.8 - 11 della relazione e gli addebi (5)

(5) Vedi nota (4) a pag. 1400. (N.d.r.)

ti messi a pag. 32 - 34.

I°

Con decreto del Ministro della P.I. del 12/7/1957 veniva imposto il vincolo paesistico sulle zone in esso indicate e venivano creati i punti di vista pure in esso specificati.

Detto vincolo veniva ampliato nella seduta della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali del 14/6/1962 e nel relativo verbale si legge che su oerte zone esso veniva imposto "per arginare l'indiscriminato sviluppo edilizio" della Città.

Nell'aprile-maggio 1962 il Sindaco autorizzava la costruzione in via Porta di Mare degli edifici Di Piazza e Pullara e Salemi sulla quale via lo stesso Soprintendente aveva ritenuto non esistere vincolo alcuno.

Successivamente, però, in seguito ai ricorsi di alcuni proprietari frontistanti, quando già gli edifici erano al 3° o al 4° piano sulla via Porta di Mare, il Sindaco, su richiesta del Soprintendente sospendeva i lavori.

Impugnato il relativo prowedimento davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa, questo sospendeva il prowedimento sindacale.

Su nuova richiesta del Soprintendente, il Sindaco sospendeva nuovamente i lavori e il Consiglio di Giustizia Amministrativa tornava a sospendere il provvedimento sindacale.

Il C.G.A. quindi annullava definitivamente le due ordinanze sindacali sotto il profilo che la licenza edilizia e l'autorizzazione del Soprintendente ai Monumenti sono atti distinti, posti in essere da Autorità Amministrative diverse, nell'esercizio degli specifici poteri a ciascuna spettanti, con presupposti e finalità inconfondibili, anche se relativi allo stesso oggetto.

Denunciati penalmente gli stessi Di Piazza e Pullara, il Pretore di Agrigento in data 22/9/1964 ordinava archiviarsi la pratica, perchè il fatto non costituiva reato, attesa la palese illegittimità del vincolo.

Denunciate successivamente il costruttore Saieva,per violazione dell'art.734 C.P.il Pretore di Agrigento,assolveva il Saieva,attesa la nullità assoluta del vincolo e la nullità del verbale della Commissione bellezze naturali del 10/7/1956.

A seguito di tali provvedimento il vincolo paesistico entrava sostanzialmente in crisi.

Avvertita l'insostenibilità della situazione venutasi a creare,il Sindaco di Agrigento-episodio fondamentale su cui tace la relazione Martuscelli-prendendo l'iniziativa, prima ancora dello stesso Soprintendente,inviava al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente della Commissione Provinciale BB.NN.nonchè al Prefetto di Agrigento e al Soprintendente ai Monumenti la nota di cui si allega copia con cui venivano prospettate la necessità e l'urgenza di imporre su Agrigento un nuovo vincolo che non si prestasse ad attacchi e ad impugnative e desse la sicurezza della tutela,senza possibilità di equivoci e di arbitri,garentendo al contempo i diritti dei cittadini.

A detta nota seguiva la riunione della Commissione del..... (6)

Nel frattempo è da segnalare che alla Amministrazione Foti, che aveva indirizzato la lettera suddetta,a seguito delle elezioni era subentrata la Amministrazione Ginex che si era trovata,all'atto stesso del suo insediamento,di fronte al gravissimo problema della imposizione del vincolo paesistico.

Il nuovo Sindaco chiedeva un differimento della seduta della Commissione onde potersi preparare sull'argomento e poterlo discutere responsabilmente.

Tale richiesta di proroga dal dr.Martuscelli è presentata come una manovra dilatoria e procrastinatoria.

Il Sindaco,sentendo la responsabilità delle decisioni,riferiva alla Giunta Comunale,al Gruppo consiliare di maggioranza ed a tutti i capi gruppi consiliari con i quali concordava la linea da seguire.

In data 8/3/1965 si riuniva la Commissione Provinciale la

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

quale ad unanimità adottava le deliberazioni che il dr. Martuscelli non ha approvato.

Pubblicato il verbale della Commissione, malgrado ogni contraria opinione, questa Amministrazione decideva di considerare il vincolo immediatamente operante.

II°

Questa la situazione obiettiva dalla quale non scaturiscono affatto le considerazioni avanzate dalla Commissione Martuscelli.

I) Il Comune non è stato insensibile alla tutela delle sue bellezze naturali ed anzi, come si è dimostrato, ha assunto l'iniziativa quando la tutela stessa sotto la spinta di azioni amministrative e giudiziarie è entrata in crisi.

Lo stesso Comune non ha avvertito il vincolo come qualche cosa di estraneo.

Sollecitato dal Soprintendente ai Monumenti, per ben due volte il Sindaco ha emesso dei provvedimenti di sospensione, conclusisi con il richiamato annullamento da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Ed all'uopo divenuta opportuno segnalare, ciò che una Commissione ad alto livello sicuramente non ignora ma che si deve ritenere abbia voluto tacere e cioè, che il Consiglio di Stato, con giurisprudenza assolutamente costante, senza che esista una sola massima in contrario, ha sempre affermato che il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti previsto dall'art.7 L.29 giugno 1939 n.1497 costituisce un provvedimento del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla licenza di costruzione prevista dalla legge urbanistica, trattandosi di manifestazioni di distinti poteri, con presupposti e finalità diverse.

2) Con decisione n.60 del 1/2/1961 il Consiglio di Stato ha così deciso:

"L'istituto del concerto nel campo del diritto amministrativo costituisce un tipico esempio di rapporti interorganici

della p.a. ed è sempre tassativamente disposto da una norma di legge, e l'autorità con la quale è previsto il "concerto", non esprime già un potere od un assenso, bensì manifesta una volontà di partecipazione attiva nella formazione di un atto complesso, sia questo ineguale o paritario; pertanto, la mancanza del "concerto" incide sulla esistenza dell'atto."

Ora è pacifico che la sentenza del Giudice ordinario non può annullare l'atto amministrativo, ma la questione che si pose non fu, dal lato giuridico, di seguire una sentenza, che si esauriva nel caso deciso, ma di valutare se, al lume della superiore decisione del Consiglio di Stato, dei principi generali e dei criteri esposti dal Pretore si fosse in presenza di una nullità assoluta o solo di un vizio di legittimità. E il Comune ritenne di dover prestare ossequio ai criteri enunciati dal Consiglio di Stato, che peraltro più volte e in altre occasioni è stato richiamato dal Ministero, a conforto. Ma, indipendentemente da ogni questione sulla nullità o sulla illegittimità, un problema altrettanto grave di equità e di sana amministrazione si poneva, su cui la Commissione d'inchiesta non ha ritenuto soffermarsi.

Il primo fattore su cui poggia una amministrazione è il prestigio.

Con nessun prestigio il Comune avrebbe potuto richiedere l'osservanza di un vincolo squalificato ed a cui gli interessati avrebbero opposto la loro ironia e le sentenze assolutorie dell'autorità giudiziaria.

Era poi necessario e indispensabile che per la certezza del diritto per il buon andamento dell'Amm/ne e per l'ordinato sviluppo della Città venisse creato un vincolo ben definito e valido sotto ogni aspetto, al fine di impedire che i più decisi ed i più audaci raggiungessero, facendosi processare ed assolvere, il loro intento a detrimento di coloro che sarebbero stati più ligi e più ossequienti alla norma.

Non va invero dimenticato -ciò che sembra aver fatto la Commissione di inchiesta- che, a sensi dell'art. 5 della legge

sull'abolizione del contenzioso amministrativo, l'autorità amministrativa deve conformarsi alle decisioni del giudice ordinario nel caso concreto.

3) Il Comune-come detto-ha sempre riguardato le suebelle lezze naturali con amore e con cura. Se però esso nel doveroso contemperamento voluto dalla legge ha ritenuto che,ferma rimanendo la tutela di quella che è storicamente e tradizionalmente la valle dei Templi,la cui obiettiva delimitazione non può essere alterata da alcunadefinizione di comodo,qualche zona viciniore o qualche zona assolutamente estranea rimanesse esclusa dal vincolo, non sembra che ciò possa formare oggetto di censure,e per di più formulate in forma così pesante,e quel che è peggio, contro la realtà.

Il Comune è un ente autonomo ed i suoi organi traggono la loro espressione dalla volontà popolare.

Se nella valutazione obbiettiva dei propri interessi questi intendono perseguire un indirizzo od un altro ciò è atto squisitamente amministrativo che non ha nulla da vedere con le questioni di pura legittimità delle quali solo può occuparsi una Commissione di inchiesta. Si potrà dire che si è bene o male amministrato ma di ciò gli amministratori dovranno rendere conto agli elettori ed ogni valutazione al riguardo esula da un controllo di legittimità.

Ed all'uopo si ritiene doveroso non tacere lo strano modo di procedere per cui quando una determinata azione non coincide con gli schemi aprioristici di chi per avventura è venuto ad Agrigento solo per il tempo della inchiesta e ne ignora i problemi e gli assilli,allora si cerca di alimentare il sospetto,di gettare l'ombra del dubbio e di fustigare dalla cattedra ogni organo diverso,quasi che la Commissione d'inchiesta fosse stata investita dalla Verità assoluta.

III

Ma dalla relazione della Commissione d'inchiesta scaturi

scono più gravi considerazioni sul modo del tutto elastico con cui viene concepita ed interpretata la legalità.
Sostanzialmente si addebita alla Amm/ne Comunale che pur di fronte ad un palese e macroscopico vizio di legalità, ormai ben noto a tutti, non si sarebbe continuato ad imporre l'osservanza di un provvedimento notoriamente illegittimo e per converso si vuole dipingere come dovuto ad un sottofondo protezionistico e scandaloso il responsabile tentativo di riportare nell'ambito della legalità l'azione amministrativa.
Si addebita in altri termini all'Amm/ne di non avere praticato un abuso sostanziale dietro lo schermo di un opinabile legalitarismo formale.
Ora, se pur il problema non interessi direttamente questa Amministrazione, essa ritiene di dovere affermare il principio opposto e cioè che tutte le volte in cui viene ravvisata l'illegittimità di una situazione, la P.A. ha il dovere di adoperarsi per l'eliminazione dei vizi.
In regime democratico le finalità lecite vanno raggiunte m con mezzi leciti.
Se il vincolo è stato male imposto, trascurando, nell'imporlo la semplice lettura della legge che disciplina l'iter, ciò non è imputabile sicuramente al Comune.
E se invece di muovere critiche al Comune, si fosse provveduto tempestivamente alle opportune regolarizzazioni, con la sollecitudine che l'acquisizione al mondo del patrimonio artistico Agrigentino avrebbe richiesto, nessuna carenza di vincolo si sarebbe verificata.
E non si dimentichi che l'ultimo verbale della Commissione Bellezze Naturali, che risale al marzo 1965, è stato approvato dal Presidente della Regione solo nell'agosto 1966 allor quando, avendo già il Comune elaborato il piano delle aree, si è voluto bloccarne l'applicazione mediante l'imposizione del vincolo su zone non contemplate.
Ma purtroppo è da ritenere che tali concetti forse debbano sembrare strani allorchè tuttora invece, malgrado che la Corte

Costituzionale ed il Consiglio di Stato si siano ripetutamente pronunciati per la competenza decentrata dal Presidente della Regione in materia di bellezze naturali, il Ministero della Pubblica Istruzione continua ad affermare la propria competenza, ingenerando nuovi equivoci, creando nuove situazioni viziate e ponendo nuovi problemi con definitive nuove future dichiarazioni di illegittimità e nuove inchieste.

Si addebita in sintesi al Comune di non avere ecceduto dai suoi poteri e di non essere intervenuto tutte le volte che la tutela delle bellezze panoramiche l'avesse richiesto. Si addebita cioè di non avere compiuto atti illegittimi, senz'altro tali per pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato a cui la relazione dà la sensazione che si debba prestare ossequio solo quando ciò torni comodo.

Ma da una siffatta situazione di incertezze e di dubbi in cui la regola è stata l'adozione in alto loco di provvedimenti illegittimi, salvo poi ad addebitare al Comune di non averli fatti osservare, un'altra conclusione ci si sarebbe attesa in omaggio ai principi di democrazia ed alla volontà di reprimere e prevenire illegalità.

Un solo funzionario, gerarchicamente dipendente, è l'arbitro ed il dittatore della tutela delle bellezze naturale che va assurgendo sempre più a importanza nel campo nazionale.

Il suo giudizio anche sintetico, formulato con la semplice dizione "perchè turba le bellezze naturali" non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Logica vorrebbe che, condannata la dittatura in assoluto, venisse anche sbolita la dittatura dei funzionari e che una funzione così importante venisse assolta con i dovuti controlli e con le dovute garenzie.

Ma il problema non è stato nemmeno avvertito, lasciando aperta la porta per la paralisi di ogni iniziativa, allorchè il ruolo sarà coperto da un pavido, per tutte le soluzioni, allorchè vi sarà un funzionario influenzabile e per ogni malversazione. ove per disavventura venisse a ricoprirlo un funzionario corrotto.

E sempre con la possibilità di addebiti e di scandali,anche per ul funzionario più onesto e scrupoloso,se ha agito,per le azioni commesse,se non ha agito per la sua inerzia.
Ed ancora un'altra raccomandazione,improntata peraltro al rispetto degli Enti locali,delle competenze e della legge, per il cui ripristino la Commissione è stata creata,ci si sarebbe aspettata.
Che in avvenire,ogni organo,anzichè praticare il comodo giuoco dello scaricabarile,assuma le iniziative che gli competono per legge e le conseguenziali responsabilità e non addossi al Comune ogni onere,quasi che questo sia diventato un organo esecutivo o peggio un usciere degli altri enti.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 39, 40 e 86 DEL REGOLAMENTO

La quasi totalità degli addebiti relativi agli articoli sopra citati deriva da una interpretazione della Commissione diversa da quella praticata,con prassi costante,dalle varie amministrazioni,sin dall'entrata in vigore del regolamento.
Pertanto piuttosto che soffermarsi sulle singole pratiche -indagine che sarà pure fatta- si reputa opportuno fissare i criteri interpretativi in base ai quali esse sono state trattate.
Iº) Preliminarmente però si ritiene necessario sottolineare un elemento di fondamentale importanza,che è sfuggito alla Commissione stessa e che,sotto altro aspetto,sarà pure sottolineato in prosieguo e su cui,nella scandalistica scatenata non ci si è voluto e non si è avuto il tempo di soffermarsi.
Gli addebiti mossi dalla Commissione-come detto-originano da una diversa interpretazione delle norme regolamentari, interpretazione,che dopo la pesantezza degli addebiti,la stessa relazione finisce col definire difficile e quindi,anche se non detto,incerta se nelle sue conclusioni,in riferimento a quanto già esposto a pag.6,si chiede la determinazione,mediante modifica del regolamento,di precisi criteri per la misurazione delle altezze delle costruzioni che sorgono su terreni declivi e di quelle che sono comprese tra strade a livelli diversi. (7)

(7) Cfr. pag. 1405. (N.d.r.)

Ora,allorchè si verte in materia di interpretazione,entro quali limiti questa è sindacabile da altra Autorità Amministrativa? e, l'eventuale sindacato,come e sin dove si concilia con l'autonomia degli Enti Locali,legislativamente consacrata,e con gli indirizzi di decentramento amministrativo da tutti auspicato ed elevato persino a programma di governo?

E' evidente che se per ogni interpretazione che non soddisfa l'organo centrale,verso cui peraltro non sussiste dipendenza gerarchica,si debbano subire inchieste ed affrontare scandali,allora per ogni singola pratica,che richieda una interpretazione,prudenza vuole che ci si rimetta alla decisione ed ai valori dell'organo centrale e ci si rivolga preventivamente ad esso,con buona pace di ogni autonomia e da ogni potere di autodeterminazione.

E poi,nel caso di norme dubbie,in base a qualeprincipio obbiettivo può affermarsi che l'interpretazione data da un organo,sol perchè a carattere nazionale,è più esatta di quella data da altro organo?

In altre parole,nel contrasto di due tesi normalmente spetta al giudice dire qualesia l'esatta. E si sa come la giurisprudenza in molti casi non sia affatto concorde.

Nel caso in esame,invece,senza che nemmeno il Comune,prima di oggi,sia stato ammesso al contraddittorio,è stata formulata una tesi e questa,come un vero e proprio diktat, è stata imposta senza discussione come l'unica vera,senza nemmeno prudenzialmente considerare che,andando ad incidere gli eventuali provvedimenti suggeriti nella sfera degli interessi dei terzi,questa potrebbe subire in sede giudiziaria la più clamorosa delle smentite.

Ma poi,e qui è l'aspetto più grave della questione,allorchè si tratta di norme dubbie,come è stata senz'altro scartata la possibilità dell'errore e si è voluto trasformare una inchiesta amministrativa in un processo a tutta una città e a tutto un partito?

La stessa relazione Martuscelli ammette la possibilità che il Ministero abbia errato nella interpretazione della legge n.1684 del 1962; ammette in altre parti altre possibilità di errore ma .....trattasi di errori e si va oltre in forma discorsiva.

Quando trattasi del Comune,l'errore,per di più ancora non dimostrato,diventa delitto!

Nelle varie riviste di giurisprudenza si riscontra come la stessa Cassazione e lo stesso Consiglio di Stato sulla stessa norma si pronuncino alle volte in maniera contrastante; come le stesse Sezioni Unite e l'assemblea plenaria siano tornati sulla loro interpretazione.

Per tali supremi organi si tratta di elaborazione interpretativa,per altri organi minori si ipotizza l'errore,ma per il Comune di Agrigento è delitto!

Nessuno ha mai pensato di sottoporre a procosso il magistrato la cui sentenza viene riformata in appello. Si parla in tal caso di garanzia giurisdizionale.

Ma per il Comune di Agrigento,avere errato,ammesso che errore vi sia stato,è delitto!

Frutto logico d'una inchiesta in cui prima sono enunciate le conclusioni e poi mandano gli istruttori per darne la dimostrazione.

E non basta che l'interpretazione sia passata al vaglio dell'organo di controllo,che altre volte sia passata pure al vaglio del massimo organo regionale,unico costituzionalmente competente al suo controllo senza che alcuna censura ed alcun rilievo siano stati mossi; non basta che dopo una precedente inchiesta,allorchè i criteri interpretativi sono stati esposti all'Assessorato competente,non abbiano subito censure.

Superando con atto di imperio ogni conflitto costituzionale il Ministero,forse ansioso di riprendere quelle posizioni che il decentramento ha strappato,investe il Comune,la Commissione di Controllo e la stessa Regione.

2) E passiamo all'esame degli articoli incriminati.
L'art.39 del R.E. non prevede un'ipotesi base,a cui man mano apparterrebbero varie deroghe,ma prende e disciplina tre ipotesi fondamentali in relazione alla diversità delle zone ed alla disparità delle situazioni esistenti.

PRIMA PREVISIONE

Costruzioni non ricadenti nel vecchio centro urbano.

La loro altezza non può essere maggiore di due volte la larghezza degli spazi pubblici e privati verso cui prospettano.

SECONDA PREVISIONE

"Costruzioni ricadenti nel vecchio centro urbano.

L'altezza massima non può essere superiore a due volte e mezzo della strada.

"Altezza massima consentita per le due previsioni"

L'altezza massima consentita per le due superiori previsioni (qualunque sia la larghezza della strada) è di mt.25 salvo altezze massime inferiori,previste per le varie zone contemplate dalla tabella allegata all'art.86 e in essa indicate.

D E R O G A -

Per i fabbricati di cui alle due superiori previsioni sono consentite deroghe speciali all'altezza massima,da esaminarsi caso per caso,e da approvarsi previo parere favorevole della Commissione Edilizia con deliberazione della Giunta Comunale.

TERZA PREVISIONE -

Costruzioni ricadenti nel vecchio centro urbano che siano ricostruzioni totale o parziale o riforma o sopraelevazione di edifici già esistenti e che costituiscano evidente miglioria.

Per queste ultime,contemplate all'ultimo comma dell'art. 39 e su cui si ritornerà appositamente,non è previsto limite massimo di altezza.

Sulla applicazione della prima parte dell'art.39 sono stati mossi vari addebiti sotto il profilo che sarebbe stata

superata l'altezza massima consentita, senza il rispetto della prescritta procedura di deroga.

Nella relazione però, se pur si è accennato alla situazione venutasi a creare per la particolare ubicazione di Agrigento, posta in collina a gradoni, o si è inultimo, come detto, chiesto la modifica del Regolamento per la determinazione dei criteri di misurazione, tuttavia nella enunciazione dei principi e nella ampia casistica citata non si è tenuto conto di tale particolare situazione e si è preferito misurare (e porre in risalto) l'altezza degli edifici o dalla strada più bassa o dal fondo del dislivello senza sentire il bisogno o quanto meno l'opportunità di segnalare la situazione obbiettiva esistente in modo che ognuno potesse formarsi la propria opinione.

Riteniamo che in una pubblica inchiesta in cui la ricerca della verità dovrebbe essere il motivo ispiratore e la finalità ultima, sarebbe stato quanto meno opportuno far presente che si era in presenza di una situazione sul generis, quanto meno di dubbia soluzione, che l'Amm.ne aveva seguito un indirizzo interpretativo, che questo indirizzo era criticabile o errato per i motivi che non sono stati enunciati.

Invece si è ritenuto più producente tacere tutti i detti elementi, ignorati, per lasuddetta omissione, dal Parlamento, e dalla pubblica opinione a cui l'inchiesta è stata portata a conoscenza e formulare senz'altro l'accusa di abuso per potere arrivare alla conclusione di un conseguente caos amministrativo ed edilizio.

APPLICAZIONE DELL'ART. 40

Si è parlato dell'art.39 ma non ci si è affatto occupato dell'art.40 che disciplina il modo di misurazione delle altezze.

Giova premettere che Agrigonto è Città collinare in cui, per potere procedere a nuove costruzioni, occorre quasi sempre eseguire preliminarmente delle opere di spianamento e di sbancamento.

L'art. 40 che regolamenta i criteri delle misurazioni della altezza dei fabbricati si limita a STABILIRE: "L'altezza "delle case si misura sull'asse della FACCIATA a partire "dal marciapiede ed in difetto dal suolo della via o piaz "za, altrimenti dal terreno naturale.....".

Il detto articolo si riferisce soltanto alla facciata che ovviamente è la parte di prospetto principale.

Ma il regolamento nulla dice allorchè un edificio prospetti su più strade a livello diverso, dislivello che alle volte arriva ad identificarsi con l'altezza massima consentita nella zona regolamentare.

L'Amministrazione pertanto si è venuta a trovare di fronte a tre ipotesi che per la natura e l'andamento dei terreni sono ricorse con carattere di normalità e non di eccezionalità.

Di fronte a tali ipotesi, non potendosi non adottare i chiesti provvedimenti e non essendo ammissibili moti regolamentari, questa Amministrazione ha fatto anche ricorso alla analogia dei principi di equità, tenendo altresì presente che, trattandosi di norme limitative del ius aedificandi del cittadino vanno, nel dubbio, interpretate nella maniera meno restrittiva.

I) Prima ipotesi: edificio prospettante su via pubblica da un solo lato e posto su terreno a forte pendio naturale.

In tal caso è sembrato indubbio che l'altezza ai sensi dell'art.40, deve misurarsi dal piano del marciapiede della via pubblica.

Ovviamente, nel settore a valle, l'edificio risulterà avere un'altezza maggiore ma, torna a ripetersi, la norma non consente altra soluzione e peraltro, posto che l'edificio ha diritto ad un'altezza ben determinata, sembra un assurdo pretendere che il dislivello, una volta esistente, anzichè essere utilizzato economicamente debba essere colmato con un terrapieno e con un enorme dado di calcestruzzo. In realtà potrebbe dirsi che il problema sarebbe non di sopraelevazione ma di sottocostruzione.

2) Seconda ipotesi: all'ipotesi di cui sopra può essere assimilata quella in cui,anzichè un dislivello naturale, sia esistito un banco di roccia per il quale si rendeva necessario lo sbancamento.

Se l'edificio fosse sorto sul banco,esso avrebbe sempre raggiunto l'altezza concessa e consentita dal regolamento (ma oggi incriminata perchè invece di misurarla dalla via,come prescritto,la si è misurata dal piano più basso risultante dallo sbancamento) con la conseguenza che se lo sbancamento non fosse avvenuto l'edificio avrebbe raggiunto l'altezza attuale porchè consentita,ma poggiato sopra un antiestetico banco di roccia,sostituito oggi da muri intonacati.

3) Terza ipotesi: edifici il cui terreno di posa è compreso tra due vie a livello diverso.

Vari regolamenti che si sono consultati disciplinano espressamente tale ipotesi,adottando le soluzioni più varie.

Il regolamento di Agrigento,come si è detto,non disciplina specificatamente l'ipotesi o forse,a voler stare alla sua lettera,la risolve nel senso di concedere una sola altezza valida per tutti e quattro i lati dell'edificio da misurarsi sulla facciata.

Tuttavia questa Amministrazione ritenendo eccessivo che un edificio,misurato sulla strada più alta,potesse spiccarsi sulla strada più bassa per tutta l'altezza consentita sulla prima,considerati i criteri informatori della legge sul piano regolatore di Roma n.444 del 10/5/1965 e che potevano farsi propri in omaggio al principio,di equità, e confortata da una determinazione adottata dal Provveditorato alle OO.PP., ha ritenuto di attenersi al criterio di concedere la semisomma delle altezze massime consentite dalle due strade aumentate dal dislivello esistente.

Nessuna impugnativa dai proprietari frontistanti si è mai avuta avverso tale criterio,con cui in definitiva l'Amministrazione ha concesso una altezza inferiore a quella e

che, in base alla lettera del regolamento avrebbe potuto essere consentita.

Al lume deiprincipi sopraesposti cade la casistiva enunciata nella relazione relativa ad asserite concessioni in maggiore altezze senza la osservanza della prescritta procedura di deroga e senza l'osservanza rapporto altezza-larghezza della strada.

Le c.d. maggiore altezze rilevate nella relazione sono dovute soltanto alle misurazioni fatte volutamente dal punto più basso.

Le varie pratiche citate nella relazione possono pertanto classificarsi:

PRATICHE PER CUI E' STATA PRATICATA LA SEMISOMMA:

Analfino Alfonso, Mendola Salvatore, Mezzano e Pullara, Capraro Gerlando, Moncada Gaspare, Mezzano e Bruccoleri, Albano Carmelo e Landolina Antonio.

PRATICHE PER CUI SI E' PROCEDUTO A SBANCAMENTO DI TERRENO:

D'Angelo Giovanni (sottocostruzione).

PRATICA PER CUI SI E' COSENTITA L'ALTEZZA FINO A 26m50:

Cicero e Camerota (Via Dante).

ZONA INTENSIVA "A" e "B"

Nei primi tempi dell'applicazione del regolamento edilizio si rese dubbia l'identificazione della zona I^a^ intensiva A e B, neppure delineate nelle piante informi esistenti al Comune.

In seguito ad una controversia insorta tra privati il Pretore di Agrigento, più volte citato nella relazione Martuscelli a conforto, ha deciso che in tutta la prima zona dovveva intendersi che il distacco minimo tra fabbricati è limitato a m.8 e che l'altezza massima è di m.25.

Ciò in quanto non essendo identificata ed identificabili le zone A e B -e- trattandosi di limitazioni al diritto di proprietà dei cittadini - dovevansi applicare le norme meno gravose e più favorevoli al libero esercizio di esso.

Tale decisione è stata ribadita più volte e questa Amministrazione convintasi della fondatezza di essa ne ha fatto propria l'interpretazione.

Tale criterio è confortato dalla considerazione che, seguendo il contrario avviso, la zona seconda semintensiva potrebbe venire a risultare composta di edifici più alti di quella intensiva pur con strade meno larghe. Infatti, secondo la relazione Martuscelli, la larghezza delle strade della zona intensiva "B" varierebbe da m.8 a m.13,99 e sempre l'altezza dovrebbe essere limitata a m.16, mentre nella zona semintensiva l'altezza posta una larghezza della strada di m.10 potrebbe arrivare a m.20 il che, considerate le finalità e le caratteristiche delle zone, sembra un assurdo.

In base ai superiori concetti sono state rilasciate le licenze in favore di Tornabene Calogero, Mirabile Rosa e Presti Angelo, citati nella relazione Martuscelli.

COSTRUZIONI FUORI IL PIANO DI FABBRICAZIONE

Allorchè furono chieste le prime licenze per la costruzione di edifici in zone ricadenti all'infuori di quelle destinate alla espansione, all'amm/ne Com/le dell'epoca sorse il problema del comportamento da adottare.

Fu chiesto il parere al legale cui era solito rivolgersi il Comune. La conclusione del parere fu che essendo dette zone esterne a quelle di espansione edilizia previste dal Regolamento dovevano ritenersi assoggettate soltanto alle norme del codice civile. Tale parere trovava conforto nelle determinazioni ripetutamente adottate dal Genio Civile con le quali affermava di non avere alcuna pronuncia da esprimere sulle richieste dai certificati di idoneità di aree ricadenti fuori del programma di fabbricazione.

A tale altra autorevole opinione si è aggiunta una decisione del magistrato penale il quale ha assolto l'imputato di avere costruito senza licenza perchè il fatto non costituiva reato trattandosi di zone, come detto, fuori dal piano di fabbricazione. E' poi da osservare che non può esse

re avallata l'interpretazione relativa ad una pretesa inedificabilità nelle zone agrarie perchè il regolamento edilizio vigente non ha dettato norme per le zone agraria ed industriale e perchè l'inedificabilità può essere contemplata solo dal piano regolatore.

Ritenendosi pertanto che le norme dell'art.39 debbano applicarsi soltanto al centro abitato (in esso comprese le zone di espansione) l'Amministrazione precedente,i cui criteri sono stati seguiti non ha applicato per i fabbricati ricadenti fuori dal piano di fabbricazione il predetto art. 39. Una ulteriore decisiva conferma,per l'interpretazione di cui sopra è fornita dal penultimo comma dell'art.37 del Regolamento Edilizio il quale testualmente recita: "Agli "effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione "stabiliti dalla legge,i proprietari hanno l'obbligo di "presentare al Sindaco la domanda per ogni lavoro edilizio "ANCHE SE DA COMPIERSI IN LOCALITA' POSTE FUORI DEL PERIMETRO "DEL CENTRO ABITATO.

Chiarendo la enunciazione dell'art.1 e la portata degli artt.39 e 86, il detto art.37 distingue tra perimetro del centro abitato le zone al di fuori di esso e chiarisce che per tali ultime zone la domanda di licenza va presentata ai soli fini dell'osservanza delle norme di buona costruzione.

Ma torna a ripetersi,il regolamento non definisce quali siano le zone agrarie ed ovviamente non può essere definita,per esclusione,agrarie tutto ciò che non fa parte della zonizzazione edilizia.

LE PRATICHE CITATE NELLA RELAZIONE MARTUSCELLI,PER LE QUALI LA LICENZA E' STATA RILASCIATA CON I CRITERI SOPRAESPOSTI SONO LE SEGUENTI:

Zambuto e Posante,Zambuto e Posante,Torhabene Calogero, Bosco Antonio, Iaoono Antonio,Montana Settimio,Pecoraro Amedeo Fasulo Francesco,De Francisci Domenico.

ARTICOLO 39 ULTIMO COMMA

Stabilisce detto articolo, all'ultimo comma, che quando si verifichi nelle ipotesi tassativo e di carattere generale (non quindi di caso per caso) di ricostruzione totale o parziale o di riforme e di sopraelevazioni di edifici già esistenti potranno ottenere la licenza, su conforme parere della Commissione Edilizia, quei progetti che rappresentino evidenti migliorie ancorchè non siano rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento ed in particolare quelle relative all'altezza massima degli edifici.

In tali ipotesi determinate, (ricostruzioni, sopraelevazioni, ecc.), contrariamente a quanto detto nella relazione al Comune è riservato non un potere discrezionale di deroga ma l'indagine tecnica di accertare se il progetto costituisca miglioria e, ove l'indagine sia positiva, trarne le dovute conseguenze.

In altri termini, per il detto centro urbano, limitatamente alle ipotesi di ricostruzione, riforma o sopraelevazione, non esiste un limite precostituito di altezza ma questa si trova la sua limitazione di ordine generale solo quando il progetto non costituisca evidente miglioria.

Trattandosi di applicazione di norme che dettano una disciplina speciale per casi predeterminati, e non dell'esercizio di un potere di deroga, la licenza va rilasciata dal Sindaco, secondo la procedura ordinaria, contrariamente a quanto in forma poco chiara, è affermato nella relazione.

Nè su tale interpretazione possono seriamente muoversi nel campo concettuale varie obbiezioni, risultando essa conforme a quanto ha già formato oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato.

"Lo art.3 primo comma L.21/12/1955 n.1357 che subordina "al preventivo nulla-osta della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti il rilascio di "licenza edilizia in applicazione di disposizioni che consentano ai Comuni di derogare alle norme di Regolamento

"Edilizio e di attuazione dei piani regolatori(ipotesi "del 3& comma art.39) non trova applicazione nei confron "ti del rilascio di licenza ai sensi di disposizioni del "Regolamento Comunale Edilizio,le quali,in difformità da "una norma generale contenuta nel regolamento stesso e "compresa tra quelle di attuazione dei piani regolatori "dettino una disciplina speciale per determinati casi "(ipotesi dell'ultimo comma dell'art.39) ben individuati, "ma concerne invece il rilascio di licenze in applicazio "ne di disposizioni che conferiscono all'Autorità Ammini "strativa un potere di deroga in senso tecnico giuridico, "estrinsecantesi nell'esercizio di un'ampia facoltà di- "screzionale non subordinata alla ricorrenza di condizio "ni tassativamente prescritte nelle disposizioni stesse". (Consiglio Stato Sez.V^ 21/10/1961 n.535 in Reg.Giust.p pag.998 n.112 - cfr.pure consiglio di Stato Sez.V^ - 22/10/1960 n.707).

Nella relazione a proposito dell'ultimo comma dell'art. 39 si aggiunge che questo sarebbe stato incluso per con sentire allineamenti o migliori armonizzazioni estetiche ma non certamente per modificare in modo sostanziale la struttura urbanistica esistente.

Ora proprio la riserva di una disciplina elastica fattasi dall'Amm.ne a proposito del vecchio centro,contraddice alla tesi avanzata nella relazione.

Allorchè fu elaborato,e quindi approvato,il regolamento il vecchio centro urbano,nelle intenzioni dei redattori e secondo i programmi in corso di elaborazione(primo tra tutti quello intercomunale per la riunificazionetra Agrigento e Porto Empedocle) era destinato a rimanere il centro direzionale a cui man mano si sarebbero unite le nuove zone.

Stante tale funzione si riteneva potersi procedere ad un suo riammodernamento,per obbedire alle esigenze di una sua rinnovazione.

E proprio in vista di tali finalità che fu lasciato alla Amministrazione attiva una disciplina elastica,non altrimenti concepibile.
Se fosse vero quanto ipotizzato dalla Commissione,sarebbe stato abbastanza semplice tradurre i relativi concetti in una formula chiara.
Ma la dizione dell'ultimo comma era appropriata in relazione alle finalità che gli venivano assegnate e solo ora,essendo cambiati gli indirizzi,se ne deduce la violazione.
Non si dimentichi invero che la spinta in altezza non è stata soltanto un orientamento delle varie Amministrazioni ma è stata una vera e propria direttiva data anche dall'Assessorato competente per lo Sviluppo Economico allorchè,a firma dell'Assessore dell'epoca, On.le Lentini, nel concedere la deroga alla sig.ra Martorana,si afferma testualmente:
"Considerato che la situazione particolarmente deficitaria degli alloggi della Città di Agrigento richiedono "di non ostacolare le costruzioni edilizie;
"che,in rapporto alle difficoltà di reperimento di aree "edificabili,le più moderne tendenze urbanistiche,di cui "dovrà tenersi conto in sede di formazione del piano re"golatore della Città,mirano ad uno sfruttamento sempre "più intensivo delle aree edificabili,sviluppando in al"tezza le costruzioni si da consentire una maggiore di"sponibilità di area da destinare ai servizi della col"lettività.
E' tale indirizzo veniva conformato dallo stesso Assessorato,allorchè a firma dell'On.le Grimaldi,venne consentita la deroga all'edificio Rizzo con una motivazione che investe anche aspetti estetici e paesaggistici.
Ben edotti di tale situazione,nella relazione di è voluto demolire alla base la particolare opportunità di tale indirizzo attraverso la ventilata possibilità del Capoluo

go di recepire ben 200.000 abitanti! Calcolo funzionale, ma facilmente smentito dalla realtà.

In conseguenza vengono meno gli addebiti mossi a questa Amministrazione per le 4 licenze rilasciatea sensi dello ultimo comma dell'art.39 (Castro e Saieva, lic.n.535 del 1'8/7/1965; Tuttolomondo Gerardo e Tedesco Michele lic. 584 del 2/10/1965;Analfino Michele lic.n.683 del 24/3/ 1966 e Cumbo Gaetano e Albano Salvatore lic.658 del 18/ 2/66.

VIOLAZIONE ART. 9 DEL R.E.

Sembra strano che da un lato si contesti la mancata realizzazione di un piano di viabilità e zonizzazione,previsto nel regolamento e dall'altro si denuncia la violazione del piano medesimo.

Si contesta poi che non siano state osservate le norme previste dall'art.86.

VIOLAZIONE ART. 86 DEL R.E.

L'Amm/ne ha creduto riscontrare un contrasto tra il limite massimo di altezza fissato all'art.39 e la possibilità di realizzare 8 piani,consentita nella tabella di tipizzazione,tenuto conto dell'altezza media degli interpiani praticata e delle varie norme del R.S. e di quello di igiene.

Procedendo all'interpretazione delle due contrastanti norme,l'Amm/ne,in linea di massima,ha ritenuto di poter indicare in m.26,50 l'altezza in cui si esaurivano gli 8 piani consentiti (m.4 per i magazzini e piani sette per m.3,20).

Al riguardo è da sottolineare che nessuna modifica è stata apportata o si è intesa apportare al regolamento ma solo si è ritenuto necessario chiarire il contratto apparente xxx e risolverlo in maniera uniforme con direttiva generale valida in ogni caso.

E non è inopportuno ricordare che la Giunta Comunale procedette alla deliberazione dopo che già la Commissione Edilizia aveva all'unanimità espresso tale parere inter

pretativo.

VERDE PRIVATO E VERDE PUBBLICO.

Nel regolamento non esiste norma alcuna relativa alle zone destinate a verde privato o a verde pubblico, nè avrebbe potuto essere in quanto, come è insegnamento del Consiglio di Stato le previsioni delle zone a verde possono essere contenute solo nei piani regolatori.

Giova però sottolineare, per coloro che non conoscono Agrigento, che non si è affatto in presenza della mancata percezione del problema del verde.

Per gli edifici posti a sud si apre la vista della valle dei Templi che confina quindi col mare; per gli edifici a nord quella dell'interno che arriva sino alle Madonie e al Monte Cammarata.

La campagna è al confine con la via Dante con la via Imera, con la via Giovanni XXIII, con la via Nuova Favara, e in alcuni tratti, con lo stesso Viale della Vittoria, oltre che con le vie di circonvallazione.

A due chilometri circa è tutto il verde della Valle dei Templi, accessibile al pubblico.

Il problema del verde, che esiste per le altre città, in Agrigento trovasi naturalmente risolto.

VIOLAZIONE ART. 2 D.L. R.E.

L'art.2 del R.E. dispone che non possono essere rilasciate licenza per costruzioni che riducano la visibilità delle strade e compromettano comunque lo spedito e sicuro svolgimento del traffico.

L'addebito fatto a questo Comune a questo riguardo consiste solo nell'affermare che "è stata violata la norma che....."", ma non viene denunziato alcun caso concreto che possa dimostrare la violazione.

Conseguentemente il rilievo è troppo generico, e del tutto soggettivo, e comunque viene respinto da questa Amministrazione.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 44 E 50 DEL R.E.

Anche per questa contestazione può ripetersi quanto detto per la violazione di cui all'art.2,specie che allo art.44 è anche previsto che nel caso di cortili per i quali non risultassero applicabili le norme in esso contenute,l'A.C.ha la possibilità di esaminare i cingoli casi e di consentire la creazione di cortili "in modo "che siano soddisfatte le esigenze della igiene per quan "to riguarda l'areazione e l'illuminazione degli ambienti."
Per quanto attiene invece l'art. 50 la contestazione è troppo generica,e bisognerebbe esaminare i cingoli casi, di cui manca menzione.

VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL R.E.

Si contesta che la Amministrazione,nel rilascio delle tre licenze che la riguardano,menzionate nella relazione (Terrana,Papadia e Rizzo)si sia distaccata dalla cifra fissata dall'Ufficio Tecnico.

VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL R.E.

L'addebito è troppo generico e per la sua genericità non suscettibile di specifica contestazione.
In linea di massima si può però affermare che la Commissione Edilizia,specie quando si è trattato dell'applicazione dell'art.39 u.c.c dei provvedimenti in deroga ha motivato i suoi pareri,spesso condizionandoli.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 11 DEL R.E.

I casi citati non riguardano l'Amministrazione attuale che non ha rilasciare licenze in sanatoria.
Per quanto riguarda le sanatorie concesse dall'Amministrazione precedente,sarà dedotto successivamente giusta riserva fatta sopra al n.1. (8)

VIOLAZIONE DELL'ART.10 DEL R.E.

Sia le Amministrazioni precedenti che l'attuale hanno curato e curano la sorveglianza a mezzo di funzionari tecnici,di agenti comunali,e spesso ha dovuto ricorrere all'ausilio della Forza Pubblica.

(8) Cfr. pag. 1400. (N.d.r.)

Come tale addebito sia ingiusto potrà essere rilevato dalle numerosissime denunzie penali fatte dalle Amministrazioni ai costruttori che incorrevano in infrazioni nel campo edilizio.
Le sentenze al riguardo, di condanna o di assoluzione, sono state controllate dalle Commissioni di inchiesta, e possono essere in qualsiasi momento ricontrollate negli archivi della Pretura e del Tribunale di Agrigento.

VIOLAZIONE LEGGI ARTT. 3,4,20 e 23 DEL R.E.

L'addebito è troppo generico e non investe affatto questa Amministrazione, ma, se mai, tecnici ed uffici diversi da quelli comunali, addetti al controllo delle strutture in cemento armato o ai collaudi.
Per quanto attiene l'astensione di qualche componente firmatario di progetti, ciò è stato sempre fatto, mentre non risulterebbe che componenti della Commissione abbiano esaminato progetti propri.
Si contesta, per esempio, che l'ing. Gaetano Vita sia stato assessore comunale, e che l'ing. Rubino abbia avuto una posizione particolare nei confronti del Comune.

VIOLAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE.

Non risulta che questa Amministrazione, in carica dal febbraio 1965, abbia violato la norma. Come è consacrato negli addebiti la delibera di modifica del vincolo per la zona di rispetto per i fabbricati dal Cimitero è stata approvata nel marzo 1964, e quindi era operante da un anno.

DELIBERE ED ASSESSORI.

L'addebito è troppo generico. Per quanto riguarda questa Amministrazione le licenze edilizie sono state firmate o dal Sindaco, o dal pro Sindaco, in assenza del Sindaco, o dall'Assessore ai LL.PP., competente ed a ciò delegato, e quindi in perfetta legalità.

RESPONSABILITA' DELL'U.T.

Nella relazione si dice che alcune volte i dati risul

tanti dal sopraluogo eseguito dai tecnici comunali prima del rilascio della licenza, non corrispondano alla realtà di fatto o di diritto. A proposito si cita il caso Mezzano e Bruccoleri.

In merito si rileva che misurati i metri cinquanta previsti dalla tabella di tipizzazione dal limite del marciapiede a confinare con la Piazza Cavour, l'edificio rientra nella I/a zona intensiva.

Peraltro, ai fini della concessione della licenza, la determinazione della zona è stata del tutto indifferente in quanto, nel fare la semisomma, si è tenuto conto della ampiezza effettiva delle strade e non dei limiti massimi di altezza consentiti dal regolamento.

Non può formare oggetto di censura il fatto che alcune volte il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, in sede di Commissione edilizia, abbia mutato il parere in precedenza espresso. E' proprio nella natura e nelle finalità degli organi collegiali consentire la discussione che può portare alla modifica dei propri convincimenti.

NORME IGIENICO - SANITARIE

Si contesta che il parere dell'Ufficiale Sanitario, come si vuole fare apparire nella relazione, sia vincolante.

In conseguenza, in linea di principio, si respinge l'addebito che il Sindaco o l'Assessore delegato si siano permessi di distaccarsi dal parere di un funzionario.

In punto di fatto poi, riesaminando i casi citati nella relazione, non risponde a verità che sia stata rilasciata licenza contro il parere dell'ufficiale sanitario.

Ed invece, in relazione ai casi elencati nelle pagine da 36 a 38 degli addebiti, per quel che riguarda l'Amministrazione in carica, è agevole rilevare: (9)

1) licenza Petralia Angela: del 4/3/1965 n.453 - Ufficiale Sanitario in seno alla Commissione edilizia il 22/12/64 ha espresso parere FAVOREVOLE.
2) licenza Cooperativa "Solatium" n.467 del 16/3/1965.

(9) Vedi nota (3) a pag. 1400. (N.d.r.)

La licenza è stata rilasciata ad integrazione di quella del 4/8/1963 a seguito del Decreto dell'Assessore Regionale On.le Grimaldi di deroga del 30/1/1965.

3) Licenza Maiorini Giacomo - licenza n.488 dell'8/5/965 in data 12/1/1965 la Comm.Ed.rinviava il progetto per essere rielaborato giusta le prescrizioni dell'Uff.Sanitario e dell'uff.Tecnico. Nella seduta della Comm.Ed.del 12/4/1965 l'Uff.Sanitario esprimeva parere favorevole. In data 3/1/1966,avendo la ditta presentato progetto di variante l'uff.Sanitario tornava ad esprimere parere favorevole.

4) Licenza Pullara e Civiltà-licenza n.489 dell'8/5/1965 l'Uff.Sanitario ha espresso parere favorevole a condizione che venisse eliminato l'ultimo piano. Tale condizione è stata inserita nella licenza.

5) Licenza Mendola Salvatore licenza n.554 del 10/8/1965 l'Uff.Sanitario in data 7/4/1965 ha espresso parere favorevole fino all'altezza di mt.20 a monte. La licenza è stata rilasciata per l'altezza di mt.19 a monte.

6) Licenza Triassi Filippo Licenza n.580 del 10/9/1965. Nulla si può dire perchè la pratica trovasi sequestrata presso la Procura della Repubblica.

7) Licenza Tabbone Stefano licenza n.598 del 17/11/1965 l'uff.Sanitario ha espresso parere favorevole in data 17/3/1964.

8) Licenza Iacono Alfonso licenza n.606 del 26/11/1965 l'uff.Sanitario ha espresso parere favorevole in sede di commissione edilizia a condizione che l'altezza non superasse i mt.20. La licenza è stata rilasciata con tale condizione.

9) Licenza Mirabile Rosa licenza n.606 del 10/1/1966. L'uff.Sanitario in data 30/11/1965 in sede di commissione edilizia ha espresso parere favorevole.

10) Licenza Capraro Costantino licenza n.646 del 22/1/1966 l'uff.Sanitario in data 28/7/1965 ha espresso parere favorevole fino a mt.16 di altezza. In sede di commissione edilizia ha espresso parere favorevole con la eliminazione dell'ultimo piano. Tale condizione è stata imposta nella licenza.

11) Licenza Presti Angelo licenza n.668 del 12/4/1966 l'uff.Sanitario ha espresso parere favorevole in data 29/12/1965 in sede di commissione edilizia.

VIOLAZIONE ART. 43 REGOLAMENTO.

Nulla può dirsi per quanto riguarda la pratica Triassi perchè sequestrata.

Per quanto riguarda la pratica Mozzano e Pullara di via De Gasperi la distanza non è stata rispettata in quanto trattasi di una modesta casetta frontistante all'edificio a cantiere per la costruzione,la cui permanenza deve ritenersi condizionata al tempo di apertura del cantiere.

Questa Amministrazione,nei brevi limiti di tempo assegnatile,ritiene di essere riuscita a chiarire molti aspetti che,per la frettolosità dell'inchiesta e per l'omissione di ogni dato favorevole alla Amministrazione stessa sono rimasti oscuri.

Tuttavia al di là del caso singolo,possono essere segnalati problemi gravissimi che l'inchiesta ministeriale ha aperto e che ancora non sono stati percepiti in tutta la loro gravità e che investono l'assenza stessa delle democrazia.

In occasione di un evento doloroso, che ha gettato lo sconforto ed ha precipitato nel dramma un'intera città, arriva un ministro dello Stato e invece di portare una parola di sollievo e di conforto,pronuncia l'accusa più violenta ed unilaterale che Agrigento nella sua lunga travagliata storia mai ha subito.

L'intera città è additata al mondo intero come uno scandalo vivente.

La Chicago del 1930 impallidisce e forse Sodoma e Gomorra possono essere gli unici termini storici di riferimento.
Si dà ordine di fermare i suoi cantieri, si aprono inchieste che nulla hanno da vedere con la frana, si minacciano rovine e demolizioni per le quali per trovare un paragone bisogna risalire alle invasioni puniche o arabe.
Qui non si contesta l'inchiesta, qui si contesta il tempo e il modo di condurla.
La fatta l'inchiesta, l'accusato non è sentito, non è posto nemmeno in condizione di difendersi. La stampa è informata, al Parlamento si discute, si discute all'Assemblea regionale, ma all'accusato non viene offerta la possibilità alcuna di potere interloquire.
La relazione non è una relazione di inchiesta.
Ma l'accusa di una parte civile in cui non solo viene esclusa qualsiasi argomento della difesa, ma vengono sfalsati gli stessi dati obbiettivi come ad es. l'azione degli amministratori a proposito della imposizione dei vincoli.
Democrazia è innanzitutto diritto di difesa. Un ladro di pochi chilogrammi di pere ha diritto a tre gradi di giudizio e a tutte le garanzie del contraddittorio.
Un'intera città, gloriosissima, viene infangata, gente che si è sacrificata, che in altri campi è apprezzata e si è affermata, della cui onestà nessuno ha mai dubitato, è stata additata come immagine vigente di ogni sorta di intrallazzi e di maneggi.
E non le è stata data la possibilità di difendersi quando la campagna scandalistica divampava.
Un primo problema che è stato posto, pertanto, riguarda il diritto, effettivo, di difesa e non quello platonico dato con le odierne contestazioni, quando già il Parlamento si è pronunziato, il Consiglio dei Ministri ha adottato le sue decisioni ed alla Pubblica opinione è stato

fatto dare il segnale del pollice verso.

SECONDO PROBLEMA

Dove comincia e dove finisce l'autonomia degli Enti locali? O meglio,che cosa si intende o si vuole intendere per autonomia?

Quando anche dal lato estetico si muovono accuse,e non quali ogni cittadino libero può formulare,ma col piglio del visto sottufficiale di fronte allareclutа,quando vie ne sottratta agli Enti localiogni possibilità di interpre tare le disposizioni dei propri regolamenti,quando si danno,senza nemmeno più salvare la forma,gli ordini più categorici,è da ritenere che l'autonomia si è ridottaa una vuota parola,buona soltanto per essere inserita nei programmi politici.

TERZO PROBLEMA

L'Ente locale Siciliano a chi deve guardare?

Allo Stato o alla Regione,quando questa è competente?

Solo gli inintelligenti o gli opportunisti possono plau dire alla indifferenza dei mezzi impiegati,quando il fi ne che si voglia raggiungere si dice buono.

Ma dello stato di diritto,che si vuole edificare,la ripar tizione delle competenze è un pilastro fondamentale.

A tanti conflitti di competenza,che emergono dalla relazio ne,un altro,meno appariscente,ma più grave,che investe in profondità i detti rapporti,se ne aggiunge.

Allorchè in maniera repentina e drastica,con conclamati intenti punitivi,vengono trasferiti i funzionari statali di cui si avvale la Regione,senza che questa sia almeno informata,è evidente che la Regione stessa è rimasta de finitivamente esautorata,perchè nessun funzionario pre sterà ossequio alle istruzioni dalla stessa impartite, senza prima avere riferito al suo Ministro ed averne ri portato il beneplacito.

QUARTO PROBLEMA

Rapporti tra Cittadini e Pubblica Amministrazione.

Nnkk

Nell'intento di colpire chi ha speculato, si suggerisce la formazione di atti amministrativi che mettano gli acquirenti degli edifici che si assumono non conformi al regolamento in condizioni di perdere ogni beneficio fiscale.

Sostanzialmente non si colpisce lo speculatore, assolutamente non in grado di risarcire i terzi danneggiati, ma si colpiscono i terzi di buona fede assolutamente estranei alla speculazione.

Ora, a parte ogni questione di giustizia, peraltro di per se decisiva, un problema più vasto si è aperto: quello della fiducia nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

I cittadini hanno acquistato fidando nei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione. Se dopo qualche anno si dice che tutto è stato sbagliato e non vale, come potrà il cittadino, in avvenire, mantenere rapporti con la P.A. e i suoi concessionari, allorchè dopo qualche anno qualsiasi Ministro potrà smentire l'operato del suo predecessore?

QUINTO PROBLEMA

Sulla base dei principi e delle interpretazioni sopra esposte, si è formata la costante prassi dell'Amministrazione.

Nella relazione Martuscelli, senza tenere conto di ciò, si è chiesta senz'altro l'adozione di provvedimenti disciplinari per i funzionari e gli impiegati di qualsiasi grado che comunque abbiano partecipato alla istruzione e al perfezionamento delle pratiche incriminate.

Ora, in avvenire, entro quali limiti, allorquando si tratta di interpretazione di norme dubbie, il dipendente potrà con serenità seguire le direttive impartitegli, a cui peraltro, per il vincolo di dipendenza gerarchica, egli è tenuto a prestare ossequio? E come egli potrà azzardarsi a manifestare una sua convinzione o a fornire un suggerimento alla Amministrazione?

-37-

Evidentemente qui non si parla delle ipotesi in cui sieno attribuibili illeciti od irregolarità che, prescindendo dalla normale prestazione burocratica, configurino reati, per i quali opportunità vorrebbe che si attendesse il giudizio del Magistrato, o veriee propri illeciti amministrativi.
Il problema investe il normale funzionamento e di esso non ci è tenuto alcun conto. (10)

(10) L'incompletezza della pagina risale al documento originale, trasmesso alla Commissione in copia fotostatica. (N.d.r.)

Questa Amministrazione, se pur dimissionaria, essendo in carica, ha ritenuto e riterrà doveroso recare il suo contributo e quindi porre, per avviarli alla soluzione i problemi che un fatto assolutamente nuovo nella vita nazionale, per la virulenza degli attacchi e per la maniera di procedere ha posto.

Signori Consiglieri!

Nell'ultima parte della relazione sono elencati alcuni rimedi e sono chiesti alcuni adempimenti.

Al lume della superiore esposizione, questa Amministrazione sente di respingere gli addebiti mossi.

Essa già da tempo, avendo avvertito la delicatezza di alcune situazioni, aveva deciso di dare una nuova disciplina organica.

Anzicchè procedere a modifiche regolamentari, essa ha ritenuto di risolvere radicalmente il problema mediante l'elaborazione di un nuovo piano di fabbricazione da allegarsi al piano delle aree.

Tale programma, come sopradetto, è stato già approvato dal Consiglio Comunale ed in esso sono contenuti molti dei suggerimenti oggi avanzati nella relazione.

Degli errori possono essere anche stati commessi.

Questa Amministrazione, non contendosi investita da particolari grazia Divina e non ritenendosi depositaria della verità assoluta, non nega, in una materia delicata e dubbia, a differenza di chi attinge la Verità del potere, tale possibilità.

La l'aver potuto commettere degli errori non legittima una applicazione indiscriminata di una novella legge del taglione.

I responsabili è giusto che paghino e la Magistratura è stata già investita degli opportuni accertamenti.

Ma dietro ogni responsabile c'è un edificio che è patrimonio economico di tutta la Città e della Nazione, che è somma di lavoro e di risparmio.

Ma non basta. In ogni appartamento di ogni edificio c'è una famiglia che trepida,che ha fticato anni e anni per acquistare la sua casa,che vive in ansia nel timore di vedersela abbattere che,pur essendo acquirente di buona fede,si vede esposta ai rischi di perdere i benefici fiscali e di pagare quel che non possiede; in ogni cantiere fermo ci sono i risparmi dei promittenti acquirenti,vi sono le attese dei lavoratori disoccupati; attorno al fermo dell'unica industria cittadini c'è la stasi dell'intera città. Vie deserte, negozi vuoti ed un lontanissimo Natale di fame. I più grandi politici e legislatori del mondo lasciarono un motto che esprime la loro profonda saggezza: "Summum ius summa iniuria".

Che Dio non voglia che ad una calamità naturale,che si è dimostrata pietosa,si contrapponga una attività di Governo che faccia crollare ciò che la frana ha rispettato.

Signori Consiglieri, in questo momento tanto angoscioso per Agrigento noi, sia nel quotidiano lavoro che nell'ansito della difesa dei fondamentali interessi cittadini,siamo stati soli,drammaticamente soli.

Che la opposizione faccia il suo dovere,che l'operato della Amministrazione sia denudato e squarciato, ma accogliete questo appello che si rivolge a tutti,di qualunque corrente e di qualunque partito.

Che siamo tutti uniti perchè Agrigento non perisca e non soffra più oltre.

COMUNE DI AGRIGENTO

Data di arrivo 6 NOV 1967 485 2
Prot. D Tit.
N. 1713

Prot. n. 49715 Rip.n. S. G. Sez. _____

Agrigento, 25/10/1967

Risp. a nota n. _____ del _____

OGGETTO: Controdeduzioni ai rilievi ispettivi mossi dall'Assessore Reg/le Enti Locali. Ispezione Mignosi-Di Cara.

- -

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Comitato Enti Locali -Senato della Repubblica

R O M A

In riferimento alle istruzioni ricevuta rimetto copia delle controdeduzioni segnate in oggetto.- (11)

IL SEGRETARIO GENERALE

(11) Le controdeduzioni citate nel testo sono pubblicate alle pagg. 1440-1498. (N.d.r.)

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI RILIEVI ISPETTIVI MOSSI DALL'ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI - con nota 28·12·66 DIV. 5ª. prot. n° 27356 (12)

---

portate a conoscenza dei Sigg. Consiglieri Comunali nella Seduta del 10 - 2 - 1967

(12) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

C O N T R O D E D U Z I O N I

dell'Amministrazione Comunale di Agrigento per i rilievi nel settore edilizio fatti dall'Assessore Enti Locali.

- - - - -

Con nota del 28 dicembre 1966, Div. V^/A.C.- prot.n.27356 (13) l'Assessore agli Enti Locali della Regione Siciliana, facendo seguito alla assessoriale n.22223 del 27 ottobre (14) 1966,ad integrazione dei precedenti rilievi, ha mosso le contestazioni, sia di carattere generale che di natura particolare, ivi contenute.

Avverso tali contestazioni questa Amministrazione, riservandosi comunque ogni più ampia deduzione in ordine al periodo anteriore, ritiene di portare a conoscenza del Consiglio le controdeduzioni agli addebiti mossi dall'Assessore agli Enti Locali e che qui di seguito vengono trascritte.

In linea di massima l'Amministrazione si riporta anche, per la parte generale, agli argomenti già portati a conoscenza del Consiglio nella seduta del 9 dicembre 196[illegible] (15) dalla Amministrazione che l'ha immediatamente preceduta, e comunque,anche per completezza,e per comodità di consultazione allega copia della precedente relazione che viene così a fare parte integrante della presente.

- - - - -

PARTE GENERALE

I) PIANO DI RICOSTRUZIONE

Il detto piano,per tutte le vicissitudini subite,poteva considerarsi accantonato. Esso è stato ripreso dall'Amministrazione che ha preceduto l'attuale,ed è stato affidato all'Ufficio Tecnico per uno studio di aggiornamento, e ciò al fine di porre al Comune in condizione di trovarsi pronto in vista di nuove provvidenze legislative.

L'attuale Amministrazione proseguirà l'opera già intrapresa,evidentemente con le necessarie modifiche e adattamenti in vista di tutto quanto si è verificato dopo la frana del 19 luglio 1966.

Tutto il resto è superato ormai dagli eventi.

---

(13) (14) Le note, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presene documento. (N.d.r.)

(15) La correzione apportata a penna — e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo — risalgono al documento originale. (N.d.r.)

-II-

PIANO REGOLATORE GENERALE

L'Amministrazione che ha preceduto la presente,non appena insediatasi,ha avuto tra i suoi fondamentali obiettivi la formazione del piano regolatore generale,del piano delle aree di cui alla legge n.167 del 1962 e del programma di fabbricazione.

La stessa Amministrazione aveva portato alla approvazione del Consiglio Comunale,prima ancora dell'evento franoso del 19 luglio 1966,il piano delle aree.

Per quanto riguarda il piano regolatore la precedente Amministrazione,che non aveva mancato di reiterare solleciti e pressioni,in data 7 luglio 1966,aveva ricevuto assicurazione,ed anzi formale impegno,che il piano medesimo sarebbe stato consegnato entro il mese di ottobre 1966.

Evidentemente a seguito della frana tale termine si deve considerare superato in quanto la Commissione Tecnica Ministeriale ha impegnato il prof.Calandra e lo Arch. Bonafede a compiere degli studi particolareggiati per la scelta delle aree di insediamento.

In effetti i detti tecnici hanno trasmesso al Comune una bozza del piano per l'opportuno esame,e questa Amministrazione provvederà con la massima sollecitudine,sempre anche tenuto conto degli eventi franosi che impongono il riesame del piano medesimo.

In detto piano inoltre si dovrà considerare quali saranno le zonedel nuovo insediamento dello sviluppo urbanistico di Agrigento.

Al fine di accelerare i'tempi,e sempre compatibilmente con quello che sarà il quadro generale delle nuove direttrici di espansione edilizia dell'abitato di Agrigento, questa Amministrazione cercherà,nei limiti delle sue possibilità,di fare uno stralcio del piano regolatore,il tutto in piena intesa e coordinamento con gli altri enti che in atto svolgono indagini ed esami sulla natura geologica delle zone tenute presenti.

-III-

Tutto il resto appartiene al passato e questa Amministrazione non hanulla da dire,se non portare a conoscenza del Consiglio che la Commissionedi cui si parla nei rilievi, pur essendo stata a suo tempo nominata,non ha mai funzionato e nessuna somma risulta spesa al riguardo.

III) REGOLAMENTO EDILIZIO E PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Questa Amministrazione prende buona nota di quelli che sono i rilievi,i suggerimenti,o le necessità prospettate,ma deve fare rilevare che anche tutto questo appartiene al passato,e che si ha la precisa impressione che tutte le contestazioni mosse riguardano più l'iter burocratico, a suo tempo seguito nella compilazione e nella approvazione da parte degli enti tutori e di controllo,che effettivi addebiti tardivamente denunziati.

Questa Amministrazione,e sempre nei limiti delle sue possibilità,sta cercando di rivedere il regolamento edilizio e il programma di fabbricazione per eliminare eventuali contrasti,argomenti che hanno dato adito a dubbi interpretrativi e conseguentemente a rilievi ispettivi,e farà di tutto per fare procedere sollecitamente alla rielaborazione del regolamento,anche con la esperienza del recente passato e tenuti presenti i suggerimenti dell'Assessorato.

Comunque ritiene che tali rilievi,seppur apparentemente diretti contro il Comune di Agrigento,in realtà sembra che si siano voluti rivolgere contro l'Organo Regionale Competente,che tali addebiti ha mai mosso,nè in sedeà di esame preventivo,nè in sede di applicazione del regolamento,specie per quanto riguarda la interpretazione dell'ultimo comma dell'art.39 o di altri articoli.

Per quanto attiene eventuali altri argomenti al riguardo si rimanda a quanto detto nell'apposito capitolo delle contro deduzioni alla relazione del Dott. Martuscelli. (16)

IV) PIANO DELLE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Legge n.167 del 18.4.1962)

I rilievi mossi su tale argomento, o sono superati dagli

(16) Cfr. pagg. 1400-1438. (N.d.r.)

eventi o non potevano essere presi in esame in quanto il vincolo paesistico, già dichiarato nullo, è stato approvato con decreto n. 807 del 6 agosto 1966 pubblicato nella Gazzetta Regionale n. 39 del 13 agosto 1966 e cioè dopo che l'Amministrazione, che ha preceduto l'attuale, sin dal 7 luglio 1966 aveva approvato il piano delle aree per l'edilizia economica e popolare. A seguito della frana anche tale piano, che comunque non aveva ancora ottenuto le prescritte approvazioni, non potrà più considerarsi attuale, sia per leconseguenze immediate degli effetti della frana su alcune zone di Agrigento, incluse nel programma delle aree, sia per le nuove direttrici di sviluppo edilizio di Agrigento che si stanno individuando.

Questa Amministrazione, non appena sarà ultimata la definizione delle nuove aree, riprenderà in concreto esame il detto piano e lo accellererà al massimo, ma ritiene che in questo momento null'altro potrà fare se prima non si sarà pronunziata la apposita Commissione Tecnica Ministeriale, anche in ordinealle condizioni geologiche per assicurare la sicura stabilità ai futuri nuclei di espansione.

V) TUTELA BB.NN. E PIANO PAESISTICO

La precedente Amministrazione ha ampiamente chiarito nelle controdeduzioni avverso i rilievi mossi dalla Commissione presieduta dal dott. Martuscelli gli addebiti mossi su tale punto, ove è statoposto in rilievo anche la responsabile sensibilità della Amministrazione precedente a chiedere la imposizione del vincolo. (17)

Le dette deduzioni sono fatte proprie e si rimanda ad esse.

VI) COMMISSIONE EDILIZIA

Anche su tale punto i rilievi riguardano situazioni preesistenti o superate.

(17) Cfr. pagg. 1400-1438. (N.d.r.)

-V-

In ordine ai rilievi si precisa:

a) Questa Amministrazione si è subito posto il problema del rinnovamento della Commissione Edilizia, edha in corso la nomina dei nuovi componenti con i criteri di cui all'art.14 del R.E.

b) Per quanto riguarda invece le irritualità denunziate, e che a parere dell'Assessore, potrebbero far pervenire ad un eventuale annullamento di ufficio delle varie licenze, questa Amministrazione, sulla scorta di quello che è l'insegnamento del Consiglio di Stato, ritiene che alla distanza di tanti anni, e posto che nessuno specifico rilievo è stato mosso, non sia il caso di andare a turbare situazioni già consolidate.

Comunque si ripromette di esaminare i singoli casi, facendo sin da ora presente che la stessa Commissione di Inchiesta Ministeriale ha concluso perchè in questi casi non si proceda con criteri distruttivi di un rilevante patrimonio edilizio.

c) I rilievi riguardano un passato ormai superato.

d) Come detto prima, questa Amministrazione tra l'alternativa di procedere all'annullamento di licenze per i casi già consolidati e la regolarizzazione di esse, in linea di massima, e sempre con le dovute riserve per i particolari casi, propende per la regolarizzazione.

E questa Amministrazione non ha alcuna responsabilità se una commissione nominata nel settembre 1961 è tuttora in carica. Come già fatto presente ce ne sta curando il rinnovo.

e) L'attuale Amministrazione prende atto del rilievo e assicura che sarà curato l'esatto adempimento.

- - - - -

Le superiori controdeduzioni necessariamente sono limitate, scheletriche e forse incomplete, ma l'Assessorato agli Enti Locali dovrà pure tenere presente il breve tempo assegnato ed i gravissimi problemi che amministrativamente conseguono da tutti i rilievi mossi, rilievi che

hanno senza dubbio dei fondamenti in alcuni casi, ma in altri sono ritenuti da questa Amministrazione errati o riportati alterando i dati di fatto. Inoltre non si potrà prescindere dalle compilazioni che sono sorte presso il Comune di Agrigento,con il susseguirsi di inchieste ministeriali,assessoriali,edi natura amministrativa e di natura tecnica, sequestro di fascicoli da parte dell'Autorità Giudiziaria, mancanza di duplicati degli atti dei singoli fascicoli,esistenza in atto di varii giudizi in materia civile,ed amministrativa e numerose denunzie per le varie violazioni riscontrate.
Lo stesso Assessore dovrà anche rendersi conto dei dubbi interpretrativi cui l'Amministrazione è andata incontro, dubbi interpretrativi che comunque sono stati avallati e dai pareri della Commissione per la Protezione delle Bellezze Panoramiche,e dai nulla osta del Soprintendente ai Monumenti,e dalle sentenze ormai note della Magistratura locale che ha dichiarato la illegittimità di tali vincoli,anche se per motivi di forma, mettendo in condizione le amministrazioni precedenti di non potere insistere su una linea di condotta che avrebbe portato all'annullamento dei singoli provvedimenti amministrativi,con conseguente condanna alle spese e possibilità di risarcimento di danni.così come si è verificato in numerosi casi.
Prima di formulare le conclusioni questa Amministrazione farà seguire alla parte generale la parte speciale delle controdeduzioni in cui saranno messi in evidenza i singoli casi,e per ognuno di essi il riconoscimento della esattezza dei rilievi,questi sono veri,o la esistenza di affermazioni false che il Magistrato opportunamente investito,potrà valutare e trarne le dovute conseguenze (per esempio vedi i casi di cui alle licenze di: Sutera Sardo Giuseppe,pag.7; Cupani Calogero,pag.18; Bono Giuseppe ed altri,pag.37; Arg[illegible] Giuseppa e Russo

Giuseppe, pag. 23 dei rilievi ecc.). A tal fine, la presente verrà trasmessa in copia all'Autorità Giudiziaria per le opportune valutazioni e i provvedimenti di competenza anche in ordine alle false affermazioni, e ciò nella ambito di indagini che la Magistratura sta svolgendo a seguito della trasmissione ad essa sia dei risultati della Commissione Ministeriale, sia dei rilievi e degli addebiti mossi dagli Ispettori Regionali, efatti propri dall'Assessorato Enti Locali.

Anche per quanto riguarda la interpretazione delle norme sulla larghezza minima e massima del fronte degli edifici gli ispettori si contraddicono, come è facile constatare dai rilievi in ordine a edifici contigui, il cui fronte totale supera il massimo consentito, o di comparti di edifici che, pur essendo contigui ad altri edifici, e quindi entro i limiti previsti dal regolamento, vengono ritenuti costruiti in violazione del regolamento edilizio, perchè riguardato a solo il detto comparto non raggiungerebbe la distanza minima (per esempio pratica Navarra, pag. 46 dei rilievi mossi).

In ordine alla interpretazione dell'art. 39, ultimo comma, del regolamento edilizio, in aggiunta ai concetti di carattere generale, si fa rilevare la circostanza di cui al riconoscimento fatto dall'Assessore a piè del foglio 113, e conseguente allo scambio di lettere per quanto attiene l'interpretazione dellacompetenza a consentire la dergga prevista dal citato ultimo comma art. 39.

L'Assessorato Regionale Sviluppo Economico dellaRegione, che avevaavocato a sè tale competenza, nulla più ha eccepito a quanto forma oggetto della nota del 13 settembre 1965 n. 27237 del Sindaco pro tempore che affermava il principio della propria competenza al riguardo: il che sta a dimostrare il pieno riconoscimento su tale argomento. E peraltro è da osservare che nessuna censura è stata mossa al riguardo dall'Ispettore Mignosi, il quale ha trovato da ridire che l'amministrazione si sarebbe riserva-

un amplissimo potere di deroga (foglio 7, cap.4).
Per quanto riguarda il rilievo relativo alla mancata acquisizione agli atti del nulla osta dei Vigili del Fuoco per i progetti aventi un'altezza inferiore ai m.24, questa Amministrazione deve rilevare la non conoscenza da parte degli Ispettori che hanno mosso il rilievo, delle disposizioni emanate dal Ministero dello Interno, Direzione Generale dei Servizi antincendi, divisione Isp.Tec.e c. - Sez.Prev.del 5 febbraio 1960, avente il n.2552/4122 di protocollo, circolare n.4, ed all'oggetto: esame di progetti per edifici di altezza inferiore ai m.24, con cui si prescrive che "i "progetti di edifici civili aventi altezza in gronda "inferiore ai m.24 NON DEVONO essere sottoposti allo "esame dei Comandi dei corpi Vigili del Fuoco."
Per quanto attiene gli edifici ricadenti fuori del programma di fabbricazione, o nelle frazioni, si richiamano gli argomenti già segnalati con le controdeduzioni avverso gli addebiti della Commissione Ministeriale, e si aggiunge, a conforto e conferma, che allorchè il Ministero dei Lavori Pubblici ha disposto l'insediamento delle nuove case popolari prefabbricati dovevano essere ubicate nella frazione di Villaseta, con apposito comunicato, ha reso noto che: "Per quanto ri- "guarda il rilievo relativo alla inosservanza delle co "struzioni eseguite alle norme del regolamento edilizio, "si precisa che nella zona di Villaseta in atto vigono "le norme del piano di zona -(e non del regolamen "to, rileva questa Amministrazione)- adottato dal Comune "di Agrigento con deliberazione n.6 del 7.7.1966, con le "quali gli edifici realizzati non contrastano". (17-*bis*)
Da ciò si evince chiaramente che anche il Ministero dei Lavori Pubblici, pur nella situazione creatasi ad Agrigento, concorda con la interpretazione data dal Comune e che peraltro è quella medesima della costante giurisprudenza del consiglio di stato.

\- - - - -

(17-*bis*) Cfr. pagg. 1421 e segg. (N.d.r.)

-IX-

CONCLUSIONI

Questa Amministrazione ritiene d avere esaurientemente dedotto e di aere chiarito gli argomenti in ontrario, xx là dove effettivamente non possono essere accettati gli addebiti mossi. Sarà comunque cura di questa Amministrazione procedere nel massimo rspetto delle leggi e dei regolamenti. Per quanto attiene casi particolari essi saranno esaminati con massima oculatezza e saranno adottati i provvedimenti del caso, mano mano che si presenteranno all'esame.

Nella diuturna applicazione di tali norme questa Amministrazione si adeguerà a quelle che sono le decisioni del Consiglio di Stato o le direttive degli Organi di Controllo e di tutela.

Rileva in ultimo che, malgrado gli addebiti mossi, che è la stessa Commissione Ministeriale di indagine amministrativa ha concluso che un estremo dei poteri contemplati rischierebbe di venire in conflitto con altre esigenze pubbliche, e ciò perchè gli edifici da demolire rappresentano una notevole percentuale del numero dei vani disponibili in Agrigento, e perchè in definitiva tali sanzioni non colpirebbero i trasgressori, ma gli acquirenti inconsapevoli.

La stessa Commissione ha quindi fatto presente la possibilità di adottare provvedimenti di così grave portata solo in casi del tutto ecoezionali.

Per quanto attiene i criteri interpretativi dati alle varie norme del regolamento, questa Amministrazione rileva che la precedente prassi comunque si è formata sulla base dei principi e delle interpretazioni sopra esposti.

Conseguentemente, nel presupposto di una buonafede conseguente ad un potere discrezionale, questa Amministrazione non può aderire, sic et simpliciter, alla adozione di provvedimenti disciplinari per i funzionari

e gli impiegati di qualsiasi grado che comunque abbiano partecipato alla istruzione e al perfezionamento delle pratiche incriminate.

Ciò in considerazione del fatto che,anche per l'avvenire,ed allorquando si tratta di interpretrazione di norme dubbie,entro quali limiti il dipendente potrà, con serenità,seguire le direttive impartitegli, a cui peraltro,per il vincolo di dipendenza gerarchica egli è tenuto a prestare ossequio?

Evidentemente questaAmministrazione non intende parlare della ipotesi in cui siano attribuibili illeciti od irregolarità che,prescindendo dalla normale prestazione burocratica,configurino reati,per i quali opportunità vorrebbe che si attendesse il giudizio del Magistrato,o veri e propri illeciti amministrativi,perseguibili in opportuna sede.

Infatti il problema investe il normale funzionamento di un ente autonomo,e di esso sembra che non se ne sia tenuto alcun conto.

E per dimostrare che questa Amministrazione non intende sfuggire alle indagini del Magistrato,ritiene di dovere trasmettere copia della presente alla Magistratura ordinaria perchè ne tenga opportuno conto in sede dell'indagine che si sta svolgendo.

- - - - - -

PARTE SPECIALE

= = = =

PRATICA N. 1328 - MICCICHE' FRANCO
Licenza n.736 del 19/7/1966

1) L'Ufficiale Sanitario in calce al verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico in data 11/3/1965 haconfermato il parere dell'ing.Capo senza aggiungervi altra condizione.
2) Il piano che prevede l'altezza di m.3,50 è un piano seminterrato e non piano terra.
3) L'Ufficio tecnico nel verbale di sopralluogo in data 9/3/1965 ha rilevato che la costruzionei insiste nella 2^ zona semintensiva e pertanto tale addebito è del tutto infondato.
4) I sei piani autorizzati non superano l'altezza prevista dall'art.86 in tale zona.

- - - -

PRATICA N.1862 - BORSELLINO DAINA E CRIMINISI
Licenza n.735 del 18/7/1966

1) L'Ufficiale Sanitario ha espresso nei pareri del 2/4/1966 e del 4/5/1966 il proprio nulla osta dal punto di vista igienico sanitario. Pertanto con tali pareri, anche se dati dopo quello della Commissione edilizia, sostanzialmente nulla viene a violarsi.

- - - -

PRATICA N.1660 - ALAIMO CONCETTA IN AMODIO
Licenza n.734 del 18/7/1966

1) La licenza è stata sospesa a seguito dell'evento franoso.
2) Il parere dell'ing.Capo nonè è stato effettivamente trascritto nel verbale della C.E.

3 e 4) Il provvedimento del rilascio della licenza è stato adottato conformemente al parere espresso dalla C.E. che consentiva la sopraelevazione per armonizzare architettonicamente l'edificio e per motivi di equità.

5 e 6) Per la sopraelevazione non si è mai chiesta l'idoneità dell'area, da parte del Genio Civile, nè la dichiarazione dell'imposta ai fini dell'incremento.

PRATICA N.12 (del 1960) - ROMANO FILIPPO
Licenza n.727 del 16/7/1966

Sopraelevazione fabbricato Via Esseneto.

1) a- La C.E. ha espresso il proprip parere nella seduta del 26/8/1960.

   b- L'idoneità dell'area è stata rilasciata dall'ufficio del Genio Civile con nota n.10398 del 10 agosto 1960.

   c- Parte della pratica trovasi ancora al Consiglio di Giustizia Amministrativa pertanto non può affermarsi se gli altri documenti citati al punto uno manchino o meno.

2) I diritti dovuti all'Amm.ne si sono calcolati erroneamente per la sola sopraelevazione, mentre la cauzione è stata calcolata per n.29 vani essendosi conteggiati i vani in ampliamento.

- - - - -

PRATICA N. 1481 - CASTRO VINCENZO PER CASTRO CALOGERO
Costruzione fabbricato in via Dante
Licenza n.726 del 5/7/1966.

1) Per quanto si riferisce agli sporti non si tratta di sbalzi ma bensì di corpi in aggetto che la C.E. ha ritenuto opportuno farli iniziare dal 2 piano- Mentre per quanto si riferisce il contrasto tra il verbale di sopraluogo dell'ufficio tecnico in data 26/5/1965 e la istanza presentata dal proprietario e del progettista in data 29/8/1964, si fa rilevare che sono esatte tutte e due le dichiarazioni. Infatti il 29/8/1964 non esisteva il fabbricato limitrofo Suriano che è stato autorizzato con licenza 25/II/1964 n.401, mentre in data 26/6/1965 (data del verbale di sopraluogo) il fabbricato Suriano era in corso di costruzione.

2) Il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso dopo quello della C.E., non fa altro che confermare quanto già detto dallo stesso Ufficiale Sanitario in sede di C.E.

- - - - -

PRATICA N. - SANFILIPPO FRANCESCA (18)
Demolizione e ricostruzione di un edificio in viaImera.
Licenza n. 725 del 2/7/1966 -

1 e 2) Il parere contrario dell'ing.Capo non è stato trascritto nel verbale della C.E.

- - - - -

PRATICA N. 1940 - MONTANA LAMPO CARMELA
Fabbricato in Via Dietro S.Giacomo
Licenza n.722 del 16/6/1966

1) I metri 26,50 sono stati autorizzati a seguito della determinazione della C.E. relativa al divario esistente nella tabella di tipizzazione tra il numero dei piani e l'altezza massima consentita.
2) Nessuna violazione dell'art.43 in quanto il fabbricato dal lato est prospetta su via pubblica.
3) I vani non risultano 99 ma 82 pertanto, l'importo di lire £.410.000 è stato calcolato su 82 vani.
Errato è anche il calcolo eseguito dagli Ispettori per 99 vani in quanto l'importo sarebbe di L.495.000 e non di lire £.459.000.

- - - - -

PRATICA N. 1792 - CUMBO GIOVANNI
Costruzione fabbricato in S.Leone
Licenza n.721 del 13/6/1966

1) L'Ufficiale Sanitario ha espresso il proprio parere effettivamente dopo quello della C.E.
2) Non esiste alcun parere dell'ing. Capo in data 27/4/1966, questi ha espresso parere favorevole in data 21/4/1966 condizionato "che il seminterrato abbia la altezza non inferiore a m.3,30", tale condizione è stata posta sulla licenza di costruzione.

- - - - -

PRATICA N. 1416 - DE FRANCISCI DOMENICO
Costruzione in via Favara
Licenza n. del (19)

1) Con polizza fidejussoria del 9.4.1966 dell'Assicurazioni Generali è stato eseguito il deposito di L.900.000.

(18) (19) Così nell'originale. (N.d.r.)

2) La licenza edilizia non è stata rilasciata.

3) Il fabbricato ricade fuori del piano di fabbricazione.

- - - - -

PRATICA N. 1912 - ALBA GIUSEPPE-S.LEONE
Licenza n.718 del 30/5/1966

1) L'edificio ricade fuori dell'abitato di S.Leone - Purtut tavia il fronte di m.29 non è quello prospettante sulla via e pertanto nessuna violazione si evidenzia alle norme del R.E.

- - - -

PRATICA N. 1587 - NOCERA CARMELA
Fabbricato Giardina Gallotti
Licenza n. 717 del 28/5/1966

1) La cauzione è stata in effetti calcolata erroneamente.

- - - - -

PRATICA N.1911 - RAGUSA GIUSEPPE
Costruzione Giardina Gallotti
Licenza n.715 del 18/5/1966

1) L'Ufficiale Sanitario nei pareri espressi, succesivi a quello della C.E.,ha inteso confermare il parere della C.E.

- - - - -

PRATICA N. 1913 - ALLETTO VINCENZO POSANTI ED ALTRI
Fabbricato Piazza San Giacomo
Licenza n. 711 del 18/5/1966

1) Nessuna violazione alla procedura di deroga in quanto la licenza è stata rilasciata a norma dell'ultimo comma del l'art. 39 R.E.

2) L'Ufficiale Sanitario con il parere del 25/4/1966 ha ribadito quello espresso in sede di C.E.

- - - - -

PRATICA N. 1664/1871 - D'ACQUA GAETANO
Fabbricato Via Dante
Licenza n.600 del 17/11/1966 - pratica 1664

1) Non esiste relazione tecnica.

2) L'Ing.Capo ha espresso parere favorevole in quanto ha ritenuto che il progetto, a norma del penultimo comma art.

non
44) prevedeva alcuna violazione di detto articolo.

Licenza n. 710 del 16/5/1966 pratica n.1871

1) Trattasi di progetto di sopraelevazione in zona non soggetta al vincolo panoramico. Una volta nominato dalla Prefettura l'ispettore dei c.a.,trattandosi dello stesso fabbricato,non occorre altra nomina.
2) L'ufficiale sanitario il 18/1/1966 si è riservato di esprimere il parere in sede di C.E.
3) Dal verbale di sopralluogo dell'1/4/1966 non risulta nessun parere contraddittorio tra il verbalizzante e l'ing.Capo.
4) L'edificio è stato autorizzato fino a ml.26,50.

- - - - -

PRATICA N. 1331/1890 - SUTERA SARDO GIUSEPPE
Costruzione in Via F/sco Crispi
Licenza n. 528 del 21/6/1965
" " 709 del 13/5/1966

1) Risulta in data 14/12/1965 un parere dell'Ufficiale Sanitario.
2) Il progetto presentato alla Soprintendenza effettivamente prevedeva il piano terra e 5 elevazioni, mentre quello presentato al Comune prevedeva 6 elevazioni. La licenza però è stata rilasciata con la eliminazione dell'ultimo piano-licenza n.528 del 21/6/1965.
3) Non è affatto vero che per il progetto di cui alla licenza n.709 manchi il nulla osta dellaSoprintendenza.
Infatti con nota n.750 del 23/4/1966 la Soprintendenza rimetteva il nulla osta di un progetto che prevedeva a valle n.10 piani,a monte n.6 piani e la licenza è stata rilasciata con la eliminazione dell'ultimo piano,quindi un piano in meno di quello approvato dalla Soprintendenza.
4) I piani ricavati dai lavori di sbancamento sono stati autorizzati.
5) Il fabbricato della via F/sco Crispi non supera l'altezza prevista dal regolamento edilizio (2^semintensiva). Per la parte a valle è stata applicata la media e per il completamento del piano che, a valle e monte, è a scalare si

sono autorizzati effettivamente mt.2,35 in più.

- - - - -

PRATICA N. 1915 - GENTILE FRANCESCO
Costruzione in G.Gallotti
Licenza n.708 del 9/5/1966

1) Il Regolamento edilizio non prevede alcuna norma per le frazioni.

2) Prescindendo dal fatto che la licenza edilizia può essere anche rilasciata a persona non proprietaria del terreno,nella pratica in questione risulta da una dichiarazione sottoscritta dal Gentile Francesco che il terreno gli è stato ceduto in uso dalla suocera con scrittura privata in data 14/3/1966.

- - - - -

PRATICA N. 1956/1487 - INGLIMA PIETRO E FILIPPAZZO
GERLANDA - Costruzione piano terra diruto in San Leone.
Licenza n. 702 del 3/5/1966
" " 342 " 19/10/1964

1) Licenza n.342 del 19/10/1964
a)b)c). La licenza concessa per la rimessa a nuovo(demolizione e ricostruzione di un vecchio immobile) di magazzini per deposito,è stata rilasciata pur considerando la deficienza dell'area disponibile a norma regolamentare,tenuto conto che con la opera progettata s'intendeva ripristinare un diruto fabbricato lasciandolo allo stesso uso cui era destinato e non certo a villino. Ciò trova riscontro e conferma che nel parere dell'ing.Capo si è tenuto conto della ricostruzione dell'immobile.

2) Non veritiera la relazione tecnica:
Perchè si annota una superficie di mq.180 anzicchè di n.144 come risulta da un atto pubblico acquisito dallo ufficio?
Ma il geom.accertatore si è riferito alla dichiarazione integrativa "modulo" in data 11/9/1964 nella quale viene indicata una superficie di lotto di mq.180 ed una superficie coperta di mq.144. Inoltre "perchè trae una conclusione che il progetto non contrasta con il R.E.".

Tale conclusione seppur non conseguita ad un "corretto raffronto tra i dati di fatto accertati e le norme del R.E." lascia supporre, è ovvio, che il tecnico intese riferirsi ai dati esistenti che non avrebbero variata la situazione di fatto con l'opera che si intendeva realizzare.

- Licenza 702.

1) a) La licenza 19/10/1964 n.342 scadente il 19/10/1965 risulta rinnovata per un altro anno con scadenzaquindi il 19/10/1966 ciò risulta dalla determinazione del Sindaco Ginex annotata a margine della predetta licenza; econfermato nell'atto di voltura 21/3/66 nelle cui premesse è indicata la nuova scadenza del 19/10/1966.
Conseguentemente, all'atto della voltura della intestazione della ditta (da Filippazzo a Inglima) in data 21/3/1966, la licenza è da ritenersi ancora valida a tutti gli effetti.
b) nessun iter prevede il R.E. in materia di voltura delle ditte per le licenze. Per la pratica in esame è stato seguito il sistema usato per altre pratiche similari.

2) Pur dichiarandosi la non esecuzione in opere in c.a., la ditta, successivamente ha ~~accertato~~ chiesto di realizzare l'opera in in c.a. ed ha, conseguentemente, richiesta alla Prefettura come per legge, la nomina dell'Ispettore. Con lettera n. 09037/2439 del 10/5/1966 la Prefettura ha fatto sapere di avere nominato l'ing.Fucà Giuseppe.

3) Il parere favorevole dell'ing.Capo è stato dato in riferimento a casi similari. La copia dell'atto di proprietà risulta acquisita agli atti del fascicolo e lo era in data 26/4/66 all'epoca in cui il Tecnico geom.Alaimo compilava il verbale sopralluogo (di fatti annotava gli estremi del l'atto stesso nella colonna "distanza dai confini" del "modulo di relazione di sopralluogo").

- - - - -

PRATICA N. 1949 - MACALUSO ELENA
Costruzione di un villino in S.Leone
Licenza n.701 del 3/5/1966

1) La superficie coperta di mq. 166 è inferiore ad 1/3 della

intera superficie di mq.500 e rientra nei limiti previsti dalla lettera C dello art.9 del R.E.
Non si capisce l'asserzione da parte degli Ispettori che citano come superficie massima consentita mq.150 e quindi rilevano la violazione dell'art.9.

2) Come ovvio per i fabbricati che non raggiungano l'altezza di m.24,00 non occorre il preventivo nulla osta dei VV.FF.

- - - - -

PRATICA N. 1659 - CIULLA GIUSEPPE
Costruzione SS. 115
Licenza n.700 del 30/4/1966

1) Il fabbricato ricade fuori dal piano di fabbricazione e non contiene il R.E. per tali fabbricati. Pur tuttavia si può assicurare che si tratta di demolizione di una pagliera adiacente al fabbricato esistente e la ricostruzione e trasformazione con ampliamento della stessa.

- - - - -

PRATICA N. 995/1828 - CUPANI CALOGERO
Costruzione in via Dante
Licenza 345 del 19/10/1964
" 697 " 29/4/1966

Licenza 345 del 19/10/1964

1) Con verbale del 9/12/1963 l'ufficio Tecnico ha espresso il proprio parere a determinate condizioni.
L'ing.Capo in data 10/12/1963 ha espresso il parere di rinvio affinchè il progetto venisse rielaborato.
Licenza n.697 del 29.4.1966

1) L'altezza autorizzata (come rilevasi dalla licenza) è di m.26,50 e non 26,80.
Il parere della Soprintendenza non è stato chiesto, perchè la zona era stata esclusa dal vincolo panoramico.
Nell'interno dell'abitato non si è tenuto conto della superficie coperta perchè come è notorio e come in più occasioni ha affermato l'Assessorato Regionale per lo sviluppo Economico, in Agrigento il reperimento di aree lificabili e difficoltoso.

2) I balconi sporgenti ricadono in parte su proprietà privata. Considerando gli aggetti a corpi di fabbrica, tali balconi risultano inferiori a cm.80.

3) Effettivamente l'ufficiale sanitario si è pronunciato in sede di C.E.

4) Esiste la dichiarazione a norma dell'ex art.6 sottoscritta dal Direttori dei lavori e dell'ex proprietario geom.Luigi Pennica in data 22/4/1964.
Inoltre nel modulo d'ufficio allegato al progetto di variante in calce esiste la dichiarazione del direttore dei lavori e del nuovo proprietario Cupani Calogero con la quale si obbligano di osservare le norme del Regolamento Edilizio e di quello d'Igiene.

5) Dagli atti di ufficio risulta che in data 2/10/1965 al sig Cupani è stata notificata diffda per la costruzione del 6 piano senza licenza e che il relativo verbale è stato trasmesso alla P.U. in data 1/10/1965; esiste anche l'ordinanza di sospensione dei lavori eseguiti in difformità della licenza n.345 notificata all'interessato 2/10/1965 il cui verbale di sopraluogo è stato trasmesso all'ufficio di P.U. con la stessa nota di cui sopra.
Pertanto non risulta veritiera l'asserzione da parte degli Ispettori Regionali.

6) Dopo l'approvazione del progetto alla ditta le è stata inflitta un'ammenda di L.90.000. Il fatto che l'art.88 del R.E. prevede un massimo di L.80.000 come rilevato dagli Ispettori e che quindi non poteva applicarsi un'ammenda di L.90.000,lascia intendere che gli stessi Ispettori sconoscono la legge 12/7/1961 n.603 che eleva a L.400.000 l'ammenda massima ~~della ammenda~~,come rilevasi anche dalla lettera raccomandata dell'Assessorato allo sviluppo economico n.6671 del 22/9/1965.

- - - - -

PRATICA N. 1779 - SCIACCA VINCENZO
Costruzione in via Manzoni -
Licenza 694 del 28/4/1966

1) La licenza è stata rilasciata a condizioni che l'altezza non superi m.26,40, quindi entro i limiti della tolleranza determinata dalla C.E.
Il contrasto tra le due misure può così giustificarsi: metri 28,30 citati dall'ing.Capo sono stati rilevati dal progetto la cui sezione risulta errata.
I metri 26,50 rilevato dal geom.Cardella e 26,40x rilevati dal geom.Carreca possono giustificarsi,trattandosi di soli 10 cm. ed essendo l'altezza sempre entro i limiti della tolleranza, da un errore irrilevante.

- - - - - -

PRATICA 1835 - CIVILTA' SALVATORE E PULLARA GIUSEPPE
Costruzione fabbricato in via Minerva
Licenza n.692 del 23/4/1966

1) Effettivamente l'edificio,come rilevasi anche dalla relazione di sopralluogo,insiste nella zona 2^ semintensiva. Il computo dell'altezza autorizzata in m.23,60 è stata desunta dalla media dello sbancamento eseguito. La strada è larga m.4+3,60 di arretramento del fabbricato più la strada a valle dell'Ospedale civile,e pertanto nessuna violazione all'art.39 e 86 del R.E.
2) Con la licenza n.692 del 23/4/1966 è stata autorizzata la sopraelevazione del 6 piano oltre il piano terra. Il numero dei piani è maggiori di quello di cui alla tabella di tipizzazione ma la altezza dal piano naturale del terreno è entro i limiti di altezza consentita.
3) Nessuna differenza esiste tra il progetto portante il nulla osta della Soprintendenza e quello presentato al Comune tranne che quello della Soprintendenza prevedeva un piano in più,xx piano non approvato dalla detta Soprintendenza e non autorizzato dal Comune.

4) Qualunque sia la superficie del lotto,ml.1059 e ml.1290 e qualunque sia la superficie coperta mq.509 o mq.475 si è sempre entro i limiti dei 6/70 previsti dalla tabella di tipizzazione.

5) La dichiarazione ex art.6 sarà sicuramente nella pratica precedente che non può essere accertata in quanto trovasi sequestrata dalla Autorità Giudiziaria,comunque sul modulo ad integrazione della domanda di licenza esiste tale dichiarazione.

- - - - -

PRATICA N. 1580 - CARAFASSI ANGELO
Costruzione in via Lo Cicero
Licenza n.691 del 23/4/1966

1) Trattasi di ampliamento di due vani inun primo piano.

- - - - - -

PRATICA N. 1965 - VINTI GIOVANNI
costruzione in via SS.189
Licenza n.690 del 23/4/1966

1) Effettivamente la C.E. si è espressa prima dei pareri dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario;

2) La zona ricade effettivamente in quella qualificata come industriale nelle planimetrie inesistenti e,prescindendo dal fatto che nessuna norma detta in merito il R.E. per tale zona,non si capisce perchè non si possa trasformare un magazzino in abitazione ed ampliare un vano per adibirlo a pranzo e soggiorno.

3) Trattasi di lavori interni.

- - - - - -

PRATICA N. 1875 - PRESTI ANGELO - Via Gioeni
Licenza n.688 del 12/4/1966

La pratica è stata sequestrata dall'A.G.
Per il punto 2) si fa osservare che il rilievo è infondato. Infatti gli ispettori hanno rilevato che nella determinazione del rilascio della licenza è stato citato il parere della C.E. del 7/12/1965 che era contrario e senza condizioni, mentre nella determinazione si legge: "si autorizza alle condizioni della C.E. del 7/12/1965". Come è ovvio si è errato nel trascrivere la seduta della C.E.

ma si intese determinare il rilascio della licenza alle condizioni indicate dalla C.E. nella seduta del 29/12/965.

- - - - - -

PRATICA N. 1719 - ALBANO CARMELO -
Via Callicratide
Licenza n.684 del 30/3/1966

La pratica è sequestrata dall'A.G.

1) L'idoneità dell'area è data sull' [illegible] sul progetto dell'edificio.
2) La licenza è stata limitata all'altezza di m.24,00 dal piano della via Callicratide.
Si è operato con la media: Strada a monte Via Dinologo m.8x2=16.00
Strada a valle via Callicratide m.10,50x2=21.00 37,00+ +10,30 dislivello = 47,30 : 2 = m.23,65. a cui 35 cm.in più sono stati autorizzati per consentire la copertura dell'ultimo piano.

- - - - - -

PRATICA N. 1746 - DI ROSA FRANCESCO
Costruzione-S.Leone
Licenza n.682 del 24/3/1966

1) Essendo state le relazioni richiamate nel modulo d'ufficio la loro mancanza sarà dovuta a disguido.
2) Per quanto si riferisce al calcolo dei vani si è trattato sicuramente di una svista.

- - - - -

PRATICA N. 1683 - TORNABENE CALOGERO
Via Nuova Favara
Licenza n. 680 del 24/3/1966

La pratica è alla Procura.
Il fabbricato ricade fuori del piano di fabbricazione e pertanto nessuna norma detta il R.E.

- - - - - -

-13-

PRATICA N. 1586 - ANANIA GIUSEPPE
Costruzione via Imera
Licenza n.678 del 21/3/1966

1) Con la licenza n.678 del 21/3/1966 è stata autorizzata solo la costruzione del piano terra come richiesto dallo interessato con istanza del 12/1/1966.

- - - - -

PRATICA N. 1794 - ANNENSE ANTONIO - S.Leone
Licenza n.677 del 5/3/1966

1) L'Ing.Capo ha espresso parere favorevole perchè per fronte si intende quello che prospetta sulla via.
Tale fronte risulta di m.13; la profondità del fabbricato è di m.26,90.
2) La determinazione dell'arretramento di m.9,00 dal ciglio della strada, anzicchè m.16,00 è stata operata per allineare il fabbricato a quello viciniore.

- - - - - -

PRATICA N. 1711 - GELO MARIA E CARMELO
Sopraelevazioni via Pilo e Solferino
Licenza n.674 del 2/3/1966

1) Per il rilascio della licenza è stato operato con il metodo della media in quanto l'edificio sorge tra due strade.
2) La zona non risulta vincolata panoramicamente. Il nulla osta del Genio Civile non è stato chiesto perchè sopraelevazione.

- - - - -

PRATICA N. 1799 - ARGENTO GIUSEPPE E RUSSO GIUSEPPE
San Leone -
Licenza n.673 del 2/3/1966

1) Nel progetto di variante sulla stessa istanza 16/II/1965 citata dagli Ispettori, vi è posto il timbro della C.E. e con le firme di tutti i componenti.
Il verbale delle sedute non può essere riscontrato perchè sequestrato.

- - - - - -

-14-

PRATICA 1830 - VOLPE GIOVANNI - Via Dinoloco
Licenza n.672 del 28/2/1966

1) La licenza è stata rilasciata per la regolarizzazione del fabbricato con la parte adiacente già costruita.
2) Nella pratica non si rileva quanto asserito al punto 2. (20)
3) Dagli atti non risulta che la sopraelevazione sia stata realizzata al grezzo prima della licenza. Gli Ispettori si saranno ingannati dal fatto che il progetto come testata porta: "completamente dell'edificio condominiale. L'opera come si evince anche dal rilievo fotografino prima della licenza non era stata eseguita.

- - - - -

PRATICA 1614 - POSANTE GERLANDO E ZAMBUTO FILIPPO
Via Nuova Favara
Licenza n.671 del 28/2/1966

La pratica è stata sequestrata dall'A.G.
Comunque il fabbricato ricade fuori del piano di fabbricazione.

- - - - -

PRATICA N. 1644 - LAURICELLA FRANCESCO - S.Leone
Licenza n. 545 del 27/7/1965
" " 669 " 28/2/1966

Licenza n.545

1) Il parere dell'ufficiale Sanitario è stato espresso in sede di C.E.

Licenza n.669

1) I diritti di ufficio non sono stati pagati in quanto trattasi di modifica.
2) Trattandosi di variante, ed essendo rimasti i piani iniziati, è stata ritenuta valida la cauzione pagata con la stessa licenza.
3) Trattandosi di variante è stata ritenuta valida la dichiarazione ex art.6 del progetto prinoipale.

- - - - -

(20) Evidentemente si fa riferimento al punto 2 dei rilievi mossi in relazione alla pratica 1830, cui si controdeduce. (N.d.r.)

PRATICA 1647 - CAPRARO GERLANDO DELEO GIUSEPPE E NOCERA
Costruzione via Rapisardi
Licenza n.667 del 18/2/1966

La pratica è stata sequestrata dall'A.G.

1) E' stato adottato il metodo della media sorgendo il fabbricato su spazi a livello diverso.

2 e 3) Non può rispondersi in quanto la pratica non esiste allo ufficio.

- - - - -

PRATICA N. 1853 - COMPAGNIE ITALIANE ALBERGHI
Piazza Stazione
Licenza 666 del 18/2/1966

1) La zona nel piano di fabbricazione è prevista a verde pubblico,ma trattasi di proprietà privata e quindi il piano di fabbricazione non può limitare zone al verde pubblico, e non è operante ~~perchè non ancora operante~~, mentre nessuna norma al riguardo è prevista nel regolamento e la indicazione è presa solo dalla planimetria non valida.

2) La costruzione si riferisce alla chiusura di un porticato esistente la cui altezza non è stata variata e pertanto non appare necessario il nulla ostadella Soprintendenza.

3) L'Ufficiale Sanitario si èespresso in sede di Commissione Edilizia.

- - - - -

PRATICA N. 1394 - SUTERA SARDO GIUSEPPE
Costruzione-via F/sco Crispi
Licenza n.665 del 18/2/1966

1) Effettivamente vi è stata una errata interpretazione dell'art.69 del R.E. In data 19/9/1966 è stato disposto dall'Assessore Gallo di procedere all'iter per la revoca della licenza.

2) Nell'istanza di richiesta di licenza effettivamente sul timbro della C.E. risulta la firma dell'ing.Vaiana.

3) I vani risultano 16 e non 18, pertanto il versamento di L.80.000 corrisponde ai vani effettivi.

- - - - -

-16-

PRATICA N.1600 - SODANO GIUSEPPE
Via Nuova Favara
Licenza n.664 del 18/2/1966

1) Il fabbricato ricade fuori del piano di fabbricazione.
2) In data 12/11/1965 la ditta è stata diffidata dal prò seguire i lavori di sopraelevazione.
Mancano altri elementi poichè la pratica è stata ~~kix~~ sequestrata dall'A.G.

- - - - -

PRATICA N. 1761 - CIBELLA ANTONIO - S.Leone
Licenza n.662 del 18/2/1966

1) Sulla 2^ istanza la C.E. si è riferita al precedente verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico ed al parere dell'Ufficiale Sanitario.
2) Effettivamente la parte più lunga del fabbricato di metri 25,90 non costituisce il prospetto principale.

- - - - -

PRATICA N.1832 - FERLISI GIUSEPPE
Costruzione in San Leone
Licenza n.661 del 19/2/1966

1) Effettivamente il fabbricato ricade fuori del piano di fabbricazione. Il fatto che il progettista abbia ritenuto applicabile i limiti previsti dall'art.9 e 86 del R.E. non esclude che il fabbricato ricada fuori del piano di fabbricazione.
2) Ricadendo il fabbricato fuori dal piano di fabbricazione nessuna norma del R.E. può essere invocata o comunque l'altezza a norma dell'art.40 va misurata dal piano della strada.

- - - - -

PRATICA N. 1508 - CUMBO GAETANO E ALBANO SALVATORE
Costruzione Giacomo Matteotti
Licenza n.658 del 18/2/1966

La pratica è sequestrata. Comunque la licenza è stata rilasciata a norma del disposto dell'art.39 ultimo comma del R.E. Si fa presente che per quanto riguarda il contrasto di misurazione della larghezza di via Matteotti 5,88 o 6,15 ciò non è stato determinato per

il rilascio della licenza.

- - - - -

PRATICA N. 0749 - SCIACCA CALOGERO
Costruzione in via Dante
Licenza n.654 del 29/1/1966

1) La licenza è stata rilasciata in m.25,50. Il m.1,50 in più è stato autorizzato a seguito delledeterminazioni dèl la C.E. A norma dell'art.40 R.E. l'altezza va misurata dal piano della via
2) Il distacco di m.8 è regolarmentare (vedi anche sentenza del Pretore di Agrigento per altri casi in altre deduzio ni citate.

- - - - -

PRATICA N. 1783 - LA LOGGIA MARIO
Costruzione in via F/sco Crispi
Licenza n.653 del 28/1/1966

1) I piani autorizzati (sei) non superano l'altezza di mt.20 consentita nella 2ª zona semintensiva.
Il tecnico incaricato dal sopralluogo (geom.Carreca) non ha fatto rilevare tale infrazione perchè per consuetudine si è sempre tenuto conto dell'altezza massima e non dei numeri dei piani.
2) La superficie accertata di mq.800 è stata rilevata dal modulo di ufficio ad integrazione della domanda di ~~ufficio~~ richiesta della licenza presentata dagli interessati e sottoscritta dagli stessi i quali assumono la responsa- bilità della esattezza e veridicità delle dichiarazioni.
Il geometra incaricato ha rilevato la irregolarità tra l'area coperta e la superficie del lotto ma ha aggiunto ~~x~~ che di essa non se ne è mai tenuto conto,come ineffetti sin dalla entrata in vigore del R.E.,per la penuria di reperimento di aree edificabili,non si è tenuto conto di tale utilizzazione.
3) Il geometra incaricato dall'accertamento ha accertato una esistenza dell'edificio coi confini di m.4,00, ma (non inspiegabilmente) come rilevato dagli Ispettori) spiega- bilmente ha condizionato che il fabbricato venga posto

da tutti i punti (e non lati) a non meno di mt.4,00 dai confini. Ciò perchè come rilevasi dal progetto alcuni spigoli del fabbricatoxr risultavano a meno di m.4,00 dai confini.

4) Essendo l'altezza inferiore a m.24 non occorre il preventivo nulla osta dei VV.FF.

5) Il parere dell'ing.Capo non è stato effettivamente trascritto nella deliberazione della C.E.

6) Trattasi di questioni da non addebitare a questa Amministrazione.

- - - - -

PRATICA N. 1040 - D'AMICO GIUSEPPE
Costruzione in via Cicerone
Licenza n.649 del 22/1/1966

1) La zona secondo la interpretazione data dalla C.E. ricade nella zona 2ª semintensiva.
La licenza è stata rilasciata per un altezza di m.20,20 dal piano della via Cicerone.
I piani risultano sei entro i limiti dell'altezza concessa.

2) Non può accertarsi se manchi o meno il nulla osta dei VV.FF. in quanto la pratica è sequestrata dall'A.G.
Lo stesso dicasi per i punti 4 e 5.

- - - - -

PRATICA N.1559 - FINOCCHIARO GIUSEPPA
Costruzione in ampliamento via Caratozzolo- S.Leone
Licenza n.647 del 22/1/1966

1) Nella relazione tecnica è chiaramente detto che la parte sud-ovest dell'ampliamento viene a distaccarsi di m.1,00 dal confine.
La commissione edilizia nella seduta del 6/5/1965 ha espresso il parere di rinvio.

2) L'istanza del 22/3/1965 è stata protocollata il 29/5/1965 e quindi si è trattato sicuramente di un errore, e cioè anzicchè scrivere 22/5/1965 mio scritto 22/3/65.

3) L'Ufficiale Sanitario si era espresso su progetto pre-

cedente.

4) Il nuovo progettoeffettivamente prevede la costruzione di un ambiente garage.

- - - - -

PRATICA N. 2 - GINEX VINCENZO E MESSINA GERLANDO
Costruzione via Zunica (Villaseta)
Licenza n.644 del 22/1/1966

1) Il Regolamento Edilizio non prevede alcune norme per le frazioni.

- - - - -

PRATICA N. 1857 - NICOLETTI MICHELE
Costruzione in San Leone
Licenza n.642 del 22/1/1966

1) L'Ufficiale Sanitario ha espresso parere in sede di C.E.

2) Vero risulta quanto asserito dagli Ispettori che hanno però omesso che nel retro della licenza rilasciata in data 22/1/1966 il Sindaco ha concesso nulla osta per la variante al progetto su istanza presentata dall'interessato il 16/5/1966 con in calce il parere dell'ufficio tecnico, dell'ufficiale sanitario e dell'ing.Capo.

- - - - -

PRATICA N. 1384 - PICARELLA MARIO
Costruzione in via Gioeni
Licenza n.641 del 22/1/1966

1) Il distacco di mt.8,00 èregolamentare non potendosi accertare dal R.E. art.86 quale sia la zona a) o b) intensiva.

2) La zona all'atto dell'esame del progetto e del rilascio della licenza non risultava vincolata.

- - - - - -

PRATICA N. 1156 - VITELLO FRANCESCO E GALLO CARRABBA STEFANA
Costruzione in via Giovanni XXIII
Licenza n.523 del 12/6/1965
" " 635 " 13/1/1966

1) La pratica trovasi presso l'A.G. Si fa rilevare però che per la maggiore altezza è stata emessa diffida a demolire l'opera abusiva e si attende per la esecuzione d'ufficio il parere della sezione urbanistica compartimentale.

- - - - -

-20-

PRATICA N. 1785 - BOSCARINO PAOLO
Costruzione in S.Leone
Licenza n.634 del 10/1/1966

1) Vi è il parere dell'ing.Capo in calce all'istanza di richiesta della licenza.
2) I vani legali risultano 9.

- - - - -

PRATICA 1806 - BONO GIUSEPPE EDX ALTRI
Costruzione in via Restivo
Licenza n.633 del 10/1/1966

1) Non è affatto vero che nessun provvedimento è stato adottato a seguito all'esposto sul quale l'ing.Capo in data 19/8/1966 disponeva che il geom.Carreca per l'accertamento. Infatti con verbale di sopraluogo in data 20/8/1966 veniva accertata l'infrazione da parte della ditta e alla stessa in data 30/8/1966 venivano modificate n.2 ordinanze, una relativa alla modifica del prospetto, l'altra relativa alla occupazione di demanio comunale con la costruzione di tre gradini.
Tali verbali sono stati trasmessi al Comando VV.UU. l'1/9/1966 per l'inoltro della pratica all'A.G.

- - - - -

PRATICA N. 1646 - TORNABENE CALOGERO
Costruzione in via Neve
Licenza n. 310 del 31/8/1964
" " 632 " 10/1/1966

1) La licenza è stata rilasciata in applicazione dell'ultimo comma dell'art.39.
2) Nessuna violazione dell'art.43 essendo il fabbricato posto da un lato in aderenza all'altro fabbricato e dagli altri lati prospettanti su via pubblica.
3) Dal progetto risulta che il pensile del 1 piano sulla via Neve è posto a m.4 dal piano stradale. Tale pensile aggetta sul terreno che il proprietario lasciò a seguito dello arretramento.
4) L'idoneità dell'area del genio civile in data 8/3/1964 è stata rilasciata su una sezione che prevedeva numero

sette piani oltre l'8 e 9 piano in arretrato dal ciglio stradale.

Il progetto realizzato risulta di nove piani più gli ultimi due piani che sono in linea al prospetto della via Neve.

5) Effettivamente l'Ufficiale Sanitario ha espresso il parere in sede di C.E.

6) La dichiarazione di cui all'ex art.6 del R.E. può essere sostituita dal modulo ad integrazione della domanda.

7) La cauzione di L.385.000 corrisponde all'effettivo numero dei vani 77(infatti la licenza n.310 era stata condizionata che l'ultimo piano venisse realizzato a piano attico) per la seconda n.632 vi è la condizione che l'ultimo piano venga arretrato di mt.4,00 e quindi i vani risultano n.20 per un'importo di L.100.000.

8) Con la licenza n.632 si intese modificare il progetto originale.

- - - - -

PRATICA N.1790 - MIRABILE ROSA - Via Gioeni
Licenza n.630 del 10/1/1966

1) Il fabbricato è stato autorizzato per un fronte di m.51,50 come da determinazione precedenti della C.E. che consente la tolleranza di m.2,00 di maggiore lunghezza degli edifici.

2) a) L'Ufficiale Sanitario ha espresso il proprio parere in sede di C.E.

b) Il parere dell'Ing.Capo non è stato trascritto nel verbale della C.E. ma il Sindaco ha autorizzato il rilascio della licenza con la condizione prevista dall'Ing.Capo.

- - - - -

PRATICA N. 1811 - ALESSI NICOLO'
Costruzione-San Leone
Licenza n.629 del 10/1/1966

1) Risulta agli atti la nomina dell'Ispettore da parte della Prefettura per le opere in c.a. (nota n.6341/2402 del 30.3. 1966).

2) I vani risultano n.6,quindi la cauzionedi L.300.000 è esatta.

- - - - - -

-22-

PRATICA N. 985 - PRIOLO GIUSEPPE
Via F/lli Bandiera
Licenza n.625 del 10/1/1966

) La zona non risulta vincolata.

) Il fabbricato prospetta su via pubblica e quindi non può parlarsi di distacco di fabbricati.

) La licenza è stata rilasciata prima della nomina da parte della Prefettura dell'ispettore di c.a. in quanto nel modulo d'integrazione della domanda vi è la dichiarazione che non si farà uso delle opere in c.a.

- - - - -

PRATICA N. 1347 - CIBELLA ANTONINO
Costruzione in San Leone
Licenza n.623 del 10/1/1966

) Dagli atti risulta la dichiarazione ex art.6 in data 4/5/1965.

- - - - - -

PRATICA N. 1836/653 - VINTI CALOGERO
Costruzione in San Leone
Licenza n.621 dell'8/1/1966
" " " 1/2/1962

Licenza n.621

) Dal sopraluogo in data 7/12/1965 risulta effettivamente dal lato Ovest il fabbricato dista m.1,50 dal confine.

) La licenza è stata rilasciata senza la nomina dell'Ispettore dei c.a. a seguito della dichiarazione fatta dallo nteressato in data 21/12/1965.

Licenza dell'1/2/1962

) La dichiarazione art.6 può essere sostituita dalla dichiarazione fatta nel modulo ed integrazione della domanda.

) Il parere dei VV.FF. non occorreva perchè il fabbricato on supera i m.24,00.

) Il distacco a m.3,00, dal lato ovest è effettivamente inferiore però tra un fabbricato e l'altro i sono m.6,00.

- - - - -

-23-

PRATICA N. 1679 - CIVILTA' SALVATORE E PULLARA GIUSEPPE
Via Minerva
Licenza n.620 dell'8/1/1966

1) La Commissione Edilizia ha effettivamente espresso parere favorevole per piano terra e cinque piani, confermando il parere della Soprintendenzaed escludendo nell'altezza il muro di sostegno.
2) Il superamento di mt.4,70 è dovuto al muro di sostegno.

- - - - -

PRATICA N. 1649 - GIARDINA EMANUELE E GUAGENTI
S.Leone
Licenza n.618 del 28/12/1965

1) Il parere dell'Ufficiale Sanitario è stato dato effettivamente in seduta di C.E.
2) I vani effettivi risultano n.13 essendo il piano terra un unico locale.

- - - - -

PRATICA N. 1010 - MORELLO SALVATORE - PALUMBO E CALANDRA
Costruzione in via Torricelli
Licenza n.617 del 28/12/1965

1) All'atto dell'approvazione del progetto la zona non ricadeva nel vincolo panoramico.

- - - -

PRATICA N. 1775 - A G I P - Via Imera
Licenza n.615 del 20/12/1965

1) La dichiarazione di cui all'ex art.6 risulta firmata dal Direttore dei lavori.
2) In data 20/12/1965 la Prefettura con nota n.523/521 ha nominato l'Ispettore per le opere in c.a. e con nota del 12/11/1965 la ditta faceva conoscere di avere rimesso i documenti richiesti.

- - - - -

PRATICA N. 1521 - CIURBA E ALONGI
Costruzione in San Leone
Licenza n. 614 del 16/12/1965

Non risulta grafico a colori

- - - - -

-24-

PRATICA N. 1536 - CACICIA SALVATORE OGGI MONTANA LAMPO
Costruzione in via Dante
Licenza n.612 del 8/12/1965

1) In effetti sono stati incassati L.20.000.
2) I vani effettivi sul progetto di cui fu rilasciata la licenza risultano in numero di 64 per un'importo di L.320.000.
3) Il progetto presentato alla Soprintendenza ha un'altezza di m.23,40 dal piano della via Dante, e quello presentato al Comune ha la stessa altezza di m.23,40 dal piano della via Dante.
4) La tabella di tipizzazione di cui all'art.86 per lunghezza di edifici si intende si riferisca all'edificio che si esamina.

- - - -

POSIZIONE N. 1538 - SANFILIPPO ANGELO E F/LLI
Via Sotto Bibbirria
Licenza n; 611 del 9/12/1965

Progetto sequestrato dalla Procura.

1) La licenza è stata rilasciata a seguito del parere in sede di C.E. del prof.Musmeci- Il rapporto della Soprintendenza ha dichiarato; "....la zona è fuori dal punto "di vista della Piazza Bibbirria.
2) Dalla determinazione di rilascio della licenza si evince che la stessa è stata rilasciata limitatamente a m.20,70 d'altezza e a condizione che il balcone del 1 piano sia posto a m.4,00 dal piano della via, con la conseguente maggiore altezza del p.t.da m.3,30 a m.4,00.
3) Il parere contrario dell'Ufficiale Sanitario è stato espresso per il progetto presentato che,come sopradetto, è stato ridimensionato in sede di esame.
4) Essendo il progetto sequestrato non può riscontrarsi la veridicità del punto 4. (21)

- - - - -

(21) Evidentemente si fa riferimento al punto 4 dei rilievi mossi in relazione alla «posizione» 1538, cui si controdeduce. (N.d.r.)

-25-

PRATICA N. 1406 - NERI ANGELO -
Via Fonfalonieri
Licenza n.610 del 9/12/1965

1) Trattasi di sopraelevazione.

- - - - -

PRATICA N. 1189 - VAIANELLA FRANCESCO
Cortile Carcere Vecchio
Licenza n.609 dell'1/11/1965

1) Manca il nulla osta del Genio Civile.
2) L'altezza superiore di cm.75 è stata concessa per potere completare la copertura dell'ultimo piano.
3) Nessuna violazione all'art.50 esiste in quanto lo ampliamento autorizzato non prevede alcun balcone pensile.
Ed infatti non essendoci irregolarità,il tecnico in sede di sopraluogo,l'ing.Capo e la Commissione Edilizia nulla hanno fatto rilevare.

- - - - -

PRATICA N. 1558- MALLIA GERLANDO - Via Gioeni
Licenza n.608 del 6/12/1965

Pratica sequestrata dall'A.G.

1) a) La larghezza della strada rilevata dal geom.Cardella in m.9,50 e successivamente dal geom.Carreca in m.10,40, è da ritenersi esatta nelle due misure.
Infatti il geom.Cardella ha misurato la larghezza della strada fino al piede del muro di contenimento del terreno adiacente al marciapiede frontistante l'edificio Mallia, mentre il geom.Carreca ha incluso nella misurazione il muro stesso che da tempo remoto è franato occupando cm.90 di marciapiede. Ciò è anche dimostratox dagli allineamenti dei fabbricati esistenti.
b) Ricadendo l'edificio nella I^ zona intensiva l'altezza autorizzata di m.20,80 è stata ricavata dal doppio della larghezza della strada.
2) L'edificio in questione ha il fronte inferiore a quello previsto nella tabella di tipizzazione.
3 e 4) Non può rispondersi in quanto come detto la pratica trovasi presso l'A.G.

- - - - -

-26-

PRATICA N. 1603 - GEBBIA CALOGERO E MICHELE
Sopraelevazione in via Solferino
Licenza n.604 del 17/11/1965

1) Trattasi di sopraelevazione.
2) La relazione tecnica illustrativa non risulta agli atti.
3) All'atto dell'esame del progetto la zona non era vincolata.
4) Nessuna violazione all'art.30 del R.E. in quanto trattasi di sopraelevazione.

- - - -

PRATICA N. 1642 - NATALELLO CALOGERO
Costruzione in via Acrone
Licenza n.597 dell'11/10/1965

1) La zona non è soggetta alx vincolo panoramico come risulta dal verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze naturali del 26/2/ e 8/3/1965.

- - - - -

PRATICA N. 1312 - CALANDRINO SALVATORE
Costruzione in G.Gallotti
Licenza n. 595 del 22/10/1965

1) Il nulla osta dei VV.FF. non è necessario non superando il fabbricato l'altezza di m.24,00.

- - - -

PRATICA N. 1560 - NAVARRA GASPARE
Via Confalonieri
Licenza n.594 del 22/10/1965

1) Effettivamente nella pratica non si trova il verbale di sopràluogo ed il parere dell'ing.Capo.
Gli stessi però sono riportati nel modulo d'ufficio.
2) La superficie del lotto corrisponde a quella occupata dal fabbricato.
3) Effettivamente il fronte è inferiore a quello minimo stabilito dalla tabella di tipizzazione.
4) Il progetto presentato alla Soprintendenza è diverso da quello presentato al Comune perchè presenta un piano in più, ma la licenza è stata rilasciata con la eliminazione degli ultimi due piani.

5) Il conteggio relativo all'acauzioneè stato eseguito in base a sei vani anzicchè di n.13 vani si tratta sicuramente di un errore materiale.

- - - - -

PRATICA N. 1797 - ANALFINO MICHELA
Sopraelevazione passeggiata Archeologica
Licenza n.593 del 22/10/1965

1) Trattasi di sopraelevazione.
2) Gli abblighi di cui alla dichiarazione ex art.6 R.E. sono assunti nella integrazione della domanda intesa ad ottenere la licenza di costruzione.
3) La licenza cui ci si riferisce riguarda soltanto la sopraelevazione del piano attico. La condizione dell'ANAS (nota 30255 del 19/8/1964) è stata prescritta nella licenza n. 448 del 15/1/1965, a nome della precedente ditta Alfano Calogero, concernente la costruzione dell'immobile.
Dal verbale sopralluogo dell'U.T.in data 30/9/1965 relativo al piano attico si fa rilevare,tra l'altro,che l'altezza dei corpi in aggetto prospicienti la stradella privata sud è di m.3,00 dal piano stradale.
4) Il provvedimento per la difformità del piano attico (costruito in linea ai piani sottostanti e non in arretro) era in corso d'esame in quanto il relativo progetto istruito dall'U.T. doveva essere sottoposto all'esame della C.E. e successivamente si sarebbero adottati le determinazioni del Sindaco sulla inadempienza rilevata.

- - - - - -

POSIZIONE N. 1693 - PAPADIA MARIA E RIGGIO SALVATORE
Licenze edilizie: n. 386 del 17/11/1964
n. 470 del 22/3/1965
n. 592 del 22/10/1965

Il fascicolo non è,in atto,in archivio essendo stato sequestrato dall'A.G. Comunque:

Licenza n.386

1) Non può accertarsi per il motivo cui sopra

2) Idem idem

3) idem idem

4) idem idem

Licenza n. 470

1) I bacari ~~rilievi accertati~~ dati dal geom.Carreca,con verbale di sopra luogo del ~~10/8~~1/1965 sono stati espressi in considerazione della applicazione dell'art.40 del R.E. che prescrive: "l'altezza delle case simisurano sull'asse della faccia- "ta a partire dal piano del marciapiede."

2) Non può accertarsi perchè manca la pratica.

3) L'opera progettata rientra comunque entro i limiti ammessi di superficie coperta.
La discordanza tra le superfici è da attribuirsi al fatto che il progetto principale prevedeva due fabbricati nell'intero lotto; mentre il progetto di modifica si riferiva ad un solo fabbricato dei due progettati a suo tempo.
Non è stato disposto alcun accertamento per la esatta identificazione dei lotti interessati in quanto la complessiva superficie coperta rientrava largamento nella complessiva superficie del terreno disponibile cui disponeva la ditta interessata.

4) Non può accertarsi perchè pratica sequestrata.

Licenza n. 592.

1-2-3-4) Non può accertarsi non disponendo degli atti che sono stati sequestrati.

- - - - - -

POSIZIONE N. 1604 - ANALFINO MICHELE
Via Mandracchia
Licenza n. 591 del 22/10/1965

1) Nessuna violazione alle norme del R.E.
Gli spigoli dei fabbricati distinti tra di loro di m.2,50 prospettano sulla via pubblica mentre il fronte dell'opera progettata prospetta su largo spazio pubblico

- - - - -

POSIZIONE N. 1798 - SOCIETA' IMMOBILIARE AGRIGENTINA
Siracusa Antonio - Villa Letizia - Porta Aurea
Licenza edilizia n.590 del 18/10/1965

1) Il R.D. 16/11/1939 n.2229 fa obbligo al costruttore di presentare i calcoli alla Prefettura e non vieta il rilascio della licenza.
Comunque sul retro della licenza di costruzione al n.2 è posta la seguente condizione "che siano osservate le norme del R.D. 16/11/1939 n.2229 per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

- - - - -

PRATICA N. 1492 - CAPRARO ALFONSO - Via Verdi
Licenza n.587 del 14/10/1965

1) Non si è evidenziata la differenza tra l'altezza del grafico vistatc dalla Soprintendenza e l'altezza del grafico prodotto al Comune in quanto quello prodotto al Comune ed esaminato dagli uffici competenti per il parere di competenza conteneva un'altezza di molto inferiore al progetto per il nulla osta della stessa Soprintendenza. Ed ad ogni buon fine è da farsi rilevare che la licenza è stata condizionata al limite massimo di un'altezza non superiore a m.9,00 (doppio della larghezza stradale).
2) In quanto al rapporto di area coperta e superficie di lotto disponibile si fa rilevare che, come per altri analoghi casi, la Amm.ne Comunale non ha per talunezone tenuto conto per la deficienza di aree edificabili.
3) Violazione art.5 (da contrattare dedzioni in linea generale di tutti gli altri casi consimili).

- - - - -

PRATICA N. 1502 - CANNIZZO LUIGI - S.Leone
Licenza n.585 del 2/10/1965

1) Il fronte di m.34,10 non è quello principale prospettante sulla via che misura m.10,80.
2) Il fabbricato all'atto del rilascio della licenza ricadeva in zona non soggetta al vincolo panoramico.

- - - - - -

POSIZIONE N. 1593 - TUTTOLOMONDO E TEDESCO
Via San Giacomo
Licenza n. 584 del 2/10/1965

1-2) La licenza è stata rilasciata a norma dell'ultimo comma dell'art.39.

3-4-5) Essendo il fascicolo sequestrato dalla Autorità Giudiziaria non possono essere rilevate le contestazioni di cui ai punti 3-4-5.

- - - - -

PRATICA N. 1479 - PARDO GIULIO E BOSCO ANNA
Via Nuova Favara
Licenza n.579 del 10/9/1965

1) Nel modulo d'ufficio di integrazione della domanda di licenza al punto 3 è detto: "Allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi del costruendo fabbricato si provvede mediante allacciamento alla fogna esistente nella trazzera a nord Girgenti-Favara e Caravenna.

- - - - -

POSIZIONE N. 68/56 - EREDI CORDARO GIUSEPPE
Via Imera
Licenze n.578 del 3/5/56
" 10/9/965

1) La licenza è stata rilasciata prima della entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio. Il relativo progetto ha seguito la seguente istruttoria:
21/4/1955 Nulla osta A.N.A.S.
23/12/1955 Il Prefetto rimette calcoli in c.a. all'ing. Capo della Provincia.
Nulla osta per i calcoli in cemento armato.
20/3/1956 Parere commissione edilizia con la raccomandazione di rilasciare licenza dopo il rilascio del nulla osta del Genio Civile.
30/4/1956 idoneità dell'area.
3/5/1956 Rilascio licenza edilizia con tutte le prescrizioni in essa contenute.

2) Il parere del Sanitario è stato dato in sede di Commissione Edilizia comerisulta dalle premesse della licenza edilizia.

In quanto all'ammontare della cauzione la discordanza è da attribuirsi ad errore materiale, a parte che l'importo complessivo depositato non è di L.60.000, bensì di lire 90.000 (30.000+60.000).

- - - - -

POSIZIONE N. 1704 - BORSELLINO ALFONSO
Sopraelevazione in via Manzoni
Licenza n.577 del 10/9/1965

Il tecnico progettista ha prodotto due dichiarazioni che si contraddicono: in una chesarà rifatto un solaio in strutturaà di conglomerato cementizio armato; nell'altra che,nella esecuzione dell'opera NON sarà fatto uso di strutture in c.a.
Ad ogni buon fine,il Comune non ha dato importanza alle discordanti dichiarazioni e si è attenuto (anche perchè il solaio cui trattasi esisteva sin dalla data di richiesta della licenza) essenzialmente alla parte più consistente della inadempienza: "violazione art.50", condizionando la licenza rilasciata alla eliminazione del pensile posto ad un'altezza,da terra,inferiore a quella prescritta di m.4.
La ispezione sui conglomerati cementizi eventualmente impiegati,dovrà esser richiesta da parte dellaà ditta interessata che ne ha l'obbligo a norma della legge in materia di conglomerato cementizio armato.

- - - - - -

POSIZIONE N. 689 - GAMBINO GIUSEPPE
Costruzione in viaMirati.
Licenza n.573 dell'1/9/1965.

1) Le modifiche chenon implicano maggioresuperficie (nel caso in esame trattasi di utilizzazione di area sbancata a magazzini) vengono solitamente esaminate edeventualmente approvate in corso d'opera.

2) Il tecnico che esegue il sopralluogo è tenuto a rilevare la esatta situazione di fatto dei luoghi mentre lo ing.Capo esprime parere favorevole e contrario non essendo tenuto a motivarne la ragione.
Nei casi in specie,l'ing.Capo ha espresso parere favorevole non essendo mutati i presupposti che hanno determinato l'approvazione del progetto principale cui ha fatto seguito la licenza precedente n.93 del 13/2/1963
Difatti non si tratta di sopraelevazione (modifica sostanziale) bensì di sottocostruzione (in seminterrato).

3) Il nulla osta del Genio Civile è stato dato con provvedimento n.1987 del 10/3/1962 e nel relativo grafico è annotata un'altezza di m.19,50 corrispondente a n.6 piani.

4) La nuova licenza si riferisce ad una variante che non implica maggiore altezza (....soltanto maggiore....profondità).

5) Il contenuto della dichiarazione ex art.6 fa parte delle dichiarazioni di cui al modulo di integrazione della domanda in data 12/5/1962.

6) Nessuna distinzione si è già fatta notare tra le due zone intensiva A e B.

- - - - -

POSIZIONE N. 1569 - CASA' GIOVANNI
Costruzione in Giardina Gallotti
Licenza n.572 del 31/8/1965

-2) Nessuna norma del R.E. contempla norme edilizie per le frazioni.

- - - - -

POSIZIONE N. 1772 - AZZARA LIBERTINO
Costruzione in via S.Antonio (sopraelevazione)
Licenza n.570 del 18/9/1965

Agli atti risulta il parere del Sanitario con provvedimento 13/6/1966.

- - - - -

-33-

POSIZIONE N.268 - NOBILE ROSA IN MARCHICA
Costruzione in via Metello
Licenza n.568 del 26/8/1965

1) Con l'adozionedel metodo della media delle altezze il fabbricato,dalla strada a valle,poteva raggiungere una altezza di m.26,50 $(\frac{20.000+20+13}{2})$ mentre si è autorizzata un'altezza di m.26,00.
2) L'opera è esistente ed il progetto concerne una sopraelevazione.

- - - - -

POSIZIONE N. 1526 - NUARA ARTURO
Costruzione in via "SS.189"
Licenza n.567 del 25/8/1965

L'opera riguarda un unico grande ambiente con pilastrature in c.a. e senza alcuna tramezzatura. Il n. dei vani è frutto di una valutazione tecnica (valutazione di 4 vani a L.5000 = L.20.000).

- - - - -

POSIZIONE N. 15 A/57 - MALOGIOGLIO GIOVANNI
Costruzione -Sopraelevazione in via Atenea
Licenza n.566 del 25/8/1965

1) La relazione in data 28/5/1957, a firma del progettista Ing.G.Sciascia risulta agli atti del fascicolo.
2) La domanda col progetto è stata inoltrata il 28/5/1957 e la licenza è stata rilasciata il 30/10/1957 (in data antecedente alla entrata in vigore del nuovo R.E.). Risulta firmata la domanda e non il grafico del progetto.
3) Trattasi di sopraelevazione.
4) Non è stato fatto sapere se l'opera dovesse realizzarsi con strutture in c.a. Ad ogni buon fine nelle prescrizioni della licenza rilasciata è fatto obbligo di osservare il R.D. 16/11/1939 n.2228 che concerne opere in calcestruzzo armato.
5) Risponde a quanto rilevato solo che in merito al punto b) il parere contrario che si attribuisce all'Assessore LL.PP. a firma illegibile è dell'UfficialeSanitario Pinzarrone.

- - - - - -

-34-

POSIZIONE N. 1631 - FILIPPAZZO E LAURICELLA
Fabbricato in San Leone
Licenza n.563 del 25/8/1965

1) Il parere del Sanitario è stato espresso in sede di commissione.
2) Valgono su tale capo le controdeduzioni in linea generale.
3) Zona in periferia della frazione.

- - - - -

POSIZIONE N. 1737 - CASTRO CALOGERO
Sopraelevazione Via Dante
Licenza n.559 del 25/8/1965

1) Non richiesto nulla osta perchè trattasi di sopraelevazione.
2) E' stata concessa una maggiore altezza di m.1,50 in applicazione della tolleranza deliberata dalla Commissione Edilizia.
3) L'obbligo della presentazione della dichiarazione del valore dell'area,per il Comune ha effetto dal 3/3/1966 data successiva a quella del manifesto pubblico da parte del Sindaco,in data 1/3/1966.

- - - - -

POSIZIONE N. 1356 - SABELLA GIUSEPPINA
Sopraelevazione in via Gioeni
Licenza n.556 del 21/8/1965

1) Trattasi di questione di natura generale per cui si è detto nella apposita parte.
2) Non è stato prodotto il nulla osta perchè trattasi di sopraelevazione.

- - - - -

POSIZIONE N. 1562 - MENDOLA SALVATORE - Via Gioeni
Licenza n.554 del 10/8/1965

1) L'altezza è stata determinata in base al conteggio delle medie e della differenza di questa

$$\frac{25.00+25.000+12.00}{2}=31.00$$ (a valle)

La licenza è stata concessa con un limite massimo di altezza di m.31.00 a

2) Non si può,per il momento,accertare se le condizioni imposte dal Genio Civile sono stateannotate nelle prescrizioni della licenza.

- - - - -

POSIZIONE N. 1189 - CACOCCIOLA ANGELO - Via Dante
Licenza n.553 del 7/8/1965

1) La concessione è stata limitata a m.25. Lalunghezza del fronte dell'opera progettata è stata accertata in m.40 (verbale sopralluogo 12/5/1965).
N.B. Il fascicolo risulta sequestrato dall'Autorità Giudiziaria).

- - - - - -

POSIZIONE N. 1638 - MALOGIOGLIO GIOVANNI -
Costruzione in S.Leone
Licenza n.550 del 28/7/1965

1) Il parere del Sanitario è stato espresso in sede di Commissione Edilizia.
2) Effettivamente il parere dell'ing.Capo è stato espresso dopo quello della C.E.
3) Non costituisce violazione in quanto l'art.86 R.E. (per San Leone vedi art.9) non contempla strade private ma strade pubbliche. L'opera progettata non prospetta su strada pubblica.
4) La legge in materia obbliga il proprietario a richiedere l'ispettore per i c.a. direttamente al Prefetto.
Ad ogni buon fine nelle prescrizioni della licenza è riportato l'obbligo dell'osservanza del R.D. 16/11/1939 n.2229 (c.a.).

- - - - - -

POSIZIONE N. 1629 - GARUFI VINCENZO
Sopraelevazione San Leone
Licenza n.547 del 27/7/1965

1) Trattasi di sopraelevazione come è stato rilevato dal parere dell'ing.Capo.
2) Prospetta su strada privata e non pubblica.
3) Effettivamente è stata annotata (rapporto d'ufficio) la misura di m.2,00 anzicchè di quella regolamentare di m. 3,00

4) Il parere è stato espresso, dal Sanitario in sede di Commissione.

- - - - -

POSIZIONE N. 1643 - LA PAGLIA GERLANDO
Costruzione in S.Leone
Licenza n. 546 del 27/7/1965

1) Il parere del Sanitario risulta espresso in sede di Commissione.

2) Nessun provvedimento come rilevato dall'Ispettore.
In corso di esame, risulta agli atti, una "variante."

- - - - -

POSIZIONE N. 1666 - CARUSO E CARLISI
Costruzione in S.Leone
Licenza n.539 del 16/7/1965

1) Si ! Effettivamente è così.
Si è trattato di una evidente svista regolarizzata col successivo parere.

- - - - -

POSIZIONE N. 887 - INGLIMA PIETRO GIA' F/LLI CARDELLA
Fabbricato in via Circonvallazione sud
Licenza del 27/2/1961
" n. 86 del 23/1/1963

N.B. Fascicolo sequestrato.

1) Cauzione riduzione. Vedansi le considerazioni di ordine generale cui alle controdeduzioni ministeriali, cui si fa riferimento.

2) Non risulta autorizzata la maggiore altezza. L'Autorizzazione in data 7/6/1963 è provvisoria senza che possano essere vantati diritti.

4) Non si può annotare nulla non potendo consultare gli atti del fascicolo (sequestrato).

- - - - -

POSIZIONE N. 552 - ALBANO CARLO E TERRAZZINO ANTONINO
Costruzione in via Dante
Licenza 16/11/1961

1) Cauzione - vedansi le considerazioni di ordine generale.

2) Agli atti si trova altresì il modulo, firmato dal subentrante tecnico(Cusumano) che sostituisce la dichiara-

zione ex art.6.

3) Nonostante un permesso provvisorio e non impegnativo (da parte dell'Amm.ne alla concessionedefinitiva del 7 piano) per il tompagnamento ed impermeabilizzazione terrazzo settimo piano,non è stata rilasciata abitabilità del piano stesso che è stato comunque ritenuto abusivo ed in corso di ulteriori accertamenti ai fini di provvedimenti definitivi.

- - - - -

POSIZIONE N. 603/1815 - DI SALVO LORENZO
Costruzione in via Esseneto
Licenza n.58 del 7/12/1962

1) Cauzione - effettivamente come da rilievo.
2) Licenza sino a m.25 superati senza alcuna altra licenza di autorizzazione.
3) Parere sanitario espresso in sede di Commissione.
4) In corso di esame progetto di variante per maggiore altezza.

- - - - -

POSIZIONE N. - GIUSEPPE LUMIA GIA' AVV.MORGANTE (22)
Viale della Vittoria
Licenza n.127 del 19/6/63
" 195 " 25/11/63 fino a 23,70
" 560 " 25/8/1965

N.B. Fascicolo sequestrato dall'A.G. Si fa notare che quando il Comune concesse l'area (1956) il R.E. e quindi il piano di fabbricazione non erano operanti. Per quanto si riferisce al verde pubblico nessuna norma al riguardo è prevista nel R.E. e la indicazione è presa solo dalle planimetrie non valide.

- - - - -

POSIZIONE 958/1190 - PULLARA GIUSEPPE E CIVILTA' SALVATORE
Via Minerva -
Licenza n.156 del 24/8/1963
" 365 " 6/11/1964

Licenza n. 156

L'opera progettata,rielaborata e correttacon la eliminazione delle irregolarità rilevate, è stata successiva-

(22) Così nell'originale. (N.d.r.)

mente approvata ed autorizzata in considerazione dell'accertata (vedasi relazione tecnica sopralluogo del 23/7/63) sua ubicazione ricadente interamente nella 2ª zona semintensiva (riduzione di m.4,10 del fronte del fabbricato nel suo lato Ovest; della sufficiente disponibilità di area rispetto alla superficie coperta; dello arretro della fabbrica rispetto al ciglio stradale; mentre nessuna preoccupazione destava la limitatezza dell'ampiezza dell'allora trazzera Minerva in quanto ad essa era da aggiungersi l'altra ampiezza del sottostante raccordo di una stradella alla costruenda ed attigua via Giovanni XXIII, di modo che l'importo dell'art.86 R.E. era ampiamente osservato.

Non si è ritenuto necessario far riprodurre i pareri Sanitario, VV.FF. Soprintendenza e Genio Civile, per il riesame di un progetto, la cui seconda edizione (quella rielaborata e corretta), lasciando invariata linea architettonica prospettica e distribuzione interna e di servizi igienico-sanitari, veniva a migliorarne sensibilmente le condizioni di accettabilità a motivo della minore superficie e volumetrica per riduzione alla lunghezza di fronte (m.38 anzicchè m. 42,10) ed al numero dei piani.

Licenza n. 365.

Poteva si concedersi la deroga poichè lo consentono larghezza stradale e presupposti di interesse pubblico per allargamento di sede stradale come rilevasi dalla relazione tecnica per la Giunta con la quale relazione venivano evidenziate le ragioni di pubblica utilità (cessione gratuita di m.3,00 di arretro).

- - - - -

POSIZIONE N. 1522 - SAIEVA SALVATORE
Costruzione in via Empedocle
Licenza n. 166 del 24/9/1963
" " 387 del 17/11/1966

1) La maggiore altezza da m.24,30 a m.43,50 è stata con

cessa dopo la sentenza del Pretore che dichiarava "Nulli i vincoli paesistici" (sentenza 31/10/1964).

2) Il parere del sanitario è stato espresso favorevolmente in sede di commissione.

3) La maggiore altezza (da m.24,30 a m.43,50) è stata consentita con apposita licenza, in applicazione dell'ultimo comma dell'art.39 R.E. (ricostruzione e sopraelevazione ricadente nel vecchio centro urbano).

- - - - -

POSIZIONE N. 852 - GIUNTA FRANCESCO
Viale della Vittoria
Licenza 30/5/1961

1) L'opera realizzata insiste nella I^ zona intensiva così descritta dall'art.86 R.E. alla pag.85 "una striscia di m.50,00 dal Viale della Vittoria, a monte del Viale stesso". Per i provvedimenti relativi alla costruzione abusiva (7 e 8 piano) si attende l'esito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dalla ditta.

2) La cauzione risulta effettivamente di L.300.000 anzichè di L.850.000.

- - - - -

POSIZIONE N. 1228/1346 - CAPRARO SALVATORE
Via Acrone
Licenza n.265 del 18/6/1964

1) I contrastanti pareri si attribuiscono ai diversi e contrastanti ed innumerevoli progetti presentati, con ostinazione, dalla ditta interessata.

2) Vedasi la dizione dell'art.86 sulla 2^ zona semintensiva.

3) Nel fascicolo risulta espresso parere favorevole del sanitario prima della seduta della C.E. (cui si fa cenno) del 30/1/1964. Tale parere porta la data del 7/5/1963.

4) L'Amm.ne, per la costruzione abusiva ha emesso diffida pertanto la procedura dell'art.32 della legge urbanistica è stata avviata. Non si è conclusa in quanto il progetto rielaborato è stato approvato ed è in corso la determinazione per il rilascio o meno della relativa licenza edilizia.

- - - - -

-40-

POSIZIONE N. 1529 - SORELLE MENDOLIA
Viale Porta di Mare
Licenza n.553 del 7/7/1965

Per potere demolire la parte ricadente nel demanio co
munale, occorre che la sentenza passi in giudicato.
Per la demolizione degli aggetti si attende ancora
il parere della Sezione Urbanistica compartimentale.

- - - - -

PRATICHE I CUI FASCICOLI SONO STATI SEQUESTRATI DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.

PRATICA N. 1978 - FASULO GIUSEPPE
Costruzione-San Gregorio
Licenza n. 719 del 31/5/1966

- - - - -

PRATICA N. 1962 - SODANO CALOGERO
Costruzione fabbricato in via Nereide (S.Leone)
Licenza n. 706 del 6/5/1966.

- - - - - -

PRATICA N. 1233 - PECORARO AMEDEO
Licenza n.685 del 2/4/1966
Via Tortorelle

- - - - - -

POSIZIONE 1110 - MEZZANO OTTAVIO E BRUCCOLERI GIUSEPPE
Dietro Piazza Cavour
Licenza n.676 del 5/3/1966

- - - - -

PRATICA N. 1093 - MEZZANO OTTAVIO E PULLARA GIUSEPPE
Costruzione-in via De Gasperi
Licenza n.657 del 15/2/1966

- - - - -

PRATICA N. 1648 - CAPRARO COSTANTINO
Costruzione-in via Mario Rapisardi
Licenza n.646 del 22/1/1966

- - - - -

PRATICA N. 1517 - D'ALESSANDRO FRANCESCO
Viale della Vittoria
Licenza n.638 del 22/1/1966

- - - - -

PRATICA N.1860 - VAIANA RUGGERO
Costruzione in S.Leone
Licenza n.636 del 18/1/1966

- - - - -

-41-

PRATICA N. 1829 - CICERO NATALE E CAMEROTA
Via Dante
Licenza n. 320 del 22/9/1964
" " 628 " 10/1/1966

- - - - -

PRATICA N. 1699 - PIRANEO SALVATORE E PRINCIPATO GERLANDO
Quadrivio Spinasanta
Licenza n.626 del 10/1/1966

- - - - -

PRATICA N. 1685 - IACONO ANTONIO
Via Nuova Favara
Licenza n.607 del 26/11/1965

- - - - -

PRATICA N. 1447 - IACONO ALFONSO
Via Cicerone
Licenza n.606 del 26/11/1965

- - - -

PRATICA N. 898 - TABBONE STEFANO
Costruzione in via M.Degli Angeli
Licenza n.598 del 17/11/1965

- - - -

PRATICA N. 1212 - DE FRANCISCI DOMENICO E CAICO MARIA
Via Dante
Licenza n. 319 del 5/9/1964
" 358 " 27/10/1964
" 589 " 10/10/1965

- - - - -

PRATICA N. 581 - MONTES GIOVANNI E SCILLERI GIOVANNI
Via Imera
Licenza n.581 del 18/9/1965

- - - - -

POSIZIONE N. 1237 - FERLISI GIUSEPPE - MIRABILE ROSA
Costruzione in via Manzoni
Licenza n.280 dell'8/7/1964
" 502 " 19/5/1965
" 576 " 7/9/1965

- - - - -

POSIZIONE N. - MALOGIOGLIO ETTORE (23)
Sopraelevazione viaEsseneto
Licenza n. del

- - - - -

POSIZIONE N. 723 - SALEMI SALVATORE
Viale Porta di Mare
Licenza 16/5/1962

- - - - -

(23) Così nell'originale. (N.d.r.)

-42-

POSIZIONE N. - MENDOLA SALVATORE E TEDESCO MICHELE (24)
Fabbricato Via Porto Empedocle
Licenza n. del 19/7/1962

- - - - -

POSIZIONE N. 854 - AMICO GAETANO
Via Nuova Favara
Licenze n. 126 del 18/6/1963
" 189 " 22/11/1963
" 208 " 4/1/1964 ampliamento
" 424 " 19/12/1964

- - - - -

POSIZIONE 1651 - CASTRO CALOGERO E SALEVA CALOGERO
Via Empedocle e S.Lucia
Licenza n.535 dell'8/7/1965

- - - - -

POSIZIONE N. - LO BELLO ONOFRIO (25)
Costruzione Viale della Vittoria
Licenza ex 13/4/1961
" 9/1/1962

- - - -

POSIZIONE N. 795 - SCIACCA CALOGERO
Licenza n. 81 del 4/1/1963

- - - - -

Per tutte le pratiche di cui sopra, i cui fascicoli risultano sequestrati dall'Autorità Giudiziaria per le indagini di sua competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale non ha la possibilità di dare elementi precisi per accertare o meno la fondatezza dei rilievi, e pertanto allo stato si preferisce rinviare le deduzioni a seguito dell'esame dei fascicoli, e non appena ciò sarà possibile.

Si fa presente che allorchè l'ufficio ha avuto la possibilità di avere elementi concreti in altre pratiche pure sottoposte al provvedimento di sequestro, per quei rilievi che ha potuto trattare, lo ha fatto come è stato notato nel corso della trattazione dei rilievi che precedono queste ultime pratiche sequestrate, e che sono state all'uopo raggruppate.

(24) (25) Così nell'originale. (N.d.r.)

-43-

CASI PARTICOLARI

POSIZIONE N. 1776 - D'ORSA CACI CALOGERA
Costruzione in San Leone
Licenza n. 445 del 13/1/1965
" 574 " 4/9/1965

Licenza n. 445.

1) In data 10/11/1964 il tecnico ha rilevato che il distacco dai confini è m.4,30 ad est e m.3,00 ad ovest, ed ha concluso esattamente che, essendo la sopraelevazione alla distanza di m.3 dai confini, non vi era alcunchè da osservare dal lato tecnico.
Il richiamo alla tabella di tipizzazione è errato, pur essendo ivi detto che la distanza dei fabbricati è di m.6; non si tiene conto che tale misura è la somma dei due distacchi dai confini (m.3 + 3).
Non esiste per San Leone norma alcuna che prevede distacco dei fabbricati, ma la norma è quella di cui al comma c) dell'art.9 R.E., che prescrive: "i muri perimetrali "dovranno stare da tutti i confini di almeno 3,00 metri" e non ammette interpretazione analogica.

2) Conseguentemente la tabella di tipizzazione non può essere presa a base anche perchè in eventuale contrasto con la norma (se la stessa dovesse intendersi in maniera diversa).
Se non si è tenuto conto della preesistenza di vecchi fabbricati a distanza minore di 3 metri dal confine, tale osservazione rafforza il concetto e conforta la interpretazione della norma di cui al n.1.

Licenza n. 574.
Valgono le stesse superiori considerazioni.

- - - - -

POSIZIONE N. 1466/1030 - SOCIETA' T.A.S.
Costruzione Albergo dei Templi
Licenze n.206 del 20/12/1963
" 335 " 1/10/1964
" 569 " 26/8/ 1965

1) Per quanto riguarda il concetto di verde pubblico valgono i chiarimenti dati nella parte generale.

da nel caso in ispecie la ditta,di fronte alle perples
sità della amministrazione dell'epoca, produsse il pa-
rere pro veritate del prof.Virga che in effetti chiari
sce quali sono i diritti del cittadino allorchè non esi
ste - non è operante un programma di fabbricazione,con
cetto che è stato ripetutamente ribadito dalle decisio
ni numerosissime dal Consiglio di Stato.
In tale parere si legge: "Risulta da quanto sopra detto
che la previsione nel programma di fabbricazione di un
parco pubblico non può costituire un vincolo immediata
mente operativo nei confronti della proprietà privata,
ma può solo indicare l'intenzione per il Comune di
promuovere in futuro la dichiarazione di pubblica uti
lità o l'acquisto per la creazione dell'impianto pub-
"blico,senza però che tale previsione possa costituire
"ostacolo alla edificazione,qualora nel frattempo il
"cittadino presenti istanza per l'approvazione di un
"progetto di privata costruzione".

PRATICHE XXXXXX - - - - -

POSIZIONE N. 144/57 - VITA GAETANO
costruzione Viale Porta di Mare
Licenza n. 29/5/1958

La detta pratica,che riveste un carattere di particola
re esame per la complessità dei problemi segnalati,non
può essere in atto esaminata in tutti i suoi aspetti
in quanto il fascicolo risulta sequestrato dall'Autori
tà Giudiziaria.
Dalle stesse segnalazioni dell'Assessorato xxxxxxxx
per emerge però chiaro che la precedente amministra-
zione stava per affrontare i varii problemi che avevano
portato ad una relazione dell'ufficio contenzioso.
Questa Amministrazione si ripromette, non appena avrà
tutti gli elementi,di riesaminare in maniera completa
e definitiva la pratica.

- - - - -

POSIZIONE N. 1960 - MIRABILE GUIDO
Via Empedocle e Amendola

-45-

Licenza edilizia del 23/2/1960
Passarella del 27/8/1960
24/10/1960

N.B. Fascicolo sequestrato dalla Autorità Giudiziaria.

1) Cauzione: effettivamente come da osservazioni.

2) Maggiore altezza rispetto a m.25.
Non necessario l'iter di cui alla Legge 21/12/1955 n. 1357 in applicazione dell'ultimo comma dell'art.39 R.E. Se procedura si è iniziata per applicazione legge 1357 è da attribuirsi a disguido tanto è vero che per pratiche similari successive si è solo sentito la C.E.

3) Alla data del rilascio licenza costruzione 23/2/1960 la piazzetta S.Giuseppe non risulta vincolata vincolo che è difatti,avvenne in data successiva (24/4/1960).
La Commissione Provinciale Tutela bellezze naturali riunitasi,ha adottato il provvedimento di inclusione della Piazzetta nel vincolo panoramico, solo in detta data.
Peraltro il potere d'intervento,per legge,è demandato alla Soprintendenza.

4) Per quanto riguarda i detti addebiti questa Amministrazione fa rilevare che nella specie quellapro tempore addivenne ad una regolare transazione che è quella che forma oggetto del verbale di deliberazione della G.M. n.639 del 17 luglio 1962, transazione che successivamente in data 21 dicembre 1962 fu tradotto in atto pubblico redatto davanti il notaio dott.Calogero Baldacchino rep. n.16732, registrato in Agrigento il 5 gennaio 1963 n.3390, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento in data 22 dicembre 1961 ai nn.2790/19311.
Così operando l'Amministrazione Comunale evidentemente non si è avvalsa delle norme del regolamento edilizio ma di quei poteri discrezionali propri, che le consentono di fare mantenere in vita un edificio che non abbia i requisiti stabilitix dal Regolamento Edilizio,mentre nella specie tdi norme erano rispettate per la ben nota interpretazio

-45-

:e dell'ultimo comma dell'art.39 R.E.

- - - - -

OSIZIONE N. - COOPERATIVA CASA DEL VIGILE (26)
:ona del Campo Sportivo
.icenza del 26/8/1960

.nche per questa pratica vale quanto detto per la pra
:ica Vita, per ciò che concerne il carattere di parti
:olare esame per la complessità dei problemi segnalati,
:dessa non può essere esaminata in tutti i suoi aspet
:i in quanto in atto è pendente presso il Tribunale di
.grigento una causa ~~xnixxxtaxxxkiktxxxxnixtraxxxxxxGa~~ (27)
~~uxxxkaxcaxxeitxzinaxxnotifieatxxilx7xfebbxaixx1964xe~~
~~axxlaxxquaiexilxGomunexhaxchiesta~~ nella quale il Co-
:une di Agrigento ha chiesto,in via riconvenzionale
:a restituzione del terreno a suo tempo cedutocon la
.cquisizione in proprio di quanto costruito.
.ale causa, giusta comunicazione fatta dal legale in
ata 10 dicembre 1966, sarà posta in decisione il 7
.arzo 1967.

- - - - - -

'OSIZIONE 988/1610 - GIUNTA FRANCESCO
;.Leonardo
.icenza n.187 del 22/11/1963

:l fascicolo risulta sequestrato per cui questa Ammi
.istrazione non è in grado di esaminare i rilievi mos
:i ai nn.1,2,x 3,e 5.
. norma dell'art.40 l'altezza va misurata dal piano na
urale del terreno. La maggiore altezza è stata rica-
'ata dallo sbancamento del terreno esistente.
:l parere successivo ha modificato quello precedente
:n quanto si è applicato il disposto dell'art.40 del
:.E. anche in considerazione che la quota della coper
.ura degli immobili rimaneva invariata e la maggiore
ltezza veniva ricavata dall'abbassamento del piano
:'imposta della costruzione.
?er quanto attiene il rilievo relativo alla costruzio
:ericadente in zona di verde privato si richiama quan

(26) (27) Così nell'originale. (N.d.r.)

to già detto per la pratica Tas.

- - - - -

POSIZIONE N. 964 - NIGRELLI SEBASTIANO- CARDINALE PASQUALE
AGRO' CALOGERO - D'ALEO LORENZO
Via Imera
Licenza n.. 15/9/1961

Le osservazioni fatte per questa pratica, il cui edificio peraltro è completo da tempo, sono complessi e nella narrativa hanno un riscontro obiettivo.
Questa pratica potrà essere esaminata con attento esame nel quadro generale dei provvedimenti che l'Amministrazione si è riservata di adottare per i casi singoli.
In merito alla cauzione che è corretta nella misura da parte dell'Assessore pro tempore Vaiana, appare che lo stesso Assessore abbia voluto correggere un errore materiale di chi ha compilato il modulo di licenza.
Difatti, se la licenza porta la data del 15 settembre 1961, e la data del versamento della cauzione è del 13 ottobre 1960, all'atto della compilazione del modulo il versamento era stato già effettuato con l'importo di L.50.000 e non di L.100.000 come annotato dal compilatore.

- - - - -

POSIZIONE N. 782 - COOPERATIVA APE Dr.Baio
Licenza 12/5/1963

Detta pratica riveste un carattere di particolare esame per i contrasti e le situazioni che sono state postumamente rilevate e la stessa circostanza che agli atti si è riprovato trascritto l'appunto dell'ing.Capo dirigente l'ufficio tecnico, sta a dimostrare che l'ultimo piano dell'edificio allorchè è stato costruito non aveva la prescritta licenza, per la quale però era in corso di svolgimento la pratica di deroga che in effetti fu data, venendo così a dare la sanatoria alla sopraelevazione.

1) Per quanto riguarda la cauzione effettivamente risulta ridotta a firma dell'Assessore pro tempore, non del

ramo,ma in temporanea sostituzione dell'Assessore effettivo.

2) Per quanto riguarda i balconi pensili sono stati effettivamente eseguiti senza l'autorizzazione perchè non previsti nel progetto, ma sulla quale circostanza l'Amministrazione pro tempore ha ritenuto di sorvolare data la lieve entità della difformità.
Anche per questa pratica questa Amministrazione si ripromette di riesaminarla in maniera completa.

- - - - -

3

Doc. 487 RACCOMANDATA

COMUNE DI AGRIGENTO

Data di arrivo 7 AGO 19

Prot. ... Tit. ...

1334

Prot. n. 99 PR Rip.ne ____ Sez. ____

Agrigento, 10/8/1966

Risp. a nota n. ____ del ____

OGGETTO: Elenco amministratori Comunali dal 1943 ad oggi.

On.le COMMISSIONE PARLAMENTARE d'Inchiesta sul fenomeno della maf= fia in Sicilia-COMITATO ENTI LOCALI SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

In esecuzione alle disposizioni ricevute rimetto l'elenco degli Amministratori di questo Comune che si sono susseguiti dal 1943 ad oggi. (28)

Il Segretario Generale
(Dott. Salvatore Gnoffo)

(28) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1500-1503. (N.d.r.)

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

E L E N C O

degli Amministratori del Comune dal 1943 al 10/8/1966

&&&&&&&&

Dall'8/6/1942 al 17/7/1943

Giudice Salamone Avv.Cav.Giuseppe - Commissario Prefettizio

Dal 18/7/1943 al 24/3/1944

Bonfiglio Avv.Comm.Mario - Commissario Prefettizio

Dal 25/3/1944 al 5/12/1944

Bonfiglio Avv.Comm.Mario - Sindaco
Pancamo Avv.Antonino - Assessore
Sciabica rag.Giuseppe - "
Miceli farm. Giacomo - "
Dimino Ing.Francesco - "
Natalello Giovanni - "
Gambino Bruno - "

Dal 6/12/1944 all'11/4/1946

Bonfiglio Avv.Comm.Mario - Sindaco
Alaimo Cav.Francesco - Assessore
Piretto Avv.Raimondo - "
Mandracchia rag.Salvatore - "
Micciché Salvatore - "
Miceli farm.Giacomo - "
Mundone Umberto - "
Miggio Cav.Michele - "
Sala Cav.Libertino - "

Dall'11/4/1946 al 30/10/1948

Grande Uff.Lauricella Dr.Giovanni - Sindaco

Brucculeri Antonio	-	Assessore	Effettivo
Campo Avv.Vincenzo	-	"	"
Contino Gerlando	-	"	"
Sciascia Giuseppe	-	"	"
Finazzi Agrò Giovanni	-	"	"
Melisenda Giuseppe	-	"	"
[illegible]dita Giovanni	-	"	supplente
[illegible]ngelo Giovanni	-	"	"

Dal 31/10/1948 al 5/7/1952

Finazzi Agrò Dr. Giovanni	Sindaco	
Cavallaro Avv. Guglielmo	Assessore	Effettivo
Alaimo Francesco	"	"
La Loggia Dr. Mario	"	"
Gallo Alfonso	"	"
Sinatra Giovanni	"	"
D'Alessandro Dr. Pietro	"	"
Micciché Calogero	"	supplente
Iacono Carmelo	"	"

Dal 5/7/1952 al 16/10/1955

Altieri Comm. Ignazio	Sindaco	
Bonfiglio Avv. Angelo	Assessore	Effettivo
D'Alessandro Ing. Stefano	"	"
Lauretta Prof. Vincenzo	"	"
Rizzuto Settimio	"	"
Sammartino Prof. Vincenzo	"	"
La Loggia Dr. Mario	"	"
Rotolo Comm. Antonino	"	supplente
Montana Salvatore	"	"

Dal 17/10/1955 al 26/6/1956

D'Alessandro Prof. Ing. Stefano	Sindaco	
Sammartino Prof. Vincenzo	Assessore	effettivo
Rizzuto Cav. Settimio	"	"
Buscaglia Dr. Francesco	"	"
Vaiana Ing. Alfonso	"	"
Montana Cav. Salvatore	"	"
Pirrera Cav. Alfonso	"	"
Bruccoleri Geom. Antonio	"	supplente
Rotolo Comm. Antonino	"	"

Dal 27/6/1956 al 17/1/1958

Lauretta Dr. Vincenzo	Sindaco	
Di Giovanna Dr. Antonino	Assessore	effettivo
Di Mino Ing. Francesco	"	"
Castiglione Prof. Stefano	"	"
Mongiovì Dott. Michele	"	"
Cantone Dott. Ignazio	"	"
Capitano Avv. Onofrio	"	"

Gallo Afflitto Comm. Tommaso	Assessore supplente
Buscaglia Dott. Salvatore	" "

Dal 18/1/1958 al 25/2/1960

Di Giovanna Dr. Antonino	Sindaco
Rotolo Comm. Antonino	Assessore effettivo
Sammartino Prof. Vincenzo	" "
Restivo Diego	" "
Longiovi Dr. Michele	" "
Cascio Cav. Uff. Angelo	" "
Gallo Afflitto Comm. Tommaso	" "
Castiglione Prof. Stefano	" supplente
Bruccoleri Geom. Antonino	" "

Dal 25/2/1960 al 5/11/1960

Di Giovanna Dr. Antonino	Sindaco
Sammartino Prof. Vincenzo	Assessore effettivo
Inclima Dr. Alfonso	" "
Vaiana Ing. Alfonso	" "
Pirrera Cav. Alfonso	" "
Bosco On/le Prof. Antonino	" "
Di Benedetto Dr. Francesco	" "
Tedesco Geom. Giovanni	" supplente
Bruccoleri Geom. Antonio	" "

N.B. Le deliberazioni consiliari di nomina del Sindaco n.2 del 19/1/1960 e della Giunta n.3 del 19/1/1960 sono state annullate dalla Comm/ne Prov/le di Controllo il 1°/2/1960 con provvedimento n.1820 e 1821. Contro tale decisione il Sindaco e gli Assessori produssero ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale con ordinanze n. 15 e 16 del 25/2/1960 sospese l'esecuzione del provvedimento impugnato per cui il Sindaco e la Giunta entrarono in funzione. Con sentenza del C.G.A. del 20/10/1960 notificata al Comune il 5/11/1960 i ricorsi stessi vennero respinti per cui rientrò in funzione la precedente Giunta fino al 24/1/1961 data in cui fu nominata la nuova Amministrazione che segue.

./.

(29) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

Dal 25/I/I96I al 2I/I/I965

Foti On.Dott. Vincenzo	Sindaco
Scifo Dott.Alfonso	Assessore effettivo (sino al 27/3/I962)
Gallo Afflitto Comm.Tommaso	Assessore effettivo
Buscaglia Dr.Salvatore	" " (sino al 5/11/I962)
Vaiana Ing.Alfonso	Assessore effettivo
Grillo Dr.Antonio	" "
Cantone Dr.Ignazio	" " (sino al 27/3/I962)
Castiglione Prof.Stefano	Assessore supplente (sino al 27/3/I962)
Grado Ins.Giuseppe	Assessore supplente
Rosso Prof.Nicolò	" effettivo (dal 27/3/ I962 al 21/1/I965)
Castiglione Prof.Stefano	Assessore effettivo (dal 27/3/ I962 al 2I/I/I965)
Pirrera Cav.Alfonso	Assessore supplente (dal 5/11/ I962 al 2I/I/I965)
Salamone Geom.Giosuè	Assessore effettivo (dal 5/11/ I962 al 2I/I/I965)

Dal 2I/I/I965 ad oggi

Ginex Dott.Antonino	Sindaco
Buscaglia Dr.Angelo	Assessore effettivo
Alaimo Geom.Francesco	" "
Gallo Afflitto Dr.Gerlando	" "
Marchetta Geom.Francesco	" "
Vaccaro Notte Dr.Angelo	" "
Vecchio Dr.Domenico	" " (sino al 7/7/I966)
Patti Dr.Salvatore	Assessore supplente
Bennici Dr.Carmelo	" " (sino al 7/7/I966).

Agrigento, lì IO/8/I966.

IL SEGRETARIO GENERALE

PAGINA BIANCA

4

Doc. 487 RACCOMANDATA

COMUNE DI AGRIGENTO

Data di arrivo

Prot. D Tit.

1343

Prot. n. 29958 Rip.no Segr. Gen.

Agrigento, 31/8/1966

Risp. a nota n. _____ del _____

OGGETTO: Commissioni Edilizie dal 1952 ad oggi.

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA IN SICILIA
Comitato Enti Locali
Senato della Repubblica

ROMA

In riferimento alle istruzioni ricevute rimetto elenco delle Commissioni Edilizie succedutesi dal 1952 ad oggi. (30)

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(30) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1506-1508. (N.d.r.)

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

COMMISSIONE EDILIZIE DAL 1952 AD OGGI.

A NNO 1952

MEMBRI DI DIRITTO.

1) Sindaco o un suo delegato

2) Ufficiale Sanitario

3) Ing.Capo del Comune

MEMBRI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE con delibera n.80 del 21/10/1951.

4) Bonfiglio avv.Mario

5) Contino ing.Gerlando

6) Rubino ing.Domenico

7) Rizzica ing.Giuseppe

8) Indelicato avv.Giovanni.

Annotazione: la predetta Commissione é rimasta in carica fino al 5/6/1953.

DAL 5/6/1953 AL 21/3/1956.-

MEMBRI DI DIRITTO

1) Sindaco o un suo delegato

2) Ufficiale Sanitario

3) Ing.Capo del Comune

4) Comandante dei Vigili del Fuoco

5) Rappresentante ai Monumenti della Sicilia Occidentale

MEMBRI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE con delibera n.162 del 15/5/1953.

6) Bonfiglio avv.Mario

7) Rizzica ing.Giuseppe

8) Rubino ing.Domenico

9) Vaiana ing.Alfonso

10) Brucculeri geom.Antonio.

DAL 21/3/1956 AL 9/10/1958

MEMBRI DI DIRITTO

1) Sindaco o un suo delegato

2) Ufficiale Sanitario

3) Ing.Capo del Comune

./.

4) Comandante dei Vigili del Fuoco

5) Rappresentante Sopraintendenza ai Monumenti della Sicilia Occid.

MEMBRI ELETTI CON DELIBERAZIONE n.168 del 21/3/1956 dal Consiglio Com/le

6) Bonfiglio avv.Mario

7) Vaiana ing.Alfonso

8) Morello ing.Filippo

9) Cipolla cav.Emanuele

10) Firetto avv.Raimondo.

DAL 9/10/1958 AL 12/12/1961

MEMBRI DI DIRITTO

1) Sindaco o un suo delegato

2) Ufficiale Sanitario

3) Ing.Capo dell'Ufficio Tecnico Cpm/le

4) Presidente della Commissione per la tutela delle bellezze panoramiche Sovrintendente ai Monumenti di Palermo o un suo delegato o l'Ispettore onorario locale ai Monumenti.

5) Comandante dei Vigili del Fuoco

MEMBRI ELETTI NOMINATO CON DELIBERA CONSILIARE n.168 del 29/6/1958.

6) EFFETTIVI

6) Avv.Mario Bonfiglio

7) Ing.Morello Filippo

8) Avv.Cremona Antonino

9) Geom.Marchetta Francesco

10) Gambino Antonio.

SUPPLENTI

1) Avv.Giuseppe Guarraggi

2) Geom.Mazza Emanuele

3) Ing.Russo Michelangelo.

DAL 12/12/1961 AD OGGI

MEMBRI DI DIRITTO

1) Sindaco o un suo delegato

2) Ufficiale Sanitario

3) Ing.Capo dell'Ufficio Tecnico Com/le

4) Presidente della Commissione per la tutela delle bellezze panoramiche o Sovrintendente ai Monumenti di Palermo od un delegato o D'Ispettore onorario locale ai Monumenti.

5) Il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco.

MEMBRI ELETTIVI EFFETTIVI NOMINATI CON DELIBERA CONSILIARE N.246 DAL 25/9/1961:

6) Avv.Mario Bonfiglio

7) Geom.Di Maria Giuseppe

8) Cantone Ignazio

9) Ing.Vaiana Alfonso

10) Frangiamore Giuseppe

MEMBRI ELETTIVI SUPPLENTI

1) Guarraggi avv.Giuseppe

2) Fucà Vincenzo

3) Gebbia Giuseppe.

Agrigento, 31 agosto 1966.-

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

DOCUMENTO 248

RELAZIONE, TRASMESSA IL 9 OTTOBRE 1964 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, SULLE RISULTANZE ACQUISITE NEL CORSO DELL'ISPEZIONE STRAORDINARIA SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI CALTANISSETTA, IL 13 AGOSTO 1964, DAI DOTTORI RENATO GIABBANELLI E ALFONSO RIZZOLI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, ALLE CONCESSIONI E ALLE LICENZE DI COMMERCIO. (1)

(1) Il documento 248 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 7 aprile 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che, a giudizio del relatore Presidente Carraro, hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella relazione.

Degli atti raggruppati nel suddetto documento vengono, perciò, pubblicati soltanto:

— la relazione del 13 agosto 1964 sui risultati dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Caltanissetta, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 9 ottobre 1964, ad esclusione della documentazione ad essa allegata;

— il testo delle contestazioni mosse al Comune di Caltanissetta dall'Assessore per gli Enti locali della Regione siciliana;

— il testo delle contestazioni mosse al Comune di Caltanissetta dall'Assessore per lo sviluppo economico della Regione siciliana;

— il testo delle controdeduzioni formulate dal Comune di Caltanissetta e la documentazione ad esse allegata.

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

FD/fp.

PRESIDENZA

Segreteria Generale

Div. ..... *N. di prot.* 4746/S.G.

Risposta a nota .....

Palermo, li 9 OTT. 1964 *Pg.* .....

RACCOMANDATA-RISERVATA

OGGETTO: Ispezione straordinaria presso l'Amministrazione Comunale di Caltanissetta.

Alligati N. .....

Data di arrivo 9 OTT.

Prot. D Tit. .....

N. 705

ALL'ON.LE SENATORE DONATO PAFUNDI

Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

R O M A

Palazzo della Sapienza

Con il D.P. 2661 del 16 giugno 1964, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno successivo, è stato affidato al dr. Alfonso Rizzoli, Vice Prefetto, ed al dott. Renato Giabbanelli, Vice Questore, l'incarico di effettuare un'ispezione straordinaria presso il Comune di Caltanissetta al fine di accertare l'osservanza o meno, nell'ultimo quinquennio, delle norme della disciplina urbanistica e delle disposizioni del regolamento edilizio, di verificare la regolarità nelle procedure seguite nelle concessioni degli appalti e di effettuare il riesame delle licenze commerciali nonchè delle concessioni amministrative in genere (2)

Il termine per il compimento dell'ispezione, stabilito per la data del 30 giugno con il suindicato provvedimento, è stato prorogato al 13 agosto 1964 con il D.P. numero 3189 del 14 luglio 1964, registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 1964. (3)

Invio copia della relazione presentata dai predetti funzionari in ordine alle risultanze dell'ispezione disposta con il citato D.P. del 16 giugno 1964. (4)

IL PRESIDENTE

ord. 204 - 12-6-64 - Tosini - Palermo

(2) (3) I decreti citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

(4) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1513-1537. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

Doc. 248

2

OGGETTO: Relazione sulla ispezione straordinaria ai servizi: licenze edilizie, appalti, concessioni, licenze commerciali, del Comune di Caltanissetta per il quinquennio 1960 - luglio 1964.

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

P A L E R M O

Ci onoriamo presentare la seguente relazione sulla ispezione straordinaria da Lei disposta con decreto n.2624 del 16 giugno 1964, ai servizi : urbanistica - licenze edilizie; appalti; concessioni amministrative in genere; licenze commerciali, del Comune di Caltanissetta per l'ultimo quinquennio. (5)

URBANISTICA - LICENZE EDILIZIE

L'Amministrazione, per la materia dell'urbanistica, applica : la legge fondamentale 17.8.942 n. 1150; il regolamento edilizio, adottato anteriormente alla legge predetta con deliberazione commissariale 13.4.1935 n. 550, approvato dalla G.P.A. con atto 12.5.1935 n. 10784, non omologato peraltro dal Ministero dei Lavori Pubblici; il Piano di Ricostruzione adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 4.7. 1953 n. 25, approvato dall'Assessorato Regionale Lavori Pubblici con decreto 16.6.1955 n. 264 ed in atto in vigore a

(5) Il decreto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

norma della legge 21.12.1955 n. 1357.

Detto Piano di Ricostruzione ha efficacia per la zona di espansione della Città, comprendente le località Ciccianera, Santa Petronilla, Palmintelli Caduri, San Michele e Medica.

L'Amministrazione Comunale, poi, con deliberazione consiliare 8.12.1961 n. 70, ha adottato il Piano Regolatore Generale della città. Tale Piano non ha attualmente efficacia in quanto esso è all'esame dell'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico.

Nelle more dell'approvazione presidenziale, tuttavia, il Sindaco ritiene tuttora di doversi avvalere dei poteri attribuitigli dalla legge 3.11.1952 n. 1902 sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del Piano Regolatore Generale.

Infine è all'esame della Commissione Provinciale di Controllo la deliberazione Consiliare 20.4.1964 n. 23 sui Piani Zonali della Città per le località Solate e Santa Petronilla, adottati a norma della legge 18.4.1962 n. 167.

I criteri che presiedono all'edilizia cittadina sino al 18 dicembre 1961 - inizio di efficacia della legge di salvaguardia del nuovo P.R.G. - sono : per il vecchio aggregato urbano, il concetto dell'altezza delle costruzioni in misura relativa alla larghezza della via pubblica su cui gli edifici vengono a prospettare, con un massimo assoluto da non superare rispetto al livello stradale; per le zone di espansione circoscritte da precisi limiti previsti dal Piano

di Ricostruzione, oltre al concetto dell'altezza delle costruzioni, anche quello della distanza tra le costruzioni stesse, nonchè un criterio di massima densità edificatoria in un rapporto determinato di copertura nell'area disponibile. Cioè, su tutte le aree del vecchio aggregato urbano resta consentita l'edificazione per una altezza relativa pari a 3 volte la larghezza delle vie pubbliche, con la possibilità di raggiungere la massima altezza prevista di metri 22, sia pure mediante arretramenti delle sopraelevazioni nel rapporto 1 : 3; nelle zone di espansione previste dal Piano di Ricostruzione, invece, l'edificazione viene disciplinata nel modo seguente :

a) - se ricadente in zona intensiva :
   - Altezza massima: mt.19,00, salvo deroghe motivate caso per caso;
   - Altezza relativa : pari alla larghezza stradale moltiplicata per coefficiente 1,25;
   - Area coperta: 60% dell'area disponibile;
   - Densità edilizia mc.11/mq di area;
   - Distanza dai confini : pari ad 1/3 dell'altezza e comunque non inferiore a m. 5

b) - Se ricadente in zona semintensiva :
   - Altezza massima m. 12,00;
   - Altezza minima m.9,00;
   - Rapporto di copertura : 4/10 dell'altezza disponibile;
   - Densità edilizia: mc.4 per mq. di area;

c) - Se ricadente in zona estensiva:
- Altezza massima m. 8;
- Rapporto di copertura : 2/10 dell'altezza disponibile;
- Densità edilizia: mc 1,60 per mc di area disponibile.

Attualmente, a seguito dell'adozione del P.R.G., l'Amministrazione rilascia soltanto licenze di costruzione che siano in conformità alle norme che accompagnano detto Piano.

Nel vecchio centro urbano le licenze limitano le costruzioni fino all'altezza di m. 7,50 nel caso esse mantengano gli attuali allineamenti; si consentono altezze fino a m. 14,40 nel caso in cui la costruzione arretri di m. 4 rispetto all'asse stradale.

L'indice volumetrico ammissibile varia comunque dai mc. 7,50 ai mc. 12,50 su metro quadrato di area disponibile.

Sono previsti comunque premi di densità nel caso di costruzioni che apportino vantaggi di ordine estetico e di interesse pubblico: per tali casi si fa ricorso a convenzioni da registrare e trascrivere.

In ordine al P.R.G., è da notare che l'Amministrazione, in pendenza dell'approvazione del Piano - che quindi non ha efficacia per la disciplina normativa ivi prevista - fa tuttora uso del potere attribuitole dalla legge n.1902/1952 citata.

Infatti il Sindaco continua ad avvalersi del potere di sospensione di ogni determinazione sulle domande di licenze edilizie per progetti di costruzione che risultino in contrasto col Piano stesso, ritenendo che il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia sia attualmente di anni 3, come elevato dalla legge 30 luglio 1959 n. 615, talchè il potere di sospensione potrebbe essere esercitato sino al 31.12.1964, entro la quale data presume che il Piano possa essere approvato dalla Presidenza del Governo Regionale.

Tale soluzione non tiene peraltro conto della legge regionale 5.8.1958 n. 22 la quale stabilisce all'articolo 1 che l'Assessore ai Lavori Pubblici può, con proprio decreto, prorogare di anni 2 il termine del biennio fissato nel terzo comma della legge 3 novembre 1952 n. 1902 per la salvaguardia dei Piani Regolatori Comunali.

Ora, a norma dell'art. 14/F dello Statuto della Regione siciliana, l'urbanistica è materia di legislazione esclusiva regionale la cui disciplina trova limiti, per la Assemblea Regionale Siciliana, soltanto nelle leggi costituzionali dello Stato.

Seppure la materia urbanistica non sia stata finora disciplinata con legge regionale, tuttavia la l.r. n. 22/1958 ne ha disciplinato un aspetto, quello cioè della salvaguardia delle direttive del Piano Regolatore in pendenza della procedura di approvazione.

Per detto aspetto la disciplina legislativa è diversa per il Legislatore nazionale e per il Legislatore sici-

liano : per il primo, il periodo di esercitabilità delle misure di salvaguardia è attualmente di 3 anni in base alla legge 1950 n. 615, modificativa del co. 3 della legge 1952 n. 1902; per il secondo, che, con la legge regionale n.2258 ha fatto proprio, modificandolo, il principio del co. 3 della legge statale citata, il termine di esercizio delle misure di salvaguardia è, invece, di anni 2, prorogabile fino ad altri 2 anni a giudizio dell'Assessorato Lavori Pubblici.

Dalla natura esclusiva della Legislazione regionale in materia di urbanistica e dalla attitudine della norma regionale a disciplinare compiutamente la fattispecie, dovrebbe concludersi per l'inapplicabilità della Legislazione statale per quanto forma oggetto di disciplina dell'altra.

Né nella fattispecie è da ritenersi che il recepimento effettuato dalla legge regionale n. 22/1958 della disciplina del co. 3 della legge 1952/1902 possa intendersi quale rinvio fatto genericamente alla normativa che su tale interesse è posta dalla legislazione statale, di modo che ogni successiva modifica in tale ordinamento sia immediatamente recepita dall'ordinamento regionale.

E' da ritenere invece che il Legislatore regionale abbia voluto disciplinare direttamente l'interesse in questione. Infatti la norma regionale si è differenziata da quella statale, stabilendo una proroga fino a due anni del periodo di esercizio delle misure di salvaguardia con una valutazione discrezionale, caso per caso, dell'Autorità amministrativa regionale, mentre il Legislatore nazionale con la legge

1959 n. 615, ha disciplinato direttamente e genericamente il periodo dell'esercizio delle misura di salvaguardia.

E' da ritenersi quindi urgente, se le presenti considerazioni siano valide giuridicamente epperciò da condividersi, l'approvazione del Piano Regolatore elaborato dal Comune di Caltanissetta, in quanto l'Ente sarebbe attualmente privo del potere di respingere le domande in contrasto con le direttive del Piano, con grave danno per l'urbanistica cittadina.

L'iter per le licenze edilizie è il seguente : le domande presentate pervengono all'Ufficio di Segreteria e, dopo il visto del Sindaco, vengono registrate all'archivio generale, quindi passate all'Assessore LL.PP. e al Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale. Le domande vengono istruite dalla Sezione Urbanistica anche mediante sopraluogo nelle zone di edificabilità e, con le relazioni dell'Ingegnere Capo e dell'Ufficiale Sanitario, vengono poi sottoposte alla Commissione Edilizia Comunale entro un termine che varia dai 15 ai 60 giorni dalla presentazione della domanda; relatori sono generalmente i membri della Commissione funzionari del Comune. La Commissione è presieduta in genere dall'Assessore ai Lavori Pubblici per delega del Sindaco; ne sono membri: l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficiale Sanitario, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, due tecnici designati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti, un geometra designato dal Collegio dei Geometri, tre cittadini di nomina del Consiglio Comunale e scelti per ognuna delle categorie dei medici, dei magistra-

ti e degli artigiani.

I verbali delle sedute sono stilati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che funge da Segretario.Le determinazioni sono espresse generalmente all'unanimità, lo esame viene approfondito anche mediante sopraluogo da parte di Commissari.

L'allegato A riporta le licenze edilizie rilasciate nel quinquennio prese in esame. (6)

Dai verbali della Commissione e dall'esame delle domande e delle relative documentazioni, presentate dal 1° gennaio 1960 in poi, si sono rilevati pareri in contrasto con il regolamento edilizio ed il Piano di Ricostruzione, quali riportati nell'allegato B: tali pareri, seguiti da licenze edilizie,si riferiscono peraltro al periodo 1°/1/1960 - 31/7/1961. Sotto quest'ultima data, l'Ingegnere Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di dimissioni dall'impiego, fu sostituito dell'attuale Dirigente Ing. Giuseppe Giordano. (7)

Le numerose deroghe concesse nel periodo gennaio 1960 - luglio 1961 non furono autorizzate dall'Assessorato Regionale LL.PP.

L'Amministrazione Comunale, con nota 17.7.1961 n.2041, ha richiesto, ma senza esito, all'Assessorato il nulla osta in sanatoria per dette licenze in deroga; tuttavia, a seguito dell'adozione del P.R.G. e dei nuovi criteri urbanistici con esso prodotti, molte di tali licenze risultano conformi alla loro disciplina; venne eccettuate soltanto quelle riper-

(6) (7) Vedi nota (1) a pag. 1509. (N.d.r.)

tate nell'allegato C. (8)

Si ritiene opportuno citare alcune autorizzazioni edilizie e giudizi della Commissione Edilizia per progetti di cui è stata consentita la realizzazione in deroga alla disciplina del regolamento edilizio e del Piano di Ricostruzione.

LICENZA 1.10.1960 N. 16645/2443 rilasciata dall'Assessore ai LL.PP. Sig. Francesco Grimaldi al richiedente Ing. Vincenzo Vinciguerra, allora Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale, per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione composto da piano terra, sei piani ed un attico in Viale Trieste, a seguito di parere della Commissione Edilizia di cui al verbale 10.6.1960 n. 422 che così recita:"preso in esame il progetto di che trattasi, allontanatosi il componente Ing. Vinciguerra intestatario progettista, considerato che in armonia alle nuove direttive del P.R.G. in elaborazione, tale sito deve essere ambientalmente caratterizzato da fabbricati con soluzioni notevoli e rappresentativamente decorosi, per cui nei riguardi della maggiore altezza può concedersi la deroga di cui all'art. 5 delle norme di attuazione del Piano di Ricostruzione ed all'art. 86 del vigente regolamento edilizio, è del parere che il progetto in esame venga approvato". La pratica fu presentata al Comune il 10.6.1960, registrata col n. 2443, portata nello stesso giorno in Commissione senza un esame tecnico né sanitario dell'Ufficio e nella licenza non è fatta menzione della replica

(8) Vedi nota (1) a pag. 1509. (N.d.r.)

pur essendo questa indicata nel parere della Commissione. La costruzione, pur tuttavia, non venne eseguita. Vi è stata in merito una interrogazione al Consiglio Comunale da parte del Consigliere On. Guido Faletra. In data 1.8.1961 l'Ing. Vinciguerra è stato collocato a riposo, a domanda, per motivi di salute. In data 4.9.1963 il predetto ha richiesto il rinnovo della licenza per la costruzione in premessa che non è stato finora accordato.

LICENZA 7.3.1960 N. 3912/530 che autorizza la Ditta La Paglia Francesco ad eseguire la costruzione di un fabbricato per civile abitazione composto da un piano terra e 10 piani elevati, nel viale della Regione.

A riguardo l'Ufficio Tecnico esprimeva parere favorevole alla deroga per l'altezza, mentre l'Ufficio Sanitario riteneva che il progetto fosse da respingere per motivi igienico-sanitari. Tuttavia, la Commissione Edilizia, nella seduta del 16.2.1960 - verbale n. 362 - esprimeva parere favorevole con la seguente motivazione : "preso in esame il progetto di che trattasi; considerata l'opportunità e la necessità, in ordine al diradato ambiente circostante, di consentire la deroga dell'altezza in relazione al fatto che il volume, architettonicamente confacente, assume la funzione di caratterizzazione urbanistica residenziale; considerato pure che i rilievi di ordine igienico non trovano riscontro nei minimi regolamentari; ritenuto che in base a tali considerazioni l'Ufficiale Sanitario esprime il suo parere favo-

revole, è del parere che il progetto in esame venga approvato, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi". L'altezza del fabbricato risulta di m. 38,50, mentre la disciplina vigente del Piano di Ricostruzione prevedeva una altezza massima di m. 19 ed il P.R.G. adottato successivamente (8.12.1961) stabiliva una altezza massima di m. 24,30. Successivamente la Ditta effettuava arbitrariamente i lavori per la sopraelevazione dell'11° piano che il Sindaco però sospendeva chiedendo anche il nulla osta alla demolizione al Provveditorato OO.PP.. In merito, con nota del 17.2.1962 n. 3255, la Sezione Urbanistica del Provveditorato ha rilevato l'inopportunità di demolire la sopraelevazione essendosi già consentita la massiccia costruzione dell'edificio.

LICENZA 26.2.1960 N. 5559/795 rilasciata dall'Assessore LL.PP. Sig. Francesco Grimaldi, con la quale si autorizza la Ditta Turiano Mario a sopraelevare piani sei sul pianterreno dell'immobile di Via Redentore.

Al riguardo la Commissione Edilizia, nella seduta del 18.2.1960 n. 373, si esprimeva: "Preso in esame il progetto di che trattasi; considerato che è eccessivo il volume del corpo aggettante, specie in relazione a quello del fabbricato adiacente; considerato che nulla si ha da rilevare per altro e che può concedersi la maggiore altezza di m. 2,40 rispetto al massimo consentito di m. 22, è del parere che il progetto in esame venga respinto per essere modificato in conformità". Non è stato effettuato alcun preventivo esame

da parte degli Uffici Tecnico e Sanitario. L'autorizzazione edilizia viene motivata con richiamo ad un presunto adempimento da parte della Ditta, come da questa affermato con istanza 23.2.1960, alle osservazioni fatte dalla Commissione Edilizia. Non è stato richiesto tra l'altro un nuovo esame del progetto da parte della Commissione stessa.

LICENZA 24.5.1960 N. 15034/2192 rilasciata dal Sindaco a Piccobono Provvidenza in Spataro per la demolizione del secondo piano della casa di Via Sanonaro 2 e ricostruzione con sopraelevazione del terzo piano.

La Commissione, nella seduta del 9.5.1960, con verbale n. 387, "Ritenuto che la esistente costruzione senza la prevista sopraelevazione già oltrepassa quella massima consentita rispetto alla larghezza della corrispondente via, esprime parere di rigetto".

Al riguardo, l'Ufficio Tecnico del Comune aveva rilevato che "la larghezza media della via è di m. 3,21 e consente quindi una altezza massima di m. 9,63 mentre con la sopraelevazione del terzo piano il fabbricato, da m.10,20, viene ad essere elevato a m. 13,70". Il provvedimento sindacale, quindi, non motivato, ha posto in essere una palese violazione della normativa edilizia che non si giustifica in base a particolari condizioni ambientali urbanistiche.

Tuttavia,a seguito di proteste di frontisti, con ordinanza 11.7.1960 n. 13, il Sindaco sospendeva i lavori di sopraelevazione del terzo piano della costruzione suddet-

ta e successivamente la Commissione Edilizia esprimeva parere favorevole dul progetto di variante del terzo piano in un attico su analogo parere dell'Ufficio Tecnico, dato l'arretramento della fronte, talchè la licenza veniva rilasciata in conformità.

LICENZA 11.6.1960 N. 4238/649 rilasciata dal Sindaco alla Ditta Geom. Guerrera Alfonso per la costruzione di un fabbricato composto dal piano scantinato, piano terra e nove piani elevati più due attici, in Via Napoleone Colajanni.

Al riguardo la Commissione Edilizia, nella seduta del 10.6.1960, verbale n. 420, esprimeva, con la seguente motivazione, parere che il progetto venisse approvato : "Preso in esame il progetto di che trattasi; considerato che la località è in area di congiuntura tra il vecchio e il nuovo centro urbano di sud, per cui, con le facoltà previste dall'art. 5 delle Norme di attuazione del Piano di Ricostruzione e dall'art. 88 del vigente regolamento edilizio, si reputa opportuno concedere la deroga per la maggiore altezza in quanto l'edificio è improntato a soluzioni di valorizzazione ambientale e di rappresentazione decorosa; è del parere che il progetto in esame venga approvato". Sul progetto manca l'esame di rito dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario. La licenza è stata rilasciata il giorno successivo alla riunione della Commissione Edilizia. L'altezza dell'edificio è venuta a risultare di m. 42,50, mentre l'art. 86 del regolamento edilizio prevede un massimo

di m. 22. In data 27.8.1961, con nota 4337, l'Ufficio Tecnico del Comune segnalava al Sindaco l'illegittimità della licenza ed altresì gli arbitri commessi dalla Ditta Surrera effettuando opere non previste nella autorizzazione in premessa.

Dall'agosto 1961, a seguito della nomina a Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale dell'Ing. Giuseppe Giordano e della adozione del P.R.G., l'esame dei progetti edilizi da parte della Commissione Comunale di Edilizia è stato particolarmente curato : per i grossi complessi urbanistici i progettisti sono stati indotti a presentare preventivamente degli studi plani-volumetrici e soltanto a seguito di giudizio favorevole vengono presentati i progetti di costruzione.

Sono rigorosamente rispettate le norme di legge concernenti le prescrizioni contro gli incendi, le costruzioni in cemento armato, quelle sul consolidamento degli abitati per le località franose ed infine nessuna licenza viene rilasciata se il richiedente non ha ottemperato allo obbligo del versamento della tassa alla Cassa di Previdenza per Ingegneri ed Architetti.

Pur in possesso della licenza di costruzione, la Ditta, prima di dare inizio ai lavori, deve dichiarare all'Ufficio Tecnico Comunale il nominativo del direttore dei lavori stessi ed ottenere gli allineamenti e le quote da conferire alla costruzione; di tali operazioni viene redat-

to verbale sottoscritto sia dal costruttore che dal direttore dei lavori.

Per le costruzioni in cemento armato l'inizio dei lavori è subordinato alla nomina del tecnico-ispettore del cemento armato da parte della Prefettura.

Il certificato di abitabilità viene rilasciato sei mesi dopo i lavori di rifinitura dell'edificio su accertamenti degli Uffici Tecnico e Sanitario del Comune e comunque dopo il rilascio del certificato edilizio per le costruzioni in cemento armato da parte della Prefettura.

Della severità dell'esame dei progetti sono indici i ricorsi, attualmente pendenti al C.G.A. od al Consiglio di Stato, delle Ditte D'Oro Antonio, D'Oro Armando, Traeno Angelo & C., Giarrizzo Berengario, Currera Alfonso, Amianto Salvatore e Mastrosimone Ignazio, Cannizzaro Salvatore & C.

L'allegato D rispecchia il numero delle sedute della Commissione Edilizia, il numero dei progetti approvati e di quelli respinti,il numero delle licenze edilizie rilasciate per gli anni 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 sino al 2 luglio. (9)

Agli accertamenti delle infrazioni edilizie collabora il Corpo dei Vigili Urbani che segnala all'Ufficio Tecnico gli eventuali abusi dei costruttori e promuove i sopralluoghi dei tecnici comunali.

(9) Vedi nota (1) a pag. 1509. (N.d.r.)

APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

L'allegato E riporta tutti gli appalti di opere pubbliche, anche di modesta rilevanza, effettuati nel quinquennio esaminato. (10)

Al riguardo non è da farsi alcuna osservazione.

L'Amministrazione Comunale per tale attività si è attenuta alle norme di legge che disciplinano la materia ed in particolare all'ordinamento amministrativo degli Enti locali in Sicilia, approvato con D.L.P. 29.10.1955 n. 6.

Infatti in esecuzione dell'art. 95 del suddetto ordinamento sono stati conferiti con procedimento d'asta gli appalti il cui lavoro complessivo superi i 15 milioni, salvo i casi in cui il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, non abbia deliberato, ritenendola più vantaggiosa per l'Ente, l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata.

E' opportuno altresì precisare che a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 1961 n.10 - che reca norme sugli appalti per OO.PP. nella Regione Siciliana - gli appalti di opere pubbliche indetti dal Comune, con finanziamento totale o parziale a proprio carico,si sono svolti nel pieno rispetto degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della suddetta legge regionale.

Alla trattativa privata si è fatto ricorso in casi eccezionali ed in genere a seguito di diserzione delle gare d'asta o di licitazione privata, ovvero in qualche caso di

(10) Vedi nota (1) a pag. 1509. (N.d.r.)

particolare urgenza.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE

L'attività amministrativa in tale settore per il quinquennio in esame è stata modesta.

Concessioni cimiteriali.

L'allegato F riporta le concessioni di suoli cimiteriali. (11)

Dal prospetto è dato rilevare come siano state rigorosamente applicate le tariffe regolamentari in materia.

Concessioni permanenti di occupazione di spazi ed aree pubblici.

L'allegato G riporta le concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico attualmente in vigore. (12)

Si tratta di concessioni di modesta entità e valore effettuate a norma del regolamento deliberato dal Consiglio Comunale il 15.11.1948 n. 77, approvato dalla G.P.A. il 10.11.1949 al n. 28853 e successive modifiche.

I prezzi convenuti, regolarmente deliberati e riportati in contratto, sembrano equi.

Per il quinquennio 1960-1964 le concessioni permanenti di suolo pubblico sono state soltanto 4. Esse riguardano le Ditte : Spanò Nicodemo per un deposito merci all'ingrosso in Piazza Mercato Grazia, di mq 16,65 per l i r e L. 120.000 annue; Società Esso Standard Italiana per una

(11) (12) Vedi nota (1) a pag. 1509. (N.d.r.)

stazione di servizio carburanti anche in Piazza Mercato Grazia, per mq. 142, 87 e L. 100.000 annue; Dell'Aira Salvatrice per un chiosco di bevande analcoliche nel periodo estivo nella Villa Amedeo per L. 4.000 annue; Lombardo Francesco per un chiosco di mq 9 per la vendita di bevande analcooliche in Viale Testasecca per L. 15.000 annue.

Concessioni di occupazione precarie di aree e spazi pubblici.

La materia è regolata dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco su richiesta degli interessati e su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando dei Vigili Urbani.

L'esazione della tassa è effettuata dalla Direzione dell'Ufficio Imposte di Consumo (Servizio gestito direttamente dal Comune). Il regolamento classifica in quattro categorie le strade cittadine, fissando la tassa in ragione di L. 25 giornaliere per mq per la prima categoria, di L. 20 per la seconda, di L. 15 per la terza e di L. 10 per la quarta.

Per le concessioni di durata superiore al mese e con pagamento anticipato le aliquote sono le seguenti :

CATEGORIA	MESE	TRIMESTRE	SEMESTRE
1^	640	1.700	2.250
2^	510	1.350	1.800
3^	380	1.000	1.350
4^	250	675	900

In occasione di fiere e festeggiamenti dette tariffe sono maggiorate del 50%, mentre sono ridotte del 50% se l'occupazione è fatta da venditori ambulanti, da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e da spettacoli viaggianti muniti di licenza.

Le concessioni possono essere revocato in ogni tempo a giudizio dell'Amministrazione.

Il relativo gettito, è stato nell'anno 1963 di lire 3.065.329; nel primo semestre 1964 sono state introitate L. 2.668.421 con un notevole aumento nei confronti del primo semestre 1963 in cui si realizzò la somma di L.1.812.665.

L'incasso mensile non ha una media costante; esso varia dalle lire 400.000 alle lire 700.000: infatti l'incasso del mese di giugno 1964 è stato di L. 671.287.

Il maggiore gettito che si verifica nell'anno corrente è dovuto all'aumento di tariffa deliberato dal Consiglio Comunale a far tempo dal 15 gennaio u.s.

Servizio pubbliche affissioni e pubblicità.

Il servizio è gestito in concessione dalla Ditta Pilato Giuseppe cui è stato affidato con contratto 8.3.1954 n. [illegible] di rep. per anni 5 con rinnovazione tacita annuale verso il corrispettivo in favore del Comune del 62% degli incassi mensili. Il contratto fu approvato dalla Prefettura di Caltanissetta con provvedimento 10.4.1954 n. 7273.

Il servizio è regolato dal regolamento delle pubbliche affissioni e pubblicità approvato dalla G.P.A. di

Caltanissetta previo parere del C.P.P. e del Consiglio di Prefettura con provvedimento 5.12.1952 n. 15817/23255 e le successive modifiche approvate con delibera Consiliare 2.3.953 n. 21 approvata dalla G.P.A. con provvedimento 17.4.1953 n. 7947.

L'appalto fu conferito a seguito di licitazione privata autorizzata dal Prefetto.

Attualmente il Consiglio Comunale - con deliberazione consiliare 16.3.1964 n. 19, esaminata favorevolmente dalla C.P.C. con atto 3.4.1964 n. 3819 - ha disposto l'appalto del servizio mediante asta pubblica.

Il ritardo nella indizione dell'appalto è dovuto alla rinnovazione del regolamento per renderlo conforme alla legge 5.7.1951 n. 641 emanata a seguito della pronuncia di incostituzionalità delle norme del D.L.C.P.S. 8.11.1947 n.141 contenente disposizioni sulla tassazione in materia.

Servizio trasporti funebri

Viene effettuato in concessione dalla Ditta Viscuso Catalde a seguito di contratto 29.7.1959 n. 171 di Rep.

Prevede una percentuale del 20% sulle riscossioni a favore dell'Amministrazione Comunale.

E' regolato da un capitolato d'oneri, esaminato favorevolmente dalla C.P.C. in seduta del 15.7.1958 con provvedimento n. 13987.

La concessione è stata rinnovata con deliberazione

consiliare 6.7.1964 n. 43 alle medesime condizioni del contratto precedente e per un ulteriore quinquennio. Il provvedimento ha riportato il favorevole esame della C.P.C. 22.7.1964 n. 8859.

Il servizio non ha mai dato luogo ad inconvenienti. La Ditta ha l'onere dell'attrezzatura e del personale, senza alcuna spesa da parte del Comune. Le tariffe dei trasporti sono regolate dall'art. 13 del capitolato, rimasto invariato.

Servizio tesoreria

E' affidato alla Cassa Rurale ed Artigiana "S.Michele" di Caltanissetta per il periodo 1.1.1964 - 31.12.1973 con contratto 3.2.1964 n. 422 Rep., rinnovandosi il rapporto in precedenza stabilito con contratto 1.6.1953 n. 156 di Rep.

La deliberazione consiliare 8.12.1963 n. 56, che ha disposto la riconferma, è stata esaminata favorevolmente dalla C.P.C. con atto 16.1.1964 n. 222.

Concessioni di autolinee urbane

Soltanto ora, a seguito della legge regionale 4.6.1964 n. 10, il Comune dovrà disciplinare il servizio di autolinee urbane.

Attualmente esso è in concessione alla Società Industria Automobilistica Nissena che fu autorizzata alla gestione dal Compartimento Motorizzazione Civile e Trasporti

in Concessione con nota 8.1.1951 n. 227, subordinatamente all'approvazione della concessione da parte dell'Ufficio per i Trasporti e le Comunicazioni presso la Presidenza della Regione.

Il disciplinare della concessione rilasciato il 20 giugno 1951 contempla l'istituzione di 7 linee urbane.

Alienazione di suolo comunale.

Dal 1960 in poi sono state effettuate soltanto le seguenti alienazioni :

contratto 4.3.1960 n. 210 di donazione di mq 850 di terreno in via Niscemi all'Unione Italiana Ciechi con l'onere di costruzione di una casa di riposo, opera in corso di realizzazione con il finanziamento della Regione;

contratto 14.5.1960 n. 220 di vendita alla ditta Ambra Ignazio di mq 51 di terreno in Ponte Plori per L. 178.500;

contratto 16.5.1960 n. 317 di vendita alla ditta Ing. Turchio Antonio di mq 35 di terreno in Via Nuovo Scalo per L.122.500;

contratto 19.10.1962 n. 344 di vendita alla ditta La Placa Giuseppina nella Via Vicinale Firrio di mq 220 di terreno per L. 44.000;

contratto 18.7.1963 n. 391 di vendita alla Ditta Serce Biagio in Via Niscemi e Napoleone Colajanni di mq 1.053 di terreno per L. 631.800;

contratto 9.3.1964 n. 428 di vendita alla ditta Scarpulli Salvatore di mq 554 di terreno in Via Niscemi al prezzo di L. 609.400.

I prezzi convenuti per tali alienazioni appaiono congrui. Le relative deliberazioni sono state favorevolmente esaminate dalla C.P.C.

Si è ritenuto di prospettare anche tale argomento per la larga accezione del termine "concessioni amministrativa in genere" contenute nel decreto presidenziale di conferimento dell'incarico ispettivo.

LICENZE DI COMMERCIO

Sono stati esaminati tutti i verbali delle Commissioni comunali del commercio fisso e di quello ambulante nonchè le istanze dei richiedenti con la relativa documentazione ed i provvedimenti sindacali per il periodo 1.1.1960 - 15.7.1964.

Gli allegati H ed I rispecchiano il lavoro delle Commissioni Comunali ed i provvedimenti sindacali. (13)

(13) Vedi nota (1) a pag. 1509. (N.d.r.)

L'istruttoria degli atti è curata dall'Ufficio di Vigilanza urbana.

A seguito dell'indirizzo del Consiglio di Stato sulla libertà della iniziativa economica, principio fissato dall'art. 41 della Costituzione, l'Amministrazione ha in genere seguito il criterio di favorire le iniziative commerciali, motivando, su conforme parere delle Commissioni comunali, i rari provvedimenti di diniego.

Anche nell'esame delle posizioni subiettive dei richiedenti ha ritenuto di non usare criteri particolarmente restrittivi, in ciò favorita dalla larga discrezionalità attribuitale dall'art. 3 del R.D. 16.12.1926 n. 2174 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Nelle licenze di commercio ambulante il procedimento è conforme alle prescrizioni degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del R.D. 29.12.1939 n. 2255 contenente il regolamento di esecuzione della legge 5.2.1934 n. 327 sulla disciplina del commercio ambulante.

La licenza viene rilasciata dopo che la locale Questura ha rilasciato il certificato di iscrizione nell'elenco degli esercenti mestieri ambulanti e su conforme parere della commissione comunale per il commercio ambulante.

Confidiamo, Onorevole Presidente, di aver risposto soddisfacentemente ai quesiti postici con il decreto in pre-

messa e di poterLe dare la possibilità di rilevare direttamente l'attività dell'Amministrazione Comunale di Caltanissetta nella materia in argomento attraverso l'esame degli allegati alla presente relazione. (14)

Siamo a Sua piena disposizione per ogni qualsiasi chiarimento in ordine alle lacune che la presente relazione possa presentare.

Nel ringraziarLa dell'onore e della fiducia accordataci Le presentiamo i nostri ossequi.

Palermo, 13 Agosto 1964

IL VICE PREFETTO
(Dr. Alfonso Rizzoli)

IL VICE QUESTORE
(Dr. Renato Giabbanelli)

(14) Vedi nota (1) a pag. 1509. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

(1) 3

BLICA ITALIANA

E S.CILIANA

Palermo, 30 NOV. 1964 10

GLI ENTI LOCALI

16077

RACCOMANDATA

[illegible]ISSETTA - Rilievi ispettivi a seguito d'ispezi[illegible] [illegible]raordinaria ai servizi:licenze edilizie, appalti, [illegible] [illegible]sioni, licenze commerciali, del Comune di Caltani[illegible] [illegible] il quinquennio 1960 - luglio 1964.-

Al SINDACO del COMUNE di CALTANISS[illegible]

e,p.c.: Alla PRESIDENZA della REGIONE SICILIANA P[illegible]L[illegible]

Alla COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO CALTANISS[illegible]

Alla PREFETTURA di CALTANISSETTA

Dalla recente visita ispettiva effettuata in alcuni [illegible]ori di codesta Amministrazione sono emersi i fatti ed i [illegible]vi che appresso si indicano, perchè su di essi la S.[illegible] [illegible]ovveda a fornire, a tutti gli effetti di legge, ev[illegible] [illegible]ontrodeduzioni.

[illegible]ISTICA - Licenze edilizie -

Anzitutto si rileva che codesto Comune ha applicato, [illegible]'altro, in materia, sino al 31/12/1961 il Regolamento [illegible]zio - adottato con delibera commissariale n.550 del [illegible]/1935 ed approvato dalla G.P.A. in data 12/5/1935 - non [illegible]logato dal competente Ministero LL.PP.-

Dall'esame, poi dei verbali della Commissione edili[illegible]ia comunale si sono rilevati pareri in contrasto con il R[illegible]golamento edilizio ed il Piano di ricostruzione e si ri[illegible]scono a costruzioni la cui altezza è in ogni caso ille[illegible]

./.

Ord 424.10 R - A. Renna - Palermo - 1947

ma anche con l'adozione del P.R.G.:

Ditta intestataria	ubicazione	estremi verbale Comm.ne edilizia	provvedimento sindacale
[illegible]errera Alfonso	Via Napoleone Colajanni	10/6/1960 ~~N. 420~~	~~11/6/1960~~ N.4238
[illegible]rizzo Dr.Tommaso	Piazza Trento	27/7/1960 ~~N. 470~~	30/9/1960 ~~N.26[illegible]~~
[illegible] Giuseppe	Località Ciccianera		
[illegible]glia Francesco	Viale della Regione		
[illegible]ano Lario	Via Redentore		
[illegible]gente Erminio	Viale Trieste		
[illegible]storello Michele	Via Redentore		

Inoltre, si citano alcune autorizzazioni edilizie e giudizi della Commissione edilizia per progetti di cui è stata consentita la realizzazione in deroga alla disciplina del Regolamento e del Piano di ricostruzione:

[illegible]a 1/10/1960 n.16645/2443, rilasciata col parere favorevole della [illegible]missione edilizia, in violazione degli artt.5 delle norme di [illegible]zione del Piano di ricostruzione e 86 del Regolamento edilizio;

[illegible] 7/3/1960 n.3912/530 rilasciata nonostante il parere contrario dell'Ufficio sanitario. L'altezza del fabbricato è di mt.38,50, mentre la disciplina vigente del Piano di Ricostruzione prevede una altezza massima di mt.19,00 ed il P.R.G. stabilisce un'altezza di mt.24,30.

[illegible] 26/2/1960 n.5559/795, rilasciata nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 18/2/[illegible] n.343. Inoltre, si osserva che non è stato effettuato alcun preventivo esame da parte degli Uffici Tecnico e Sanitario;

[illegible]a 11/6/1960 n.4238/649, rilasciata previo parere favorevole della Commissione edilizia, pur mancando, sul progetto, l'esame di merito dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficiale Sanitario. Al riguardo [illegible] da rilevare che l'altezza dell'edificio è di mt.42,50, mentre lo [illegible]86 del Regolamento edilizio prevede al riguardo un massimo di [illegible]

In relazione a quanto sopra, si contestano formalmente le rilevate irregolarità, delle quali si ritengono responsabili gli amministratori pro-tempore di codesto Comune.

./.

Pertanto, si resta in attesa di ricevere con ogni urgenza, e comunque non oltre 20 giorni dalla data della presente, le eventuali giustificazioni sulle contestate irregolarità, nonchè copia dei provvedimenti che, ove possibile, verranno adottati per la loro eliminazione.

Frattanto, si rimane in attesa di urgente assicurazione di ricezione della presente.-

L'ASSESSORE

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI

a/f.

PAGINA BIANCA

(2) 4

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Sviluppo Economico

Palermo, li 9 DIC. 1964 19

OGGETTO: Comune di Caltanissetta - Costruzioni abusive.-

Al Comune di
CALTANISSETTA

e p.c. Alla Commissione prov. di controllo di
CALTANISSETTA

All'Assessorato Enti Locali
P A L E R M O

Alla Presidenza della Regione
P A L E R M O

Dalla relazione sulla ispezione straordinaria ai Servizi Amministrativi di codesto Comune compiuta dal Vice-Prefetto dr. Alfonso Rizzoli e dal Vice-Questore dr. Renato Giabbanelli questo Assessorato ha constatato l'illegittima situazione in cui sono venute a trovarsi le costruzioni eseguite dalle Ditte: Gurrera Alfonso, Giarrizzo Tommaso, Calì Giuseppe, La Paglia Francesco, Turrisi Mario, Serpente Emilio e Pastorello Michele. (15)

Le licenze di costruzione, rilasciate negli anni 1959 (Ditta Pastorello Michele) e 1960 (per le altre sei Ditte), sono state tutte concesse in deroga al regolamento edilizio per quanto riguarda l'altezza dei fabbricati, ma senza la preventiva autorizzazione, ai termini dell'art.3 della legge 21-12-1955, n.1357, dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, allora competente per la materia.

Poichè, pur con l'adozione del Piano regolatore generale della Città i fabbricati in questione non rientrano, così come tutti gli altri che erano stati costruiti con licenze in deroga non autorizzate, nella nuova disciplina urbanistica comunale, codesta Amministrazione ha manifestato l'intendimento di non volerne sanare la situazione amministrativa e quindi di considerarli illegittimi.

Pertanto, si invitano gli organi comunali competenti a seguire il disposto dell'art.32-3° comma della legge 17 agosto 1942, n.1150,

./.

(15) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1513-1537. (N.d.r.)

...rando la demolizione delle opere costruite abusivamente in ...zza maggiore a quella stabilita dal regolamento edilizio, ... riportare i fabbricati alle altezze consentite dalle norme ...enti.

In caso di inadempienza da parte del Comune di Caltanis... si chiede alla Presidenza della Regione, cui la presente ...iretta per conoscenza, di avvalersi del disposto dell'art.6 ... testo unico della legge comunale e provinciale, approvato ...l R.D. 3 marzo 1934, n.383.

Si resta in attesa di assicurazioni in proposito.

L'ASSESSORE

...3/25

3

5

Caltanissetta 4 maggio 1965

[illegible] DI CALTANISSETTA

Uff. Segreteria Generale

[illegible]

[illegible] *del* ..... *N.* .....

[illegible] Rispettivi a seguito disposizione straordinaria ai servizi [illegible] appalti, concessioni, licenze commerciali per il periodo [illegible] 1964.

[illegible]

[illegible] ASSESSORATO REGIONALE PER GLI ENTI LOCALI
([illegible] nota n.10077 div.3^ del 30.11.1964) (16)

P A L E R M O

[illegible] ASSESSORATO REGIONALE PER LO SVILUPPO [illegible]
([illegible] nota n.6345 del [illegible].12.1964) (17)

P A L E R M O

[illegible] PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

P A L E R M O

[illegible] COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

CALTANISSETTA

[illegible] PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Con riferimento e in esito alle note citate negli indirizzi degli [illegible] Assessorati Regionali cui la presente è diretta, considerato che [illegible] riscono lo stesso argomento, sono portate a conoscenza [illegible] degli stessi Uffici e Organi e, infine, allo scopo di trattare [illegible] organico e completo le controdeduzioni e chiarimenti, qui [illegible] si rassegna alla particolare attenzione dei destinatari, quanto segue:

[illegible] ordine alla rilevata applicazione, sino al 31.12.1961, [illegible] Edilizio Comunale deliberato dal Podestà (e non dal Commissario [illegible] con proprio atto del 13 aprile 1935, n.650, approvato dalla C.P.A. [illegible] 1935, non omologata ma trasmesso al competente Ministero [illegible] Pubblici il quale mediante formale richiesta interlocutoria, invitò

(16) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1539-1541. (N.d.r.)
(17) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1543-1544. (N.d.r.)

MUNICIPIO di CALTANISSETTA

Segreteria Generale

-:-

foglio di continuazione N. 1.

Amministrazione Comunale ad uniformarsi ad alcuni rilievi di natura giuridica, si osserva, in via preliminare e prima di controdedurre la esigenza che la fattispecie venga esaminata sotto il profilo dei regolamenti approvati sotto l'impero dell'art. 102 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383, prima cioè che diventasse operante la Legge Urbanistica del 17.8.1942, n. 1150, per evidenti motivi di ordine temporale.

Infatti, i Regolamenti Edilizi (fra gli altri) una volta deliberati ed approvati dai competenti Organi, dovevano essere inviati al Ministero competente affinchè questo potesse annullarli in tutto o in parte, se risultavano contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Orbene, può ritenersi illegittimo o quanto meno inefficace un regolamento edilizio che, sebbene trasmesso al predetto Ministero, non sia stato da questo esaminato, ma ha formato oggetto di una comunicazione di carattere interlocutorio o dilatorio ?

A questo, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. V dec. 14/5/1960, n. 359 e Cons. Stato Sez. IV dec. 4/4/1951, n. 177 per analoga attuazione dei piani di ricostruzione) ha fornito risposta negativa, osservando che l'atto ministeriale in quanto non attiene alla perfezione del regolamento, non può avere influito sulla legittimità, ma soltanto sulla efficacia di esso. Peraltro il contenuto dilatorio dell'atto ministeriale non può avere la conseguenza d'impedire l'efficacia del regolamento edilizio.

Giova a questo punto integrare le citazioni giurisprudenziali con l'interpretazione e il commento di un autorevole studioso come lo Spadaccini, che così si esprime:

"L'art. 102 del T.U. del 1934, n. 383, attribuisce al Ministero un semplice controllo repressivo, che si esplica con il potere di approvazione; la condizione di efficacia dell'atto soggetto a controllo è costituita dall'invio all'organo tutorio, non dell'atto che quell'organo può emettere. Pertanto, dove non è imposto un termine per l'esercizio del controllo, come appunto nello

MUNICIPIO di CALTANISSETTA

Segreteria Generale

-:-

foglio di continuazione N.2.

art. 102, non si può escludere che l'organo tutorio possa validamente differire l'esercizio del proprio potere. Naturalmente l'atto interlocutorio deve essere interpretato in modo da attribuirgli un significato conforme alla legge e cioè nel senso di una semplice riserva di esercitare eventualmente in futuro il potere di annullamento, non già nel senso di una generale e non motivata sospensione della efficacia del regolamento, che non rientra certamente nel potere previsto dall'art. 102.

Pertanto, il regolamento edilizio, una volta trasmesso al Ministero dell'Interno, deve ritenersi legittimo ed efficace"".

Prescindendo, infine, dalle considerazioni di natura giuridica e prendendo in esame quelle di convenienza e di opportunità, va subito rilevato che l'avere comunque data esecuzione al regolamento edilizio deliberato dal competente organo dell'Amministrazione nel 1935, costituisce senz'altro indubbio vantaggio per la disciplina edilizio-urbanistica della città rispetto a quanto non possa offrirne l'applicazione del regolamento edilizio precedente regolarmente approvato ed omologato, ma nientemeno che in data 18.7.1877.

Relativamente poi al contrasto rilevato tra i pareri verbalizzati dell'Amministrazione Edilizia Comunale con le norme del regolamento edilizio e le norme di attuazione del piano di ricostruzione e riguardanti le sette costruzioni la cui altezza è in ogni caso illegittima anche con l'adozione del Piano Regolatore Generale, si ritiene dover chiarire in punto di fatto che la terza dimensione (altezza) è elemento discrezionale, in quanto attraverso la giusta attuazione di essa (anche se eccedente la massima prescritta dal regolamento) si possono raggiungere talvolta soluzioni compositive di insieme di migliore effetto volumetrico.

Sempre in punto di fatto è opportuno ancora considerare che l'epoca alla quale si riferiscono le costruzioni in questione, data la scarsezza di iniziative edilizie con la conseguente necessità ed urgenza di dare lavoro alle maestranze locali (in una zona come la Nissena fortemente depressa e priva di fonti di lavoro), bisogna in qualche modo facilitare l'attività edilizia.

MUNICIPIO di CALTANISSETTA

Segreteria Generale

-1-

foglio di continuazione N.3.

D'altra parte le condizioni del P.R. potranno sempre ricostituirsi ricorrendo all'istituto del comparto o alla formazione di piani particolareggiati che certamente concorreranno di equilibrare la situazione di rispetto delle norme del P.R.

Comunque,anche se tutto ciò dovesse risultare di difficile situazione,l'Amministrazione,seguendo la prassi che si va instaurando in molti Comuni della Repubblica,è stata ed è dell'avviso che si possa nella fattispecie pervenire nella soluzione di convertire l'ordinanza di demolizione in risarcimento del danno in misura equivalente all'utile ricavato dai beneficiari delle costruzioni di che trattasi.

Relativamente poi alle autorizzazioni a costruire citate nella nota dell'Assessorato degli Enti Locali e relative alle licenze qui di seguito specificate,si ha il dovere di chiarire partitamente quanto appresso: (18)

1°) - La licenza dell'1.10.1960 n.16645/2443 rilasciata all'Ingegnere Vincenzo Vinciguerra con il parere favorevole della Commissione Edilizia in violazione degli artt.5 delle norme di attuazione del piano di ricostruzione e 38 del regolamento edilizio,non è stata realizzata,perchè in sede di sopralluogo per l'allineamento, è stata negata l'autorizzazione. Quindi deve ritenersi decaduta la contestazione relativa;

2°) - La licenza del 7.3.1960 n.3913/438 rilasciata al Sig.Lo Bello Francesco nonostante il parere contrario dell'Ufficiale Sanitario,è stata pur considerata tra le inadempienze di cui ai sette edifici più sopra citati,per cui si rimanda ai chiarimenti forniti in precedenza;

3°) - La licenza del 26.2.1960 n.5559/795 rilasciata al Sig.Turia nonostante il parere contrario della Commissione Edilizia,rientra come sopra al punto precedente tra quelle annoverate tra i sette edifici più sopra citati;

4°) - La licenza dell'11.6.1960 n.4238/649 rilasciata al Sig.Curreri Alfonso previo parere della Commissione Edilizia,e mancante dell'esame

(18) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1539-1541. (N.d.r.)

MUNICIPIO di CALTANISSETTA

Segreteria Generale

-:-

Foglio di continuazione N. 4.

dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario e anch'esso, come le precedenti, da annoverarsi tra i detti casi più sopra citati.

E per tutte le costruzioni che formano oggetto delle contestazioni dei verbali in esame e cioè eseguite senza la prescritta delega ai sensi dell'art.3 della legge 21.12.1955,n.1357,è opportuno fare presente che,a suo tempo e precisamente in data 17.7.1961 quest'Amministrazione richiese all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici,allora competente a concedere il nulla-osta per le costruzioni in deroga, con una circostanziata relazione che concludeva con la formale richiesta del nulla osta in sanatoria,specificando per ciascun caso i motivi per i quali si era ritenuto di concedere la licenza in deroga.

La suddetta richiesta,trasmessa con raccomandata n.2417 di prot. (19)
del 7/8/1961 che alla presente si unisce in copia,non è stata mai riscontrata.

Da quanto sopra,quindi,si può agevolmente desumere che l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intendimento di volere sanare le citate costruzioni abusive delle suddette costruzioni proprio per quanto riguarda la mancata richiesta del nulla osta per concedere la licenza in deroga.

Passiamo,poi,ad esaminare l'invito rivolto a quest'Amministrazione di seguito a quanto dell'art.32-3°comma della legge 17.8.1942 n.1150 ordinando la demolizione delle opere costruite abusivamente con ulteriore maggiore distacco dal regolamento edilizio, per riportare i fabbricati alle altezze consentite dalle norme vigenti,si osserva che l'ordinanza di demolizione per le costruzioni la cui altezza eccede quella stabilita dalla licenza di costruzione o limitatamente alla parte eccedente o l'annullamento della licenza per quelle costruzioni elaborate in eccedenza alle norme del Regolamento od al Piano di Ricostruzione, si emergono le seguenti considerazioni:

Per il primo caso (ordinanza di demolizione) è noto l'indirizzo giurisprudenziale che ha da tempo stabilito che esse costituiscono una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione,infatti il già citato autore Spadaccini

(19) La nota citata nel testo — n. 20417 anziché 2417 — è pubblicata alle pagg. 1552-1555. (N.d.r.)

MUNICIPIO di CALTANISSETTA

Segreteria Generale

-1-

foglio di continuazione N. 5.

[illegible] si esprime:

"L'art.32 citato dispone che qualora sia constatata l'inosservanza delle norme edilizie, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, [illegible] riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica del [illegible] e per la rimessa in ripristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito [illegible] della Sezione Urbanistica compartimentale, ordinare la demolizione [illegible] del contravventore.

Le Sezioni Unite della Cassazione, disattendendo l'opinione espressa [illegible] Consiglio di Stato, hanno rilevato che essa è innanzi tutto resistita dal [illegible] delle norme citate, secondo la quale, se il Sindaco ha il dovere [illegible] la sospensione dei lavori, ha invece la facoltà di adottare poi un provvedimento definitivo e, in particolare quello della demolizione. Tanto facoltativa è l'adozione di tale provvedimento, che l'ordine di sospensione dei lavori cessa di avere effetto, qualora il detto provvedimento definitivo non sia [illegible] e notificato nel termine di un mese. Quindi la stessa legge prevede [illegible] che l'Amministrazione non disponga la modifica o la demolizione [illegible] costruzione.

L'opinione del Consiglio di Stato, poi, a detta della Superiore Corte [illegible] con i principi generali, cui la norma si ispira. Infatti il perseguimento degli interessi pubblici, quali quelli dell'edilizia, avviene mediante provvedimenti che sono l'esplicazione di un potere discrezionale, sia per l'accertamento dei presupposti, sia per la scelta del provvedimento adeguato. E' rimesso, cioè, alla discrezionalità amministrativa di valutare l'esistenza dello interesse pubblico, o più precisamente, nella specie, la contrarietà della situazione di fatto a quell'interesse, nonchè di scegliere le misure adatte ad eliminarla.

MUNICIPIO di CALTANISSETTA

Segreteria Generale

-:-

foglio di continuazione N. 6.

Il privato non è quindi titolare di un interesse occasionale protetto dall'esercizio di quel potere, perchè non può ravvisare la lesione di un interesse pubblico che l'Amministrazione non abbia riscontrato, e tanto meno può indicare come idoneo alla tutela di quell'interesse un provvedimento determinato. Nè potrebbe ritenersi accertata la lesione dell'interesse pubblico per la disposta sospensione dei lavori; questa, infatti, può essere ordinata come misura provvisoria prudenziale, con riserva di più precise e complete indagini e rilevazioni, dalle quali risulterà se esista o meno la lesione anzidetta. Lo stesso Consiglio di Stato ha, del resto, riconosciuto in altre circostanze che il potere di demolizione di edifici abusivi è un potere di polizia, al quale non [illegible] un interesse qualificato dei privati.

Così ciò - a detta della Cassazione - il privato non rimane senza [illegible] le costruzioni illecite, perchè, se la violazione delle norme del [illegible] i suoi diritti, egli può adire il giudice ordinario per ottenere [illegible] il risarcimento od eventualmente la riduzione in pristino. La [illegible] si nega è quella contro l'Amministrazione, il cui comportamento -ipotesi [illegible] discrezionale"".-

[illegible] infine al secondo caso, cioè riguardante le costruzioni [illegible] in eccedenza alle norme del regolamento edilizio o del piano di ri[illegible]; ma con licenza rilasciata dall'Amministrazione e per cui si dovrebbe [illegible] all'annullamento di essa, si osserva che l'orientamento giu[illegible] secondo cui per l'annullamento della licenza di costruzione oc[illegible] interesse pubblico concreto e attuale, verrebbe escluso dalle circo[illegible] nella specie di situazioni consolidatesi nel tempo anche per man[illegible] di terzi interessati.

Da quanto sopra esposto e considerato questa Amministrazione ritiene [illegible] chiudere tutto il problema con una sanatoria nel senso che si po[illegible] l'ordinanza di demolizione con il risarcimento del danno in mi[illegible] equivalente all'utilità ricavata dai costruttori.

IL SINDACO

Cm/.

Allegato al (3)

li 17 luglio 1961

V° LL.PP. Tecnico

.20417

costruzioni edilizie nell'aggregato urbano - Sanatoria deroghe ai sensi dell'art.3 della legge 21.12.1955 n°1357.-

On.le ASSESSORATO REGIONALE LL.PP.

P A L E R M O

****

Con riferimento alle richieste telegrafiche in data 22.6.c.a. e 8.7.c.a. nonchè al colloquio con l'On.le Assessore dei LL.PP. avuto luogo nel Suo Gabinetto il 13 c.m., si rassegna al particolare esame e attenzione quanto segue: - (20)

E' intendimento di quest'Amministrazione di perseguire il controllo tecnico-estetico dell'attività edilizia nell'ambito del territorio urbanizzato attraverso una rigorosa applicazione delle norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

Pertanto il rilascio di licenze relative alla costruzione di nuovi fabbricati sia nel vecchio abitato che nelle zone di espansione sarà decisamente negato a quelle opere i cui progetti non saranno improntati all'assoluto rispetto delle norme che regolano tale settore dell'attività cittadina, e saranno adottati i mezzi ed i provvedimenti necessari perchè ogni costruzione venga eseguita in conformità al relativo progetto approvato.

Però, in tale salutare proposito, che mira ad instaurare, nel rispetto della legge, un clima di moralizzazione e di giustizia, nel quale tutti i cittadini debbono trovare la necessaria garanzia dei propri diritti, quest'Amministrazione non può ignorare le numerose deroghe al Regolamento fin qui concesse dalle precedenti Amministrazioni nell'approvare ed autorizzare la costruzione di edifici, deroghe, che, in alcuni casi, sono finite non solo col suscitare un certo clamore nella pubblica opinione ma anche col provocare dei ricorsi in parte tuttora pendenti, di interessati che, alla concessione della deroga, ritennero lesi i propri interessi.

(20) Le richieste citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

Nel rivedere tutta la casistica delle sole deroghe concesse sin dal 1956,di cui l'Amministrazione Comunale risulta facoltata,solo in forma di quelle eventuali necessità da motivare caso per caso, quest'Amministrazione ha potuto accertare che in prevalenza le licenze di costruzione rilasciate sin dal predetto anno,sono state,senza alcuna plausibile motivazione,ispirata al principio della deroga,assunta questa non come un'eccezione ma come una norma corrente quasi fatta per fronteggiare l'elevato costo delle aree fabbricabili, e in certi casi per adeguare una nuova massa edilizia ad altra preesistente,in area limitrofa e fronteggiante.

Da una tale interpretazione,ne è scaturita tutta una politica urbanistica solo intesa ad incoraggiare la iniziativa privata locale angustiata dalle scarse risorse economiche, e coercita a fronteggiare oltre che gli elevati costi delle aree disponibili,anche le costose opere in fondazione ed i rilevanti sbancamenti che la natura e la accidentalità di quei terreni impongono. Una politica eminentemente proiettata ad agevolare la realizzazione di alloggi, e solo di alloggi,trascurando,il più delle volte,il valore estetico e l'ambientazione dei fabbricati,che in determinate zone avrebbero dovuto costituire motivo di particolare interesse e studio in una soluzione urbanistica concreta ed autentica.

In un così succinto panorama della questione emerge,fra l'altro,l'inottemperanza al disposto di cui all'art.3 della legge 17.8.1942 n°1357,per il quale ogni deroga alle norme avrebbe dovuto ottenere il preventivo assenso da parte del Ministero dei LL.PP.(nel caso, l'Assessorato dei LL.PP.) su pareri espressi dalla Sezione Urbanistica Regionale e dalla Sovraintendenza ai Monumenti.

Tale prassi,obbligatoria per il Comune di Caltanissetta,perchè compreso nell'apposito elenco dei Comuni obbligati a redigere il Piano Regolatore,non venne mai perseguita dalle precedenti Amministrazioni,così come si ha motivo di ritenere è stato fatto in tutti i comuni della Sicilia,per cui oggi la totalità delle licenze di costruzione rilasciate in deroga al Regolamento,risultano in uno stato di illeggittimità che si pensa di sanare.

A tal fine si è ritenuto di compilare i due uniti specchi, (21)
l'uno relativo alle costruzioni in corso di opera,la cui licenza venne rilasciata in deroga alle norme, e l'altro relativo alle costruzioni ultimate,autorizzate pure con deroga,per le quali non è stato rilasciato il prescritto relativo certificato di abitabilità.

Sono stati quindi escluse dagli elenchi tutte quelle costruzioni che,autorizzate in deroga,non sono state ancora iniziate.

(21) Gli «specchi» citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

Per queste ultime costruzioni, si è dell'avviso di chiederne a parte il relativo nulla-osta, dopo che sarà effettuato un oculato controllo degli indici volumetrici e dei coefficienti di copertura.

Nelle varie colonne degli specchi sono state indicate (22)
per ciascuna costruzione:

1°) - Il nome della ditta proprietaria;
2°) - Il numero dei piani autorizzati;
3°) - L'ubicazione della costruzione;
4°) - L'altezza massima consentita dal Regolamento;
5°) - L'altezza autorizzata;
6°) - Il rapporto di copertura max consentito dal Regolam.
7°) - Il rapporto di copertura autorizzato;
8°) - L'indice max fabbr.autorizzato.-

I termini o l'entità delle deroghe concesse balzano evidenti dal confronto degli elenchi esposti in dette colonne per ciascuna costruzione.

Tutte le costruzioni elencate nello specchio "A" compar- (23)
al n.11 quella in costruzione, lungo questa Via N. Colajanni, della ditta Currera Alfonso, di cui, a seguito del ricorso in data 25.4.1961 dei Sigg. Mazzone Maria Pia e Ajala Domenico e del rapporto del Provveditorato alle OO.PP. 19.6.1961 n.22308, codesto Assessorato ha invitato quest'Amministrazione a sospendere con tele n°12026 del 22.6.c.a., ulteriori prosecuzioni di lavori e a coordinare la demolizione delle opere eccedenti i limiti consentiti dal Regolamento.- Trattasi di una costruzione particolare, ricadente in una zona di saldatura tra il vecchio e nuovo aggregato urbano, posta sul limite cioè dell'applicabilità delle norme del vigente Piano di Ricostruzione e del vecchio Regolamento edilizio.

Essa, come è noto, è stata autorizzata per quanto attiene all'altezza in deroga tanto alle norme del Piano di Ricostruzione che alle norme del vecchio Regolamento edilizio, per n.10 piani, oltre il cantinato e due piani attici e per un'altezza di ml.44,00 circa, raggiungendo un rapporto del 51%.- Una costruzione quindi, i cui indici caratteristici potrebbero solo trovare giustificazione dell'Hotel Concordia del quale indirettamente si avvantaggia, unitamente allo stesso Grand-Hotel Concordia.

Altra costruzione in condizioni pressocchè analoghe alla precedente e quella indicata al n.13 del citato specchio, in testa al (24)
la Ditta Giarrizzo Tommaso la cui autorizzazione si pensa sia stata favorita dal fatto che essa si avvantaggerebbe oltre che all'antistante piazzale Trento anche dall'ampia area latistante in atto disponibile di proprietà della stessa ditta.

(22) (23) (24) Vedi nota (21) a pag. 1553. (N.d.r.)

Segue quella indicata al n.3 dello specchio "B",in (25)
[illegible]ta alla ditta La Paglia Francesco,autorizzata per n.10 pia-
[illegible]levati oltre il pianterreno, e per un'altezza di ml.38,50.

E' da ritenersi che anche questa autorizzazione sia stata concessa per il motivo che la costruzione prospettando sul viale della Regione e fronteggiante il Campo Sportivo si avvanteggi del grande spazio libero da essi offerto.

Quindi segue la costruzione segnata al n.10 del predetto specchio "B",in testa alla Ditta Serpente Erminio,autorizzata per (26)
n.8 piani elevati ed un piano terra,per un'altezza di ml.32 la cui autorizzazione si pensa sia stata informata agli stessi criteri esposti per la costruzione La Paglia.

Queste le deroghe più clamorose relative a licenze di costruzione edilizie in corso di costruzione od ultimate.

Tutte le altre,elencate negli specchi "A" e "B",si ritiene (27)
[illegible]vano giustificazione da una necessità di livellamento,di uniformi[illegible]
[illegible]lle masse edilizie,di un equo sfruttamento delle aree,i cui co-
[illegible]assumeno valore quasi uniforme in tutte le zone destinate allo
[illegible]amento residenziale.

E' per questo concetto di ravvicinamento tra le risorse economiche della città,i costi delle aree,la esigenza perequativa dei vari indici caratteristici per una uniforme utilizzazione delle poche aree destinate alla edificazione si pensa vadano ricercate le cause che indussero le precedenti amministrazioni a concedere deroghe sulle norme di cui si chiede oggi,per debito puramente amministrativo,il conforto di una sanatoria legittima,attraverso il rilascio del predetto null-osta ai sensi del sopracitato art.3 della legge 21.[illegible].1955.

Concludendo,la richiesta del nulla-osta in sanatoria viene ad essere rivolta per tutti i casi compresi negli uniti elenchi (A e B) per evidenti ragioni di giustizia perequativa. (28)

Si unisce la copia degli atti progettuali richiesti da codesto Assessorato afferenti alla sopra cennata costruzione Gurrera.

IL SINDACO
F.to Traina

[illegible]
[illegible]RIO GENERALE

(25) (26) (27) (28) Vedi nota (21) a pag. 1553. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

INDICE DEI NOMI (1)

(1) Nell'indice non sono stati raggruppati alcuni nomi figuranti nelle pagg. 1226-1234, 1247, 1296, 1301, 1332, 1336, 1339 perché risultano completamente illeggibili.

PAGINA BIANCA

A

ABATE Andrea, 198
ABATE Emilia, 147
ABATE Maria Rosa, *vedi*: CATANIA Maria Rosa in ABATE
ABBATE, 862
ABBATE Vincenzo, 485
ABBONATO Giuseppa, 167, 277
ABISSI Tommaso, 509
ACCARDI Francesco, 470, 509, 931, 1203
ACCORDEVOLE Rosaria, 116
ACCURSO PAGANO Giuseppe, 1185
ACCURSO TAGANO Giuseppe, 314, 333, 410, 539
ADRAGNA Anna, 137, 274
ADRAGNA Paolo, 119
ADRIGNOLA, 1366, 1370
AGNELLO Nicolò, 458
AGOSTA Angelo, 465
AGOSTA Paola, 86
AGOZZINO Luigi, 475, 770
AGOZZINO Vincenzo, 463
AGRÒ, 772, 1091, 1180, 1219
AGRÒ Calogero, 465 e *passim*, 497, 772, 1086 e *passim*, 1231, 1293, 1497
AGRÒ Gerlanda, 465
AGRÒ Salvatore, 497
AGUECI Giuseppa, 152
AIELLO M., 1354, 1359 e *passim*, 1371
AILI Giovanni, 461
AJALA Domenico, 1554
ALAGNA Antonino, 160
ALAGNA Maria, 87
ALAGNA Michela, 112
ALAIMO, 890 e *passim*, 928, 931, 1213, 1457
ALAIMO Angelo, 843, 1204, 1230
ALAIMO Calogero, 1212
ALAIMO Concetta, 459, 811, 1187, 1190 e *passim*
ALAIMO Concetta in AMODIO, 1451
ALAIMO Francesco, 1276, 1500 e *passim*
ALAIMO Giovanni, 314, 414, 541, 1184
ALAIMO Giuseppina, 472
ALAIMO Stefano, 470
ALAIMO Vittorio, 78, 90 e *passim*
ALBA Giuseppe, 827, 971, 1192, 1452
ALBANESE Giuseppe, XXII e *passim*
ALBANO, 347, 439, 529, 583, 1180 e *passim*, 1194
ALBANO Carlo, 313, 400 e *passim*, 471, 504, 534 e *passim*, 581, 1093, 1179, 1227, 1237, 1300 e *passim*, 1486
ALBANO Carmela, 503
ALBANO Carmelo, 316, 332, 372 e *passim*, 449, 483, 505, 523, 525, 549, 554, 567, 590, 604, 859, 1188, 1236, 1420, 1462
ALBANO Salvatore, 313, 403, 503, 536, 893, 897, 1188 e *passim*, 1191 e *passim*, 1237, 1426, 1466
ALBERTI Pietro, 162
ALBONERO Antonio, 481
ALEO NERO Antonio (o Antonino), 476, 497, 500
ALESSI Guido, 463
ALESSI Nicolò, 942, 1191, 1471
ALESSI Vittorio, 486, 488 e *passim*, 942
ALESTRA Gaetano, XVII
ALESTRA Vincenza, 268
ALETTO Vincenzo, 1454
ALFANO Angelo, 478
ALFANO Calogero, 977 e *passim*
ALFANO Francesco, 315, 424, 545, 1186
ALFANO Giuseppe, 315, 425, 505, 545, 1186
ALFANO Raimondo, 475
ALFANO Sebastiano, 478
ALIOTTA Giacomo, XXI
ALLETTA, 992
ALLETTO Alfonso, 488
ALLETTO Calogero, 485, 509, 772
ALLETTO Concetta, 772
ALLETTO Filippo, 1187
ALLETTO Mario, 839, 841 e *passim*, 1014, 1206, 1229
ALLETTO Ottavio, 467
ALLETTO Vincenzo, 830, 1189
ALLOTTA Agata, 152
ALLOTTA Francesca, 93, 124
ALLOTTA Vito, 78, 97 e *passim*
ALMERICO Pasquale, XXVI
ALONGE, 533
ALONGE Calogero, 312 e *passim*, 335, 343, 350, 372, 384 e *passim*, 388, 405, 461, 474, 505, 525, 528, 532, 537, 554, 575, 577, 604, 991, 1184
ALONGE Calogero di Giovanni, 503
ALONGE Calogero di Giuseppe, 503
ALONGI, 1190, 1473
ALONGI Alfonso, 474, 492
ALONGI Carmela, 473
ALONGI Francesco, 957
ALONGI Gaetano, 463
ALONGI Gesuele, 460
ALONGI Girolamo, 475, 500
ALONGI Giuseppe, 497, 500
ALONGI Salvatore, 464, 497
ALONGI Stefano, 497
ALONGI Vincenzo, 1185
ALTIERI Ignazio, 1232, 1501
AMARO Margherita, 82

AMATO Antonino, 476
AMATO Casimiro, 472
AMATO Francesco, 462, 477, 486, 911
AMATO Gerlando, 477, 486
AMATO Giuseppe, 489
AMATO Salvatore, 462, 470
AMATO Vincenzo, 458
AMBRA Ignazio, 1534
AMERICO Giuseppe, 460
AMIANTO Salvatore, 1527
AMICO Antonino, 505
AMICO Gaetano, 461, 478, 480, 503, 505, 1128, 1142, 1238, 1492
AMICO Giuseppe, 485, 551, 597, 1185
AMICO Giuseppe Antonio, 314, 415, 542
AMODEO Giuseppe, 166, 176, 186, 277, 286 e *passim*
AMODIO Concetta, *vedi*: ALAIMO Concetta in AMODIO
AMOROSO Adriano, XXVI
AMOROSO Alfonso, 490
ANALFINO, 472
ANALFINO Alfonso, 470 e *passim*, 476, 480, 503, 1112, 1232, 1235 e *passim*, 1420
ANALFINO Michela, 1477
ANALFINO Michele, 505, 509, 861, 901, 978, 982, 1191 e *passim*, 1204, 1206, 1233, 1426, 1478
ANANIA Giuseppe, 865 e *passim*, 1191, 1201, 1463
ANNENSE Antonio, 1188, 1463
ANNESA Antonino, 867
ANSALDI Francesco, 476
ANSELMO Michele, 41 e *passim*
ANTOGNELLI Gino, 1226
ARANCIOTTA Giuseppe, 159
ARGENTO Carmela, 1185
ARGENTO Elena, 471, 503
ARGENTO Filippo, 1205
ARGENTO Giuseppa, 461, 873, 1189, 1446
ARGENTO Giuseppe, 1463
ARNONE Mariano, 1276
ARRIGO Concetta, 468
ASTA Paola, 116, 272
ATTARDO Calogero, 465, 1204, 1230
ATTARDO Melchiorre, 475
AUCI Michele, 162
AUGUGLIARO Maria, 107
AVANZATO Alfonso, 503
AVANZATO Calogero, 460, 471
AVANZATO Vincenzo, 497, 1086
AVERNA Teresita, 465, 497
AZZARA Libertino, 1005, 1189, 1482
AZZARELLO Francesco, 486

B

BADALUCCO Caterina, 163
BAGARELLA Calogero, XXIII
BAIAMONTE Calogero, 469
BAIO, 1497
BAIO Gerlanda, 496
BAIO Giovanni, 313, 340, 402, 476, 526, 536, 583, 1124
BAIO Giuseppe, 313, 398, 534, 580
BAIO Luigia, 462
BAIO Vincenzo, 497
BALDACCHINO, 446, 1066
BALDACCHINO Calogero, 503, 841
BALDACCHINO Francesco, 485, 503
BALLO Epifanio, 505
BALSAMO Giuseppe, 1226
BALSAMO Pietro, 103, 189
BANDI Giovanni, 26, 31, 218
BARBAGALLO, 1361, 1378, 1390
BARBAGALLO Rosario, XX, 303, 307, 376, 515
BARBARA Alberta, 112
BARBARA Antonina, 93 e *passim*, 126
BARBARA Giovanna, 107
BARBARA Vito, 85, 113
BARBARINO Giuseppe, 471, 479, 488
BARBARO Carmelo, 880
BARBARO Francesco, 476, 503
BARBARO Salvatore, 462
BARBARO Vincenza, 829
BARBATO, 702
BARBATO Giuseppe, 385, 603
BARBERA, 844, 1298, 1334, 1338
BARBERA Giovanni, 484
BARBERA Maria, 132
BARBERINO Giuseppe, 497
BARBISIO, 937
BARRABBINO Luna, 34, 218
BARRACO Giuseppe, 160
BARRACO Michela, 126
BARRAFATO Aldo, 955
BARRESI Pasquale, 175 e *passim*, 286
BARROVECCHIO Giuseppe, 81, 190, 259, 296
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BARTOLOMEO Giovanni, 1123
BARTOLOMEO Raimondo, 1123
BARTOLONE G., 1354, 1366
BARTOLOZZI Bernardino, 874
BASCIANO Maria, 87
BASCONE Nicolò, 988
BASILICÒ Maria Concetta, 122
BASIRICÒ Rosa, 118
BASIRICÒ Salva, 105, 128
BASSI Aldo, 39, 42
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BAX Antonia, 137
BELLANCA, 474
BELLANCA Antonino, 484, 1034
BELLANCA Giuseppe, 485
BELLIA, 1185
BELLIA Francesca, 472
BELLIA Giovanni, 503
BELLIA Giuseppe, 313, 407, 538
BELLINA Antonio Vincenzo, 141
BELLOMO Pietro, 78, 87, 97 e *passim*
BELLUCCIA Maria, 482

BENNARDO Antonio, 509
BENNICE, 651
BENNICI Calogero, 463
BENNICI Carmelo, 463, 1276, 1503
BENNICI Rosa, 485
BENSI (o BENZI) Giuseppe, 175, 286 e *passim*
BENTIVEGNA Domenico, 461, 482
BENVENUTI, 564, 574
BERARDI, 760, 763
BERNARDI Anna, 125
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BEVIVINO Francesco, 305
BEVIVINO Tommaso, XVII
BIANCO Rosaria, 148
BIANCOROSSO Gaetano, 458
BICA, 218
BICA Giuseppe, 78, 97 e *passim*, 218
BIONDO Enrico, 84 e *passim*, 144
BISAGNA, 746
BIUNDA Giuseppe, 174, 186, 286
BLANDINO Gerlando, 505
BOFFI Sergio, XXVI
BONAFEDE, 556, 679, 681, 738, 741, 745, 1401, 1442
BONAFEDE Antonio (o Antonino), 318, 690
BONFIGLIO, 713, 770
BONFIGLIO Angelo, 465, 1501
BONFIGLIO Elena in GRISAFI, 458, 465
BONFIGLIO Giuseppe, 314, 420, 544, 1186
BONFIGLIO Mario, 774, 1500, 1506 e *passim*
BONGIORNO Francesco, 476
BONGIORNO Maria, 88
BONGIORNO Stefano, 466, 472, 770
BONO Giuseppe, 933, 1446, 1470
BONOMO Angela, 83, 141
BONSIGNORE Arturo, 463
BONSIGNORE Calogera, *vedi*: SAIEVA Calogera ved. BONSIGNORE
BONSIGNORE Francesco, 487
BONSIGNORE Gaetano, 375, 1236
BONSIGNORE Gaspare, 461
BORDENGA Francesco, 505
BORGO Giovanni, 313, 408, 465, 538, 1185
BORSELLINO, 705, 726
BORSELLINO Alfonso, 995, 1190 e *passim*, 1481
BORSELLINO Daina, 1451
BORSELLINO Dima, 316, 442, 461 e *passim*, 1236, 1238
BORSELLINO Maria Luisa, 487
BOSCANO Nicolò, 1201
BOSCARINO Paolo, 810, 933, 1189 e *passim*, 1202, 1470
BOSCHETTO Maria Antonia, 134
BOSCO, 705, 1062, 1070, 1298
BOSCO Anna, 1480
BOSCO Antonino, 503, 505, 1238, 1276, 1422, 1502
BOSCO Gaetano, 479, 504 e *passim*, 888
BOSCO Giuseppe, 1240, 1277, 1285, 1334, 1338
BOSSI Ugo, XXVI
BRACCIERI Raimondo, 478
BRACCIERI Salvatore, 478
BRIGNONE Maria, 491
BROCCHETTI Marcello, XXVII
BRUCARI Salvatore, 1026, 1188
BRUCATO Guido, 471, 1233
BRUCCERI Alfonso, 481
BRUCCERI Salvatore, 1202, 1238
BRUCCOLERI, 868 e *passim*, 1188, 1420, 1430
BRUCCOLERI Antonio (o Antonino), 465, 484, 1247, 1258
BRUCCOLERI Francesco, 487
BRUCCOLERI Giuseppe, 467, 1206, 1490
BRUCCOLERI Paolo, 467, 510, 1231
BRUCCOLERI Vincenzo, 476
BRUCCULERI Antonio, 1500 e *passim*, 1506
BRUCCULERI Paolo, 472, 486
BRUCCULERI Rosa, 315, 427, 546
BRUCERI Gerlando, 500
BRUNETTA Liborio, 1229
BUCARIA SCALABRINO Giuseppe, 41
BUFFA Tommaso, 273
BUGGEA Francesca, 461
BULGARELLA Paolo, 140, 182, 186, 290
BUMBALO Carmelina, 496
BURGARELLA Margherita, 84
BURGIO Agostino, 505
BURGIO Calogera, 481
BURGIO Calogero, 479, 489
BURGIO Gerlando, 468
BURGIO Giacomo, 315, 426, 546, 1030, 1186
BURGIO Salvatore, 1030
BUSCAGLIA, 398, 400, 455, 739, 771 e *passim*, 1002, 1093, 1185
BUSCAGLIA Angelo, 1276, 1503
BUSCAGLIA Francesco, 1501
BUSCAGLIA Salvatore, 1502 e *passim*
BUSCAINO Vito, 144
BUSCEMI Alfonsa, 488
BUSCEMI Giuseppe, 461
BUSCEMI Rosa, 488
BUTERA Giuseppa, 500
BUTTACI Salvatore, 491
BUTTICÈ, 348, 431, 450, 465, 682, 821, 830, 843 e *passim*, 851, 863, 911, 929, 935, 946 973, 981, 990, 1002 e *passim*, 1095, 1110, 1132, 1318
BUTTICÈ Alfonso, 500
BUTTICÈ Calogero, 500, 505
BUTTICÈ Francesco, 1305 e *passim*, 1345
BUTTICÈ Giuseppe, 486, 491
BUTTICÈ Rosa, 478
BUTTICÈ Rosalia, 470
BUTTICÈ Salvatore, 486, 500, 505

C

CACACE, XVIII
CACCAMO Leonarda, 110
CACCIATO Giuseppe, 503
CACCIATORE Angelo, 470
CACCIATORE Carmelo, 478

CACCIATORE Cesare, 491, 1239
CACCIATORE Ignazio, 476
CACCIATORE Salvatore, 461, 500
CACI, 1001
CACI Concetta, 367, 486
CACI D'ORSA Calogera, 1188, 1192
CACICIA Salvatore, 490, 958, 1188, 1191, 1193, 1474
CACOCCIOLA Angelo, 482, 1025, 1188, 1239, 1485
CAICO Maria, 984 e *passim*, 1188, 1191 e *passim*, 1239, 1491
CALABRESE Giuseppe, 489
CALABRESE Vittorio, 1276
CALAGIURA (o CALACIURA) Giuseppe, 500, 1185
CALAMI, 301
CALAMIA Francesco, 201 e *passim*, 299
CALANDRA, 556, 684, 738, 741, 745, 955, 1190, 1401, 1442, 1473
CALANDRA Angela, 485
CALANDRA Calogero, 496
CALANDRA Pasquale, 465
CALANDRA Roberto, 319, 690
CALANDRINO Giuseppe, 1032
CALANDRINO Salvatore, 976, 1476
CALCARA Antonio, 40 e *passim*, 78, 97, 199 e *passim*, 203
CALÌ Giuseppe, 1543
CALIRI, 213
CALOGERO G., 1363 e *passim*
CALTAGIRONE Carmelo, 85
CALTAGIRONE Vincenzo, 137
CAMEROTA 943, 1188 e *passim*, 1236, 1420, 1491
CAMILLERI Giuseppe, 567, 575, 659, 839, 1212
CAMMARATA Settima Lina, 85
CAMMARERI Anna, 123
CAMPAGNA Anna, 273
CAMPANELLA Alfonso, 1232
CAMPIONE Giuseppe, 481, 503, 505, 846
CAMPIONE Salvatore, 1304
CAMPO Vincenzo, 1500
CANDELA Antonia, 129
CANDIA Caterina, 139 e *passim*
CANEBA Salvatore, XXI
CANGEMI Rosaria, 86
CANINO Paola, 119
CANNAROZZO Lopes, 979
CANNIZZARO Salvatore, 1527
CANNIZZO Luigi, 988, 1188, 1479
CANTO G., 1354, 1363
CANTONE, 774, 1076, 1185
CANTONE Ignazio, 338, 427, 473, 1501 e *passim*, 1508
CANTONE Rosa, 488
CANTONE Tommaso, 374
CAPITANO Onofrio, 1276, 1501
CAPIZZI Calogero, 503
CAPIZZI Giuseppe, 479, 492
CAPODICASA Carmelo, 1165
CAPODICI Angelo, 469
CAPONCELLO Beniamino, 466
CAPONETTO Gaetano, 1070, 1276 e *passim*, 1283
CAPPELLO Calogero, 949
CAPRANZANO Salvatore, 550
CAPRARO, 983, 998, 1126
CAPRARO Alfonso, 314, 412, 464, 481, 490, 496, 540, 987, 1185, 1188 e *passim*, 1479
CAPRARO Antonietta, 469
CAPRARO Calogero, 458, 461, 468, 471, 479, 550, 592
CAPRARO Carmela, 316, 438
CAPRARO Carmelo, 490, 497
CAPRARO Concetta, 458, 469, 492, 550, 592
CAPRARO Costantino, 463 e *passim*, 486, 500, 505, 914, 1188 e *passim*, 1432, 1490
CAPRARO Gerlando, 467, 481, 486, 509, 883, 1188 e *passim*, 1236, 1420, 1465
CAPRARO Giovanni, 490
CAPRARO Giuseppe, 465
CAPRARO Lorenzo, 465, 467
CAPRARO Maria, 315, 421, 492, 544, 1014, 1186
CAPRARO Michele, 458, 464, 476
CAPRARO Nicolò, 962
CAPRARO Salvatore, 458, 462, 468, 474, 489, 497, 550, 594, 1157, 1179, 1181, 1222, 1489
CAPRARO Vincenza, 500, 503, 1165, 1186, 1201
CAPRARO Vincenzo, 314, 419, 471, 489, 543
CARACCIOLI, 556
CARACCIOLI Maria, 485
CARACCIOLO Eduardo, 318 e *passim*, 639, 675, 679, 681, 684
CARAFASSI Angelo, 852, 1191, 1461
CARAMANNO Francesco, 467
CARAMAZZA (f.lli), 373, 435 e *passim*, 1049 e *passim*
CARAMAZZA Giovanni, 433, 547, 587, 1246 e *passim*
CARAMAZZA Giuseppe, 433, 547, 587, 1246 e *passim*
CARAPEZZA Andrea, 315, 421, 544, 1186
CARBONE Calogero, 463, 1206
CARBONE Francesco, 500
CARBONE Giovanni, 314, 420, 543, 1186
CARBONE Giuseppe, 482, 505
CARBONE Vincenzo, 490
CARDELLA, 810, 819, 824 e *passim*, 831, 849 e *passim*, 860 e *passim*, 869, 886, 895, 904, 908, 921, 924 e *passim*, 929, 932, 934, 936, 945, 949, 951 e *passim*, 957, 964 e *passim*, 970, 981, 985 e *passim*, 988, 999 e *passim*, 1017, 1047, 1094 e *passim*, 1101, 1113, 1159, 1212, 1237, 1475
CARDELLA (f.lli), 1076, 1486
CARDELLA Calogero, 1237
CARDELLA Domenico, 480, 1075, 1237, 1289
CARDELLA Giuseppe, 140
CARDELLA Liborio, 475
CARDELLA Lorenzo, 372, 464, 1287
CARDELLA Nicolina, 88, 95 e *passim*
CARDELLA Rosa, 372
CARDELLA Salvatore, 480, 1075, 1237, 1289
CARDILLO Giuseppe, 58
CARDILLO Grazia, 80
CARDINALE Ignazio, 466
CARDINALE Matilde, 509
CARDINALE Pasquale, 1086, 1497

CARDINALE Salvatore, 314, 419, 463, 543, 1186
CARENZA Raffaela, 459
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARISI Andrea, 910, 933, 1234
CARITO Michela, 471
CARLISI Concetta, 1034, 1189, 1486
CARNARA Pasquale, 314, 414
CARMINA Oreste, 464
CARNEVALE Salvatore, XXVI
CAROLLO Vincenzo, 614, 1352 e *passim*, 1373, 1378, 1393 e *passim*
CARPITELLA Antonino, 177, 273, 286 e *passim*
CARRARO Luigi, V, VII, XI, XIII, 3, 1347, 1397, 1509
CARRECA, 830, 837, 850, 852, 855, 862 e *passim*, 877 e *passim*, 884, 895, 905, 913, 920, 931, 934, 940 e *passim*, 953 e *passim*, 966 e *passim*, 979 e *passim*, 982, 986, 1011, 1067, 1097 e *passim*, 1108, 1132, 1137, 1213, 1226, 1246, 1467, 1475, 1478
CARRECA Emilio, 756
CARRECA Giuseppe, 1262 e *passim*, 1343
CARUANA Pasquale, 493, 541, 1184
CARUANA Rosalia, 479, 506
CARUBIA Olindo, 705, 1276
CARUCCIO Alberto, 271
CARUSO, 1486
CARUSO Antonino, XXVIII
CARUSO Bruno, XXVII
CARUSO Elio, 1025
CARUSO Giuseppina, 1034, 1189
CARUSO Paolo, 169, 279
CARUSO Salvatore, 169, 279
CARUSO Silvestre, 1276
CASÀ Antonino, 907
CASÀ Calogero, 505
CASÀ Carmela, 505
CASÀ Croce, *vedi*: IACONO Croce in CASÀ
CASÀ Gaetano, 836, 1190
CASÀ Gerlando, 490
CASÀ Gesua, 816
CASÀ Giovanni, 464, 497, 1004, 1032, 1192, 1482
CASÀ Girolamo, 465, 486, 505, 834
CASÀ Giuseppe, 461, 503, 506
CASÀ Liborio, 497
CASÀ Luciano, 505
CASÀ Pietro, 500
CASÀ Rosa, 505, 834
CASÀ Salvatore, 505
CASÀ Stefano, 497
CASÀ Vincenza, 500
CASALICCHIO Calogero, 465
CASCIO Angelo, 1258, 1276, 1502
CASELLA Domenico, XXVI
CASESA Calogero, 466, 550, 595
CASSANO Guido, 822, 969
CASSARÀ Mario, 169, 279, 967
CASSARO Guido, 1169, 1230
CASSARO Vincenzo, 971
CASTALDO Salvatore, 460, 472, 836, 968
CASTELLANA Maria Antonietta, 486
CASTELLANA Pietro, 505
CASTELLUZZO Giuseppe, 482
CASTIGLIONE, 338, 371, 383, 386, 399, 425, 429 e *passim*, 440, 847, 955, 1109, 1121, 1132, 1135, 1156, 1186
CASTIGLIONE Angelo, 462
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTIGLIONE Rosa, 83, 509
CASTIGLIONE Stefano, 1101, 1181, 1247, 1258, 1501 e *passim*
CASTRO, 1179, 1181, 1237, 1426
CASTRO Calogero, 314, 416, 468 e *passim*, 491, 505, 542, 551, 597, 819, 1017, 1174 e *passim*, 1188 e *passim*, 1233 *passim*, 1452, 1484, 1492
CASTRO Gerlanda, 466
CASTRO Vincenzo, 314, 416, 468 e *passim*, 542, 551, 597, 819 e *passim*, 1452
CASTRONOVO, 1173
CASTRONOVO M., 1360 e *passim*, 1368, 1371
CASTRONOVO Salvatore, 468
CATALANO, XVIII
CATALANO Giuseppe, 109
CATANIA Concetta, 315, 424, 467, 545, 1186
CATANIA Gerlando, 482, 510
CATANIA Maria Rosa in ABATE, 198, 299
CAVALLARO, 651
CAVALLARO Alfonsa, 460
CAVALLARO Guglielmo, 1501
CAVASSINO Giacomo, 94 e *passim*
CELAURO Salvatore, 471
CENTINEO Gaspare, XXIV
CERAULO Salvatore, 500
CERNIGLIARO Francesco, 272
CERNIGLIARO Giuseppe, 24
CESARÒ Antonina, 94
CHEZZI Nemisio, 467
CHIANETTA Salvatore, 1212
CHIAROMONTE Francesco, 815
CHIARAVITA Tommasina, 500, 505
CHIARUZZI, 760, 763
CIANCIMINO Vito Calogero, XII, XIX e *passim*, XXXI e *passim*
CIARAVELLO, 710
CIARAVELLO (f.lli), 797
CIBELLA Antonino, 889, 949, 1188 e *passim*, 1466, 1472
CICERO Natale, 943, 1188 e *passim*, 1236, 1420, 1491
CIGNA Giuseppe, 474, 485
CIMINO Antonietta, 474
CIMINO Eugenio, 466
CINEX Salvatore, 474, 480
CINQUEMANI Angelo, 466
CINQUEMANI Antonino, 500, 503
CINQUEMANI Salvatore, 465
CIPOLLA, 770
CIPOLLA Alfonso, 509
CIPOLLA Emanuele, 509, 1507
CIPOLLA Vincenzo, 505, 839

CIRASA Francesco, 462
CIRINO Eduardo, 472
CIRINOSI Francesco, 270
CITROLO Antonino, 93
CIULLA, 1190, 1473
CIULLA Angela, 487, 489
CIULLA Calogero, 468, 476, 486
CIULLA Francesco, 1212
CIULLA Gerlando, 313, 409, 539, 1185
CIULLA Giulio, 490
CIULLA Giuseppe, 505, 845, 1458
CIULLA Michele, 491
CIVILTÀ, 1181, 1191, 1431
CIVILTÀ Antonino, 953, 1188
CIVILTÀ Raimondo, 461
CIVILTÀ Salvatore, 461, 483, 496, 1144, 1146 e *passim*, 1460, 1473, 1487
CLEMENTE Michele, 651, 1239
COFALO, 887
COGNATA Antonino, 470
COGNATA Giuseppe, 23, 218, 221, 486, 505
COLAGIURA Giuseppe, 313, 405, 537
COLBERTALDO Cesare, 201
COLBERTALDO Giorgio, 201
COLLI Salvatore, XXVII
COLLURA Antonino, XIX
COLUCCI Antonino, 484
COMAIANNI Calogero, XXIII
CONIGLIO Francesco, 613 e *passim*
CONIGLIO G., 1353, 1359, 1365
CONIGLIO Stella, 459, 1227
CONSIGLIO Calogero, 471
CONSOLO Pasquale, 467
CONTI Giuseppe, 473, 490
CONTI Rosa, 488
CONTI Salvatore, 460
CONTINO Antonino, 490
CONTINO Carmelo, 315, 425, 479, 503, 506, 509, 545, 1235
CONTINO Gerlando, 1500, 1506
CONTINO Michele, 474
CONTRINO Antonino, 466, 487
CONTRINO Carmelo, 492, 552, 598
CONTRINO Rosalia, 462
COPPOLA (Frank) Francesco Paolo, XXII, XXV e *passim*
COPPOLA Luigia, 270
CORBASI Petronilla, 270
CORBO Giuseppe, 459, 463
CORDARO Giuseppe, 1189
CORDARO Giuseppe (eredi), 993 e *passim*, 1480
CORDARO Rosa, 479
CORDIO Antonino, 61, 235, 240 e *passim*
CORRIERE Rosario, XVII, 1321
CORSO Adriana, 164
CORSO Filippo, 90
CORSO Giuseppe, XXVII
COSENTINO Angelo, XXVII
COSENZA Raffaela, 484
COSTA Calogero, 466
COSTA Francesco Paolo, 202, 299
COSTANTINO Maria, 272
COSTANZA Alfonso, 460
COSTANZA Calogero, 485
COSTANZA Giovanni, 474, 477
COSTANZO Salvatore, 468
COTUGNO Orazio, 1226
CRACCHIOLO Filippo, 90
CRAPANZANO, 374, 651
CRAPANZANO Andrea, 443 e *passim*, 1056, 1058, 1061
CRAPANZANO Angela, 272
CRAPANZANO Salvatore, 459, 593
CREA Ines, 112 e *passim*
CREMONA Antonino, 1507
CREMONA Giovanni, 1232
CRIMI Salvatore, 68, 253 e *passim*
CRIMINISI, 1189, 1451
CRIMINISI Francesco, 481
CRIMINISI Giuseppe, 804, 810
CROCE Felice, 505
CROCE Felicia, 485
CROCE Gaetano, 314, 415, 500, 542
CROCE Gerlando, 1185
CROCE Giovanni, 500
CROCE Giovannina, 100
CROCE Leonardo, 145
CUCCHIARA, 1277, 1279
CUCCHIARA (f.lli), 1067
CUCCHIARA Carmelo, 500
CUCCHIARA Giuseppa, 315, 424, 460, 545
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI, 463
CUDDEMI Giuseppe, 109
CUDDEMI Vito, 135
CUFFARO, 706, 1230
CUFFARO Ferdinando, 927
CUFFARO Giovanni, 474, 477
CUFFARO Italo, 840, 856, 876 e *passim*, 883, 910 e *passim*, 914, 916, 936, 939, 946, 949, 956, 970, 987, 995, 1001, 1003 e *passim*, 1029
CUFFARO Stefana, 476, 503
CULCASI Francesco, 81
CULICCHIA, 25, 218
CUMBO, 1194
CUMBO Gaetano, 893, 897, 1188 e *passim*, 1192, 1237, 1426, 1466
CUMBO Giovanni, 824, 1189 e *passim*, 1453
CUNDARI Antonietta, 273
CUPANI Calogero, 847, 849, 1187, 1189, 1191, 1193 e *passim*, 1446, 1458 e *passim*
CURALLAMBRA Michele, 458, 503
CURRERA Alfonso, 1548, 1558
CURTO Giuseppa in FINOCCHIARO, 910 e *passim*, 1188 e *passim*, 1468
CUSENZA Agata, 135 e *passim*
CUSENZA Alberto, 82
CUSENZA Giuseppe, 268
CUSIMANO, 1112
CUSUMANO, 449, 1486

CUSUMANO Vincenzo, 604 e *passim*, 893, 1093, 1096, 1204, 1230
CUSUMANO PENNICA, 965
CUTAIA Livio, 1167
CUTAIO, 889
CUTOA Concetta, 873
CUTUGNO Giuseppe, 86

D

D'ACQUA Gaetano, 466, 476, 487 e *passim*, 502, 506, 508 e *passim*, 551, 597, 830, 865, 971, 1187 e *passim*, 1192, 1232, 1237, 1239, 1454
D'AGNOLO Mario, XXVI
DAIDONE Biagio, 273 e *passim*
DAIDONE Leonardo, 168
DAIDONE Luciano, 168, 277
DAINA, 315, 430, 547, 1189
DAINA Calogero, 423, 461, 467, 496, 500, 506, 545
DAINA Francesco, 490, 804, 810
DAINA Gerlanda, 313, 408, 538, 1185
DAINA Salvatore, 431 e *passim*, 509, 1107 e *passim*
DAINO, 586
DAINO Francesco, 474, 481, 503
DAINO Gerlanda, 493
D'ALCANTARA Rosalia, 770
D'ALEO, 1180
D'ALEO Lorenzo, 1219, 1296 e *passim*, 1497
D'ALEO Salvatore, 1086 e *passim*, 1090 e *passim*, 1102, 1169, 1304 e *passim*
D'ALESSANDRO, 678, 705, 726, 739, 804, 925 e *passim*, 967, 982, 1280, 1345
D'ALESSANDRO Fausto, 1276, 1284
D'ALESSANDRO Francesco, 313, 340, 400, 477, 480, 485, 500, 503, 526, 535, 582, 924, 1141, 1181, 1188 e *passim*, 1237, 1276, 1490
D'ALESSANDRO M., 1164
D'ALESSANDRO Nicolò, 473, 971
D'ALESSANDRO Pietro, 1501
D'ALESSANDRO Raimondo, 383, 1276
D'ALESSANDRO Stefano, 1501
D'ALÌ Franca, *vedi*: OCCHIPINTI Franca in D'ALÌ
D'ALÌ STAITI Antonio, 94, 136
DALLICARDILLO Luigi, 487, 551, 598
D'AMICO Giuseppe, 486, 907, 1188 e *passim*
D'ANGELO, 5, 307, 383, 531
D'ANGELO Francesco, 439
D'ANGELO Giovanna, 148
D'ANGELO Giovanni, 480, 488, 1162, 1179 e *passim*, 1235, 1420, 1500
D'ANGELO Giuseppe, 305 e *passim*, 1468
D'ANGELO Rosaria, 124
D'ANGELO Salvatore, 86
D'ANGELO Vincenzo, 470
D'ANGELO NAMIO Francesco, 1295
DANILE Concetta, 473
D'ANNA Pietro, 97, 99
D'ANNA Rosa, 106
D'ANNA Salvatore, 488
D'ANNO Salvatore, 829
D'ANTONI Graziella, 127
DAVANT Pietro, 78, 97
DE ANGELIS, 635
DE CASTRO Calogero, 955
DE CASTRO Diva, 822
DE CASTRO Irma, 466
DE CASTRO Maria, 466
DE CASTRO Teresa, 822
DE FILIPPI Anna, 98 e *passim*
DE FILIPPIS Nicola, 484, 506
DE FRANCISCI, 825 e *passim*
DE FRANCISCI Domenico, 490, 500, 983 e *passim*, 1238, 1422, 1453, 1491
DE FRANCISCI Giuseppe, 316, 454, 491, 503, 549, 552, 591, 598
DE FRANCISCI Sebastiano, 442
DE GREGORIO Michele, 97
DE GREGORIO Vita, 120
DEL BUFALO Luciano, 634 e *passim*
DE LEO Gerlando, 470
DE LEO Giuseppe, 883, 1188, 1465
DELFINO Giuseppa, 478
DEL GIUDICE Alfonso, 155
DELL'AIRA Salvatrice, 1530
DELLA PIETÀ Angelo, 1016
DEL PRETE Lidia Giovanna, 86
DE LUCA CARDILLO Paolo, 98 e *passim*
DE MARIA, 529
DE MAURO Mauro, XXVII
DE PAOLO Carlo, 500
DE VECCHI, 702
DE VECCHI Antonio, 1235, 1239
DE VECCHI Fausto, 413
DIACONO Antonio, 1238
DIANA Alfonso, 458
DIANA Gerlanda, 865, 1232
DI BARTOLO Cesare, 466
DI BARTOLOMEO Giulio, 1347
DI BELLA Enrica, 89
DI BELLA Gaspare, 272
DI BELLA Giovanni, XXVI
DI BELLA Giuseppe, 89
DI BENEDETTO, 1280
DI BENEDETTO Dino, 459
DI BENEDETTO Francesco, 1276, 1502
DI BENEDETTO Guglielmo, XX, 3, 6, 204
DI BILIO L., 1353, 1362
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI CARA, 609, 940, 954, 1397, 1439
DI CARA Bianca, 462
DI CARA Giovanni, XX, 1041 e *passim*, 1225, 1352 e *passim*, 1357 e *passim*, 1365 e *passim*, 1377, 1380, 1385 e *passim*, 1393 e *passim*

DI CARLO Leonardo, 218
DI CARLO Vincenzo, XXVII
DI CARO Assunta, 487
DI CARO Leonardo, 33
DI CARO Paolina, 474
DI FALCO Concetta, 479
DI FATTA D., 1353, 1360
DI FRANCESCO Gaetano, 476
DI FRESCO Rosalia, 161
DI GIOVANNA, 644, 708, 1060, 1232 e *passim*, 1246, 1254
DI GIOVANNA Antonio (o Antonino), 397, 433, 443, 445, 447, 466, 550, 596, 1247, 1250, 1258, 1261, 1501 e *passim*
DI GIOVANNI Giuseppe, 933
DI LEO, 887
DI LEO Gerlando, 770
DI LEO Lea, *vedi*: SANSO Lea in DI LEO
DIMA BORSELLINO, 548, 588
DI MARIA (vedi anche LIPARI Caterina), 347, 774, 844, 1095
DI MARIA Giuseppe, 1507
DI MARIA Vincenzo, 947, 962, 1032 e *passim*
DI MARTINO Agostina, 465
DI MATTEO Calogero, 479
DI MINO, 1111
DI MINO Francesco, 477, 497, 671, 946, 1500 e *passim*
DI MINO Luigi, 772
DI MORA, 455, 702, 853, 1153
DI MORA Emanuele, 468, 953
DI MORA Rosa, 464
DI NARO Calogero, 756
DI NOLFO Anna, 477
DI PALMA Giovanni, 1240
DI PAOLA, 555, 566, 569, 578, 775
DI PAOLA Nicola, XX, 303, 305, 307, 376, 456, 515, 605, 1378, 1385, 1390
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI PIAZZA Francesco, 312, 348 e *passim*, 380 e *passim*, 474, 529 e *passim*, 577 e *passim*, 1097, 1406
DI PRAZZA M. Rosa, 756
DI RANNO Caterina, 89
DI ROSA Domenico, 463, 492, 506, 509
DI ROSA Francesco, 862, 1189 e *passim*, 1462
DI SALVO, 472, 1113
DI SALVO Croce, 503
DI SALVO Lorenzo, 316, 437 e *passim*, 472, 497, 503, 551, 597, 1026 e *passim*, 1112, 1179 e *passim*, 1487
DI SCIACCA Giovanni, 470
DI SILVESTRE Carmelo, 1276
DISPENSA Alfonso, 493
DISPENSA COLLURA Giovanni, 464
DI STEFANO Giovanni, 485, 509, 1236
DI TRAPANI Salvatore, 146, 471
DI VITA Anna, 272
DONATO Antonietta, 81
DORIA Giuseppe, 24 e *passim*, 218, 221
D'ORO Antonio, 971, 1527
D'ORO Armando, 1527
D'ORSA CACI Calogera, 1000 e *passim*, 1188, 1193, 1493
DOTO Giuseppe (Joe Adonis), XXVI

E

ERMITE Antonino, 1226
ERRORE Alfonso, 472
ETTORE Angelo, 1276

F

FABIANO G., 842 e *passim*, 867, 958, 1204, 1230
FAGONE Salvatore (o Salvino), XXI
FALAUTO Margherita, 482
FALAUTO Stella, 472
FALAUTO Teresa, 461
FALETRA Guido, 1522
FALZONE Carmela, 466, 497
FALZONE Salvatore, 470
FANARA Giuseppe, 476
FANARA Raffaela, 122
FANFANI Amintore, V
FANTAUZZO Maddalena, 477
FARRUGGIA Anna, 503
FARRUGGIA Calogero, 506
FARRUGGIA Gaetano, 476
FARRUGGIA Giuseppe, 500
FARRUGGIA Michelangelo, 490
FARRUGGIA Raimondo, 459, 461, 464, 467, 473, 490 e *passim*, 497, 500, 550, 590, 921
FARRUGGIA Salvatore, 995
FASOLA Francesco, 463
FASULLO Attilio, 500
FASULO, 1232
FASULO Francesco, 1238
FASULO Giuseppe, 466, 826, 1191, 1490
FASULO Luigi, 506
FAVARINO, 737
FAZIO Gerlando, 458
FEDERICO Maria, 170, 279
FEDERICO Rosaria, 97, 99, 143
FELICIANGELI Umberto, 721 e *passim*
FERA, 705, 1283, 1285
FERA Alfonso, 462, 477
FERA Assunta, 480
FERA Calogero, 1276 e *passim*
FERA Carmelo, 462
FERLISI, 929, 931, 999
FERLISI-Attilio, 313, 340, 401, 473, 503, 526, 535, 583
FERLISI Calogero, 1235
FERLISI Giovanni, 863, 1030
FERLISI Giuseppe, 469, 489, 890, 997 e *passim*, 1188 e *passim*, 1191, 1466, 1491
FERLISI Salvatore, 314, 421, 479, 489, 506, 544, 1186, 1239
FERLISI Settimio, 468, 1255
FERRANTE Giuseppe, 13 e *passim*, 24, 38, 233 e *passim*
FERRANTE Nicolò, 272

FERRAROTTI Franco, IX, XI
FERRO Diego, 483
FERRUGGIA Filippo, 503
FIANDACA Giuseppe, 463, 497
FIDORA Etrio, XXVII
FIGUCCIO Vincenza, 95
FILIPPAZZO, 1188 e *passim*, 1456, 1484
FILIPPAZZO Francesco, 475, 1015
FILIPPAZZO Gerlandina, 839 e *passim*, 1187, 1193
FINAZZI AGRÒ Giovanni, 1500 e *passim*
FINAZZI AGRÒ Maria, *vedi*: PAPADIA Maria ved. FINAZZI AGRÒ
FINOCCHIARO Emanuele, 603
FINOCCHIARO Giuseppa, *vedi*: CURTO Giuseppa in FINOCCHIARIO
FIORE, 997, 1128
FIORE Calogera, 313, 398, 534, 580
FIORE Carmelo, 352, 469, 491, 503, 506
FIORE Giovanni, 503, 506
FIORE Giuseppe, 173, 186, 285
FIORE Maria, 479, 510
FIORELLI Vincenzo, 503
FIORENTINI, 713 e *passim*
FIORENTINO Concetta, 475
FIORILLI Vincenzo, 481
FIRENZE Gaetana, 135
FIRETTO Raimondo, 651, 770, 1185, 1500, 1507
FLORA, 974
FOCÀ Calogero, 501
FODALE Andrea, 162
FODALE Maria Rosa, 132
FODALE Maria Stella, 118
FOLLARI, 1381, 1390, 1396
FOLLIERI Mario, X
FONTANA Francesco, 181, 290
FONTANA Giovanni, 274
FONTE Filippo, 46
FORMICA Stefano, 501
FORNI Elio, XXVII
FOTI, 527, 645, 777, 875, 918 e *passim*, 935, 964, 985, 1000 e *passim*, 1048, 1056, 1061 e *passim*, 1079, 1084, 1087, 1089, 1093 e *passim*, 1100 e *passim*, 1113, 1117 e *passim*, 1121 e *passim*, 1125, 1132 e *passim*, 1136, 1141 e *passim*, 1147, 1153, 1156, 1182, 1184, 1227 e *passim*, 1231 e *passim*, 1289, 1293, 1298, 1308 e *passim*, 1311, 1316, 1318, 1334, 1336, 1338, 1407
FOTI Giuseppe, XX, 3, 6, 204, 207, 305, 338, 383, 387, 390, 394, 433, 445, 447
FOTI Vincenzo, 374, 468, 555, 606, 1332, 1503
FRADELLA Maria, 472
FRAGAPANE Calogera, 482
FRAGAPANE Calogero, 1239
FRAGAPANE Raimondo, 313, 406, 458, 463, 466, 537
FRANCO Calogero, 476
FRANGIAMORE, 774, 844, 1095
FRANGIAMORE Carmelo, 465
FRANGIAMORE Giuseppe, 490, 1508
FRENDA (o FRENNA) Calogero, 485, 506
FRENNA Luigi, 476, 503
FRENNA Salvatore, 315, 427, 458, 546, 549, 591, 1185
FUCÀ, 774
FUCÀ Bruno, 826
FUCÀ Calogero, 450
FUCÀ Giuseppe, 1457
FUCÀ Vincenzo, 1508
FUGÀ, 451
FUGARINO Diego, XXVII
FULCO Concetta, 486, 551, 598
FUNARO Domenico, 59, 63, 248 e *passim*
FUSAI Gabriele, 464
FUSCHINO Edoardo, 891
FUSCHINO Giovanna, 858

G

GABRIELE Angela, 496, 506
GABRIELE Maria, *vedi*: ROMANO Maria in GABRIELE
GAETA, 973 e *passim*
GAGLIO, 705, 726
GALATI VALENZA, XXVII
GALBICCHIA (o GAMBICCHIA) Giuseppe, 57, 59
GALÌ Giuseppe, 1540
GALISI Matilde, 852
GALLO, 689 e *passim*, 723, 751, 753 e *passim*, 812, 821, 826, 828, 839, 844 e *passim*, 847, 857, 867, 871, 873, 877, 887 e *passim*, 890 e *passim*, 899 e *passim*, 905, 909, 915, 920 e *passim*, 924, 938, 942 e *passim*, 947 e *passim*, 954, 957, 964 e *passim*, 967, 982, 986 e *passim*, 990, 995, 1002 e *passim*, 1011, 1030 e *passim*, 1069, 1137, 1183, 1213, 1228 e *passim*, 1231 e *passim*, 1298
GALLO Achille, 956
GALLO Alfonso, 1501
GALLO Assunta, 487
GALLO Luigi, 480, 506
GALLO Salvatore, 313, 406, 537
GALLO AFFLITTO Gaspare 488
GALLO AFFLITTO Gerlando, 476, 1276 e *passim*
GALLO AFFLITTO Tommaso, 477, 1247, 1258, 1334, 1336, 1338, 1502 e *passim*
GALLO CARRABA Stefano, 928, 930 e *passim*, 1188, 1191, 1193, 1212, 1469
GALLO CASSARINO Calogero, 489
GALLO CASSARINO Salvatore, 1185
GALLUZZO Mosè, 506
GALUPPO Francesco, 82
GALUPPO Maria, 113
GALVANO Benito, 491
GALVANO Giovanni, 808 e *passim*, 1187
GALVANO Giulio, 1004
GALVANO Luigi, 1193
GAMBINO Antonio, 1507
GAMBINO Bruno, 1500
GAMBINO Giuseppe, 474, 509, 1002, 1188, 1191, 1481
GAMBINO Maria, 464
GAMBINO Pompilio, 491

GAMBINO Vincenza, 477
GANCI Giuseppa, 109
GANDOLFO Domenico, 313, 316, 403, 439 e *passim*, 493, 536, 548, 584, 588
GANDOLFO Giovanni, 490
GANDOLFO Giuseppe, 133
GANDOLFO Salvatore, 465, 1067, 1073, 1262 e *passim*, 1274, 1287
GANGAROSSA Calogero, 892
GANGEMI Giacomo, 473
GAROFALO, 893
GAROFALO F., 1353, 1361
GAROFALO Grazia, 182, 186, 290 e *passim*
GARUCCIO Nicolò, 103
GARUCCIO Vincenzo, 103
GARUFI Vincenza, 477
GARUFI Vincenzo, 1031, 1188 e *passim*, 1485
GARUFO, 1263
GARUFO Vincenzo, 497
GEBBIA, 774
GEBBIA Calogero, 480, 970, 1190 e *passim*, 1476
GEBBIA Giuseppe, 1508
GEBBIA Michele, 970, 1190 e *passim*, 1476
GELARDI Calogero, 462
GELO, 578
GELO Angelo, 459, 471
GELO Carmelo, 872, 1191 e *passim*, 1463
GELO Filippo, 348, 493, 506, 510, 529
GELO Francesco, 488
GELO Giuseppe, 312, 350, 379 e *passim*, 481, 483, 506, 530, 577
GELO Maria, 872, 1191 e *passim*, 1463
GENCO RUSSO Giuseppe, XV e *passim*, XXII
GENNA Caterina, 157
GENNA Elena, 201, 299
GENOVESE Andrea, 105
GENOVESE Antonietta, 150
GENTILE Francesco, 834, 1456
GENTILE Giovanni, 486
GENTILE Giuseppe, 471
GENTILE Nicolò, 41
GENTILE Paolo, 199
GENTILE Salvatore, 459, 464, 1227
GENTILE Vincenza, 476
GERLANDO Giulia, 957
GERVASI Gaetana, 94
GIABBANELLI Renato, XX, 1509, 1511, 1537, 1543
GIACALONE Paola, 139
GIACCONE G., 826, 899, 1335
GIAMBERTONE, 651
GIAMBRA Castaldo, 458
GIAMBRA Cataldo, 497
GIANCOLA Alfonso, 501, 510
GIANGUZZI Sebastiano, 22, 25, 218
GIANNONE, 866
GIANNUZZI Carlo, V, VII
GIARDINA, 1193
GIARDINA Emanuele, 955, 1189, 1191, 1473
GIARRIZZO Berengario, 1527
GIARRIZZO Tommaso, 1540, 1543, 1554
GIBELLA Antonino, 1191
GIBILARO Alfonso, 1241
GIBILARO Calogera, 489
GIBILARO Gaspare, 501
GIBILARO (o GIBILLARO) Giovanni, 487, 506
GIBILARO Grazia, 471
GIGLIONE, 967
GIGLIONE Filippo, 498
GIGLIONE Giuseppe, 506
GINEX, 478, 492, 926, 931, 985, 1190, 1193, 1243, 1407, 1457
GINEX Antonino, 1276 e *passim*, 1503
GINEX Calogero, 506
GINEX Salvatore, 316, 438 e *passim*, 458, 509
GINEX Vincenzo, 464, 918, 1190, 1469
GIORDANO Giuseppe, 1526
GIORDANO Sebastiana, 119
GIORGI Giovanni, 819
GIOTTI Alfonso, 186
GIUDICE Elena, 488
GIUDICE Francesco, 467
GIUDICE Gaetana, 156
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
GIUFFRÈ Nicolina, 154
GIUNTA Francesco, 312 344, 347, 372, 394 e *passim*, 494, 498, 501, 506, 525, 529, 533, 554, 579, 604, 1082, 1084, 1152, 1154, 1179 e *passim*, 1222, 1237, 1489, 1496
GNOFFO Salvatore, 690, 1247, 1250, 1258, 1261, 1499
GRACEFFO Ercole, 1276, 1278
GRADELLA, 213
GRADO Domenico, 486
GRADO Epifania, 461
GRADO Giuseppe, 1336, 1503
GRAMAGLIA Calogero, 496
GRAMAGLIA Gerlando, 510
GRAMAGLIA Giovanni, 466
GRAMAGLIA Mario, 1183
GRAMAGLIA Salvatore, 476, 488, 490
GRAMAGLIA (o GRAMOGLIA) Vincenzo, 501, 846, 1183
GRAMITTO RICCI Alfonsa, 462
GRAMMATICO Rosa, 132
GRANATA Luigi, 1276
GRANELLI, 1018
GRANONE, 635, 652
GRANONE Giuseppe, 634 e *passim*, 644
GRASSADONIO Michele, 1276
GRASSI Alfredo, 926
GRASSIA Alfonso, 466, 468, 480, 482
GRASSIA Salvatore, 461
GRASSO Giulia, 464
GRASSO Giulio, 474
GRECO Calogero, 487
GRECO Filippo, 490, 920, 1238
GRECO Lorenzo, 482
GRENCI, 991
GRIFFO, 651
GRIGNANO Maria, 104
GRILLO, 532, 777, 1077, 1095, 1122

GRILLO Antonio, 1102, 1336, 1503
GRILLO Salvatore, 1212
GRILLO Vincenzo, 371
GRIMALDI, 1425, 1431
GRIMALDI Francesco, 1521, 1523
GRIMALDI Giuseppe, 105
GRISAFI Carmelo, 461
GRISAFI Elena, *vedi*: BONFIGLIO Elena in GRISAFI
GRISAFI Salvatore, 490
GRISPO Lorenzo Salvatore, 85, 108
GRISPO Teresa, 95
GRUTTA Antonina, 93
GUADAGNI Michelangelo, 478
GUADAGNINO Calogera, 504
GUADAGNINO Giuseppe, 510
GUAGENTI, 1473
GUAGENTI Clelia, 955, 1189, 1191
GUAIA, 651
GUAIANA Filippa, 82
GUALTIERI Giocondo, 473, 501
GUARINO Lorenzo, XIX
GUARNERI Giovanni, 464
GUARNERI Vincenzo, 862
GUARRAGGI, 693, 696, 718, 774
GUARRAGGI Giuseppe, 374 e *passim*, 1507 e *passim*
GUARRASI Vito, XVI
GUARRATO Maria, 131
GUASTELLA Giacoma, 150
GUCCIARDO Emanuele, 510
GUCCIARDO Rosa, 467
GUECI Pietro, 374
GUGGINO E., 1231
GULISANO Antonio, 478, 504
GULISANO Giuseppe, 470, 770
GULISANO Salvatore, 472, 498
GULLO Gaetano, 1231
GULOTTA Francesca, 83, 139
GURRERA Alfonso, 1525, 1527, 1540, 1543
GUZZARDI Michele, XXVIII

I

IACONO Alfonso, 474, 968, 1188, 1422, 1431, 1491
IACONO Antonio, 918 e *passim*, 967, 1189, 1491
IACONO Carmelo, 1501
IACONO Gerlando, 313, 406, 471, 537, 1184
IACONO Gioacchino, 464
IACONO Pasquale, 460
IACONO Salvatore, 968
IACONO Croce in CASÀ, 1016
IACULANO Maria Rita, 95
IANNICELLI Giuseppe, 955
IANNUZZO Francesco P., 772
IMBERGAMO Antonio, 470, 492
IMBERGAMO Giovanni, 473, 772
IMBRI Maria Rosa, 434
IMPIDUGLIA Baldassare, 461
INCALCATERRA Vincenza, 125, 173, 186, 275, 285 e *passim*
INCARBONA Francesco, 152
INCARBONA Salvatore, 1090
INDELICATO, 1062
INDELICATO Giovanni, 1256, 1506
INDELICATO Giulia, 314, 415, 541
INDELICATO Giulio, 1185
INDELICATO Vincenzo, 822
INFANTE Giuseppe, 462
INFANTI Giuseppe, 496
INFANTINO Angelo, 485
INFANTINO Calogero, 475
INFANTINO Salvatore, 506
INFANTINO Stefano, 504
INFURCHIA Giuseppina, 85
INFURCHIA Salvatore, 85
INFURNA Giuseppe, 464, 476, 550, 595
INGLESE Maria, 143
INGLIMA, 1187
INGLIMA Alfonso, 1502
INGLIMA Pietro, 480, 506, 841 e *passim*, 844, 1075 e *passim*, 1179 e *passim*, 1456 e *passim*, 1486
INGLIMA Tommaso, 465, 550, 595, 809
INGRAO Salvatore, 905 e *passim*, 1188, 1190 e *passim*, 1366, 1371
INGRASSIA Giuseppe, 169, 279
INGRASSIA Maria, 158
INGUANTA Calogero, 489, 510, 1115 e *passim*, 1179, 1220 e *passim*
INTERNICOLA Pietra, 89
IOTTI Leonilde, VII
IOVINO Giuseppe, 121
ISCA Giuseppe, 106
ITRI Demetrio, 468, 551, 596
IUCULANO Maria Rita, 84
IZZIA Raffaele, 465

J

JACONO Alfonso, 504, 506
JACONO Carmelo, 498

K

KURUNIS, 213

L

LA BARBERA Angelo, XXIV
LA CALCE, 1366
LA CASA Benedetto, 463
LA CAVERA Domenico, XVI
LA FERLITA Nicola, XXIV
LA FORESTE Ermogene, 1276
LA LOGGIA, 635, 678, 705, 713, 732, 1232 e *passim*

LA LOGGIA Mario, 459, 661, 663, 905 e *passim*, 1467, 1501
LA LUCE Salvatore, 104
LA MANNA G., 1354, 1367
LA MANTIA Benito, 891
LA MANTIA Concetta, 464
LA MANTIA Natale, 151
LA MARCA Giuseppe, 464
LAMIA Francesco, 133
LAMIA Vincenza, 129
LANDOLINA Antonio (o Antonino), 479, 848, 1205, 1230, 1236, 1420
LANTILLO Pietro, 87
LANTILLO Salvatore, 89
LANZA Galvano, XV
LANZA Raimondo, XV
LANZAROTTI Gaetano, 271
LANZAROTTI Tommaso, 102
LA PAGLIA Francesco, 1522, 1540, 1543, 1548, 1555
LA PAGLIA Gerlando, 468, 479, 504, 1031, 1189, 1193, 1486
LA PAGLIA Maria, 480
LA PICA Gaetana, 86, 110
LA PLACA Giuseppina, 1534
LA PORTA, 474, 492, 1367
LA PORTA Calogero, 314, 413, 498, 540, 1185
LA PORTA Gerlando, 486 e *passim*
LA PORTA Salvatore, 1229
LA SCALA Raffaele, 473
LA TORRE Pio, X
LATTUGA (o LATTUCA) Francesco, 470, 504, 506
LAURETTA, 417
LAURETTA Vincenzo, 489, 644, 713 e *passim*, 1501
LAURICELLA Francesco, 880, 1032, 1188 e *passim*, 1190 e *passim*, 1464, 1484
LAURICELLA Giovanni, 1500
LAURICELLA Raimondo, 478
LAURICELLA Rosalia, 471
LAURICELLA Salvatore, 465, 469, 498, 1204, 1236
LAURICELLA Vincenzo, 504
LA VALLE Giovanna, 484
LA VECCHIA, 651
LAVIGNANI Vincenzo, 476
LEGGIO Luciano, XXIV, XXVII
LEGGIO Maria Antonietta, XXIV
LELI Calogero, 1276 e *passim*
LELI Carmelo, 482
LENA, 651
LENA Settimio, 464
LENTINI, 821, 1276, 1425
LENTINI Calogero, 471, 487
LENTINI Gerlando, 463, 491
LENTINI Giovanna, 102
LENTINI Giuseppe, 273
LENTINI Nicolò, 101
LIBRICI Antonino, XXVII
LIBRICI Francesco, 469
LIBRICI Santo, XXVII
LICATA Assunta, 472
LICATA Giovanna, 315, 422, 544, 1186
LICATA Giuseppe, 460 e *passim*, 470
LICATA Maria, 496
LICATA Salvatore, 489, 1205, 1228
LICATA TISSI Saverio, 471
LI CAUSI (f.lli), 1204
LI CAUSI Francesco, 504, 1234
LI CAUSI Giovanni, 1228
LICOTOT Salvatore, 986
LIGGIATO Mattia, 116
LIMA Salvatore, XX, XXXII
LINARES Salvatore, 242
LINARES Tommaso, 67, 252 e *passim*
LINO Salvatore, 347, 465, 489, 529, 1206, 1227, 1237
LIONTI Francesco, 458, 506
LIONTI Giuseppe, 464, 498
LIOTTA Calogero, 475, 504
LIPARI Caterina, 145
LIPARI Girolama, 463
LIPARI Maria, 510
LISOTTA Giuseppe, XX, XXXII
LIZZI Ermanno, XXVII
LO BELLO Onofrio, 316, 332, 391, 446 e *passim*, 501, 523, 567, 1079 e *passim*, 1179 e *passim*, 1238, 1291 e *passim*, 1318, 1340, 1361 e *passim*, 1365, 1370, 1492
LO BUE, 1239
LO BUE Antonino, 315, 422, 544
LO BUE Giuseppe, 315, 422, 498, 544, 1186
LO COCO Giovanni, XXVI
LO IACONO Emanuele, 469
LO MASCOLO Gerlando, 506, 510, 1229
LOMBARDO Alfonso, 462
LOMBARDO Angelo, 496
LOMBARDO Anna, 175, 286
LOMBARDO Francesco, 1530
LOMBARDO Franco Enea, 199 e *passim*
LOMBARDO Michelangelo, 488
LOMBARDO Nicolò, 41
LOMBARDO Saveria, 84
LOMBARDO Vincenza, 93
LOMBARDO Vincenzo, 466
LOMINGO Rosa, 85
LO NOBILE Filippo, 314, 411, 540, 1185
LOPEZ Biagio, 1230
LOPEZ Emanuele, 481
LO PILATO Calogero, 501
LO PILATO Filomena, 949
LO PILATO Giuseppe, 501
LO PORTO Carmela, 472
LO PRESTI Raimondo, 464
LO VECCHIO Girolamo, 934
LO VETERE Carolina, 469
LUCANIA Salvatore (Lucky Luciano), XXVI
LUMIA, 1207
LUMIA Calogero, 487
LUMIA Giuseppe, 312, 343, 390 e *passim*, 487, 507, 527, 574, 1016, 1132, 1135 e *passim*, 1139, 1179 e *passim*, 1237, 1317, 1319 e *passim*, 1330, 1332 e *passim*, 1335 e *passim*, 1343 e *passim*, 1487
LUPARELLO Pietro, 486, 506
LUPO Croce, 486, 489
LUPO Domenico, 1125
LUPO Salvatore, 472, 485

M

MACALUSO Bartolomeo, 1298, 1332, 1334, 1336, 1338
MACALUSO Calogero, 931
MACALUSO Elena, 845, 1187, 1190, 1457
MACCARONE Pietro, 1225, 1371, 1373 e *passim*, 1385, 1390, 1394
MADONIA Castrense, XXVI
MADONIA Francesco, 459
MAGADDINO Gaspare, XXI e *passim*
MAGADDINO Giuseppe, XXII
MAGENGA G., 1353 e *passim*, 1359, 1361 e *passim*, 1366 e *passim*, 1370
MAGGIO Benigno, 128
MAGLIENTI Michele, 1225, 1353, 1359, 1373 e *passim*, 1385, 1394
MAGLITTO G., 1354, 1363
MAGRO Calogero, 474, 501
MAIORANA Rocco, 82
MAIORINI Giacomo, 350, 510, 1431
MALAGUGINI Alberto, X
MALATO Nicolò, 29 e *passim*
MALIGNO Carmelo, 471
MALLIA Gerlando, 965, 1191, 1475
MALLIA Giovanni, 1206
MALLIA Michele, 460
MALOGIOGLIO Ettore, 487, 1026 e *passim*, 1188 e *passim*, 1192, 1237, 1491
MALOGIOGLIO Giovanni, 314, 417, 461, 479, 498, 543, 550, 593, 1013 e *passim*, 1029, 1188 e *passim*, 1193, 1237, 1483, 1485
MALOGIOGLIO Salvatore, 439, 466, 473, 484
MALOGIOGLIO COTTALORDA Margherita, 439
MALTESE Calogero, 1203
MALTESE Giuseppa, 170
MALTESE Sebastiana, 108
MALTESI Giuseppe, 459
MAMO Angelo, 475
MANCALE Calogera, 484
MANCINI Angelo Fiore, 38, 41 e *passim*
MANCUSO, 650
MANCUSO Baldassare, 270
MANDRACCHIA Alfonso, 477
MANDRACCHIA Salvatore, 481, 507, 551, 597, 1500
MANDRACCHIA Vincenzo, 476
MANFREDONIA Guido, 956
MANGANO Angelo, XXVI
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII, 1225, 1373 e *passim*, 1385, 1390, 1394
MANGIONE, 689 e *passim*
MANGIONE Calogero, 475
MANGIONE Domenico, 463
MANGIONE Gaetano, 490
MANGIONE I., 1354, 1364
MANLIÀ Gerlando, 1188
MANNINA Luciano, 143
MANNINA Palma, 186
MANTESE Calogero, 469, 492
MANTESE Raimondo, 492
MANTIA Filippo, 273
MANTILA LAMPO Angelo, 949
MANTISI Calogero, 313, 397, 534, 580
MANTISI Giovanni, 471
MARAVENTANO Giuseppe, 315, 421, 504, 544, 1186
MARCANTONIO Francesca, 268
MARCHESE Anna, 507
MARCHESE Bartolomea, 131
MARCHESE Ernesto, XXVII
MARCHESE Ferdinando, 507
MARCHESE Vincenzo, XVIII
MARCHETTA Antonino, 1185
MARCHETTA Francesco, 1276, 1303, 1507
MARCHETTA Gaetano, 1034
MARCHETTA Giovanni, 468
MARCHICA, 472
MARCHICA Angelo, 493
MARCHICA Gaetano, 316, 437, 493, 905, 1112 e *passim*
MARCHICA Gerlando, 463
MARCHICA Maria Caterina, 465
MARCHICA Michele, 474, 1227
MARCHICA Rosa, *vedi*: NOBILE Rosa in MARCHICA
MARGAGLIOTTI Gaspare, 81, 179 e *passim*, 191, 259, 288 e *passim*
MARINESI Maria, 102, 115
MARINO Antonina, 115
MARINO Calogero, 459
MARINO Francesco Paolo, XXIII
MARINO Gaetano, 78
MARINO Giovanni, 1276
MARINO Vincenza, 81, 106
MARRETTA Giovanni, 820, 1017
MARRONE Antonina, 102
MARRONE Decio. 142
MARRONE Gaspare, 130
MARRONE Maria, 142
MARSALA Antonino, 1276
MARTELLI, 928, 1089, 1094
MARTELLI Alfonso, 872, 876, 1103, 1125
MARTINELLA Emanuele, 383, 389
MARTINICO Francesca, 149
MARTINICO Salvatore, 134
MARTINO Antonino, 88
MARTINO Salvatore, 94
MARTORANA, 1425
MARTORANA Elvira, 313, 340, 347, 402, 493, 526, 529, 535, 583, 625
MARTORANA Giuseppe, 458
MARTORANA Pasquale, 507
MARTORELLA Francesco, 507
MARTUSCELLI, XX, 1397, 1399 e *passim*, 1443 e *passim*
MASTROSIMONE Ignazio, 1527
MATASSA Pietro, 114, 271
MATINELLA Emanuele, 441, 478, 822, 1205, 1232
MATONE Gaspare, 145
MATTIOLO Serafina, 460, 498

MATUTINO, 1086
MAURICI Teresa, 479
MAZZA Attilio, 850
MAZZA Emanuele, 1507
MAZZA Gabriele, 507
MAZZARA Vincenzo, 127
MAZZARELLA Calogero, 501
MAZZARELLA Giovanni, 507
MAZZARELLA Salvatore, 507
MAZZARESE Anna, 131 e *passim*
MAZZEO Giuseppe, 153, 187 e *passim*, 295
MAZZOLA Benito, 488, 510
MAZZOLA Calogero, 488
MAZZONE Maria Pia, 1554
MC CLELLAN, XXII
MEDICI Vincenza, 130
MEDULLA Salvatore, 314, 409, 507, 539
MELI Irma, 909
MELISENDA Giuseppe, 1500
MELISENDA Ignazio, 484
MELLUSO Corrado, 459, 461, 463, 466, 469, 475, 507, 1121 e *passim*, 1180 e *passim*, 1235 e *passim*, 1312 e *passim*
MENDOLA Angela, 770
MENDOLA Salvatore, 315, 335, 429, 475, 494, 504, 507, 525, 547, 585, 1025, 1101 e *passim*, 1179 e *passim*, 1188, 1221, 1235 e *passim*, 1304, 1306 e *passim*, 1310, 1420, 1431, 1484, 1492
MENDOLIA (sorelle), 1170 e *passim*, 1179 e *passim*, 1183, 1215, 1222, 1490
MENDOLIA Giacomo, 507
MESSINA, 634 e *passim*, 670, 672, 707, 730 e *passim*, 772, 844, 850, 873, 875, 886, 908, 934, 938, 953, 967, 986, 989, 991, 1049, 1125, 1152 e *passim*, 1190, 1246
MESSINA Angelo, 476
MESSINA Antonino, 44, 461 e *passim*
MESSINA Benedetto, 485, 498
MESSINA Carmela, 117, 477
MESSINA Gerlanda, 464, 918
MESSINA Gerlando, 463, 1190, 1469
MESSINA Giovanni, 470
MESSINA Giulia, 270
MESSINA Giuseppa, 487
MESSINA Giuseppe, 487 e *passim*, 636, 907, 910, 957, 1276
MESSINA Isabella, 155 e *passim*
MESSINA Liborio, 476
MESSINA Maria, 128
MESSINA Salvatore, 487
MESSINA Stefano, 476
MESSINEO Pietro, 1225, 1373 e *passim*, 1385, 1394
MEZZANO, 1420, 1430, 1432
MEZZANO Giuseppe, 1026, 1029
MEZZANO Ottavio, 868 e *passim*, 897 e *passim*, 1026, 1188, 1206, 1236, 1490
MEZZASALMA Gino, 472
MIALLO Gaetano, XXI
MICALIZIO Gerlando, 473
MICARI Giovanni, 498
MICCICHÈ, 738, 772, 1237
MICCICHÈ Calogero, 461, 475, 507, 1501
MICCICHÈ Franco, 808 e *passim*, 1451
MICCICHÈ Giovanni, 496
MICCICHÈ Giuseppe, 356, 367, 402, 473, 510, 552
MICCICHÈ Salvatore, 458, 1230, 1500
MICELI, 651, 731, 1237
MICELI Filippo, 313, 402, 459, 535
MICELI Giacomo, 1500
MICELI Giulio, 482
MICELI Giuseppe, XVI
MICELI Maria, 472
MICELI Pasquale, 475
MICELI Rosa, 458, 549, 591 1185
MICELI Settimio, 498, 504, 507
MICELI Vincenzo, 469
MIDULLA Salvatore, 1184
MIGLIORINO Francesco, 476
MIGNOSI Raimondo, XX, 609, 612, 617 e *passim*, 779, 1040, 1347, 1349 e *passim*, 1353 e *passim*, 1357, 1359 e *passim*, 1367 e *passim*, 1370 e *passim*, 1373 e *passim*, 1378 e *passim*, 1385, 1391 e *passim*, 1394 e *passim*, 1397, 1439, 1447
MILANO Nicola, 1012
MILIA Giovanni, 487
MILITELLO Stefana, 481
MINEO Gaspare, 199 e *passim*, 299
MINISSI Franco, 1016
MIRABELLI Francesco, 472
MIRABILE, 374, 651, 1179 e *passim*, 1207, 1221
MIRABILE Alfonsa, 462
MIRABILE Angelina, 460
MIRABILE Filippo, 1276
MIRABILE Gerlando, 487, 507
MIRABILE Guido, 316, 336, 442, 445, 493, 525, 548, 589, 1053, 1058, 1060, 1064, 1236, 1254, 1494
MIRABILE Pasquale, 487
MIRABILE Rosa, 316, 451, 467 e *passim*, 473, 549, 590, 941, 997 e *passim*, 1188 e *passim*, 1233, 1236, 1421, 1431, 1471, 1491
MIRABILE Salvatore, 471
MIRAGLIA Accursio, XXVI
MISTRETTA, 1365 e *passim*
MISTRETTA Antonino, 84, 95, 134
MISTRETTA Giacoma 154
MODICA Angela, 147
MODICA Antonino, 89, 183, 291
MODICA Calogero, 467
MODICA Giovanni, 498
MODICA Giuseppa, 271
MODICA Isidoro, 89, 183, 291
MODICA Maria, 191, 296, 476
MODICA Paolo, 88
MODICA Salvatore, 123, 157
MONCADA (f.lli), XVIII
MONCADA Calogero, 496
MONCADA Gaspare, 483, 1236, 1241, 1420

MONCADA Salvatore, XVIII, 375, 476, 507, 510
MONGIOVÌ Angelo, 1276
MONGIOVÌ Michele, 1247, 1258, 1501 e *passim*
MONREALE Giuseppe, 29 e *passim*, 218 e *passim*
MONTALBANO, 450
MONTALBANO Giacomo, 383
MONTALBANO Giulio, 510
MONTALBANO Giuseppe, XV
MONTALBANO Paolo, 1354, 1359 e *passim*, 1365 e *passim*, 1369 e *passim*, 1371
MONTALBANO Rosalia, 838
MONTALBANO Vito, 169, 279
MONTANA, 983 e *passim*, 991
MONTANA Antonio (o Antonino), 482, 496, 507, 1212
MONTANA Calogero, 470, 507
MONTANA Gerlando, 479
MONTANA Libertino, 507
MONTANA Maria, 504
MONTANA Salvatore, 1501
MONTANA Settimiò, 459, 481, 510, 848, 945, 1204, 1230, 1238, 1422
MONTANA-CORRADO (coniugi), 510
MONTANA GERLANDOVIA Imera, 1238
MONTANA LAMPO, 958, 1474
MONTANA LAMPO Angelo, 487, 918 e *passim*
MONTANA LAMPO Antonino, 507
MONTANA LAMPO Calogero, 459, 461, 473, 485, 491, 506, 1167
MONTANA LAMPO Carmela, 822, 1453
MONTANA LAMPO Carmelo, 1187, 1192
MONTANA LAMPO Gerlando, 1202
MONTANA LAMPO Salvatore, 813, 1187
MONTANTE Concetta, 831
MONTANTE Gerlando, 374
MONTANTE Vincenzo, 460
MONTELEONE Pietro, 190
MONTES Giovanni, 471, 992, 1189, 1238, 1491
MONTESI Calogero, 504
MONTISI Calogero, 501
MORANDI Ida, 471
MORELLO, 705, 738, 770, 811, 925
MORELLO Filippo, 466, 755 e *passim*, 1276, 1507
MORELLO Giuseppe, 83, 259
MORGANTE, 670, 694, 715, 719, 1207, 1487
MORGANTE Francesco, 312, 343, 371, 390 e *passim*, 493, 507, 525, 527 e *passim*, 574 e *passim*, 1132 e *passim*, 1238, 1291, 1315, 1317, 1324 e *passim*
MORGHESE Giuseppe, 86
MORICI Rosa, 84
MORREALE Giuseppe, 474
MOSCATO Angela, 462
MOSCATO Calogero, 470, 494
MOSCATO Paolo, 485
MOSCATO Rosa, 458
MOSCATO Vincenzo, 475
MOSCHERA Antonino, 474, 484, 1034
MOSSUTO Angela, 487
MOSSUTO Calogero, 471
MOSSUTO Paolo, 459
MOSSUTTO COCUZZELLA Antonietta, 461
MULÈ, 968
MUNDONE Umberto, 1500
MUNNA Francesca, 96
MUSSELLO Maria, 488
MUSSO Salvatore, 479
MUSUMECI Roberto, 454, 761, 844, 900, 960 e *passim*, 1089, 1103, 1107, 1335, 1474
MUTATEMPO Gerlando, 480, 507

N

NATALE, 416
NATALE Gioconda, 486
NATALE Giuseppe, 1034
NATALE Salvatore, 493
NATALELLO, 958
NATALELLO Calogero, 976, 1476
NATALELLO Francesca, 1205
NATALELLO Giovanni, 1500
NATARELLO Carmelo, 472
NAVARRA Antonietta, 490
NAVARRA Calogero, 464
NAVARRA Gaspare, 977, 1191, 1193, 1476
NAVARRA Michele, XXIII e *passim*
NAVETTA Mario, 271
NAZZARI Ernesto, 498
NERI, 971
NERI Angelo, 1188, 1190 e *passim*, 1475
NERI Calogero, 491
NERI Francesco, 504
NERI Michele, 501
NEURA, 887
NICASTRO Concetta, 146 e *passim*
NICOLETTI Michele, 920 e *passim*, 1189, 1192, 1469
NICOLETTI Vincenzo, XVII, XIX
NICOSIA Angelo, X, XVI e *passim*, XIX, XXVII
NICOSIA Anna, 101
NICOSIA Fausto, 510
NICOSIA Giuseppe, 465
NICOSIA Maria Camilla, 1276
NIGRELLI Sebastiano, 483, 507, 1086, 1089 e *passim*, 1180, 1221, 1294 e *passim*, 1299, 1497
NISI Giovanni, 1276
NOBILE, 955, 1190
NOBILE Angelo, 1204
NOBILE Calogero, 460
NOBILE Franca, 469
NOBILE Gerlando, 484
NOBILE Ignazio, 923
NOBILE Orazio, 469
NOBILE Pietro, 382, 467
NOBILE Rosa, 469, 1011, 1188, 1191
NOBILE Rosa in MARCHICA, 1483

NOBILE Salvatore, 485, 487, 507, 1473
NOBILE Teresa, 462
NOBILE Vincenzo, 478, 992
NOCERA, 1465
NOCERA Antonino, 467
NOCERA Calogero, 479, 510, 770
NOCERA Carmela, 828, 1454
NOCERA Carmelo, 1191
NOCERA Giuseppina, 1119
NOCERA Libertino, 883, 1188
NOCITRA Antonio, 160
NOLA, 199
NORRITO Michele, 65, 250
NOTO Angelo, 117
NOTO Antonino, 271
NOTO Enrico, 868
NOTO Vito, 78, 97 e *passim*
NOTO CAMPANELLA Alfonso, 478, 488, 504, 507, 551, 598, 1206, 1233, 1236
NOTO CAMPANELLA Gerlando, 478
NOTO CAMPANELLA Teresa, 501
NOTONICA Calogero, 471
NOTONICA Giuseppe, 314, 420, 544, 1186
NOTONICA Michelina, 459, 464
NOTONICA Nunziata, 498
NUARA (o NUORA) Arturo, 481, 1012, 1191, 1483

O

OCCHIPINTI Franca in D'ALÌ, 37
ODDO Filippo, 270
ODDO Salvatore, 271
OLIVETA Anna Maria, 459
ORLANDO Rosalia, 487
ORLANDO Sebastiano, 183, 186, 291
ORSO Rosaria, 166, 277

P

PACE Gerlando, 1212
PACI Angela, 464
PACI Emanuele, 890
PACI Giovanni, 484
PACI Giuseppe, 501
PAFUNDI Donato, 5, 209, 305 e *passim*, 517, 611 e *passim*, 1349, 1511
PAGIA Giuseppe, 1030
PAGOPIA Maria, 816
PALADINO Antonina, 168 e *passim*, 278 e *passim*
PALADINO Antonino, 169
PALAMENGHI Alfonso, 461
PALERMO B., 1362, 1365, 1371
PALILLO Assunta, 483, 491
PALILLO Calogero, 460
PALILLO Maria, 465
PALILLO Salvatore, 508
PALMISANO Giovanni, 1048
PALUMBO, 955, 1190, 1473
PALUMBO Alfonso, 485
PALUMBO Francesco, XXVII
PALUMBO Gerlando, 489, 552, 598
PALUMBO Giovanni, 313, 397, 534, 580
PALUMBO Giuseppe, 458
PALUMBO Pasquale, 491, 504
PANCAMO Antonino, 460, 1500
PANCAMO Giovanna, 314, 409, 539, 1185
PANCAMO Matteo, 465
PANETTA V., 1363
PANTALENA Giuseppe, 479, 481, 491, 1237
PANTALENA Salvatore, 356, 481, 491
PANTALENA Teresa, 477
PANTALEONE Michele, XV
PANZECA Giorgio, XXVI
PAPADIA Maria ved. FINAZZI AGRÒ, 979 e *passim*, 1188 e *passim*, 1237, 1428, 1477
PAPIA Giuseppe, 1206, 1231
PAPPALARDO A., 1353, 1361
PAPPALARDO Domenico, 166, 277
PARDO Gerlando, 472
PARDO Giulio, 993, 1480
PARISI Domenico, 465, 479
PARISI Giuseppa, 313, 407, 538
PARISI Giuseppe, 459, 1185
PARISI Paola, 313, 407, 459, 538, 1185
PARLATO Salvatore, 465
PARRELLO Carmela, 473
PASQUA Giovanni, XXIII
PASQUALINO D., 1353, 1359
PASSANTE Santo, 501
PASSANTINO Antonio, 477
PASSANTINO Flavia, 477
PASSARELLA, 1495
PASSARELLO Calogero, 477, 480, 504
PASSARELLO Francesco, 314, 403, 411, 483, 494, 507 e *passim*, 540
PASSARELLO Giuseppe, 439
PASSARELLO Michele, 461, 1540, 1543
PATERNÒ, XVIII
PATTI, 478, 1087 e *passim*, 1090, 1092
PATTI Angelo, 367, 468, 498
PATTI Carmela, 460
PATTI Pasquale, 314, 410, 539, 770, 1185
PATTI Pietro, 468, 1169, 1181, 1201, 1296 e *passim*
PATTI Salvatore, 1276, 1503
PECORARO Amedeo, 469, 859, 1193, 1238, 1422, 1490
PECORARO Lorenzo Giuseppe, XIX e *passim*, XXXI
PECORELLA Mario, 313, 408, 538
PECORELLA Vincenza, 146
PECORILLA G. Battista, 498
PELLEGRINO Vito, 41 e *passim*, 232 e *passim*
PELLERINO Gerlando, 466
PELLERINO Stefano, 466
PELLITTERI Giacomo, 509, 528
PELLITTERI Luigi, 484
PENDOLINO Salvatore, 474

PENNICA Luigi, 604, 847 e *passim*, 910, 1112, 1230, 1432
PERALTA Maria, 151
PERETTI Felice, 498
PERNICIARO, 37
PERNICIARO Pietro, 33, 35, 38, 218 e *passim*, 221
PERNICIARO Vincenzo, 33, 35, 38, 218 e *passim*, 221
PERRONE Antonio, 474
PERTINI Sandro, X
PERUZZO G. Battista, 465, 472
PETRALIA Angela, 1430
PETRALIA Rosa, 501
PETRONE Carmelo, 315, 425, 479, 492, 545, 1235, 1239
PETTINEO Giovanni, 463
PEVORILLA Giov. Battista, 462
PIACENTINO Leonardo, 82
PIACENTINO Lucia, 149
PIAZZA Angelo, 489
PIAZZA Antonio (o Antonino), 940, 1206, 1231
PIAZZA Carmelo, 458
PIAZZA Francesco, 510
PICARELLA Calogero, 466
PICARELLA Carmela, 498
PICARELLA Carmelo, 460, 463, 504
PICARELLA Francesco, 488, 1231
PICARELLA Gaspare, 1231
PICARELLA Giuseppe, 499
PICARELLA Maria, 549
PICARELLA Mario, 316, 352, 451 e *passim*, 465, 480, 501, 504, 508, 591, 891, 921 e *passim*, 1185, 1190, 1192, 1236 e *passim*, 1469
PICARELLA Settimio, 461
PICCIONELLO Gerlando, 963
PICONE Anna, 463
PICONE Lidia, 462
PILATO Giuseppe, 1531
PILATO Vita Giuseppa, 155
PILLITTERI Giacomo, 312, 343, 389, 494, 533, 575
PINETTI Gaetano, 1031
PINIERI Giuseppa, 469
PINTO Olimpia, 474
PINTO Raffaele, 475
PINZARRONE Rosario, 707, 772, 844, 866
PIPARO Angela, 313, 398, 534, 580
PIPARO Gerlando, 458, 460
PIPARO Immacolata, 507
PIPIA Filippa, 88
PIRAINO, 1194
PIRAINO Antonio, XXIII
PIRAINO Salvatore, 946, 1192
PIRANEO Calogera, 486, 507
PIRANEO Francesco, 489
PIRANEO Gerlando, 507
PIRANEO Giovanna, 488
PIRANEO Melchiorre, 472
PIRANEO Ottavio, 472
PIRANEO Salvatore, 488, 999, 1238, 1491
PIRO, 1053
PIRRERA Alfonso, 1332, 1501 e *passim*
PIRRERA Giovanna, 770
PIRRERA Giovanni, 1239
PIRRERA Pasquale, 474
PIRRERA Salvatore, 458
PIRRONE Felice, 464
PIRRONE Francesco, 488
PISANO Alfonso, 313, 407, 501, 538, 1185
PISANO Gerlando, 498
PISANO Rosario, 501
PISCIOTTO Michele, 314, 417, 470, 472, 501, 543
PISCOPO Pietro, 826, 844, 1000, 1228
PITRONE Carmelo, 509
PLACENZA Antonino, 82
PLAIA Diego, XXI e *passim*
PLENTEDA Angelo, XXVI
POLISANO Francesco, 114
POLLARA Gerlando, 508
POLLINA Giuseppe, 150
POMA Bartolomeo, 170 e *passim*, 277
POMA Leonardo, 21, 171, 218
POMILLA Biagio, XXIII
PONTALENA Luigi, 909
PONTEI Giuseppe, 486, 501, 1181
PORPORA Giuseppa, 469
PORRACCHIO Vito, 140
POSANTE, 1188 e *passim*, 1191, 1204, 1235, 1422, 1454
POSANTE Calogero, 458, 461
POSANTE Gerlando, 876, 1236, 1464
POSANTE Santo, 313, 398, 489, 501, 534, 580, 1165, 1181, 1201
PRESTI Angelo, 473, 856, 1187 e *passim*, 1236, 1239, 1421, 1432, 1461
PRESTI Assunta, 488, 897
PRESTI Carmelo, 462
PREZIOSO Francesco, 507
PRINCIPATO, 1194
PRINCIPATO Calogero, 474, 508, 1015, 1032
PRINCIPATO Filippo, 472, 907, 1184
PRINCIPATO Gerlando, 469, 946, 1192, 1238 e *passim*, 1491
PRIOLO Giuseppe, 484, 947, 1188, 1190, 1472
PROIETTO Pietro, 459
PROIETTO Vincenzo, 477, 486, 1202, 1238
PROTO Francesco, 507
PROVENZANI U., 871
PROVENZANO Giuseppa, 462
PROVINCIALI Renzo, 293
PULLARA, 851, 867, 1097, 1099, 1181, 1191, 1406, 1420, 1431 e *passim*
PULLARA Gerlando, 510, 1204
PULLARA Giuseppe, 483, 897 e *passim*, 953 e *passim*, 1144, 1146 e *passim*, 1188, 1232, 1236, 1460, 1473, 1487, 1490
PULLARA Salvatore, 312, 348 e *passim*, 380 e *passim*, 467, 472, 474, 529 e *passim*, 551, 577, 597, 1204, 1228
PULSELLI Salvatore, 1230
PUMA, 474, 492
PUMA Alfonso, 473

PUMA Gerlando, 316, 438 e *passim*, 458, 480, 846
PUMA Giuseppe, 469, 501
PUMA Pasquale, 464
PUMA Salvatore, 464
PUNTARELLO Antonina, 493
PUPILLO, 1091, 1366, 1379

Q

QUADRONE Caterina, 487

R

RABESCO R., 1354, 1365
RACCUGLIA, 971
RAGUSA, 772
RAGUSA Carmela, 474
RAGUSA Carmelo, 828
RAGUSA Giuseppa, 829, 1189,
RAGUSA Giuseppe, 464, 475, 1454
RAIA Angela, 835
RAINERI Giuseppe, 92 e *passim*, 96
RAINERI Maria, 271
RALLO Maria, 121
RAMACCIA Attilio, XXVII
RAMACCIA Pasquale, XXVII
RAMPELLO Calogero, 458
RAMPELLO Maria, 459
RAMPELLO Roberto, 462
RANDAZZO Angelo, 314, 413, 477, 541, 1185
RANDAZZO Gaetano, XVIII
RANDAZZO Maria, 497
RANDAZZO Vincenzo, XVIII
RANDISI Erminia, 822, 1190
RANNISI Francesco, 475
RAO Vito, 22 e *passim*, 218
RE Giuseppe, 460
RENDA Antonina, 126 e *passim*
RENDA Rosina, 118
RESTIVO Calogero, 459
RESTIVO Diego Giuseppe, 465, 1258, 1502
RESTIVO Filomena, 467
RESTIVO Pietro, 477
RIASSI Filippo, 993
RICCIO Salvatore, 589
RICCOBENE Provvidenza in SPATARO, 1524
RICEVUTO, 28, 218, 221
RICEVUTO Paolo, 201
RICUPERO Raimondo, 197, 299
RIGGIO, 525, 1056 e *passim*, 1061 e *passim*, 1179 e *passim*, 1207, 1221
RIGGIO Giovanni, 355, 552, 599
RIGGIO Michele, 1500
RIGGIO Salvatore, 312, 316, 336, 372, 374, 381, 442 e *passim*, 445 e *passim*, 475, 478, 508, 530, 548, 577, 772, 979, 981, 1235, 1251, 1256 e *passim*, 1477
RIINA Giacomo, XXIII
RIINA Salvatore, XXIII
RIMI Filippo, XXVII
RIMI Vincenzo, XXII
RIOLO Margherita, 492
RIZZICA, 659, 705, 810, 925
RIZZICA Giuseppe, 400, 870, 1082, 1217 e *passim*, 1262 e *passim*, 1506
RIZZO, 315, 430, 547, 586, 1425
RIZZO Alberto, 138
RIZZO Alfonso, 473
RIZZO Angelo, 481
RIZZO Annunziata, 474
RIZZO Calogero, 481
RIZZO Carmelo, 489
RIZZO Federico, 431 e *passim*, 469, 509, 1105 e *passim*
RIZZO Gerlando, 463, 481, 1020, 1237
RIZZO Giovanni, 78, 97
RIZZO Giuseppe, 120
RIZZO Maria, 459, 464, 476
RIZZO Raimondo, 315, 422, 504, 544, 1186
RIZZO Teresa, 484, 489
RIZZO ZANGALI Calogero, 483
RIZZOLI Alfonso, XXVI, 1509, 1511, 1537, 1543
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTO, 987
RIZZUTO Angelo, 374
RIZZUTO Pasquale, 374
RIZZUTO Settimio, 1501
ROBERTI Alfonso, 488
ROMAGNOLI Adelaide, 460
ROMANO Emma, 270
ROMANO Filippo, 817, 1187, 1452
ROMANO Giuseppe, 82
ROMANO Maria ved. GABRIELE, 270
ROMEO Antonio, 460
ROSANO Salvatore, 88
ROSARIO Angelo, 1366
ROSATI Giovanni, 268
ROSINA Rosa, 932
ROSSELLI Giuseppe, 107
ROSSI Pietro, XVI
ROSSO Nicolò, 1503
ROPOLO Antonino, 1258, 1261, 1501 e *passim*
RUBINO, 659, 675, 679 e *passim*, 686 e *passim*, 705, 738, 741, 745, 747, 750, 1429
RUBINO Domenico, 315, 318, 336, 347, 357 e *passim*, 430 e *passim*, 493, 509, 525, 529, 547, 553, 556, 586, 690, 1105 e *passim*, 1179 e *passim*, 1237, 1506
RUGGIRELLO Giuseppe, 272
RUGGIRELLO Rosalia, 88
RUOLO Fortunata, 104
RUOPPOLO, 1235
RUOPPOLO Alfonso, 460, 550, 593
RUOPPOLO (o RUPPOLO) Andrea, 463, 1123

RUOPPOLO Francesco, 483
RUOPPOLO G., 969, 1192
RUSSO Anna, 81
RUSSO Antonietta, 462
RUSSO Calogero, 464, 470, 508 e *passim*
RUSSO Giovanni, XXIV
RUSSO Giuseppa, 1446 e *passim*
RUSSO Giuseppe, XVI, 461, 772, 873, 1189, 1353, 1359, 1361 e *passim*, 1367, 1446 e *passim*, 1463
RUSSO Luigi, 460
RUSSO Michelangelo, 443, 1507
RUSSO S., 1354, 1360 e *passim*, 1366, 1369, 1371
RUSSO Vincenzo, XXIII

S

SABBIA Gina, 485
SABELLA Carmelina, 1020, 1191
SABELLA Giuseppe, 460, 464 e *passim*
SABELLA Giuseppina, 1484
SABELLA Melchiorre, 490
SACCO Giovanni, XXVI
SACHELI Giovanni, XXVI
SAFINA Antonino, 125
SAFINA Clelia, 158
SAIEVA, 1180, 1237, 1426
SAIEVA Calogera ved. BONSIGNORE, 375
SAIEVA Calogero, 316, 441, 477, 488, 493, 504, 508 e *passim*, 525, 832, 885 e *passim*, 1174 e *passim*, 1492
SAIEVA Elisa, 474
SAIEVA Francesco, 509
SAIEVA Giuseppina in FRANGIAMORE, 475, 1110, 1180 e *passim*, 1235
SAIEVA Maria, 479
SAIEVA Michela, 483
SAIEVA Salvatore, 492, 508 e *passim*, 1148, 1150, 1180 e *passim*, 1236 e *passim*, 1488
SALA Libertino, 1500
SALADINO Francesco Paolo, 87
SALADINO Giuliana, XXVII
SALADINO Vincenza, 81
SALAMONE, 532
SALAMONE Calogero, 463, 509
SALAMONE Carmelo, 508
SALAMONE Giosuè, 373
SALAMONE Giuseppe, 1500
SALEMI, 578, 821, 840, 849, 892, 970, 1406
SALEMI Calogero, 501
SALEMI Enzo, 465
SALEMI Gabriele, 489, 501, 509
SALEMI Gaspare, 475
SALEMI Giuseppe, 504
SALEMI Pasquale, 477, 1205, 1228
SALEMI Salvatore, 312, 348, 372, 381 e *passim*, 475, 483, 508, 529 e *passim*, 551, 577, 597, 770, 1097 e *passim*, 1179 e *passim*, 1207, 1222, 1235, 1491
SALERNO Francesca, 273
SALLÌ Salvatore, 314, 419, 458, 461, 496, 543, 550, 592, 1186
SALOMONE, 387
SALONE Ignazio, 164
SALSEDO Alfonso, 316, 441, 462, 510, 548, 588, 869 e *passim*, 1216 e *passim*
SALUTO Girolamo, 184, 291
SALVAGGIO Calogero, 499
SALVAGO Vincenzo, 434, 1136, 1333
SALVO Angela, 458
SALVO Lorenzo, 345
SALVO Vincenzo, 458
SAMMARTANO Filippo, 198, 299
SAMMARTINO Giuseppe, 460
SAMMARTINO Pietro, 815
SAMMARTINO Rosa, 484, 829
SAMMARTINO Salvatore, 493, 510
SAMMARTINO Vincenzo, 464, 1247, 1250, 1258, 1501 e *passim*
SANFILIPPO (f.lli), 474, 1188, 1190, 1474
SANFILIPPO Angelo, 474, 959, 1190, 1238, 1474
SANFILIPPO Anna, 367, 486
SANFILIPPO Carmelo, 959
SANFILIPPO Filippo, 959
SANFILIPPO Francesca, 821, 1190, 1192, 1202, 1453
SANFILIPPO Francesca ved. CANTONE, 1238
SANFILIPPO Giuseppe, 490, 947, 959
SANFILIPPO Libertino, 468
SANFILIPPO Rosa, 959
SANFILIPPO Salvatore, 465
SANFILIPPO Vincenzo, 488, 508
SANGERMANO Vincenzo, 459
SANSICA Girolamo, 86, 109
SANSO Lea in DI LEO, 889
SANTAMARIA Mario, 28, 218
SANTANGELO, 32, 218
SANTANGELO Francesca Paolo, 87
SANTANGELO Rosolino, 177 e *passim*, 186, 288 e *passim*
SANTANGELO Salvatore, 36 e *passim*, 43
SANTINI Giovanni, XVII
SANTINI Sante, 477
SANTINO Carmelo, 315, 424, 545, 1186
SANTO Caterina, 88
SANTORO Angelo, 78, 90 e *passim*, 96, 99, 167, 169, 185, 189
SARDO SUTERA Ettore, 963
SAVARINO Alfonso, 480
SAVARINO Giovanna, 466
SAVIANO, 820
SAVINO, 974
SAVITTERI Calogero, 485, 490
SAVITTERI Salvatore, 508
SAVONA Laura, 268
SAVONA Paola, 150
SCADUTO Alberto, 182, 186, 290 e *passim*
SCAGLIONE Pietro, XXIV
SCALABRINO Leonardo, 100
SCALABRINO Lucia, 197, 299
SCALIA Giovanna, 315, 428, 546, 1185
SCALIA Vincenzo, 315, 428, 546, 1185
SCAMINACI Luigi, 39, 224

SCAMINACI Rosaria, 40
SCARAMUCCI Giulio, XXI, 305
SCARCELLA Rosalia, 156
SCARPITTA Antonino, 78, 97
SCARPULLI Salvatore, 1535
SCAVUZZO Giovanni, 107, 138, 166, 173, 275 e *passim*, 285
SCELSI Vincenzo, 100
SCHEMBRI, 670
SCHEMBRI Benedetto, 473
SCHEMBRI Rosa, 484
SCHIFANI Antonino, 897
SCHIFANI T., 968
SCHIFANO, 431, 1324 e *passim*
SCHIFANO Domenico, 115
SCHIFANO Giovanni, 479, 1019
SCHIFANO Giuseppe, 271
SCHIFANO Liborio, 105
SCHIFO Alfonso, 1503
SCIABICA Giuseppe, 1500
SCIACCA Calogero, 312, 335, 343, 350, 372, 384 e *passim*, 474, 493, 501, 504, 508 e *passim*, 524, 528, 531, 554, 575, 577, 603, 702, 1117 e *passim*, 1179 e *passim*, 1188, 1235 e *passim*, 1311, 1467, 1492
SCIACCA Vincenzo, 848, 1187, 1460
SCIALABBA Nicolò, 1225, 1373 e *passim*, 1385, 1394
SCIANGULA Anna, 1186
SCIAPICA Attilio, 501
SCIARA, 971
SCIARRABBA Calogero, 315, 426, 546, 855, 1186, 1203, 1229
SCIARRABBA Giuseppe, 465
SCIASCIA, 825, 924 e *passim*, 1194
SCIASCIA Aldo, 463, 854, 1206, 1227
SCIASCIA Concetta, 462
SCIASCIA Emanuele, 772
SCIASCIA Gerlando, 459 e *passim*, 1483
SCIASCIA Giuseppe, 462, 672, 1230, 1500
SCIASCIA Guglielmo, 1013
SCIBETTA Giuseppe, 465
SCICHILONE Salvatore, 313, 407, 538, 1185
SCIFO Alfonso, 1296
SCIGLIERI Giovanna, 471
SCILLERI, 992, 1189
SCILLERI Giovanni, 1238, 1491
SCIMONE, 634 e *passim*
SCIRA Antonina, XVI
SCOZZARI Francesco, 463
SCOZZARI Rosalia, 467
SCROFANA Pietro, 1226
SCUDERI Angela, 163
SCUDERI Bernardo, 32, 218, 221
SCUDERI Italo, 1030
SCUDERI Rosa, 32, 218, 221
SCUTERI, 1232
SCUTERI Ilario, 1229
SCUTERI Osvaldo, 496
SEDDIO Calogero, 490
SEDITA Giovanni, 1005
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Antonino, XVIII
SERPENTE Emilio, 1540
SERPENTE Erminio, 1555
SERRAINO Cristoforo, 153
SERRAINO Mario, 78, 97 e *passim*
SERRAVALLE Vincenzo, 490
SEVERINO Salvatore, 1193
SFERLAZZA Alfonso, 458
SFERLAZZA Angela, 459
SFERLAZZA Calogero, 314, 412, 540
SFERLAZZA Luigi, 463
SFERLAZZA Pasquale, 465
SFERLAZZA Salvatore, 484
SFERLAZZA Settimio, 468
SFERRAZZA Calogera, 1185
SICURELLO Vincenzo, 476
SILONGI Ettore, 924
SINAGUGLIA Anna, 315, 425, 545
SINATRA, 347, 529
SINATRA Giovanni, 468, 807, 1501
SINATRA Vincenzo, 486
SINNONA Giovanni, 463
SIRACUSA Antonio, 462, 466, 1479
SIRACUSA Pasquale, 486
SIRACUSA Vittoria, 463
SIRACUSA Francesca, 468
SMECCA Maria, 478
SMERALDI, 1361
SODANO (f.lli), 1205, 1228, 1230, 1235, 1239
SODANO Calogero, 494, 835, 1187, 1490
SODANO Giuseppe, 494, 888, 1188, 1466
SODANO Raimondo, 480
SODANO Settimio, 1228, 1230
SOLARO Maria, 197, 299
SOLARO Sebastiano, 120
SOLARO PROVENZANO, 197
SOLINA Mariano, 174, 186, 286
SOLLANO Giuseppe, 510
SORCE Biagio, 1535
SORCE Gaetano, 488
SORCI Giovanni, XIX
SORRENTO Giuseppe, 459, 493, 509
SPADA Giuseppe, 123
SPADARO Anna, 101, 113
SPADARO Baldassare, 85
SPADARO Francesca, 1229
SPAGNOLLI Giovanni, X
SPANÒ Niccodemo, 1529
SPARAGIO, 1053
SPATARO Francesca, 459
SPATARO Provvidenza, *vedi*: RICCOBENE Provvidenza in SPATARO
SPECIALE Angelo, 485
SPEZIA Antonina, 149
SPINA Michele, 461
SPIRIO Calogero, 315, 422, 545

SPIRIO Giuseppe, 314, 415, 471, 542
SPIRIO Maria, 479
SPIRITO Calogero, 1186
SPITALE Pierina, 464
SPITALERI Alfonso, 905
SPITALERI Calogero, 196, 299
SPITALI Alfonso, 429, 451, 493, 876, 938, 972, 1015, 1020, 1051, 1093, 1101, 1167, 1174, 1182, 1204 e *passim*, 1228 e *passim*
STABILE Francesca, 138
STAGNO Calogero, 499
STELLA Leonardo, 313, 397, 534, 580
STERN Michele, XV
STINCO Maria, 104
STRAZZERA Angelo, 188
STRAZZERI Michele, 477
STREVA Francesco Paolo, XXIII
STRINGONE Maria, 490
SUGAMELI Antonina, 142
SUGAMELI Giuseppe, 108, 165
SUGAMELI Vita, 84, 142
SURIANO Salvatore, 477, 1452
SUTERA SARDO, 1205
SUTERA SARDO Gerlando, 477
SUTERA SARDO Giuseppe, 477, 482, 832, 885 e *passim*, 1187, 1191 e *passim*, 1237, 1446, 1455, 1465
SVETTINI (coniugi), 990

T

TABBONE (o TABONE) Stefano, 463, 468, 481 e *passim*, 509, 972, 974, 1188, 1235, 1275, 1431, 1491
TABONE Calogero, 476
TAGLIALAVORO Francesco, 472
TAGLIAREMI, 422
TAGLINI Erina, 158
TAIBBI Giuseppe, 462
TAMBURELLO Agostino, 950
TANDOY Cataldo, XXVII
TARALLO Amedeo, 504
TARALLO Antonino, 434
TARALLO Calogero, 490
TARALLO Francesca, 482
TARALLO Giuseppe, 313, 398, 534, 580
TARDIA Salvatore, 37
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TARTAMELLA F. Paolo, 136
TASQUIER Giovanni, XXVI
TAVERNA Calogero, 314, 416, 467 e *passim*, 479, 502, 504, 542, 551, 596
TEDESCO, 989, 1102 e *passim*, 1179 e *passim*, 1188 e *passim*, 1221, 1480
TEDESCO Anna, 478
TEDESCO Calogero, 907, 1192
TEDESCO Carmela, 478
TEDESCO Domenico, 471
TEDESCO Giovanni, 1502
TEDESCO Michele, 315, 335, 429, 459, 475, 525, 547, 585, 1101, 1229, 1237, 1307 e *passim*, 1310, 1426, 1492
TEDESCO Ottavio, 459
TERESI Michele, 81
TERMINI Luigi, 316, 439 e *passim*, 493, 548
TERRANA, 1232, 1428
TERRANA Alfonso, 502
TERRANA Giuseppe, 487
TERRANA Vincenzo, 472, 482
TERRANA Croce Giuseppe, 461, 1232, 1237
TERRANOVA Alberto, 41
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Cesare, X, XXIII
TERRASI Angelo, 458
TERRASI Artemisia, 475, 1121
TERRASI Carmelo, 858
TERRASI Gino, 858
TERRASI Giuseppe, 315, 423, 462, 465, 545, 1186
TERRASI Lucia, 510
TERRASI Marcello, 318
TERRAZZINO, 529
TERRAZZINO Antonio (o Antonino), 313, 347, 400, 402, 471 e *passim*, 493, 504, 508, 534 e *passim*, 581, 583, 1093, 1179 e *passim*, 1227, 1237, 1300, 1302 e *passim*, 1486
TERRAZZINO Domenica, 508
TERRAZZINO Michelangelo, 464, 499
TERRAZZINO Salvatore, 484, 1201
TERRAZZINO Vincenza, 508
TESTA, 565
TIGNINO Saverio, 278
TILOCCA Grazia, 473, 490
TODARO Vincenzo, 85
TOMASINI, 716
TORNABENE, 487, 936, 938, 940, 1237
TORNABENE Calogero, 466, 487 e *passim*, 508 e *passim*, 863 e *passim*, 934, 1188 e *passim*, 1192 e *passim*, 1232, 1235 e *passim*, 1421 e *passim*, 1462, 1470
TORRASI, 681
TORRASI Domenico, 690
TORRE Maria, 122
TORREGROSSA Gaetano, 471
TORRETTA Pietro, XXIV
TRAINA G., 1353, 1361, 1365 e *passim*, 1371, 1555
TRAPANI Vincenza, 137
TRAZZERI Antonina, 463
TREPPIEDI Vincenzo, 83
TRIASSI, 929, 958
TRIASSI Filippo, 482, 1205, 1228, 1231, 1237, 1431 e *passim*
TRIASSI Gaspare, 463
TRIGNANI Tommaso, 181, 186, 289
TROISI Alfonso, 478, 491, 501, 1185
TROISI Angelo, 468
TROISI Girolamo, 475, 1229
TROVATO Attilio, 1370
TSEKOURIS Giorgio, XXVII

TURCHIO Antonio, 1534
TURCO, 1360, 1367
TURIANO Mario, 1540, 1543, 1548
TUTTOLOMONDO, 989, 1188 e *passim*, 1480
TUTTOLOMONDO Francesca, 501
TUTTOLOMONDO Filippo, 466, 501
TUTTOLOMONDO Gaetano, 466
TUTTOLOMONDO Gerardo, 1426
TUTTOLOMONDO Gerlando, 1237
TUTTOLOMONDO Giuseppe, 483 e *passim*, 504, 1201, 1238
TUTTOLOMONDO Raffaele, 315, 423, 545, 1186
TUTTOLOMONDO-PARRELLO Teresa, 458
TUZZOLINO L., 1354, 1359, 1361 e *passim*, 1371

U

URSO F. Paolo, 154

V

VACCARELLO, 925
VACCARO Maria, 87
VACCARO Maria G., 499
VACCARO NOTTE Angelo, 1126, 1276, 1503
VAIANA, 439, 442, 449, 651, 659, 678, 702, 738, 770, 774, 978, 982 e *passim*, 1088, 1092, 1180, 1186, 1228, 1295, 1497
VAIANA Alfonso, 338, 371 e *passim*, 385 e *passim*, 388, 394, 404, 412, 419, 439, 442, 449, 554, 603 e *passim*, 825, 880, 886 e *passim*, 890, 914, 927, 934, 941, 1017, 1025, 1031, 1033, 1152, 1205 e *passim*, 1229, 1232 e *passim*, 1336, 1501 e *passim*, 1506 e *passim*
VAIANA Ruggiero, 372, 499, 927, 1188, 1190, 1490
VAIANELLA Francesco, 963, 1188, 1191 e *passim*, 1475
VALENTE Giuseppe, 1048
VALENTI, 926
VALENTI Antonino, 499
VALENTI Francesco, 272
VALENTI Giuseppe, 101
VALENTI Lucia, 470
VALGUARNERA G., 1353, 1360 e *passim*, 1366, 1371
VALLE, 635
VARIO Rosaria, 82, 170, 279
VASSALLO Alberto, 103
VASSALLO Angelo, 756
VASSALLO Antonietta, 756
VASSALLO Carmelo, 484, 1212
VASSALLO Croce, 499
VASSALLO Domenico, 756
VASSALLO Francesco, XII, XIX, XXXI
VASSALLO Giuseppina, 476, 492
VASSALLO Maria, 756
VATTIATA Leonardo, 83
VECCHI, 924, 926
VECCHIO Domenico, 1276, 1503
VECCHIO Giuseppe, 485
VECCHIO Libertino, 458
VECCHIO Salvatore, 918
VELLA A., 1232
VELLA Calogero, 469, 491
VELLA Concetta, 504
VELLA Giuseppe, 314, 420, 467, 544, 1186
VENEZIANO Giuseppe, 78
VENUTI Franco (o Francesco), 34, 218, 221
VERMI Emanuele, 470
VERZOTTO Graziano, XVI
VETRO Filippo, 499
VIA Alberto, 37
VICCICA Angela, 476
VILLANI Alfonso, 314, 414, 541, 1185
VINCIGUERRA Vincenzo, 1521 e *passim*, 1548
VINEIS Manlio, IX e *passim*
VINTI, 1332
VINTI (f.lli), 956
VINTI Amedeo, 316, 336, 451 e *passim*, 479, 488, 492, 525, 549, 591, 868 e *passim*, 1236
VINTI Calogero, 473, 499, 951, 1188, 1472
VINTI Carlo, 476
VINTI Giovanni, 466 e *passim*, 491, 854, 1189, 1191, 1461
VINTI Settimio, 499
VIRDIANO C., 1353 e *passim*, 1359, 1362, 1366 e *passim*
VIRGA Pietro, 576, 1323, 1330, 1494
VIRGILI Giovanni, XXVII
VIRGILIO Alfonso, 459
VIRGILIO Antonina, 502
VIRGILIO Luciano, 27, 218
VIRGILIO Rosa, 130
VIRGILIO Salvatore, 242, 251
VIRONE Concettina, 460
VIRONE Mariano, 502
VISCUSI, 821
VISCUSO Cataldo, 1532
VITA, 588, 992, 1026, 1049 e *passim*
VITA Antonio, 808, 902
VITA Gaetano, 316, 332, 373, 390 e *passim*, 433 e *passim*, 451, 502, 504, 507, 523, 547, 567, 586 e *passim*, 891, 921, 1023, 1046, 1135, 1179, 1181, 1221, 1231 e *passim*, 1236, 1244 e *passim*, 1319, 1429, 1494 e *passim*
VITALE V., 1362
VITELLARO Alfonsa, 482
VITELLO Anna, 471, 487, 502
VITELLO Francesco, 928, 930 e *passim*, 1469
VITTORIOSO Nicolò, 84
VIVIANO Vincenzo, 1359, 1365 e *passim*, 1370 e *passim*
VOLPE Alfonso, 482, 1203
VOLPE Calogera, 484
VOLPE Calogero, 465, 487, 493, 508, 510, 875 e *passim*, 1229
VOLPE Giovanni, 315, 426, 459, 546, 874 e *passim*, 1188, 1192, 1464
VOLPE Salvatore, 315, 426, 459, 482, 508, 546, 1186
VULLO, 837, 1239

VULLO Gaetano, 462, 472, 499, 502
VULLO Lorenzo, 481, 1235
VULLO Nicolò, 312, 350, 381 e *passim*, 467, 504, 508, 510, 525, 531, 577
VULLO Paolo, 481, 504, 508, 510, 1235
VULLO Pasquale, 316, 446, 454 e *passim*, 468, 470, 474, 476, 481 e *passim*, 492, 508, 549, 551 e *passim*, 591, 596, 598
VULLO Pasquale di Antonio, 502
VULLO Pasquale fu Antonino, 502
VULTAGGIO Antonio, 83
VULTAGGIO Giuseppa, 89, 161
VULTAGGIO Giuseppe 89, 164

Z

ZACCONE, 1225
ZACCONE Onofrio 1373 e *passim*, 1385, 1394
ZAGARELLA Nunzio, 70, 255 e *passim*
ZAGARRÌ Giuseppe, 461
ZAMBITO Stefano, 482
ZAMBUTO, 478, 1188 e *passim*, 1191, 1204, 1235, 1422
ZAMBUTO Angelo, 487
ZAMBUTO Calogero, 1210, 1276 e *passim*
ZAMBUTO Filippo, 466, 876, 1236, 1464
ZAMBUTO Gaetano, 468, 508, 551, 597
ZAMBUTO Giuseppe, 490
ZAMBUTO Raimonda, 473, 489
ZAMBUTO Rosa, 465
ZAMBUTO Salvatore, 315, 427, 465, 546, 1185
ZAMBUTO SITRA Alfonso, 471
ZAMBUTO SITRA Giuseppe, 502, 1185
ZANOBINI, 570
ZAPPARDO Gerlando, 1125
ZAPPARDO Stefano, 884
ZARBO Calogero, 504
ZARBO Giovanni, 474, 976
ZARBO Settimio, 976
ZARCONE Annunziata, 470
ZIRRETTA, 348, 380, 454, 705, 762, 844, 1015, 1047, 1089, 1095, 1107, 1132, 1208
ZIRRETTA Giovanni, 820, 922, 1335
ZITO Carmela, 482
ZOTTA Michele, XXVI
ZUPPARDO, 1089
ZUPPARDO Gerlando, 851, 1102 e *passim*, 1226, 1229, 1304, 1306
ZUPPARDO Stefano, 468, 485